

Università Ca' Foscari Venezia  
Dottorato di ricerca in Storia sociale europea dal Medioevo all'Età contemporanea,  
21° ciclo  
(A. A. 2005/2006 – A.A. 2009/2010)

**«Terra di nessuno». Misto foro e conflitti tra  
Inquisizione e magistrature secolari nella  
Repubblica di Venezia (XVIII sec.)**

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE DI AFFERENZA: Storia moderna

Tesi di dottorato di FABIANA VERONESE, 955197

Coordinatore del dottorato:  
prof. Mario Infelise

Tutore del dottorato:  
prof. Giuseppe del Torre







## INDICE:

<b>ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI .....</b>	<b>7</b>
<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>9</b>
<b>1. LA DOTTRINA DEL MISTO FORO .....</b>	<b>19</b>
<b>I. Il misto foro .....</b>	<b>19</b>
1. Foro, misto foro e diritto di prevenzione.....	20
1.1. Foro, foro interno ed esterno.....	20
1.2. Il misto foro.....	27
1.3. Il principio di prevenzione .....	40
2. <i>Crimina mixti fori</i> : nascita di una dottrina tra Quattro e Cinquecento .....	43
3. I <i>crimina mixti fori</i> in Europa .....	51
4. Misto foro, <i>crimen laesae maistatis</i> e crimini senza vittime .....	56
<b>II. I linguaggi della giustizia, le istituzioni e i filtri .....</b>	<b>63</b>
1. Una rilettura del caso Gualtieri .....	63
2. La procedura inquisitoriale .....	75
3. Le procedure delle magistrature secolari (Consiglio dei Dieci, Senato) .....	80
4. Il filtro dei Consultori <i>in iure</i> .....	86
5. Pietro Ottoboni, cardinale nazionale e segretario del Sant'Uffizio (1726-1740).....	94
<b>III. <i>Crimina mixti fori</i> nella Repubblica di Venezia .....</b>	<b>107</b>
1. Le limitazioni di foro .....	107
2. Bestemmia e oltraggio a immagini sacre.....	116
3. <i>Sollicitatio ad turpia</i> e reati a sfondo sessuale.....	123
4. Abusi di sacramento, «stregherie» e furti sacrileghi.....	134
5. I <i>crimina mixti fori</i> contesi tra le magistrature secolari e i tribunali vescovili.....	144

<b>2. CONTROVERSIE E CONFLITTI .....</b>	<b>151</b>
<b>IV. Controversie sulle procedure. Inquisitori <i>ammoniti</i>, cacciati e derisi ...</b>	<b>151</b>
1. Le controversie sugli avvisi dei procedimenti inquisitoriali.....	151
2. Vizi procedurali in un processo per «molinismo» e affettata santità. L'inquisitore bandito dallo stato .....	158
2. 1. Il processo contro fra Antonio Maria Monza, don Antonio Contini e Francesca Modenese.....	158
2. 2. Il processo contro l'inquisitore di Crema (fra Andrea Reali) .....	163
3. L'inquisitore di Brescia in fuga con l'incartamento processuale .....	167
4. Controversie sugli editti .....	172
<b>V. Conflitti di competenze e strategie per il controllo.....</b>	<b>179</b>
1. Inquisitori e vescovi.....	179
2. Sfere di competenza in materia criminale.....	186
3. Il controllo statale sulle nomine degli inquisitori veneziani.....	194
3. 1. La carriera di fra Giovanni Paolo Zapparella, da vicario a inquisitore di Venezia.....	194
3. 2. La “censura veneziana” di Berruyer e la rimozione dell'inquisitore .....	199
<b>3. CONDANNE A MORTE E STREGHE .....</b>	<b>205</b>
<b>VI. Ladri sacrileghi e celebranti non promossi. Le condanne a morte nei rapporti fra autorità statali e Inquisizione .....</b>	<b>205</b>
1. La consegna al braccio secolare .....	206
2. Andrea Filippo Pini, «celebrante non promosso» .....	214
3. La condanna a morte di Andrea Filippo Pini .....	219
4. Motivazioni giuridiche e normative.....	225
5. Intorno ai casi di condanne a morte. Rapporti tra magistrature secolari e Inquisizione.....	241

<b>VII. Il caso di Buttrio .....</b>	<b>253</b>
1. La prima fase del processo: le deposizioni rese al vicario foraneo e all'inquisitore .....	256
2. Il ruolo dei vicari foranei del Sant'Uffizio .....	268
3. La stregoneria come reato di misto foro.....	278
4. Conflitti.....	288
5. La corrispondenza tra i diversi livelli di controllo .....	299
<b>4. EPILOGO .....</b>	<b>311</b>
<b>VIII. Le riforme e l'abolizione delle sedi inquisitoriali .....</b>	<b>311</b>
1. Antonio di Montegnacco. Le riforme e i consulti in materia d'Inquisizione ....	311
2. La censura.....	317
3. «Non basta tagliare i rami e le foglie ma è necessario scavarli dalla radice». Il decreto 18 settembre 1766 e l'indagine sui vicari foranei.....	322
4. La chiusura delle sedi inquisitoriali nei territori della Repubblica di Venezia ...	330
<b>APPENDICE .....</b>	<b>341</b>
<b>BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE .....</b>	<b>369</b>









## ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

ACAU	Archivio della Curia Arcivescovile di Udine
ACDF	Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, Città del Vaticano ( <i>S. O.</i> : Archivio della Congregazione del Sant'Uffizio; <i>St. St.</i> : Stanza Storica)
ASPVe	Archivio Storico del Patriarcato, Venezia
ASVat	Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano
ASVe	Archivio di Stato di Venezia
BA	Biblioteca Ambrosiana, Milano
BCas	Biblioteca Casanatense, Roma
BCMC	Biblioteca del Civico Museo Correr, Venezia
BNM	Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia
DBI	<i>Dizionario Biografico degli Italiani</i> , Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma, 1960 -
b./bb.	busta/e
c./cc.	carta/e
c./cc. n. n.	carta/e non numerata/e
cod./codd.	codice/i
fasc.	fascicolo
fz.	filza
reg.	registro
s./ss.	segunte /i
s. d.	senza data
vol./voll.	volume/i

**Nota:** Nella trascrizione si è osservato un criterio conservativo; eventuali integrazioni sono state aggiunte tra parentesi quadre [ ]. Le parentesi tonde, invece, sono sempre presenti nel documento. Punteggiatura, segni diacritici, accentazione e maiuscole sono state adeguate all'uso odierno, così come le date espresse in *more veneto*. Si sono sciolte le abbreviazioni. Riguardo ai cognomi si sono modernizzate alcune forme (soprattutto quelle femminili: Trivellina/Trivellini, Purina/Purini). Per i nomi: nel testo sono resi nella forma moderna (Gio Batta/Giovanni Battista Zuanne/Giovanni, Bortolomio/Bortolomeo), ma conservati nelle citazioni. Nelle trascrizioni si sono mantenuti i numeri arabi.



## INTRODUZIONE

La tesi esamina i rapporti tra Inquisizione e magistrature secolari della Repubblica di Venezia nel XVIII secolo, con uno sguardo teso a ricostruire la storia istituzionale del sacro tribunale nel contesto analizzato. A questo proposito le relazioni, e soprattutto le controversie sorte fra i diversi organismi, hanno fornito un terreno fertile per indagare come agivano e si rapportavano le parti in causa.

Prendendo a prestito un'espressione di Adriano Prospero si può affermare che i conflitti – ma anche le mediazioni, originate dalla concorrenza di intenti fra le parti – avessero luogo in una «terra di nessuno»,<sup>1</sup> una zona dove le facoltà accampate dal Sant'Uffizio (un tribunale ospite e mal tollerato nei territori della Repubblica) si sovrapponevano a quelle difese dallo stato. Una terra di nessuno, o forse sarebbe meglio dire di molti, transitata all'occorrenza da diverse istituzioni che si arrogavano il diritto di conquistarne una porzione, in una battaglia giurisdizionale che, combattuta sin dalla metà del Cinquecento e giunta ai massimi livelli ai primi del Seicento, fu particolarmente vivace nel corso del XVIII secolo.<sup>2</sup>

Nell'ultimo decennio, soprattutto in seguito all'apertura dell'Archivio per la Congregazione della Dottrina della Fede, gli studiosi hanno dedicato una maggiore attenzione alla storia istituzionale del Sant'Uffizio. Le fonti, tuttavia, hanno rappresentato una difficoltà oggettiva derivata dalla scarsità e dispersione degli archivi locali (a fronte di quarantasette sedi radicate nella penisola italiana nel corso del Sei-Settecento, si conservano solo cinque archivi completi: Siena, Venezia, Aquileia e Concordia, Napoli e Modena). Se gli studiosi della *Suprema* spagnola hanno colmato le lacune facendo ricorso ai dati conservati

<sup>1</sup> A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 1996, p. 350. Più specificatamente Adriano Prospero si riferiva al crimine di blasfemia definito come «un caso esemplare di terra di nessuno, dove poteri ecclesiastici e laici si sentirono in dovere di intervenire». Su questo tema si ritornerà più approfonditamente in seguito.

<sup>2</sup> Il Settecento è un secolo particolarmente trascurato dagli studi sull'Inquisizione, su questo aspetto v. G. ROMEO, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 95, 96.

nell'archivio centrale, ciò non è stato del tutto possibile per l'Inquisizione romana: l'attesa apertura dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede – vittima delle gravi dispersioni ottocentesche – ha disatteso le aspettative.<sup>3</sup>

Date le premesse, per rispondere al problema che ci si era posti è stato necessario trovare una strada alternativa che non si esaurisse solo all'interno dei processi inquisitoriali; la particolare conformazione del Sant'Uffizio nei territori della Repubblica di Venezia e le strette relazioni intessute tra la stessa istituzione ecclesiastica e le magistrature secolari hanno reso possibile l'adozione di una metodologia originale. In questo contesto, infatti, si sono indagate soprattutto le fonti istituzionali prodotte a vario titolo dalle magistrature laicali, dagli inquisitori e dai membri della Congregazione del Sant'Uffizio. Dalla documentazione emerge chiaramente come dall'alto fossero orchestrate le controversie, i conflitti e le collaborazioni, all'interno di un clima variabile e continuamente modulato dall'andamento dei rapporti politici fra la Sede apostolica e la Serenissima. Per quanto possibile si sono intrecciate le fonti per dar voce alle diverse parti in causa e sviluppare a una ricostruzione che rendesse conto dello stretto dialogo intessuto fra loro. Allo stesso tempo, il confronto tra documenti di origine differente ha permesso di non sbilanciare o restringere troppo l'angolo di osservazione di chi scrive.

Per quanto riguarda più da vicino i dati raccolti nelle “fonti laiche”, questi si suddividono in due tipologie principali: 1. le notizie che riguardano l'amministrazione e l'organizzazione del Sant'Uffizio e quindi l'istituzione in sé 2. le informazioni sui singoli casi (per lo più episodi controversi in materia penale). Per quanto concerne le magistrature secolari della Repubblica di Venezia la ricerca ha affrontato essenzialmente due grossi nuclei documentari, la serie del *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalists* e le scritture settecentesche dei consultori *in iure*, conservati entrambi nell'Archivio di Stato di Venezia. Nello specifico la prima raccoglie le deliberazioni – corredate da dispacci, relazioni ecc. – prese dal governo in assenza dei *papalists* (coloro che erano *cacciati* dalle sessioni del Senato perché imparentati con curiali).<sup>4</sup> Tra gli argomenti trattati nelle riunioni riservate vi erano anche le vicende legate al Sant'Uffizio come la

<sup>3</sup> A. DEL COL, *Osservazioni preliminari sulla storiografia dell'Inquisizione romana* in Cesare Mozzaelli (a cura di), *Identità italiana e cattolicesimo. Una prospettiva storica*, Roma, Carrocci, 2003, pp. 75-137, in part. pp. 76, 77, 119. Sulle vicende relative all'archivio centrale del Sant'Uffizio e sulle dispersioni documentarie avvenute nel primo decennio dell'Ottocento v. J. TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione romana* (tr. it. de *The Prosecution of Heresy. Collected Studies on the Inquisition in Early Modern Italy*, Center for Medieval and Early Renaissance Studies - State University of New York at Binghamton, 1991), Milano, Vita e Pensiero, 1997, pp. 35-38.

<sup>4</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalists*, filze 17-147 bis (queste coprono un arco cronologico che si estende dal 1700 al 1791).

questione dei vicari foranei, i conflitti tra inquisitori e vescovi, e quelle più spicciole, riguardanti le vertenze tra gli inquisitori locali e i rettori veneziani.

Il secondo nucleo, costituito dai pareri giuridici redatti dai Consultori *in iure*,<sup>5</sup> si è rivelato uno strumento fondamentale d'indagine, sinora poco sfruttato per raccogliere dati sistematici relativi al Sant'Uffizio (probabilmente si era sottovalutata la portata effettiva di quelli che erano ritenuti meri suggerimenti). Di fatto le scritture dei consultori assunsero un'importanza vitale: le proposte dei giuristi furono applicate nella totalità dei casi a loro sottoposti, divenendo esecutive in forma di deliberazioni. In altri termini, i consultori *in iure* non si limitavano a fornire consigli, ma piuttosto sceglievano consapevolmente quale fosse la soluzione migliore da applicare ai casi esaminati, conformandosi alle direttive adottate dal governo veneziano (come si spiegherà più dettagliatamente nel quarto paragrafo del secondo capitolo). Nella maggior parte dei casi i consultori *in iure*, soprattutto riguardo alle materie criminali, erano interpellati dal Consiglio dei Dieci, pertanto si sono svolte verifiche mirate tra *le parti criminali* e i dispacci dei rettori ai Capi dello stesso consiglio.<sup>6</sup>

Per quanto concerne più strettamente le fonti ecclesiastiche, il lavoro svolto nell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede ha permesso di verificare il tenore delle controversie e come queste fossero recepite dall'organo centrale. Si è esaminata la corrispondenza fra il centro e la periferia nelle buste miscellanee dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (di norma sono divise per luogo e ciascuna corrisponde a una o più sedi locali)<sup>7</sup> e le stringate deliberazioni sui casi specifici conservate nel fondo *Decreta* dello stesso archivio vaticano (mancano purtroppo i registri che si riferiscono

<sup>5</sup> Si tratta di unità archivistiche divise in filze contenenti pareri giuridici attribuiti, per la maggior parte dei casi, a un consultore specifico. Nel dettaglio si sono analizzati i consultori di Giovanni Maria Bertolli (filze 153-160), di fra Odoardo Maria Valsecchi (filze 161-172), di Antonio Sabini (filze 177-186), di fra Paolo Celotti (filze 187-225), di fra Enrico Fanzio (filze 226-232), di Antonio di Montegnacco (filze 559-565 più alcune filze riguardanti i rapporti tra Roma e la di Venezia), di Enrico Brizzi (filze 262-264), di Natale Dalle Laste (filze 265-267), di Piero Franceschi (filze 283-293); a queste vanno aggiunte alcune filze miscellanee. In tutto sono state analizzate circa 115 filze del fondo in questione. Per maggiori informazioni rispetto all'entità numerica e del tenore dei casi rinvenuti nella documentazione si rimanda al paragrafo *Il filtro dei Consultori in iure*.

<sup>6</sup> Rispettivamente nei fondi: ASVe, *Consiglio dei Dieci, parti criminali* (divise in filze e registri) e ASVe, *Consiglio dei Dieci. Lettere dei rettori e di altre cariche ai Capi* (divise, secondo la provenienza e il periodo, in buste).

<sup>7</sup> Nello specifico, per quanto riguarda la corrispondenza centro-periferia, si sono esaminate le seguenti unità archivistiche: ACDF, *St. St. GG 1- a, b, c, Inquisizione di Adria e Rovigo (1558-1747)*; *St. St. GG 1-b, Inquisizione di Belluno, Brescia ecc. (1705-1770)*; *St. St. GG 3- a, b, Inquisizione di Bergamo*; *St. St. GG 3-c, Inquisizione di Bergamo iura et computa (1581-1707)*; *St. St. GG3-d, varie Inquisizioni fra cui Conegliano e Cremona (1702-1797)*, *St. St. GG 4-f, Inquisizione di Udine (1706-1797)*; *St. St. GG4-o, Inquisizione di Verona (1706-1801)*; *St. St. GG4-m, Inquisizione di Vicenza (1713-1788)*; *St. St. GG4-p, Inquisizione di Zara (1701-1793)*; *St. St. GG5-i, Inquisizione di Padova (1598-1794)*; *St. St. GG4-g, Inquisizione di Treviso e Milano (1706-1793)*.

agli anni 1771-1797). Per capire quale fosse il ruolo del rappresentante pontificio a Venezia sono state eseguite verifiche mirate nella corrispondenza del nunzio con la Segreteria di Stato.<sup>8</sup>

Approfondimenti, sia per quanto concerne i singoli procedimenti inquisitoriali, sia per indagare aspetti organizzativi del sacro tribunale, sono stati effettuati nei fondi del *Sant'Uffizio* conservati presso l'Archivio della Curia Arcivescovile di Udine e l'Archivio di Stato di Venezia. Per quanto concerne il primo si deve rilevare l'importanza della raccolta di lettere (e copia-lettere) scambiate tra la Congregazione del Sant'Uffizio e l'inquisitore di Udine. Questi documenti sono ricchi di notizie, in particolare evidenziano come il flusso di informazioni, partito dalla periferia, venisse recepito dalla Congregazione del Sant'Uffizio; e viceversa come l'organo centrale elaborasse i dati provenienti dalla sede locale, trasformandoli in deliberazioni e consigli, poi rispediti al mittente (qualora le lettere si fossero riferite a procedimenti in corso poi, è stato possibile avere dei riscontri nei fascicoli processuali conservati nello stesso archivio).<sup>9</sup> Il fondo veneziano non ha un corrispondente in questo senso: non si conservano i carteggi settecenteschi e tuttavia le ultime buste della serie – catalogate come miscellanee – raccolgono documenti che riflettono la storia istituzionale del Sant'Uffizio; quelli relativi *all'inchiesta sui vicari foranei* (di cui si parlerà nell'ultimo capitolo della tesi) hanno fornito l'oggetto di analisi per uno dei pochi saggi che si sia occupato dell'Inquisizione veneziana durante l'età delle riforme.<sup>10</sup>

Per quanto concerne più strettamente l'organizzazione dell'elaborato, le prime due sezioni – dedicate rispettivamente l'una alla dottrina del misto foro e l'altra alle controversie sulle procedure e ai conflitti di competenze – rispettano una suddivisione schematica, ma comunque flessibile, adoperata da chi scrive per meglio gestire i numerosi casi rinvenuti nella documentazione.

<sup>8</sup> Nella serie: ASVat, *Segreteria di Stato, Venezia* (alcune filze sono state consultate *in loco*, per altre si sono utilizzate le riproduzioni in microfilm conservate dall'Istituto per la Storia della Società e dello Stato Veneziano della Fondazione Giorgio Cini di Venezia).

<sup>9</sup> Per quanto concerne le raccolte di lettere e copia lettere si sono esaminate le seguenti bb.: ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1340, *Lettere e copia-lettere dal 1679 al 1766*; b. 1341 *lettere e copia lettere dal 1700 al 1749*, b. 1342, *epistolario dal 1750*; b. 1349, *Bullae, decreta et edicta S. C. Romae, decreti, costituzioni e bolle, lettere sciolte e fascicolate (1602-1799)*, b. 1354, *Sui vicari foranei (1693, 1708, 1748)*; b. 1361, *Miscellanea 1550-1807*; b. 1367, *lettere sul caso di Buttrio*.

<sup>10</sup> M. PERUZZA, *L'Inquisizione nel periodo delle riforme settecentesche: il caso veneziano* in «Ricerche di Storia Sociale e Religiosa», n. s., n. 46 (luglio-dicembre 1994), pp. 139-186. Il saggio è stato pubblicato prima dell'apertura dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, quindi per ovvie ragioni l'autrice non ha potuto dar conto delle fonti ivi conservate (che comunque arricchiscono ma non cambiano il quadro generale tracciato da Morena Peruzza). Per quanto riguarda le bb. miscellanee di cui sopra, esse si conservano in ASVe, *Sant'Uffizio*, bb. 152 – 164.



Nel primo capitolo, a carattere introduttivo, si è scelto di dedicare ampio spazio alla definizione della dottrina del misto foro che permetteva di regolare i conflitti tra due o più tribunali concorrenti per una determinata materia. I crimini di misto foro erano considerati riprovevoli e contrari alla morale pubblica e quindi ritenuti offensivi nei confronti dell'intera società. Per questo erano puniti sia dal diritto canonico, sia da quello secolare. Questi reati si situavano in una zona di confine tra le competenze secolari e quelle ecclesiastiche e di fatto, secondo le contingenze, potevano essere perseguiti in prima istanza dall'uno o dall'altro foro. Si tratta di un tema che, escludendo l'inquadramento teorico di Elena Brambilla e i fondamentali spunti di Paolo Prodi, è stato affrontato solo sporadicamente dalla storiografia, riguardo a crimini o episodi specifici. In questo contesto si è dato conto di diversi aspetti legati al tema in questione: la definizione dei termini foro, misto foro e diritto di prevenzione, le circostanze che portarono all'elaborazione di questa dottrina tra Quattro e Cinquecento e la sua eventuale estensione ad altri stati italiani o europei.

Nel secondo capitolo, alla luce delle nuove acquisizioni documentarie e bibliografiche, si è riesaminato l'episodio di misto foro riguardante due membri della famiglia Gualtieri, un interessante caso, analizzato da Gaetano Cozzi intorno agli anni Sessanta del Novecento; le intuizioni dello studioso – che poi non hanno trovato seguito in altri saggi sull'argomento specifico – hanno fornito lo spunto per introdurre i temi analizzati nei paragrafi seguenti. In riferimento alla realtà veneta si sono descritte le procedure adottate dai tribunali concorrenti rispetto ai crimini morali, comportamentali e d'opinione. I consultori *in iure* non costituivano gli unici filtri all'interno del sistema: le vertenze potevano essere mediate direttamente a Roma attraverso la collaborazione tra i cardinali *nazionali* e il governo veneziano.<sup>11</sup> Si tratta di un aspetto poco documentato che, tuttavia, si deve tener presente analizzando i rapporti tra l'istituzione ecclesiastica e le autorità statali. In questo contesto si sono riportati alcuni episodi che videro per protagonista il cardinale Pietro Ottoboni (Venezia 1667- Roma 1740) che ricoprì l'incarico di Segretario del Sant'Uffizio dal 1726 sino alla morte.

Si è riservato poi uno sguardo mirato nei confronti della complessa realtà veneziana e alle limitazioni di foro cui era soggetta l'Inquisizione nei territori della Repubblica di Venezia (nel primo paragrafo del terzo capitolo); si tratta un substrato normativo e politico basilare per comprendere appieno la realtà in cui si muovevano gli inquisitori e le limitazioni cui erano soggetti. Dopodiché si sono presentati i misto-foro rinvenuti nella documentazione, suddivisi secondo le tipologie di reato più frequentemente rinvenute; per meglio comprendere quale fosse il quadro delle competenze si è estesa l'analisi ai crimini di misto foro contesi fra giustizia ordinaria e secolare.

<sup>11</sup> Erano definiti così i patrizi veneziani elevati al porporato.

La *ratio* della dottrina del misto foro era di evitare i conflitti attraverso un sistema legale che disciplinasse l'ordine d'intervento dei fori, e tuttavia non fu sempre possibile pervenire a questa soluzione; la concorrenza rispetto a determinati crimini creava frequenti attriti sia in materia penale, sia per affermare la sovranità su determinate materie, attraverso l'adozione di quelle che si sono definite 'strategie per il controllo' (come le nomine degli inquisitori veneziani e i tentativi di dar vita a una censura di stato, indipendente da Roma; temi trattati nel quinto capitolo). Oltre ai casi di misto foro e di conflitto di competenze si è individuata una terza categoria rappresentata dalle controversie sulle procedure; nel corso del Settecento tali trasgressioni furono fatte pesare in modo particolare, attraverso dei richiami – le cosiddette *ammonizioni* – orchestrati dal governo veneziano ai danni dei giudici di fede accusati di aver violato le norme fissate dallo stato.

Un caso specifico, analizzato nel settimo capitolo della tesi, analizza un episodio che racchiude in sé le tre tipologie sopra esposte. A parere di chi scrive si tratta di un episodio particolarmente interessante e documentato, relativo a un importante processo per stregoneria che vide per protagoniste alcune donne di Buttrio e il loro parroco, vicario dell'Inquisizione di Udine. Partendo dalle vicende del caso specifico si è avuto modo di approfondire la questione dei vicari foranei e del loro ruolo nel distretto inquisitoriale udinese, la natura mista del crimine di stregoneria, il sostrato politico e l'intreccio di rapporti tra le diverse personalità occupate a sovrintendere e a gestire dall'alto i conflitti sorti intorno alla vertenza.

Il sesto capitolo è stato dedicato alle condanne a morte e ai crimini di misto foro che, ancora in pieno Settecento, erano passibili della pena capitale: il furto sacrilego e la celebrazione abusiva della messa e dei sacramenti; rispetto a quest'ultimo in particolare si sono svolte ricerche fra le costituzioni pontificie, i manuali inquisitoriali e le unità archivistiche conservate nell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (si tratta per lo più di raccolte normative e di circolari inviate ai vescovi) per verificare il tenore delle disposizioni e le soluzioni messe in atto dall'istituzione ecclesiastica per arginare il fenomeno. Oltre ad esaminare i casi veneziani, si è tenuto conto di alcune condanne tarde, soprattutto di quelle romane, e di alcuni scontri giurisdizionali tra stato e chiesa sorti intorno all'esecuzione di alcune sentenze proclamate dall'Inquisizione.

L'ultimo capitolo è stato dedicato a due periodi che segnarono il declino dell'istituzione nei territori della Repubblica: la stagione delle riforme e l'effettiva abolizione dei tribunali nel corso del triennio giacobino. Di fatto le norme che spuntarono le armi al Sant'Uffizio nel biennio 1765-1766, in materia di censura e di vicari foranei, sembrano aver segnato una svolta decisiva nei rapporti fra stato e Inquisizione. A decorrere dagli anni Settanta, infatti, le controversie e gli stessi casi d'applicazione della dottrina del misto foro si dirada-

rono sino a scomparire. Tutto a un tratto l’Inquisizione sembra non essere più un problema per lo stato, quasi si trattasse di uno spettro privo ormai della pericolosità avvertita nei decenni precedenti. Gli stessi giuristi che seguirono nell’incarico ad Antonio di Montegnacco (al quale si è dedicato un paragrafo specifico) a decorrere dagli anni Settanta ci hanno restituito pochissimi consulti in materia d’Inquisizione. La stessa situazione si avverte anche tra i documenti del Senato; alcune indagini svolte in fondi competenti in materia ecclesiastica, come la *Deputazione ad pias causas* (istituita nel 1767), non hanno permesso di sciogliere i dubbi in merito. I consultori *in iure* appaiono indaffarati in altre faccende e, soprattutto per quanto concerne i rapporti tra stato e chiesa, alle questioni relative ai matrimoni segreti e clandestini.

Del resto la seconda metà del secolo fu un periodo in cui diverse sedi inquisitoriali furono costrette a chiudere i battenti nella penisola italiana, è quindi possibile ipotizzare che l’istituzione, ormai priva del mordente che l’aveva caratterizzata negli anni precedenti, non costituisse più una fonte di preoccupazione o che le sue competenze fossero state assorbite da altre magistrature. Si tratta di una questione che, tuttavia, merita maggiori approfondimenti.

La storia istituzionale dell’Inquisizione veneziana nel Settecento, tranne che per alcuni settori specifici, non era mai stata oggetto di uno studio sistematico e ciò ha comportato delle iniziali difficoltà di orientamento, soprattutto tra le fonti. E tuttavia, una volta imboccati i canali giusti, la ricerca si è rivelata proficua sia dal punto di vista quantitativo – data la mole di dati raccolti – sia per il tenore delle informazioni analizzate. A proposito si esporranno alcuni aspetti innovativi emersi da questo lavoro.

Innanzitutto l’indagine ha permesso di raccogliere informazioni su processi e controversie che avevano luogo nelle sedi periferiche del Sant’Uffizio, rispetto alle quali, a esclusione dei già citati fondi veneziano e udinese, non si conserva più un archivio inquisitoriale completo (il che vale per le sedi di Belluno, Bergamo, Brescia, Capodistria, Crema, Conegliano, Rovigo, Treviso, Vicenza, Verona, Zara). Attraverso l’esame dei carteggi e delle relazioni dei rettori si è potuta dar voce e identità a figure rimaste solitamente in ombra, come i vicari foranei o più frequentemente gli inquisitori; di questi ultimi, in relazione ad alcuni casi esemplificativi, si è riusciti a cogliere il pensiero in merito all’ufficio che ricoprivano, all’organizzazione del loro distretto giurisdizionale o riguardo a com’erano recepite le norme, o più spesso le restrizioni, adottate dal governo veneziano a sfavore del sacro tribunale.

Si ritiene, inoltre, che un aspetto importante e innovativo della presente ricerca sia derivato dall’analisi dei casi di misto foro; come si è già avuto modo di accennare a tutt’oggi non esiste una ricerca che si sia occupata di definire questi

crimini all'interno di uno stato per un determinato periodo. In questo contesto, grazie alle fonti a disposizione, è stato possibile identificare in modo piuttosto chiaro quali fossero le zone d'intersezione tra le due sfere e soprattutto quali fossero i crimini per i quali si rendesse possibile una mediazione, fissata dall'alto attraverso l'applicazione della già citata dottrina (e come questa trovasse una peculiare attuazione, in rapporto al diritto veneto). Alla luce dei dati emersi si è rafforzata la convinzione che la storia istituzionale del Sant'Uffizio non possa essere scritta tenendo conto solo delle fonti prodotte dall'istituzione ecclesiastica: si devono capire i meccanismi che regolavano i rapporti tra il tribunale sovrastatale e la realtà specifica in cui si era radicato.

Attraverso l'esame dei consulti, inoltre, si è fornita una panoramica di come fossero districate le competenze, e si è verificato il tenore del peso politico di alcune magistrature laiche e dei Consultori *in iure* nel sovrintendere i rapporti col Sant'Uffizio. In alcuni episodi si è rilevato il contatto diretto tra giudici di fede e consultori per avere consigli in merito all'organizzazione dell'ufficio. È emerso poi come fossero suddivise le competenze tra gli inquisitori e i vescovi e come avvenisse il disciplinamento delle coscienze nelle zone scoperte dai distretti inquisitoriali (soprattutto in Istria e Dalmazia, dov'erano i vescovi – obbligati a osservare le stesse norme previste per i giudici delegati – ad avviare i processi sui casi di coscienza). Si sono messi in luce gli stretti controlli eseguiti dai rappresentanti laicali nei confronti dell'operato dei giudici di fede e il loro peso all'interno dei meccanismi che regolavano i rapporti fra l'Inquisizione e lo stato marciano.

Oltre ai conflitti combattuti sul terreno criminale, si sono trovate notizie su quelle zone di intersezione che interessavano, a livello istituzionale, la sovranità del sacro tribunale. Ampio spazio è stato dedicato all'elezione di alcuni inquisitori veneziani: queste crearono delle vertenze che furono risolte a livello politico. Sia nel caso di fra Manuelli, sia in quello di fra Zapparella la loro elezione fu sostenuta dal patriziato veneziano e resa possibile rispettivamente grazie alle mediazioni del cardinale Pietro Ottoboni e al sostegno di un gruppo di governo piuttosto coeso; anche in questo caso si è colta un'opera di mediazione, attuata a livello politico attraverso i consueti canali messi a disposizione dalla diplomazia veneziana (ambasciatori, informatori, cardinali nazionali ecc.). Si tratta di giochi di potere molto interessanti che tradiscono informazioni più generali sulle congiunture politiche tra la Sede apostolica e la Repubblica di Venezia.

Per quanto riguarda gli aspetti specifici della ricerca si deve aggiungere un nuovo dato emerso riguardo alle condanne a morte emanate dal Sant'Uffizio nel Settecento: è stata individuata una condanna capitale della quale non si aveva notizia (la condanna a morte di Andrea Filippo Pini, eseguita a Venezia nel 1736).

Sebbene fossero già note alla storiografia le norme che spuntarono le armi al Sant'Uffizio nel biennio 1765-1766, come si è già accennato, alcuni dati innovativi sono stati apportati dall'analisi della corrispondenza fra gli inquisitori locali e i loro superiori. Sull'ultima stagione di vita del sacro tribunale si sono raccolte notizie più precise riguardo l'abolizione delle singole sedi inquisitoriali e il destino dei loro archivi, attraverso la collazione di fonti quali i proclami delle municipalità democratiche e le liste di cause espedito e pendenti conservate nell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede; queste hanno permesso di rivalutare l'attività del Sant'Uffizio di Verona e di quello di Padova: nel 1796 i rispettivi inquisitori videro transitare nelle proprie aule una novantina di persone, nella maggior parte dei casi spontaneamente comparse (ma si può facilmente ipotizzare l'azione di qualche zelante confessore che li spinse a sgravare le proprie coscienze nelle aule del sacro tribunale).

In conclusione, in rapporto alla domanda iniziale che ci si era posti, si può affermare che le fonti analizzate e i dati emersi hanno contribuito in modo consistente a far luce, se non su tutti, su diversi aspetti relativi alla storia istituzionale del Sant'Uffizio; una storia che, come si è detto all'inizio del testo, attende ancora essere scritta.

A conclusione di questo lavoro desidero rivolgere alcuni ringraziamenti alle persone che, a diverso titolo, mi hanno sostenuto in questi anni. Primo fra tutti Federico Barbierato per avermi offerto – costantemente – il proprio aiuto, sin dalla tesi di laurea. Lo ringrazio per essere stato, oltre a un *tutor* ufficiale, un vero amico. Sono molto grata a Mario Infelise per la disponibilità e la gentilezza con cui mi ha aiutato in un momento decisamente difficile; in particolare lo ringrazio per la lettura e la correzione della tesi e per le riflessioni che ne sono derivate. Ringrazio Giorgio Politi per non avermi mai fatto mancare il proprio appoggio (oltre che per la simpatia che si respira nel suo studio). Elena Brambilla, attraverso un proficuo scambio di email, e con un taglio che sento molto vicino, mi ha illuminato su alcuni temi fondamentali per mettere a fuoco questa ricerca. Claudio Povolo ha messo a disposizione la propria competenza in materia di diritto e Corrado Pin quella su Paolo Sarpi. I miei colleghi di dottorato hanno reso piacevole il percorso, li ringrazio per i suggerimenti che mi hanno fornito e per i bei momenti trascorsi insieme. La mia riconoscenza va, inoltre, a Lisa Cardin per la gentilezza con la quale svolge il suo lavoro e per la sensibilità che le è propria. Molti amici mi hanno sopportato e rinfancato nei momenti più bui, tra questi vorrei ricordare almeno, Miriam Caminotto, Tomás Antonio Mantecon Movellan, Michela Miraval, Elisa Renato, Vania Santon, Eleni Tsourapà. Simonetta Marin ha condiviso con me i progressi della ricerca (e non solo), ha letto e consigliato e non mi ha mai fatto mancare il suo appoggio. Sono particolarmente riconoscente a Sabrina Minuzzi per l'aiuto che mi ha fornito in materia di libri antichi e per essermi stata vicina. Roberto e la piccola Matilde hanno sopportato le mie assenze e i miei silenzi, li ringrazio per non avermeli fatti pesare troppo, il loro contributo è stato essenziale. Senza mia madre questo lavoro non esisterebbe, il debito contratto con lei è immenso.

Per quattro anni la mia ricerca è stata seguita pazientemente da una persona purtroppo che non c'è più. Credo che non esistano parole adeguate per esprimere la mia gratitudine, ma vorrei provarci ugualmente: ringrazio il mio *tutor* per la disponibilità con la quale mi ha accolto e per l'esempio che mi ha lasciato.

La tesi è dedicata a Giuseppe Del Torre e a mio padre

# 1. La dottrina del misto foro

## I. IL MISTO FORO

«Contro i rei di sì enormi delitti ambidue le potestà, ecclesiastica e secolare hanno decretato le pene poiché i canoni di quella prescrivono la scomunica e le leggi di questa anco la morte corporale, l'una havendo per fine la salvezza delle anime e l'altra la pubblica tranquillità, et il vendicar insieme le offese et ingiurie fatte al Signor Iddio».<sup>1</sup>

Prima di addentrarsi nei temi analizzati nella presente tesi – e più specificatamente nei rapporti tra Inquisizione e magistrature secolari nella Repubblica di Venezia nel XVIII secolo – si è ritenuto necessario dedicare un capitolo a una serie di questioni di più ampio respiro, a mo' d'introduzione. In verità si trattava di rispondere ad alcune domande che, emerse nel corso della ricerca, l'hanno accompagnata costantemente; prima di tutto si è fornita una definizione del termine maggiormente utilizzato nel testo, la parola foro nelle sue molteplici accezioni (e per gli argomenti qui trattati soprattutto quelle connesse più

<sup>1</sup> ASVe, *Consultori in iure*, filza 192, consulto di fra Paolo Celotti in merito al caso del chierico Toletta, bestemmiatore e apostata, c. 169<sup>v</sup>, 15 agosto 1724.

strettamente alla canonistica e alla “storia della coscienza”). Dopodiché ci si è chiesti se fosse possibile dare una definizione di misto foro, se la storiografia si fosse occupata dell’argomento, se fosse possibile risalire al momento della nascita di questa particolare dottrina e chi si fosse occupato di definirla, e ancora, se essa avesse trovato applicazione anche negli altri paesi europei. Si sono cercati *exempla* sia di casi “misti”, sia di come fosse applicato il principio di prevenzione; di come il pluralismo giuridico, particolarmente fitto negli antichi stati della penisola italiana, avesse caratterizzato il fenomeno della sovrapposizione delle competenze, prima e dopo la nascita della Congregazione del Sant’Uffizio. In ultima analisi si è descritta la natura e l’ambiguità di questi delitti, il loro essere considerati crimini di lesa maestà divina: talmente pericolosi da suscitare l’ira di Dio sull’intera collettività. Eppure si tratta di reati che, nella quasi totalità dei casi, possono essere assorbiti da quella categoria interpretativa che la sociologia anglosassone ha definito crimini senza vittime. Non lesivi di terzi ma estremamente pericolosi. Come si coniugano questi elementi? Quando e perché la dottrina del misto foro si esaurisce?

### 1. *Foro, misto foro e diritto di prevenzione*

#### 1.1. *Foro, foro interno ed esterno*

La radice etimologica del termine *foro* deriva dal verbo latino «for, fari, fatus sum» che significa parlare, «nel senso di *ius dicere*». Nel senso più generale il vocabolo è giunto sino a noi nell’accezione attribuitagli da Isidoro di Siviglia nell’*Ethimologiae* («forus est exercendarum litium locus [...] constat autem forus causa, lege et iudicio»): il foro è identificato come quel luogo fisico o ideale nel quale sono discusse le cause degli uomini attraverso l’esercizio concreto della giustizia»; dove – come ha ricordato Paolo Prodi – «la legge e il potere si incontrano con la realtà di ogni giorno».<sup>2</sup>

Si è ritenuto importante partire dalle riflessioni raccolte da Paolo Prodi nel suo celebre *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*. Si tratta di un lavoro fondamentale per la presente ricerca,

<sup>2</sup> P. PRODI, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, il Mulino, 2000, p. 14. Sull’etimologia latina della parola *foro* v. E. BENVISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, vol. II, *Potere, diritto, religione*, Torino, 1976, pp. 382, 383. Le diverse accezioni e declinazioni del vocabolo sono già state inserite in un quadro generale che, proposto da Bruno Fries, si preoccupa di spiegarne il significato secondo i contesti semantici e istituzionali nei quali il termine fu utilizzato. Per maggiori approfondimenti si rimanda a B. FRIES, *Forum in der Rechtssprache*, Max Hueber, München, 1963.



all'interno del quale l'autore segue le fila del passaggio dal pluralismo dei fori, la cui complessità è descritta nella letteratura giuridica e teologica (sin dal medioevo), al dualismo del nostro mondo attuale che distingue il diritto – monopolizzato dallo stato – dalla colpa. Le riflessioni dell'autore si estendono sul lungo periodo, dall'antichità sino al XIX secolo, e seguono i meccanismi che hanno portato alla differenziazione tra norme morali e norme giuridiche, tra peccato e reato, distinzione che rappresenta uno dei pilastri dell'attuale civiltà occidentale (il *dualismo tra coscienza e diritto*, come lo definisce lo stesso Prodi).<sup>3</sup> Rimandando al già citato volume per maggiori approfondimenti, in questo contesto si ritiene importante focalizzare l'attenzione su di un foro specifico, quello canonico, oggetto anch'esso di molteplici suddivisioni al proprio interno:

di derivazione romanistica, il termine foro è divenuto presto patrimonio del linguaggio canonico. Ed in questo stesso ha assunto con il tempo una pluralità di accezioni, che, riferitesi sempre alla giurisdizione ecclesiastica nel senso predetto, hanno definito il suo ambito in opposizione alla giurisdizione secolare o laica e le sue specifiche suddivisioni all'interno dell'ordinamento canonico. Ricorrono, invero, nella legislazione canonica e nella letteratura canonistico-teologica molteplici espressioni (*forum ecclesiasticum, forum saeculare, forum spirituale, forum iudiciale, forum contentiosum, forum conscientiae, forum poenitentiale, forum fori, forum poli, forum externum (exterius), forum internum (interius), forum sacramentale, forum extrasacramentale*), le quali sono valse e valgono per individuare le accennate precisazioni del concetto di foro canonico.

Il termine 'foro canonico' fu coniato – e l'accezione più antica del termine indica proprio la sua specificità – affinché fosse netta la distinzione tra il foro ecclesiastico e quello secolare (detto anche laicale). Nella definizione e nell'ambito generale del foro canonico rientrano i più specifici concetti di foro interno ed esterno, ambedue spirituali, e la dizione *in utroque foro* che li riunisce. Per foro esterno più strettamente si intendono «l'esercizio del potere giurisdizionale ecclesiastico nella forma volontaria e in quella contenziosa, l'oggetto di tale potere (cause spirituali, civili, criminali), l'ordinamento dei tribunali ordinari e speciali, nonché la loro procedura».<sup>4</sup>

Il rapporto tra foro interno ed esterno e i passaggi dall'uno all'altro sono stati descritti da Elena Brambilla in *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal Medioevo al XVI secolo* nel quale l'autrice affronta la storia della giustizia spirituale dal tardo Impero romano (IV secolo d. C.) sino alle soglie del Seicento. Il testo affronta «una trattazione congiunta della giustizia spirituale di foro esterno ed interno» per capire alcuni aspetti cruciali del funzionamento del Sant'Uffizio, e in particolare il rapporto tra inquisizione sacramentale e inquisizione di fede, riorganizzata – nel 1542 – dal collegio cardinalizio

<sup>3</sup> P. PRODI, *Una storia della giustizia*, cit., p. 15.

<sup>4</sup> F. SALERNO, *Il foro canonico*, in *Enciclopedia del diritto*, XVIII, Giuffrè editore, 1969, pp. 1-3.

del Sant'Uffizio. Elena Brambilla ha scavalcato le barriere accademiche tra storia medioevale e moderna (piuttosto rigide per quanto riguarda la storia dell'Inquisizione, e non solo), affrontando il percorso della giustizia spirituale dal punto di vista legislativo, a differenza dei lavori che privilegiano solo il taglio sociologico. Punto di vista, quest'ultimo, che talvolta «tende a far [...] dimenticare in quale grandissima misura non solo gli istituti ecclesiastici, ma anche le iniziative religiose in apparenza più spontanee furono, dal medioevo sino almeno alla metà del XVIII secolo, regolate e determinate *dalla legge*, ossia dal diritto canonico e dalla legislazione papale». Si tratta di temi normalmente esclusi dalle storie dei sacramenti della chiesa cattolica e di concetti, nella maggior parte dei casi, affidati a rigide partizioni che vedono i teologi da una parte e gli studiosi di diritto canonico dall'altra. L'autrice coniuga una scienza, il diritto, a determinati processi storici, fermo restando che, per sua stessa ammissione, la precisione del linguaggio giuridico mal si concilia «con la retorica e il discorso letterario applicati alla storia della coscienza». Vi sono però dei fili comuni che collegano necessariamente le sopra citate discipline, come il valore giuridico e di “stato civile” dei sacramenti e la principale arma procedurale e penale della giustizia spirituale, la scomunica.<sup>5</sup>

Come scrive Adriano Prosperi, la tradizione del cristianesimo medioevale «aveva già elaborato da tempo i criteri opportuni per evitare sovrapposizioni» tra il foro interno e quello esterno. La distinzione tra inquisitore e confessore si basava su questo assunto, ma fu solo alle soglie della prima età moderna che «la normativa antica dovette far fronte a una situazione nuova: la rigida subordinazione della confessione a compiti di tipo poliziesco, di governo delle idee e dei costumi».<sup>6</sup> In realtà, nella giustizia ecclesiastica sui laici nei reati-peccati di fede e di morale il *foro esterno* e il *foro interno* avevano già trovato un terreno d'intersezione – prima della nascita della Congregazione del Sant'Uffizio – in quel sistema che, già descritto dai manuali degli Osservanti nel XV secolo e poi ripreso e ampliato dal Concilio di Trento, collegava la giustizia di fede episco-

<sup>5</sup> E. BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal Medioevo al XVI secolo*, Bologna, il Mulino, 2000, pp. 12, 13, 15. Sulla valenza giuridica e “di stato civile” dei sacramenti e soprattutto del battesimo – che si connota come tale sin dal IV secolo con la fondazione di una chiesa unica – imperiale, v. EADEM, *Statuto delle minoranze religiose e secolarizzazione della cittadinanza (da Giuseppe II all'età francese)*, in *Diversità e minoranze nel Settecento. Atti del Seminario di S. Margherita Ligure, 2-4 giugno 2003*, Marina Formica e Alberto Postigliola (a cura di), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006, pp. 173-202. L'autrice scrive: «il carattere obbligatorio dei sacramenti “di stato civile” era fondato sul monopolio territoriale attribuito alle parrocchie: in ogni circoscrizione del territorio, sia ecclesiastico che politico, si ammetteva un unico edificio *pubblico* parrocchiale, consacrato dall'unica confessione autorizzata a conferire il battesimo e gli altri sacramenti con effetti civili. Nel difendere questa territorialità, la chiesa cattolica non difendeva solo il suo monopolio dello stato civile nei sacramenti, ma anche, grazie ad esso, il suo statuto privilegiato di chiesa riconosciuta per legge da tutti gli stati». Ivi, p. 176.

<sup>6</sup> A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., p. 476.

pale alla confessione sacramentale. Tale processo si concretava al termine delle visite pastorali quando erano promulgati i *decreti sinodali* contenenti gli elenchi di casi riservati (gli *atrociora et graviora crimina*): i reati di natura morale e sessuale, di fede e di culto, contro il clero e la chiesa. Per reprimerli i giudici spirituali – secondo i precetti tridentini – potevano agire nel foro esterno comminando pene pubbliche e ammende, e nel foro interno «attraverso la confessione sacramentale, pur senza violare formalmente il sigillo del segreto». Ciò avveniva nel seguente modo: i semplici confessori, ritenuti giudici spirituali di prima istanza, non potevano assolvere chi si era macchiato di crimini-peccati *atroci*; obbligatoriamente questi penitenti dovevano essere rimessi a un giudice superiore, il vescovo o l'inquisitore. Il «tribunale della penitenza» – come sostiene Paolo Prodi – fu «una parte, per molti secoli importante, di un sistema complessivo dei fori in cui l'uomo era chiamato a rispondere delle proprie azioni»; si trattava di un elemento che andava a confluire nel più vasto circuito dell'amministrazione della giustizia dal momento che, soprattutto durante il passaggio alla modernità, non era ancora possibile «distinguere il peccato dal delitto». <sup>7</sup> Il sistema traeva il proprio fondamento dalla duplice natura del crimine-peccato: i reati soggetti alla polizia ecclesiastica nel *foro esterno*, contemplati nelle norme del diritto canonico (che li sanzionava con la scomunica), erano anche peccati definiti «dalla legge teologica dei dieci comandamenti». <sup>8</sup>

Si deve aggiungere che vi era una via d'uscita per non incappare in un processo di fede: l'abiura segreta e le penitenze che i vescovi e gli inquisitori comminavano all'imputato in quello «spazio di penombra e segreto [...] chiamato dai canonisti *foro della coscienza*: segreto, giudiziario, derivato dal sacramentale, e ad esso unito sotto il termine comprensivo di *forum poli*, per distinguerli entrambi dal foro esterno o contenzioso, detto invece *forum fori*». <sup>9</sup> Oltre ai giudici superiori, nel foro di coscienza erano ammessi i penitenzieri: coloro che erano dotati di particolari facoltà di assoluzione nei confronti dei crimini *atroci*; dall'inizio del Quattrocento era, infatti, possibile fare ricorso alla Penitenzieria apostolica. Fu questo il momento in cui il foro interno si sdoppiò in due parti distinte: il foro interno e quello di coscienza «segreto ma extraconfessionale, in cui il penitenziere vescovile assolveva dai peccati riservati occulti. Erano gli ingranaggi di un meccanismo che, come ha osservato Andrea Del Col, portò alla «contaminazione tra sistema giudiziario e confessione sacramentale»:

<sup>7</sup> P. PRODI, *Una storia della giustizia*, cit., p. 214.

<sup>8</sup> Per quanto riguarda le sanzioni, si trattava delle cosiddette scomuniche *legislative*, promulgate nei decreti sinodali che definivano «in modo vario per ogni diocesi, i cosiddetti *casi riservati episcopali*», cfr. E. BRAMBILLA, *La polizia dei tribunali ecclesiastici e le riforme della giustizia penale in Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX secolo)*, Livio Antonelli e Claudio Donati (a cura di), Catanzaro, Rubettino, 2003, pp 73-110, in part. le pp. 90, 91.

<sup>9</sup> EADEM, *Confessione, casi riservati e 'giustizia spirituale'*, cit.

negli anni '30 del Quattrocento infatti il papa e la Penitenzieria apostolica delegarono ai frati confessori il potere di assolvere in confessione i penitenti sia dalla scomunica giudiziaria (*ab homine* [...] cioè quella stabilita da un giudice contro un singolo individuo), sia dalla scomunica legislativa (*a jure* oppure *latae sententiae*, cioè quella fissata genericamente dalla legge per certe categorie di peccati pubblici). L'assoluzione data in confessione per togliere la scomunica aveva effetto non solo sui peccati, ma anche sui processi in tribunale, confondendo così il foro interno (sacramento della penitenza) e il foro esterno (sistema giudiziario).<sup>10</sup>

Il disciplinamento delle coscienze era così realizzato tramite un controllo capillare che prevedeva la registrazione dei penitenti, obbligati dai decreti tridentini alla confessione in determinati periodi dell'anno, specialmente in occasione della Pasqua (sostanzialmente si rinvigoriva la norma già stabilita dal IV concilio Lateranense, nel 1215). I parroci stilavano la schedatura «delle anime da confessione»: la segnalazione degli inadempienti alle cancellerie vescovili. La mancata confessione per più di un anno alimentava il sospetto d'eresia nei confronti dell'inconfesso che per tale ragione poteva essere perseguito nel foro esterno.

I casi riservati episcopali potevano variare sia numericamente, sia qualitativamente da diocesi a diocesi secondo il periodo analizzato; Elena Brambilla ci ha trasmesso alcune liste di *enormia*, o delitti *atroci*: i più antichi contemplavano la simonia, la bestialità, il ratto, "l'incendio di guerra" e l'usura, i più recenti includevano l'adulterio, l'aborto e l'infanticidio, il veneficio e la stregoneria, l'incesto e il concubinato, il sortilegio e il sacrilegio, lo scisma e l'eresia. Solo per fare alcuni esempi: nel 1542 i decreti sinodali del vescovo di Verona, Gian Matteo Giberti, elencavano ben quarantuno di questi reati-peccati, quelli della curia arcivescovile di Milano a metà Seicento, e quindi in un periodo più vicino a quello analizzato nella presente ricerca, ne comprendevano ventitré (sacrilegio, "incendio di guerra" e faida, profanazione di chiese, omicidio volontario, reati sessuali e in particolare sodomia, ratto di vergini, violazione di monache, deflorazione di monache e di vergini, induzione di figlie e mogli alla prostituzione, reati contro i genitori e il matrimonio, reati economici, eresia in particolare veneficio e uso magico dell'ostia, bestemmie, spettacoli in Quaresima ecc.).<sup>11</sup>

Era una giustizia volontaria da un lato, quanto «obbligatoria e coattiva dall'altro», un meccanismo che sarà ripreso ampiamente dall'Inquisizione romana centralizzata, attraverso l'emanazione degli editti *generali* e di *grazia*, e

<sup>10</sup> A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo*, Milano, Mondadori, 2006, p. 335.

<sup>11</sup> E. BRAMBILLA, *Confessione, casi riservati e 'giustizia spirituale'*, cit., pp. 491-540. Elena Brambilla rimanda all'elenco completo che si trova in *Acta Ecclesiae Mediolanensis, Editio novissima*, Bergomi, Ex Typ. Joannis Santini, 1738, II, *Casus et censurae ex Conciliis Provincialibus, et dioecesis nostris*, pp. 994, 995.

l'utilizzo della confessione come primo mezzo per disciplinare le coscienze, come si spiegherà meglio in seguito.<sup>12</sup>

Il passaggio tra foro interno ed esterno, dal confessionale alle aule dei tribunali ecclesiastici, come si è già accennato, si fece più vincolante in seguito all'azione promossa dalle norme tridentine.<sup>13</sup> Si trattava, in verità, di costruzioni teoriche che la gente comune faticava a comprendere; alcuni processi conservati nel fondo *Sant'Uffizio* dell'Archivio della Curia Arcivescovile di Udine ci hanno trasmesso delle testimonianze che ritraggono gli inquisitori intenti a spiegare – agli interrogati – la differenza tra l'assoluzione sacramentale e quella impartita nelle aule del Sant'Uffizio.<sup>14</sup> Eppure fu un rapporto, quello tra confessione e foro esterno, che costituì, ancora in pieno Settecento, uno dei mezzi più efficaci per

<sup>12</sup> E. BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio*, cit., p. 12. In quel momento – quando il sacramento veniva piegato alle esigenze repressive – nacque la necessità di interrogarsi sulla violazione del sigillo sacramentale, come ha scritto Vincenzo Lavenia: «una lunga tradizione, dal XIII secolo in poi, aveva legittimato il passaggio di notizie dal confessore al giudice; un sistema di giustizia ecclesiastica, basato sulla scomunica, aveva creato categorie di peccati per cui bisognavano speciali facoltà di assoluzione: si era incrinata la distinzione tra foro esterno e interno. In Spagna la questione di come aggirare il sigillo per facilitare la caccia ai crimini occulti si ripropose; e si moltiplicarono gli scritti che sostenevano la legittimità di violare il segreto. Si trattò, perciò, di stabilire i limiti del processo inquisitorio, di sostenere o di negare il ricorso alla correzione, di opporre il sigillo a quanti invogliavano i confessori a prestare soccorso ai tribunali o a sostenere il contrario. Fu una delle basi su cui si approfondì la riflessione sul discrimine tra giustizia umana e divina, tra peccato e reato, tra canoni e norma secolare»; V. LAVENIA, *L'infamia e il perdono. Tributi, pene e confessione nella teologia morale della prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 2004, pp. 29, 30.

<sup>13</sup> A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., pp. 480 e ss. Come scrive Adriano Prosperi: «la subordinazione della confessione all'Inquisizione, in Italia, fu stabilita in funzione di un potere speciale, quello della struttura ecclesiastica. Le proteste scandalizzate, i lamenti flebili degli inquisiti dettero voce come poterono allo stupore davanti a quella inaudita pretesa non tanto e non solo di violare il segreto della coscienza, ma di trasformare il peccatore pentito in delatore di colpe altrui». Ivi, p. 478. Elena Brambilla ha precisato che «la competenza dei vescovi sui reati morali e sacramentali ha un solido fondamento nella legislazione tridentina e papale: una volta pubblicati e registrati dal principe e dai suoi tribunali – ma secondo la Curia romana anche senza registrazione o *exequatur*, per unilaterale promulgazione di visitatori apostolici – canoni tridentini, decreti papali ed editti dei vescovi assumono forza di legge dello Stato. Mai recepiti in Francia, accolti solo parzialmente in Savoia, in Baviera, nei principati vescovili tedeschi e nella stessa Austria, i canoni tridentini applicati come leggi dello stato sono un fatto essenzialmente spagnolo e italiano»; E. BRAMBILLA, *Genealogie del sapere. Università, professioni giuridiche e nobiltà togata in Italia (XIII-XVII secolo)*, Milano, Unicopli, 2005, p. 301.

<sup>14</sup> G. PAOLIN, *Inquisizione e confessori nel Friuli del Seicento: analisi di un rapporto*, in *L'Inquisizione in Italia nell'età moderna. Archivi, problemi di metodo e nuove ricerche: atti del seminario internazionale, Trieste, 18-20 maggio 1988*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1991, pp. 175-187, in part. 181, 182.

avviare i procedimenti inquisitoriali; si tratta di un legame, come lo ha definito Elena Brambilla, «legale e sistematico» che aveva luogo nel *foro della coscienza*.<sup>15</sup>

In alcuni casi, leggendo i processi del Sant'Uffizio veneziano si coglie perfettamente sia il legame tra la confessione, *foro interno*, e il procedimento penale, *foro esterno*, sia la volontà di frati e parroci di seguire le direttive imposte dall'alto, soprattutto in un sistema all'interno del quale l'Inquisizione non poteva procedere *ex officio* nei confronti degli imputati (nella realtà veneziana quello delle denunce portate nelle aule del tribunale su istanza del confessore risulta la tipologia più diffusa di avvio dei processi, soprattutto sul finire del XVIII secolo). In un procedimento iniziato nel 1692, trasmesso dall'inquisitore di Vicenza a quello di Venezia, in merito al caso di padre Reali che aveva sollecitato *ad turpia* alcune penitenti, si inserisce la deposizione "obbligata" di Margherita Zancani. Dopo aver subito le attenzioni del frate all'interno del confessionale Margherita decise di rivelare l'accaduto ad un altro frate che le negò l'assoluzione per essere il caso di stretta competenza del Sant'Uffizio. Margherita decise allora di provare in un altro convento sperando di trovare un confessore più tollerante; in effetti trovò un religioso disposto ad assolverla strappandole in cambio la promessa di presentarsi quanto prima nelle aule dell'Inquisizione. Margherita che aveva disatteso il proposito per un lungo periodo, sostenne: «ho però sempre avuto rimorso di coscienza, e più volte l'ho espresso con diversi confessori, quali sempre m'anno [sic] detto che io son tenuta a dare detta denuncia».

Nel *foro interno*, segreto confessionale, Margherita era stata obbligata a rimettersi al *foro esterno* – delegato – del tribunale della fede; pur avendo ottenuto l'assoluzione il nuovo padre spirituale l'aveva convinta a recarsi comunque nelle aule del Sant'Uffizio. All'inquisitore, il quale le chiese se si fosse presentata di propria volontà o se fosse stata persuasa a farlo, Margherita rispose: «sono venuta per sgravare la mia coscienza, anzi io sono obligata a detto religioso, che m'ha insegnato a venire a questo santo tribunale».<sup>16</sup> Si percepisce quindi l'importanza del sacramento che viene a inserirsi di forza nella vita delle persone, e oltre a scandirne cronologicamente l'esistenza nelle sue varie fasi, acquisisce un'importanza fondamentale per gli individui che non possono sottrarsene, se non con il rischio di incappare in un procedimento di fede.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> E. BRAMBILLA, *Confessione, casi riservati*, cit., p. 495.

<sup>16</sup> ASV, *Sant'Uffizio*, b. 127, cc. 6, 7, deposizione di Margherita Zancari, 18 giugno 1692.

<sup>17</sup> Si trattò di un dibattito – quello sulla violazione del sigillo sacramentale – che si estese sino al Settecento inoltrato, tanto da provocare un duro conflitto tra parte del clero portoghese e le autorità romane, denominato poi «sigillismo». I primi sostenevano la necessità di svolgere una vera e propria azione di polizia all'interno del confessionale: sostenevano di potersi avvalere della facoltà di interrogare i penitenti, non solo in merito ai peccati da loro commessi, ma anche sui complici e sui recapiti degli stessi; «l'idea morale del peccato si era equiparata così a quella giuridica del crimine. Dati alla mano il confessore andava in caccia dei colpevoli e li ag-

1. 2. *Il misto foro*

Negli anni Novanta Adriano Prosperi auspicò la necessità di svolgere ricerche su quelli che lui definiva i «terreni d'intersezione» tra il potere secolare e quello ecclesiastico: le categorie storiografiche *stato* e *chiesa* erano troppo rigide e andavano necessariamente riviste. Nel volume *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari* – considerato tutt'oggi una pietra miliare per gli studi sull'Inquisizione romana – l'autore definì il reato di blasfemia come una «terra di nessuno», un crimine per reprimere il quale sia le autorità ecclesiastiche, sia quelle secolari si sentirono in dovere d'intervenire, come si è già accennato (con una pluralità d'interventi ed esiti diversi, va da sé, secondo la sensibilità di ciascun sistema politico nel definire e reprimere determinati comportamenti ritenuti devianti).<sup>18</sup> I trattatisti della prima età moderna coniarono l'espressione *crimina mixti fori* per circoscrivere quei reati che, come la blasfemia, abitavano la «terra di nessuno». Più specificatamente rientravano in questa categoria i crimini morali, sessuali (comportamentali), e d'opinione perseguibili in *concorrenza* dal foro ecclesiastico (vescovile o *ordinario* e inquisitoriale o *delegato*) e da quello secolare.<sup>19</sup>

Si deve parlare, infatti, di *concorrenza* tra il foro laicale e quello ecclesiastico e non di separazione dal momento che non esisteva una cesura netta tra lo stato e la chiesa, come si è già accennato; si tratta di un equivoco attuale fondato sulle cosiddette «libertà ecclesiastiche»: «lo statuto giuridico separato che distingue il clero dai laici, assicurandogli esenzioni fiscali e trattamento giudiziario privilegiato, alla pari e anzi più della nobiltà». In Francia solo dopo la Rivoluzione francese, o in Lombardia con l'editto giuseppino di tolleranza (1781), e quindi solo quando il principio della chiesa unica fu scardinato in seguito alla parificazione delle confessioni, fu possibile parlare di separazione costituzionale tra

grediva rinfacciando i peccati di cui era venuto a conoscenza»; innescando in tal modo una vera e propria caccia al peccatore. Nell'occasione fu ribadito il concetto che i confessori non erano autorizzati ad avere informazioni su terzi. A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., p. 484.

<sup>18</sup> Ivi, pp. 350.

<sup>19</sup> E. BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio*, cit., p. 284. Sulla definizione di misto foro cfr. V. V. LAVENIA, «Anticamente di misto foro». *Inquisizione, stati e delitti di stregoneria nella prima età moderna*, in Giovanna Paolin (a cura di), *Inquisizioni: percorsi di ricerca*, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 2001, pp. 34-80. Secondo una recente definizione: «la dottrina canonistica [...] pone in evidenza come la nozione delle cose miste differisca sostanzialmente da quella delle cose *mixti fori*: quest'ultima non concerne la potestà legislativa, ma quella giurisdizionale; sono *mixti fori* le cause che possono esser sottoposte indifferentemente (*indiscriminatim*) all'una o all'altra potestà», P. BELLINI, *Per una sistemazione canonistica delle relazioni tra diritto della Chiesa e diritto dello Stato. Condizioni e limiti di contributo da parte della dottrina statualistica*, Cosenza, Luigi Pellegrini, 2006, p. 183.

chiesa e stato. Tale separazione non vigeva nell'Antico regime: i tribunali ecclesiastici facevano «parte *sia* della chiesa unica, *sia* degli stati secolari cui era sovraordinata», tanto che le sentenze dei primi erano valide anche presso i tribunali laicali.<sup>20</sup>

In realtà è difficile reperire informazioni sulla trattazione congiunta di determinati reati: i crimini di misto foro sono stati affrontati solo frammentariamente dalla storiografia, per questo motivo è stato difficoltoso contestualizzare il fenomeno nella realtà europea di Antico regime. Allo stato attuale delle ricerche, infatti, esiste un solo testo dedicato esclusivamente ai *mixti fori* per i quali erano concorrenti sia l'Inquisizione, sia le magistrature secolari: il saggio di Vincenzo Lavenia che cogliendo l'invito di Adriano Prosperi, si è concentrato su un «terreno di intersezione» tra stato e chiesa, il crimine di stregoneria nella prima età moderna (attraverso l'analisi dei trattati giuridici). Si tratta di un crimine che fu perseguito indifferentemente da magistrature laiche ed ecclesiastiche in tutta Europa, e oltre, anche se con differenze marcate secondo il luogo e il periodo; si è scelto di riservargli un paragrafo specifico all'interno della tesi. Nell'ultimo decennio gli storici – e soprattutto quelli che si sono occupati dell'Inquisizione – hanno dedicato, ma in modo saltuario con riferimenti a reati specifici, com'è avvenuto recentemente per il concubinato, qualche accenno al problema,<sup>21</sup> non esiste nessuno studio che, né a carattere regionale, né statale, abbia definito tali crimini all'interno di un contesto politico per un determinato periodo; si tratta di un campo del tutto inesplorato, soprattutto per quanto concerne il Settecento, come si è già accennato.

In questo contesto si congiungeranno, laddove possibile, i laconici frammenti dedicati al tema; si ritiene necessario comunque fare alcune osservazioni preliminari: maggiore attenzione è stata dedicata ai delitti sessuali quali lo stupro, la sodomia e l'adulterio, e nei confronti di quei reati collegati alla materia matrimoniale (soprattutto la poligamia). Per l'approfondimento di questi temi si ritiene particolarmente utile la consultazione dei testi curati da Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni pur essendo concentrati, nella maggior parte dei casi, sulle fonti episcopali e in particolare sui processi matrimoniali.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> E. BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio*, cit., pp. 285, 286, 304. Gli stessi temi sono ripresi anche nel più recente EADEM, *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Roma, Carrocci, 2006.

<sup>21</sup> G. ROMEO, *Amori proibiti. I concubini tra Chiesa e Inquisizione*, Roma - Bari, Laterza, 2008.

<sup>22</sup> *I Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni (a cura di), Bologna, Il Mulino, 2001; *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal 14. al 18. secolo*, Silvana Seidel Menchi, Diego Quaglioni (a cura di), Bologna, Il Mulino, 2002; *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia: 14.-18. secolo*, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, Bologna, Il Mulino, 2004; per l'argomento qui trattato v. in part. D. LOMBARDI, *Il reato di stupro tra foro ecclesiastico e foro secolare* e K. SIEBENHÜNER, «*M'ha mosso l'amore*»: bigami e inquisitori nella documentazione del Sant'Uffizio romano (secolo XVII) in *Trasgressioni*, cit., Silvana, pp. 351-382 e 503-533.



Affrontando il tema dei misto foro, si deve tener presente che tali reati erano considerati in modo diverso, secondo la sensibilità politica nel definirli, come si è già accennato; pertanto astraendoli dai contesti nei quali furono perseguiti è difficile definirli in modo univoco. Un esempio calzante è il reato di *stupro*, termine col quale attualmente identifichiamo la violenza carnale e che nel passato aveva un’accezione diversa e indicava, richiamandosi al diritto romano, qualsiasi rapporto sessuale – illecito – avvenuto al di fuori del matrimonio. Non era quindi messa in discussione la consensualità quanto piuttosto l’onore della donna: si connotava come stupro il rapporto tra un uomo e una vergine, una nubile o una vedova onesta. Tale crimine era considerato lesivo sia nei confronti della donna, sia degli uomini che dovevano proteggerne l’onore; la violenza ne rappresentava un’aggravante ma non era il fulcro della questione. Secondo un’opinione diffusa tra i giuristi di metà Cinquecento, questo, insieme ad altri crimini sessuali come l’adulterio, il concubinato, la sodomia, rientrava tra i reati di misto foro, su cui sia il potere ecclesiastico sia quello secolare (all’interno di uno stesso ambito territoriale) potevano reclamare la propria competenza.<sup>23</sup> Opinione diffusa quanto discordante: i giuristi esponevano i loro pareri a seconda degli ambiti in cui si erano trovati ad operare e al loro bagaglio di conoscenze, in un contesto, quello dell’antico regime, in cui il diritto era strettamente legato alle tradizioni testuali e alle norme consuetudinarie.

Il giurista Bonacossi nel suo trattato *Communes doctorum iuris utriusque criminales opiniones, usu receptae* includeva il reato di stupro tra i crimini di misto foro, lo escludevano invece Giulio Claro e Tiberio Deciano.<sup>24</sup> Francesco Ansaldi, nel suo *Iurisdizione tractatus in quinque parte divisus*, dedicò una parte specifica al tema del misto foro. Più precisamente, l’autore individuò nove crimini che, secondo le sue conoscenze giuridiche, potevano essere fatti rientrare nella categoria. Il sacrilegio è il primo a trovare spazio nella trattazione, seguono l’incesto, l’adulterio, il «de raptu personarum», la sodomia, lo stupro, la fornicazione, i

<sup>23</sup> Ivi, pp. 351, 352. I termini usati per definire determinate pratiche o reati hanno subito una variazione semantica nel tempo, il che può generare una certa confusione; «this sort of confusion about terms still bedevils many of our discussions of sexuality in the past: it is not always easy to know precisely which activities our sources are referring to». Solo per fare un esempio relativo alla sodomia: statuti lucchesi del Quattrocento il termine faceva riferimento al rapporto ‘contro natura’ fra uomini. Una legge posteriore ampliava le possibilità connesse a questo reato includendo la masturbazione e il sesso orale (sempre intese come pratiche fra soli uomini). Parallelamente a Venezia il rapporto contro natura era considerato un reato anche se commesso tra uomini e donne v. N. DAVIDSON, *Theology, nature and the law: sexual sin and sexual crime in Italy from the fourteenth to the seventeenth century*, in *Crime, society and law in Renaissance Italy*, Dean Trevor, Kate Lowe (a cura di), Cambridge, University Press, 1994, pp. 74-98.

<sup>24</sup> Ivi, p. 351. I. BONACOSSO, *Communes doctorum iuris utriusque criminales opiniones, usu receptae*, Venetiis, apud D. Zenarum, 1575, § «Stuprum».

sortilegi e la blasfemia.<sup>25</sup> Prospero Farinacci incluse il reato di stupro nella “categoria” dei *crimina mixti fori*, ponendo però l’accento sulla condizione dell’imputato (e quindi sul privilegio di foro): se si fosse trattato di un religioso sarebbe stato giudicato dal foro ecclesiastico, se fosse stato un laico da quello secolare.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> FRANCESCO ANSALDI, *Iurisdictione tractatus in quinque parte divisus*, Lugduni, Sumpt. Haered. Gabr. Boissat, & Laurentii Anisson, 1643, § *De iurisdictione mixti fori* pp. 363-490.

<sup>26</sup> GIULIO CLARO, *Volumen, alias Liber quintus*, Venetiis, apud H. Polum, 1583 (Venetiis 1568<sup>1</sup>), q. 37, TIBERIO DECIANI, *Tractatus criminalis d. Tiberii Deciani Vtinensis, comitis, equitisque, ac celeberrimi iuris vtriusque consultiss. Olim in prima florentissimi longe omnium Europae Gymnasij Patauini sede iuris caesarei interpretis ordinarij de mane, vtramque continens censuram, duobusque tomis distinctus*, Venetiis, apud H. Scoti, 1614 (Venetiis 1590<sup>1</sup>), lib. IV, cap. XXVII. PROSPERO FARINACCI, *Praxis, et theoriae criminalis pars quarta*, Francofurti ad Moenum, e collegio Paltheniano, 1610, lib. V, q. 147, n. 53. D. LOMBARDI, *Il reato di stupro tra foro ecclesiastico e foro secolare*, cit., p. 351, n. 1.



FRANCESCO ANSALDI, *Iurisdictione tractatus in quinque parte diuisus*, Lugduni, Sumpt. Haered. Gabr. Boissat, & Laurentii Anisson, 1643, § *De iurisdictione mixti fori*, pp. 363

Nella Repubblica di Venezia il problema di giudicare gli ecclesiastici che si erano macchiati di determinati crimini era stato risolto in questo modo: potevano godere dell'immunità – e quindi essere giudicati dai loro superiori – solo

quando avessero compiuto «delitti leggieri». Nel caso contrario, quando cioè si fossero macchiati di delitti «enormi» e «atroci» la competenza nel giudicarli sarebbe spettata al foro secolare. In un parere giuridico datato 23 giugno 1727 fra Paolo Celotti riportò il pensiero di Paolo Sarpi sulla questione delle immunità ecclesiastiche in materia penale:

il padre maestro Paolo, trattando di questa materia, fu di parere, che l'auttorità [sic] della Serenissima Repubblica di giudicare gl'ecclesiastici in delitti enormi non impedisce che anco il giudice ecclesiastico non possi punire li medesimi delinquenti con altre pene del suo foro cioè alla sospensione *a divinis* se sono semplici sacerdoti, o colla total deposizione e privazione del beneficio se sono parrochi, ed anco, se ben di raro, colla solenne degradazione giusta la varietà delle persone e delle circostanze. Questo celebre difensore dell'auttorità de principi lasciò parimente scritto in più suoi consulti che la potestà di essa Repubblica di castigare simili delitti de' chierici non fa che il caso sia puro, e mero secolare, ma *mixti fori*, cioè che l'uno e l'altro possi castigare.

Il delitto cui faceva riferimento il consultore era quello di *deflorazione* compiuto da un parroco di Verche, in Dalmazia. Il problema era stato sollevato dal rappresentante veneziano il quale aveva una vertenza con il vescovo di Nona: non riuscivano a stabilire chi dovesse perseguire il reato. Per il consultore «la deflorazione di vergine, si *de iure communi*, come *de iure veneto* non si può dire delitto enorme, ed atroce, ma puro, e semplice stupro». Tale reato, secondo le norme del diritto comune, poteva essere punito con «pene di sangue» solo quando si fosse verificata l'aggravante della violenza («solo [...] quelli che si commettono *per vim et raptum*»). Per le leggi venete, sostiene il consultore, valeva lo stesso principio: «no si punisse criminalmente se non colui che deflora la vergine per forza».<sup>27</sup>

In realtà, più che la trattatistica, nella definizione di tali crimini era la politica a rivestire un ruolo fondamentale: spettava ai gruppi di potere stabilire quali fossero i reati offensivi della maestà divina e terrena, quelli cioè che avrebbero minato il sostrato ideologico, religioso e morale della società; per usare le parole di Claudio Povolo «giustizia e politica erano quindi strettamente collegate e l'una era subordinata alle mire dell'altra».<sup>28</sup> In questo senso il rapporto fra il potere e il controllo della sessualità – in rapporto a crimini particolari come l'aborto e l'infanticidio – è stato oggetto di recenti riflessioni da parte di Adriano Prospero. Lo storico ha osservato come nella Toscana di Cosimo III lo stesso sovrano si fosse posto il problema di governare il comportamento sessuale

<sup>27</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 195, cc. 250<sup>r</sup>-252<sup>v</sup>, consulto di fra Paolo Celotti, 23 giugno 1727.

<sup>28</sup> C. POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secoli XVI-XVII*, in Gaetano Cozzi (a cura di), *Stato Società e Giustizia nella Repubblica di Venezia (sec. XV-XVIII)*, Roma, Jouvence, 1982, pp. 155-258, la citazione è a p. 155.

dei propri sudditi; per mettere un freno agli aborti il duca si rivolse direttamente al Sant'Uffizio di Roma, quello che il sovrano riteneva:

il più attrezzato e autorevole ministero della coscienza disponibile in Italia, capace di unire consigli di coscienza, norme di verità e strutture di polizia perché poteva dare risposte fondate sulla vera dottrina e indirizzare in modo conseguente i corpi speciali di confessori e inquisitori che operavano all'interno degli stati italiani seguendo le direttive romane. Si formò così una consuetudine di collaborazione interessata che si colorò da ambi i lati di opportunismo politico e di adattamento nei rapporti di forza e di convenienza.<sup>29</sup>

Non dappertutto furono lasciati poteri così ampi al sacro tribunale. Attraverso la proclamazione della bolla *Licet ab initio* (21 luglio 1542, Paolo III Farnese) e l'istituzione della Congregazione cardinalizia del Sant'Uffizio lo Stato della Chiesa edificò una struttura centralizzata e sovrastatale, con lo scopo di combattere l'eresia, l'Inquisizione romana: l'«unica forma di potere centralizzato che funzionò in Italia durante tutta l'epoca moderna».<sup>30</sup> Di fatto il tribunale della fede non poté rapportarsi in egual modo con tutti gli antichi stati italiani: i loro contesti erano troppo diversi così come la loro frammentazione politica interna, tanto che la Congregazione del Sant'Uffizio scese a continue contrattazioni con il potere secolare. Una volta insediata sul luogo la giurisdizione del Sant'Uffizio dovette fare i conti con «un'intricata realtà [locale], basata sugli interessi particolari, i privilegi sociali, il pluralismo giuridico». Le prerogative dell'Inquisizione potevano non essere accettate o limitate come avvenne nella Lucca del Cinquecento.<sup>31</sup> Quest'ultima rappresentò un caso particolare nel con-

<sup>29</sup> A. PROSPERI, *Un decennio di studi sull'Inquisizione: introduzione ai lavori*, 21 febbraio 2008, intervento tenuto al convegno *A dieci anni dall'apertura dell'archivio della Congregazione per la dottrina della fede: storia e archivi dell'Inquisizione*. Sulla politica di Cosimo III, in particolare sul controllo delle nascite; v. IDEM, *Dare l'anima. Storia di un infanticidio*, Torino, Einaudi, 2005, pp. 62, n. 54, pp. 280, 281.

<sup>30</sup> IDEM, *Tribunali della coscienza*, cit., p. 74.

<sup>31</sup> In quel lasso di tempo Lucca rafforzò notevolmente il foro cittadino riducendo al minimo l'intervento della Chiesa; v. S. RAGAGLI, *Il mercante come inquisitore nella libera Lucca del Cinquecento*, in Giovanna Paolin (a cura di), *Inquisizioni*, cit., pp. 131-173. «Siamo quindi di fronte a un tentativo, unico in Italia, di laicizzare almeno in parte, come in Francia, i processi per eresia». E. BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio*, cit., p. 456. Dal basso le diverse definizioni dei crimini poteva creare una certa confusione, soprattutto quando a incorrere nella giustizia fossero stati degli stranieri. Per quanto concerne la sodomia l'Inquisizione romana, a differenza di quella spagnola, non aveva la competenza su tale crimine, perciò all'interno della penisola italiana – a esclusione naturalmente dei luoghi soggetti al Sant'Uffizio spagnolo – il reato di sodomia fu giudicato, con sfumature diverse secondo il luogo, dai tribunali vescovili e da quelli laicali. Talvolta la differenza tra le due Inquisizioni – spagnola e romana – creò una certa confusione negli iberici residenti in Italia. Irene Fosi riporta il caso di un mercante, Joseph Rodriguez che, nel novembre del 1739, si autodenunciò al Sant'Uffizio di Roma. Rodriguez raccontò all'inquisitore di essere caduto nel «peccato nefando di sodomia» all'età di diciotto anni, «tra-

fronto tra poteri laici ed ecclesiastici: nel periodo che dalla morte di Paolo IV (Gian Pietro Carafa, m. 18 agosto 1559) sino al 1575 la città stato difese l'autonomia giurisdizionale delegando il controllo dei crimini morali alle proprie magistrature, gli uffici «sopra la religione», sulla bestemmia, «sull'onestà» e sulle scuole (prima di allora era stato il vescovo, delegato dal papa, seppur con molte limitazioni a svolgere la funzione di inquisitore). Tutto ciò si verificò con modalità precedenti a seconda del luogo dove si radicava il tribunale del Sant'Uffizio tanto da creare «una varietà arlecchinesca di colori e di disegni».<sup>32</sup> Come osserva Vincenzo Lavenia:

la vicenda italiana fu assai più complessa, anche rispetto agli altri paesi che conoscevano la presenza di tribunali centralizzati che – almeno formalmente – si configuravano come ecclesiastici, dipendendo dalla delega pontificia. A distinguere la storia del Sant'Uffizio romano da quella delle Inquisizioni spagnole, iberiche, spagnola e portoghese, fu infatti, come si è più volte rilevato anche la compresenza di un potere secolare estremamente frammentato.<sup>33</sup>

Laddove si presentava un fitto pluralismo giuridico era più facile che vi fossero delle sovrapposizioni di competenza. In età moderna, all'interno dello Stato Pontificio, oltre all'Inquisizione e ai tribunali del Vicario e del governatore, vi erano altre magistrature deputate al mantenimento dell'ordine sociale. Nella

sportato da una vehemente libidine». Il mercante aveva riconosciuto il proprio peccato e si era costituito spontaneamente, non aveva quindi infranto il dogma della fede e per tale motivo fu rinviato alla giurisdizione del Vicario, (il foro vescovile); cfr. I. FOSI, *La giustizia del Papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. 44, 45, 131, 132. Nella Repubblica di Lucca di cui si è già avuto modo di parlare il problema era stato risolto nel seguente modo: la sodomia era giudicata da un tribunale laico, dall'Ufficio sopra la bestemmia creato appositamente nel 1448. S. RAGAGLI, *Il mercante come inquisitore*, cit., p. 132.

<sup>32</sup> L'espressione è di Adriano Prosperi, cfr. A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., pp. 59-60. Queste peculiarità hanno portato gli storici a chiedersi se sia esistita una sola o più Inquisizioni. Considerando la dimensione temporale si nota come l'inquisizione medioevale differì profondamente da quella moderna; dal punto di vista dello spazio poi si può affermare che l'organizzazione dell'istituzione mutò – con margini talvolta molto marcati – da luogo a luogo (soprattutto a partire dal XVI secolo). Basti pensare alla diversa struttura tra l'inquisizione spagnola - trasferita poi nelle colonie - e quella romana. A questo proposito v. E. BRAMBILLA, *Inquisizione spagnola e inquisizione italiana; note per un confronto*, in Bruno Anatra, Giovanni Murgia (a cura di), *Sardegna, Spagna e Mediterraneo dai re cattolici al secolo d'oro*, Roma, Carrocci, 2004, pp. 427-444. Sulle diverse Inquisizioni di fede (medioevale oltre che alle varie tipologie di quelle moderne come la spagnola, la romana e la portoghese) v. A. BERNAS PALACIOS, O. P., *El estatuto jurídico de la Inquisición*, in *L'Inquisizione. Atti del simposio internazionale, Città del Vaticano 29-31 ottobre 1998*, Agostino Borromeo (a cura di), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2003, pp. 119 – 153.

<sup>33</sup> V. LAVENIA, «*Anticamente di misto foro*». *Inquisizione, stati e delitti di stregoneria nella prima età moderna*, in *Inquisizioni: percorsi di ricerca*, Giovanna Paolin (a cura di), Trieste, Edizioni Università di Trieste, 2001, pp. 39, 40. E all'interno dello stesso volume S. RAGAGLI, *Il mercante come inquisitore nella libera Lucca del Cinquecento*, cit., pp. 131-173.

fattispecie il controllo sulla famiglia rappresentava un elemento essenziale di disciplinamento; i tribunali che si contendevano le competenze in merito a casi di irregolarità di vincoli fra coniugi, violenze e trasgressioni all'interno del nucleo familiare, erano diversi: «tribunali ecclesiastici e “laici”[...] vescovi, inquisitori, parroci, confraternite, tutti avevano gli occhi puntati sulla cellula costitutiva della società».

Tali crimini erano poi difficilmente celabili: occhi e orecchie, soprattutto quelli del vicinato e delle spie, erano insospettiti dai comportamenti devianti manifestati da urla, rumori, segni di violenza. Spesso le donne, per sottrarsi da situazioni di quotidiana violenza familiare, si appellavano a uno o all'altro tribunale. Accadeva che, come nel caso esemplificativo di Elisabetta Troiani (madre di Cecilia Dorotea andata in sposa a un «indoratore» piuttosto violento), una donna esasperata per sé o per i propri figli ricorresse prima al tribunale del Vicario e poi, insoddisfatta, a quello del Sant'Uffizio (nel 1668). Probabilmente poteva succedere anche l'inverso e forse le ricerche di protezione da parte di donne – vittime approdavano in più fori prima di essere accolte. Questo era possibile perché le violenze sessuali all'interno della famiglia, fra cui l'incesto, non erano tipologie criminali ben definite: erano per l'appunto reati di *misto foro*, ambigui dal punto di vista giuridico e quindi estremamente versatili e riciclabili, come accusa, nei diversi tribunali. Per quanto riguarda lo Stato pontificio è comunque possibile descrivere l'*iter* seguito nella maggior parte dei casi: in prima istanza le denunce, inoltrate per la maggior parte contro padri e mariti violenti, erano presentate al foro vescovile. Dopodiché quest'ultimo poteva decidere se rimetterle al Sant'Uffizio.<sup>34</sup>

Per quanto concerne il reato di sodomia erano competenti sia il Tribunale del governatore, sia quello del Vicario; queste magistrature intervenivano nei casi in cui la pratica sessuale fosse legata a episodi di violenza e di disordine sociale. Tuttavia se vi fosse stato il sospetto d'eresia o l'espressione d'eresia manifesta – quando cioè l'incriminato avesse creduto o sostenuto che la sodomia non fosse un peccato – il crimine sarebbe stato rimesso al Sant'Uffizio. In realtà la maggior parte delle persone che, transitate nelle aule dell'Inquisizione, si accusarono di aver avuto rapporti “contro natura” furono rimesse alla giurisdizione del tribunale del governatore. Quest'ultimo, nella prassi, era quello a spendere più energie contro il ‘vizio nefando’, a riprova pure del fatto «che i confini delle sue competenze tendevano sempre più ad ampliarsi e a invadere quelli di misto foro spettanti al Vicario».<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Di prassi il passaggio di competenze dall'uno all'altro tribunale avveniva quando fosse comprovato l'errore di fede dell'accusato: succedeva spesso che per convincere le vittime il molestatore, al momento della violenza, pronunciasse frasi contrarie al dogma, dicesse cioè di non compiere alcun peccato; I. FOSI, *La giustizia del Papa*, cit., p. 129, 135.

<sup>35</sup> *Ibidem*. Sul tema della sodomia – limitata però al Tribunale del governatore - cfr. M. BALDASSARRI, *Bande giovanili e «vizio nefando». Violenza e sessualità nella Roma barocca*, Viella, Roma, 2005.

In una recente monografia, dedicata al concubinato, Giovanni Romeo ha messo in evidenza come questo crimine fosse solo una delle molteplici cause di conflitto fra Stato e Chiesa nel Vicereame, dove «una miriade di controversie relative ad aspetti diversissimi della vita associata alimentava continue tensioni: erano i casi detti di foro misto».

Alcuni riguardavano gli interessi e i diritti della Chiesa, dalle usurpazioni di beni ecclesiastici al mancato rispetto dei legati pii, dal rifiuto di pagare le decime alle pretese dei Capitoli delle Cattedrali sull'eredità dei morti *ab intestato*, altri erano delitti di varia gravità, puniti sia dalle leggi della Chiesa, sia da quelle dello Stato: dal sacrilegio alla bestemmia, dal sortilegio all'incesto. Due di essi, adulterio e bigamia, coinvolgevano direttamente il matrimonio.<sup>36</sup>

Nel Cinquecento a Napoli, come spiega lo stesso autore, la battaglia giurisdizionale fra lo stato e la chiesa – in merito a questa tipologia di reato - fu combattuta su diversi fronti; vi erano dei reati «strategici» su cui entrambe le autorità rivendicavano il “monopolio di foro” per accrescere il proprio potere, essi erano la bestemmia e il sacrilegio (soprattutto a decorrere dagli anni Settanta del secolo), la bigamia e il sortilegio (dal 1580-1590). La situazione fu modulata secondo le circostanze, nel vicereame il foro ecclesiastico aveva, in un certo senso, un vantaggio: accorpava le funzioni di giustizia ordinaria e delegata e quindi poteva far rientrare i reati nella sfera dell'una o dell'altra, secondo convenienza. Solitamente per il consumo di cibi proibiti e le bestemmie veniva avviato un procedimento per eresia, mentre dei concubini e degli inconfessi continuò a occuparsi il foro ordinario.<sup>37</sup>

In realtà fra tutti i crimini di misto foro è il delitto di bigamia a essere il più studiato anche in virtù delle già citate ricerche promosse da Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni.<sup>38</sup> Già dal basso Medioevo il termine 'bigamia' si connotava per un'evidente ambiguità giuridica. Nell'ambito civile, secondo la dottrina canonica, il bigamo era colui che legittimamente contraeva seconde nozze. Allo stesso tempo era definito in questo modo anche chi conseguiva un primo matrimonio con una vedova o una nubile che non fosse vergine, e l'uomo che, seppur tradito dalla moglie, sceglieva di perdonarla e di continuare la convivenza con l'adultera. Queste sono le accezioni che ricorrono nei trattati

Gabriella Bonacchi elenca quali fossero i crimini che, nello Stato Pontificio, erano ascritti nella categoria del misto foro: «bestemmia, spergiuro, sortilegio, sacrilegio, i delitti di carne (stupro, adulterio, incesto, concubinato e sodomia), falsità di lettere apostoliche, di usura o di violazione di pace»; G. BONACCHI, *Legge e peccato. Anime, corpi, giustizia alla corte dei papi*, Roma-Bari, Laterza, 1995, p. 75.

<sup>36</sup> G. ROMEO, *Amori proibiti*, cit., p. 41.

<sup>37</sup> Ivi, pp. 48,76.

<sup>38</sup> Soprattutto nel volume *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XVI-XVIII secolo)*, Silvana Seidel Menchi, Diego Quaglioni (a cura di), Bologna, il Mulino, 2004.



come il *Tractatus de Officio Sanctissimae Inquisitionis et modo procedendi in causa fidei* di Cesare Carena (1649).<sup>39</sup> Nella sfera del diritto penale canonico il termine giuridico assume ulteriori identificazioni: il bigamo è una persona ordinata che contrae matrimonio, l'uomo sposato che prende gli ordini senza il consenso della moglie, e infine colui che contrae più matrimoni simultaneamente. È proprio quest'ultima eventualità ad avere un maggiore rilievo all'interno delle cause penali.<sup>40</sup> I trattisti dell'età moderna si impegnarono per definire in maniera più precisa possibile la condotta del bigamo, inteso nell'accezione di colui che aveva *plures uxores*. Il problema opposto e cioè quello della donna che avesse avuto più mariti (poliandria) rappresentava un'eventualità rara e in ogni caso – secondo il gesuita Thomas Sanchez (1550-1610) – non lasciava margine a dubbi: essa era condannata dal diritto divino. Il fatto che una donna avesse più mariti contemporaneamente poteva creare dubbi sulla paternità dei figli, come avveniva per le meretrici, rendendo difficoltoso «il conseguimento del fine primario del matrimonio, la *procreatio prolis*».<sup>41</sup>

La situazione giuridica del bigamo – nell'accezione che identifica una persona sposata più volte senza sciogliere i vincoli precedenti – in materia dottrinale e giuridica fu disciplinata dalle direttive del concilio di Trento. Precedentemente la norma relativa ai matrimoni si basava, nella prassi quotidiana, sull'assunto di papa Nicola I secondo cui *matrimonium facit consensus o consensus faciat nuptias*: non era necessario regolarizzare il legame davanti ai testimoni, non serviva la benedizione sacerdotale, né tantomeno la pubblicazione delle future nozze.<sup>42</sup> Prima del Concilio di Trento quindi era sufficiente la manifestazione reciproca di volontà per stringere un legame che si sarebbe concretizzato poi con l'unione carnale, definita «consenso per il presente».<sup>43</sup> Il rito matrimoniale era fondato

<sup>39</sup> E. GACTO, *El delito de bigamia y la Inquisición española*, in *Sexo Barroco y otras transgresiones premodernas*, Madrid, Alianza Universidad, 1990, p. 127. Nella dottrina del diritto comune il termine designa «la situazione di irregolarità in cui si viene a trovare colui che, aspirando alla promozione ai sacri ordini, si sia sposato più volte in tempi successivi (bigamia vera), abbia avuto più mogli contemporaneamente o abbia sposato una vedova o una donna non più vergine (bigamia interpretativa), o ancora, essendo chierico, abbia contratto matrimonio (bigamia similitudinaria)». G. MARCHETTO, «*Primus fuit Lamech*». *La bigamia tra irregolarità e delitto nella dottrina di diritto comune*, in *Trasgressioni*, cit., p. 43. Più specificatamente sul significato del termine nel diritto canonico v. P. CIPROTTI, *Bigamia (dir. Can.)*, in *Enciclopedia del diritto*, V, Milano, 1959, pp. 375-377.

<sup>40</sup> Jean de Montaigne, giurista francese attivo nella prima metà del Cinquecento, sente il bisogno di precisare che il termine bigamo indica chi si è sposato più volte e non chi ha una moglie e una o varie concubine. Secondo Montaigne Dio stesso – che certo non poteva essere definito bigamo – ebbe dapprima una concubina, la religione ebraica, e poi una sposa, la Chiesa cattolica. MARCHETTO GIULIANO, «*Primus fuit Lamech*», cit., p. 49.

<sup>41</sup> Ivi, pp. 62, 63, 70-72.

<sup>42</sup> Ivi, p. 49.

<sup>43</sup> J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, Torino, Società editrice internazionale, 1989, p. 134, 135.

sulla consuetudine, e sottratto al controllo delle autorità: non era necessaria nessuna legittimazione pubblica anche se poteva essere accompagnato comunque da una celebrazione religiosa.<sup>44</sup>

Il vincolo contratto sulla parola quindi bastava – o meglio sarebbe dovuto bastare – a rendere insolubile e inattaccabile l'unione (il legame era così contratto e definito all'interno del *foro di coscienza*). Tale prassi poi fu denominata matrimonio *clandestinos* o *a iuras* per distinguerlo da quello che prevedeva un sacramento 'pubblico e pubblicizzato'. In realtà capitava spesso che gli uomini usassero il matrimonio clandestino, o la promessa di matrimonio, come mezzo di seduzione. Tra Cinquecento e Seicento il tema del marito disonesto che contrae un primo matrimonio *a iuras*, approfittando della buona fede di una donna, per poi contrarne un secondo di convenienza, celebrato pubblicamente, divenne un *topos* letterario.<sup>45</sup> Il Concilio di Trento, con il decreto *Tametsi*, segnò uno spartiacque definendo anche dal punto di vista sociale la figura del bigamo. Dopo il Concilio di Trento esso sarebbe stato costretto a nascondere i matrimoni precedenti, cambiando, per contrarne di nuovi, domicilio e identità. La bigamia sostanzialmente diventò un crimine connesso alla mobilità sociale; pur non potendo escludere altre dinamiche come i «moventi sociali, le pulsioni emotive, gli impulsi sessuali che la originavano».<sup>46</sup>

Per quanto concerne la Repubblica di Venezia, Claudia Andreato ha dedicato un saggio al reato di bigamia e alle controversie suscitate da questo particolare crimine di misto foro tra Cinque e Seicento (dopodiché, eccetto rare eccezioni, tale reato – sempre per quanto concerne la Serenissima – sarà trattato esclusivamente dal foro secolare). Si trattava di un crimine che «costituiva un'offesa diretta a quel sentire religioso che animava la società nel suo profondo, fondendo il sacro con il profano: un sentire che faceva sì che la distinzione tra

<sup>44</sup> C. ANDREATO, *Il reato di bigamia nella Repubblica di Venezia*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (sec. XVI-XVIII)*, in G. Chiodi e C. Povolo (a cura di), vol. II *Retoriche, Stereotipi, Prassi*, Verona, Cierre Edizioni, 2004, p. 413-464. Come osserva Claudia Andreato «il fatto che il matrimonio fosse soprattutto un processo sociale che rispondeva a pratiche consuetudinarie comunitarie non significava che esso sfuggisse completamente al controllo dell'autorità della Chiesa: i riti religiosi, infatti, anche se non indispensabili per rendere valida l'unione, avvaloravano e sostenevano le ritualità informali comunitarie, sacre e profane nello stesso tempo, innervate nel contesto sociale, dal quale traevano la loro forza e la loro vitalità». Ivi, p. 430. Come scrive Pierroberto Scaramella: «ancora nella seconda metà del XVII secolo si era nel pieno della controversia tra laici ed ecclesiastici sulla questione del foro misto in casi di poligamia» (l'autore fa riferimento al trattato del cardinale FRANCESCO ALBIZZI, *De incostantia in iure admittenda vel non*, Amstelaedami, 1683; l'Albizzi aveva sostenuto che il crimine di bigamia fosse di competenza esclusiva del tribunale inquisitoriale); v. P. SCARAMELLA, *Controllo e repressione ecclesiastica della poligamia a Napoli in età moderna: dalle cause matrimoniali al crimine di fede (1514-1799)*, in *Trasgressioni*, cit., pp. 443-533, la citazione è a p. 444.

<sup>45</sup> E. GACTO, *El delito de bigamia y la Inquisición española*, cit., pp. 128, 129. Molte novelle di Cervantes furono costruite intorno a questo tema. *Ibidem*.

<sup>46</sup> K. SIEBENHÜNER, «*M'ha mosso l'amore*», cit., p. 505.

crimine e peccato sfumasse al quanto e si percepissero certi atteggiamenti come pericolosi». <sup>47</sup> L'episodio ebbe per protagonista Taddeo Liparelli, il capo dei *bombardieri* di Legnago; il Sant'Uffizio di Verona aveva avviato un procedimento inquisitoriale contro il soldato accusandolo di aver preso due mogli. La notizia era stata comunicata dall'inquisitore di Zara – dove probabilmente si trovava la prima moglie di Liparelli – al collega di Verona. Quest'ultimo aveva anche disposto l'arresto del presunto bigamo e, tuttavia, il podestà aveva negato di prestargli il braccio secolare: il caso non era stato trattato regolarmente nelle sessioni del Sant'Uffizio (alla presenza dei rappresentanti secolari, come prevedevano le norme in materia). Il 31 maggio 1591 in Senato si svolse un acceso dibattito, le ragioni del governo si opposero strenuamente a quelle del nunzio che difendeva la facoltà del Sant'Uffizio di procedere su tutti i casi di bigamia. Il Senato era disposto a concedere all'Inquisizione solo una porzione di competenze: gli episodi nei quali fosse stata riconosciuta la miscredenza. Furono interpellati, come da consuetudine, dei giusperiti che potessero sciogliere i nodi relativi alla materia, Graziani, Paolo Rutilio e Cristoforo Valier.

I suggerimenti dei dottori erano discordanti; secondo Graziani, nell'anima di Liparelli, poteva nascondersi una componente ereticale, non era da escludere che avesse contratto matrimonio con questa disposizione di spirito e per tale motivo consigliava di rimmetterlo al giudizio dell'inquisitore. Paolo Rutilio scrisse che non era bene opporsi all'inquisitore e che, tuttavia, era necessario far pressione attraverso l'ambasciatore a Roma per far valere le competenze statuali in materia; al di là del caso specifico (il giurista era d'accordo nel rimettere Liparelli al foro ecclesiastico delegato), la bigamia doveva essere ascritta esclusivamente nella sfera delle competenze dell'autorità secolare. Cristoforo Valier aggiunse che generalmente la bigamia era un crimine di misto foro «in quanto costituiva un'offesa al matrimonio e una violazione alla fede rilasciata alla prima moglie», tuttavia, il caso specifico – secondo il suo parere – doveva continuare nelle aule del Sant'Uffizio. Il Senato decise di rimettere il caso al tribunale di fede, quest'ultimo però avrebbe potuto continuare il procedimento solo se, nelle fasi iniziali del processo (riavviato regolarmente alla presenza dei rappresentanti secolari, si specificò), fosse emerso l'indizio d'eresia. <sup>48</sup> Si trattò di una delle poche concessioni: di lì a pochi decenni Paolo Sarpi avrebbe ingaggiato un'aspra battaglia per limitare l'azione giurisdizionale del Sant'Uffizio e il crimine di bigamia diventò, quando non si fosse ravvisata una manifesta componente ereticale (sempre difficile da accertare, in verità), di stretta competenza del foro secolare.

<sup>47</sup> C. ANDREATO, *Il reato di bigamia nella Repubblica di Venezia*, cit., la citazione è a p. 426.

<sup>48</sup> L'episodio relativo a Taddeo Liparelli è descritto in *ivi*, pp. 422-424.

1. 3. *Il principio di prevenzione*

Il diritto canonico definisce come concorso di competenza quello «tra due o più giudici [...] egualmente competenti, per competenza territoriale, a conoscere di una medesima causa». Ogni qual volta si verifichi quest'evenienza sarà applicato il criterio (di derivazione romanistica) della prevenzione detto anche *forum praeventionis* o *preventio*. Secondo tale principio il diritto a procedere in prima istanza spetta al giudice che per primo ha citato il convenuto. La stessa cosa vale anche per la comparizione spontanea la quale produce gli stessi effetti della citazione. La *praeventio* vale sia nei casi in cui i giudici concorrenti appartengano alla sfera religiosa, sia nel caso delle cause miste, sottoposte contemporaneamente alla podestà giurisdizionale della Chiesa e dello Stato.<sup>49</sup> Il diritto di prevenzione era un principio conosciuto e citato dai giuristi d'Antico regime che vi ricorrevano per districare l'ingarbugliata matassa delle competenze e limitare così i conflitti che potevano derivarne (la limitazione dei conflitti rappresenta la *ratio* della disposizione).<sup>50</sup> Per quel che concerne la presente ricerca si può citare un passo esemplificativo che, tratto da un parere giuridico dei Consultori *in iure*, ne spiega il significato:

resta che diamo un semplice tocco circa l'ordine che il Sant'Uffizio ed il magistrato politico dovranno osservare tra loro nel procedere in questo caso. Il presente è un caso di materia mista, il quale secondo una materia spetta al Sant'Uffizio, e secondo altre compete al magistrato laico. È principio certo nella giurisprudenza da tutti ammesso che in sì fatti casi vi ha luogo la *prevenzione* fra i giudici di maniera che quello di loro, che sarà il primo ad incominciare il processo avrà ragione di continuarlo sino alla sentenza esclusivamente.<sup>51</sup>

Ritornando più in generale alla *preventio* si può affermare che la sua applicazione non fu così pacifica come potrebbe sembrare: la rivendicazione di questo

<sup>49</sup> A. RAVÀ, *Competenza nel diritto canonico (ad vocem)*, cit., p. 112. Il *codex* – nell'ambito del diritto canonico – prescrive regole precise per evitare i conflitti di competenze (positivi o negativi): se i giudici concorrenti hanno un giudice superiore sarà quest'ultimo a redimere il conflitto. Il metropolita, ad esempio, sarà competente in un conflitto tra due vescovi suffraganei e il superiore generale della religione nel conflitto tra due superiori provinciali della stessa religione. «Qualora i giudici in conflitto abbiano tribunali superiori distinti, competente a redimere il conflitto sarà il tribunale superiore del giudice che per primo avrà ricevuto l'istanza (can. 1641). Qualora i giudici in conflitto non abbiano altro tribunale superiore che la Santa Sede, competente a dirimere il conflitto sarà il legato della Santa Sede», o il tribunale della Segnatura. Ivi, p. 116.

<sup>50</sup> Come ha osservato Marco Bellabarba: «una soluzione escogitata per togliere imbarazzanti controversie di giurisdizione fu quella di affidare i cosiddetti reati di misto foro al principio della prevenzione». M. BELLABARBA, *La giustizia nell'Italia moderna*, cit., p. 65.

<sup>51</sup> ASVe, *Senato Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 91, cc. n. n., consulto di frate Enrico Fanzio, *sub data* 18 febbraio 1768.

diritto – anche se con modalità differenti nel tempo e nello spazio – originò diverse tensioni. «Il sacrilegio vien riputato dagli ecclesiastici un delitto di misto foro, e che perciò debba darsi luogo alla prevenzione»,<sup>52</sup> così scriveva Pietro Giannone nell'«Istoria civile del regno di Napoli», l'opera che nel 1723 – anno in cui fu pubblicata – gli costò la scomunica dell'arcivescovo di Napoli e una grave condanna da parte dell'Inquisizione.<sup>53</sup> La frase sopra citata faceva riferimento a un conflitto di competenze avvenuto nel 1573. Accadde che un ladro dopo aver rubato suppellettili sacre «nel duomo di Napoli» ritentasse il colpo nella chiesa di San Lorenzo dove fu fermato da alcuni frati. Quest'ultimi dopo averlo colto sul fatto e bastonato lo consegnarono nelle mani dei *barigelli* dell'arcivescovo il quale «pretendeva [...] di conoscere egli del delitto per aver prevenuto». Il cardinale Granvela, sostenitore delle prerogative regie e del sovrano Filippo II nonché antagonista del vescovo, pretese che l'imputato fosse rimesso nelle mani della giustizia secolare e il vescovo negò l'assenso. Pertanto Granvela inviò una banda armata a prelevare il ladro dalle prigioni arcivescovili per porlo in quelle regie. Il vescovo rispose all'offesa scagliando un'anatema contro «tutti coloro che aveano avuta parte nell'accennata esecuzione, i mandanti, i consenzienti, e tutti coloro che erano intervenuti in quell'atto, facendo affiggere i cedoloni per tutti li luoghi pubblici della città». Granvela rispose velocemente alla provocazione: il 10 marzo fece impiccare il ladro chiudendo una volta per tutte la questione. Ordinò che l'arcivescovo dovesse lasciare la città entro ventiquattro ore e inoltre fece «imprigionar i cursori che aveano affissi i cedoloni: i consultori e l'avvocato di quella arcivescovil corte, i mastrodatti ed il cancelliere, tutti laici [...] et in fine furono sequestrate all'arcivescovo tutte le sue entrate, anche le patrimoniali».

Giannone conclude il racconto scrivendo che Filippo II, dopo aver sentito la relazione del cardinale Granvela sull'accaduto, rimase benevolmente colpito dallo sforzo del porporato nel difendere le prerogative regie. Il sovrano inoltre dispose che nessuno degli ufficiali del cardinale si recasse a Roma per chiedere l'assoluzione dalla scomunica emessa dall'arcivescovo.<sup>54</sup>

In linea teorica l'applicazione del principio di prevenzione servì a evitare «che i colpevoli venissero puniti due volte per la stessa infrazione»<sup>55</sup> e tuttavia il diritto veneto, nella sua peculiarità, aveva previsto una prassi alternativa. Nella Repubblica di Venezia – nei casi per i quali erano concorrenti sia il Sant'Uffizio, sia le magistrature secolari – la *preventio* dava luogo comunque a due procedimenti distinti, uno da parte della potestà secolare e uno da parte di

<sup>52</sup> PIETRO GIANNONE, *Istoria civile del Regno di Napoli di Pietro Giannone*, Milano, Società tipografica de' classici italiani, 1823, p. 242.

<sup>53</sup> Un breve resoconto delle vicende di Giannone in relazione al Sant'Uffizio si trova in A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia*, cit., pp. 694-698.

<sup>54</sup> PIETRO GIANNONE, *Istoria civile del Regno di Napoli*, cit., pp. 242 – 244.

<sup>55</sup> M. BELLABARBA, *La giustizia nell'Italia moderna*, cit., p. 65.

quella ecclesiastica, con l'applicazione di entrambe le sentenze (la pena diventava in questo caso cumulativa e trovava applicazione al termine dei processi, come si vedrà in seguito). La prevenzione quindi aveva solo il compito di stabilire quale dovesse essere il tribunale a dover precedere per primo, quello cioè che in prima istanza aveva assunto il caso.

Solitamente il medesimo principio stabiliva sia il tribunale che doveva procedere per primo, sia la competenza esclusiva: non sarebbero stati avviati procedimenti successivi da parte degli altri tribunali concorrenti. Così avveniva intorno agli anni Venti del Cinquecento in Toscana, prima della riorganizzazione del Sant'Uffizio romano, durante un processo di rafforzamento del potere del foro ordinario culminato con le decisioni prese dal concilio di Firenze (1518). Esse prevedevano che i chierici e i laici dovessero essere obbligatoriamente confessati dal proprio parroco che non li avrebbe assolti nei casi riservati (quelli che ricadevano nella giurisdizione di un penitenziere o del foro ordinario, come si è già accennato); vigeva quindi l'obbligo di non comunicare i peccatori notori, se non dopo la presentazione di una lettera d'indulgenza o di una *fides* sottoscritta dallo stesso vescovo. I delitti-peccati per cui non era possibile ottenere l'assoluzione dal semplice confessore contemplavano una vasta gamma di crimini tra i quali l'omicidio involontario, il "tenere carteggio con le monache", lo stupro "semplice", la blasfemia. Nel frattempo il vescovo di Firenze ottenne nuove competenze sulla censura e la facoltà di perseguire i reati-peccati («esplicitamente indicati come di misto foro») con le stesse pene dei laici:

l'espansione [di competenze] è dovuta alla fusione tra potere spirituale e politico, che si verifica nel cardinale-reggente Giulio de' Medici durante il governo congiunto di Leone X su Firenze e Roma; ma occorre aver presenti anche le punizioni sommarie imposte da Savonarola e dalle sue squadre di ragazzini —*pasdàran*, per capire la preoccupazione dei Medici di introdurre almeno le forme legali, a frenare il giustizialismo populista dei piagnoni. Diventano così punibili con ammende da 5 sino a 500 'reati-peccati come sodomia e concubinato, infanticidio (può trattarsi anche di morti infantili e aborti naturali sospettati come omicidi), prostituzione e bestemmia, inosservanza delle feste di precetto, e persino fornicazione maschile con prostitute.

I parroci divennero quindi «ufficiali periferici degli Otto» per i reati manifesti, oltre a essere giudici di prima istanza per quanto riguardava i casi riservati episcopali. Si creava quindi una zona d'intersezione nella quale si inserivano i crimini di misto foro, perseguibili sia dal foro vescovile sia dalla magistratura secolare, all'interno della quale i parroci erano il *trait d'union*. A differenza dell'applicazione che del principio di prevenzione si faceva nella Repubblica di Venezia, a Firenze la *praeventio* stabiliva che il primo a procedere sul caso dovesse procedervi in via esclusiva (per questi «et alia crimina quae mixti fori iu-

dicari solent [...] locum esse preventioni, ita sufficienter punitus in foro ecclesiastico, in saeculari nullatenus puniri possit, et e contra».<sup>56</sup>

Il diritto di prevenzione, come del resto la dottrina del misto foro – sempre in rapporto ai crimini qui analizzati – decadde in seguito alla secolarizzazione di determinati reati. A riprova di ciò può essere citato un recente studio sullo stupro nella Toscana del Settecento che rileva – seppur brevemente – come questo reato fosse perseguibile sia dai tribunali laici sia da quelli ecclesiastici. Il principio della prevenzione sanciva variabilmente quale tribunale avesse la competenza sul crimine; tuttavia il ricorso a questo diritto non era sufficiente a bloccare eventuali conflitti giurisdizionali. Il nodo fu sciolto definitivamente nella seconda metà del Seicento quando si creò una netta separazione tra stupro e norme in materia matrimoniale: prima di allora, dal punto di vista giuridico, i due concetti non erano ben definiti. Secondo Georgia Arrivo da quel momento in poi fu «invalsa la competenza esclusiva da parte dei tribunali secolari, con la conseguente separazione giurisdizionale tra materia di stupro, riservata al secolare, e materia matrimoniale, compresa la questione dell'esistenza e validità delle promesse, rimasta alle corti ecclesiastiche».<sup>57</sup>

## 2. *Crimina mixti fori: nascita di una dottrina tra Quattro e Cinquecento*

A metà del Quattrocento il cardinale Bernardino Carvajal cercò di chiarire il concetto di *mixti fori* per rispondere ad alcuni interrogativi giunti dalla remota Transilvania. Probabilmente, a domandare delucidazioni, erano stati alcuni missionari che avevano chiesto se l'adulterio, l'uxoricidio, lo spergiuro, lo stupro, la bigamia e l'infanticidio, dovessero essere puniti dai giudici laici o da quelli ecclesiastici. Il cardinale rispose che solo nei casi in cui la pena fosse stata capitale o afflittiva la competenza sarebbe spettata al foro laicale, nelle altre eventualità al foro ecclesiastico. Il criterio decisionale era piuttosto arbitrario anche se Carvajal cercò di fissare alcune regole procedurali. Secondo il porporato *l'adulterio penale*, di coniugata con l'amante, doveva essere punito dal giudice secolare, quello del marito con *soluta* invece poteva essere equiparato a fornicazione o a stupro semplice e rientrava nell'orbita delle competenze del giudice ecclesiastico. La punizione dello spergiuro sarebbe spettata all'autorità ecclesiastica.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> E. BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio*, cit., pp. 305-312. Sui fanciulli pii "arruolati" da Savonarola v. O. NICCOLI, *Il seme della violenza. Putti, fanciulli e mammoli nell'Italia del Cinque e Seicento*, Roma-Bari, Laterza, 1995.

<sup>57</sup> G. ARRIVO, *Seduzioni, promesse, matrimoni. Il processo per stupro nella Toscana del Settecento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006, p. 16.

<sup>58</sup> L'episodio è riportato in E. BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio*, pp. 295 – 297.

Fu tra il Quattro e il Cinquecento che, come si è già ricordato, determinati reati si configurarono come *crimina mixti fori* – attirando su di essi la concorrenza tra la sfera secolare e quella ecclesiastica – quando cioè gran parte dei reati-peccati (bestemmia, meretricio, usura, sodomia ecc.) oggetto della giustizia spirituale dei vescovi iniziò a essere contemplata anche negli statuti cittadini.<sup>59</sup> Nello stesso periodo nacquero una serie di tribunali politici che, caratterizzati da procedure segrete e straordinarie, avevano il compito di reprimere i reati morali o d'opinione:<sup>60</sup>

il punto di frattura [...] si trasferisce dalla concorrenza tra le istituzioni, ecclesiastiche e secolari, e quindi dalla concorrenza tra i grandi ordinamenti giuridici che da esse derivano, ad un incipiente dualismo tra la legge positiva e la coscienza, tra il reato, come infrazione di una legge umana, e il peccato come trasgressione della legge divina: lo stato tende a criminalizzare il peccato per fare di questa criminalizzazione uno strumento di potere. Si è scritto, credo giustamente, che questo processo si sviluppa nel XV secolo e trova il suo compimento nell'età confessionale.<sup>61</sup>

Del resto i reati di misto-foro sono una materia estremamente ambigua e controversa: si modificano in modo sfumato, adeguandosi al senso comune della morale.<sup>62</sup> Secondo Elena Brambilla, nel corso del Quattrocento si possono rilevare due fasi di cambiamento, una all'inizio e una alla fine del secolo, entrambe condizionate dalla predicazione. Dal 1409 al 1415 a Firenze – sullo sfondo dell'azione di Bernardino da Siena – furono redatti nuovi statuti criminali che prevedevano pene afflittive e ammende per chi si fosse macchiato di reati mo-

<sup>59</sup> EADEM, *Confessione, casi riservati e 'giustizia spirituale' dal XV secolo al Concilio di Trento*, in Cecilia Nubola e Angelo Turchini (a cura di), *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV e XVIII secolo*, Bologna, il Mulino, 1999, pp. 491-540, in part. pp. 502, 503; EADEM, *Alle origini del Sant'Uffizio*, cit., pp. 283, 297-302.

<sup>60</sup> Per un'agile sintesi sui tribunali secolari penali (sia europei, sia disseminati nella penisola italiana) in età moderna v. L. TEDOLDI, *La spada e la bilancia. La giustizia penale nell'Europa moderna (sec. XVI-XVIII)*, Roma, Carrocci, 2008.

<sup>61</sup> P. PRODI, *Una storia della giustizia*, cit., pp. 215, 216. Paolo Prodi fa riferimento a questo testo: «sin seems to have been criminalized for the first time during the fifteenth century, but the judicial apparatus of the medieval church was seldom adequate (unless a special apostolic Inquisition was attached) to exercise much control over sin among the laity. Even after the reformation, certain areas were still relatively impervious to ecclesiastical discipline», B. LENMAN e G. PARKER, *The state, the community and the criminal law in early modern Europe* in *Crime and the Law. The social history of Crime in Western Europe since 1500*, A. C. Gatrell, Bruce Lenman e Geoffrey Parker (a cura di), London, Europa Publications, 1980, pp. 11-49.

<sup>62</sup> In merito ai crimini di misto foro Elena Brambilla osserva: «a definirli meglio forse un altro libro non basterebbe, e forse non è neppure possibile: in rapporto a reati così ambigui come quelli morali e d'opinione un segno di civiltà, credo, è che siano progressivamente cancellati dai codici penali, oppure ridefiniti, come lo stupro con violenza, come reati contro la persona e non solo contro la morale, un passo che in Italia ci sono voluti secoli a compiere»; E. BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio*, p. 297.



rali e sessuali. In seguito, nel 1421, fu istituito l'Ufficio dell'Onestà, un tribunale laico per il controllo del meretricio, la repressione della bestemmia e dell'omosessualità (la sodomia fu proprio uno dei temi affrontati con maggior zelo da Bernardino). Negli anni Novanta del Quattrocento la peste e la crisi del caro vita fece sì che i predicatori si concentrassero su temi apocalittici spiegando l'origine delle calamità come punizioni mandate da Dio: tutti, senza distinzioni, avrebbero pagato le colpe dei blasfemi.<sup>63</sup> Si trattava, secondo le considerazioni di Jean Delumeau, di un clima generale di pessimismo influenzato dalla predicazione e dalla diffusione dei cosiddetti "testi macabri", nonché dalle calamità e dalle malattie che rendevano quotidiano il contatto con la morte. Esso determinò un processo di iper colpevolizzazione nell'uomo che veniva portato – attraverso i mezzi sopra esposti – a conferire un'estrema drammaticità al peccato. Di contro ciò comportò un grande aumento di autorità da parte del clero e soprattutto della figura del confessore che «divenne qualcosa di insostituibile». <sup>64</sup> Allo stesso tempo, come si è già accennato, gli statuti cittadini inasprirono le norme per il disciplinamento della morale e dei comportamenti la distinzione tra peccato e delitto – considerato come azione lesiva o "atto esterno" – si fece più labile.

Sotto questa chiave interpretativa possono essere letti alcuni tentativi di reprimere l'eresia da parte di tribunali laici. Nella Firenze di Cosimo I esisteva una magistratura – della quale pare non essere rimasta traccia – gli Inquisitori e Commissari sopra l'Eresia, ancora operativa, per qualche anno, dopo l'istituzione del Sant'Uffizio.<sup>65</sup> Per quanto concerne la Repubblica di Venezia tra il 1543 e il 1550, durante la nunziatura di Della Casa, i rettori veneziani iniziarono undici processi per eresia in terra ferma concludendoli, in alcuni casi, con l'emanazione della sentenza<sup>66</sup>

Per quanto riguarda la coercizione di reati contro la morale e in particolare contro la bestemmia, il passaggio alla modernità fu caratterizzato da un inasprimento delle normative a proposito. Nel 1502 a Milano gli statuti cittadini presero provvedimenti contro la blasfemia e il lusso delle vesti femminili, fenomeni originati dalla promozione del culto della Vergine e dalle dispute intorno al dogma dell'Immacolata Concezione; tali elementi erano strettamente le-

<sup>63</sup> Ivi, pp. 297-302.

<sup>64</sup> J. DELUMEAU, *Il peccato e la paura. L'idea di colpa in occidente dal XIII al XIX secolo* (tr. it de *Le Péche et la Peur. La culpabilisation en Occident XIII<sup>e</sup>-XIX<sup>e</sup> siècles*, Paris, Fayard, 1983), Bologna, il Mulino, 2006<sup>3</sup>. Da quel momento si incrementò notevolmente anche la produzione di manuali per la confessione, v. M. TURRINI, *La coscienza e le leggi. I testi per la confessione della prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 1991.

<sup>65</sup> A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., p. 75.

<sup>66</sup> A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia*, cit., pp. 347, 348.

gati alla predicazione contro gli ebrei e la lussuria delle donne, essi sfociarono nei cosiddetti roghi del *Talmud* e nei falò delle vanità. Una spiegazione plausibile del fatto che i tribunali laici si ingerissero, e fossero creati appunto per disciplinare materie che prima non erano contemplate negli statuti cittadini è quella di riordinare e arrestare – attraverso la redistribuzione di compiti tra tribunali vescovili e podestà – questa «giustizia diretta, coi frati a capo di folle che incitano alla cacciata di bestemmiatori e meretrici, sodomiti e usurari, ebrei e streghe»; tra metà del Quattrocento e la metà del secolo successivo nacquero una serie di tribunali politici (che, come si è già detto, utilizzavano procedure segrete e straordinarie), competenti circa i crimini morali, sessuali e d'opinione come gli Otto di Guardia e Balìa a Firenze e gli Esecutori contro la Bestemmia a Venezia.<sup>67</sup> Fu allora che, come scrive Marco Bellabarba, «le procedure dei tribunali ecclesiastici incominciarono a impregnare gli stili di giudizio e le conoscenze dei giudici laici». E tuttavia non si trattò di un passaggio bipolare: le competenze non uscivano definitivamente da un raggio giurisdizionale per entrare negli altri, dal foro ecclesiastico a quello secolare e viceversa.<sup>68</sup>

Si ritiene utile, per i temi qui trattati, soffermarsi sulla nascita degli Esecutori contro la Bestemmia, ai quali Gaetano Cozzi dedicò intensi anni di ricerca; anche lo studioso, al pari di Elena Brambilla, ha ricordato come, alla fine del Quattrocento, le prediche del Savonarola fossero attentamente recepite a Venezia. Esse, come si è già ricordato, tuonavano contro i blasfemi, i giocatori e i sodomiti in un'epoca nella quale si respirava «una particolare tensione spirituale: di dualismo tra l'ispirazione ansiosa verso una divinità che trascende i destini umani, e il sentimento e il bisogno di una divinità presente nella terra, tra gli

<sup>67</sup> E. BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio*, pp. 297-302. Per gli Esecutori contro la Bestemmia v. G. COZZI, *La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, Venezia, Marsilio, 2000, p. 66 e ss. Per un'accurata descrizione di una processione culminata poi in falò delle vanità, v. O. NICCOLI, *La vita religiosa nell'Italia moderna. Secoli XV-XVIII*, Roma, Carrocci, 1998, p. 170. Il fenomeno della predicazione non impedì, tuttavia, che non si sviluppassero sentimenti anticlericali – manifestatesi in molteplici forme, dalle *pasquinate*, agli opuscoli, ai libri, ai cartelli ecc. – come ha dimostrato Ottavia Niccoli, v. EADEM, *Rinascimento anticlericale*, Roma-Bari, Laterza, 2005. La bibliografia sulle nuove magistrature secolari (nate tra Quattro e Cinquecento, come si è già detto), che con procedure segrete, si occuparono di reprimere i reati contro la morale è piuttosto vasta; si ritiene utile citare almeno: R. CANOSA, *Storia di una grande paura. La sodomia a Firenze e a Venezia nel Quattrocento*, Milano, Feltrinelli, 1991; M. J. ROCKE, *Il controllo dell'omosessualità a Firenze nel XV secolo: gli Ufficiali di Notte*, in «Quaderni Storici», 66 (1987), pp. 701-724; M. S. MAZZI, *Cronache di periferia dello Stato fiorentino: reati contro la morale nel primo Quattrocento*, in «Studi Storici», 27 (1986), pp. 609-635; IDEM, *Prostituite e lenoni nella Firenze del primo Quattrocento*, Milano, il Saggiatore, 1991; v. anche G. RUGGIERO, *I confini dell'eros: crimini sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento* (tr. it. de *The boundaries of eros: sex crimes and sexuality in renaissance Venice*, New York-Oxford, Oxford University Press, 1985), Venezia, Marsilio, 1988; per il controllo della prostituzione a Venezia v. G. SCARABELLO, *Per una storia della prostituzione a Venezia (sec. XIII-XVIII)*, in «Studi Veneziani», N. S. XLVII (2004), pp. 15-102.

<sup>68</sup> M. BELLABARBA, *La giustizia nell'Italia moderna*, cit., p. 5.

uomini, ad osservarli e a giudicarli, guidarne le vicende». Gli esiti della guerra col Turco (1499) accrebbero le convinzioni nella teoria della punizione divina comminata da un Dio vendicatore, il quale colpiva con calamità tremende i veneziani per castigare i loro comportamenti dissoluti. Si trattava di un clima comune in Europa, in Francia le stesse idee erano espresse anche da Jean Gerson (1363-1429), il celebre cancelliere dell'Università di Parigi, il quale nel suo *Considération sur le péché de blasphème* a proposito dei bestiammiatori scrisse: «soffre più di alcun altro paese di questo orribile peccato, che è causa di pestilenze, guerre e carestie». <sup>69</sup> Il 9 marzo 1510 Luigi XII promulgò un'ordinanza contro i blasfemi, confermata negli editti regi successivi, sino al 1546. In Germania il problema, assieme al controllo di altre devianze sociali, fu regolato dalla *Reichpolizeiordnung* (nel 1530, 1548, 1577) anche se più di una questione religiosa si trattava di mantenimento dell'ordine pubblico dato che la normativa comprendeva leggi contro gli ubriachi, i questuanti, il vagabondaggio. Nelle Fiandre un editto del 1517 stabilì pene molto severe nei confronti dei bestemmiatori che potevano essere puniti con il bando perpetuo o con la pena di morte così come a Firenze, dove Cosimo I pubblicò un bando che prevedeva la pena capitale per i recidivi (8 luglio 1542). Nel 1514 anche nello Stato Pontificio le pene si fecero più severe, prevedendo comunque delle mitigazioni se a commettere il reato era un religioso. <sup>70</sup> Il duca Cesare D'Este, alla stregua del papa, minacciò di perforare la lingua a chi avesse ingiuriato la Madonna o i Santi anche se in realtà si riproponeva di punire comportamenti pubblici e scandalosi, eventi che potevano turbare la tranquillità sociale. <sup>71</sup>

Agli inizi del Cinquecento, in sintonia con il clima europeo, la volontà di reprimere la blasfemia divenne una preoccupazione peculiare anche per il Consiglio dei Dieci, il massimo organo giudiziario e politico della Repubblica di Venezia. Come evidenzia Renzo Derosas la magistratura, prima di istituire gli E-

<sup>69</sup> G. COZZI, *La società veneta e il suo diritto*, p. 75. Sulla correlazione tra leggi antiblasfeme e congiunture politiche Renzo Derosas scrive: «piuttosto che in modo ragionato e sistematico, esso si concreta infatti soprattutto sull'onda emotiva di momenti di grave tensione, quando l'impressione della necessità del soccorso divino, o del verificarsi del suo castigo, fanno guardare con occhi diversi a quelle manifestazioni di vita corrotta o immorale, cui volentieri si attribuisce la responsabilità per le disgrazie presenti, e di cui perciò si reclama la ferma repressione. Non a caso i meccanismi psicologici che alimentano queste esplosioni di moralismo panico sembrano possedere maggior vigore negli ambiti ristretti delle repubbliche cittadine, dove più immediata per ognuno è l'identificazione con il destino politico dello stato». R. DEROSAS, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600. Gli Esecutori contro la Bestemmia*, in Gaetano Cozzi (a cura di) *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, Roma, Jouvence, 1980, pp. 433-528, le citazioni sono alle, p. 440

<sup>70</sup> Ivi, pp. 433 – 436. Sulle norme promulgate nel corso del Cinquecento contro i bestemmiatori v. anche P. BURKE, *Scene di vita quotidiana nell'Italia moderna* (tr. it. de *The Historical Anthropology of Early Modern Italy. Essays on Perception and Communication*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987), Roma-Bari, 1988, p. 128

<sup>71</sup> A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., p. 362.

secutori contro la Bestemmia, sullo stesso crimine era intervenuta ben otto volte nell'arco di un trentennio, non tanto per formulare nuove norme, quanto piuttosto per garantire l'applicazione di quelle vigenti. Il problema era quello dell'attribuzione della competenza che doveva giostrarsi fra diversi *tribunali* laicali: nel 1500 le bestemmie più gravi erano rimesse al Consiglio dei Dieci, quelle contro i santi ai Signori di Notte al Criminal, nel 1505 lo stesso Consiglio avocava a sé tutte le competenze in materia di blasfemia, incaricando gli Avvocatori di Comun di avviare i processi. Questo tipo di leggi, legate ai ripensamenti del Consiglio dei Dieci «evidentemente combattuto tra la convinzione dell'inadeguatezza delle altre magistrature a procedura ordinaria e l'impossibilità di accollare anche quest'onere al proprio tribunale, già tanto sovraccarico per il continuo dilatarsi del suo campo d'intervento», si protrassero sino al 1534, quando le pene nei confronti dei bestemmiatori, dapprima applicate solo al Dogado, furono poi estese a tutto il Dominio. Solo il 20 dicembre 1537 il Consiglio dei Dieci prese la decisione di istituire un'apposita magistratura che si occupasse della coercizione del reato specifico: nacquero gli Esecutori contro la Bestemmia. La nuova magistratura, i cui membri dovevano aver fatto parte ed erano eletti dai Dieci, ebbe la facoltà di procedere col *rito* («una procedura segreta e sommaria»), con una competenza limitata a Venezia e ai territori del Dogado.<sup>72</sup> L'istituzione degli Esecutori contro la Bestemmia ebbe lo scopo di

dimostrare che toccava all'autorità secolare garantire che si tributasse a Dio, alla Vergine, ai Santi tutto l'onore dovuto, e che si rispettassero la Chiesa, il culto, i luoghi in cui esso veniva esercitato: con lo scopo cioè di attestare che la tutela della religione era un dovere politico, spettante all'autorità secolare, tale da non potere essere lasciato solo nelle mani delle autorità ecclesiastiche.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> R. DEROSAS, *Moralità e giustizia*, cit., pp. 433 - 436.

<sup>73</sup> G. COZZI, *La società veneta e il suo diritto*, p. 75. Non a caso più tardi gli Esecutori contro la Bestemmia, in un loro decreto (datato 17 agosto 1759) si sarebbero autodefiniti: «difensori in foro secolare delle leggi di Santa Chiesa, e correttori della negligenza delle medesime». Ivi, p. 80. Come scrive Vittorio Frajese: «nell'età delle confessioni giurate, vale a dire nel periodo in cui si formano molteplici chiese che assumono forma territoriale e vengono imposte dagli stati attraverso lo strumento delle confessioni di fede, in tale età si verifica una stretta compenetrazione tra Stati e Chiese nel corso della quale le strutture ecclesiastiche vengono finalizzate al sostegno dei governi secolari. In questo quadro, la bestemmia si presenta come il rovescio di tale processo: man mano che i vincoli politici assumono forma di patti giurati, lo spergiuro viene sanzionato come bestemmia; e nel momento in cui l'universo religioso viene chiamato a garantire il patto sociale, la ribellione al potere assume forma di rivolta contro la divinità e la religione». V. FRAJESE, *L'evoluzione degli 'Esecutori contro la bestemmia' a Venezia in età moderna in Il vincolo del giuramento e il tribunale della coscienza*, Nestore Pistillo (a cura di), Bologna, il Mulino, 1997, pp. 171-211, la cit. è a p. 172. Sugli Esecutori contro la Bestemmia v. anche G. SCARABELLO, *Esecutori contro la bestemmia: un processo per rapimento stupro e lenocinio nella Venezia popolare del secondo Settecento*, Centro Internazionale della Grafica, Venezia, 1991, in part. pp. 146-152.

<sup>73</sup> P. PRODI, *Una storia della giustizia*, cit., pp. 173, 174.

Si trattava di una rivendicazione che in parte era già stata affermata alcuni anni prima (nel 1531), quando il già citato vescovo di Verona, Gian Matteo Giberti, chiese il permesso al Senato di perseguire autonomamente nel foro ecclesiastico i bestemmiatori della propria diocesi. La risposta negativa è riportata da Marin Sanudo: concedere questo privilegio al vescovo voleva dire «tuor la libertà al podestà»; spettava alla sovranità della Repubblica occuparsi della tutela della religione e della morale dei propri sudditi.<sup>74</sup> La bestemmia ovviamente era solo uno degli aspetti, probabilmente il più studiato, di un'orizzonte di comportamenti che le autorità si premuravano di tenere sotto controllo affinché non fosse arrecato pregiudizio all'ordine sociale.

E, tuttavia, le magistrature secolari e il foro vescovile non erano le uniche, come si è già avuto modo di accennare, a occuparsi di blasfemia. Sin dal Trecento l'Inquisizione (lungi da essere istituzionalizzata),<sup>75</sup> aveva già tentato di definire un campo specifico di bestemmie, quelle ereticali che rientravano a maggior ragione nell'orbita delle competenze del tribunale. Queste si distinguevano dalle bestemmie semplici per la loro insita pericolosità: chi proferiva una bestemmia ereticale – mettendo in discussione i dogmi e i capi saldi della dottrina – poteva provenire da una setta e quindi rappresentare una seria minaccia per la società. In entrambi i casi la bestemmia doveva essere punita, ma nella seconda eventualità rappresentava un pericolo sociale maggiore; in realtà i confini tra le due tipologie erano molto labili tanto che per distinguerli più nettamente i trattatisti si impegnarono a fondo. Alla fine del Trecento Nicolas Eymerich nel suo *Directorium Inquisitorum* cercò di spiegare come potevano esseri sciolti i dubbi in materia di blasfemia: qualora fosse stato maledetto Dio o la Madonna senza negare gli articoli di fede si sarebbe trattato di una bestemmia semplice; nel caso contrario, quando venivano infranti i dogmi della fede, ad esempio negando l'onnipotenza divina e mettendo in dubbio che Dio potesse mandare il bel tempo, si sarebbe proferita una bestemmia ereticale. Dal punto di vista sociale la bestemmia rappresentava una forma di dissenso sia nei confronti di Dio, sia, di conseguenza, di chi rappresentava il potere di Dio sulla terra. Era quindi un segnale particolarmente importante per le autorità che in generale si impegnarono a reprimere con maggior vigore le bestemmie-proteste degli sfruttati (e in generale delle classi subalterne).<sup>76</sup>

<sup>74</sup> R. DEROSAS, *Moralità e giustizia*, cit., pp. 437, 438.

<sup>75</sup> Su questo punto v. G. G. MERLO, *Le origini dell'Inquisizione medioevale*, in *L'Inquisizione. Atti del simposio*, cit., p. 25-39; e il più recente IDEM, *Inquisitori e Inquisizione nel Medioevo*, Bologna, il Mulino, 2008.

<sup>76</sup> A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., pp. 353, 354.

I reati di *misto foro* – grazie alla loro ambiguità giuridica – divennero uno strumento di accusa versatile e riciclabile, con motivazioni lievemente divergenti, nei diversi tribunali, come si è già accennato. Si ampliarono, infatti, sia le scelte per chi doveva chiedere giustizia, sia le strategie di difesa, come avvenne in un caso esemplificativo che vide per protagonisti Giovanni e Lusanna. Intorno al 1455 quest'ultima, appoggiata dalla famiglia, aveva citato Giovanni davanti al vicario del vescovo di Firenze per la rottura della promessa matrimoniale. Giovanni a sua volta, per difendersi, denunciò Lusanna al tribunale del podestà accusandola di maleficio;<sup>77</sup> tentativi di districarsi tra i vari tribunali, laicali ed ecclesiastici che, come si vedrà meglio in seguito, saranno messi in atto anche nel corso del Settecento. Se oltre al vescovo e al podestà, operava sul territorio anche un inquisitore le cose potevano complicarsi. Sotto il termine *omicidio*, ad esempio, poteva essere iscritta qualsiasi morte improvvisa, escluse quelle per vecchiaia e gli omicidi violenti nei quali il colpevole fosse colto in fragranza di reato (la morte avvenuta per consunzione lenta poteva essere attribuita a un maleficio, quella improvvisa per veneficio).<sup>78</sup> Risale proprio al primo decennio del Quattrocento la legge del Maggior Consiglio veneziano che istituiva l'applicazione della dottrina del misto foro a proposito delle malie, delle stregherie e delle erberie, come si vedrà più approfonditamente in seguito.

Le autorità religiose avrebbero dovuto occuparsi di disciplinare le coscienze, della salvezza dell'anima, al contempo le magistrature secolari si sarebbero preoccupate di mantenere l'ordine pubblico e di punire i trasgressori. Ed è proprio nel Cinquecento che il già intricato problema delle competenze si complicò ulteriormente con l'istituzione della Congregazione del Sant'Uffizio (1542), la quale organizzò una rete di inquisitori, dipendente da Roma, la quale aveva il compito di amministrare la giustizia contro il dissenso d'opinione, una vera e propria maglia giudiziaria centralizzata almeno dal 1560-1570 al 1740-1750. La giustizia inquisitoriale poteva essere amministrata dai delegati della Santa Sede come i frati teologi, domenicani e francescani, situazione peculiare degli stati regionali a origine cittadina del centro-nord e dello Stato pontificio, o riunita nel foro criminale dei vescovi, come nel Viceregno napoletano. Tra gli anni Sessanta e Ottanta del Cinquecento determinate categorie di reati – per le quali prima erano competenti i vescovi e i loro vicari – si spostarono nell'orbita giuridica dell'Inquisizione. Nello specifico le competenze del Sant'Uffizio riguardarono l'osservanza dell'obbligo di andare a messa, della confessione e comunione pasquale, dei digiuni (contro i renitenti sarebbe stato avviato un processo

<sup>77</sup> Sul caso specifico v. T. KUEHN, *Reading Microhistory: the Example of Giovanni and Lusanna*, in «The Journal of Modern History», 61, 1989, pp. 512-533 e G. BRUCKER, *Giovanni and Lusanna. Love and Marriage in Renaissance Florence*, Berkeley – Los Angeles, University of California Press, 1986.

<sup>78</sup> E. BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio*, cit., p. 304.

per sospetto d'eresia), la bestemmia, qualsiasi irriverenza nei confronti del pontefice e delle autorità ecclesiastiche e alcuni reati sessuali.<sup>79</sup>

L'obiettivo della Congregazione del Sant'Uffizio, terminata la fase più acuta della repressione ereticale, fu il disciplinamento dei comportamenti, «ma soprattutto – al di là di questo e per raggiungere questo – il controllo delle coscienze».<sup>80</sup> Si instaurò quindi un clima di sospetto che portò alla moltiplicazione delle competenze: sullo stesso crimine poteva agire il podestà *ex officio* (solo alla presenza del corpo del reato), il vescovo in base alla pubblica fama e l'inquisitore sul sospetto d'eresia.<sup>81</sup>

### 3. *I crimina mixti fori in Europa*

Per quanto riguarda il misto foro nel contesto europeo si ripresenta la stessa situazione frammentaria che vale per gli studi relativi alla penisola italiana: usando un'espressione di Elena Brambilla si deve ammettere come manchi «a tutt'oggi una griglia di classificazione delle “costituzioni politico-ecclesiastiche” degli stati della prima età moderna che consideri il ruolo che vi assumono i tribunali sia ecclesiastici, inquisitoriali o episcopali ordinari, sia laici, incaricati di perseguire i delitti di fede».<sup>82</sup> La situazione appare anche qui particolarmente variegata anche se una prima distinzione può essere fatta tra la Francia e l'Inghilterra dove i reati di morale, d'opinione, e sessuali subirono un rapido processo di secolarizzazione; laddove si affermarono i tribunali della fede di matrice inquisitoriale, dipendenti da Roma o dalla *Suprema* spagnola, la situazione fu caratterizzata da un più accentuato pluralismo giuridico che rese più facile lo sviluppo del fenomeno.

In Francia, a decorrere dal Quattrocento, era già stato avviato un procedimento definito da Raymond Mentzer «laicizzazione dell'eresia». L'espressione sta a indicare l'acquisita competenza, da parte dello stato, dei reati che offendevano la morale pubblica. Il foro secolare, infatti, in assenza dell'Inquisizione delegata papale, si arrogò presto il diritto di «decidere dei crimini di fede e di quelli diabolici, con la maggiore attenzione al danno fisico e alla rivolta contro la Sovranità, piuttosto che al contenuto religioso; e con risultati senz'altro cruenti».<sup>83</sup> In Francia questi crimini furono assunti presto nell'orbita dei Parlamenti: nel 1551 l'editto di Chateaubriant stabilì la loro esclusiva competenza

<sup>79</sup> E. BRAMBILLA, *La polizia dei tribunali ecclesiastici*, cit., pp. 82, 91.

<sup>80</sup> P. PRODI, *Una storia della giustizia*, cit., p. 216.

<sup>81</sup> E. BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio*, cit., p. 304.

<sup>82</sup> Ancora una volta le ricerche della studiosa risultano particolarmente preziose.

<sup>83</sup> V. LAVENIA, «*Anticamente di misto foro*», cit., p. 39.

nei processi per eresia; da quel momento in poi i vescovi perdettero il ruolo di giudici: non avrebbero più dovuto ingerirsi in tali cause, «pena l'anatema politico come privazione di ogni legittima autorità». In realtà, come sottolinea Elena Brambilla, l'innovazione più grande, compiuta dalla legislazione francese in questo campo, fu sancita dall'editto di Villers-Cotteret del 1539 nel quale si distingueva nettamente fra eresia e sedizione.

L'eresia semplice equivaleva al reato *occulto* o *mentale*, ossia al *reato d'opinione*, e contro di esso i vescovi o gli inquisitori, ottenuta la facoltà d'arresto e processo sino alla sentenza, potevano usare armi ben più penetranti dei magistrati regi. Dal 1551 il delitto mentale, in Francia, era lasciato ai vescovi ma sostanzialmente abolito: i Parlamenti procedevano solo contro il "delitto esterno", in atti o in parole, escludendo il peccato o "causa di coscienza" per punire soltanto il reato. I tribunali regi, in base alla distinzione tra eresia "semplice" e *scandalle*, nel significato di *turbamento dell'ordine pubblico*, potevano procedere solo contro le azioni e le parole esterne e pubbliche [...] L'editto di Chateaubriant laicizzava i processi d'eresia, passandoli dalle curie vescovili alle corti regie.<sup>84</sup>

Alfred Soman in *Sorcellerie et Justice criminelle (16<sup>e</sup> – 18<sup>e</sup> siècles)* scrive che tra il 1564 e il 1639 il Parlamento di Parigi si trovò a giudicare le seguenti tipologie di reato: gli omicidi, le violenze, i furti, la stregoneria, l'infanticidio o l'aborto, la bigamia, la sodomia, la blasfemia, la diffamazione e il tradimento. In particolare Soman riuscì a identificare, per il periodo preso in esame, settecentocinquanta processi per stregoneria nei quali furono coinvolte circa duemila persone.<sup>85</sup> Si può quindi evincere la portata *punitiva* della giustizia laica sui crimini sopra citati. Già sul finire del XVII secolo, all'interno del Parlamento, si creò una distinzione tra crimini immaginari che, ormai non venivano più perseguiti come tali, e i crimini reali non più attribuiti al potere di Satana: «empoisonneurs et charlatans sont désormais considérés et punis comme tels».<sup>86</sup>

In Inghilterra, come in Francia, l'Inquisizione delegata papale non mise mai piede e determinati crimini (nella maggior parte dei casi reati sessuali), considerati di misto foro e contesi fra le corti episcopali e i giudici di pace e d'assise,

<sup>84</sup> E. BRAMBILLA, *La giustizia intollerante*, cit., p. 169. Su questo punto v. anche EADEM, *Alle origini del Sant'Uffizio*, cit., pp. 411-436 (l'esauriente capitolo intitolato *La laicizzazione dell'eresia in Francia*). Nello stesso momento in cui in Francia i vescovi veniva esautorati dal conoscere le cause d'eresia, in Italia Giulio III vietava la conoscenza di tali casi a qualsiasi giudice laico. *Ibidem*. V. anche N. M. SUTHERLAND, *Was there an Inquisition in Reformation France?* in IDEM, *Princes, Politics and Religion 1547-1589*, London, The Hambledon Press, 1984, pp. 13-30. W. MONTER, *Judging the French Reformation: Heresy Trials by Sixteenth Century Parlements*, Cambridge, Harvard University Press, 1999.

<sup>85</sup> A. SOMAN, *Sorcellerie et Justice criminelle (16<sup>e</sup> – 18<sup>e</sup> siècles)*, Brookfield, Bookcraft, 1992, pp. 791, 792. Su questo punto v. anche il più recente P. LOMBARDI, *Il secolo del diavolo. Esorcismi, magia e lotta sociale in Francia (1565-1662)*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2005.

<sup>86</sup> A. SOMAN, *Sorcellerie et Justice criminelle*, cit., p. 794.



divennero – entro la fine del Seicento – competenza esclusiva delle corti laicali.<sup>87</sup> Anche in questo caso, come avvenne per la Francia, si trattò di un processo avviatosi alla fine del Quattrocento; le forze della giustizia ordinaria erano piuttosto esigue: oltre ai due arcivescovi primati di Canterbury e York ve ne erano altri ventuno, i quali erano competenti anche contro l'eresia «secondo il diritto romano [...] i loro poteri vennero anzi aumentati nel XV secolo per combattere l'eresia dei lollardi, emersa dopo la grande rivolta contadina del 1381». L'Inquisizione episcopale inglese si distingueva da quella delegata per due peculiari caratteristiche: «secondo le leggi del Regno non vi entrò il ricorso alla tortura (anche se vi sono indizi di un suo uso incipiente da fine Quattrocento); e poiché non vi era mai entrata neppure l'Inquisizione condotta dai frati mendicanti, la procedura rimase interamente di foro esterno». Lo spartiacque per la ridefinizione del potere giudiziario-episcopale fu la Riforma anglicana; prima di questa i vescovi avevano la facoltà di tradurre in arresti le loro scomuniche (*writ de excommunicato capiendo*) attraverso la collaborazione con la Cancelleria regia e con gli sceriffi locali; oltre al carcere, nel 1388 fu introdotta la pena del sequestro dei beni - e dal 1488 il rogo - contro coloro che fossero stati giudicati *relapsi* o ostinati.<sup>88</sup> Dopo la riforma anglicana il delitto d'eresia-lesa maestà papale

venne secolarizzato nel crimine di lesa maestà regia; e incluse solo i reati di alto tradimento, in atti o in parole, contro le nuove leggi di successione e le nuove prerogative del re, come signore in ultima istanza della chiesa d'Inghilterra, ultima istanza d'appello (in luogo della Curia romana) delle Corti primaziali di Canterbury e York, e fonte della sovranità legislativa, giudiziaria e fiscale del Regno. Nel reato di tradimento venne compreso il delitto non solo in atti, ma anche in parole contro l'autorità del re, depositario del potere di troncane le controversie teologiche e di promulgare in Parlamento la legislazione costituzionale sul culto pubblico e la chiesa anglicana, la chiesa cioè nazionale e ufficiale.

<sup>87</sup> E. BRAMBILLA, *La giustizia intollerante*, cit., pp. 171-177. Prima della rivoluzione le corti episcopali mantennero una notevole attività quasi esclusivamente nelle cause matrimoniali e nella correzione dei reati sessuali – come le gravidanze illegittime, il concubinato, l'adulterio ecc. - tanto che i puritani le bollarono come *the bandy courts*, le corti puttaniere. Cfr. J. ADDY, *Sin and Society in Seventeenth Century*, London-New York, Routledge, 1989; M. Ingram, *Church, Courts, Sex and Marriage in England 1570-1640*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987; per il periodo successivo v. R. B. SHOEMAKER, *Prosecution and Punishment. Petty crime and the Law in London and rural Middlesex, c. 1660-1725*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994. Entro la fine del Seicento i giudici di pace assorbirono le competenze vescovili in materia di crimini morali e sessuali: vagabondaggio, incontinenti di cattiva condotta, blasfemi, profanatori di feste. Alle corti d'assise erano inviati i casi più gravi come l'aborto e la stregoneria (anche se i casi per quanto concerne quest'ultimo reato furono piuttosto esigui per i motivi che si spiegheranno più avanti nel capitolo dedicato alla stregoneria come crimine di misto foro). Cfr. E. BRAMBILLA, *La giustizia intollerante*, cit., p. 177 e la ricca bibliografia citata dalla studiosa.

<sup>88</sup> La pena di morte fu introdotta nel 1401 da Enrico IV con la legge *De Haeretico comburendo* e abrogata nel 1534 agli inizi della Riforma. Ivi, pp. 173, 174.

Nel 1559 l'*Atto di uniformità* limitò notevolmente il concetto d'eresia legandolo alle trasgressioni descritte in un numero limitato di testi, le Scritture e i primi Concili generali; la pena di morte fu mantenuta solo per punire il reato di tradimento. Commissioni speciali di prerogativa regia miste di giudici ecclesiastici e laici, le *Courts of Hight commission*, erano deputate al controllo dell'eresia semplice (le proposizioni «sacramentarie influenzate da Zurigo e Ginevra»); nel 1640, tuttavia, tali organismi furono soppressi dai puritani. Il potere dei vescovi era limitato anche sulla definizione delle controversie dogmatiche: l'ultima delibera era affidata al re in Parlamento: «l'ordine ecclesiastico fu così escluso dal potere di promulgare per autorità propria dogmi e canoni vincolanti per le coscienze».<sup>89</sup>

Nettamente diversa risulta la situazione spagnola, dove il tribunale del Sant'Uffizio fu istituito nel 1478 con l'intento dichiarato di perseguire le minoranze etniche-religiose (soprattutto *conversos* e *moriscos*). Con gli stessi scopi il controllo della Suprema si estese anche alla Sicilia e alla Sardegna che, da tempo inglobate nell'impero catalano-aragonese, videro sin dal primo Cinquecento il radicarsi di tribunali di fede nei loro territori, mentre per quanto concerne la penisola italiana, lo Stato di Milano e il Viceregno di Napoli seppur soggette al dominio spagnolo, si ribellarono all'instaurazione di un'Inquisizione "al modo di Spagna" (con rivolte che ebbero luogo a Napoli nel 1547 e a Milano fra il 1558 e il 1559); ragion per cui nei loro territori furono instaurate solo delle succursali del Sant'Uffizio romano.<sup>90</sup>

In Spagna, al pari di quanto avveniva nella penisola italiana, le magistrature che dovevano occuparsi di reprimere determinati reati – soprattutto nei confronti dei cosiddetti delitti atroci come la blasfemia, la sodomia, la bigamia e la sollecitazione - variavano spazialmente; solo per fare un esempio: nel regno d'Aragona per i casi di sodomia era competente l'Inquisizione, mentre in Castiglia lo stesso reato rientrava nell'orbita delle autorità civili. In Castiglia l'Inquisizione si era trasformata presto da strumento contro la minoranza conversa in uno strumento di difesa contro i calvinisti e i luterani. Le facoltà giurisdizionali dell'Inquisizione andavano aumentando sempre più, grazie alle collaborazioni che l'istituzione andava intessendo sempre più fitte con il Consiglio del regno; ciò aumentava il potere della Suprema anche nei confronti dei poteri politici locali. Come osserva Stefania Pastore: «la lunga offensiva ai privilegi forali della Corona d'Aragona si concluse con un allargamento degli ambiti di intervento inquisitoriali ai delitti di misto foro quali usura, bestemmia, bigamia e

<sup>89</sup> *Ibidem*.

<sup>90</sup> Per quanto concerne i tentativi di istituire succursali della *Suprema* nello stato di Milano v. M. C. GIANNINI, *Fra autonomia politica e ortodossia religiosa: il tentativo d'introdurre l'Inquisizione al modo di Spagna nello Stato di Milano (1558-1566)*, in "Società e Storia", 91 (2001), pp. 79-134. Per l'Inquisizione in Sicilia v. M. LEONARDI, *Governo, Istituzioni, Inquisizione nella Sicilia spagnola. I processi per magia e superstizione*, Acireale-Roma, Bonanno, 2005.

sodomia; uno sconfinamento che invano le Cortes aragonesi cercarono di combattere»; intorno al 1535 anche i privilegi – la giurisdizione speciale – che l’Inquisizione concedeva ai propri funzionari divenne un dato acquisito, «a scapito del potere civile».<sup>91</sup>

E tuttavia le ripartizioni di competenze non erano così nette, basti considerare il crimine di bigamia, esso continuava a trascinare dietro di sé numerose questioni irrisolte che si riversavano nel problema delle competenze. La canonistica elaborò una serie di trattati – come quelli di Villadiego, Simancas, Gregorio López – che sostenevano il diritto dell’Inquisizione di occuparsi solo di alcuni casi di bigamia: quelli in cui i matrimoni successivi al primo fossero stati contratti pubblicamente. Questo faceva pensare che l’imputato credesse lecito contrarre più matrimoni simultaneamente e che avesse quindi un’idea distorta del sacramento del matrimonio. Negli altri casi, quelli in cui il bigamo avesse celebrato il secondo matrimonio clandestinamente o avesse falsificato nome e documenti si poteva avere la certezza che l’imputato non avesse compiuto né un errore di fede, né un abuso sacramentale; la competenza sul caso sarebbe dunque spettata al tribunale ordinario. Probabilmente si trattava di un criterio arbitrario e alquanto discutibile che non riuscì a risolvere del tutto la questione.

Nel 1521 le corti di Monzón stabilirono che l’Inquisizione non si sarebbe dovuta intromettere nei casi spettanti ai tribunali ordinari, la competenza giuridica sui casi di bigamia – nei quali non sussistesse la componente eretica dell’incriminato – sarebbe spettata al tribunale episcopale. Senza addentrarsi nei meandri giuridici e nelle varie fasi del contenzioso si può affermare che, in Spagna, il conflitto sulle competenze in merito ai casi di bigamia era lungi dall’essere risolto; la polemica fu mitigata solo nell’ultimo quarto del Settecento. Ci rimane un bel esempio dell’applicazione della dottrina di misto foro. Nel febbraio del 1770 l’Inquisizione reclamò la facoltà di procedere nei confronti di un soldato che si era sposato due volte, il problema stava nel fatto che l’Auditore di Guerra di Madrid aveva già avviato un procedimento a carico dell’imputato. Il 5 febbraio 1770 Carlo III ordinò all’inquisitore generale di non ingerirsi – e di non far ingerire nemmeno gli inquisitori distrettuali – nelle cause in cui non fosse comprovata l’apostasia e l’eresia. L’inquisizione spagnola tuttavia non si uniformò e così il 6 dicembre 1777 si riunì un congresso che aveva il compito di districare le competenze sul reato. Ne facevano parte l’inquisitore generale, il governatore del Consiglio e il confessore del re: la giunta riconobbe la competenza civile e penale del reo al tribunale di Stato (al quale l’imputato doveva rispondere delle accuse di falsificazione della fede pubblica, inganno della seconda moglie, offesa nei confronti della prima consorte, eventuale “inversione” dell’ordine di successione a seguito della nascita di figli dal secondo

<sup>91</sup> S. PASTORE, *Il vangelo e la spada. L’Inquisizione di Castiglia e i suoi critici (1460-1598)*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003, p. 206.

matrimonio), al tribunale ordinario del vescovo fu riconosciuta la competenza sugli aspetti riguardanti la giurisdizione ecclesiastica (inganno del parroco, dei fedeli, nullità della seconda unione), l'Inquisizione si sarebbe dovuta occupare della mala credenza del bigamo e dell'abuso del sacramento matrimoniale. Il decreto sancito al termine della riunione stabiliva i seguenti dettami: le tre giurisdizioni si sarebbero dovute aiutare reciprocamente senza ostacolarsi e ciascuna avrebbe dovuto applicare la propria sentenza.<sup>92</sup>

#### 4. *Misto foro, crimen laesae maiestatis e crimini senza vittime*

I principi che regolano il nostro ordine costituzionale, e in generale quello delle società occidentali, si basano sulla libertà di coscienza: nessuno potrebbe essere considerato reo di un delitto per ragioni di credo religioso che, aspetto intimo della coscienza individuale, non ha motivo di essere posto né sul piano giuridico, né su quello del diritto penale. La prospettiva giuridica nell'*Ancien régime* e in particolare quella inquisitoriale prevedeva l'esatto opposto: gli individui erano perseguiti in base alle loro credenze religiose, alle opinioni e ai comportamenti sessuali. Facendo riferimento all'attuale diritto penale sarebbe difficile poi stabilire il ruolo della vittima nella maggior parte dei crimini d'eresia: «da natura del delitto – impersonale e immateriale – lo fa diventare un'entità praticamente incomprendibile».<sup>93</sup> Il dissenso religioso, come si è già accennato, rappresentava solo una delle devianze perseguite dall'Inquisizione che estendeva il proprio raggio di controllo anche a quelle che erano ritenute devianze sessuali come la sodomia; crimini «oggi quasi interamente depenalizzati, e spostati anzi tra i comportamenti protetti da diritti penali e garanzie individuali».<sup>94</sup>

Nei crimini d'eresia il concetto di vittima risulta particolarmente inafferrabile: esso è rappresentato da un'entità incorporea, l'ortodossia cattolica che viene aggredita e offesa. Secondo María Jesús Torquemada i trattatisti dell'età moderna erano perfettamente coscienti di questa astrazione e si adoperarono per superarla: il problema era quello di trasformare l'ortodossia in qualcosa di più concreto. Si deve, infatti, ammettere che nella maggior parte dei casi è molto difficile, se non impossibile, determinare la persona fisica che, in un crimine d'eresia, ha subito un danno materiale, basti pensare ad alcuni reati come la detenzione di libri proibiti, l'utilizzo di oggetti consacrati, la massoneria. Secondo i trattatisti il modo migliore di risolvere la questione fu quello di accostare, so-

<sup>92</sup> E. GACTO, *El delito de bigamia y la Inquisición española*, cit., pp. 128-137.

<sup>93</sup> M. J. TORQUEMADA, *¿Delictos sin víctimas ante la inquisición?* in ACTA HISTORIAE, XII (2004) 1, pp. 113 – 119, v. in part. p. 113.

<sup>94</sup> E. BRAMBILLA, *La giustizia intollerante*, cit., p. 125.

vrapponendole, la figura della parte lesa a quella del sovrano; il concetto di *lesa maestà* si legò quindi indissolubilmente a quello di *lesa maestà divina*.<sup>95</sup> Come scrive Adriano Prospero: «se la Chiesa si era fatta Stato davanti alla minaccia della disobbedienza, lo Stato non esitava ora a farsi Chiesa. Di fatto nell'amministrazione della giustizia da parte dei moderni sovrani («assoluti» in quanto sciolti dalle leggi) il reato di eresia confluì in quello di lesa maestà». <sup>96</sup> La categoria dei crimini di lesa maestà divina fu progressivamente dilatata «a ogni ipotesi di devianza politica e religiosa» per questo motivo si incrementò notevolmente il numero di interventi coercitivi.<sup>97</sup> Non a caso il concetto di lesa maestà divina fu analizzato dai giuristi dell'età moderna che ci hanno trasmesso il loro pensiero, piuttosto lucido e sicuro, sulla coesione tra la vita sociale, politica e religiosa, aspetti intimamente legati l'uno all'altro.

Mario Sbriccoli in un libro, divenuto un classico, dedicato al *crimen laesae maiestatis* si sofferma in modo particolare sul crimine di lesa maestà divina: esso nascondeva una concezione integralista della società e del potere fondata sull'idea di punire il colpevole per proteggere lo stato «anche se quella dissidenza si pone su un terreno diverso da quello strettamente politico e verte su questioni di fede e organizzazione religiosa». Il passaggio alla modernità fu caratterizzato dalla repressione di una tipologia di delitti che, sempre più vasta, comprendeva tutte le deviazioni dai modelli dominanti. Si verificò un graduale riversamento del foro penale sulla sfera pubblica, la società era direttamente coinvolta dal delitto e dalla sua repressione:

ogni delitto diviene in certo modo *crimen laesae maiestatis*, come attentato contro il monopolio del potere del monarca e dello Stato. A ciò corrisponde un mutamento nel concetto soggettivo stesso di colpa la quale tende ad essere vista non più come scissa tra il peccato e il reato, tra una sfera interiore e una esteriore, ma come qualcosa di totalizzante per cui la disobbedienza alla norma diviene ribellione contro Dio e la società ad un tempo.<sup>98</sup>

<sup>95</sup> M. J. TORQUEMADA, *¿Delictos sin víctimas ante la inquisición?*, cit., p. 117.

<sup>96</sup> A. PROSPERI, *Giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*, Torino, Einaudi, 2008, p. 183. La definizione *crimini senza vittime* è attuale: è stata coniata dalla sociologia anglosassone e si inserisce in quel filone di studi chiamato *law and society*; «una definizione [...] che facendo irruzione nel rigido quadro normativo e giurisprudenziale, immette una diversa percezione della devianza e, soprattutto, del suo rapporto controverso con i valori sociali ritenuti ideologicamente predominanti»; C. POVOLO, *La vittima nello scenario del processo penale. Dai crimini senza vittime all'irruzione della vittima nel dibattito sociale e politico. Introduzione*, in ACTA HISTORIAE, XII (2004), p. 1.

<sup>97</sup> M. BELLABARBA, *La giustizia nell'Italia moderna*, cit., p. 5; su questo punto v. anche G. ALESSI, *Il processo penale. Profilo storico*, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 37.

<sup>98</sup> P. PRODI, *Una storia della giustizia*, cit., pp. 173, 174.

Attraverso il crimine di lesa maestà divina si creava una compenetrazione, e un sostegno reciproco tra la sfera religiosa e quella laicale;<sup>99</sup> nella pratica tali crimini erano puniti con pene severissime, spesso infamanti. Per quel che attiene specificatamente la presente ricerca non si può fare a meno di rilevare come le cinque condanne a morte comminate dall'Inquisizione nella prima metà del Settecento servirono per punire reati di lesa maestà divina. I colpevoli – secondo la logica inquisitoriale, fondata su bolle papali e trattati giuridici utilizzati ad arbitrio del potere ecclesiastico – si erano macchiati di colpe così gravi da meritare la pena di morte al primo *lapse*. Si ritiene importante evidenziare come sia il Consiglio dei Dieci, sia il Sant'Uffizio invocarono il ricorso alla lesa maestà divina per punire gravi trasgressioni all'ordine sociale prestabilito: è evidente la concorrenza di intenti tra le due sfere che può concretarsi nel fornire il braccio secolare ma che può anche sfociare nel conflitto di competenze come si vedrà in seguito.

Come ha osservato Claudio Povolo: «in una società in cui la legge degli uomini era fortemente compenetrata alla legge di Dio, la distinzione tra crimine e peccato era spesso evanescente. Non solo perché, per la cultura dell'epoca era spesso assai difficile distinguere tra i due, ma anche perché era la stessa giustizia secolare a ergersi a difesa della religione»;<sup>100</sup> la pericolosità conferita a tali crimini e a coloro che li avevano compiuti erano, come si è già accennato, affrontati in diversi trattati e pratiche criminali «ma anche nelle sentenze e, più in generale, atti giudiziari, che definivano sia le tipologie delle devianze che le caratteristiche di coloro che avevano infranto le *leggi umane e divine* (per ricorrere ad una formula assai in uso nella prassi giudiziaria cinque-seicentesca)».<sup>101</sup>

Il *misto foro* apparteneva in senso proprio a determinati quadri normativi e giurisprudenziali del passato e indicava un concorso di competenza tra due o più

<sup>99</sup> M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza politica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974, pp. 346-348. P. PRODI, *Una storia della giustizia*, cit., pp. 173, 174.

<sup>100</sup> C. POVOLO, *La vittima nello scenario del processo penale*, cit., p. 1 e ss.

<sup>101</sup> Come osserva Claudio Povolo: «un'analisi della retorica utilizzata per descrivere soprattutto quei crimini definiti *mixti fori* può aiutare a definire il livello delle interconnessioni tra i due poteri, ma anche lo specifico rilievo assegnato al comportamento deviante», cfr. IDEM, *Retoriche della devianza, criminali, fuorilegge e devianti nella storia (ideologie, storia, diritto, letteratura, iconografia ...)* in "ACTA HISTORIAE", n. 15 (2007), pp. 1-18, le citazioni sono a p. 7. Sui crimini senza vittime cfr. IDEM, *La vittima nello scenario del processo penale*, cit., p. 1. come osserva l'autore: «si trattava di crimini sentiti come particolarmente pericolosi per la società nel suo complesso, ma che alla base presupponevano la difesa di interessi ben precisi di gruppi dominanti, le cui caratteristiche erano d'impronta nettamente teocratica (come ad esempio nell'America coloniale), oppure come in Europa, fortemente contrassegnate da un'alleanza tra trono ed altare». Ivi, p. xii e ss. Una ricerca sui crimini senza vittime, e sulla loro repressione nella Bologna del XVII secolo (con particolare attenzione alla sodomia), è stata pubblicata recentemente, v. C. CASANOVA, *Crimini nascosti. La sanzione penale dei reati «senza vittima» e nelle relazioni private (Bologna XVII secolo)*, Bologna, CLEUB, 2007.

giudici idonei a giudicare determinati crimini che, come si è già detto, per la loro particolare natura erano soggetti sia alla giurisdizione del foro ecclesiastico ordinario e delegato, sia a quella del foro laicale. Il termine misto foro quindi più sottilmente indicava sia il concorso di competenze tra i tribunali laici ed ecclesiastici, sia la natura *mista* di determinati crimini nei quali la componente etica e morale era difficilmente districabile da quella criminale.<sup>102</sup>

Secondo Bartolomé Clavero la podestà ecclesiastica aveva stabilito, e stabiliva i peccati e la politica statale determinava i delitti, (anche se, secondo chi scrive, i due concetti non poi così netti, soprattutto nel passaggio alla modernità). I peccati erano definiti da una serie di testi a carattere religioso e teologico, primo fra tutti la Bibbia, i crimini dalla tradizione giuridica; i due aspetti – come del resto ha ben evidenziato Paolo Prodi – ebbero percorsi differenti: nella tradizione occidentale non esiste un testo di derivazione unica come il Corano in cui legge e religione siano fusi. La formula mista quindi in prima istanza dev'essere intesa come un assoggettamento culturale a diverse tradizioni.<sup>103</sup>

Naturalmente si trattava di due percorsi che, del tutto differenti, avevano anche finalità diverse: nel processo di fede si voleva imporre «a tutti i costi la correzione e l'abbandono di un *error intellecti*, un errore della mente», all'inquisito era data una sola possibilità di redimersi attraverso la confessione-abiura che comportava il perdono ma non l'assoluzione.<sup>104</sup> La specificità della giustizia religiosa stava nella cosiddetta *grazia* o *perdono*: è la *miser cordia* dei giudici religiosi – tesa a convertire e a convincere – a rendere «inaccettabile ogni confronto con la giustizia penale. I due sistemi, come ha osservato Elena Brambilla, non si possono confrontare neppure in termine di numero dei roghi o degli autodafé, perché la differenza non sta nella *quantità*, ma nella *qualità* della repressione».<sup>105</sup> La “scissione” di uno stesso crimine – attraverso la perseguibilità di ciascuna delle due parti – in due fori concorrenti si basa proprio su questo assunto sul quale si fondano gli episodi che saranno riportati nei capitoli successivi: l'Inquisizione doveva occuparsi del sospetto di eresia, le magistrature secolari di reprimere lo scandalo e di risarcire un'eventuale danno cagionato a terzi (naturalmente per le magistrature secolari era necessario accertarsi che il crimine fosse stato realmente compiuto).

I cosiddetti *crimini senza vittime* si connotarono come reati morali o d'opinione anche dove non esisteva una pluralità giudiziaria: in Francia, già dal Quattrocento, per tali reati (considerati crimini di lesa maestà) erano competenti i Parlamenti; questi ultimi erosero le competenze – sulla stregoneria, la bigamia, la

<sup>102</sup> V. LAVENIA, «*Anticamente di misto foro*», cit., p. 38.

<sup>103</sup> B. CLAVERO, *Delito y pecado. Noción y escala de transgresiones*, in *Sexo Barroco*, cit., p. 65.

<sup>104</sup> La confessione anche se spontanea o resa in tempo di grazia dava luogo a un'assoluzione che preveniva il processo (spesso accompagnata dall'imposizione delle cosiddette penitenze salutari). E. BRAMBILLA, *La giustizia intollerante*, cit., pp. 45 – 50.

<sup>105</sup> EADEM, *Alle origini del Sant'Uffizio*, cit., p. 493.

sodomia, la blasfemia ecc. – alla giustizia ordinaria episcopale, come si è già avuto modo di dimostrare. Il misto foro presupponeva che vi fossero le condizioni per la sua esistenza: un pluralismo giuridico determinato dalla presenza di tribunali ecclesiastici e secolari *concorrenti* per determinate materie. Laddove si presentarono queste condizioni furono coniate espressioni linguistiche proprie per definirle (la terminologia di derivazione latina, come si potrà notare, le rende molto simili): *mixtifório* in Portogallo, *misto fuero* in Spagna e presumibilmente nelle colonie; in Inghilterra, dove l’Inquisizione delegata papale non mise mai piede, e i crimini morali erano perseguiti dai vescovi, il fenomeno del misto foro fu piuttosto breve e per indicarlo fu mantenuta l’espressione latina *mixti fori*.<sup>106</sup>

Tali crimini sarebbero stati soggetti alla secolarizzazione, scrollando loro di dosso la componente religiosa, ma si trattò di un processo piuttosto lungo. Nella penisola italiana il processo verso la laicizzazione del peccato fu più lento e combattuto, in generale si può affermare che giunse a compimento nel corso del Settecento. Per quanto riguarda gli Stati Uniti questo processo è stato messo in luce da Lawrence Friedman secondo cui la distinzione tra peccato e reato avvenne nel momento in cui la società richiedeva una maggior forma di autocontrollo nei confronti degli individui; il passaggio si venne delineando attraverso la distinzione tra pubblico e privato: le forme di devianza compiute apertamente dovevano essere riprese e punite dall’autorità che si dimostrava invece più tollerante nei confronti degli illeciti compiuti privatamente.<sup>107</sup> Secondo Claudio Povolo la perdita di valore assoluto della legge morale è dovuta alle trasformazioni economiche e sociali avvenute nel corso del XVIII secolo:

un fenomeno dovuto alla crescita dei centri urbani e alle trasformazioni economiche che misero in rilievo il diverso valore assegnato alla proprietà. Ma che è pure accostabile al venir meno della società cetuale e ai valori collegati all’onore e alla precedenza di *status*. Trasformazioni che avrebbero reso i crimini più definiti e convenzionali.<sup>108</sup>

Sinora parlando di questi reati si è sentita la necessità di generalizzare: i *crimini senza vittime*, i crimini di lesa maestà e i misto foro rappresentano tipologie delittuose variabili nel tempo e nello spazio, secondo la sensibilità degli assetti di potere nel definirli, come si è già dimostrato. Pur mantenendo ferme le distinzioni semantiche tra i due termini – *crimini senza vittime* e *misto foro* – si deve ammettere che, nella pratica giudiziaria, la maggior parte (se non la quasi totalità) dei misto foro oggetto di questa ricerca risulta costruita intorno a *victimless crimes*. I *mixti fori* tra Inquisizione e magistrature secolari della Repubblica di

<sup>106</sup> EADEM, *La giustizia intollerante*, cit., pp. 176, 177.

<sup>107</sup> L. FRIEDMAN, *Crime and punishment in American history*, New York, Basicbooks, 1993.

<sup>108</sup> C. POVOLO, *La vittima nello scenario del processo penale*, cit., p. 4.



Venezia, in un arco cronologico ben definito (il XVIII secolo), riguardano infatti le seguenti tipologie di reato: abuso di oggetti consacrati a fine magico, apostasia, bestemmia, oltraggio a immagini sacre, proposizione di massime ereticali, consumazione di cibi proibiti, sortilegi, lettura e possesso di libri proibiti, *sollicitatio ad turpia*; i casi specifici saranno analizzati nei capitoli che seguono.



## II. I LINGUAGGI DELLA GIUSTIZIA, LE ISTITUZIONI E I FILTRI

### 1. Una rilettura del caso Gualtieri

Il 27 novembre 1755 don Francesco Berardi, su esortazione del proprio confessore (a suo dire), si presentò nelle aule del Sant'Uffizio di Venezia. Raccontò di essere stato capellano a Ca' di Marina, diocesi di Chioggia, e di esservi rimasto circa due anni durante i quali disse di aver sentito bestemmiare ripetutamente i fattori Giuseppe e Carlo Gualtieri (rispettivamente padre e figlio); si trattava – specificò il teste - di «bestemmie ereticali». Li aveva sentiti proferrare: «sangue de l'osso della gramola di Dio, sanguinon e corponon di Dio, ave Maria buzaron de Christo, sangue del cuor di Dio» e altre imprecazioni che non ricordava esattamente. In ogni caso, secondo il prete, vi erano molti testimoni che potevano confermare e completare, con maggior dovizia di particolari, la propria versione dei fatti. Giuseppe e Carlo Gualtieri – aggiunse il testimone – avevano espresso anche diverse proposizioni ereticali asserendo che l'anima non è immortale e che le messe in suffragio dei defunti erano inutili. Don Francesco ricordò di averli sentiti dire che se il papa avesse voluto, celebrando una sola messa, avrebbe potuto liberare tutte le anime del purgatorio «e che [il pontefice] in Roma, in certi altari, concede messa privilegiata per liberare una sol'anima daciò si moltiplichino le messe che mangiano i preti e i fratti»; il prete, inoltre, riportò i pensieri dei Gualtieri in merito alla sessualità, li aveva sentiti dire che il commercio carnale tra uomo e donna non fosse peccato e che Maria non poteva essere vergine dal momento che aveva partorito. Il teste affermò di essere stato aggredito personalmente da Giuseppe Gualtieri mentre stava portando la comunione a un infermo: «e gridando e

bestemiando ad alta voce [Giuseppe] disse che non voleva queste coglionerie che non vi è bisogno di tantisagramenti».<sup>1</sup>

Dopo la deposizione resa da Francesco Berardi, altri cinque testimoni si presentarono spontaneamente nelle aule del Sant'Uffizio per confermare la versione resa dal prete; si trattava di testimonianze concordanti, vi erano elementi più che sufficienti per avviare un procedimento. La deposizione di don Francesco Berardi innescò la macchina inquisitoriale, il processo contro Carlo e Giuseppe Gualtieri durò circa tre anni (si concluse il 6 giugno 1758); ne resta un grosso fascicolo processuale che, costituito da circa quattrocentocinquanta carte, è conservato nel fondo *Sant'Uffizio* dell'Archivio di Stato di Venezia.

I Gualtieri non furono denunciati solamente al Sant'Uffizio: gli stessi reati – accentuandone più caldamente la componente dello scandalo – furono imputati loro in un altro tribunale che si occupava, come si è già detto, di reprimere crimini affini a quelli perseguiti dall'Inquisizione, gli Esecutori contro la Bestemmia. Le notizie relative all'avvio del procedimento da parte dell'autorità secolare risultano, tuttavia, più confuse, purtroppo disponiamo solo di alcuni dati per ricostruirne le circostanze iniziali.<sup>2</sup> Il 18 luglio 1758, terminato da poco il processo inquisitoriale, il Consiglio dei Dieci avocò a sé il procedimento iniziato dagli Esecutori contro la Bestemmia; il massimo organo penale e amministrativo della Repubblica di Venezia ordinò alla magistratura satellite di trasmettergli gli atti prodotti sino a quel momento.<sup>3</sup> Neanche un mese dopo, il 10 agosto, l'*Eccelso* convocò i Gualtieri in tribunale, pena il bando, se non si fossero presentati nel termine di ventiquattro ore. Il giorno successivo la magistratura deliberò la scarcerazione di Carlo Gualtieri che si trovava ancora detenuto (per conto degli Esecutori contro la Bestemmia).<sup>4</sup> Il

<sup>1</sup> ASVe, *Sant'Uffizio*, b. 147, processo contro Carlo e Giuseppe Gualtieri, cc. n. n., deposizione di don Francesco Bernardi, 27 novembre 1755.

<sup>2</sup> In questo senso un ostacolo deriva dalla frammentarietà dei documenti conservati nel fondo degli Esecutori contro la Bestemmia. Come scrive Renzo Derosas: «l'archivio rimasto è [...] povera cosa rispetto a quello effettivamente prodotto: mancano quasi del tutto i processi, conservati solo parzialmente a partire dall'ultimo ventennio del '600, probabilmente vittime insieme della ristrettezza di spazio e delle esigenze di segretezza, né miglior fine hanno fatto altre serie archivistiche: i quaderni contabili, i registri su cui andavano scritte le denunce, i «libri» che dovevano aggiornare quotidianamente sull'avanzamento dei procedimenti in corso, sono tutti scomparsi senza lasciare traccia. In definitiva non sono rimaste che due serie entrambe però di grande interesse: quella dei notatori su cui gli Esecutori facevano registrare le terminazioni, cioè le deliberazioni a carattere amministrativo e quelle delle raspe, o registri delle sentenze. Entrambe sono ininterrotte per tutto l'arco di vita della magistratura», anche se si ritiene necessario precisare che non tutti i processi terminavano con la sentenza, in molti casi restavano inevasi. R. DEROSAS, *Moralità e giustizia*, cit., p. 454.

<sup>3</sup> ASVe, *Esecutori contro la Bestemmia*, b. 27, fasc. *Carlo e Giuseppe Gualtieri*, cc. n. n., ordine ricevuto dal notaio degli Esecutori (Domenico Querini) dal Consiglio dei Dieci, 18 luglio 1758.

<sup>4</sup> Ivi, c. n. n., mandato per la liberazione di Carlo Gualtieri, 10 agosto 1758.

processo relativo ai Gualtieri non ci è stato trasmesso: ne rimangono solo poche carte, il cosiddetto *costituto opposizionale* redatto dagli Esecutori contro la Bestemmia. Si spiegherà più avanti l'uso che ne veniva fatto, per ora basti sapere che contiene l'elenco delle imputazioni a carico dei Gualtieri. Giuseppe era stato denunciato sia per le «malvivenze», sia per blasfemia; le bestemmie sono elencate minuziosamente, assieme al numero di testimoni che dichiararono di averle sentite («corpi», «corpononi», «cosponazzi», «sanguì», «sanguinoni», «sanguinazzi», «cospetti», «cospettoni», «cospettonazzi» di Dio, «sangue del cuor di Dio», «per la Vergine Maria»).

Nel *costituto opposizionale* sono riportate le proposizioni eterodosse attribuite ai Gualtieri, fra le quali: «che la Madonna l'ha avuto come le altre donne» e «che li sacramenti erano mangiarie de preti». Vi sono poi delle annotazioni concernenti la vita dissoluta condotta dal fattore di Ca' di Marina: «mangia nei giorni vietati e un venerdì santo», «va armato in chiesa», «non riceve li sacramenti nei giorni debiti», «non ascolta la festa messa», «se avesse un'ostia e l'avesse calpestate niente gli sarebbe successo», «fece tornar indietro il venerabile con bestemie, che si portava a un infermo», «tiene inquieti quei giovani paesani», «non fa la Quaresima, [...] trattiene la mercede dei poveri». Scorrendo l'elenco si legge che Giuseppe Gualtieri aveva bastonato un contadino, aveva mandato una famiglia sulla strada, minacciato il pievano che gli aveva negato una «fede di buoni costumi» e aveva concesso di battezzare il nipote solo un anno dopo la nascita. Gli si ascriveva anche il contrabbando di carne e pane, il furto delle elemosine e della «custodia del venerabile» in chiesa, nonché la rottura della la corda della campanella che veniva suonata per annunciare l'inizio della messa. I crimini imputati al figlio Carlo sono pressoché gli stessi, in più gli si attribuiva la «deflorazione» di una giovane, l'aver sparato a uno «zaffo», l'aver provocato una tempesta con l'invocazione del diavolo.

Per quanto riguarda la Repubblica di Venezia il caso Gualtieri è l'unico misto foro allo stato attuale degli studi del quale si conservino, almeno in parte, entrambi i procedimenti (anche se, come si è già detto, la documentazione prodotta dal foro secolare è ridotta solo ad alcuni atti). Esso può essere ascritto a quegli episodi di misto foro nei quali i meccanismi giudiziari erano attivati dal basso e rappresentavano l'ordito di una tela nella quale far cadere, per vendetta, i propri nemici. Per comprendere l'intera vicenda bisogna fare un passo indietro e risalire all'incirca a dieci anni prima, al momento della conoscenza fra Giuseppe Gualtieri e Girolamo Venier, l'artefice dei suoi guai giudiziari (nonché membro influente del patriziato veneziano), avvenuta a Verona dove il Venier esercitava il ruolo di rettore. Al momento del loro incontro Giuseppe Gualtieri aveva maturato una discreta esperienza lavorativa, essendo stato, fra le altre cose, agente in casa del conte Scipione Maffei e precettore in una casa patrizia. Per questi motivi, considerandolo persona degna di fi-

ducia, Girolamo Venier chiese al Gualtieri di ricoprire l'incarico di agente nelle terre che il nobile aveva da poco acquistato a Ca' di Marina, tra Loreo e Contarina, una zona in cui si andavano progressivamente estendendo i possedimenti agrari dei patrizi veneziani. I rapporti fra i due si incrinarono intorno al 1752 a causa delle continue pressioni finanziarie con le quali il padrone vessava il fattore. Vi era poi un altro motivo di controversia: Venier aveva imposto la presenza di un parroco a Ca' di Marina, un prete che si sarebbe occupato di assistere spiritualmente i fedeli, per lo più braccianti al servizio del Gualtieri. Si trattava del già citato don Francesco Berardi (che come si ricorderà era stato il primo testimone a denunciare il fattore nelle aule del Sant'Uffizio), invisibile a Giuseppe Gualtieri per i suoi comportamenti scandalosi. Il prete, infatti, non era nuovo alla giustizia: agli inizi del gennaio 1753 era stato bandito dagli Esecutori contro la Bestemmia per una relazione intessuta con una donna sposata. Il sacerdote, tuttavia, non aveva varcato i confini della Repubblica continuando la sua vita come se nulla fosse successo, probabilmente l'influenza di Girolamo Venier l'aveva messo al riparo da severe conseguenze. In ogni caso gli attriti fra il padrone e il fittavolo divennero sempre più ingestibili: Corner assediato dai creditori cercava di rifarsi su Gualtieri che non sopportava più né questa situazione, né la vita a Ca' di Marina.

Di contro il nobile cercò, con ogni mezzo, di liberarsi del suo fattore: dapprima cercò di farlo cadere nelle maglie della giustizia denunciandolo come ladro di legname agli Avogadori di Comun e ai Provveditori all'Arsenale e per il suo comportamento irriverente al Consiglio dei Dieci. Cadute le accuse, Girolamo Venier cercò, senza riuscirci, di uccidere l'avversario per mezzo di alcuni sicari. L'ultimo epilogo della vicenda fu, di nuovo, il tentativo di invischiare il dipendente – accusandolo di delitti gravi, quali la bestemmia e i comportamenti dissoluti – in due tribunali, uno ecclesiastico e l'altro secolare, che si occupavano entrambi del controllo della religione e della morale. Questa volta la congiura fu ben ordita: anche se i procedimenti non pervennero a una condanna ai danni di Giuseppe Gualtieri e di suo figlio Carlo, i processi li tennero avvinti, a disposizione dei diversi tribunali, per almeno tre anni.<sup>5</sup>

La ricerca di Gaetano Cozzi sugli Esecutori contro la Bestemmia fu lunga e appassionata. Era cominciata intorno al 1951 quando - affascinato dalla «circularità, tra potere e giustizia, tra la società e il diritto che le veniva imposto e

<sup>5</sup> Si trattò di una vera e propria congiura ai danni dei Gualtieri orchestrata da Girolamo Venier con la complicità di don Francesco Berardi. Le vicende legate ai Gualtieri e al Venier sono descritte dettagliatamente in G. COZZI, *Note su tribunali e procedure penali a Venezia nel Settecento*, in «Rivista Storica Italiana», LXXVII (1965), pp. 931-953.

che essa finiva nella prassi a far suo» – aveva iniziato a frequentare sistematicamente l'Archivio di Stato di Venezia; un'esperienza sulla quale, più tardi, lo stesso studioso scrisse: «con la ricerca sugli Esecutori contro la Bestemmia mi proponevo di affrontare un problema che era al centro dei miei interessi, vorrei dire anche della mia passione civile, e che aveva trovato alimento, non una risposta, o forse troppe risposte nei miei studi universitari in giurisprudenza, il problema dei rapporti tra la giustizia e la politica, e tra una società e il suo diritto». Del fondo degli *Esecutori contro la Bestemmia* aveva visto «praticamente tutto»: processi, capitolari, notatori ecc.; dopodiché – per una valutazione comparativa - aveva setacciato anche il fondo del Sant'Uffizio: voleva confrontare il raggio d'azione di due tribunali che combattevano con competenze affini (bestemmia, vita dissoluta, censura) per il controllo della moralità. Non gli era riuscito di pubblicare, come avrebbe voluto, un libro sul tema: era stato assorbito da altri impegni, cedendo poi «alla stanchezza che prende quando su un argomento ci si è soffermati troppo», intimorito di fronte alla mole di informazioni raccolte, dai dati da rielaborare e da plasmare nella scrittura.<sup>6</sup>

Da quell'enorme lavoro, oltre ad alcune dispense distribuite nelle Università presso cui insegnava, Gaetano Cozzi trasse un breve articolo, uscito nel 1965 nella «Rivista storica italiana»: il già citato *Note su tribunali e procedure penali a Venezia nel Settecento*. In una ventina di pagine, prendendo spunto dai processi Gualtieri, Cozzi spiegava le differenti procedure adottate dal Sant'Uffizio e dagli Esecutori contro la Bestemmia. L'autore definì il caso Gualtieri come uno tra i «più interessanti [...] registrati dalle cronache giudiziarie veneziane» e pose l'accento, oltre che sull'importanza delle persone coinvolte, sul peso che le denunce mendaci potevano avere in un sistema giudiziario come quello veneziano. Usando le parole di Cozzi, l'episodio

riproponeva, attraverso le vicende del Gualtieri e dei suoi, i problemi più scottanti della giustizia penale del tempo, le denunce e le testimonianze false e caluniose e mediante di esse la trasformazione del processo in uno strumento di vendetta privata, la possibilità o l'impossibilità di difesa di un imputato, massime in procedimenti condotti con un rito segreto, e il prezzo di dolore che le denunce potevano far pagare.

Lo studioso lesse l'intera vicenda alla luce delle considerazioni che il diritto veneto stava facendo di sé – attraverso aspre critiche al segreto istruttorio – per voce di alcuni uomini di legge (per lo più avvocati). Uno di questi, Leopoldo Curti, nelle sue *Aringhe* (pubblicate nel 1755) criticò i «vizi delle inquisi-

<sup>6</sup> IDEM, *La società veneta e il suo diritto*, v. in part. pp. 65 e ss. V. anche C. POVOLO, *Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato territoriale (secoli XV-XVIII)* in Italo Birocchi e Antonello Mattone (a cura di), *Il diritto patrio. Tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Roma, 2006, pp. 297-353, in part. pp. 327, 328.

zioni» che tanto pregiudizio potevano portare nella risoluzione delle cause. Alla sua voce se ne aggiunsero altre: nel 1760 un altro avvocato biasimò le procedure degli Esecutori contro la Bestemmia e in particolare la difficoltà che l'imputato incontrava nel difendersi in modo adeguato. Nello stesso periodo anche Marc'Aurelio Soranzo, occupato nella difesa dei prigionieri, pubblicò un'arringa imperniata sul tema della calunnia e sulla facilità con cui le false denunce potevano essere assunte nei diversi tribunali. Queste critiche si inserivano in un dibattito più ampio culminato in occasione della Correzione del Consiglio dei Dieci (1761, 1762) «contro uomini che sosterranno la liceità e la necessità di accuse segrete, di delatori, di procedimenti sommari», della non necessità della difesa degli imputati, da parte di coloro che chiedevano «nuove regole per i collegi criminali» all'insegna di maggiore trasparenza e di maggiori garanzie per gli imputati. In questo contesto era criticata soprattutto la magistratura degli Inquisitori di Stato e le loro prigioni, considerate il retaggio singolare di una giustizia arcaica, introvabile «in altra parte del mondo colto». Si trattava, scrive Cozzi, di un preludio de il *Dei delitti delle pene* di Cesare Beccaria: ciò permette di capire il grande successo che il testo ebbe a Venezia, «tanto che gli Inquisitori di Stato al suo comparire anonimo nelle librerie veneziane» avevano «dubitato che fosse opera di uno dei fautori della Correzione». Dopo aver esposto queste tematiche, come si è già accennato, all'interno dello stesso articolo Cozzi passa all'analisi delle procedure adottate dalle diverse magistrature che si occuparono del caso Gualtieri.

Gaetano Cozzi aveva ben compreso quali potessero essere le «zone d'intersezione» e sovrapposizione tra foro laico ed ecclesiastico, tuttavia, a parte le considerazioni generali sul sistema giudiziario veneziano, l'autore non utilizza mai il termine *misto foro* per identificare il caso Gualtieri.<sup>7</sup> Si deve ammettere che l'analisi dei pareri giuridici conservati nel fondo Consultori *in iure* dell'Archivio di Stato di Venezia non ha permesso di accertare l'adozione della dottrina nel caso specifico. I consultori, infatti, erano il filtro attraverso il quale, quasi nella totalità dei casi, passavano gli episodi giuridici controversi, lo si vedrà più approfonditamente in seguito. Si ritiene importante porre l'attenzione su un termine usato da Cozzi per definire le fasi processuali cui furono protagonisti i Gualtieri: lo studioso parla di «contemporaneità», adducendo che i due procedimenti fossero stati portati avanti parallelamente. Egli giustifica la sua tesi riassumendo la testimonianza di un contadino, il quale – secondo l'interpretazione di Cozzi – in una deposizione resa a metà marzo del 1758 affermò di essere già stato escusso dagli Esecutori contro la Bestemmia; in realtà verificando l'informazione alla fonte (e questa per inciso è l'unica testimonianza resa a metà marzo del 1758 e, inoltre, la sola resa da un contadino) si legge: «ho inteso a dire che il soprannominato Gualtieri sia stato

<sup>7</sup> Ivi, in part. le pp. 931-933.



accusato al magistrato eccellentissimo della bestemia». Era quanto il teste, a discarico di Giuseppe Gualtieri, affermava in risposta alla domanda del giudice di fede che gli aveva chiesto se conoscesse delle persone di Ca' di Marina «accusate ad alcun tribunale». <sup>8</sup> Non ci sono prove, tuttavia, che i due procedimenti marciassero contemporaneamente, le testimonianze a nostra disposizione (il processo inquisitoriale e il frammento del processo avviato dagli Esecutori contro la Bestemmia), ci trasmettono dei dati cronologici che fanno pendere per un avvio in successione dei procedimenti. Si deve aggiungere, alla luce dei casi esaminati nel corso del secolo, che anche nell'eventualità in cui le denunce fossero state portate contemporaneamente in tribunale, i processi non si svolgevano mai assieme, ma per ovvie ragioni – soprattutto pratiche, affinché uno dei due fori non dovesse procedere in assenza dell'imputato – uno si svolgeva in successione all'altro.

Non vi può essere una conferma certa di questa deduzione, basata semplicemente su due elementi: i dati cronologici a nostra disposizione ci parlano di un processo inquisitoriale avviato nel novembre del 1755; dopodiché, per quanto concerne la parte relativa al foro secolare, abbiamo dei dati che risalgono al luglio e all'agosto del 1758, quando il processo del Sant'Uffizio si era ormai concluso. Un altro elemento a favore di questa ipotesi deriva dall'analisi dei casi di misto foro, aventi per oggetto il crimine di bestemmia, rinvenuti nella documentazione per un arco cronologico che copre l'intero secolo.

Secondo chi scrive la denuncia nei confronti dei Gualtieri era stata inoltrata prima al foro ecclesiastico: per questo motivo il diritto di prevenzione aveva favorito il tribunale inquisitoriale che effettivamente aveva proceduto per primo nei confronti dei presunti bestemmiatori. Tali ipotesi è giustificata, come si è già accennato, dall'analisi degli episodi di bestemmia nei confronti dei quali fu adottata la stessa dottrina, quando cioè era prevista la duplice azione giudiziaria nei confronti degli imputati (da parte del foro ecclesiastico o di quello secolare, a seconda di chi aveva avviato per primo il procedimento).

Diversi casi analoghi, infatti, si verificarono nel corso del Settecento, come quello che tra il 1707 e il 1708 vide per protagonista il romano Giuseppe Nicolai. Quest'ultimo – secondo una lettera inviata dal podestà di Bassano al Senato (il 21 ottobre 1707) – era avvezzo al gioco e alla frequentazione delle osterie cittadine «nelle quali si faceva lecito per suo costume profferir continue bestemmie di sangue, sanenosa e cospetazzo con l'aggiunta del nome venerabile d'Iddio Signore e per la Verginazza Maria mentre non diceva parola

<sup>8</sup> ASVe, *Sant'Uffizio*, b. 147, processo contro Carlo e Giuseppe Gualtieri, cc. n. n., deposizione di Antonio Borton (contadino di Ca' di Marina), 14 marzo 1758.

che no si ponesse simili bestemie». Alcune confidenze rese pubblicamente aggravavano la posizione di Nicolai che aveva ammesso di aver rubato una particola consacrata per compiere un sortilegio che lo rendesse invulnerabile.<sup>9</sup> Il Senato richiese il parere dei Consultori *in iure* che districarono le competenze: le bestemmie proferite da Nicolai erano crimini di lesa maestà divina e pertanto dovevano essere rimesse al foro secolare che avrebbe potuto punirle con maggiore vigore; il furto e l'abuso della particola consacrata, invece, rendevano il bestemmiatore sospetto d'eresia e quindi passibile di essere processato dal Sant'Uffizio. I consultori quindi consigliarono di rimettere il caso alla magistratura secolare che aveva prevenuto, dopodiché sarebbe spettato al Sant'Uffizio avviare un procedimento, ciascuno secondo le proprie competenze.<sup>10</sup> Il 19 luglio 1708 il Senato deliberò di trasferire Giuseppe Nicolai a Venezia: sul caso avrebbero proceduto gli Esecutori contro la Bestemmia.<sup>11</sup> Non ci sono rimaste notizie relative al processo inquisitoriale, tuttavia, le *raspe* (o registri delle sentenze) degli Esecutori sopra la Bestemmia ci informano dell'avvenuta condanna del romano a tre anni di galera (la sentenza fu emessa il 31 marzo 1708).<sup>12</sup>

La dottrina del misto foro fu applicata anche nel caso di Gerardo Mercadelli denunciato al Sant'Uffizio di Brescia: secondo una testimonianza presentata in tribunale, Mercadelli era stato sentito bestemmiare ripetutamente e negare l'esistenza di Dio; la scena si era svolta in un'osteria dove Mercadelli aveva recato oltraggio a un crocifisso che aveva con sé: aveva fatto portare una brocca di vino e ponendola vicino alla bocca di Cristo, «disteso sopra una qualche sedia, lo stimolasse di bere con atti replicati» e poi «passasse d'ingiuriarlo con parole e co' fatti rompendogli per sino i piedi dalla figura». Il 27 gennaio 1740 il podestà scrisse al Senato esponendo i fatti e i propri dubbi: essi riguardavano le competenze, il rettore chiedeva in quale modo dovessero essere districate.<sup>13</sup> Il Senato, come di prassi, girò la richiesta ai Consultori *in iure* che suggerirono l'avocazione del caso a Venezia, dove Mercadelli sarebbe stato giudicato sia dal Sant'Uffizio, sia dagli Esecutori contro la Bestemmia.

<sup>9</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 20, cc. n. n., dispaccio del podestà di Bassano, Ludovico Corner, al Senato, *sub data* 21 ottobre 1707.

<sup>10</sup> Ivi, cc. n. n., consulto di Odoardo Maria Valsecchi e del conte Sabini, *sub data* 14 luglio 1708. Copia del consulto si trova anche in ASVe, *Consultori in iure*, fz. 164, c. n. n., *sub data* 14 luglio 1708.

<sup>11</sup> Ivi, c. n. n., deliberazione del Senato, *sub data* 19 luglio 1708.

<sup>12</sup> ASVe, *Esecutori contro la bestemmia*, b. 60, cc. 45<sup>v</sup>, 46<sup>r</sup>, copia della lettera inviata dagli Esecutori al Senato per informarlo della condanna di Giuseppe Nicolai, 4 agosto 1708. Dalla lettera si evince che Giuseppe Nicolai, dopo il processo avviato dagli Esecutori, fosse stato subito imbarcato sulla galera del Reggimento di Bassano. *Ibidem*.

<sup>13</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 53, cc. n. n., dispaccio del podestà di Brescia Alvise Mocenigo 3° al Senato, *sub data* 27 gennaio 1740.

I periti riportarono due leggi del Senato datate rispettivamente 12 agosto 1595 e 15 maggio 1599 secondo cui le bestemmie e l'oltraggio di immagini sacre erano competenza del foro secolare; nei casi in cui fosse stato ravvisato il sospetto d'eresia anche il Sant'Uffizio avrebbe avuto il diritto di procedere: un processo non escludeva l'altro, come aveva stabilito Paolo Sarpi nel capo ventunesimo del *Consulto sopra l'Ufficio dell'Inquisizione*.<sup>14</sup> A sostegno delle loro tesi i consultori aggiunsero: «nelle bestemmie e ferite date alle immagini vi sono due cose, una certa, e notoria, cioè la bestemmia, e ingiuria fatta a sua divina maestà e questa spetta al foro secolare, l'altra è incerta e presuntiva, cioè la sospizion ed error di mente circa la fede e questa è riservata al Sant'Uffizio». <sup>15</sup> Nel 1741 la stessa risoluzione fu adottata anche nel caso di don Lorenzo Sartori da Mestre per le proposizioni ereticali da lui espresse (il Consiglio dei Dieci aveva già prevenuto); i Consultori *in iure* suggerirono – in applicazione delle sopra citate leggi cinquecentesche – di far terminare il processo alla magistratura secolare, dopodiché anche il Sant'Uffizio avrebbe potuto procedere nei confronti dello stesso imputato, esclusivamente sul sospetto d'eresia.<sup>16</sup> Si tratta solo di alcuni esempi che permettono di ricollocare il caso Gualtieri ipotizzando che anche in quella circostanza fosse stata orchestrata dall'alto una duplice gestione della vicenda.

Gaetano Cozzi quindi non aveva ipotizzato che il caso Gualtieri potesse essere un misto foro, probabilmente i tempi erano ancora prematuri: nella quasi totalità dei casi il problema è stato sollevato dagli storici dell'Inquisizione e negli anni Cinquanta, il periodo in cui Gaetano Cozzi si avvicinò allo studio degli Esecutori contro la Bestemmia le ricerche relative al Sant'Uffizio erano per lo più concentrate sugli inquisiti, con pochi spiragli nei confronti della storia dell'istituzione.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> PAOLO SARPI, *Consulto sopra l'Ufficio dell'Inquisizione* in *Scritti giurisdizionalisti*, G. Gambarin (a cura di), Bari, Laterza, 1958, pp. 119-212, p. 125. Su questo punto si ritornerà più approfonditamente in seguito.

<sup>15</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 53, cc. n. n., parere dei consultori *in iure* sottoscritto da fra Paolo Celotti e Triffon Wrachien, *sub data* 9 marzo 1740. Il 19 marzo dello stesso anno il Senato deliberò quanto suggerito dai Consultori *in iure*: il processo doveva essere avvocato a Venezia dove Gerardo Mercadelli sarebbe stato giudicato sia dal Sant'Uffizio, sia dagli Esecutori sopra la Bestemmia. Ivi, c. n. n., deliberazione del Senato, *sub data* 19 marzo 1740. Copia dei documenti sopra citati (consulto e deliberazione del Senato) si trovano anche in ASVe, *Consultori in iure*, fz. 209, cc. 129<sup>r</sup>-131<sup>r</sup>.

<sup>16</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, cc. n. n., fz. 54, consulto di fra Paolo Celotti, *sub data* 3 maggio 1741. Lorenzo Sartori – secondo il resoconto dei Consultori *in iure* – aveva messo in dubbio i buoni costumi della Vergine, dicendo che Maria era stata incline al peccato. Aveva, inoltre, aggiunto che San Francesco e San Domenico derivavano «da baroni di razza cattiva». *Ibidem*. V. anche ivi, c. n. n., deliberazione del Senato che approva quanto suggerito dai Consultori *in iure*, *sub data* 27 maggio 1741. Il processo inquisitoriale contro Lorenzo Sartori è conservato in ASVe, *Sant'Uffizio*, b. 143, fasc. *Laurentius Sartori de loco Mestre*.

<sup>17</sup> Su questo punto v. A. DEL COL, *Osservazioni preliminari sulla storiografia*, cit., p. 82.

All'interno di questa ricerca, invece, si è spostata l'attenzione dai processi criminali alle fonti istituzionali che furono prodotte, a vario titolo, dalle magistrature veneziane, dai giudici di fede e dall'organo che li sovrintendeva, la Congregazione centrale del Sant'Uffizio; istituzioni che, secolari ed ecclesiastiche, interagivano e orchestravano dall'alto – variabilmente, secondo le contingenze politiche – procedimenti, controversie, conflitti e collaborazioni, come si è già detto. Questo non vuol dire che non ci si sia avvalsi dell'uso dei processi laddove conservati, solo si ritiene che non sia sufficiente esaurire la ricerca al loro interno; punto sul quale si condividono le recenti osservazioni di Ottavia Niccoli: i procedimenti criminali – seppur ricchissimi di informazioni anche per ricostruire la mentalità degli inquisiti, come dimostrano gli studi condotti sinora sull'Inquisizione<sup>18</sup> - rappresentano solo lo specchio e il filtro di una realtà, «l'esito di una procedura obbligatoria»:

i fatti studiati, è stato detto, non sono “fatti”, sono costruzioni giuridiche che ci danno conto dei rapporti esistenti fra i poteri, società e soggetti, colti attraverso la mediazione del diritto, e che vanno decifrate conoscendone il linguaggio: che è un linguaggio fortemente formalizzato e frutto di una costruzione storica.<sup>19</sup>

Gli studi sull'Inquisizione e sulle procedure inquisitoriali sono poi molto avanzati come quelli sull'amministrazione della giustizia. Per tali ragioni si ritiene utile ripercorrere in sintesi le peculiarità e le procedure seguite dai due tribunali, senza svincolarle dagli organismi che ne controllavano l'azione.

<sup>18</sup> Cfr. C. GINZBURG, *Il filo e le tracce. Vero falso finto*, Feltrinelli, Milano, 2006, pp. 270-280.

<sup>19</sup> O. NICCOLI, *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma – Bari, Laterza, 2007, p. 26. Le osservazioni di Ottavia Niccoli (qui adattate al tema trattato), in realtà, si riferiscono alla cosiddetta *giustizia infragiudiziaria*, basata sugli accordi privati. Su questo tema il lavoro di riferimento è B. GARNOT, *L'infrajudiciaire du Moyen Age à l'époque contemporaine*, Éditions Universitaires de Dijon, Dijon, 1996. Cfr. anche M. SBRICCOLI, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessione su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e Giustizia in Germania e Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, Marco Bellabarba, Gerd Schwerhoff, Andrea Zorzi (a cura di), Bologna, il Mulino, 2000.



Hong<sup>o</sup> dice di sapere, che nella Cancellaria di fuoro vi erano molte  
 cause di indolenza de' poveri huomini, con d'ora, laudando  
 d'ella sua mansuetudine, e male procedendo, e che non erano pagati  
 d'ella loro mercedi. Chi si uide, piu volte con i suoi armar  
 in compagnia di persone per armar d'armi de fuoro  
 e d'armi securati. Si pure, che fumandosi un processo  
 nella Cancellaria di fuoro, contro una persona, che d'ora  
 d'pendenza, andarsi in quella Cancellaria, dicendo, che  
 non uolui, che si fumasse un processo senza sua benigne  
 riprensione, che erano sotto li cognomi di Cai Curru. Si  
 pure, che con i cognomi di Sicuti agerenti in laudando una  
 famiglia.

Hong<sup>o</sup> dice di poter dire col impiego dell'anima sua, che sei un  
 uolente, ed un diligente, ed ha guardato la causa, che si uide  
 al mondo, quando si ragge timo tutto quel popolo, e per  
 la sua lingua, e per le granime, e granmi quelli, che d'ora  
 d'ora le loro mercedi. Che la sua uolente a fuoro e con la sua  
 d'ignori poveri d'ignori, che sei senza religione, ne cariti, e  
 il suo cognome d'ella sua opera sua, che non fare la  
 Sicuti.

Hong<sup>o</sup> dice, che sei un celato, ed un uolente, che ha i suoi in ragione  
 quel uolente povero, che sei un uolente, e diligente d'ora, che  
 non erano pagati de' suoi d'ora a tutti i poveri huomini.

Hong<sup>o</sup> dice, che sei un uolente, e che niuno d'ella sua uolente  
 e stato in quei luoghi, ha uolente d'ora, e che ando a far  
 d'ella sua uolente alla prima.

So, che sei d'ora d'ora, uolente, che sei in un uolente senza d'ora.

ASVe, Esecutori contro la Bestemmia, b. 27, costituito opposizionale relativo a Giuseppe Gualtieri, s. d.

## 2. La procedura inquisitoriale

Attraverso la proclamazione della bolla *Licet ab initio* (21 luglio 1542) e l'istituzione della Congregazione cardinalizia del Sant'Uffizio lo Stato della Chiesa edificò una struttura centralizzata e sovrastatale, con lo scopo di combattere l'eresia. La *Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis* fu un organismo mutevole che si andò sempre più perfezionando anche nelle procedure, sedimentate poi nel cosiddetto *stilo* (la prassi consuetudinaria adottata dal sacro tribunale).<sup>20</sup>

Una volta insediata sul luogo la giurisdizione del sacro tribunale doveva fare i conti con «un'intricata realtà [locale], basata sugli interessi particolari, i privilegi sociali, il pluralismo giuridico». «L'addestramento» dei giudici di fede, effettuato dai cardinali della Congregazione del Sant'Uffizio, fu quindi realizzato direttamente sul campo attraverso la corrispondenza;<sup>21</sup> il flusso epistolare tra il centro e la periferia, infatti, rappresentò uno degli elementi vitali per il funzionamento dell'Inquisizione. L'organo centrale aveva il compito decisivo di fissare le regole che erano calibrate sui singoli casi e assolutamente arbitrarie (ad «arbitrio del potere» sostiene Adriano Prospero). Si ritiene importante rilevare il ruolo di tale corrispondenza che aveva la finalità di «correggere fin nei minimi dettagli il comportamento delle periferie»: le direttive sui singoli casi erano prese di volta in volta da cardinali – i cosiddetti inquisitori generali – che non necessariamente avevano una formazione teologica o giuridica. Il voto deliberativo, di sola pertinenza degli inquisitori generali, era preso prima della *feria quinta*, l'occasione solenne in cui i cardinali membri si riunivano al cospetto del pontefice e sottoponevano la loro decisione al papa per giungere alla risoluzione finale (un folto gruppo di teologi e giuristi – la cosiddetta consulta teologica che si riuniva separatamente dagli inquisitori generali – prestava comunque assistenza giuridica).<sup>22</sup>

<sup>20</sup> A. GARUTI, *La santa romana e universale Inquisizione: strutture e procedure*, in Agostino Borromeo (a cura di), *L'Inquisizione. Atti del simposio internazionale. Città del Vaticano, 29-31 ottobre 1998*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2003, pp. 381-417.

<sup>21</sup> G. ROMEO, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, cit., p. 40.

<sup>22</sup> A. PROSPERI, *Un decennio di studi sull'Inquisizione: introduzione ai lavori*, intervento tenuto al Convegno *A dieci anni dall'apertura dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede: storia e archivi dell'Inquisizione*, 21 febbraio 2008 (il filmato della relazione si trova in [www.radioradicale.it](http://www.radioradicale.it)). Allo stato attuale delle ricerche sono state curate tre raccolte di lettere inviate dalla Congregazione del Sant'Uffizio ai tribunali periferici, per i primi due volumi – sui quindici totali – delle lettere inviate dal Sant'Uffizio di Bologna dal 1573 sino al 1594 v. G. DALL'OLIO, *I rapporti tra la Congregazione del Sant'Uffizio e gli inquisitori locali nei carteggi bolognesi (1573-1594)* in «Rivista Storica Italiana», n. 105, fasc. 1 (1993), pp. 246-286. Sulla corrispondenza tra la Congregazione del Sant'Uffizio e la sede di Napoli (per gli anni che vanno dal 1563- 1625) v. P. SCARAMELLA, *Le lettere della Congregazione del Sant'Uffizio ai tribunali di fede di*

Come scrive Pierroberto Scaramella le lettere scambiate tra la Congregazione del Sant'Uffizio e la periferia permettono di «penetrare nelle vicende quotidiane di queste sedi distanti dal centro e a spingere lo sguardo oltre le fredde e austere formulazioni dei processi, delle sentenze e dei trattati giuridici»,<sup>23</sup> come si vedrà in seguito a proposito del caso delle presunte streghe di Buttrio. Gli inquisitori locali dovevano informare la Congregazione del Sant'Uffizio ogni qualvolta fossero giunti all'emanazione di una sentenza e sui casi gravi pervenuti in tribunale: «eresia colta e di apostasia, le iniziative assunte in materia di libri proibiti, i processi di stregoneria e di magia diabolica, quelli di astrologia e di negromanzia, nonché le cause di affettata santità».<sup>24</sup> La prassi di comunicare tali notizie a Roma invalse a decorrere dagli anni Cinquanta del Cinquecento, come si può evincere dalle lettere inviate all'organo centrale da Bergamo, Rovigo, Milano, Bologna, Pisa, Napoli, Avignone; tale pratica si stabilizzò in seguito al decreto del 18 giugno 1564 secondo cui tutte le lettere inviate alla Congregazione del Sant'Uffizio dovevano essere esaminate dal cardinale Ghislieri, al quale spettava anche il compito di fornire le debite risposte giunte dalle sedi periferiche.

A decorrere da quella data alcune sedi inquisitoriali – come Napoli (dal 1567), Modena (dal 1568), Bologna (dal 1571) e Udine (dal 1588) – cominciarono a collezionare delle raccolte epistolari, con lettere e copia-lettere delle missive in entrata e in uscita, dirette dalla periferia al centro e viceversa.<sup>25</sup> Scambio che si intensificò ulteriormente a decorrere dal 1581 quando i giudici locali furono obbligati a spedire a Roma una lista dei processi avviati all'interno della loro sede inquisitoriale, con le relative abiure.<sup>26</sup>

Al momento del proprio ingresso in carica il giudice di fede aveva la facoltà di pubblicare un editto *generale*. Generalmente tali editti – che all'inizio si presentavano con una forma concisa e poi più elaborata – venivano letti durante la celebrazione della messa, al momento della predica;<sup>27</sup> ciò è comprensibile se si pensa che nella maggior parte dei casi essi erano rivolti a persone che non sapevano leggere e necessitavano di un filtro che traducesse in parole le nor-

*Napoli: 1563- 1625*, Trieste, EUT, 2001; per Siena (dal 1581 al 1721) v. O. DI SIMPLICIO, *Lettere della Congregazione del Sant'Uffizio all'inquisitore di Siena (1581-1721)* in «Inquisizione e società», EUT, Trieste, 2005.

<sup>23</sup> P. SCARAMELLA, *Le lettere della Congregazione del Sant'Uffizio*, cit., p. viii.

<sup>24</sup> G. ROMEO, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, cit., pp. 44, 45.

<sup>25</sup> A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia*, cit., p. 759. A parte le raccolte di lettere sopra citate – come ha osservato Andrea Del Col – di rado si conservano «localmente quelle scritte dagli inquisitori e a Roma la serie delle lettere pervenute hanno gravi lacune». Alla Congregazione del Sant'Uffizio non scrivevano solo gli inquisitori locali ma anche i vescovi, altri ecclesiastici e qualche volta dei laici. *Ibidem*.

<sup>26</sup> G. ROMEO, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, cit., p. 41.

<sup>27</sup> A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia*, cit., p. 765.



me affisse alle porte delle chiese.<sup>28</sup> In altre circostanze, soprattutto durante la Quaresima erano emanati gli editti *di grazia*, derivati, come ha più volte ricordato Elena Brambilla, dallo «strumento tipico della tradizione carismatica dei monaci e dei frati, e della loro giustizia premiale e penitenziale». In generale vi si minacciava l'anatema *ipso facto* contro coloro che, macchiatisi dei crimini riportati nel proclama o a conoscenza di qualcuno che li avesse commessi, non li denunciassero al Sant'Uffizio nel termine stabilito.<sup>29</sup> Solitamente gli editti *di grazia* erano emanati nei periodi pasquali, anche in questo caso valeva lo stesso meccanismo: si concedeva un determinato intervallo (di solito tre mesi) affinché coloro che avessero trasgredito i punti fissati nel decreto, o volessero denunciare terzi, potessero presentarsi spontaneamente in tribunale.

Non è stato effettuato uno confronto sistematico tra l'emanazione degli editti e l'aumento dell'attività processuale, tuttavia, in alcuni casi è stata ravvisata una certa corrispondenza. Uno di questi casi ebbe luogo in Friuli in un periodo in cui l'attività del tribunale era piuttosto scarsa; nel febbraio del 1599 l'inquisitore di Aquileia e Concordia, fra Girolamo Asteo (noto per aver processato Menocchio e per aver avviato i primi processi nei confronti dei benandanti), e il patriarca d'Aquileia, Francesco Barbaro, sottoscrissero un editto inquisitoriale che poi fu diffuso capillarmente facendolo appendere alle porte di tutte le chiese parrocchiali; il testo fu ripetuto e spiegato varie volte dal pulpito in occasione delle celebrazioni quaresimali, compreso il giorno di Pasqua; l'attività del tribunale subì un notevole incremento.<sup>30</sup>

Oltre agli editti la confessione, come si è già detto, rappresentò uno strumento essenziale per costringere le persone a presentarsi nelle aule del Sant'Uffizio.<sup>31</sup> In una società dove i sacramenti rappresentavano “diritti civili”,<sup>32</sup> infatti, erano anche le esortazioni e le minacce dei confessori a spingere i penitenti nelle aule del Sant'Uffizio. Chi si presentava spontaneamente in tribunale, a patto che non fosse recidivo e non avesse altre pendenze giudiziarie col Sant'Uffizio, dimostrandosi sinceramente pentito poteva godere del privilegio concesso agli *sponte comparentes*. Si trattava di una procedura speciale consolidatasi negli anni Settanta del Cinquecento; essa derivava dalla riconciliazione dei cosiddetti *rinnegati*: coloro che catturati dai turchi o rifugiati in territorio ottomano si erano convertiti all'Islam. Il privilegio di spontanea compa-

<sup>28</sup> F. BETHENCOURT, *L'Inquisition à l'époque moderne. Espagne, Portugal, Italie XV<sup>e</sup>-XIX<sup>e</sup> siècle*, Paris, Fayard, 1995, p. 169. Più in generale sugli editti inquisitoriali, per una comparazione tra la realtà italiana, spagnola e portoghese, si rimanda allo stesso testo, pp. 169-201.

<sup>29</sup> E. BRAMBILLA, *La giustizia intollerante*, cit., pp. 45-50.

<sup>30</sup> A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia*, cit., p. 766. Alla stessa pagina vi sono riportati i dati precisi dell'incremento dell'attività processuale in seguito all'emanazione dell'editto.

<sup>31</sup> V. LAVENIA, *L'infamia e il perdono*, cit., p. 18.

<sup>32</sup> Sulla valenza giuridica e “di stato civile” dei sacramenti e soprattutto del battesimo si rimanda ai già citati testi di Elena Brambilla.

rizzazione prevedeva «il diritto di abiurare privatamente [...], l'esenzione da qualsiasi pena temporale e l'assoluzione da tutte le censure nelle quali fosse incorso». Dal punto di vista giuridico tale privilegio non metteva al riparo dalla possibilità di incappare nuovamente in un processo di fede, in una recidiva che avrebbe aggravato la posizione del reo.<sup>33</sup>

Ritornando alla prassi seguita dal Sant'Uffizio: nella fase iniziale del processo erano raccolte le prove a carico dell'inquisito, accompagnate all'occorrenza da perquisizioni personali o domiciliari. Tali operazioni erano eseguite dal personale del tribunale della fede: ogni sede locale aveva a disposizione delle forze di polizia, oltre che a delle carceri proprie; gli uomini al servizio dei tribunali del Sant'Uffizio erano retribuiti «dalle sedi locali sul proprio fisco, costituito da alcune rendite fisse più le entrate di confische e ammende»; vi erano poi i cosiddetti *patentati* o *familiari*, che possedevano licenza di porto d'armi ed erano ricompensati con privilegi fiscali. Quest'ultimi in alcune città erano al diretto servizio dei membri della nobiltà o di rappresentanti del ceto mercantile, i «crocesignati».<sup>34</sup>

Dopo l'eventuale perquisizione poteva seguire l'archiviazione del caso, quasi mai formalizzata, e l'arresto del presunto colpevole (frequentemente erano concessi gli arresti domiciliari o la residenza coatta); dopodiché iniziava il processo *offensivo* caratterizzato dall'intensa sorveglianza delle sedi locali, soprattutto nelle cause più importanti, degli inquisitori generali attraverso il flusso epistolare di cui si è già accennato. Un margine di autonomia era comunque lasciato agli inquisitori periferici che potevano decidere di non informare la Congregazione nelle cause ritenute meno gravi, quelle che non si concludevano con la sentenza. Le *istruzioni* inviate dalla Congregazione potevano fornire molteplici direttive: dall'avocazione del processo, al suo spostamento in un'altra sede, dalla richiesta di maggiori delucidazioni accompagnata dalla richiesta di copia degli atti processuali. La prima fase del procedimento inquisitoriale aveva lo scopo di stabilire la natura dei delitti commessi e l'intenzionalità con la quale erano stati compiuti, la *consapevolezza dell'errore*, attraverso le domande inoltrate dall'inquisitore che, da generali, divenivano via via sempre più precise e incalzanti.

Dal 1561 l'utilizzo della tortura, per coloro che i giudici ritenevano mendaci o reticenti, era subordinato all'autorizzazione dei cardinali del Sant'Uffizio con precise limitazioni: poteva essere praticata per non più di un'ora e solo dopo che un medico aveva attestato l'idoneità fisica dell'inquisito; eventuali confessioni rese sotto tortura dovevano essere ratificate durante un interrogatorio ordinario. La prima parte del procedimento si chiudeva con la formalizzazione dei capi d'accusa e la loro notifica all'inquisito, una copia delle depo-

<sup>33</sup> G. ROMEO, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, cit., p. 46.

<sup>34</sup> E. BRAMBILLA, *La polizia dei tribunali ecclesiastici*, cit., p. 75.

sizioni raccolte, prive dei nomi dei testimoni, veniva consegnata all'imputato. Il tribunale fissava poi un termine ragionevole entro il quale l'inquisito - autonomamente o assistito da un avvocato - avrebbe potuto presentare le proprie difese accompagnandole a una lista di testi a discarico. Per coloro che non intendevano difendersi sarebbe continuato l'*iter* del processo *offensivo*: nuovi interrogatori ed eventualmente altre sedute di tortura sino alla maturazione della sentenza.

Per chi si avvaleva della facoltà di difesa si apriva una nuova fase processuale, quella del processo *difensivo* che prevedeva il riesame dei testi e l'escussione di quelli a discarico (attraverso le domande poste dal procuratore fiscale e quelle preparate dalla difesa). Non sempre il processo si chiudeva con la sentenza: poteva essere previsto il rilascio su cauzione con l'ordine di ripresentarsi in tribunale qualora se ne stabilisse la necessità - il cosiddetto *toties quoties* - e alle stesse condizioni potevano stabilirsi gli arresti domiciliari o condanne a pene minori. Ordinariamente la sentenza era adottata nei casi in cui i giudici avessero ravvisato indizi di colpevolezza, quando cioè avessero accertato il sospetto di eresia, condizione che rendeva obbligatoria l'*abiura*, la revoca formale degli errori imputati dall'Inquisizione;<sup>35</sup> si trattava, per usare le parole di Vincenzo Lavenia, di «una vera e propria *fides* a rovescio che equivaleva a una promessa gravida di conseguenze: quella di mai più ricadere nell'errore religioso, pena la perdita della propria vita e dei beni posseduti».<sup>36</sup> I gradi d'*abiura* erano tre, proporzionati «all'entità del sospetto dei giudici»: l'*abiura* poteva essere *de levi* o *de vehementi* e *de formali*. La terza formula era utilizzata per definire gli apostati in senso stretto, le altre due erano proporzionali al grado di consapevolezza con il quale era stato compiuto il delitto di fede. Usualmente - per quanto concerne l'Inquisizione romana - la lettura della sentenza e la cerimonia di *abiura* erano pubbliche, di solito avevano luogo nelle chiese, tuttavia, per non divulgare determinati errori che potevano essere emulati oppure per non infamare certi inquisiti poteva essere scelta la formula segreta, al cospetto dei soli giudici e dei consultori del tribunale. Differente era la procedura spagnola che prevedeva cerimonie d'*abiura* solitamente ambientate nelle pubbliche piazze.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> G. ROMEO, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, cit., pp. 43, 44.

<sup>36</sup> V. LAVENIA, *Giurare al Sant'Uffizio. Sarpi, l'Inquisizione e un conflitto nella Repubblica di Venezia*, in «Rivista Storica Italiana», anno CVXIII (2006), fasc. I, pp. 7-50, la citazione è a p. 8.

<sup>37</sup> G. ROMEO, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, cit., p. 44.

3. *Le procedure delle magistrature secolari (Consiglio dei Dieci, Senato)*

Nel corso della presente ricerca si è dovuto fare i conti con le diverse magistrature secolari che si occuparono di reprimere determinati crimini per i quali era concorrente anche il Sant'Uffizio. Per quanto concerne l'Inquisizione una prima distinzione di massima può essere la seguente: per gli aspetti amministrativi quali l'approvazione delle nomine dei giudici di fede, le questioni relative ai vicari foranei i rappresentanti secolari, si rivolgevano al Senato. A quest'ultimo nell'arco di un secolo si appellarono anche per circa venticinque episodi riferiti all'amministrazione della giustizia penale o a casi di misto foro, controversie, conflitti di competenza con gli inquisitori. Nella maggior parte dei casi imperniati sui *crimina mixti fori*, tuttavia, i rappresentanti secolari scelsero di rivolgersi al massimo organo penale e amministrativo della Repubblica di Venezia, il Consiglio dei Dieci. In terra ferma quest'ultimo era competente per tutti quei reati che la magistratura degli Esecutori contro la Bestemmia perseguiva a Venezia e nel Dogato (come la blasfemia, i comportamenti dissoluti, lo sfregio di immagini sacre e, in generale, i comportamenti ritenuti devianti in quanto lesivi della pubblica tranquillità).

Come scrive Claudio Povolo il governo della Repubblica aveva organizzato capillarmente il controllo dell'amministrazione politica, amministrativa e giudiziaria delle città sottoposte al proprio dominio. Per ogni città, almeno per quelle ritenute più importanti (come Padova, Brescia, Verona, Vicenza e Bergamo) il Maggior Consiglio nominava due rappresentanti, un capitano e un podestà: il primo rivestiva competenze in campo militare e finanziario, il secondo in campo civile e amministrativo anche se le funzioni potevano essere ripartite in modo più flessibile. Di norma i centri meno importanti erano retti da un solo rappresentante che poteva rivestire la carica di podestà, di capitano o di provveditore (come a Pordenone e a Cividale); «i rappresentanti duravano in carica sedici mesi, ma tale periodo venne spesso superato, soprattutto negli ultimi due secoli di vita della Repubblica, per la notevole riduzione numerica del patriziato dirigente veneziano». Per l'antica patria del Friuli dove persistevano antichi e radicati privilegi feudali era, invece, nominato un luogotenente. I rettori erano assistiti da tre o quattro assessori e da due camerlenghi accompagnati ciascuno da un cancelliere – a capo della rispettiva cancelleria – incaricato di sbrogliare le pratiche amministrative.

In periferia l'amministrazione della giustizia da parte del governo veneziano, dopo la conquista dello stato territoriale, si inserì in un sostrato di norme locali facenti parte degli antichi statuti cittadini che, nella maggior parte dei casi,

risalivano al XIII secolo; si trattava di leggi che si erano consolidate «ponendosi in funzione preminente rispetto al diritto comune». Per tale motivo il governo veneziano dovette rapportarsi alle differenti realtà locali che scelse di mantenere inalterate, pur emanando numerose leggi e ordinanze, di carattere generale, per rendere più omogenea la situazione (di per sé piuttosto frammentaria, come si è già detto). Furono mantenuti anche gli organismi burocratico-giudiziari locali come l'antico ufficio del maleficio che aveva competenza solo per le cause criminali, anche se i suoi poteri furono lentamente ridimensionati in seguito all'azione accentratrice operata dalla Repubblica. L'amministrazione della giustizia penale era «quasi del tutto competenza del podestà e della corte pretoria, che procedevano insieme con eguale potere deliberativo». In assenza del podestà che doveva prestare assistenza all'inquisitore nelle riunioni del Sant'Uffizio, il vicario pretorio – l'assessore più importante, il quale solitamente aveva competenza in materia civile – poteva sostituirlo in questa incombenza;<sup>38</sup> un compito, quello di assistere e sorvegliare l'operato dell'inquisitore che spesso, sempre in sostituzione del podestà, era svolto anche dal giudice al maleficio.<sup>39</sup>

Per quanto concerne più strettamente la giurisdizione penale, essa poteva essere ordinaria o straordinaria (delegata); la prima aveva luogo quando la corte pretoria e il podestà «procedevano con l'autorità ordinaria del reggimento, prevista e regolata dagli statuti cittadini, e in tal caso i processi erano formati quasi esclusivamente nell'ufficio del maleficio dai notai locali, sotto la

<sup>38</sup> C. POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale*, cit., pp. 155-258, in part. le pp. 156-161. Nel Cinquecento i giudici assessori erano giuristi di terraferma chiamati a svolgere l'incarico dai rappresentanti locali «anche se il rapporto di tipo clientelare e personale era mitigato dal prestigio e dall'esperienza dei vari reggimenti». Quella dell'assessore era quindi una carriera svincolata dalle nomine del potere centrale, basata essenzialmente sull'intraprendenza del singolo, «al reticolo di conoscenze che egli aveva nel mondo dei giuristi e in quello più importante del patriziato veneziano». A decorrere dal Seicento, data l'importanza dell'incarico, Venezia intervenne – attraverso norme *ad hoc* che continuarono ad essere emanate anche nel secolo successivo – affinché il loro reclutamento fosse regolato «formalizzandone i requisiti richiesti. Solo allora l'assessore si sarebbe avvicinato ad una legittimazione istituzionale di ceto, anche se i legami clientelari con il potere politico sarebbero rimasti preponderanti sino alla caduta della Repubblica». IDEM, *Il giudice assessore nella Terraferma veneta* in *L'assessore discorso del sign. Giovanni Bonifacio in Rovigo MDCXXVII*, Claudio Povoło (a cura di), Pordenone, Tipografia Sartor, 1991, pp. 5-38, le citazioni sono alle pp. 29, 30.

<sup>39</sup> Paolo Sarpi aveva inserito questa norma nel capo II del consulto *Sopra l'Ufficio dell'Inquisizione*: «in caso che alcuna volta, per necessario impedimento, nissun delli rettori potesse intervenire, debba ritrovarsi il vicario del podestà. Così fu deliberato dal medesimo Consiglio nel 1548, 29 novembre, carta 26; ovvero quando questo ancora fosse occupato per causa legittima, un altro delli curiali od altra persona mandata particolarmente dal rettore», PAOLO SARPI, *Consulto sopra l'Ufficio dell'Inquisizione*, cit., p. 120. Per quanto concerne l'organizzazione politica, amministrativa e giuridica dello stato da terra nella prima età moderna v. A. VIGGIANO, *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Treviso, Edizioni Canova, 1993.

direzione e il controllo del giudice del maleficio, l'unico tra gli assessori del podestà che avesse competenze nel penale». Il Senato, il Consiglio dei Dieci e la Serenissima Signoria avevano poi la facoltà di delegare dei processi penali al rettore e alla corte pretoria; ciò avveniva per le cause di particolare gravità che avessero richiesto più ampi poteri decisionali da parte delle sedi periferiche. I rettori erano tenuti a informare il Senato o il Consiglio dei Dieci quando si verificassero casi di una certa importanza, per esempio in occasione di delitti efferati, o nei confronti dei crimini che avessero implicate delle particolari aggravanti; solitamente queste cause erano già state assunte dal giudice al maleficio che doveva, data la gravità degli episodi, consegnare la documentazione al podestà e alla corte pretoria che, a decorrere da quel momento, avrebbe assunto il caso. Dopodiché il rettore avrebbe informato la magistratura di riferimento, nella maggior parte dei casi il Consiglio dei Dieci (che dal XVI secolo aveva visto aumentare le proprie competenze su tutti i delitti «che avessero assunto connotati politici o che comunque avessero intaccato la vita, l'onore e i beni dei sudditi»). Gli organismi centrali, una volta analizzata la documentazione proveniente dalla periferia, potevano decidere se assumere il caso o delegarlo, o ancora se rimetterlo al reggimento che aveva avviato il processo; in questo caso il procedimento sarebbe proseguito nella cancelleria pretoria o nell'ufficio del maleficio, tale eventualità si avverava nei casi di minore importanza (quelli che non avessero implicato un aumento di potere da parte della corte locale).<sup>40</sup> A differenza del Sant'Uffizio che non poteva, almeno nei territori della Repubblica di Venezia, avviare un procedimento *ex officio*, le magistrature secolari ricorrevano all'arma delle delazioni segrete, anche se la procedura più invalsa continuò a essere quella *mista* che prevedeva l'avvio del processo in seguito alla denuncia effettuata dai capi contrada delle città, i *degnani* o i *merighi* (e spesso anche dai chirurghi).<sup>41</sup>

La delega presupponeva l'avvio del processo da parte della corte pretoria e del podestà con le particolari facoltà che erano concesse dal centro; qualora il procedimento fosse già stato avviato dall'ufficio del maleficio, gli atti dovevano essere trasmessi alla cancelleria pretoria (dove «la formazione dei processi era affidata al cancelliere pretorio e ai suoi coadiutori assistiti dal giudice del maleficio»): i due rettori e gli assessori avrebbero continuato il procedimento sino all'espedizione della causa, senza l'ingerenza dei notai cittadini che non potevano intervenire nelle cause delegate.

<sup>40</sup> Ivi, pp. 162-164. Sulla figura del cancelliere pretorio v. S. MARIN, *L'anima del giudice. Il cancelliere pretorio e l'amministrazione della giustizia nello Stato di terraferma (secoli XVI-XVIII)*, in Giovanni Chiodi, Claudio Povolo (a cura di) *L'amministrazione della giustizia penale*, cit., vol. II, pp. 171-257.

<sup>41</sup> C. POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale*, cit., p. 165

Le delegazioni che giungevano ai tribunali di terraferma erano provviste di clausole diverse a seconda dell'importanza e del tipo di delitto, nonché delle persone che vi erano coinvolte. Il Senato delegava con il proprio rito ed in tal caso il processo, che veniva istruito nella cancelleria pretoria o ivi proseguito dopo essere stato sottratto all'ufficio del maleficio era affidato a uno dei coadiutori pretori.<sup>42</sup>

Nello specifico la delega col rito del Senato prevedeva un processo *aperto* – con la pubblicità dei testi d'accusa e delle loro deposizioni – «rigidamente prefissato da norme ben definite che contemplavano, tra l'altro, la presenza di avvocati difensori».<sup>43</sup> Si tratta della modalità meno utilizzata per risolvere, per conto delle magistrature secolari, i casi di misto foro che venivano segnalati dalla periferia; spesso, infatti, in concorrenza era coinvolto anche il Consiglio dei Dieci, lo stesso Senato pertanto, in molti casi, stabilì che fossero proprio i Dieci a procedere su determinate materie, a favore di questa magistratura probabilmente giocavano la segretezza del rito e la rapidità di procedura.

La delegazione «col rito e l'autorità dell'eccellentissimo Senato» fu utilizzata in un caso di misto foro che vide come protagonisti un gruppo di uomini che aveva mangiato carne in Quaresima, violando i precetti ecclesiastici. Il 29 marzo 1711 il podestà di Treviso comunicò al Senato un fatto occorso nelle aule del Sant'Uffizio durante una riunione del tribunale cui aveva presenziato il suo vicario pretorio (che nell'occasione sostituiva il rettore). Un testimone aveva detto di aver assistito a un fatto scandaloso, avvenuto nell'osteria delle Due Chiavi della stessa città; il teste aveva additato, in qualità di responsabili Domenico Zuccaredda, Bartolomeo Milani, Medoco detto Sordino, il conte Vecchia e un tale Tessarotto. Questi ultimi, secondo la denuncia presentata al Sant'Uffizio, erano entrati nell'osteria chiedendo della carne e, al diniego del locandiere (il quale aveva detto loro che non era possibile mangiarla in Quaresima) erano entrati in cucina – ostentando una falsa licenza – e rovistando nelle credenze si erano serviti da soli, mangiando i cibi proibiti dai precetti. Il

<sup>42</sup> Sui diversi tipi di avvio di un procedimento v. *ivi*, p. 213. Sin dal medioevo era previsto anche il sistema procedurale per accusa – in cui erano le parti a prendere l'iniziativa «e al giudice non rimaneva che la decisione finale - sostituito nell'età moderna a favore del tipo inquisitorio. *Ibidem*. A Venezia e nelle città di terra ferma vi erano delle apposite «bocche di pietra» (leoni, maschere, semplici cassette) all'interno delle quale venivano riposte le denunce segrete. In tal modo le autorità avrebbero raccolto notizie sugli illeciti commessi, ed eventualmente, avrebbero potuto – dopo aver accertato la veridicità delle accuse – formare un processo contro le persone denunciate segretamente. Spesso i raccoglitori per le denunce si differenziavano a seconda del reato; molti di essi furono distrutti dai francesi all'arrivo di Napoleone, in disprezzo per quella che consideravano la rappresentazione di una giustizia arcaica. Sulle denunce anonime e sulle bocche di pietra utilizzate per infilarle (con una raccolta di immagini che ritrae quelle tutt'oggi esistenti) v. P. PRETO, *Persona per bora secreta. Accusa e delazione nella Repubblica di Venezia*, Milano, il Saggiatore, 2003.

<sup>43</sup> C. POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale*, cit., p. 165, p. 165, n. 27.

podestà chiedeva maggiori ragguagli sul tipo di delitto e su quale fosse la magistratura preposta alla sua coercizione, a proposito scrisse:

come però il fatto seguì con una detestabile pubblicità, universale mormorazione e scandalo della città tutta, così cade in dubbio al mio umilissimo zelo se per tali riflessi abbiano li rei a soggiacere al foro ecclesiastico o al secolare massime che non si desume esservi in essi alcuna sospizione d'eresia, non essendo da testimoni aggravato di mala credenza ma bensì solamente della scandalosa loro operazione. Uniformandosi per tanto l'umiltà mia a molteplici inchinati decreti della serenità vostra in tale proposito e particolarmente quello dell'anno 1597 23 agosto che prescrivono doversi presentare tali dubbi all'infalibile sapienza dell'eccellentissimo Senato, non ha potuto dispensarmi da rassegnazione del presente reverendissimo cenno per venerare il sovrano sentimento dell'eccellenze vostre.<sup>44</sup>

Richiesto il parere ai Consultori *in iure* questi consigliarono, come si è già accennato, che il Senato dovesse procedere col proprio rito; quanto suggerito diventò esecutivo con una deliberazione datata 16 aprile 1711.<sup>45</sup> La medesima risoluzione, la delega del processo al Senato in un caso di misto foro, fu presa anche nel caso di Bortolo Bonisolo che aveva rubato una particola consacrata nella chiesa di Bagnolo, diocesi di Brescia; i Consultori *in iure*, interpellati per districare il problema delle competenze riassunsero così i fatti: «ricevuto ch'ebbe all'altare di detta chiesa nel giorno primo dell'anno corrente l'ostia consacrata se la cavò di bocca, la ripose in una scarsella tenendovi dentro la mano, del che avvertito l'arciprete gliela riprese ridotta in una baletta, e che arrestato dal commune fu dal medesimo condotto in quelle carceri». La particola, ipotizzarono i consultori, sarebbe servita a compiere un sortilegio: si trattava di un grave crimine che doveva essere punito dal magistrato secolare per l'offesa arrecata al corpo e al sangue di Cristo. Sugerivano pertanto di rimettere il caso al Senato che avrebbe delegato lo svolgimento di un processo col proprio rito. Una volta terminato il procedimento, il caso sarebbe stato

<sup>44</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 23, cc. n. n., dispaccio del podestà di Treviso, Gaetano Andrea Giovanelli, al Senato, *sub data* 29 marzo 1711.

<sup>45</sup> Ivi, cc. n. n., consulto di Odoardo Maria Valsecchi e del conte Sabini, *sub data* 9 aprile 1711; ivi, c. n. n., deliberazione del Senato, *sub data* 16 aprile 1711. Il Sant'Uffizio, secondo i consultori, avrebbe dovuto limitarsi ad ammonire gli imputati se non fosse stata comprovata l'aggravante della recidività: «ad ogni modo per non dar adito al tribunale di dilatarsi coll'esempio in una materia ch'è assai frequente, bensì rare volte così grave, crederessimo bene di non permettergli che possa obligare gl'inquisiti se oltre all'azione c'hanno fatta, non resti rilevato in processo fabricato alcuna delle circostanze notate dal Carena, cioè c'habbino mangiato più volte cibi prohibiti». *Ibidem*. Nel fondo dei Consultori *in iure*, nella raccolta di consulte attribuite a fra Paolo Celotti, si trova un altro parere sullo stesso caso (datato sempre 9 aprile 1711). In questo consulto, tuttavia, il consultore esprime maggiore diffidenza nei confronti del tribunale ecclesiastico che, secondo il giurista, non ha motivo di ingerirsi su questo reato (considerato di stretta competenza del foro secolare). Cfr. ASVe, *Consultori in iure*, cc. 100<sup>rs</sup>v, 9 aprile 1711.



trasmesso al tribunale del Sant'Uffizio che aveva facoltà di procedere sul sospetto d'eresia, sull'intenzione con la quale Bortolo Bonisolo avesse commesso il crimine.<sup>46</sup>

Per quanto concerne gli altri casi di misto foro, relativamente alla parte sulla quale era competente il foro secolare, come si è già detto, fu il Consiglio dei Dieci a intervenire nella quasi totalità dei casi. In terra ferma l'*Eccelso* poteva delegare i processi con la clausola *servatis servandis* oppure con il proprio rito inquisitorio. Le locali corti pretorie potevano, attraverso la clausola *servatis servandis*, comminare pene superiori rispetto a quelle di cui potevano avvalersi normalmente. Questa tipologia di delega, al pari di quella conferita dal Senato, fu una delle meno utilizzate per procedere sui crimini di misto foro analizzati nella presente ricerca.

Nella quasi totalità dei casi per indagare e reprimere determinati reati che portavano connaturata in sé una componente eretica e quindi risultavano lesivi della lesa maestà divina il Consiglio dei Dieci fece ricorso al famigerato *rito*. Il tribunale locale che poteva avviare un procedimento con questa modalità diventava a tutti gli effetti l'«alter ego» della magistratura che l'aveva insignito: godeva in questo modo di poteri eccezionali.<sup>47</sup> Il *rito*, definito in questo modo per «l'alto grado di formalizzazione e di regolamentazione dei momenti in cui si articolava» era un'estensione alla periferia del diritto veneto, estraneo alla tradizione del diritto comune in terra ferma; questa particolare modalità, «comune a molte procedure inquisitorie diffuse in Europa», era basata sulla segretezza e sulla rapidità dell'azione giudiziaria.<sup>48</sup> Oltre a delegarli, il Consiglio dei Dieci poteva avocare a sé i processi procedendo autonomamente su un caso di cui gli fosse giunta notizia, quando si verificava quest'eventualità la magistratura faceva trasferire nella Dominante sia gli atti relativi al processo (se già avviato in periferia), sia l'imputato; spesso questa risoluzione veniva presa nei casi in cui fossero stati commessi crimini particolarmente efferati. Si ripercorreranno brevemente le fasi processuali che caratterizzavano questa speciale procedura inquisitoria.

Il protagonista del processo avviato col *rito* era l'imputato: attorno a lui ruotavano le varie fasi procedurali; «come nelle procedure inquisitorie diffuse in altri stati europei, il suo ruolo era quello di parlare, di dire la verità, ma soprattutto di confessare, liberamente o costretto dalla tortura». Quasi marginale era la figura della vittima che compariva nelle primissime fasi del processo: soli-

<sup>46</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 202, cc. 115<sup>r,v</sup>, 22 gennaio 1723.

<sup>47</sup> C. POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale*, cit., p. 166.

<sup>48</sup> S. GIRARDELLO, *La procedura inquisitoria in uno stato repubblicano. Il rito del Consiglio dei dieci (sec. XVIII)*, in *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, Claudio Povoło (a cura di), Bologna, il Mulino, 2007, pp. 435, 436.

tamente era una delle prime persone a sfilare nelle aule del tribunale; non vi era un confronto diretto fra l'imputato e la parte offesa.<sup>49</sup> Dopo l'interrogatorio, se non era già stato arrestato, l'imputato veniva tradotto in un carcere speciale, dove rimaneva a disposizione della giustizia. Dopodiché avveniva l'escussione dei testi che erano divisi in due categorie: coloro che giuravano *de veritate* e quelli che prestano il giuramento *de silentio* (consisteva nella promessa di non rilevare a nessuno la testimonianza resa). Quest'ultimo era praticato da chi non erano ritenuto attendibile o da eventuali nemici dell'imputato e aveva solo un valore indiziario (a differenza di quello *de veritate* che aveva, invece, un valore probatorio). L'imputato era quindi sottoposto a interrogatorio – il cosiddetto *costituito de plano* – che lo rendeva passibile, qualora le risposte non fossero ritenute soddisfacenti, di tortura. In linea teorica l'inquisito non poteva essere assistito da un avvocato per questo motivo il giudice e il cancelliere gli leggevano più volte il riassunto del processo, il *costituito opposizionale*.<sup>50</sup> Dopo l'escussione dei testi a difesa dell'imputato, si chiedeva a quest'ultimo se avesse qualcosa da aggiungere nella formulazione delle proprie difese; una volta valutati tutti gli atti era formulata l'inappellabile sentenza.<sup>51</sup>

#### 4. Il filtro dei Consultori in iure

Nel celebre *Trattato sulla tolleranza* Voltaire non lesina, come per altro aveva già fatto in altre occasioni, critiche nei confronti dell'Inquisizione. L'autore, in un passo che sarà citato di seguito, si concentra soprattutto sui modelli d'indagine giudiziaria, sulla prassi procedurale e, punto che qui si ritiene più importante, sull'applicazione di leggi non codificate (Voltaire si riferisce alle procedure della *Suprema spagnola*):

L'Inquisitore mi risponde: “[...] si tratta della salvezza della vostra anima: è per il vostro bene che il direttorio dell'Inquisizione ordina che vi si arresti sulla base della

<sup>49</sup> Ivi, pp. 438.

<sup>50</sup> Una buona sintesi della procedura del rito del Consiglio dei Dieci si trova in C. POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale*, cit., pp. 166, 167, n. 30. Sulla procedura inquisitoria v. anche il già citato G. COZZI, *Note su tribunali e procedure*, cit., pp. 15-17; per quanto concerne l'utilizzo di questa procedura nel Settecento v. S. GIRARDELLO, *La procedura inquisitoria*, cit.; per il Cinquecento cfr. C. ANDREATO, *Il rito inquisitorio del Consiglio dei Dieci nel XVI secolo*, in Claudio Povoletto (a cura di), *Processo e difesa penale*, cit., pp. 361-417. Sul tema della difesa degli imputati del Consiglio dei Dieci – per i quali, in realtà, a decorrere dal XVI secolo la difesa fu autorizzata la presenza di un avvocato – si rimanda al già citato *Processo e difesa penale*, cit.

<sup>51</sup> S. GIRARDELLO, *La procedura inquisitoria*, p. 454.

deposizione di una sola persona, sia pure essa infame e pregiudicata; che non abbiate avvocato per difendervi; che il nome del vostro accusatore non vi sia nemmeno comunicato; che l'inquisitore vi prometta grazia, e poi vi condanni; che vi faccia infliggere cinque diverse torture, e che poi voi siate o frustrato, o mandato alle galere, o bruciato con tutti gli onori. Il padre Ivonet, il dottor Cuchalon, Zanchinus, Campegius, Roias, Felynus, Gomarus, Diabarus, Gemelius, lo dicono in modo formale, e questa pratica non può venire contraddetta".<sup>52</sup>

Gli illuministi furono i primi a ingaggiare battaglie contro i modelli d'indagine giudiziaria di antico regime, «e contro l'uso in funzione probatoria che quel sistema processuale faceva dell'imputato», soprattutto relativamente all'uso della tortura come mezzo coercitivo per estorcere la "verità".<sup>53</sup> «Il padre Ivonet, il dottor Cuchalon, Zanchinus, Campegius, Roias [...]» citati da Voltaire possono essere equiparati ai più reali Tiberio Deciano, Prospero Farinacci, Giulio Claro, Cesare Carena e agli altri trattatisti che si occuparono di materie criminali connesse ai reati d'eresia. Furono infatti questi a stabilire, ciascuno secondo la propria sensibilità ed esperienza come si è già detto, le norme da seguire in determinate situazioni; il tutto poi, come si è già visto, si sedimentò in una pratica divenuta consuetudine, lo *stilo* del tribunale della fede.

Si deve precisare che la trattatistica non rappresentò l'unica fonte a disposizione dei giuristi che potevano avvalersi delle norme statuali, consuetudinarie e locali: il complesso normativo differiva spazialmente caratterizzando quel fenomeno dell'Antico regime che è stato poi definito come 'particolarismo giuridico'. C'era quindi una pluralità di fonti, concorrenti a vario titolo, da cui i giuristi e i giudici potevano attingere; queste si presentavano come «lacunose, disperse, antinomiche e quindi difficilmente conoscibili con certezza», nonché «di problematico e complesso coordinamento». Adriano Cavanna individua due cause principali che portarono all'accentuazione di questi disordini: la prima riguarda la mancata elaborazione scientifica universitaria del diritto sino al XVIII secolo, la seconda, legata alla prima, si riflette sullo «smaliziato» ceto avvocatesco e notarile che aveva il proprio tornaconto nell'essere l'unico depositario della tradizione del diritto. Un esempio calzante è rappresentato dal manzoniano dottor Azzecagarbugli che da un ammasso di carte

<sup>52</sup> VOLTAIRE (FRANÇOIS MARIE AROUET), *Trattato sulla tolleranza* (tr. it. de *Traité sur la tolerance*, Moland, Paris, 1879), Milano, Feltrinelli, 1995, p. 144. L'edizione originaria del testo risale al 1763, il libro fu condannato aspramente dalle autorità religiose e messo all'indice lo stesso anno. Voltaire aveva già espresso ironicamente le proprie critiche nei confronti dell'Inquisizione – e in particolare di quella portoghese – nel celeberrimo *Candido* (pubblicato nel 1759), v. IDEM, *Candido* (tr. it. de *Candide ou l'optimisme*, Parigi 1759), Milano, Mondadori, 1988, pp. 51-53, 56-60, 92, 99, 107, 139, 140.

<sup>53</sup> P. MARCHETTI, *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano, Giuffrè, 1994, p. 5.

estrapolò quelle più aderenti al caso di Renzo, affermando: «a saper ben maneggiare le gride [...] nessuno è reo e nessuno innocente». <sup>54</sup>

Non esistendo un codice universale, la legge e la sua applicazione risultavano entità adattabili secondo le persone e le circostanze. Quest'ultimo termine, «circostanze», sarà fra quelli più ricorrenti nei pareri giuridici dei Consultori *in iure*, la magistratura veneziana adibita a districare le vertenze mediante il ricorso alle tradizioni giuridiche. I consultori rappresentavano il filtro attraverso cui le diverse norme, provenienti da ambiti differenti, erano selezionate e segnalate all'autorità competente affinché potessero trovare applicazione nei casi specifici; rappresentavano quel prisma attraverso cui la tradizione del diritto, o meglio le tradizioni del diritto, venivano riflesse nei pareri giuridici. Si deve aggiungere che il ricorso ai consultori non era obbligato, era richiesto qualora si verificassero difficoltà – soprattutto, per quanto concerne la presente ricerca, nei casi controversi come avveniva per districare le competenze nei casi dei *mixti fori* – e nello stabilire quali fossero le norme più adatte da applicare ai singoli casi. Negli episodi oggetto di misto foro, il ruolo dei consultori risulta particolarmente importante: erano gli unici che potevano sciogliere nodi in cui il diritto canonico si intrecciava con quello criminale e civile, sia veneto sia comune. Nodi che potevano provocare accesi contrasti tra la giurisdizione ecclesiastica e quella secolare, soprattutto su determinati temi:

il complesso del diritto positivo vigente a titolo generale nel territorio dello stato [...] era in parte integrato in parte derogato dal diritto canonico. Molto spesso si trattava di deroghe per nulla pacifiche, le quali erano anzi cagione di fortissimo contrasto fra gli ordinamenti normativi (e le rispettive giurisdizioni dello Stato e della Chiesa). Esse erano fonte di tanto maggior incertezza in quanto condizionate dalla mutevolissima politica ecclesiastica dei sovrani si pensi ad esempio alla disciplina dello *status* giuridico del clero e delle organizzazioni ecclesiastiche nel principato o nel regno; al problema dell'appartenenza della giurisdizione penale sui religiosi; alla competenza mista di Stato e Chiesa in materia di reati contro la religione; alla questione della delimitazione delle rispettive facoltà di intervento in campo matrimoniale.<sup>55</sup>

I pareri giuridici redatti dai *Consultori in iure* rappresentano una fonte preziosa per varie ragioni; prima fra tutte per ricostruire i casi in assenza dei processi: i giuristi analizzavano il tutto da una posizione privilegiata avendo accesso alla documentazione prodotta, a diverso titolo, dalle magistrature coinvolte. L'inizio dei pareri – per quanto concerne le questioni penali - inizia con il ri-

<sup>54</sup> A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, Giuffrè, Milano, 1982, pp. 206-208. La citazione dai *Promessi sposi* è riportata dallo stesso Adriano Cavanna, v. *ivi*, p. 207.

<sup>55</sup> *Ivi*, p. 205.

assunto del crimine commesso e delle circostanze che lo avevano determinato, e continua con il resoconto delle magistrature che l'avevano o volevano assumerlo e dei dubbi nati a proposito; segue la parte giuridica del consulto, quella meno neutra: i consultori servivano la sovranità statale, e si comportavano di conseguenza, rispondendo alle esigenze di un governo oligarchico all'interno del quale i politici ricoprivano anche il ruolo di giudici. Come ha scritto Claudio Povolo: «l'attività del consultore *in iure*, se pure rifletteva la personalità e la cultura di chi rivestiva l'incarico, si conformava per lo più alla linea politica affermata in seno al patriziato veneziano ed ovviamente al ruolo, più o meno forte, giocato dalla Repubblica nei confronti degli altri stati e della stessa Santa Sede». <sup>56</sup> Solitamente in determinate congiunture politiche – e in particolare nei momenti di tensione fra Roma e Venezia – si rileva, all'interno dei consulti, una maggiore intransigenza giurisdizionale nei confronti di tutte le questioni ecclesiastiche (cresciuta dal Settecento e attuata ai massimi livelli nei consulti di Celotti e di Montegnacco).

Erano i rappresentanti locali, o i giudici veneziani, se il caso era occorso nella Dominante, a sollevare le domande esponendole alle magistrature competenti le quali, a loro volta, le giravano ai Consultori; dopodiché il consulto seguiva il percorso inverso: dai consultori alle magistrature, da quest'ultime al rappresentante. I Consultori rappresentarono una mediazione e allo stesso tempo un modo di coordinare e sovrintendere dall'alto i procedimenti. Probabilmente gli stessi inquisitori ne erano consapevoli se in determinate circostanze, come si vedrà successivamente a proposito del caso delle presunte streghe di Buttrio, cercarono consultazioni private coi giuristi. Un valido metodo per reperire notizie sui casi di misto foro, di controversie o di conflitti di competenze che vedevano coinvolti l'Inquisizione da un lato e le magistrature secolari dall'altro, si è dimostrato proprio quello di esaminare dapprima le raccolte dei consulti per poi seguire le tracce disseminate in essi (la magistratura che ha richiesto il parere, la data della richiesta ecc.) nei relativi fondi archivistici.

Si tratta di un percorso che si dirama orizzontalmente e si allarga in proporzione al numero di magistrature coinvolte, sia secolari, sia ecclesiastiche. All'interno del fondo *Consultori in iure* sono stati rinvenuti un centinaio di casi riguardanti i rapporti tra Inquisizione e magistrature secolari per un arco cronologico che va all'incirca dal 1700 sino al 1768 (dopodiché, per le motivazioni che si spiegheranno meglio in seguito, gli episodi si diradano). Era proprio l'esperto in diritto a stabilire in quali casi dovesse essere applicata la dottrina del misto foro e in quali essa non trovasse applicazione, secondo le cir-

<sup>56</sup> C. POVOLO, *Giovan Maria Bertolli: l'ascesa di un giurista nella Venezia della seconda metà del Seicento in 300 anni di Bertoliana*, vol. I, *Iohannes Maria Bertolius Serenissimae Reipublicae Venetae Iuris Consultor*, A, Vicenza, 2008, pp. 19-51.

costanze che avevano sollevato i dubbi dei rettori. In questo contesto si darà conto – dopo un breve *excursus* sulla storia della magistratura – degli orientamenti dei consultori settecenteschi (soprattutto di quelli in cui spiccata appare la componente regalista e anticlericale), per quanto emerso dalle loro scritture, in un’ottica più specificatamente rivolta ai rapporti fra lo stato e il Sant’Uffizio; si è comunque ben consci che i complessi problemi trattati dai giuristi e i loro orientamenti personali, nonché il loro lavoro in relazione ai singoli momenti storici, non possono essere trattati approfonditamente in questa sede.

Per quanto riguarda la Repubblica di Venezia la consuetudine di rivolgersi «ad illustri giusperiti» per avere dei pareri di natura giuridica su cause mercantili, sui rapporti coi pontefici e su altre questioni di stato è attestata sin dal Trecento. È nel Cinquecento però – come scrive Antonella Barzazi – che «la presenza di un organo consultivo in materie tecnico-giuridiche, esterno alle magistrature, estraneo alle regole delle contumacie e degli avvicendamenti, veniva assumendo un rilievo senza precedenti». Nel Cinquecento, infatti, la Repubblica di Venezia si trovò a dover controllare il proprio stato territoriale, da poco acquisito, incontrando non pochi problemi di ordine amministrativo e politico e a dover fare i conti con la «nuova realtà istituzionale della Chiesa, più rigidamente strutturata» e tesa ad aumentare le proprie competenze. Si trattava di giuristi di professione, provenienti dalla terra ferma, nella maggior parte dei casi cattedratici dello Studio di Padova, i quali all’occorrenza prestavano il proprio servizio alla Repubblica. Nel 1587, dopo una serie di passaggi di competenza dall’una all’altra magistratura, la facoltà di eleggere i Consultori *in iure* passò definitivamente dal Consiglio dei Dieci al Senato.

Nel 1606, in occasione dell’Interdetto, avvenne la vera svolta nell’assunzione di tale incarico: Paolo Sarpi fu proclamato primo consultore teologo della Repubblica, «una sorta di funzionario pubblico investito d’uno specifico ruolo all’interno della macchina governativa».<sup>57</sup>

Lungo quasi un anno di contesa con la Sede apostolica, Sarpi s’adoperava per sostenere sul piano dottrinale, giuridico, politico le ragioni veneziane. La difesa del diritto dello stato a legiferare in materia di proprietà ecclesiastica e a giudicare i chierici – formalmente il punto del contendere – assumeva così un valore ideale di lotta contro l’indirizzo autoritario e temporalistico della Chiesa di Roma.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> A. BARZAZI, *I consultori “in iure”*, in *Storia della cultura veneta dalla Controriforma Alla fine della Repubblica. Il Settecento*, vol. V, II, Vicenza, Neri Pozza, 1986, p. 182.

<sup>58</sup> Ivi, pp. 179, 180. Come osserva Antonella Barzazi: «alle diverse qualifiche [dei consultori] non corrisponde una distinzione di competenze, stabilite semmai nella pratica, sulla base di propensioni personali, dai vari consultori contemporaneamente addetti all’ufficio»; ivi, p. 182, n. 9.

Sarpi riuscì a inserire stabilmente il suo consulto *Sopra l'Ufficio dell'Inquisizione* nella legislazione in materia di Sant'Uffizio: la scrittura diverrà, sino alla caduta della Repubblica, il primario riferimento normativo per districare le competenze tra il foro ecclesiastico delegato e quello secolare.<sup>59</sup> I consulti di Sarpi, dopo la morte del celebre servita, furono depositati nell'Archivio della Segreteria: il *corpus* delle consulte avrebbe «continuato a rappresentare per i consultori uno strumento di formazione e approfondimento insieme [...] il repertorio da cui attingere schemi d'analisi e riferimenti». Come osserva Antonella Barzazi fu nella seconda metà del Seicento che l'ufficio dei Consultori *in iure* perse il vigore anticuriale che lo aveva caratterizzato nei decenni precedenti; i conflitti con la Santa Sede, infatti, venivano affrontati in maniera differente, «in una prospettiva diplomatica tesa a disinnescare ogni occasione di conflitto tra la Repubblica e Roma». Questa tendenza fu invertita di nuovo solo nell'ultimo ventennio del secolo: «è in questa fase che un'ottica giurisdizionale riaffiora gradualmente»; e in questo contesto si collocano le consulte di Giovanni Maria Bertolli, il primo consultore ad attraversare la soglia del Settecento portando con sé una nuova ottica giurisdizionale.<sup>60</sup> La svolta del secolo fu caratterizzata dapprima dal dibattito sul testo *l'Histoire de Venise* di Amelot de la Houssaye (che trattando dell'interdetto, indirettamente sollecitava l'appoggio della Repubblica di Venezia a sostegno della politica ecclesiastica di Luigi XIV), e dalla discussione sui *papalisti*, della quale si parlerà più approfonditamente in seguito.

Giovanni Maria Bertolli era un laico, un avvocato proveniente da Vicenza, fu nominato consultore *in iure* nel 1684 e, nella prima fase della sua carriera, affiancò il più anziano collega, il servita bresciano Celso Viccioni. La loro collaborazione fu segnata da un «graduale recupero di rigore di fronte ai temi della sovranità dello stato e un ritorno convinto al dettato sarpiano» teso a limitare le pretese ecclesiastiche in materia di immunità, sulle norme relative al licenziamento di brevi e delle bolle. I due consultori posero all'interno del loro programma anche il Sant'Uffizio: il raggio d'azione del tribunale della fede doveva essere necessariamente ridimensionato. In quei frangenti l'Inquisizione aveva visto aumentare il proprio potere soprattutto dopo l'ondata repressiva che si era verificata a danno dei gruppi quietisti e mistici,

<sup>59</sup> Oltre al *Consulto sopra l'Ufficio dell'Inquisizione* anche la scrittura *Su le immunità delle chiese* avrebbe rappresentato il principale riferimento normativo in materia; entrambi raccoglievano la legislazione precedente «assurgendo al rango di “capitolari” riassuntivi delle leggi veneziane emanate in progresso di tempo». Ivi, p. 182. Sull'importanza della scrittura sul Sant'Uffizio v. Paolo Sarpi. *Consulti (1606-1609). I consulti dell'Interdetto (1606-1607)*, Corrado Pin (a cura di), Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2001, I, pp. 19, 20.

<sup>60</sup> A. BARZAZI, *Gli affanni dell'erudizione. Studi e organizzazione culturale degli ordini religiosi a Venezia tra Sei e Settecento*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 2004, pp. 334, 335. Su Giovanni Maria Bertolli v. C. POVOLO, *Giovan Maria Bertolli*, cit.

su pressione di alcune autorità ecclesiastiche fra le quali spiccava il futuro Alessandro VIII (il veneziano Pietro Ottoboni, allora vescovo di Brescia).<sup>61</sup> Uno dei temi sollevati con vigore da Viccioni e Bertolli – in contrasto con le esitazioni del loro collega Bortoletti – era il tema della censura, sul quale, dal 1685 al 1695, si accese un lungo dibattito con la corte romana;<sup>62</sup> i due consultori, al termine della vertenza, ottennero di riportare entro i limiti, valicati dalle congregazioni ecclesiastiche e dalle istituzioni da esse amministrate, le materie giurisdizionali connesse ai temi sopra citati. In materia di censura libraria conquistarono la riapplicazione dell'indice clementino del 1596, per quanto concerneva più strettamente l'azione giudiziaria del Sant'Uffizio stabilirono che dovessero essere applicate le norme inserite nel già citato consulto *Sopra l'ufficio dell'Inquisizione* di Paolo Sarpi.

Nel 1692 padre Odoardo Maria Valsecchi fu nominato Consultore *in iure*. Si trattava di un servita, al quale – a decorrere dal 1708 – fu affiancato in qualità di coadiutore il confratello fra Paolo Celotti.<sup>63</sup> Quest'ultimo, alla morte di Celso Viccioni, fu impegnato in importanti missioni diplomatiche all'estero «intrecciando relazioni con membri delle più prestigiose famiglie patrizie». Tali viaggi lo avvicinarono alle teorie trattate dal belga Zeger Van Espen, canonista e giureconsulto fiammingo, autore dello *Ius ecclesiasticum universum* «condannato dalla chiesa perché di ispirazione giansenista e sostenitore dei principi dell'episcopalismo».<sup>64</sup> Celotti percorse rapidamente i gradi della carriera: nominato Consultore *in iure* nel 1715, otto anni dopo gli fu affidato l'incarico di revisore delle bolle pontificie. Il servita nutrì una sconfinata ammirazione nei confronti di Sarpi, tanto da riprendere il suo stile dei pareri giuridici che erano deliberatamente firmati col nome dell'illustre predecessore, «fra Paolo de Servi».<sup>65</sup> Il servita era un sostenitore della dottrina regalistica e del princi-

<sup>61</sup> A. BARZAZI, *Gli affanni dell'erudizione*, cit. p. 335. Sulla repressione dei pelagini della Val Camonica v. G. V. Signorotto, *Inquisitori e mistici nel Seicento italiano. L'eresia di Santa Pelagia*, Bologna, Il Mulino, 1989.

<sup>62</sup> Su questo punto v. M. INFELISE, *A proposito di Imprimatur. Una controversia giurisdizionale di fine '600 tra Venezia e Roma*, in *Studi Veneti offerti a Gaetano Cozzzi*, Venezia, il Cardo, 1992, pp. 287-299.

<sup>63</sup> A. BARZAZI, *Gli affanni dell'erudizione*, cit. p. 335.

<sup>64</sup> A. SCALA, *Antonio di Montegnacco e i consultori in iure friulani del Settecento tra istanze sociali e questioni ecclesiastiche*, in «Annali di Storia Moderna e Contemporanea», XII (2006), pp. 267-301, la cit. è a p. 269.

<sup>65</sup> Ivi, p. 354. Antonella Barzazi scrive: «il legame con l'eredità sarpiana s'impone all'attenzione fin da un primo sguardo alla ricca produzione d'ufficio di Celotti. Lo ritroviamo innanzitutto nello stile asciutto e teso dei suoi pareri, nella padronanza di un ben preciso schema del consulto, che dalla puntuale illustrazione del caso specifico risale a precedenti e principi, distingue ragioni giuridiche e politiche, per giungere consequenzialmente a una proposta operativa al governo veneziano. Il rapporto con la scrittura del primo fra Paolo è del resto molto stretto: se qua e là compaiono rimandi espliciti a consulti e altri scritti, più spesso Celotti preferisce intarsiare nel proprio discorso passi sarpiani, ripresi testualmente o parafrasi».



pio che il sovrano avesse il diritto di vigilanza nei confronti di tutti i sudditi, il clero compreso («[il doge] se ben non porta il titolo di re, è però in sostanza re, ed ha tutte le prerogative di sovranità, di maestà ed ampiezza di stati, e tutte quelle altre circostanze necessarie per far da re di sostanza, non differente dagl'altri che nel titolo», scrisse, a proposito della Repubblica di Venezia, in una delle proprie consulte).<sup>66</sup>

Tali teorie trovarono applicazione anche in materia di Sant'Uffizio: il consultore sostenne più volte la necessità di restringere il campo d'azione inquisitoriale riservando al foro secolare la giurisdizione su determinati crimini (si trattava di *crimina mixti fori* come il furto sacrilego e le «stregarie»). Come ha osservato Paolo Preto, Celotti nelle proprie consulte ribadì «in termini categorici» le limitazioni cui era soggetto il Sant'Uffizio nei territori della Repubblica di Venezia; limitazioni fra le quali rientrava l'annosa questione della censura libraria: un impegno costante nella consulta del giurista che combatté a suon di penna le proibizioni della Congregazione dell'Indice. Fra Paolo si impegnò, inoltre, nel ridurre ai minimi termini il concetto d'eresia: esso doveva essere limitato a «un error d'intelletto» che – se tenuto dentro di sé – non avrebbe potuto arrecare alcun disordine, né danno alla società. Per il servita si trattava di un *errore* da debellare nel foro interno con l'aiuto di buoni padri spirituali, senza che il penitente temesse di incappare in un processo giudiziario. Riguardo alle nomine, il consultore sostenne strenuamente la necessità di affidare determinati incarichi a sudditi veneti, persone fidate che prima di essere uomini di chiesa erano sudditi veneziani. Le ultime consulte di Celotti risalgono al 1746-1748 quando si riaffacciò prepotentemente il problema del patriarcato d'Aquileia; nella fase finale della sua attività fra Paolo fu affiancato dal confratello Enrico Fanzio (dal 24 maggio 1749), «uomo schivo, virtuoso, tutto imbevuto di sincera pietà cristiana a [...] il Fanzio rimane un po' in secondo piano rispetto al vero protagonista della consulta di quel periodo, Antonio di Montegnacco a cui la Repubblica aveva iniziato a ricorrere, in via straordinaria, sino dal 1746».<sup>67</sup>

La figura di Antonio di Montegnacco è senz'altro peculiare nel panorama politico veneziano: in quasi venti anni di carriera il consultore incarnò, ai

sati, senza alcun riferimento alla fonte. Il procedimento può estendersi anche agli interventi di Micanzio e dei successori, dei quali pure incontriamo a volte riecheggiamenti e trascrizioni. Si tratta a ben vedere, più che di una vera e propria tecnica compositiva, del riflesso di un modo d'intendere il ruolo dell'ufficio, di sostenere la continuità, dopo il capostipite, di una tradizione di fermezza nei rapporti con la chiesa».

<sup>66</sup> *Ibidem*. La citazione del consulto di Celotti è tratta da P. PRETO, *Celotti, fra Paolo*, in DBI *ad vocem*.

<sup>67</sup> Enrico Fanzio era nato a Sequals nella prima metà del Settecento, aveva preso i voti nel convento delle Grazie di Udine e dopo aver servito per un trentennio la Repubblica ricoprendo l'incarico di Consultore *in iure*, era tornato a vivere nello stesso convento udinese sino alla morte. A. SCALA, *Antonio di Montegnacco*, cit., p. 270.

massimi livelli l'adesione, il riformismo settecentesco «in quella apertura ideologica e volontà di cesura col passato che trovava appoggio ideologico nel giurisdizionalismo, febronianesimo, gallicanesimo, e giuseppinismo imperiali europei». <sup>68</sup> Si è scelto, data la particolarità sia del momento storico, sia del tenore delle consulte in materia d'Inquisizione (Montegnacco sosteneva che fosse necessaria l'abolizione del foro ecclesiastico) di dedicargli un paragrafo specifico all'interno della tesi. Riguardo all'Inquisizione dopo Fazio e Montegnacco non si trovano, fra le carte dei consultori, molti pareri che trattino del Sant'Uffizio; soprattutto dopo le normative del 1766 che tesero a ridurre notevolmente le competenze inquisitoriali vietando una volta per tutte l'azione dei vicari foranei e sottraendo all'inquisitore di Venezia il controllo esclusivo dei testi religiosi, lo si vedrà più approfonditamente in seguito. <sup>69</sup>

5. *Pietro Ottoboni, cardinale nazionale e segretario del Sant'Uffizio (1726-1740)*

«In questo punto vado alla Congregazione del  
Santo Offizio benché sia l'ultimo giorno di  
carnevale: domattina pure  
si va in cavalcata e diman l'altro ad  
un'altra Congregazione a palazzo  
sicché ogni giorno si tira la carret-  
ta»

(Pietro Ottoboni a Margherita Pio di Savoia, s.d.)<sup>70</sup>

<sup>68</sup> *Ibidem*.

<sup>69</sup> Enrico Fanzio fu l'ultimo dei Servi di Maria a esercitare l'incarico di consultore *in iure*, nel 1767 il Senato lo sostituì con un «soggetto secolare» indicato dai Riformatori dello Studio di Padova. Come ha scritto Antonella Barzazi: «terminava così il quasi monopolio goduto dai Serviti, fedeli continuatori di una tradizione sarpiana che, depurata delle sue più autentiche istanze di mutamento politico-religioso, sociale, istituzionale, sfumava, a Settecento inoltrato in una generica rivendicazione dell'indipendenza veneziana rispetto alla Sede Apostolica, ormai superata dai fatti». Il 25 marzo 1769 fu nominato consultore il laico Giovan Battista Bilesimo, cattedratico di Padova; a Natale delle Laste, un prete, era affidata la revisione dei brevi. Dopodiché «nell'*anticlimax* del Settecento riformatore l'attività dei consultori *in iure* continua. Esaurito lo slancio giurisdizionalistico degli anni sessanta, essa torna a concentrarsi sugli ordinari problemi della politica e dell'amministrazione». A decorrere dagli anni Settanta si susseguirono nella carica i già citati Natale Dalle Laste e Giovanni Battista Bilesimo, Trifone Wrachien, Antonio Bricci e Piero Franceschi. A. BARZAZI, *I Consultori in iure*, cit., p. 196-199.

<sup>70</sup> BA, Archivio Falcò Pio di Savoia, *Carteggio Margherita Pio di Savoia*, b. V. N. 480, s. d., *Lettere del cardinale Pietro Ottoboni a Margherita Pio di Savoia* (le lettere prive di data sono comunque riconducibili al periodo dal 1691 circa sino al 1695 quando Margherita si trovava a Roma al seguito della madre e del patrigno, l'ambasciatore veneziano Domenico Contarini). Su Margherita Pio di Savoia v. F. VERONESE, *Politica e potere nella corrispondenza di Margherita Pio di Sa-*

Nel 1969 Pier Giovanni Baroni pubblicò un libro intitolato *Un conformista del diciottesimo secolo. Il cardinale Pietro Ottoboni*. L'intento principale del testo è di raccontare il legame tra il cardinale Pietro Ottoboni (Venezia 1667 – Roma 1740) e Margherita Pio di Savoia (Ferrara 1670 - Venezia 1725), attraverso l'analisi delle lettere spedite dal religioso all'amata. Lo studioso si interessò alle vicende di Ottoboni perché lo considerava uno sconosciuto, una «singolare figura» di cardinale su cui mancava uno specifico lavoro storico. In qualche misura pensò di aver colmato la lacuna dipingendo un profilo, a suo dire, sufficientemente preciso e attendibile del porporato. In effetti il libro ne evidenzia alcune caratteristiche: la sua passione per il teatro, la gelosia nei confronti di Margherita (e in generale la sensibilità al fascino femminile), l'insofferenza per l'abito talare, la preoccupazione per la successione del proprio casato e l'amore – disgiunto talvolta dalla fedeltà – che lo accompagnò sempre nei confronti della patria, la Repubblica di Venezia.<sup>71</sup> L'autore ha offerto una chiave di lettura, una fra le tante possibili: si concentra sull'aspetto caratteriale e intimo del cardinale per come emerge da un carteggio segreto.<sup>72</sup>

Diverse ricerche, poi, hanno rilevato le qualità artistiche del prelado veneziano: fu autore di drammi musicali, scrittore, membro dell'Arcadia (e di una particolare accademia che prese il suo nome) mecenate, bibliofilo e grande collezionista d'opere d'arte.<sup>73</sup> Una figura complessa quindi e studiata da vari punti di vista. Eppure si ritiene che qualcosa sia sfuggito, vi sono degli aspetti che non sono stati approfonditi o risultano addirittura sconosciuti. Quello che non è stato messo in luce, o almeno solo marginalmente, è il ruolo giocato da Pietro Ottoboni nei rapporti tra Santa Sede e Serenissima: non è stata sviscerata la sua funzione di informatore,<sup>74</sup> né tantomeno quella che rivestì all'interno della Congregazione del Sant'Uffizio di cui fu segretario per quasi

voia in *Donne a Venezia: Atti del Convegno (Venezia 8-10 maggio 2008)*, il saggio è pubblicato sul sito [www.storiadivenezia.it](http://www.storiadivenezia.it)

<sup>71</sup> P. G. BARONI, *Un conformista del secolo diciottesimo. Il cardinale Pietro Ottoboni*, Editrice Ponte Nuovo, Bologna, 1959.

<sup>72</sup> Il nucleo delle lettere del cardinale è costituito da poco più di quattrocento missive a lei spedite.

<sup>73</sup> A questo proposito G. MORELLI, *Il cardinale Pietro Ottoboni e la cappella musicale di San Lorenzo in Damaso*, *Strenna dei Romanisti*, XLV (1984), pp. 353-357. C. PIETRANGELI, *Alla ricerca di una serie di ritratti ottoboniani*, *Strenna dei Romanisti*, XLI (1980), pp. 395-406, F. MATTI, *Due doni del cardinale Ottoboni alla corona di Francia*, *Strenna dei romanisti*, LVI, pp. 383-398. Sulla partecipazione del cardinale all'Accademia dell'Arcadia v. F. SANSOVETTI, *Arcadia a Roma Anno domini 1690: accademia e vizi di forma*, in "MLN", 112 (1997), p. 23. Inoltre il cardinale Pietro Ottoboni commissionò la tomba destinata ad accogliere il prozio v. E. OLSZEWSKI, *Cardinal Pietro Ottoboni (1667-1740) and the Vatican tomb of pope Alexander VIII*, Philadelphia, American Philosophical Society, 2004.

<sup>74</sup> P. PRETO, *I servizi segreti di Venezia*, Milano, il Saggiatore, 1994, p. 221.

un ventennio.<sup>75</sup> Si deve ammettere che le notizie riguardanti queste attività, soprattutto quelle relative al Sant'Uffizio, sono difficilmente reperibili; si seguono per brevi passi in diversi fondi archivistici, soprattutto quelli che trattano delle relazioni tra i tribunali locali e la corte romana, o nell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede che restituisce le attività degli inquisitori generali. Si tratta comunque di tracce importanti che ribadiscono il peso della politica nella risoluzione di determinate vertenze.

L'apertura dell'archivio centrale ha favorito studi sugli inquisitori locali e generali e ha reso possibile lo svolgersi di ricerche specifiche sui giudici ecclesiastici.<sup>76</sup> Nel recente convegno *A dieci anni dall'apertura dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede: Storia e Archivi dell'Inquisizione*, tenutosi a Roma dal 21 al 23 febbraio 2008, si è rilevata l'importanza delle ricerche che hanno per oggetto l'identificazione e la conoscenza delle persone che appartennero e costituirono un'istituzione centralizzata come la Congregazione del Sant'Uffizio. È soprattutto nell'ultimo decennio che, con maggior vigore in area tedesca, l'attenzione degli storici si è spostata dagli inquisiti agli inquisitori. Fra i vari componenti dell'Inquisizione risulta difficile comunque districare l'attività di un singolo cardinale rispetto agli altri, le "attività personali" in ambito politico possono essere rintracciate solamente nei carteggi che questi avevano con i rappresentanti locali; oppure come nel caso di Pietro Ottoboni nelle carte istituzionali che, nello specifico quelle del Senato veneziano, ci tramandano notizie sul conto del cardinale. Per quanto riguarda strettamente il cardinale Pietro Ottoboni il suo ruolo all'interno del Sant'Uffizio fu ereditato da quello dell'anziano e omonimo pro-zio, Pietro Ottoboni *senior* (Venezia 1610 – Roma 1691), salito al soglio pontificio nel 1689 col nome di Alessandro VIII, una figura che potrebbe aver messo in ombra quella del nipote.

Gli studi di Gian Vittorio Signorotto hanno messo in evidenza l'attività repressiva coordinata dal futuro Alessandro VIII quando, a decorrere dal 1654, in qualità di vescovo di Brescia (dove rimase per dieci anni) si era impegnato per reprimere i pelagini della Val Camonica, come si è già avuto modo di ricordare. L'Ottoboni aveva cercato di sciogliere queste conventicole dapprima con ammonizioni e intimidazioni e poi con una vera e propria repressione diretta, in accordo con l'inquisizione bresciana. Nel giro di due anni (1655-1657) il gruppo quietista fu liquidato e i suoi rappresentanti arrestati, proces-

<sup>75</sup> Il cardinale Pietro Ottoboni entrò a far parte della Congregazione romana del Sant'Uffizio nel 1690, aveva ventitré anni. Nel 1726 ne diventò il segretario ricoprendo questo incarico sino alla morte, avvenuta nel 1740. ACDF, St. St. L5 – g, *Elenco dei Cardinali Segretari, Assessori e commissari della Congregazione romana del Sant'Uffizio*, cc. 1<sup>r</sup> – 4<sup>v</sup>.

<sup>76</sup> Tali progetti di ricerca, ampi e articolati, si sono sviluppati soprattutto in ambito tedesco, basti pensare al progetto di Münster relativo alla censura libraria nel Settecento (coordinato da Hubert Wolf) e a quello guidato da Hermann Schwedt che si occupa di ricostruire la topografia degli inquisitori in Italia.

sati, costretti all'abiura ed esiliati. Il vescovo di Brescia dimostrò un grande zelo nel reprimere il quietismo e in generale nel combattere tutte le minacce ereticali che potevano portare scompiglio nella chiesa.<sup>77</sup> Durante il pontificato di Innocenzo XI Pietro Ottoboni *senior* diventò un elemento di punta del Sant'Uffizio:<sup>78</sup> si occupò di tutte le più importanti questioni dottrinali e disciplinari di quegli'anni, ricoprendo anche l'importante incarico di segretario presso la stessa Congregazione; una volta salito al soglio pontificio inasprì i provvedimenti contro gli eretici.<sup>79</sup>

A questo punto si ritiene utile fare alcune considerazioni relative al breve pontificato di Alessandro VIII (1689-1691). La conformazione della curia fu influenzata dall'elezione di un pontefice veneziano che, non a caso, promosse diversi cardinali di origine veneta. Secondo Renata Ago questa teoria è confortata da alcuni dati: se nel 1665 i cardinali veneti erano «quasi assenti» dalla corte romana, nel 1693 il loro numero era già salito a sei e nel 1703 se ne potevano contare ben otto. Il loro aumento, dopo la morte di Alessandro VIII, si deve alla presenza del cardinale nipote all'interno della Cancelleria.<sup>80</sup> Sin dall'inizio la carriera ecclesiastica di Pietro Ottoboni *senior* fu caratterizzata dall'incertezza. Il futuro pontefice si era costruito una rete di protettori e protetti, aveva speso molte risorse in regali e favori per accattivarsi la simpatia dei capi delle fazioni cardinalizie più potenti; la stessa famiglia Ottoboni, per quanto possibile, aveva sostenuto economicamente il religioso.<sup>81</sup> È comprensibile che, dopo tanti sforzi, trovandosi al vertice della gerarchia ecclesiastica il futuro pontefice volesse l'appoggio, all'interno della corte romana, di porporati vicini alle proprie posizioni. Alessandro VIII, infatti, era allo stesso tempo uno zelante uomo di chiesa e un nobile veneziano anche se di recente aggregazione.<sup>82</sup> Si trovava quindi tra due fuochi perché asservito a due poteri:

<sup>77</sup> A. PETRUCCI, *Alessandro VIII, papa*, in DBI, *ad vocem*. Su questo punto v. G. V. SIGNOROTTO, *Inquisitori e mistici*, cit.

<sup>78</sup> A. MENNITI IPPOLITO, *Il governo dei papi nell'età moderna. Carriere, gerarchie, organizzazione curiale*, Roma, 2007, Viella, p. 68.

<sup>79</sup> A. PETRUCCI, *Alessandro VIII*, cit.

<sup>80</sup> R. AGO, *Carriere e clientele nella Roma barocca*, Roma - Bari, Laterza, 1990, p. 21.

<sup>81</sup> Sull'incertezza delle carriere ecclesiastiche v. *ivi*, p. 81 e ss. Sull'appoggio economico al futuro Alessandro VIII da parte degli Ottoboni cfr. A. MENNITI IPPOLITO, *Fortuna e sfortune di una famiglia veneziana. Gli Ottoboni al tempo dell'aggregazione al patriziato*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1996, cit., p. 22-24.

<sup>82</sup> Nel corso del Seicento gli Ottoboni dovettero affrontare diversi problemi economici, come ha ben sottolineato Antonio Menniti Ippolito in *Fortuna e sfortune*, cit., (dove il termine sfortune è usato deliberatamente al plurale). La già precaria situazione finanziaria della famiglia si aggravò ulteriormente nel 1646 quando i fratelli del futuro pontefice, Marcantonio, Giovanni Battista e Agostino, decisero di aggregarsi alla nobiltà veneziana sborsando un'ingente somma di denaro. In quel periodo la Repubblica di Venezia utilizzò questo mezzo – la messa in vendita dello *status* nobiliare – per sovvenzionare la guerra di Candia. Fu in questa congiuntura che le finanze della casata diminuirono spaventosamente: agli sforzi compiuti per racimo-

quello secolare, rappresentato dal doge, per il quale aveva già svolto il ruolo di informatore e ambasciatore non ufficiale presso la Santa Sede, e quello spirituale rappresentato dalla chiesa, in favore della quale si era impegnato a reprimere ogni forma di dissenso religioso, attraverso il braccio del Sant'Uffizio.<sup>83</sup>

La Congregazione del Sant'Uffizio era costituita da un gruppo di cardinali, in origine sei e poi più via via più numerosi, i cosiddetti inquisitori generali. Il papa in persona era il prefetto di questo congresso che era retto, in qualità di *primus inter pares*, da un cardinale segretario, coadiuvato da un assessore, rivestito della dignità episcopale. A partire dal Seicento le riunioni degli inquisitori generali – che erano separate da quelle del folto gruppo dei teologi che costituivano la Consulta teologica prestante la propria opera ad alcuni funzionari del tribunale come l'avvocato fiscale, l'avvocato dei rei, il capo notaro e della cancelleria, come il padre commissario, il padre compagno ed altri – avveniva solitamente a Santa Maria sopra Minerva o nei diversi palazzi apostolici alla presenza del pontefice. Cosa voleva dire far parte della Congregazione del Sant'Uffizio e quali benefici poteva portare alla carriera ecclesiastica? Andrea Del Col rileva che dei sette papi eletti nella seconda metà del XVII secolo solo due non avevano ricoperto cariche inquisitoriali in precedenza. Lo stesso successore di Alessandro VIII, Innocenzo XII (Pignatelli) era stato inquisitore a Malta. Nel secolo successivo Clemente XI (Albani, 1700 - 1721) e Clemente XII (Corsini, 1730 – 1740) erano stati membri delle Congregazioni del Sant'Uffizio e dell'Indice.<sup>84</sup>

Pietro Ottoboni *junior* – giunto giovanissimo a Roma, dov'era stato educato sotto l'ala dell'influente prozio<sup>85</sup> – entrò a far parte della Congregazione del

lare la cifra da versare alla Serenissima, si assommarono i debiti procurati al patrimonio familiare dai fratelli di Pietro *senior*: questi avevano già sperperato gran parte dei loro beni, o quello che ne rimaneva tra donne e gioco (le *sfortune*) e il pontefice – la cui elezione rappresentò la *fortuna* – impegnò gran parte della propria vita a mantenerli nonostante fossero scialacquatori e senza aspirazioni. Ivi, pp. 46-62, 142-146.

<sup>83</sup> Come si è già esposto la carriera di Pietro Ottoboni *junior* non fu caratterizzata da quell'incertezza che aveva distinto quella dello zio: il cardinal-nipote trovò la strada spianata e lastricata d'oro. In realtà Pietro Ottoboni *junior* manifestò più volte la propria insofferenza per quella vita che, ai più alti vertici della gerarchia ecclesiastica, Alessandro VIII gli aveva offerto come un mezzo di ascensione sociale.<sup>83</sup> Del resto lo stesso pontefice richiamò più volte il nipote: avrebbe dovuto condurre un'esistenza castigata, più consona al proprio ruolo. L. VON PASTOR, *Storia dei Papi*, XIV, II, Roma, 1932, p. 396.

<sup>84</sup> A. DEL COL, *L'inquisizione in Italia*, cit., p. 621.

<sup>85</sup> Pietro Ottoboni *junior* nacque il 2 luglio 1667 a Venezia da Antonio e Maria di Giovanni Moretti. Giovanissimo si trasferì a Roma a seguito dell'omonimo zio cardinale. All'epoca non era ancora stato destinato alla carriera ecclesiastica: il futuro Alessandro VIII in persona aveva condotto una transazione matrimoniale affinché il nipote sposasse una figlia di Antonio

Sant'Uffizio all'età di ventitrè anni. Probabilmente Alessandro VIII voleva che il nipote ripercorresse le proprie orme, gli affari trattati nella Congregazione del Sant'Uffizio poi erano particolarmente delicati e la Repubblica avrebbe beneficiato del ruolo affidato a uno dei propri 'cardinali nazionali'. Riguardo alla nomina di Pietro Ottoboni nell'elenco dei cardinali segretari conservato nell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede si legge: «l'anno 1726 fu eletto il cardinale Pietro Ottoboni. Era stato ammesso l'anno 1690 non aveva alcun cardinale prima di sé in Congregazione, non era vescovo, ed in Congregazione vi era il cardinale Francesco Barberini decano del sacro Collegio, ammesso l'anno 1726».<sup>86</sup> Fu così che Pietro Ottoboni *jr.*, alla soglia dei sessant'anni, riuscì a ricoprire il prestigioso incarico. La nomina avvenne in un periodo particolarmente fortunato, sia per la Repubblica, sia per la casata del cardinale. Nel 1724 era stato eletto Benedetto XIII, (il romano Pietro Francesco Orsini) amico dichiarato della Serenissima e degli Ottoboni. In onore dell'elezione di Benedetto XIII scrisse:

Basadonna, nobile veneziano. Le cose però non andarono a buon fine: i Basadonna avevano molti debiti – come gli stessi Ottoboni del resto – quindi non poterono corrispondere una dote adeguata. A. MENNITI IPPOLITO, *Fortuna e sfortune*, cit., p. 153, n. 30. Le tappe della sua carriera furono percorse a una velocità fulminea, come ricorda la cronaca di Vincenzo Cardella: «pochi giorni dopo essere stato Alessandro, assunto al trono del Vaticano, lo creò, in età di ventidue anni, Diacono Cardinale di San Lorenzo in Damaso, Segretario de' Memoriali, Sopratendente generale di tutto lo Stato ecclesiastico, Legato d'Avignone, e vice Cancelliere della Santa Romana Chiesa. Oltre a questi splendidi carichi, lo provvide di ricche abbazie, e di pingui benefici, che oltrepassavano l'annua rendita di cinquantamila scudi, riservati dall'antecessore ad oggetto di procedere i nuovi cardinali, accordandogli nel tempo stesso la facoltà di esigere i frutti non per anche esatti de' vacanti benefici, che ascendevano a somme considerabili». LORENZO CARDELLA, *Memorie storiche de' cardinali della Santa Romana Chiesa Scritte da Lorenzo Cardella parroco de' SS. Vincenzo, ed Anastasio alla regola*, In Roma nella Stamperia Pagliarini, 1744, p. 1. La promozione di Pietro Ottoboni *junior* avvenne il 7 novembre del 1689. *Ibidem*. Per quanto riguarda i compiti specifici: generalmente l'incarico di segretario dei memoriali era affidato a una persona di fiducia del papa, spesso a lui legata da vincoli di amicizia, fedeltà, parentela o provenienza comune. Il compito del Segretario dei Memoriali era di riferire al papa tutte le richieste di grazia e di giustizia giunte in forma scritta; al termine delle udienze dedicate all'ascolto delle suppliche il pontefice decideva se accoglierle o meno, le decisioni erano trascritte sul dorso delle suppliche medesime; G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, XLIII, Tipografia Emiliana, Venezia, 1847, pp. 188-192. Il ruolo di vice cancelliere era fra i più prestigiosi della curia; la motivazione per cui fosse denominato 'vice' non è chiara, probabilmente si trattava di una forma rispettosa nei confronti del papa. Certo è che aveva un enorme potere: rappresentava il segretario legale del pontefice ed era quindi a conoscenza di tutto ciò che era posto all'attenzione del Concistoro. Redigeva inoltre i decreti concistoriali, e tramite gli addetti della cancelleria faceva spedire le lettere apostoliche, le grazie e i diplomi. Sui compiti del vice cancelliere v. A. MENNITI IPPOLITO, *Il governo dei papi nell'età moderna*, cit., p. 72, n. 11.

<sup>86</sup> ACDF, St. St. L5-g, *Elenco dei cardinali segretari*, c. 7<sup>r</sup>.

per me è rinato Alessandro VIII perché dopo che sono cardinale non ho avuto al mondo più sincero e costante padrone del presente pontefice e posso assicurare vostra eccellenza che nella mutazione grande del grado non ha niente mutato di core, né della sua naturale affabilità e se Dio gli darà vita la nostra Serenissima Repubblica haverà tutto quello che vuole; ma non bisogna toccarlo nell'autorità della Chiesa perché in questo è capace di ogni trasporto. Onde mi raccomando al nostro serenissimo che tenga lontano tutte queste occasioni che sole mi possono levare il contento di valere non poco per la serenissima patria.<sup>87</sup>

Il cardinale segretario si trovava a dover intervenire personalmente su determinati casi. In *Il governo delle opinioni. Censura e formazione del consenso nella Toscana del Settecento* Sandro Landi riporta un interessante episodio che ebbe per protagonista il cardinale Ottoboni e il suo ruolo all'interno della Congregazione del Sant'Uffizio.<sup>88</sup> Il 21 e 28 giugno 1738 l'ormai anziano cardinale scrisse all'inquisitore di Firenze, Paolo Ambrogi, mostrando la propria preoccupazione per la diffusione di un libro ritenuto pericoloso. Si trattava di *l'Histoire du diable*, la probabile traduzione di un testo attribuito a Daniel Defoe, *The history of the Devil as Well Ancient as Modern* pubblicato a Londra nel 1727. Lo sguardo della Congregazione del Sant'Uffizio si era posato sulla loggia massonica cittadina, Ottoboni quindi sollecitò il giudice a prestare maggiore attenzione alle pratiche di lettura che si svolgevano al suo interno. Il 23 agosto il segretario del Sant'Uffizio scrisse nuovamente all'inquisitore circa gli «inconvenienti che vanno sempre più dilatandosi in codesta città, non senza grave pregiudizio della salute spirituale di molti, e particolarmente de' libri contrari alla religione».<sup>89</sup> La loggia massonica fiorentina e i libri in essa circolanti preoccupavano notevolmente la Congregazione romana: «l'inquisizione aveva quindi intravisto il pericolo che un circuito sotterraneo di libri e di letture proibite potesse radicarsi a Firenze grazie alla connivenza o alla protezione del potere politico».

Ottoboni sembrava ben informato sulla situazione fiorentina e suggerì all'inquisitore di effettuare una perquisizione in una libreria, quella di Giuseppe Rigacci, ritenuto uno fra i maggiori responsabili dell'introduzione di opere

<sup>87</sup> BA, *Archivio Falcò Pio*, V. N. 483, *Lettere del cardinale Pietro Ottoboni a Margherita Pio di Savoia Zeno*, Roma 10 giugno 1724.

<sup>88</sup> In realtà Landi parla del cardinale Giuseppe Maria Ottoboni descrivendolo come un membro della Congregazione del Sant'Uffizio. In seguito a un attento esame si può affermare che non sono esistiti cardinali con questo nome. In quel periodo vi era un altro Ottoboni, Giovanni Minotti che però non risulta essere membro del Sant'Uffizio. Nel 1738 l'unico Ottoboni membro della Congregazione del Sant'Uffizio era il cardinale Pietro che come già detto, in quel periodo, ne ricopriva l'incarico di segretario. Dal momento che nella maggior parte dei casi era proprio il segretario a intrattenere i rapporti con gli inquisitori locali si può affermare che l'aneddoto riportato da Landi abbia come protagonista proprio il veneziano.

<sup>89</sup> S. LANDI, *Il governo delle opinioni. Censura e formazione del consenso nella Toscana del Settecento*, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 58-61.



proibite in città; l'operazione di fatto fu effettuata solo molti mesi dopo (nel dicembre del 1738). In questo contesto l'insuccesso della macchina inquisitoriale appare evidente dalla risposta che l'inquisitore di Firenze, il già citato Ambrogi, fece pervenire al segretario della Congregazione. Il 23 dicembre 1738 Ambrogi scrisse a Pietro Ottoboni che la perquisizione non aveva rilevato nessuna irregolarità: i libri erano stati trafugati la notte precedente all'incursione nella libreria. Il libraio aveva appoggi politici troppo importanti e il giudice aveva deposto le armi sospendendo il procedimento contro di lui.<sup>90</sup>

Il fatto di aver ricoperto un ruolo di spicco all'interno della Congregazione, lo si vedrà meglio in seguito per quando riguarda il cardinale nipote, non è l'unica cosa che accomunò i cardinali Ottoboni. Entrambi, come si è già accennato, furono informatori per conto della Repubblica di Venezia, loro terra natale, di questo ruolo parla brevemente Paolo Preto: Pietro Ottoboni, poi Alessandro VIII, trasmise agli Inquisitori di Stato diverse notizie riservate tra cui il documento originale di pace tra Venezia e Giulio II. Il nipote oltre ad inviare notizie ufficiali al Senato ne inviò di segrete e riservate alla stessa magistratura veneziana.<sup>91</sup> Il cardinale Ottoboni si adoperò prestando i propri servigi alla Repubblica di Venezia, in alcuni casi, particolarmente delicati dal punto di vista diplomatico, in accordo con l'ambasciatore veneziano a Roma fece da intermediario tra la patria d'origine e quella d'adozione. Saltuariamente lo stesso pontefice trasmetteva notizie al nipote affinché, a sua volta, Pietro Ottoboni *junior* le rimettesse all'ambasciatore o a qualche informatore della Serenissima. In un foglio anonimo proveniente da Roma e firmato 23 maggio 1690 si legge: «hier il cardinale Ottoboni, a nome del papa, mi partecipò alcune lettere di [monsignor] Acquaviva, vice legato di Ferrara [...]»; l'informazione riguardava una nave che avrebbe dovuto pagare il dazio sugli olii.<sup>92</sup> Spesso le notizie, colte nelle congregazioni ufficiali e nei corridoi della Santa Sede erano riportate all'ambasciatore che le rimetteva al Senato veneziano. Come nel caso della controversia tra Repubblica e Santa Sede sul giu-spatronato del monastero veneziano delle teresine.<sup>93</sup>

<sup>90</sup> *Ibidem*.

<sup>91</sup> P. PRETO, *I servizi segreti di Venezia*, cit., p. 221.

<sup>92</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, filza 9, c. n. n., *sub data* 13 maggio 1690, Roma.

<sup>93</sup> Nell'occasione il Senato scrisse all'ambasciatore Erizzo: «nell'affare delle Terese, che di lungo tempo camina, oltre l'informazioni che havete ricevuto come c'avisaste dalla virtù del Cardinal Ottobon vi unimo scrittura del consultore nostro in iure sopra li tre punti delle difficoltà prodotte dal Cardinale Petrucci. Dalle ragioni inserite nelle medesima e da quelle ricevere dell'altre scritture diffuse e diligenti che in questo proponimento tenere confidiamo vi sor-

Alcuni di questi episodi ebbero per oggetto l'Inquisizione, sia per questioni di carattere amministrativo, sia per altre di carattere dottrinale; si ritiene che questi siano particolarmente rappresentativi e che possano nascondere un'ingerenza più ampia da parte del cardinale nelle materie attinenti al sacro tribunale.

Il 28 luglio 1736 l'ambasciatore Alvise Mocenigo IV scrisse al Senato sollevando un problema scottante. In particolare chiedeva che fossero fatte pressioni a un non precisato ministro maltese, «d'infimo rango, e di piccolissimo credito», affinché convincesse il Gran Maestro a punire alcuni corsari. Il motivo non è chiaro ma presumibilmente avevano saccheggiato qualche nave veneziana, dal momento che Mocenigo pretendeva fossero restituiti tutti i beni predati. L'ambasciatore quindi chiese il parere a uno dei cardinali 'nazionali', – coloro che, indipendentemente dalla loro elevazione alla porpora, erano prima di tutto patrizi veneziani – il cardinale Porzia. Quest'ultimo suggerì di far passare l'affare per la Congregazione del Sant'Uffizio essendo l'inquisitore di Malta ministro dell'Inquisizione romana («egli aveva qualche giurisdizione sopra il Gran Maestro» aggiunse l'ambasciatore veneziano). Nello stesso dispaccio si dice che anche la Francia voleva presentare un memoriale alla Congregazione del Sant'Uffizio nel quale erano esposti questi disordini «e le istanze per ottenere i dovuti compensi». Il cardinale Porzia avrebbe appoggiato energicamente il progetto coinvolgendo anche il cardinale Ottoboni «da cui non si poteva sperare che ottima disposizione». Il caso quindi sarebbe stato discusso nella prossima riunione dei cardinali membri.<sup>94</sup> Sullo stesso caso gli inquisitori generali deliberarono di scrivere all'inquisitore di Malta affinché facesse debite pressioni a chi di dovere.<sup>95</sup> Si tratta di informa-

tirà di far comprendere la sussistenza del vostro iuspatronato sopra de monasteri e riddur a fine il negozio nel quale potrà giovarmi la desterità del medesimo Cardinale Ottoboni», ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, filza 9, c. n. n., *sub data* 13 maggio 1690. Nel 1643 un gruppo di suore teresine era giunto a Venezia con l'intenzione di formare un monastero; col consenso del patriarca acquistarono una chiesa e un monastero a San Nicolò. Nel 1647 il convento aveva raggiunto delle rendite considerevoli e le suore avevano espresso la volontà di «ceder le proprie ragioni alla Serenissima Repubblica, e di metter se stesse e la chiesa e il monastero sotto la protezione della medesima, implorando di unirle come iuspatronato alla chiesa di San Marco»; *ivi*, c. n. n., lettera del patriarca Giovanni Alberto Badoer, *sub data* 16 agosto 1698. Il cardinale Paolucci aveva delle remore che ostacolavano la risoluzione dell'affare.

<sup>94</sup> ASV, *Senato. Dispacci degli ambasciatori al Senato*, filza 258, dispaccio n. 185, *sub data* 28 luglio 1736, Roma.

<sup>95</sup> ASVe, *Senato. Dispacci degli ambasciatori al Senato*, filza 258, dispaccio n. 187, *sub data* 18 agosto 1736, Roma. La risoluzione dell'affare era più difficile del previsto a causa del coinvolgimento degli spagnoli i quali, secondo quanto riferisce Mocenigo, proteggevano i corsari spingendoli a saccheggiare i vascelli turchi. In questa particolare contingenza anche il Segretario di Stato faceva parte della Congregazione del Sant'Uffizio e fu proprio lui a riferire «una notizia che per quanto sua ella volgare e non proveniente da fonti d'importanza versa però sopra

zioni velate, come si è già detto, che però fanno presupporre una certa influenza del cardinale veneziano ai vertici della curia.

L'episodio che segue dimostra ancora una volta l'interazione tra due figure, vicine alla corte romana e investite di notevole fiducia da parte della Repubblica, Pietro Ottoboni e l'ambasciatore veneziano a Roma. Vi era un canale di comunicazione che, sebbene sia piuttosto sfuggente a causa della scarsa documentazione prodotta (e forse non è un caso perché si trattava di trame segrete), non va sottovalutato. Il cardinale divenne il referente principale per trattare tra la Congregazione del Sant'Uffizio e il Senato in merito a una condanna a morte, della quale si parlerà più approfonditamente in seguito. Si trattava di un caso delicato, scaturito da un grosso conflitto di competenze in merito a un furto sacrilego, sul quale sia l'Inquisizione, sia le magistrature secolari rivendicavano la giurisdizione. In quell'occasione l'ambasciatore veneziano a Roma scrisse al Senato:

convengo rassegnare all'eccellentissimo Senato le carte [...]. Queste mi sono pervenute una alla volta [...] dalle mani del signor Cardinale Ottoboni che è stato in questo regio palazzo a consegnarmele caduta la materia sotto l'esame di questo tribunale del Sant'Uffizio tenuto alla presenza dello stesso pontefice e composto da vari cardinali fu deliberato che il predetto cardinale Ottoboni ne facesse all'ambasciatore di vostra serenità una confidenziale comunicazione con oggetto unicamente d'evitare ogni negozio, ma di poter procedere nell'affare con perfetta armonia et intiera quiete.

Il cardinale, su ordine della Congregazione, aveva chiesto di avere un incontro riservato con l'ambasciatore, in modo tale che la controversia non prendesse una brutta piega. Le carte, oggetto del dispaccio, contenevano le ragioni della Congregazione del Sant'Uffizio (espresse sotto forma di motivazioni giuridiche e teologiche) per sostenere che il furto sacrilego fosse una materia esclusivamente inquisitoriale.<sup>96</sup>

L'ingerenza del cardinale Pietro Ottoboni, già segretario del Sant'Uffizio, è testimoniata anche nel caso dell'elezione del nuovo inquisitore di Venezia,

una materia di gran gelosia», informazione captata in un'adunanza dei membri: «da Firenze e da tutte le parti circonvicine aveva lettere che confermavano [...] circa la flotta spagnuola cioè ch'ella sia diretta a trasferire le truppe che sono in Toscana a fare uno sbarco in Albania per conquistar qualche porto a comodo ed ingrandimento degli stati di Napoli». *Ibidem*.

<sup>96</sup> «Mi consegnava le carte formate con la mira di provare che del furto sacrilego s'aspetti il giudizio al tribunale dell'inquisizione mi sono contenuto nelle risposte che in ogni sopravvenienza riconoscevo in me il debito di dipendere dall'autorità dell'eccelso Senato onde mi pregò parteciparlo l'affare perché avessi il modo di darli qualche risposta quanto mi riuscisse di penetrar intorno alla pubblica intenzione, mentre non mancherebbe di fedelmente comunicarla al tribunale del Sant'Uffizio sempre con quella segretezza che si conserva nelle materie tutte spettanti al medesimo», concluse l'ambasciatore. ASVe, *Archivi propri ambasciatori e ambasciate. Archivio proprio Roma*, cc. n. n., reg. 56, *sub data* 23 maggio 1722 (dispaccio n. 199).

occorsa fra il 1736 e il 1737. La morte dell'inquisitore Tommaso Maria Gennari era avvenuta il 13 novembre 1736, dopo ben ventisei anni di servizio nella Dominante. Il 17 novembre dello stesso mese il nunzio pontificio di Venezia informò la Segreteria di Stato, raccomandando in qualità di successore del giudice defunto, colui che ne era stato il vicario generale per molti anni, fra Tommaso Paolo Manuelli.<sup>97</sup> Il giorno precedente i Savi all'Eresia avevano riportato la notizia in Senato, in rispetto della norma del 18 ottobre 1612 con la quale si prescriveva che la notizia della morte degli inquisitori dovesse giungere immediatamente al «principe» e all'ambasciatore veneziano a Roma.<sup>98</sup> Il 16 novembre i consultori *in iure*, nella persona di fra Paolo Celotti, redassero un parere giuridico nel quale ricordarono che la sopra citata norma seicentesca, accompagnata da una ducale inviata il 20 novembre 1612 a tutti i rettori in terra ferma, serviva a mettere in guardia sia le istituzioni, sia i rappresentanti locali affinché non si verificassero abusi da parte dell'Inquisizione. La questione riguardava la nomina degli inquisitori: Celotti rammentò come questi dovessero essere «sudditi» e «confidenti»; il consultore suggeriva quindi di scrivere all'ambasciatore a Roma affinché questi vigilasse sulla nomina del sostituto di padre Gennari.<sup>99</sup>

Maggiori dati sulla controversia nata in occasione dell'elezione del sostituto di Gennari li ritroviamo fra la documentazione prodotta intorno al 1750 quando si verificò un caso molto simile, del quale si parlerà più approfonditamente in seguito. Quello che emerge è che nel 1736 le idee della Congregazione del Sant'Uffizio erano in netto contrasto con quelle dei consultori *in iure* (e indirettamente con quelle appoggiate dal Senato). La Congregazione romana, infatti, aveva scelto un altro candidato in qualità di nuovo inquisitore della Dominante: padre Lauro Maria Piccinelli, bresciano ma «allevato nello Stato Pontificio». Ciò si poneva in contrasto con quanto auspicato dal nunzio e dal governo della Repubblica che avevano già pensato al possibile successore di Gennari: colui che aveva assistito l'inquisitore per molti anni nell'ufficio, il suo vicario generale padre Tommaso Paolo Manuelli (i consultori adducevano la legittimità di questa scelta, fondata su una norma consuetudinaria in uso sin dal 1693 che riconosceva nel vicario generale il successore del giudice di fede).<sup>100</sup> Il cardinale Pietro Ottoboni ebbe un ruolo decisivo nella risoluzione

<sup>97</sup> ASVat, *Segreteria di Stato, Venezia*, b. 189, cc. 595<sup>r-v</sup>, 17 novembre 1736.

<sup>98</sup> ASVe, *Senato, Roma ordinaria*, fz. 183, cc. n. n., scrittura di Piero Zusto (savio all'Eresia) al Senato, *sub data* 16 novembre 1736.

<sup>99</sup> Ivi, cc. n. n., consulto di fra Paolo Celotti, *sub data* 16 novembre 1736.

<sup>100</sup> ASVe, *Sant'Uffizio*, b. 154, cc. n. n., consulto di fra Paolo Celotti sulla sostituzione di fra Tommaso Paolo Manuelli, s. d. (l'episodio si verificò nel 1750). Probabilmente l'accortezza nella scelta degli inquisitori riguardava solamente quelli che dovessero prestare servizio nella Dominante: Lauro Maria Piccinelli era già stato nominato inquisitore di Verona nel 1731.

della vicenda, le testimonianze successive ci riportano la notizia di un suo intervento a favore della nomina del vicario di Gennari:

la sacra Congregazione del Sant'Ufficio elesse per inquisitore di Venezia un tal padre Piccinelli bresciano allevato in Roma nell'ufficio dell'Inquisizione qual elezione però fu annullata dal sommo pontefice per aver egli aderito alle suppliche dell'eminente signor cardinale Ottoboni [...] a cui premeva che fosse eletto il presente padre inquisitore qual attualmente esercitava il ruolo di commissario della stessa inquisizione e che veniva con efficacia raccomandato dall'eccellentissimo ambasciatore della serenissima Repubblica.<sup>101</sup>

Cfr. ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 40, cc. n. n., consulto di fra Paolo Celotti che approvava la patente di Lauro Maria Piccinelli, *sub data* 22 novembre 1731.

<sup>101</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 165, cc. n. n., consulto non firmato, s. d.



### III. CRIMINA MIXTI FORI NELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

«A Venezia esiste l'Inquisizione, ma ha le unghie talmente mozze che è press'a poco come se non ci fosse. I ministri di questo tribunale non possono decidere nulla se non in presenza di tre persone del governo designate a questo scopo. Appena viene avanzata una proposta un po' eccessiva, uno dei tre si alza ed esce; a questo punto l'assemblea non può più far nulla. Gli ecclesiastici non hanno molto campo qui per i loro intrighi: appena uno ottiene qualche beneficio o qualche nomina da Roma, o anche soltanto prende gli ordini, viene *ipso facto* escluso da qualsiasi partecipazione al governo e considerato dimissionario dalla sua carica, se a Roma, non può mai essere fatto cardinale od ottenere una qualunque prelatura. Saggia politica, la quale ha il suo vantaggio anche per gli ecclesiastici, perché coloro che amano la pace o non vogliono essere eletti a pubblici incarichi, basta che si facciano abati».<sup>1</sup>

#### 1. *Le limitazioni di foro*

Pur tenendo conto degli stereotipi e dei calchi che caratterizzavano la produzione diaristica del periodo, si deve ammettere che la descrizione di Charles de Brosses si basa su assunti reali. Nei territori della Repubblica di Venezia, l'Inquisizione fu soggetta a un forte controllo da parte delle autorità statali, sin dal suo radicamento (ben inteso, dopo la proclamazione della *Licet ab initio*); del

<sup>1</sup> CHARLES DE BROSSES, *Viaggio in Italia*, Roma – Bari, Laterza, 1973, p. 125. Charles de Brosses - nato a Digione nel 1709 e morto a Parigi nel 1777 – fu prima consigliere e poi presidente a vita del Parlamento di Borgogna. Fu uno studioso versatile, appassionato di storia, arte, archeologia, geografia, linguistica. Il suo viaggio in Italia, raccontato minuziosamente nelle *Lettres*, si prolungò per circa due anni, dal 1739 al 1740. Durante il *tour* de Brosses visitò Genova, Torino, Milano, Verona, Vicenza, Mantova, Padova, Venezia, Modena, Bologna, Firenze, Livorno, Siena, Roma e Napoli. Le lettere furono pubblicate per la prima volta nel 1799.

resto si trattava dello stato più potente della penisola italiana, come ha osservato Andrea Del Col, pertanto poteva permettersi di non essere sempre così accondiscendente nei confronti della Santa Sede.<sup>2</sup>

Nei territori della Repubblica i tribunali del Sant'Uffizio erano soggetti, per legge, a una serie di limitazioni di foro che caratterizzarono sempre, in modo peculiare, l'azione dell'Inquisizione veneziana. Il Minor Consiglio, con una deliberazione datata 22 aprile 1547, stabilì che alle sessioni del sacro tribunale dovessero presenziare anche degli assistenti laici, scelti «tra i senatori più ragguardevoli» dello stato.<sup>3</sup> Il 26 settembre 1551 il Consiglio dei Dieci e la Zonta – dopo aver stipulato un concordato con Giulio III – stabilirono di estendere questo tipo di controllo anche alla terra ferma: alle sessioni del sacro tribunale doveva partecipare il podestà o un sostituto, da lui delegato (solitamente il vicario pretorio o il giudice al maleficio, come si è già accennato). Tutti gli atti inquisitoriali, dalla denuncia all'eventuale emanazione della sentenza, dovevano essere assunti alla presenza del rappresentante secolare, pena la loro cassazione.<sup>4</sup>

Come specificò Paolo Sarpi, il compito degli assistenti non era quello «d'intromettersi giudizialmente in alcuna spedizione ed azione che sia fatta in

<sup>2</sup> A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia*, cit., pp. 342 e ss. La Repubblica di Venezia, rispetto agli altri, ospitò il numero più alto di sedi inquisitoriali (Belluno, Bergamo, Brescia, Ceneda, Capodistria, Conegliano, Crema, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Zara). A Venezia il tribunale del Sant'Uffizio era composto dal nunzio, dal patriarca (accompagnati rispettivamente dal coadiutore e dal vicario) dall'inquisitore, dal notaio e dal commissario. Il Sant'Uffizio di Venezia divenne la sede centrale, «sovra diocesana, dell'Inquisizione per tutto il Dominio, a prescindere dal fatto che l'auditor del nunzio e l'inquisitore avevano una giurisdizione su di esso».

<sup>3</sup> Sui Savi all'Eresia v. P. F. GRENDLER, *The tre Savi Sopra Eresia 1547-1605: a Prosopographical Study* in «Studi Veneziani», N. S. III (1979), pp. 283-342; il decreto relativo all'istituzione dei tre Savi sopra l'Eresia recitava: «noi Francesco Donado, doge di Venezia, etc. Conoscendo niuna cosa esser più degna di Principe Cristiano che l'esser studioso della religione e difensore della fede cattolica, il che etiam m'è commesso per la Commissione Nostra Ducale, et è stato sempre istituito dalli maggiori nostri, e però ad honore della Santa Madre Chiesa havemo elletti in questi tempi, con nostro Minor Consiglio, voi diletissimi nobili nostri Nicolò Tiepolo dottor, Francesco Contarini, e messer Antonio Venier dottor, come quelli che siete probi, discreti e cattolici uomini e diligenti in tutte le attioni vostre, e massimamente dove conoscete trattarsi dell'honore di Signor Iddio; e vi commettiamo che dobbiate diligentemente inquirere contro gl'eretici che si trovassero in questa città, et etiam admettere querele contro alcuno di loro che fossero date, et essere insieme col reverendissimo legato e ministri suoi, col reverendissimo patriarca nostro e ministri suoi e col venerabile inquisitore dell'heretica pravità, sollecitando cadauno di loro in ogni tempo et in ogni caso che occorrerà alla formazione dei processi; alla quale etiam sarete assistenti; et etiam procurando che siano fatte le sentenze debite contro quelli che saranno conosciuti rei; e di tempo in tempo ne avviserete tutto quello che occorrerà, perché non vi mancheremo d'ogni aiuto e favore secondo la forma della promotione nostra, etc.»; il testo è riportato in *ivi*, alle pp. 283, 284.

<sup>4</sup> PAOLO SARPI, *Consulto sopra l'Officio dell'Inquisizione*, cit., p. 122, *capo X*. Sul concordato tra la Repubblica e Giulio III in materia di Inquisizione v. i documenti raccolti in P. PASCHINI, *Venezia e l'Inquisizione romana da Giulio III a Pio IV*, Padova, Antenore, 1959.



quel tribunale, né quanto alla cognizione, né quanto alla sentenza». Essi dovevano solo «star presenti ed attendere diligentemente a tutto quello che dalli giudici sarà fatto». I rettori dovevano vigilare attentamente affinché l'inquisitore non valicasse i confini giurisdizionali e agisse nel rispetto delle norme sulle procedure. Qualora avessero ravvisato dei vizi o qualcosa di pregiudizievole nei confronti dell'autorità secolare, ai rappresentanti non restava che negare la propria assistenza: in tal modo avrebbero bloccato la macchina inquisitoriale sino a che non fossero giunte direttive più precise dalla Dominante.<sup>5</sup> Si deve aggiungere che l'incarico di "assistente al Sant'Uffizio" non poteva essere ricoperto dai patrizi «che si cacciano nelle cose di Roma» e cioè da quei nobili che avessero avuto un qualche legame con la Santa sede. La norma relativa all'assistenza secolare nei processi del Sant'Uffizio trovò spazio nel primo punto della celebre e già citata scrittura *Sopra l'officio dell'Inquisizione* di Paolo Sarpi (1613): nei trentanove *capitoli* in cui si suddivideva la scrittura, furono ridefiniti gli ambiti giurisdizionali del tribunale della fede. Non si trattava – come ammise lo stesso consultore – di norme redatte *ex novo*, quanto piuttosto di un riordinamento della materia sia per quanto riguardava la parte strettamente amministrativa (l'assistenza, le nomine degli inquisitori ecc.), sia per quando concerneva le competenze su determinati crimini.

Il testo divenne un vero e proprio *vademecum* per i rappresentanti secolari ai quali fu distribuito: si trattava di un primo strumento normativo al quale accedere nei casi dubbi, quelli per cui era meglio, in caso d'incertezza, rivolgersi alle autorità della Dominante. In una copia del consulto conservato alla Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia vi è un'annotazione: si raccomandava che le disposizioni ivi contenute dovessero essere «eseguite in tutto il territorio»; si ordinava, inoltre, che il testo dovesse essere copiato in forma di «libretto e mandatone uno di essi a ciascun delli rettori nostri dov'è officio d'Inquisizione». Ciascun rappresentante avrebbe avuto la cura di trasmettere il testo al successore;<sup>6</sup> tali disposizioni, anche sotto forma di deliberazioni del Senato, si riproposero nel corso del Settecento e in particolare nel 1740 in occasione di una

<sup>5</sup> Ivi, pp. 120, 121, capo IV. Un altro compito del rappresentante era quello di sollecitare gli inquisitori qualora questi non procedessero con sufficiente zelo: «quando vedessero li giudici ecclesiastici negligenti nell'estirpar l'eresie, o troppo tardi nell'espedizione della causa, acciò qualche infezione non prendesse radice, doveranno con prudenza e destrezza eccitarli all'esecuzione del loro debito; e non giovando o non bastando l'opera loro per rimediar al mancamento, dar aviso al principe».

<sup>6</sup> PAOLO SARPI, *Consulto sopra l'Officio dell'Inquisizione*, cit., (il manoscritto citato da Gambarin riporta la seguente segnatura): BNM, Cod. It. VII, 1795. Si trattava – come ha osservato Mario Infelise – di un testo che ebbe una buona fortuna editoriale; furono almeno tredici le edizioni del consulto negli anni immediatamente successivi al 1613; cfr. M. INFELISE, *Ricerche sulla fortuna editoriale di Paolo Sarpi (1699-1799)*, in Corrado Pin (a cura di), *Ripensando Paolo Sarpi: atti del Convegno internazionale di studi nel 450. Anniversario della nascita di Paolo Sarpi*, Venezia, Ateneo Veneto, 2006, pp. 519-546.

vertenza tra il Sant'Uffizio di Brescia e il Senato a proposito di un frate imputato di *sollicitatio ad turpia* (fra Giuseppe Olivari di Salò) del quale si parlerà in seguito. Per ora basti sapere che il 14 marzo dello stesso anno il Senato approvò quasi all'unanimità la decisione di far ridistribuire, per conto dei Savi all'Eresia, una copia del consulto in tutte le città della Repubblica dove vi fosse una sede inquisitoriale, con l'ordine ai rappresentanti di osservare le norme ivi contenute; nella stessa deliberazione, inoltre, si ordinava ai Savi all'Eresia di consegnare ai rettori una copia del «capitolare» prima della loro partenza per il luogo designato dall'incarico.<sup>7</sup>

Il sistema di comunicazione tra la periferia e il centro – tra i rettori e la Dominante – in merito ai procedimenti inquisitoriali era basato, di fatto, sull'infrangimento del segreto: gli argomenti trattati fra le mura del tribunale della fede erano riportati, sotto forma di dispaccio, all'attenzione dei patrizi veneziani che sedevano nelle diverse magistrature (naturalmente questo scambio funzionava anche a Venezia dove, come si è già detto, erano i Savi all'Eresia a prestare l'assistenza all'inquisitore). La Congregazione del Sant'Uffizio aveva preteso di «imporre il silenzio, il giuramento di collaborazione e il rispetto di foro ai magistrati locali (capitani, luogotenenti, podestà) che avevano il diritto a sedere nei singoli tribunali in base agli accordi sottoscritti con Roma nel 1551».

I conflitti giurisdizionali del 1596, in tema di censura (in seguito all'emanazione dell'indice clementino) inasprirono gli attriti sulle competenze. In quei frangenti Nicolò Contarini «come raccontò anni dopo un suo successore, rifiutò di giurare nelle mani dell'inquisitore di rispettare il segreto processuale dovuto come delegato che partecipava alle sedute del tribunale e come braccio secolare». In realtà fu sempre difficile mantenere il segreto nei territori della Repubblica: alle sessioni dei tribunali locali partecipavano i vescovi che solitamente erano uomini di comprovata fiducia del governo, nonché membri del patriziato. Il diniego alla promessa di fedeltà e segreto richiesta dagli inquisitori diventò un rifiuto accettato da parte dei giudici di fede (anche se con gradi di rassegnazione variabile); la Congregazione del Sant'Uffizio tralasciò di inasprire le controversie, tanto che, come ha ipotizzato Vincenzo Lavenia, dal 1601 è presumibile pensare che i Savi all'Eresia evitassero già da qualche tempo di prestare le fedi giurate al giudice di fede della Dominante.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 53, cc. n. n., *sub data* 15 marzo 1740. La deliberazione stabiliva: «sia commesso al magistrato de savii all'eresia di avanzare circolarmente alli principali prappresentanti della terraferma ove vi sia tribunale di Sant'Uffizio il Capitolare dell'Inquisizione [...] et eseguite siano da loro le leggi in esso [...] et in ordine alle medesime sia lo stesso capitolare in avvenire consegnato agl'eletti rappresentanti prima della loro partenza alla carica». *Ibidem*.

<sup>8</sup> V. LAVENIA, *Giurare al Sant'Uffizio*, cit., pp. 19 e ss. Gli inquisitori di Udine furono tra i primi a rifiutare di prestare il giuramento di fedeltà e di *segreto servando* nelle mani dell'inquisitore, anche Girolamo Asteo – il giudice che aveva interrogato Menocchio e aveva svolto i primi pro-

Il 5 settembre 1609, in seguito a un'accesa controversia – avvenuta *in loco* – tra l'inquisitore di Udine e il luogotenente, il Senato deliberò che non dovesse aver luogo nessun giuramento di fedeltà o segreto nei confronti degli inquisitori. Di lì a poco la lettera diretta al luogotenente fu estesa, sotto forma di circolare, a tutti i rettori dello stato.<sup>9</sup> Si trattava, ancora una volta, di un problema di sovranità: l'Inquisizione era un tribunale sovrastatale, il quale si arrogava il diritto di procedere contro tutti, senza distinzioni di ceto. A Venezia, invece, si voleva preservare il patriziato che rappresentava all'unisono la classe politica e giuridica, detentrica dell'oligarchia veneziana. Le informazioni dei rettori erano particolarmente utili da questo punto di vista: qualora un patrizio fosse caduto nelle maglie del tribunale avrebbero potuto evitare scandali e far sì che tutto si risolvesse segretamente, senza che la famiglia dovesse averne pregiudizio, l'infamia era un'onta difficilmente riparabile;<sup>10</sup> l'obbligo, da parte dei rappresentanti secolari, di informare periodicamente le autorità sulle cause del Sant'Uffizio fu ribadito da Paolo Sarpi: «doveranno dar conto di qualunque cosa si farà di tempo in tempo, e massime di quelle che reputeranno esser d'importanza o di conseguenza».<sup>11</sup>

Le autorità della Serenissima avevano previsto delle limitazioni procedurali per limitare il campo d'azione del Sant'Uffizio. I rettori avrebbero vigilato affinché non fossero accolte denunce anonime; per l'avvio dei procedimenti, poi, erano necessarie le deposizioni concordi di almeno due testimoni. L'inquisitore non poteva avviare un processo col rito inquisitorio, procedendo *ex officio*: tale prassi continuava ad essere un'esclusiva prerogativa delle magistrature secolari e della giustizia ordinaria. A differenza di quanto avveniva in altri stati, nella Repubblica di Venezia il giudice di fede non poteva avvalersi di figure "intermedie", nella fattispecie di delatori che, sguinzagliati in giro, potessero denunciare terzi al sacro tribunale. Al tema specifico, il 20 novembre 1762, fra Enrico Fanzio dedicò un consulto; in realtà il testo era concentrato sulla liceità di alcune patenti che erano state emesse in due sedi inquisitoriali e più precisamente a

cessi contro i benandanti – si era visto rifiutare questa possibilità dal luogotenente allora in carica; l'interessante vicenda è trattata nello stesso saggio alle pp. 20, 21. Sullo stesso episodio v. anche G. TREBBI, *Francesco Barbaro, patrizio veneto e patriarca di Aquileia*, Udine, 1984, p. 289.

<sup>9</sup> V. LAVENIA, *Giurare al Sant'Uffizio*, cit., pp. 28, 29. Il decreto sui giuramenti fu rinnovato nel 1613. La norma fu riportata da Paolo Sarpi nel consulto *Sopra l'Ufficio dell'Inquisizione*, il capo V del *capitolare*, infatti, recita: «gli assistenti non presteranno giuramento di fedeltà o di segretezza o di qual si voglia altra cosa in mano dell'inquisitore o altro ecclesiastico; ma ben saranno tenuti all'uno ed altro per la fedeltà e segretezza che debbono al principe. Così deliberò il Senato il dì 5 settembre 1609». PAOLO SARPI, *Consulto sopra l'Ufficio dell'Inquisizione*, cit., p. 121, capo V.

<sup>10</sup> A questo proposito v. l'episodio concernente Marcantonio Da Canal – l'abiura pubblica inflitta al nobile imputato – comportò la rovina dell'intera famiglia. L'episodio è riportato in F. AMBROSINI, *Storie di patrizi e d'eresia nella Venezia del Cinquecento*, Milano, Franco Angeli, 1999, p. 122-135.

<sup>11</sup> PAOLO SARPI, *Consulto sopra l'Ufficio dell'Inquisizione*, cit., p. 122.

Brescia e a Padova. Quelle relative alla sede bresciana riguardavano la nomina di un notaio e di un avvocato, e il consultore non trovò nulla da eccepirvi. Per Padova il Consiglio dei Dieci chiedeva lumi a proposito di «una formola di patente per creare un esploratore del Sant'Offizio». Il giurista spiegò quali fossero i compiti di questa particolare figura che, pur essendo ammessa in altre sedi inquisitoriali (come nello Stato pontificio), era di fatto proibita nei domini della Serenissima. Per usare le stesse parole di Enrico Fanzio: l'*esploratore* doveva «indagare se vi siano persone di mala credenza, o che diano indizio di sentir malamente in materia di fede, per notificarli all'inquisitore, acciò possa procedere contro di loro secretamente e per via d'inquisizione». Il consultore *in iure* concluse:

noi non sappiamo se il padre inquisitore di Padova si sia mai servito o abbia intenzione di servirsi nel Serenissimo dominio della formola suesposta col creare li suindicati esploratori come si pratica in altri stati, massime in quelli del papa, nullameno crederessimo espediente quando così giudicasse la somma sapienza di vostre eccellenze il far intendere al padre inquisitore di non dover mai servirsene della formola suddetta che se mai di passato ne avesse fatto uso, ritiri tutte le patenti sopra tal formola rilasciate e che depositi le patenti stesse con le copie della formola che si trovasse avere nelle mani di chi dall'eccellenze vostre fosse destinato a riceverle.<sup>12</sup>

Per ricoprire l'incarico, dopo essere stato nominato dalla Congregazione del Sant'Uffizio, l'inquisitore doveva ottenere l'approvazione del Senato (spettava ai Consultori *in iure* il compito di valutare le patenti emesse dalla congregazione romana). Il giudice di fede avrebbe dovuto presentare le ducali – le autorizzazioni statali per intendersi – ai rappresentanti secolari, prima di insediarsi nella sede preposta. L'approvazione della nomina, tuttavia, non era così automatica, come dimostra il caso di fra Tommaso Canossa, designato inquisitore di Bergamo dalla Congregazione del Sant'Uffizio.

Il 20 dicembre 1704 lo stesso religioso informò gli inquisitori generali: «sono a rappresentare con ogni più profondo ossequio all'eminenze vostre che essendo io venuto a Venezia per presentarmi in Collegio e poi andare ad essercitare il mio officio d'inquisitore di Bergamo com'è il solito; la mia patente non è stata ammessa dal Collegio come ha riferito il segretario, nelle mani del quale la medema anche al presente si trova», la patente non era stata accettata perché fra Tommaso Canossa non era un *suddito* («mi è stato fatto suggerire col mezo d'un nostro religioso che l'impedimento proviene dall'essere io di stato estero», aggiunse il frate). Il religioso aveva deciso di inviare una lettera alle autorità della Repubblica, si trattava di una sorta di supplica, condita con parole di devozione nei confronti dello stato ospite. Il frate l'aveva reiterata a voce, suonava

<sup>12</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 229, cc. 130<sup>r</sup>-131<sup>r</sup>, consulto di fra Enrico Fanzio, 20 novembre 1762.

più o meno così: «essendo io destinato inquisitore di Bergamo sono a portarne l'avviso unitamente coi miei humilissimi ossequi a vostra serenità. Prego Dio che mi dia assistenza e forze corrispondenti ad un così santo ministero nel quale io non mancarò d'una particolare attenzione e profondissima venerazione al serenissimo trono». La supplica gli era costata un'aspro rimprovero da parte del nobile Soranzo, il quale aveva risposto a fra Tommaso: «è il padre inquisitore di Bergamo? il padre Canossa? quello che ha passato l'avviso in Collegio? Chi [gli] ha insegnato a parlare? Portare avviso? Andate ad imparare fratacio».<sup>13</sup>

Di prassi, al momento del proprio ingresso in carica, come si è già ricordato, l'inquisitore esercitava la facoltà di emanare un editto (il cosiddetto *editto generale*); il testo, secondo le norme statali, doveva conformarsi a uno *standard*: fu costituito da un formulario articolato in sei punti sino alla metà del Seicento, dopodiché le autorità secolari autorizzarono l'inclusione di un settimo *capo* relativo alla *sollicitatio ad turpia*.<sup>14</sup> Gli editti, al pari delle nomine, dovevano essere au-

<sup>13</sup> ACDF, *St. St. GG 3-C (Inquisizione di Bergamo)*, cc. n. n., lettera di fra Tommaso Canossa alla Congregazione del Sant'Uffizio, *sub data* 20 dicembre 1704. Il religioso aggiunse: «questo mio disturbo è stato da me consacrato a piedi del crocifisso con un profondo silenzio et in tanto mi vado addoprande per vedere se posso essere spedito licenziato di qua [...] La sola speranza che mi resta è che al principio dell'anno novo li mutaranno i signori di Collegio, onde potrà essere che li mutino anche i loro sentimenti. Ma perché la pietà di questo pubblico è inclinitissima a vedere impiegata nelle inquisizioni i suoi sudditi non per opporsi alle disposizioni dell'eminenze vostre, ma per l'affetto paterno che porta ai suoi temo che non così facilmente sia per rimoversi dall'opposizione che vien fatta d'essere io forastiero». *Ibidem*. Un'altra lettera scritta alla Congregazione del Sant'Uffizio ci informa che fra Tommaso Canossa era riuscito a ricoprire l'incarico di inquisitore a Bergamo e, tuttavia, nell'aprile dell'anno successivo aveva già chiesto il trasferimento a Tortona («qui sono continue le occasioni che si presentano d'entrare in impegni e con ministri o con pubblici rappresentanti che per liberamente mi hanno fatto ardito di presentare queste humilissime suppliche all'eminenze vostre», motivò). *Ivi*, cc. n. n., *sub data* 7 aprile 1705.

<sup>14</sup> Sino all'inclusione del *capo* relativo alla *sollicitatio ad turpia*, i punti fissati nell'editto erano i seguenti: «primo, contra quelli che sono o conoscono eretici o sospetti d'eresia, e non li denunciano. Secondo, contra quelli che fanno conventicole e riduzioni per trattar di falsa religione. Terzo, contra quelli che, non essendo ordinati, celebrano messa o ascoltano confessioni. Quarto, contra li biastemiatori ereticali. Quinto, contra quelli che impediscono l'ufficio dell'inquisizione, ovvero offendono ministri di quello, denunciatori o testimoni per operazioni spettanti ad esso ufficio. Sesto, contra quelli che tengono, stampano o fanno stampare libri di eretici che trattano di religione». Così era stato stabilito «dal Senato, consentendo la Sede Apostolica, sotto il 23 maggio 1608», come precisò Paolo Sarpi nel *capitolare*. PAOLO SARPI, *Consulto sopra l'Ufficio dell'Inquisizione*, cit., p. 128, *capo* XXXIII. La notizia dell'inclusione del settimo punto la si evince da alcuni pareri giuridici in materia di editti inquisitoriali; come scrissero Celso Viccioni e il conte Antonio Sabini «il decreto uscì l'anno 1608 23 maggio consentendo parimenti la sede apostolica e con esso vien ordinato che tali editti non contenghino più che sei capi [...] dalla metà del secolo prossimamente decorso in qua s'obligan al Sant'Officio anco i confessori sollicitanti le loro penitenti ad turpia, ma solo nell'atto della confessione per l'abuso che v'interviene del sacramento e non in altra maniera, siché dove prima erano sei casi soli ora se ne contano sette»; ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 22, consulto di fra Celso Viccioni e del conte Antonio Sabini, *sub data* 20 giugno 1710.

torizzati dal Senato; tanto che nel 1788 l'inquisitore di Padova, fra Girolamo Maria Zannettini, si premurava di avvisare la Congregazione del Sant'Uffizio: «nel giorno 25 del passato luglio ho fatto stampare e pubblicare l'editto generale del Sant'Offizio in tutte le chiese di questa diocesi, colle dovute licenze sovrane».<sup>15</sup>

Gli atti processuali non avrebbero potuto, per nessun motivo, essere inviati fuori dallo stato; la stessa raccomandazione valeva anche per i «prigionii», sebbene «fossero imputati solo di delitto commesso altrove, e se ben li complici si ritrovassero in altro dominio prigionii». Se fosse giunta una richiesta in tal senso, i rappresentanti secolari avrebbero dovuto, come da consuetudine riferirlo alla Dominante, e attendere nuove istruzioni.<sup>16</sup> Nel 1591 il Senato deliberò che il Sant'Uffizio non dovesse procedere contro gli ebrei («né contra altra sorta di infedeli di qual si voglia setta per imputazione di delitti commessi in parole o ver in fatti» precisò Paolo Sarpi), nei casi di blasfemia essi sarebbero stati rimessi al magistrato secolare e non all'Inquisizione.<sup>17</sup> Così valeva anche per i greci e per coloro che, pur essendo «di nazione cristiana», praticavano riti differenti rispetto a quelli cattolici.<sup>18</sup>

Per quanto riguardava i reati e quindi la sfera di giurisdizione del Sant'Uffizio il capitolare stabiliva che la bestemmia se «ordinaria» e quindi non ascrivibile alla categoria della bestemmia ereticale, dovesse essere di esclusiva competenza del foro secolare, come si è già avuto modo di esporre. Lo stesso valeva anche per la bigamia, intesa come «il delitto di [...] pigliar due mogli»: nella Repubblica di Venezia era un crimine di esclusiva competenza del magistrato secolare, e, tuttavia, qualora si fosse sospettata la miscredenza del bigamo anche il Sant'Uffizio avrebbe avuto il diritto di procedere contro lo stesso imputato.<sup>19</sup> Fermo restando che se durante i processi avviati dall'autorità secolare fossero emerse notizie di competenza inquisitoriale i rettori erano obbligati a rimettere il caso anche al Sant'Uffizio.

L'applicazione della dottrina del misto foro, oltre che per i casi di bestemmia e bigamia, valeva anche per i casi di «erbarie, stregarie, malie e malefici», se connotati da eresia manifesta. In caso dubbio – quando non si riuscisse a stabilire la natura del crimine – la giurisdizione doveva passare al foro ordinario.<sup>20</sup> Per quanto concerne l'applicazione della dottrina del misto foro era adottato il

<sup>15</sup> ACDF, *St. St. GG 5-1 (Inquisizione di Padova)*, c. n. n., lettera dell'inquisitore di Padova, fra Girolamo Maria Zannettini, alla Congregazione del Sant'Uffizio, *sub data* 11 gennaio 1788.

<sup>16</sup> Queste materie erano regolate rispettivamente dal capo XIII e XVI del *capitolare*; PAOLO SARPI, *Consulto sopra l'Officio dell'Inquisizione*, cit., pp. 123, 124.

<sup>17</sup> Ivi, p. 126, *capo* XXIV.

<sup>18</sup> Ivi, pp. 126, 127, *capo* XXV. Il servita precisò: «così fu risposto al nuncio nel Collegio sotto il di 4 settembre 1609, asserendo che in tal maniera è stato sempre osservato». *Ibidem*.

<sup>19</sup> Ivi, p. 126, *capo* XXII.

<sup>20</sup> Ivi, pp. 125-126, *capitoli* XXIV, XXV.

principio di prevenzione, come si è già spiegato, la magistratura che doveva procedere per prima era quella che in prima istanza aveva assunto il caso, la particolarità stava nella comminazione di entrambe le pene, applicate cumulativamente al termine di entrambi i processi. Il crimine di usura – si specificava, invece, nel *capitolare* - era un reato di stretta competenza delle magistrature secolari, per questo doveva essere sempre precluso all'ingerenza del sacro tribunale. Riassumendo si può affermare che nei casi in cui fosse ravvisato chiaramente il sospetto d'eresia – a proposito dei crimini sopra citati ma estensivamente anche ad altri, come si vedrà in seguito – non vi erano problemi ad applicare una giustizia congiunta: in sostanza era prevista l'applicazione della dottrina del misto foro. Vi erano poi degli episodi in cui non era ravvisata una forte componente eretica connaturata a determinati crimini, essi potevano scatenare dei conflitti di competenza tra l'Inquisizione e le magistrature secolari che si contendevano la facoltà giurisdizionale su determinate materie, come si è già avuto modo di accennare. All'interno della tesi si è quindi scelto di suddividere i casi in tre categorie – che sono comunque flessibili – per gestire in modo più agevole i numerosi episodi rinvenuti. Queste tipologie sono: 1. il misto foro, 2. le controversie sulle procedure (che avevano luogo, nella maggior parte dei casi, quando erano violate le norme procedurali disegnate nel *capitolare*) e 3. i conflitti di competenze che di solito rappresentano gli scontri più aspri tra governo veneziano e gli inquisitori (e indirettamente con la Congregazione del Sant'Uffizio).

Si ritiene importante aggiungere che le limitazioni di foro non erano le uniche a interessare da vicino l'azione del Sant'Uffizio: vi erano anche delle dinamiche politiche, le quali implicavano una trattazione statale delle materie inquisitoriali. Il Settecento, per l'appunto, era iniziato con un dibattito sui cosiddetti *papalisti*, come si è già avuto modo di spiegare. Vi erano, infatti, delle particolari riunioni del Senato durante le quali coloro che avevano rapporti con i curiali venivano *cacciati*. In queste sessioni erano trattate materie riservate che i veneziani avevano interesse a non far giungere all'orecchio di Roma.<sup>21</sup> Fra queste vi erano quelle riguardante l'Inquisizione: nella serie archivistica *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalists* emergono innumerevoli disposizioni in materia inquisitoriale, da quelle più spicciole relative alla risoluzione di casi mirati, a quelle più complesse inerenti la censura, l'organizzazione del Sant'Uffizio, soprattutto in merito ai vicari foranei e alla necessità di avere inquisitori *sudditi*, le questioni economiche, le controversie nate da problemi di confini che creavano conflitti tra vescovi e inquisitori o tra inquisitori di stati diversi. L'azione congiunta delle

<sup>21</sup> Le prime leggi sui *papalisti* erano state emanate già nel Quattrocento, a proposito v. G. MARRANINI, *La costituzione di Venezia*, Firenze, La Nuova Italia, 1974 (anast. dell'edizione del 1931), II, pp. 240-242; B. CECCHETTI, *La Repubblica di Venezia e la Corte di Roma nei rapporti della religione*, Venezia, Naratovich, 1874, I, pp. 415-423.

magistrature secolari serviva a sovrintendere dall'alto l'operato dei rettori, coloro che si misuravano quotidianamente con i giudici di fede (senza contare che anche i brevi e i decreti pontifici, e tra questi quelli riguardanti più strettamente il Sant'Uffizio, dovevano essere approvati dal Collegio prima del loro licenziamento).

Di seguito troveranno spazio diversi casi di applicazione della dottrina di misto foro, scelti fra quelli più rappresentativi e meglio documentati. Sono stati divisi per tipologie, un'operazione che si avvicina di più all'ottica assunta dalle magistrature secolari che si occupavano delle azioni in sé, più variopinte e diverse rispetto all'*error intellecti* perseguito dal Sant'Uffizio (che pur modulandosi secondo i casi, accompagnava le azioni perseguite dal foro laicale).

## 2. *Bestemmia e oltraggio a immagini sacre*

L'oltraggio inflitto alle immagini sacre, spesso accompagnato da espressioni irriverenti nei confronti di Dio, della Vergine o dei santi, se non da vere e proprie bestemmie, era una di quelle manifestazioni di miscredenza, nel senso di «comunicazione dell'incredulità o del non conformismo in genere», fra le più comuni. La gestualità, infatti, accompagnava spesso le parole e costituiva uno di quei canali espressivi nei quali si manifestava il dissenso; non ci è dato sapere in quale misura l'eterodossia fosse miscelata ad altre componenti quali la voglia di prendersi gioco delle autorità o dei compaesani, certo è che si trattava di «atteggiamenti iconoclasti piuttosto diffusi che spesso costituivano solo la rappresentazione scenica di un generico rifiuto delle norme e dell'autorità». *Le parti criminali* del Consiglio dei Dieci sono ricche di denunce contro coloro che in qualche modo avevano deriso, rovinato o offeso immagini sacre, come scrive Federico Barbierato: «simili episodi di “sprezzo delle immagini sacre” furono numerosissimi soprattutto nelle città e nelle campagne di terraferma, pur essendo in generale isolati gesti di rabbia ed espressioni di ribellione non mediate e per lo più in direzione anticlericale».<sup>22</sup>

Dal punto di vista giuridico la materia si trovava esposta, congiuntamente alle considerazioni sulla blasfemia, nel capo ventunesimo del consulto *Sopra l'Ufficio dell'Inquisizione*, il quale recita:

gli eccessi di biastema ordinaria non doveranno esser lasciati all'Ufficio dell'inquisizione ma giudicati al foro secolare, conforme alla disposizione della legge ed uso di tutto il cristianesimo. Fu confermato in Senato del 1599, 15 maggio c. 4, 23

<sup>22</sup> F. BARBIERATO, *Politici e ateisti. Percorsi della miscredenza a Venezia tra Sei e Settecento*, Milano, Unicopli, 2006, pp. 94-99, la cit. è a p. 98.



e 44. Le biasteme chiamate ereticali, che rendono indicio e suspicione spettano all'Ufficio dell'Inquisizione, ma quanto alla sceleratezza della biastema sono del foro secolare; ed ambedoi doveranno far la parte sua, espedendo il suo processo; prima quello che sarà stato il primo ad incominciarlo; e fatte ambedue le sentenzie, si darà l'esecuzione a ambedue, conforme alle deliberazioni del Senato 1595, 12 agosto c. 38, 39; 11 novembre, c. 39 ecc. il che si osserverà contra chi dasse ferite o tirasse pietre nell'immagini di Cristo nostro Signore o delli santi. Disse il Senato, 1599, 15 maggio c. 42 ecc. Il simile sarà delle biasteme pubbliche ditte per irrisione, come cantando salmi contraffatti o litanie obscene ed impie. Così deliberò il Senato sotto li 8 maggio 1599, c. 42.<sup>23</sup>

L'episodio che ebbe per protagonista Antonio Gianezio detto Giancesin è uno di quei casi in cui l'azione del Senato integrò quella giudiziaria già promossa dal Consiglio dei Dieci. Il 15 maggio 1708 Giovanni Duodo, podestà di Vicenza, scrisse al Senato descrivendo l'occorso; il tutto era partito dalle denunce portate al *decano* di Schio: esse si riferivano all'oltraggio inflitto a un'immagine della Vergine che si trovava in un capitello, in una contrada poco distante. Data la gravità del delitto, il podestà di Vicenza aveva informato i Capi del Consiglio dei Dieci che avevano delegando *in loco* lo svolgimento di un processo col *rito*. Pochi giorni dopo il vicario pretorio, impegnato ad assistere l'inquisitore, aveva avuto modo di ascoltare una denuncia estremamente interessante per la risoluzione dello stesso caso sul quale stava indagando anche il foro secolare. A presentarsi nelle aule del sacro tribunale, scrisse il podestà, era stato un giovane il quale aveva affermato di aver assistito, alcuni giorni prima, a una sparatoria avvenuta in un'osteria. Il testimone disse di aver sentito degli spari e di aver visto Giancesin, evidentemente ubriaco, imbracciare un fucile e vantarsi «verso diverse putte [...] d'haver ammazzato la Madonna» affermando di non aver fatto alcun male (a suo dire era caduto «solamente del calzinazzo»). Il podestà, concludendo il dispaccio, chiedeva lumi al Senato riguardo al processo inquisitoriale: il giudice di fede voleva continuare il procedimento sull'*error intellecti*, il sospetto d'eresia che poteva aver spinto Gianezio a compiere un atto tanto sconsiderato e, tuttavia, aggiunse il rettore, si trattava di un crimine punibile anche dalle autorità secolari. Domandava quindi se fosse lecito che il vicario pretorio continuasse a prestare l'assistenza al giudice di fede.<sup>24</sup>

Il Senato rimise la questione ai Consultori *in iure* che redassero un parere in merito; secondo fra Odoardo Maria Valsecchi e il conte Antonio Sabini nel caso presente, erano state rispettate le norme del Senato (9 agosto 1603 e 5 settembre 1609) in materia di avvio dei procedimenti inquisitoriali: la denuncia, in

<sup>23</sup> PAOLO SARPI, *Consulto sopra l'Officio dell'Inquisizione*, cit., p. 125, *capo XXI*.

<sup>24</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 20, cc. n. n., dispaccio del podestà di Vicenza Giovanni Duodo al Senato, *sub data* 15 maggio 1708.

rispetto delle leggi, era stata assunta dal tribunale *riunito*, presente l'assistente secolare. Per quanto riguardava il reato commesso da Gianezio i consultori risolsero la questione citando il *capitolare*: come per la bestemmia anche per i casi di oltraggio di immagini sacre era prevista la duplice giurisdizione, come si è già ricordato. Il foro ecclesiastico avrebbe indagato il sospetto d'eresia e quello secolare si sarebbe occupato del crimine in sé e dello scandalo ad esso legato. Pertanto i consultori consigliarono di far proseguire il processo all'autorità che aveva prevenuto, in questo caso il podestà e la corte pretoria con delega da parte del Consiglio dei Dieci, dopodiché avrebbe proceduto – solo sul sospetto d'eresia – il Sant'Uffizio; una volta espediti entrambi i processi, avrebbero avuto luogo tutte e due le sentenze.<sup>25</sup> Il 19 luglio il Senato deliberò a favore delle soluzioni suggerite dai consultori *in iure*, stabilendo anche di inviare una copia del parere al podestà di Vicenza affinché potesse riceverne maggior «dume».<sup>26</sup>

Un altro episodio imperniato, almeno in parte, su un caso di offesa arrecata a immagini sacre ebbe come protagonista Ugo Ughi d'Isola d'Istria; il caso fu segnalato dal podestà di Capodistria al Senato (con un dispaccio datato 15 luglio 1711). Questa volta la denuncia era stata assunta nel tribunale del Sant'Uffizio, alla presenza del podestà; nelle aule del tribunale si era presentato Iseppo Ughi, padre di Ugo, il quale aveva denunciato il figlio per «vari atti e sentimenti suoi» che lo rendevano, agli occhi del genitore, «gravemente sospetto di prava intenzione». Secondo quanto scritto dal podestà a Ugo Ughi erano imputati diversi crimini: bestemmie contro Dio e la Vergine e i santi,

freggi da lui fatti con coltello e con spada in immagini della stessa beata vergine Maria e de' santi, lordure, dileggi et ingiurie usate con fatti e con parole ad immagini simili, espressioni che Dio non sia giusto, né onnipotente e che lo ammazzerebbe se potesse anco in cielo con aggiunta che possa più il diavolo che Dio; abuso del cibo di carne in giorno di sabbato, beffandosi di tutti li sabbati della Quaresima e di chi l'ha fatta, come pure delle benedizioni solite darsi col venerabile.

Inoltre Ughi aveva rifiutato di insegnare le orazioni a suo figlio «acciò diventasse luterano come lui» e aveva proferito diverse massime ereticali dicendo «di voler comunicarsi senza confessione, ridendosi del paradiso come fosse ricetto di gente solo villona». Ugo Ughi, a detta del rettore, si era macchiato di un delitto che lo stesso podestà riteneva di esclusiva competenza del foro secolare: la spoliazione dei gioielli che adornavano l'immagine di una Vergine. Il rettore concluse il suo dispaccio chiedendo come dovessero essere districate le compe-

<sup>25</sup> Ivi, consulto di Odoardo Maria Valsecchi e del conte Antonio Sabini, *sub data* 4 luglio 1708. Copia del consulto si trova anche in ASVe, *Consultori in iure*, fz. 164, cc. n. n., *sub data* 4 luglio 1708.

<sup>26</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 20, deliberazione del Senato, c. n. n., *sub data* 19 luglio 1708.

tenze a proposito dei delitti sopra esposti («così attendo io a tutto ciò che nell'altre colpe dovesse separarsi dalla cognizione del Sant'Ufficio perché non resti pregiudicata la temporal giurisdizione di vostra serenità», scrisse). Di questo problema, aggiunse, aveva parlato anche con l'inquisitore di Capodistria - definito dallo stesso rettore come un «uomo assai discreto e ragionevole» - col quale, analizzando il *capitolare*, era giunto alla seguente risoluzione: le bestemmie e gli sfregi inflitti alle immagini sacre dovevano essere puniti dal foro laico, mentre il giudice di fede si sarebbe occupato dell'intenzione con la quale erano state compiute le stesse azioni; nei confronti di Ugo Ughi, concluse il podestà, era stato emanato un decreto d'arresto ma l'uomo era riuscito a fuggire.<sup>27</sup>

In un dispaccio successivo, datato 30 settembre, il podestà di Capodistria informò il Senato dell'avvenuto fermo di Ughi: quest'ultimo era stato arrestato a Udine (dove, durante una perquisizione, gli erano state trovate addosso delle carte di *segreti*) e da lì era stato rimandato a Capodistria. L'inquisitore aveva potuto continuare il processo dal quale erano emersi dati incontrovertibili a danno dell'imputato: numerosi testimoni confermarono di averlo sentito bestemmiare pesantemente, offendendo anche l'«infinita sapienza di Dio con la parola che sia un coglione».<sup>28</sup> Fu richiesto, come da consuetudine, il parere ai Consultori *in iure* che dopo aver speso parole benevole sull'operato del rettore – adoperatosi per «preservare nella separazione di esse la giurisdizione di vostra serenità da quei pregiudizi che sotto il velo di religione gli vengono bene spesso preparati e tallora, ove manchi l'attenzione, inferiti» – spiegaron come dovessero essere trattati, dal punto di vista giuridico, i reati ascritti a Ugo Ughi. Lo fecero attraverso una scrittura molto lunga in cui, riassumendo, spiegaron che la bestemmia e le proposizioni ereticali, soprattutto quelle contro la verginità di Maria, erano crimini di lesa maestà divina che dovevano essere puniti dalle magistrature secolari sia per la gravità del reato, sia per il grave scandalo arrecato alle «pie orecchie». Per i consultori lo sfregio d'immagini sacre, al pari delle bestemmie, rientrava nella sfera di competenze dell'autorità secolare; in ogni caso per tutti i reati commessi, come aveva stabilito Sarpi nel *capitolare*, il Sant'Uffizio aveva la facoltà di procedere sul sospetto d'eresia.

I giuristi pertanto suggerirono di applicare la dottrina di misto foro al caso specifico: entrambi i tribunali avrebbero processato Ughi (a decorrere dal Sant'Uffizio che aveva prevenuto) ciascuno secondo la propria competenza, dopodiché sarebbero state applicate cumulativamente le sentenze.<sup>29</sup> Il parere divenne esecutivo attraverso una deliberazione del Senato che riprendeva alla

<sup>27</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 23, cc. n. n., dispaccio del podestà di Capodistria, Francesco Maria Malipiero, al Senato, *sub data* 15 luglio 1711.

<sup>28</sup> Ivi, dispaccio del podestà di Capodistria, Francesco Maria Malipiero, al Senato *sub data* 30 settembre 1711.

<sup>29</sup> Ivi, cc. n. n., parere dei Consultori *in iure*, sottoscritto da fra Odoardo Maria Valsecchi e il conte Antonio Sabini, *sub data* 19 ottobre 1711.

lettera il consulto (2 gennaio 1712); la magistratura decise di delegare il caso a Capodistria, il rettore avrebbe proceduto col *rito* del Senato.<sup>30</sup> I *Decreta* del Sant'Uffizio ci trasmettono alcune informazioni sullo svolgimento del processo inquisitorio; il 13 ottobre 1711 la Congregazione, dopo aver valutato il sommario del processo, decretò di fornire un nuovo termine affinché Ughi redigesse le proprie difese.<sup>31</sup> A distanza di quasi due mesi gli inquisitori generali stabilirono che l'uomo dovesse essere sottoposto a tortura; il suo destino era legato ai tormenti: se avesse superato la prova rispondendo rettamente riguardo alle proprie intenzioni, la sua pena sarebbe stata il carcere per un decennio altrimenti, previa abiura *de vehementi*, Ugo Ughi sarebbe stato condannato «ad carceres perpetuos»; non si conosce la sorte di Ughi: da quel momento se ne perdono le tracce tra i fitti verbali della Congregazione del Sant'Uffizio.

«Mista» fu considerata anche la bestemmia proferita dal «dottor» Giovanni Simonceni, «medico del Cedegolo», che – a detta di fra Enrico Fanzio – aveva proferito un'espressione «orridissima ed esacranda» dicendo che «Gesù Cristo era un puttaniere». Secondo il servita si trattava di un misto di «malvagità [...] ch'è di conoscenza del giudice laico» e d'«indizio di eresia, che compete al tribunal del Sant'Offizio». Pertanto, come negli altri casi sopra esposti consiglio di applicare la dottrina del misto foro.<sup>32</sup> I consultori *in iure* consigliarono di applicarla anche nel caso di un carcerato, don Francesco Maria Riva, detenuto nelle prigioni laicali di Verona. Fra Paolo Celotti vergò una scrittura nella quale si riassumevano le modalità con le quali era stato denunciato il caso: il prete era stato sentito bestemmiare in carcere dopodiché il podestà di Verona aveva informato una non precisata magistratura secolare (probabilmente il Consiglio dei Dieci). Questa, a sua volta, seguendo il consueto percorso circolare, aveva rimesso il caso ai giusperiti della Repubblica, i quali stabilirono che le «colpe» commesse da Riva «sono di tal carattere che per le leggi non solamente sottopongono il reo alla vendetta del magistrato, ma eziandio alla censura del tribu-

<sup>30</sup> La deliberazione del Senato recita: «il contenuto delle vostre lettere che nelle date de di 15 luglio e 30 settembre ultimi passati si sono pervenute esponenti le scandalose et empie imputazioni di Ugo Ughi d'Isola inquisito e carcerato per cotesto Santo Officio che hanno altamente commossa la pietà degl'animi nostri. Come è stata prudente la partecipazione che ce ne ha resa la commendabile vostra puntualità così restando divise [...] quelle che spettano al foro secolare dall'altro che ponno appartenere alla giudicatura del sant'Officio nella informazione che ci han rassignata li consultori, crediamo medesimi di unirvela in copia per vostro lume. A norma può della medesima sua parte vostra il commettere una rigorosa formazione di processo coll'auttorità e rito del Senato per questo caso che vi resta delegato impartindoci anco la facultà di far assumere le deposizioni di quei sacerdoti che occorressero per giustificare li scandali e delitti dell'accennato inquisito devenendo poi nell'espedizione del processo. A quella sentenza che giudicavate per propria coscienza necessaria a correzione giusta delle sue enormi et empie colpe». Ivi, c. n. n., deliberazione del Senato, *sub data* 2 gennaio 1712.

<sup>31</sup> ACDF, *Decreta S. O. (1711)*, c. 466<sup>r</sup>, 13 ottobre 1711.

<sup>32</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 229, cc. 66<sup>r</sup> e seguenti, consulto di fra Enrico Fanzio, 1 dicembre 1761.

nal della fede». I consultori specificarono che i casi di bestemmia, «come pure di derisione de devozioni, e divini misteri e profanazioni di cose sagre e sante», sommarono in sé due elementi: «il delitto e lo scandalo dato» e il «sospetto che ne risulta di qualche perversa opinione» celata «nell'animo dell'autore di tali delitti». Pertanto, seguendo le prescrizioni del *capitolare*, ciascuna magistratura si sarebbe occupata della parte di delitto per la quale era competente. Per quanto concerne l'episodio specifico, dal momento che la denuncia era stata assunta preventivamente dal magistrato secolare, il consultore suggerì di far proseguire il procedimento a quest'ultimo, dopodiché sarebbe spettato al Sant'Uffizio indagare sulla coscienza di Riva.<sup>33</sup>

La stessa risoluzione fu suggerita da fra Paolo Celotti in merito alle bestemmie proferite da un altro carcerato, Vincenzo Bolzato da Lendinara. Quest'ultimo, secondo il resoconto del consultore, si trovava da qualche tempo condannato in un «camerotto allo scuro» per aver bestemmiato e «per haver inveito contro l'immagine di Maria Vergine». In carcere Bolzato aveva reiterato il crimine: aveva proferito bestemmie che erano state udite, con «orrore», dai guardiani. Secondo fra Paolo Celotti il reato di blasfemia commesso dal prigioniero doveva essere giudicato congiuntamente dalla magistratura secolare, alla quale spettava punire la grave offesa arrecata alla maestà divina, e al Sant'Uffizio che avrebbe dovuto occuparsi delle bestemmie ereticali. Per spiegare più precisamente cosa si intendesse per bestemmie ereticali, il consultore citò Cesare Carena: «una locuzione falsa contro Dio, per modo di ingiuria cioè di derogare alla gloria divina aggiungendo tutto ciò ch'è indecente, ovvero diminuendo ciò ch'è dovuto». Ancora una volta il consultore si appellava alle due componenti che costituivano lo stesso reato, la prima «certa e notoria, cioè l'offesa e ingiuria della maestà divina», l'altra – il sospetto «di mala credenza et error di mente» – «incerta e solamente presuntiva»; la bestemmia, sostenne Celotti, poteva essere semplicemente una manifestazione di collera, di disperazione o di «passione», motivazioni che allontanavano il sospetto d'eresia e che facevano ricadere il reato nell'orbita della competenze laicali, e tuttavia, secondo il giurista, l'episodio analizzato non rientrava in questa tipologia. Appellandosi ai già citati capo ventunesimo del *Consulto sopra l'ufficio dell'Inquisizione* e alle leggi cinquecentesche in materia di bestemmia (12 giugno 1595 e 15 maggio 1599) il consultore consigliò l'applicazione della dottrina di misto foro.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 172, cc. n. n., consulto di fra Paolo Celotti, *sub data* 12 settembre 1721. Su Riva v. anche ASVe, *Consiglio dei Dieci, parti criminali*, fz. 135, c. n. n., accettazione della denuncia, *sub data* 14 novembre 1721.

<sup>34</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 187, cc. 164<sup>r,v</sup>, minuta di consulto di fra Paolo Celotti, s. d. Un consulto analogo fu scritto anche per il caso di Antonio Battisti detto Biamin. Questi, già detenuto nelle prigioni laicali per il reato di blasfemia, era stato denunciato dal guardiano delle carceri al Sant'Uffizio per le pesanti bestemmie da lui proferite mentre si trovava in cella. Fra Paolo Celotti – citando le fonti sopracitate – suggerì che fosse applicata la dottrina del misto foro.

Succedeva spesso che bestemmie e proposizioni ereticali accompagnassero gesti di quotidiana violenza, soprattutto fra le mura domestiche. Il 21 agosto 1735 fra Paolo Celotti scrisse un parere giuridico in merito a un caso che gli stato trasmesso dal Consiglio dei Dieci. Era stato il capitano di Verona a informare i Capi: il rettore si era imbattuto in un episodio ambiguo dal punto di vista giuridico. Questo riguardava la denuncia presenta da alcuni membri della famiglia Corradini: la moglie, la sorella, i fratelli e il suocero erano tutti concordi nel definire Giuseppe Corradini come un violento e un miscredente, nella fattispecie lo accusavano di aver proferito gravi massime ereticali. Il servita spese poche parole sulle violenze famigliari: queste rientravano nell'ambito esclusivo della giurisdizione laicale («resteranno per oggetto della giustizia vendicatrice di vostre eccellenze», specificò Celotti). Il consultore si soffermò più a lungo sulle proposizioni imputate a Corradini: «Signor nostro non era morto in croce», «Maria vergine non era vergine», «che non vi erano né inferno, né paradiso, né purgatorio [...] avendo anche insinuato alla moglie che i libri di divozione e massime la dottrina cristiana sono cose tutte false, e inventate solo per oggetto e vantaggio di chi ne faceva, di essi, la vendita». Si trattava di frasi dalle quali emergeva chiaramente la miscredenza di Corradini, che per tali ragioni doveva essere rimesso anche al Sant'Uffizio; «essendo cosa chiara», affermò il consultore, «che per le stesse leggi le podestà, la secolare ed ecclesiastica hanno preciso debito di vicendevolmente coadiuvarsi nell'amministrazione della giustizia e massime nella punizione dei delitti, e perciò sono chiamati bracci, perché siccome un braccio eccita l'altro, così devono fare queste due podestà ancora». Pertanto consigliava, al termine del processo da parte del reggimento di Verona, di rimettere l'imputato anche al Sant'Uffizio in modo tale che avessero luogo entrambi i procedimenti e che Corradini fosse punito anche per l'*error intellecti* che aveva accompagnato le violenze denunciate dai famigliari.<sup>35</sup>

Cfr. ASVe, *Consultori in iure*, fz. 216, cc. 236<sup>rs</sup>, 14 luglio 1747; copia del consulto si trova anche in ASVe, *Consiglio dei Dieci, parti criminali*, fz. 144, cc. n. n., *sub data* 14 luglio 1747. Il 5 luglio 1747 il Consiglio dei Dieci aveva stabilito di avviare un procedimento contro Antonio Battisti (non più citato come Biamin, ma soprannominato «Tiamia») per le gravi bestemmie da lui proferite; nell'occasione la magistratura aveva decretato anche di richiedere un parere ai consultori *in iure* dal momento che Battisti era stato denunciato anche al Sant'Uffizio per lo stesso reato. ASVe, *Consiglio dei Dieci, parti criminali*, reg. 164, cc. 18<sup>rs</sup>, decreto del Consiglio dei Dieci, 5 luglio 1747.

<sup>35</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 204, cc. 409<sup>r</sup> e ss., consulto di fra Paolo Celotti, 8 marzo 1735.

3. *Sollicitatio ad turpia e reati a sfondo sessuale*

Per quanto concerne i reati a sfondo sessuale come lo stupro, l'incesto, la sodomia, solitamente erano giudicati dalle magistrature secolari, qualora vi fosse connessa la «mala credenza», espressa nella maggior parte dei casi dalle proposizioni ereticali che accompagnavano l'azione, allora il caso sarebbe potuto spettare anche al foro delegato. Eccetto i casi di *sollicitatio ad turpia* e alcuni casi di “seduzione” compiuti da alcuni preti nei confronti delle fedeli o penitenti, si è ritrovato un solo caso di reato a sfondo sessuale in cui fosse stato coinvolto anche il Sant'Uffizio; l'episodio, rinvenuto fra le raccolte di pareri giuridici redatti dai Consultori *in iure*, si riferisce al caso di Marco Todesco denunciato per aver deflorato «con forza» una sua cugina.

Secondo la ricostruzione resa dal consultore *in iure*, fra Paolo Celotti, era stato il padre della donna a denunciare l'accaduto, come spesso avveniva nei casi in cui il reato avesse toccato la sfera familiare, con gli uomini che si ergevano a difensori dell'onore femminile. In seguito alla presunta violenza, commessa col proferire massime ereticali («avendo egli per ridurla alla continuazione delle sue disoneste e criminose compiacenze detto, che il commercio carnale tra parenti non sia peccato, e che perciò non era tenuta a confessarsene», specificò il consultore) la cugina di Marco Todesco era rimasta incinta. Il consultore pertanto concluse la scrittura suggerendo la formazione di due processi distinti, il primo delegato dal Consiglio dei Dieci al Reggimento di Brescia, il secondo, circa le proposizioni ereticali proferite dall'imputato, al Sant'Uffizio della stessa città

essendo dottrina fondata nelle leggi ecclesiastiche e anco per consenso de' precipi ricevuta in pratica, che se nel processo di un reo soggetto al foro secolare si scuopre qualche cosa pertinente alla religione, sono obbligati i giudici e lo consentono i precipi, che spedita la causa spettante al loro foro si trasmetta quel particolare o quei particolari di religione al tribunal dell'Inquisizione.<sup>36</sup>

Intorno al 1711 padre Lorenzo Rodari (o Rodaro) era stato inquisito dal Sant'Uffizio di Verona; nell'occasione si era trovato a dover rispondere alle accuse di abuso di benedizioni e oggetti sacri e di «falsa dottrina in materia venerea»; a processo avviato fra Lorenzo si era allontanato dalla città lasciando pendente il procedimento. Furono Giorgio Contarini e Alvise Mocenigo III – rispettivamente podestà e capitano di Verona – a riportare l'aneddoto in un dispaccio diretto al Senato (17 marzo 1718). Erano passati ben sette anni dalla fuga di padre Lorenzo, solo ora però, scrissero i rettori, l'inquisitore di Verona era venuto a conoscenza dell'attuale residenza del frate che si trovava a Lendi-

<sup>36</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 202, cc. 61<sup>r-v</sup>, consulto di fra Paolo Celotti, 15 dicembre 1715.

nara. L'inquisitore aveva quindi chiesto ai rappresentanti se fosse possibile trasferire gli atti processuali, rimasti sino ad allora sospesi, al collega di Rovigo in modo tale da continuare il processo. I rettori avevano rimesso il caso al Senato che, come di prassi, rigirò la questione ai consultori *in iure*, i quali diedero responso favorevole. Il conte Antonio Sabini e fra Paolo Celotti, infatti, spiegaron che – secondo le norme del *capitolare* e le leggi in materia – i processi inquisitoriali non potevano essere trasmessi fuori dallo stato; se gli atti rimanevano entro i confini però non vi erano problemi di sorta, ragione per cui, secondo i giuristi, non vi erano obiezioni da opporre alla richiesta dell'inquisitore di Verona: i rettori potevano dare via libera al trasferimento del processo a Rovigo.<sup>37</sup>

Il 28 gennaio 1718 fu Michiel Pisani, podestà di Rovigo, a comunicare al Senato l'avvenuta assunzione del caso da parte della locale sede del Sant'Uffizio; nelle prime sessioni del tribunale il rappresentante e il suo vicario pretorio avevano alternato la loro presenza prestando la debita assistenza all'inquisitore. Il podestà riportò i capi d'accusa imputati a fra Lorenzo, essi erano concentrati soprattutto sui tentativi di seduzione dal chiaro sapore sacrilego che il frate aveva tentato nei confronti di alcune donne. A Bussolengo, riferì il rappresentante, frate Lorenzo aveva benedetto alcune contadine «con forma licenziosa», dicendo loro che le avrebbe liberate da «mallie e altri mali naturali, insinuando pure a tall'one con le robbe che benediva di far profumi alla natura a motivo di provocazione de' mestruj». Sulle deposizioni raccolte nelle aule del Sant'Uffizio Michiel Pisani aggiunse:

venivano gli atti delle unzioni e benedizioni praticate dal padre con la stola al collo col riponere agnus et involti nel seno delle donne toccandole le mamelle, ungendole per il più segnando con la croce sotto la sinistra e nell'ombelico, passando anco tal volta al buco della natura, nella quale pratica, introducono le denunciate compiacenze veneree del medesimo; ricerche inoneste dove e come usavano li mariti, e se da se stessi si compiacevano, bacci, tocchi et espressioni amorose, senza pollucioni però, a riserva d'una maritata ch'asserisce haver consentito una sol volta alla copula dell'inquisito.

<sup>37</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 29, cc. n. n., dispaccio del podestà e del capitano di Verona (Giorgio Contarini e Alvise Mocenigo III) al Senato, *sub data* 17 marzo 1718. La decisione di trasferire il processo a Rovigo divenne esecutiva grazie a una deliberazione del Senato, v. *ivi*, c. n. n., deliberazione del Senato, *sub data* 11 giugno 1718. Successivamente con un'altra deliberazione datata 25 gennaio 1718 il Senato decretò che il Sant'Uffizio di Rovigo potesse proseguire il procedimento relativo a fra Lorenzo, i rappresentanti avrebbero dovuto vigilare affinché il Sant'Uffizio si ingerisse solo nelle materie di sua stretta competenza; *ivi*, c. n. n., deliberazione del Senato, *sub data* 25 gennaio 1719. Il primo febbraio dello stesso anno la Congregazione del Sant'Uffizio prese atto dell'avvenuto spostamento del processo da Verona a Rovigo, cfr. ACDF, *Decreta S. O. (1719)*, c. 43<sup>r</sup>, 1 febbraio 1719.



Le donne molestate da padre Lorenzo avevano espresso più volte il dubbio di aver peccato; il frate, tuttavia, le aveva confortate dicendo loro che queste azioni erano prescritte in un libro che possedeva – del quale però nessuna seppe indicare il titolo – e che pertanto non vi era alcun male nel compierle.

Durante le confessioni il religioso aveva chiesto a diverse penitenti se avessero compiuto atti impuri in gioventù, le aveva poi consolate dicendo che non si trattava di peccati ma di semplici «atti puerili». Concludendo la comunicazione il podestà chiese in quale modo dovesse comportarsi circa i reati imputati al religioso. Il rettore aveva cercato di capirci qualcosa consultando il *capitolare* di Sarpi, e dall'esame del testo gli risultava chiaro che non tutti i malefici e le *malie* fossero di competenza del Sant'Uffizio. Quest'ultimo avrebbe potuto procedere solo su quelli che comportavano un manifesto sospetto d'eresia o degli abusi sacramentali; secondo il suo parere, invece, nel caso di fra Lorenzo Rodari non era avvenuto un abuso sacramentale ma, al limite, di benedizioni utilizzate per sollecitare *ad turpia* le sventurate contadine. Riguardo alle «licenziosità», specificò il rappresentante, esse erano state commesse nei confronti di diciassette donne, una nubile, due vedove e quattordici sposate; nove di queste erano state molestate con la scusa di benedirle e per far ciò il prete aveva proferito dei dogmi ereticali. Infine il rettore informò il Senato sulle intenzioni dell'inquisitore, il quale voleva emanare un ordine di carcerazione nei confronti del frate sebbene, al presente, il religioso avesse già compiuto sessant'anni. Il vicario pretorio, nel frattempo, aveva deciso di temporeggiare: non era convinto (nemmeno lui come il podestà) che tutte le imputazioni addebitate al frate fossero ascrivibili alla sfera giurisdizionale del Sant'Uffizio, pertanto – sino a che non fossero giunti nuovi ordini da parte del Senato – gli assistenti avevano deciso di non presenziare alle sessioni del tribunale di fede; nei territori della Repubblica di Venezia questo continuava a essere il modo più valido con cui arrestare la macchina inquisitoriale.<sup>38</sup>

Fra Paolo Celotti fu chiamato a dare il proprio parere. Il servita, in un testo breve e asciutto affermò che il Sant'Uffizio aveva il diritto di proseguire il procedimento: fra Lorenzo era chiaramente sospetto d'eresia e l'inquisitore non avrebbe commesso nessun illecito facendolo arrestare.<sup>39</sup> Fra Odoardo Maria Valsecchi si mostrò, tuttavia, in disaccordo col collega: in un altro parere giuridico, di poco successivo, scrisse che non valeva la pena di procedere ulteriormente contro il religioso. I delitti per i quali era processato risalivano a quasi dieci anni prima, da allora in poi – secondo Valsecchi – fra Lorenzo aveva vissuto rettamente; le imputazioni ascritte al frate, inoltre, rientravano nella sfera

<sup>38</sup> Ivi, cc. n. n., dispaccio del podestà di Rovigo, Michiel Pisani, al Senato, *sub data* 28 gennaio 1719.

<sup>39</sup> Ivi, c. n. n., consulto di fra Paolo Celotti, *sub data* 17 marzo 1719.

di competenze dell'autorità secolare, pertanto non vi era motivo che il Sant'Uffizio terminasse il procedimento.<sup>40</sup>

Il Senato scelse di applicare la risoluzione prospettata da fra Paolo Celotti. Tale notizia si evince da un dispaccio con il quale il rettore aggiornava le autorità sullo stato di avanzamento del processo inquisitorio. Michele Pisani scrisse che avevano già avuto luogo alcuni interrogatori in cui erano state confermate le accuse ai danni del religioso. A queste, si opponeva la ferma posizione dell'imputato, il quale continuava a professarsi innocente chiedendo anche di essere sottoposto a tortura per dimostrare la propria estraneità ai fatti (vi erano però delle remore nell'accettare la proposta: sia per l'età dell'inquisito, sia perché era «strupio ad un braccio», specificò il rappresentante). Tutto si era svolto regolarmente sino a quel momento, dopodiché l'inquisitore aveva cominciato a porre domande su temi che, secondo l'assistente laicale, poco avevano a che fare con le competenze inquisitoriali. In particolare il giudice di fede aveva chiesto a fra Lorenzo perché avesse tolto il rosario dal collo di una donna e avesse offerto particole non consacrate a un'altra e ancora come giustificasse le *malie* e le *stregarie* attuate col pretesto di toccare le fedeli. Secondo il vicario pretorio si trattava di domande non pertinenti all'indagine sul mero sospetto d'eresia e sugli abusi sacramentali, pertanto aveva deciso nuovamente di sospendere il processo (negando la propria assistenza nelle prossime sedute del tribunale) sebbene l'inquisitore si fosse opposto.<sup>41</sup>

Spettava ancora una volta ai consultori *in iure* ridisegnare i confini delle competenze al fine che tutto si svolgesse con regolarità, soprattutto per evitare che il foro ecclesiastico valicasse i confini giurisdizionali imposti dalle norme dello stato. Il 14 giugno 1721 fra Paolo Celotti e Piero Marini, dopo aver riassunto le vicende relative all'*iter* processuale, divisero il parere da loro sottoscritto in cinque punti. I consultori stabilirono la competenza del Sant'Uffizio sul sospetto d'eresia connesso ai crimini ascritti a fra Lorenzo Rodari mentre i reati in sé e

<sup>40</sup> Ivi, c. n. n., consulto di fra Odoardo Maria Valsecchi, *sub data* 27 marzo 1719. Il consultore scrisse: «conviene per tanto all'uffizio del principe impedire un atto esorbitante dall'ordine legittimo e giudiziario; essendo appunto questo uno de' fini per cui è introdotta nell'Inquisizione l'assistenza del pubblico rappresentante. Né qui deve esclamarsi essere ciò un proteggere le lascivie e gl'inganni perché quel tribunale non può conoscere se non dal semplice sospetto di heresia toccando il punire le azioni cattive al solo magistrato laico a cui deve ricorrere chi ha zelo di giustizia e della pubblica honestà comandando le leggi ed essendo stato così praticato in altri casi». A riprova delle sue tesi fra Odoardo Maria Valsecchi riportò il capo diciottesimo del *capitolare*: «gli assistenti non concederanno retenzione contra qualsi voglia persona se non sarà prima fabricato il processo informativo con la loro assistenza, dal quale appaia che la imputazione sia espressamente di heresia o di caso spettante all'Officio dell'Inquisizione. È decreto del Senato del 1597 5 luglio [...] e l'istesso anno 23 agosto». *Ibidem*. Copia del consulto si trova anche in ASVe, *Consultori in iure*, fz. 171, cc. 1<sup>r</sup>-2<sup>r</sup>, consulto di fra Odoardo Maria Valsecchi, 27 marzo 1719.

<sup>41</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 30, cc. n. n., dispaccio del podestà di Rovigo, Michiel Pisani, al Senato, *sub data* 30 maggio 1720.

nella fattispecie l'inganno di donne «semplici», le «operazioni» e i «fatti», dovevano essere perseguiti in via esclusiva dal foro laicale. Implicitamente quindi davano ragione al vicario pretorio che aveva preferito bloccare nuovamente il procedimento inquisitorio ravvisando dei vizi relativi alle competenze. Riguardo la possibilità di sottoporre a tortura l'imputato, i consultori si dimostrarono favorevoli, sempre che ciò fosse realmente necessario all'inquisitore per meglio comprendere la posizione di fra Lorenzo. Infine, i giuristi consigliarono di applicare la dottrina di misto foro al caso specifico, a proposito scrissero:

è dottrina canonica, legale e insegnata dai giureconsulti che in un istesso caso ponno procedere tutti due li fori, cioè l'ecclesiastico e secolare ancora [...] cioè a dire che tutti due riguardano la stessa cosa, ma con diverso fine. La bestemia ereticale ne somministra l'esempio, in questo delitto vi procede così il Sant'Uffizio, come il magistrato secolare, ma il Sant'Uffizio non esamina se non per l'indizio e il sospetto di eresia del bestemiatore, dove il magistrato considera solamente il fatto e la sceleratezza della bestemia e però il medesimo reo può essere assolto dal Sant'Uffizio come innocente nell'opinione, e condannato dal magistrato come convinto di quel bestemiatore. Li processi poi si formano da tutti due i fori con spedirsi prima il processo da quello che sarà stato il primo ad incominziarlo, e fatte ambidue le sentenze si devono l'una e l'altra mandar all'esecuzione.<sup>42</sup>

Il 12 agosto il Senato deliberò quanto suggerito dai consultori: terminato il processo da parte del Sant'Uffizio, il podestà – coadiuvato dalla corte pretoria – ne avrebbe avviato un altro e al termine di entrambi sarebbero state applicate tutte e due le sentenze.<sup>43</sup> È possibile seguire le tracce di fra Lorenzo grazie a un altro parere giuridico datato 19 novembre 1724: il religioso aveva appena finito di scontare tre anni di prigionia, la pena che era stata comminata dal Sant'Uffizio. Il foro secolare, al pari di quello ecclesiastico, aveva già processato il religioso e ne attendeva il rilascio da parte del tribunale di fede per poter dare esecuzione alla propria sentenza (l'istanza di scarcerazione per altro era già stata firmata dall'inquisitore). Il testo non fa riferimento alla pena inflitta dalla corte secolare, i consultori si limitano a consigliarne la pronta applicazione;<sup>44</sup> per il frate si stava aprendo la strada verso una nuova agonia, la seconda punizione per i reati già scontati in parte, nelle carceri del Sant'Uffizio.

Nei due episodi che seguono, le autorità secolari fecero riferimento al cosiddetto «beccarellismo», quella che era considerata una particolare forma di dissenso legata alla diffusione di correnti quietiste, d'impronta pelagiana («il distacco dal

<sup>42</sup> Ivi, cc. n. n., parere dei Consultori *in iure*, fra Paolo Celotti e don Pietro Marini, *sub data* 14 giugno 1721.

<sup>43</sup> Ivi, c. n. n., deliberazione del Senato, *sub data* 30 agosto 1721.

<sup>44</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 192, c. 253r, 19 novembre 1724.

mondo in favore dell'abbandono in Dio e una dottrina estatica)»<sup>45</sup> cui si accompagnavano spesso accuse di seduzione, se non propriamente di *sollicitatio ad turpia*.<sup>46</sup> La vicenda relativa a Giuseppe Beccarelli è ben nota, in questo contesto se ne ripercorreranno solo i tratti salienti. Nel 1710 il sacerdote fu condannato dal Sant'Uffizio di Brescia per «eresia, affettata santità e pratiche oscene», anche se come ha scritto Marco Faini: «non fu un semplice episodio di dissenso religioso, ma il punto d'incontro di complesse dinamiche relative ai rapporti interni al patriziato bresciano» e veneziano. Beccarelli era un educatore, dirigeva un collegio divenuto presto ricettacolo di giovani patrizi, attirati dalla fama goduta dal sacerdote. La trama di accuse mosse contro Beccarelli, forse orchestrate dai suoi nemici o dovute alla particolare sensibilità politica nel controllare la diffusione di determinati fenomeni di dissenso (com'era avvenuto recentemente per i pelagiani della Val Camonica), lo condussero alla rovina in pochi anni.<sup>47</sup>

Giuseppe Beccarelli aveva cercato, tramite una difesa orientata in questo senso, di ottenere lo spostamento del processo dalle aule del Sant'Uffizio a quelle di una magistratura secolare, conscio di godere ancora delle protezioni di alcuni influenti patrizi. Paolo Celotti, interpellato a proposito, «non lo aiutò granché: il frate non aveva potuto che constatare che le imputazioni di carnalità, pur non essendo in sé spettanti al foro ecclesiastico, nel caso del Beccarelli erano riconducibili a materia di fede, quindi doveva essere il Sant'Uffizio ad occuparsene», almeno in prima istanza. Il 13 settembre 1710 il sacerdote fu condannato a sette anni di galera, al termine del procedimento inquisitorio fu comunque processato anche dal Consiglio dei Dieci che gli commutò la pena a vent'anni di carcere (il 15 luglio 1711).<sup>48</sup> Non vi sono elementi sufficienti per supporre

<sup>45</sup> F. BARBIERATO, *Politici e ateisti*, cit., p. 199, (la definizione è riferita strettamente alle accuse imputate a don Giuseppe Beccarelli); il patriziato veneziano e bresciano aveva «in qualche modo avallato le teorie moliniste, non poteva [quindi] rimanere indifferente agli insegnamenti di Beccarelli», ivi, p. 200. Le vicende giudiziarie del religioso ebbero una grande risonanza anche all'epoca, la stampa non mancò di occuparsene, a proposito v. la nutrita ricostruzione della vicenda – effettuata anche su numerose cronache coeve – resa da M. FAINI, *Eresia e società nella Brescia del primo Settecento, la vicenda di Giuseppe Beccarelli*, in «Studi Veneziani», N. S. XLVI (2003), pp. 141-179. Su Giuseppe Beccarelli v. anche G. F. TORCELLAN, *Beccarelli, Giuseppe* in DBI, *ad vocem*. Sul contesto nel quale si svolse la vicenda di Beccarelli cfr. anche G. V. SIGNOROTTO, *Inquisitori e mistici*, cit., pp. 289 e ss.

<sup>46</sup> Secondo la legislazione veneziana nella *sollicitatio ad turpia* rientravano i tentativi di seduzione e adescamento effettuati dal confessore ai danni delle penitenti nel momento stesso della somministrazione del sacramento della penitenza (in questo caso si trattava di un reato di competenza inquisitoriale). Se questi erano effettuati prima o dopo la confessione, allora non era più possibile parlare di *sollicitatio* ma di semplice seduzione; quest'ultima eventualità, per essere ascrivibile al Sant'Uffizio, rendeva necessario l'accertamento delle circostanze e nella fattispecie se fossero state proferite delle proposizioni ereticali per sedurre le penitenti.

<sup>47</sup> M. FAINI, *Eresia e società nella Brescia del primo Settecento*, cit.

<sup>48</sup> F. BARBIERATO, *Politici e ateisti*, cit., p. 201.

l'applicazione della dottrina di misto foro anche in questo caso (probabilmente si trattò più di una questione di sovranità che non di giurisdizione), certo è che la sentenza inflitta dal Consiglio dei Dieci è sintomatica del fatto che «il problema era [...] tanto religioso quanto politico, e proprio in questa veste fu affrontato dal governo della Repubblica, che cercò in ogni modo di ammortizzarne la potenziale carica eversiva, implicita peraltro in ogni manifestazione mistica, geneticamente incontrollabile».<sup>49</sup>

Il 2 giugno 1717 podestà di Bergamo, Antonio Maria Priuli, scrisse al Senato di aver assistito l'inquisitore in una sessione del Sant'Uffizio. Nelle aule del tribunale si era presentata una «povera» donna lamentando i comportamenti del curato di «Tevene», don Antonio Morsenti, il quale – secondo il resoconto del rettore – da qualche tempo andava «imprimendo che non sia peccato usar tocamenti, baci e copula con esso lui»; per persuaderla, proseguì il testo, il prete le aveva mostrato anche una licenza dicendole che gli era stata conferita dal pontefice (si trattava di un finto permesso che l'avrebbe autorizzato a compiere gli atti illeciti). Il rettore specificò: «con tal inganno riferisce haver attrite alla credulità quantità di quelle donne con quali ha praticato e pratica ed estende così l'iniquo dogma con ben tagliando sospetto che sparga il seme di qualche altro peggiore non ancora scoperto».

Il podestà, nel già citato dispaccio, chiese al Senato se fosse possibile spostare la sede del tribunale inquisitoriale a Clusone: «Tevene» si trovava in alta montagna, in «Val di Scagne» per la precisione, e sarebbe stato un problema convocare in tribunale a Bergamo, delle donne provenienti da così lontano. A Clusone poi c'era un patrizio veneziano, un rappresentante che avrebbe potuto prestare la propria assistenza all'inquisitore.<sup>50</sup> Il Senato, come da consuetudine, rimise la documentazione al vaglio dei consultori *in iure* i quali scrissero un parere *ad hoc*; Odoardo Maria Valsecchi e il conte Antonio Sabini, dopo aver riassunto i fatti, passarono all'analisi del delitto per il quale il curato di Tevene si trovava detenuto. Il crimine commesso dal prete poteva essere scisso in due parti distinte – «insegnano li dottori nostri che convien distinguere in tali casi il delitto dalla dottrina» – specificarono i giuristi. Quest'ultimi affermarono che gli «atti di libidine» erano «intrinsecamente dei mali», le parole che li avevano accompagnati, nel caso specifico, potevano far pensare a qualche adesione a dottrine e-

<sup>49</sup> *Ibidem*. Nel 1714 gli Inquisitori di Stato aprirono un altro procedimento a carico di don Giuseppe Beccarelli. Ivi, p. 201, la citazione è ivi, p. 198. Come scrive Giovanni Romeo: «per tutto il Settecento [...] non c'è alcun dubbio sul fatto che il tema dominante nelle lettere della Congregazione [...] è l'adescamento in confessione. Già oggetto di continui aggiustamenti nel corso del Seicento, esso appare nel secolo dei Lumi come una vera e propria ossessione, una lama che affonda in una ferita aperta, mai rimarginata»; v. G. ROMEO, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, cit., pp. 98, 99.

<sup>50</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 28, cc. n. n., dispaccio del podestà di Bergamo, Antonio Maria Priuli, al Senato, *sub data* 2 giugno 1717.

terodosse come quelle dei «teisti». Affermare che i rapporti sessuali non comportassero peccato, aggiunsero i consultori, era un dottrina eretica già condannata «per tale in ogni tempo e specialmente nel principio del decorso secolo contro gli eretici illuminati di Spagna e verso il fine contro Michel de Molinos, indi contro Giuseppe Beccarelli». Consigliarono quindi di far procedere il Sant'Uffizio, che aveva prevenuto, sulle presunte infrazioni del dogma, dopodiché le magistrature secolari si sarebbero occupate delle «disonestà praticate con tanto pericolo e scandalo».<sup>51</sup>

La Congregazione del Sant'Uffizio aveva dato istruzioni particolarmente severe su come dovesse proseguire il procedimento avviato contro il religioso. Padre Morsenti, stabilirono gli inquisitori generali, doveva essere torturato, dopodiché, previa abiura *de vehementi*, sarebbe stato condannato a dieci anni di galera e alle consuete penitenze salutari.<sup>52</sup> Le ultime tracce del frate si perdono proprio fra le fitte righe dei *Decreta*: il 14 aprile 1718 fu discussa la richiesta di grazia inoltrata dal religioso, il quale supplicava, a causa dei problemi di salute che lo angustiavano, di commutare la pena al triremo con gli arresti domiciliari. La domanda si inseriva in un elenco di richieste simili, nella maggior parte dei casi si trattava di frati postulanti sconti o commutazioni di condanna. La Congregazione del Sant'Uffizio gli negò la grazia: il religioso avrebbe continuato a scontare la pena prevista,<sup>53</sup> e dopo di questa, la condanna inflittagli dall'autorità laicale.

Il 9 gennaio 1732 fra Paolo Celotti vergò un lungo parere giuridico sul caso dell'arciprete della pieve di Soligo, don Francesco Frelich. Per riassumere i fatti, il consultore si era basato su un dispaccio inviato dal rappresentante di Conegliano al Consiglio dei Dieci (datato 20 dicembre 1731); il rettore aveva comunicato che il processo, avviato ben tre anni prima nelle aule del Sant'Uffizio della città, stava continuando con la debita assistenza. Vi erano però alcuni punti che dovevano essere chiariti come le circostanze dell'assunzione della denuncia e la natura dei crimini imputati al religioso. La macchina inquisitoriale – valutò il consultore – era stata innescata da una lettera inviata da una monaca di clausura all'inquisitore; si trattava di un vizio procedurale: i processi del Sant'Uffizio, nei territori della Repubblica di Venezia, non potevano essere avviati in questo modo, come si vedrà più approfonditamente in seguito parlando specificatamente di queste controversie. Come specificò fra Paolo Celotti, la denuncia per essere valida avrebbe dovuto essere assunta dal tribunale riunito che avrebbe dovuto portarsi sin alle grate del parlatorio per raccogliarla. Così

<sup>51</sup> Ivi, cc. n. n., parere dei Consultori *in iure* Odoardo Maria Valsecchi e il conte Antonio Sabini, *sub data* 24 giugno 1717. I consultori aggiunsero che il religioso non poteva essere carcerato prima della fine del processo informativo, inoltre, espressero parere positivo sullo spostamento del processo a Clusone, a patto che fossero rispettate le norme sull'assistenza secolare.

<sup>52</sup> ACDF, *Decreta S. O. (1717)*, c. 421r, 17 maggio 1717.

<sup>53</sup> ACDF, *Decreta S. O. (1718)*, c. 139v, 14 aprile 1718.

valeva anche per alcune testimonianze, rese per iscritto, da alcune monache provenienti da due conventi cittadini.

Dopodiché il consultore passò all'analisi dei delitti imputati all'arciprete, colpevole, secondo le testimonianze pervenute nelle aule del Sant'Uffizio, di aver proferito massime ereticali per cercare di sedurre, fuori e dentro il confessionale, alcune monache di clausura. Una suora in particolare, prosegue il resoconto, aveva accusato l'arciprete di essersi denudato davanti a lei e di averle detto che «i tatti inonesti» non costituivano peccato «come né meno la polluzione»; la monaca aveva confessato di come don Frelich, per sedurla, le avesse riportato alcuni racconti carpi in confessionale («ne prendeva piacere nell'ascoltar le confessioni di sue parochiane giovani, adducendo per ragione esser in nostra libertà far ciò che vogliamo, massime nei bisogni corporei per star sani», riportò il giurista). Il rettore, aggiunse Celotti, aveva trasmesso i propri timori al Senato: poteva diffondersi il «becarellismo». Queste però non erano le uniche imputazioni attribuite a don Frelich, il quale, a detta di altri testimoni, era solito girare armato di pistola anche durante le celebrazioni liturgiche, in un'occasione aveva anche sparato maledendo il santissimo sacramento che teneva fra le mani («forse perché questi [gli spari] erano temuti da una donna maritata sua confidente e penitente, la qual'accompagnava la processione»).

Il terzo punto della scrittura di fra Paolo Celotti era teso a discernere le competenze in merito ai reati commessi dall'arciprete di Soligo; in primo luogo, espone il consultore, il costume di girare armato era un fatto grave che doveva essere punito dal magistrato secolare. Così come il reato di seduzione commesso ai danni di «una vergine consacrata in sposa a Gesù Cristo» e gli «eccessi» compiuti durante le funzioni liturgiche. Di fatto, specificò il consultore, per questi reati non era prevista l'immunità di foro: il religioso non poteva essere giudicato dai propri superiori poiché aveva compiuto crimini «enormi».

I dogmi ereticali espressi da don Frelich rientravano pienamente nell'orbita delle competenze inquisitoriali. Infine il giurista consigliò di far proseguire il procedimento avviato dal Sant'Uffizio, badando che da allora in poi tutte le testimonianze pervenute in tribunale fossero conformi alle leggi (raccolte cioè con la debita assistenza secolare), dopodiché il Consiglio dei Dieci avrebbe delegato un procedimento sui reati per i quali era competente l'autorità secolare. Come avveniva di prassi nei casi di applicazione della dottrina del misto foro, il consultore ricordò che al termine dei procedimenti avrebbero avuto luogo entrambe le sentenze.<sup>54</sup> Il Senato accolse il parere giuridico trasformandolo in deliberazione esecutiva: per questa volta, dati i gravissimi crimini commessi da don Frelich, il congresso era disposto a passare sopra il vizio procedurale imputato al Sant'Uffizio. Dava quindi facoltà al sacro tribunale di portare a termine il procedimento, dopodiché se ne sarebbe occupato il Consiglio dei Dieci

<sup>54</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 201, cc. 101r-104v, consulto di fra Paolo Celotti, 9 gennaio 1732.

delegando un processo al rettore di Conegliano (il Senato ordinò di rimettere la debita documentazione al massimo organo penale della Repubblica).<sup>55</sup>

Allo stesso modo, in un caso simile riguardante Domenico Stevan, arciprete di Angarano, i consultori *in iure* decisero di chiudere un occhio sul rispetto delle procedure relative all'avvio dei processi inquisitoriali. In questo caso parte delle denunce erano state raccolte senza che il tribunale fosse costituito legalmente (erano pervenute nelle mani del solo inquisitore). Fra Enrico Fanzio consigliò di prendere per buone quelle che erano state presentate in rispetto delle leggi: il rettore quindi avrebbe comunicato al giudice di fede di procedere solo sui capi d'accusa denunciati regolarmente. Secondo la valutazione del consultore *in iure* il prete era stato imputato per delitti che lo rendevano gravemente sospetto d'eresia: aveva richiesto un voto di obbedienza alle penitenti e aveva comandato loro di andarlo a trovare mentre si trovava a letto, con la chiara intenzione di sedurle (l'arciprete, inoltre, aveva assolto quelle che avevano praticato carnalmente con lui). Sull'intera vicenda il consultore aggiunse:

vi è di peggio, costui per levar li scrupoli alle penitenti riguardo ai peccati a quali le induceva soleva dirgli che i toccamenti ed amplessi col suo padre spirituale sono leciti e permessi che così faceva Santa Teresa col suo confessore e che la Beatissima Vergine medesima praticava altrettanto con don Giuseppe. La prima di queste tre preposizioni è una eresia contraria a ciò che crede la chiesa intorno alle disonestà enunziate, la seconda è una biastema ingiuriosa a Santa Teresa e la terza è una biastema ereticale ingiuriosissima a Maria e a don Giuseppe, ed opposta a quanto ci insegna la rivelazione circa la castità della Vergine immacolata e del suo santo sposo.

Si trattava ora di separare le competenze stabilendo quali colpe dovessero essere perseguite dal Sant'Uffizio e quali dalle magistrature laicali. Se il voto preteso dalle penitenti e le proposizioni usate per concupirle avevano sapore ereticale, sul mero atto dell'adescamento fra Enrico Fanzio espresse i propri dubbi. Era necessario fare accertamenti per capire se l'arciprete avesse abusato del sacramento della confessione; doveva essere stabilito quindi il momento preciso in cui era avvenuta la *sollecitazione*: se avesse avuto luogo durante la confessione si sarebbe trattato di un crimine per il quale era competente il Sant'Uffizio, in caso contrario il crimine sarebbe stato di esclusiva competenza del foro laicale. Il consultore consigliò di far terminare il procedimento al Sant'Uffizio che preventivamente aveva assunto il caso; dopodiché sarebbero intervenute le magistrature secolari. Fra Enrico Fanzio raccomandò che la sentenza dell'Inquisizione rimanesse sospesa sino a quando non fosse stata emessa, sullo stesso caso, anche quella comminata dalla magistratura concorrente, al termine dei procedimenti sarebbero state applicate entrambe.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Ivi, c. 106<sup>r</sup>, copia della deliberazione del Senato, 16 gennaio 1732.

<sup>56</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 228, cc. 163<sup>r</sup>-164<sup>v</sup>, consulto di fra Enrico Fanzio, 9 agosto 1760.



Un altro consulto sulle vicende di Domenico Stevan ci informa sugli esiti del procedimento avviato dal Sant'Uffizio: dopo aver arrestato l'imputato, il tribunale della fede era giunto alla condanna del prete. Essa prevedeva la sospensione perpetua dall'amministrazione del sacramento della confessione, la prescrizione di alcuni esercizi spirituali e sette anni di prigionia. Nel testo si fa riferimento all'operato del rettore: fra Enrico si complimentò per il modo in cui era stata gestita l'intera vicenda, il rappresentante aveva prestato assistenza al foro ecclesiastico sorvegliando attentamente che il Sant'Uffizio non si ingerisse in materie «non sue [...] con pregiudizio della giurisdizion secolare ma contentandosi bensì dell'eresia e degli indizi veementi che la riguardano».<sup>57</sup>

Spesso, come si è già dimostrato negli episodi precedentemente esposti, i tentativi di seduzione da parte di alcuni parroci si combinavano con altri crimini, come il proferire bestemmie o massime ereticali, questo fu il caso di don Biasio Biasi, parroco di Sant'Andrea di Verona. Il 2 febbraio 1768 il capitano della città scrisse al Senato per informarlo su un processo inquisitoriale che era stato avviato a San Michele di Campagna con l'assistenza del proprio vicario pretorio. I membri del tribunale si erano trasferiti in periferia per interrogare alcune monache di clausura che avevano espresso il desiderio di scaricare la propria coscienza. Secondo il resoconto del capitano di Verona, i primi atti del procedimento avevano disegnato un ritratto a tinte fosche dell'imputato: il prete aveva insidiato quattro monache e un uomo. Il rettore specificò che il sacerdote aveva abusato «dell'uffizio di padre spirituale» ma non durante il sacramento della penitenza. Per tentare di sedurre le sue vittime don Biasi aveva detto che «le sensuali compiacenze con lui solo o da sé stessi eseguite, non erano peccati, né soggette a confessione formandosi un matrimonio spirituale, che univa l'anima con Dio rendendola più perfetta»; il prete, inoltre, aveva proferito diverse bestemmie «ereticali ingiuriose a Gesù Cristo e alla sua santissima madre». Il capitano di Verona aveva già operato una prima distinzione riguardo ai reati attribuiti al sacerdote: le proposizioni e le bestemmie ereticali, a suo avviso, dovevano essere punite dal Sant'Uffizio. Le «disonestà sensuali» commesse da don Biasi e denunciate da tre testimoni, fra i quali due monache di clausura, invece, dovevano essere rimesse all'autorità laicale («così la vendetta di questo e di qualunque eccesso di fatto dipendente dalle ree dottrine rende tanto più necessari quei rapporti, che sogliono, e devono sempre umiliarsi in sì gelosa materia alla serenità vostra», scrisse). Chiedeva comunque conferma all'autorità di riferimento.<sup>58</sup>

Il 18 febbraio fra Enrico Fanzio scrisse di essere d'accordo con quanto già supposto dal rettore. Il consultore definì «nefandi» i dogmi ereticali proferiti dal

<sup>57</sup> Ivi, cc. 172<sup>rv</sup>, consulto di fra Enrico Fanzio, 18 aprile 1761.

<sup>58</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 91, c. n. n., dispaccio del rettore di Verona, Marco Zeno, al Senato, *sub data* 2 febbraio 1768.

sacerdote: Biasi aveva approfittato della buona fede di alcune suore per praticare carnalmente con loro. Il fatto di essere penetrato nella clausura e averla violata in modo così grave, instillando nella mente delle religiose «perversi errori che erano un putrido aborto della sua mente pervertita e delirante», era già di per sé un fatto gravissimo; all'*error intellecti* andava aggiunta la componente materiale del delitto, come scrisse il giurista: «se mai le indicate disonestà fossero operate con monache claustrali consacrate a Dio con solenne professione religiosa, questa circostanza per sentimento di fra Paolo e degl'altri dottori, basterebbe anche da sola per subblimarla [sic] al grado dell'enormità»; l'atto in sé doveva quindi essere ascritto al foro secolare. Fra Enrico districò le competenze circa le bestemmie e le proposizioni ereticali, distribuendole fra i diversi tribunali che avevano diritto di occuparsene: «gli eretici sentimenti» e le massime proferite dal prete dovevano essere giudicate dal Sant'Uffizio. Le bestemmie, invece, dovevano essere punite dal foro secolare in applicazione delle già citate norme cinquecentesche. Concludendo il consultore ricordò che si trattava di un tipico episodio di «materia mista» che andava risolto con l'applicazione del principio di prevenzione, al termine di entrambi i procedimenti, sarebbero state applicate cumulativamente le pene.<sup>59</sup>

#### 4. *Abusi di sacramento, «stregherie» e furti sacrileghi*

Nei primi anni del Settecento il giurista Giovanni Maria Bertolli dovette occuparsi di episodi legati a furti sacrileghi, sortilegi, «stregherie» e «malie»; in alcuni casi, per risolvere i dubbi provenienti dalla periferia, il consultore suggerì di applicare la dottrina di misto foro, linea che fu seguita dai suoi successori nel corso del secolo. Nel gennaio del 1701 Bertolli si occupò del caso di un furto sacrilego messo a segno da un galeotto, denunciato ai Savi all'Eresia dal vescovo di Lesina. L'uomo, del quale non si precisa l'identità, si era tolto una particola dalla bocca durante la comunione, tenendola «appresso di sé sino che dall'eccellentissimo capitano in golfo gli fu addosso per ritrovarla». Secondo il giurista il reato poteva essere scisso in due componenti che considerò separatamente:

<sup>59</sup> Ivi, cc. n. n., consulto di fra Enrico Fanzio, *sub data* 18 febbraio 1768. Il Senato deliberò quanto consigliato da fra Enrico Fanzio: sui dogmi ereticali avrebbe proceduto il Sant'Uffizio, della bestemmia e della *sollicitatio* (avvenuta, come si è già detto, fuori dal confessionale) si sarebbe occupato il rettore, avviando un processo col rito del Senato. Ivi, c. n. n., deliberazione del Senato, *sub data* 12 marzo 1768.

quanto all'estrenico se lui si ha levato il communichino con sentimento di vilipenderlo e strapazzarlo con l'offesa del corpo di Christo o pure servirsene di qualche sortileggio, come pare, che l'indichino le lettere di monsignor vescovo o di qualche stregaria con fine di dannificare alcuna persona in questa parte che concerne un fatto esterno ancorché grave et enorme apetta la punizione et il castigo alla giustizia secolare, [...] ma perché e passiamo alla seconda parte da tale atto estrinseco dall'abuso di un tanto sacramento viene nell'intrinseco a rendersi sospetta la credenza del galeotto e perciò resta vehementemente indiziato di heresia per questo si è terminato e spedito il processo dall'eccellentissimo provveditor generale doverà il reo esser rimesso al tribunal della santa Inquisizione per espurgarsi da tale indizio et consiste in error dell'intelletto e per render conto della sua fede e di ciò che tiene all'animo suo.

I due elementi quindi presupponevano una suddivisione delle competenze circa la parte *estrinseca* e *intrinseca* considerate da Bertolli; il consultore consigliò di applicare la dottrina del misto foro: il Consiglio dei Dieci avrebbe potuto delegare un procedimento al provveditore generale, dopodiché lo stesso caso sarebbe stato rimesso al Sant'Uffizio, in modo tale che l'inquisitore potesse indagare il sospetto d'eresia.<sup>60</sup> Lo stesso principio fu adottato anche per risolvere i dubbi concernenti il caso di una presunta strega, Lucia Casotta; la donna era stata accusata «per pubblica voce e fama» di aver provocato la morte di alcune creaturine. Qualora vi fosse stata concorrenza nel reprimere determinati crimini, suggeriva Bertolli, dovevano essere avviati due procedimenti, uno da parte del foro secolare e l'altro da parte di quello ecclesiastico, nella fattispecie il Sant'Uffizio.<sup>61</sup>

La stessa risoluzione fu suggerita anche in merito all'episodio di una madre che aveva sciolto una particola consacrata nel brodo al fine di provocare l'aborto della figlia nubile (i dubbi riguardanti la vicenda erano stati avanzati dal podestà di Chioggia). La donna non aveva ottenuto l'effetto sperato: vi era stato un aborto sì, ma dell'altra figlia che, regolarmente sposata, aveva bevuto il brodo per errore.<sup>62</sup> La manipolazione di particole o altri oggetti sacri, come ha scritto Claudio Povolo, era «una pratica sociale che apparteneva all'indistinto mondo della cultura popolare e che tradizionalmente era di competenza del Sant'Uffizio».<sup>63</sup> Per quanto concerne l'aborto, invece, si trattava di un crimine di esclusiva competenza dell'autorità secolare: esso era considerato un delitto pubblico «contro la vita dei cittadini» al pari dell'infanticidio, del parricidio, «del parto esposto», dei duelli e delle varie tipologie di omicidio («colposo, casuale e

<sup>60</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 154, cc. 3<sup>r</sup>-4<sup>r</sup>, consulto di Giovanni Maria Bertolli, 22 gennaio 1702.

<sup>61</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 153, cc. 359<sup>r-v</sup>, consulto di Giovanni Maria Bertolli, 14 dicembre 1701.

<sup>62</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 155, cc. 71<sup>r</sup>-72<sup>r</sup>, consulto di Giovanni Maria Bertolli, 12 maggio 1703.

<sup>63</sup> C. POVOLO, *Giovan Maria Bertolli*, cit.

a necessaria difesa»<sup>64</sup>. Per districare le competenze in merito a un aborto provocato con mezzi occulti, il consultore si era basato sul *capitolare*, lo strumento più valido per risolvere determinate questioni: secondo i capi diciannovesimo e ventesimo le *erbarie*, le *stregherie*, le *malie* e le divinazioni dovevano essere punite dal Sant'Uffizio solo nei casi in cui fosse chiaro il sospetto d'eresia. Questo elemento dovette apparire fondato a proposito del caso sopra esposto: il giurista suggerì, una volta terminato il processo da parte del podestà di Chioggia, di trasmettere la donna anche al giudice di fede.<sup>65</sup>

L'8 novembre 1708 la Congregazione del Sant'Uffizio discusse il caso di fra Antonio Padersani, minore conventuale e maestro di grammatica a Lendinara, denunciato al Sant'Uffizio di Rovigo con l'accusa di aver commesso sortilegi; gli inquisitori generali stabilirono che il locale giudice di fede dovesse consultare, scrivendogli, il collega veneziano. A Rovigo, nel frattempo, il processo sarebbe proseguito con l'interrogatorio di eventuali testi.<sup>66</sup>

All'incirca una decina di giorni dopo il rettore di Rovigo riferì al Senato circa una sessione del tribunale del Sant'Uffizio cui aveva assistito il proprio vicario pretorio. Nell'occasione si era presentato un giovane che aveva denunciato Antonio Padersani. Secondo il teste, il frate aveva commesso alcuni sortilegi utilizzando particole consacrate, alcune delle quali erano «state involte [...] in mollica di pane e date da mangiare a un cane con rinnegare la santissima trinità», lo accusava, inoltre, di aver mangiato una carta sottoscritta col proprio sangue e di essersi dedicato a “tracciare” circoli magici, invocando gli spiriti per ottenere l'invisibilità. Allo stesso scopo aveva compiuto un sortilegio con una testa di morto e con una candela, altri riti erano stati messi in atto per «non cascar da cavallo». Inoltre, riportò il rettore, a Padersani erano imputate tutta una serie di massime ereticali che il religioso avrebbe proferito: dubbi sulla verginità di Maria, aver detto che la «polluzione» non fosse peccato e che non vigesse l'obbligo di confessare i peccati di gioventù e aver espresso l'inutilità di svolgere le penitenze assegnate in confessionale; fra le colpe addossate a Padersani vi

<sup>64</sup> Su questo proposito cfr. lo schema dei delitti compilato in occasione del riordino della materia penalistica veneziana, v. ASVe, *Consultori in iure*, fz. 476, cc. n. n., schema dei *Delitti pubblici*. Sullo stesso caso stesso Bertolli scrisse: «per il secondo dell'aborto il caso è del foro secolare a riguardo che quella malefica operazione ha causato la morte di una creaturina prima del suo nascere e perciò contro il reo si deve procieder criminalmente col parlar a quel castigo che seco porta una tale delinquenza», ASVe, *Consultori in iure*, fz. 155, c. 71<sup>v</sup>, 12 maggio 1703.

<sup>65</sup> Ivi, c. 72<sup>r</sup>.

<sup>66</sup> ACDF, *Decreta S. O. (1708)*, sub data 8 novembre 1708.

era anche il possesso di un libro proibito, si trattava di uno dei più diffusi e noti manuali di magia, la *Clavicola di Salomone*.<sup>67</sup>

Il rettore aveva dei dubbi sulle competenze: se le proposizioni ereticali erano più facilmente ascrivibili alla sfera giurisdizionale del Sant'Uffizio, la questione dei sortilegi era più complicata. Il podestà e il vicario pretorio avevano deciso di sospendere il processo in attesa di ordini più precisi da parte del Senato. Il rappresentante ne aveva parlato anche con il giudice di fede, il quale «con modestia» aveva fatto le proprie osservazioni in merito, sostenendo che tale reato, al pari delle massime ereticali e del possesso di libri proibiti, rientrava fra quelli perseguibili dal Sant'Uffizio.<sup>68</sup> Antonio Sabini e Celso Viccioni sottoscrissero il parere giuridico che avrebbe avuto lo scopo di soccorrere il rettore di Rovigo; le imputazioni ascritte a Padersani, esposero i consultori *in iure*, dovevano essere divise in due categorie: «opinioni» e «operazioni». Sulla prima, era competente il Sant'Uffizio che aveva la facoltà di procedere contro le infrazioni del dogma fissate dai «concili, dai santi padri e dai sommi pontefici».

Per quanto riguardava le *operazioni* – i sortilegi, le divinazioni, «mallie e stregarie», alcune commesse con abuso di sacramenti, altri «per esercizio di altre pestifere sue abominazioni» – le considerazioni da farsi erano altre: «tutte queste [...] hanno l'attrocità intrinseca che le rende pericolose alla società humana et odiose a principi, i quali la governano», specificarono i giuristi. Contro questi reati la Repubblica aveva sempre fulminato leggi molto severe e punizioni altrettanto esemplari. Il tribunale della fede quindi avrebbe potuto procedere solo sui cosiddetti *sortilegi qualificati*: quelli che contemplavano qualche abuso sacramentale. Gli altri, quelli *semplici*, dovevano rimanere una materia per la quale era competente solo il foro laicale. L'intreccio delle competenze fu risolto con l'applicazione della dottrina del misto foro: l'Inquisizione aveva diritto di terminare il processo già avviato (in applicazione della *preventio*), dopodiché l'autorità secolare – alla quale spettava comunque vigilare sull'operato dell'inquisitore – si sarebbe occupata di perseguire i crimini a essa spettanti.<sup>69</sup>

<sup>67</sup> Sulle molteplici tradizioni del testo e la sua circolazione clandestina v. F. BARBIERATO, *Nella stanza dei circoli. Clavicola Salomonis e libri di magia a Venezia nei secoli XVII e XVIII*, Milano, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2002.

<sup>68</sup> ASVe, *Senato Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 20, dispaccio del podestà di Rovigo al Senato, *sub data* 17 novembre 1708.

<sup>69</sup> Ivi, cc. n. n., consulto di Antonio Sabini e di Celso Viccioni, *sub data* 12 dicembre 1708. Per maggiore chiarezza i consultori riportarono in copia i capi diciannovesimo e ventesimo del *capitolare*. Il 22 dicembre il Senato deliberò che, in conformità di quanto suggerito dai consultori, dovesse proseguire il procedimento avviato dal Sant'Uffizio (il rettore avrebbe vigilato attentamente affinché il giudice di fede non sconfinasse i limiti delle proprie competenze). Terminato il processo di fede, il rettore avrebbe avviato un altro procedimento sulle malie, «stregarie» e sui sortilegi *non qualificati*. Al termine di entrambi i procedimenti avrebbero trovato applicazione le sentenze. Ivi, c. n. n., deliberazione del Senato, *sub data* 22 dicembre 1708.

Il percorso circolare costituito dal dispaccio del rappresentante, dal parere dei Consultori *in iure* e dalla deliberazione del Senato che approvava quanto stabilito dai giuristi – a proposito dello stesso caso – si ripropose tra il gennaio e il giugno del 1709. Il podestà scrisse al Senato sia per informarlo sullo svolgersi del procedimento inquisitorio, sia per riproporgli i propri dubbi riguardo le competenze. Dal dispaccio si evince che era avvenuta una perquisizione a casa dell'imputato, senza che fosse stato rinvenuto nulla a carico di Padersani; a Lendinara erano stati interrogati alcuni testimoni che a causa «delle strade e dei fiumi agghiacciati» non avevano potuto recarsi in tribunale. Ciò era avvenuto in conformità delle leggi: le testimonianze erano state raccolte alla presenza di un rappresentante secolare. Tuttavia, al podestà era parso che l'inquisitore volesse procedere anche sui sortilegi semplici e sulle altre materie su cui non era competente. Il problema si ripresentava nuovamente, ciononostante il rettore aveva deciso di lasciar proseguire il procedimento: avrebbe adottato la sospensione dell'assistenza qualora vi fossero state altre controversie, per ora si era limitato a richiamare l'inquisitore.<sup>70</sup>

Naturalmente le tipologie di sortilegi erano amplissime e ogni volta che non fossero incorsi soprusi o vizi procedurali particolarmente gravi da parte del

<sup>70</sup> ASVe, *Senato Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 21, cc. n. n., dispaccio del podestà di Rovigo, Giacomo Morosini, al Senato, *sub data* 26 gennaio 1709. I consultori *in iure* chiamati dal Senato a vergare un parere giuridico sul caso specifico, ritennero fondati i dubbi del podestà che avrebbe dovuto, secondo il loro suggerimento, vigilare attentamente sull'operato del giudice di fede, ricordandogli di procedere solo sul sospetto d'eresia. Ivi, c. n. n., consulto di fra Odoardo Maria Valsecchi e del conte Antonio Sabini, *sub data* 5 giugno 1709. Segue la *parte* del Senato con la quale si deliberava di richiamare l'inquisitore a indagare solo sull'*error intellecti* lasciando il resto all'autorità secolare. Ivi, c. n. n., deliberazione del Senato, *sub data* 20 giugno 1709. I *decreta* del Sant'Uffizio forniscono notizie concernenti le fasi del processo contro fra Antonio Padersani; il 6 febbraio 1709 la Congregazione del Sant'Uffizio stabilì che si dovesse proseguire il procedimento contro il frate, il sommario del processo sarebbe stato poi inviato a Roma. Il 17 aprile gli inquisitori generali stabilirono che fra Antonio fosse interrogato sull'intenzione con la quale aveva commesso i sortilegi che gli erano stati imputati: qualora avesse risposto cattolicamente il religioso sarebbe stato asoggettato all'abiura *de vehementi*. Gli sarebbero state inflitte solo penitenze salutari, come se il frate si fosse presentato spontaneamente nelle aule del tribunale, e «cum acris admonitione» sarebbe stato licenziato dal Sant'Uffizio. Lo stesso sarebbe avvenuto anche per Giuseppe Clerici che nel corso del procedimento era stato riconosciuto come complice di Padersani (la Congregazione del Sant'Uffizio stabilì anche per lui l'abiura *de vehementi* e le penitenze salutari, specificando che anche lui dovesse essere trattato alla stregua di uno *sponte comparso*). Probabilmente l'inquisitore di Rovigo, in seguito al richiamo del podestà, chiese lumi alla Congregazione, la quale lo invitò a comunicare con l'inquisitore di Venezia, sollecitandolo a inviargli gli atti processuali, affinché assieme potessero pervenire alla migliore risoluzione. Della causa di fra Antonio Padersani la Congregazione del Sant'Uffizio discusse anche il 18 giugno e il 28 agosto 1709, senza, tuttavia, che fosse presa nessuna decisione, la discussione fu semplicemente rimandata per due volte; dopodiché non se ne trova più traccia fra le carte dei *Decreta*. Cfr. ACDF, *Decreta S. O. (1709)*, cc. 54r, 95r, 162v, 242r, 288r, 439rv, decreti del 6 e 28 febbraio, 17 aprile, 29 maggio, 18 giugno, 28 agosto 1709.

Sant'Uffizio i consultori erano concordi nel consigliare l'applicazione della dottrina del misto foro. Così avvenne anche nel caso segnalato dal provveditore generale di Dalmazia, sul quale fra Paolo Celotti fu chiamato a esprimere un parere giuridico. Il rappresentante aveva segnalato al Consiglio dei Dieci i delitti commessi da Alfonso Torme, Pietro Tondo, Giovanni Francesco Dimer e Giacomo Borbon (alcuni componenti di una soldatesca di stanza a Budva). «Nel qual caso» – precisò il servita – «esamineremo la qualità de delitti e la condizione de delinquenti, aggiungendo il modo legale da osservarsi dall'una all'altra podestà ecclesiastica e civile in punirli». I soldati, secondo la ricostruzione resa dal giurista, avevano compiuto dei sortilegi per invocare il diavolo e per far ciò avevano dissotterrato una «testa battezzata»; avevano, inoltre, abusato del sacramento dell'eucaristia dando da mangiare una particola a un cane che poi avevano scannato per offrirlo in sacrificio al demonio. «Il che», prosegue il consulto, «è una concepita e disegnata sacrilega apostasia della religione» riservata alla giurisdizione del Sant'Uffizio; le colpe che riguardavano le offese a Dio «et enorme ingiuria e strapazzo del corpo di Christo» rientravano nella sfera di competenze dell'autorità secolare. Il consultore quindi, in applicazione della dottrina del misto foro, stabilì che prima dovesse procedere il provveditore generale (consigliando anche la procedura: la delega col *rito* del Consiglio dei Dieci) dopodiché il foro ecclesiastico avrebbe avviato un procedimento sull'intenzione.<sup>71</sup>

Intorno agli illeciti compiuti da un altro soldato dalmata, fra Enrico Fanzio costruì un parere giuridico intitolato: «in materia criminale di misto foro». Il soldato Domenico Zanona aveva rubato una particola consacrata per compiere un sortilegio che, detto comunemente «ingermadura», l'avrebbe preservato dai colpi d'arma da fuoco. Lo stesso Zanona era stato accusato anche di aver invocato il diavolo rinnegando la fede cattolica, dopo avergli promesso «servitù e amore». Durante l'atto di apostasia l'imputato aveva scagliato a terra l'ostia «con formal disprezzo» allo scopo di ottenere denaro da Satana (si prevedevano anche in questo caso i due processi, con l'applicazione – al loro termine – di entrambe le pene).<sup>72</sup>

Il caso riguardante Domenico Risi e un tale don Carlo di Brescia, risulta particolare per le considerazioni di fra Paolo Celotti sul privilegio della spontanea comparizione al Sant'Uffizio. I due, secondo il resoconto del consultore (basato sui dispacci inviati dal rettore di Bergamo al Consiglio dei Dieci), si erano presentati spontaneamente nelle aule del sacro tribunale confessando di aver invocato il demonio «con rinegar il battesimo, Iddio, la santissima trinità e Ma-

<sup>71</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 187, cc. 427<sup>r</sup>- 428<sup>v</sup>, consulto di fra Paolo Celotti, 19 novembre 1717.

<sup>72</sup> Su Domenico Zanona v. ASVe, *Consultori in iure*, fz. 227, cc. 308<sup>r</sup> e ss., 378<sup>r</sup> e ss., consulti di fra Enrico Fanzio, 13 marzo e 7 luglio 1759.

ria Vergine e con abusarsi di alcune particole consacrate». Domenico Risi aveva confessato di possedere alcuni «segreti», delle formule magiche per ottenere l'amore, «per far morir e tormentar li propri nemici, per andar invisibile e per restar illesi dalle archibuggiate». Il sacerdote, poi, aveva detto di aver consegnato cinque particole consacrate al socio. Analizzando la natura dei crimini denunciati al Sant'Uffizio di Bergamo, fra Paolo Celotti affermò che sicuramente essi dovessero essere ascritti all'orbita giurisdizionale del Sant'Uffizio (i due erano «violentemente sospetti d'eresia» nonché «apostati della cristiana religione»). Tuttavia, precisò il giurista, per chi si presentava spontaneamente al Sant'Uffizio confessando le proprie colpe era prevista l'assoluzione, a patto che non fosse precedentemente incappato in un altro processo di fede. Se l'inquisitore aveva assolto i due *sponte comparentes* altrettanto non avrebbero fatto le magistrature secolari, investite, secondo il capo ventesimo del *capitolare*, dell'autorità di poter procedere contro «stregherie» e «mallie», svincolate dal sospetto d'eresia;<sup>73</sup> si trattava di una questione che, come si vedrà meglio in seguito, impegnò anche l'inquisitore di Udine a proposito delle presunte streghe di Buttrio, caso al quale si è dedicato un capitolo specifico all'interno della tesi.

Celebrare una messa a onore del diavolo, questa era stata la motivazione che aveva spinto padre Tommaso a rubare la «pietra sacra» (la tavola di marmo che fungeva da altare) nella chiesa di San Carlo di Udine. Il frate aveva organizzato un rituale segreto per invocare il diavolo affinché questi gli portasse soldi; la messa era stata celebrata in un luogo poco distante da Tolmezzo, la chiesa di Santa Maria, e vi avevano assistito diverse persone invitate dal religioso. Nell'occasione il frate aveva aggiunto «passi più misteriosi del sacrificio» tratti da un «certo libro con cui scongiurava il demonio a portargli del danaro». Analizzando l'intera vicenda, fra Paolo Celotti scrisse:

<sup>73</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 208, cc. 57<sup>r</sup>-58<sup>v</sup>, consulto di fra Paolo Celotti, 3 dicembre 1738. Rappresentativo a proposito è il caso di Pietro Cler. «Dalle divine scritture è cosa chiara che la cura della religione è raccomandata soprattutto il resto alla protezione de principi della maestà divina, la quale promette tranquillità e prosperità [...] siccome minaccia desolazione e distruzione di quei governi, ove i principi abbandonano una simil cura». Così esordì Paolo Celotti in un consulto scritto sulle proposizioni ereticali proferite e disseminate da Pietro Cler che, secondo il parere del consultore, doveva essere rimesso alla giurisdizione del Sant'Uffizio, il tribunale che doveva occuparsi di tener «il popolo mondo dall'eresia»; e, tuttavia, proseguì Celotti, l'eresia non era solo di pregiudizio alla religione: «non solo offende la maestà divina, ma ancora porta notabile turbazione della pubblica quiete e perciò il principe come a quello di cui la cura maggiormente spetta, deve anco maggiormente invigilare». In questo caso la stessa eresia, diffusa sotto forma di proposizioni ereticali, diveniva un disturbo della tranquillità sociale. Entrambe le magistrature avrebbero avuto il diritto di intraprendere un'azione giudiziaria ai danni di Pietro Cler; in questo caso non viene esplicitato il riferimento alla dottrina del misto foro. Il consultore suggerì che, in caso di assoluzione da parte del Sant'Uffizio, sarebbe spettato al magistrato secolare intervenire in difesa della religione. Ivi, cc. 197<sup>v</sup>-198<sup>r</sup>, consulto di fra Paolo Celotti, 21 maggio 1739.



dalle suaccennate lettere di sua eccellenza rilevasi pienamente comprobato il furto suddetto il quale per esser stato fatto in chiesa e di cosa sacra è un delitto che chiamasi sacrilegio e perciò di misto foro procedendo alla formazione di processo tanto l'eccllesiastico quanto il secolare sebben con diverso fine mentre la chiesa non procede contro li rei con farli prendere e carcerare ma solo li punisce con pene spirituali et eccllesiastiche dove la giustizia laica castiga i delinquenti con pene temporali et anco di morte, il che viene fermato dalle leggi canoniche e civili, et insegnato da dottori nostri.

Il consultore, anche in questo caso, suggerì l'applicazione della dottrina del misto foro: come da consuetudine il Sant'Uffizio si sarebbe occupato del sospetto d'eresia (i sortilegi compiuti da padre Tommaso erano da considerarsi *qualificati*) e il foro secolare dei crimini, intesi come azioni e atti scandalosi in sé.<sup>74</sup>

Il 18 agosto 1747 fra Paolo Celotti scrisse un parere relativo ad alcuni furti sacrileghi avvenuti in Friuli. A Povoletto, in particolare, erano stati asportati un ostensorio, «tre vasi degl'oli santi», i soldi delle elemosine e una pisside (con la dispersione delle particole in essa contenute). Questo furto, secondo il servita, era caratterizzato da un'evidente sospetto d'eresia e pertanto il colpevole doveva rispondere delle sue colpe in due tribunali distinti: il Sant'Uffizio che si sarebbe occupato del sospetto di miscredenza e il reggimento di Udine che avrebbe punito il furto in sé, con l'aggravante della sottrazione di *res sacrae*. Nel frattempo, aggiunse fra il consultore, uno dei colpevoli era stato identificato e tradotto nelle carceri laicali di Udine: si trattava di Pietro Bellina, fabbro di Faedis; la stessa persona era stata denunciata anche al Sant'Uffizio per aver impartito «falsi insegnamenti di magia [sic], e di chiamar il demonio con circoli per esser provisto di soldo». A Paolo Celotti, ancora una volta, non restava che districare le competenze; il servita suggerì l'applicazione del principio di prevenzione: dal momento che l'imputato si trovava già nelle forze del reggimento, sarebbe stato il foro laicale a procedere per primo, dopodiché il Sant'Uffizio si sarebbe occupato del sospetto d'eresia.<sup>75</sup> Per quanto riguarda la parte spettante al foro secolare, il Consiglio dei Dieci delegò al reggimento di Udine di procedere con la formula *servatis servandis*.<sup>76</sup>

<sup>74</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 217, cc. 266<sup>r</sup>v, consulto di fra Paolo Celotti, 18 settembre 1748.

<sup>75</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 216, cc. 292<sup>r</sup>-293<sup>v</sup>, consulto di fra Paolo Celotti, 18 agosto 1747. Sull'arresto di Pietro Bellina e di un suo complice, avvenuto ai confini dell'Antica Patria del Friuli v. anche ivi, cc. 246<sup>r</sup>-247<sup>r</sup>, consulto di fra Paolo Celotti, 26 giugno 1747.

<sup>76</sup> Parte del processo è conservata: il piovano e i *decani* di Faedis avevano sporto denuncia contro ignoti per un furto sacrilego avvenuto nella chiesa di Cuccagna (la denuncia risaliva al 1744), v. ASVe, *Consiglio dei Dieci, processi delegati ai rettori, Udine (1744-1750)*, fasc. «Faedis sotto Cuccagna delegazione dell'excelsio consiglio di Dieci servatis servandis sopra il sacrilego furto seguito nella chiesa di santa Maria di colle Villano filiale di Faedis dell'unico calice con sua patena d'argento senza alcuna rottura o sforzo».

Il 15 luglio 1747 la Congregazione del Sant'Uffizio comunicò all'inquisitore di Udine di aver ricevuto le notizie, provenienti dalla sede locale, in merito al caso di Pietro Bellina («si è intesa la divisata prevenzione di codesto foro laico nel catturare l'inquisito Pietro Bellina da Faedis», scrisse il cardinale Ruffo). La Congregazione del Sant'Uffizio ordinò l'invio a Roma del sommario processuale, inoltre, stabilì che l'inquisitore dovesse far perquisire l'abitazione dell'imputato, qualora l'operazione non fosse già stata eseguita.<sup>77</sup> Un paio di mesi dopo gli inquisitori generali comunicarono al loro sottoposto di conferire con il patriarca, in modo tale «d'avere il suddetto carcerato dalla podestà laicale per fare poi contro il medesimo la causa come sarà di ragione»; nel frattempo si consigliava di esaminare «gli altri testimoni indotti». <sup>78</sup> Il processo inquisitorio relativo alla causa di Pietro Bellina non si è conservato, certo è che l'11 febbraio 1748 l'imputato si trovava già nelle forze del Sant'Uffizio, anche se non è possibile dire con certezza da quanto tempo. A quella data, infatti, risale un decreto della Congregazione centrale: l'imputato continuava a negare ogni accusa, si ordinava quindi – se l'atteggiamento di Bellina non fosse mutato – di sottoporlo ai tormenti.<sup>79</sup> Da un altro decreto si evince che il tribunale del Sant'Uffizio aveva interrogato Bellina mentre si trovava nelle carceri laicali, l'imputato si era mostrato sempre fermo nel negare le imputazioni che gli erano state addossate («de quibus delictis fuit negativi in sui constitutis factis in carceribus laicalibus in quibus detinebatur ob alia crimina», si legge nella stringata deliberazione); pertanto la Congregazione del Sant'Uffizio stabilì che Pietro Bellina – per aver commesso magie e sortilegi e per essersi votato a Satana, macchiandosi così di apostasia – dovesse essere condannato a cinque anni di galera.<sup>80</sup>

Vi erano dei casi nei quali i giuristi dovevano misurarsi con una cultura popolare nella quale i presunti atti di miscredenza altro non erano che devianze inconsapevoli, dovute a eccessi di devozione e all'utilizzo di oggetti che rappresentavano i veicoli di una religiosità “personalizzata”. Il 19 agosto 1757 fra Enrico Fanzio vergò un parere relativo a un caso particolare sotto questo profilo. La protagonista della vicenda era una «bovara», si trattava – a parere del servita – di una donna semplice, «rude ed agreste», elementi da tenere in considerazione poiché la stessa aveva detto pubblicamente di conservare una particola con-

<sup>77</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1340, c. n. n., *sub data* 15 luglio 1747. Copia della lettera si trova anche in ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1341, c. 200<sup>v</sup>.

<sup>78</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1340, c. n. n., *sub data* 30 settembre 1747. Copia della lettera si trova anche in ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1341, c. 200<sup>v</sup>.

<sup>79</sup> ACDF, *Decreta S. O. (1748)*, c. 57<sup>v</sup>, 11 febbraio 1748. Il decreto – ripreso alla lettera – fu trasmesso sotto forma di istruzione alla sede locale di Udine; cfr. ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1340, c. n. n., *sub data* 2 marzo 1748 (copia della stessa si trova anche in ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1341, c. 201<sup>r</sup>).

<sup>80</sup> ACDF, *Decreta S. O. (1748)*, c. 141<sup>r</sup>, 8 maggio 1748.

sacrata in un breviario. «Tal sua naturale e forse maliziosa schiettezza», prosegue il consulto, «ci da indizio di credere che se mai la cosa fosse vera, avesse ciò fatto più per ignoranza e spezie di fanatismo e di falsa divozione che per corruttela di falsi costumi nella volontà e di falsa credenza nell'intelletto». In verità quella appena citata era la considerazione finale, una sorta di giustificazione dell'atto compiuto dalla bracciante che comunque rischiava, secondo i suggerimenti forniti dallo stesso fra Enrico, di finire processata in due tribunali distinti per un crimine che forse non si era resa nemmeno conto di aver compiuto. Nello stesso parere il consultore, infatti, sostenne: «il caso vien ad essere di foro misto, cioè competente così al Sant'Uffizio circa il sospetto d'eresia, come alla Serenità vostra per quanto concerne l'abuso della cosa più santa che abbia la religione cattolica».<sup>81</sup>

Il crimine imputato agli zingari Moretti rientra nella sfera degli abusi sacramentali, ma si tratta dell'unico episodio rinvenuto nella documentazione in cui ad essere *abusato* sia il sacramento del battesimo, in una maniera del tutto particolare. I fatti sono descritti dal consultore fra Odoardo Maria Valsecchi (che li aveva filtrati da un'informativa inviata dal podestà di Verona ai Capi del Consiglio dei Dieci), le cose erano andate così: Antonio e Marco Moretti, accompagnati dalle rispettive mogli, si erano trasferiti a Verona e lì avevano attuato il «loro pessimo pensiero nella chiesa parrocchiale de Santi Apostoli col solo fine di aquistar la protezione di alcuni nativi presi per padrini». Sostanzialmente avevano reiterato il sacramento del battesimo, impartendolo per la seconda volta alla figlia di Antonio. Si trattava di un delitto piuttosto grave, come si è già accennato: il battesimo era «il sacramento fondamentale dell'identità cristiana»,<sup>82</sup> il rito che sanciva l'appartenenza territoriale anagrafica della persona (un individuo poteva essere registrato, con effetti di stato civile, in una sola parrocchia).<sup>83</sup>

Probabilmente fu per questi motivi che, prima di essere scoperto, Marco aveva deciso di presentarsi spontaneamente nelle aule del Sant'Uffizio per scarica-

<sup>81</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 227, cc. 45<sup>r</sup>-46<sup>r</sup>, consulto di fra Enrico Fanzio, 19 agosto 1757.

<sup>82</sup> A. PROSPERI, *Battesimo e identità cristiana nella prima età moderna*, in *Salvezza delle anime, salvezza dei corpi. Un seminario sulla storia del battesimo*, Adriano Prosperi (a cura di), Pisa, Edizioni della Normale, pp. 1-65, la citazione è a p. 11.

<sup>83</sup> A questo proposito v. E. BRAMBILLA, *Battesimi e diritti civili dalla Riforma protestante al giuseppinismo* in «Rivista Storica Italiana», anno CIX fasc. II (1997), pp. 602-627; come ha scritto l'autrice: «i due criteri di appartenenza, politica e religiosa, non erano infatti separati ma coestensivi alla base; e alla base non erano fondati sulla cittadinanza politica laica ma su quella anagrafica ecclesiastica, non sul comune ma sulla parrocchia come unità minima territoriale. Mentre non tutti potevano appartenere alle corporazioni, al comune laico o alla cittadinanza politica, tutti dovevano appartenere a una parrocchia per avere, insieme allo stato religioso, anche quei diritti civili-anagrafici che definivano l'appartenenza non solo alla chiesa ma anche allo stato». Sullo stesso punto v. anche EADEM, *Statuto delle minoranze religiose e secolarizzazione della cittadinanza*, cit.

re la propria coscienza, anche se l'autodenuncia lasciava trapelare – a detta del giurista – più che un sincero pentimento, la volontà di incontrare lo sconto di pena concesso a chi si presentava spontaneamente in tribunale, come si è già ricordato. Sul crimine specifico il consultore scrisse: «a parer nostro, osserviamo, che la reiterazione del battesimo fu in ogni tempo dalla chiesa catholica considerato per delitto gravissimo, come si raccoglie da sagri canoni e santi padri [...], dalla legge canonica a simili delinquenti viene decretata la pena dell'irregolarità e della legge civile l'esilio, et anco la morte». Il giurista concluse il parere suggerendo l'applicazione della dottrina del misto foro. Il Sant'Uffizio che aveva prevenuto avrebbe espedito il procedimento, dopodiché, come da prassi, sarebbe intervenuta l'autorità secolare.<sup>84</sup>

5. *I crimina mixti fori contesi tra le magistrature secolari e i tribunali vescovili*

Il battesimo, lo si è già ricordato a proposito del caso sopra esposto, non era solo un sacramento religioso ma rappresentava un atto di stato civile, necessario per possedere «la cittadinanza». A proposito, ancora una volta, sono particolarmente utili le osservazioni di Elena Brambilla:

il battesimo conferisce una cittadinanza che include anche i bambini e le donne, i servi e i garzoni, ma esclude invece gli ebrei e gli infedeli, gli eretici e gli scomunicati; e questa cittadinanza primaria o battesimale-anagrafica non va confusa coi ben più ristretti diritti di *franchise*, di *bourgeoise* o di nobiltà, cioè di cittadinanza o privilegio politico. Quando si parla di «giurisdizione ordinaria» dei vescovi si deve quindi intendere la competenza *obbligatoria* del foro vescovile su tutti i battezzati.

I vescovi potevano quindi esercitare una giustizia *ordinaria* su tutti i battezzati, in base al principio del «giudice naturale, ossia sul fondamento territoriale della residenza dei giustiziabili, che è definita dalle parrocchie in cui è suddivisa la diocesi». Il tribunale del vescovo era competente nel civile sul possessorio dei

<sup>84</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 162, cc. n. n., consulto di fra Odoardo Maria Valsecchi, *sub data* 28 settembre 1706. In un consulto di poco successivo sullo stesso caso, il consultore affermò: «onde come delitto di misto foro cadino intorno di esso ispezioni diverse e si da luogo alla prevenzione. Se dunque si considera il fatto cioè quell'attentato esteriore con che viene ingiuriato Dio nel sagramento del battesimo questo come delitto mero temporale deve vendicarsi dalla laica potestà di quella guisa conforme lasciò scritto maestro Paolo al cap. 22 del capitulare dell'Inquisizione che vien castigato dal giudice secolare l'atto scellerato di chi prende la seconda moglie vivente la prima. Se poi si considera l'abuso che vi interviene del sagramento questo come che induce la sospizione e in conseguenza l'indizio di fede perversa cioè che si credi esser lecito la reiterazione del battesimo quando a questa parte cade sotto la censura e punizione del Sant'Offizio per essere errore già condannato per eretico dalla Santa chiesa». Ivi, cc. n. n., *sub data* 4 ottobre 1706.

beni ecclesiastici, e nel criminale sui reati commessi dal clero. Sui laici, come si è già accennato, la giustizia ordinaria si estendeva alle cause dette *in ratione peccati* (o spirituali) che riguardavano i delitti contro la religione e la morale, la cosiddetta polizia del buon costume. Il vescovo aveva a propria disposizione l'arma procedurale della scomunica che poteva essere *ab homine* – definita anche giudiziaria o nominativa – quando era promulgata da un solo giudice nei confronti di un individuo, con lo scopo di farlo comparire in giudizio (aveva quindi una funzione equiparabile al monitorio di bando utilizzato dai tribunali secolari)<sup>85</sup> o *a jure*; quest'ultimo tipo di scomunica «che si potrebbe definire *legislativa* per sottolineare che con essa è stato esercitato – da Concili, sinodi, dagli stessi vescovi e dal papa – il *potere legislativo* di definire intere categorie di crimini-peccati e di peccatori, come nei codici penali, ossia di creare un nuovo diritto penale spirituale». Alla giustizia ordinaria erano ascritti «per consuetudine» anche una serie di reati che variavano secondo la diocesi, solitamente essi comprendevano crimini sessuali e contro la morale (come l'adulterio, il concubinato, lo stupro) e gli *atrociora e graviora crimina*, dei quali si è già parlato. Al di là delle assoluzioni che il vescovo poteva concedere ai casi riservati (nel foro di coscienza), egli era competente solo sui peccati pubblici «perseguibili per processo ordinario, aperto o di foro esterno»; ciò significava che il vescovo poteva avviare un procedimento su denuncia di testimoni pubblici – «parroci, *testes* sinodali o parti private» – ed *ex officio* sui peccati notori o flagranti. Nel Cinquecento molti crimini-peccati di opinione, sessuali o contro la morale, come si è già detto, furono trasferiti nell'orbita di competenze del Sant'Uffizio, soprattutto negli stati regionali del centro nord, dove la giurisdizione degli ordinari fu distinta da quella dei regolari delegati dal pontefice (cosa che non era così netta nello Stato Pontificio e non si realizzò nel Vicereame).<sup>86</sup>

<sup>85</sup> «Impossibilitato a contrarre matrimonio legale, comparire in giudizio, fare atti e contratti, e in più bollato d'infamia dall'affissione e divulgazione del nome, lo scomunicato dev'essere indotto a deporre la «contumacia» per presentarsi-umiliarsi a subire il giudizio episcopale, “abiurando” il peccato per ricevere quindi, con l'assoluzione, la vera e propria pena». E. BRAMBILLA, *Il «foro della coscienza» la confessione come strumento di delazione*, in «Società e Storia» n. 81, a. 21 (1998), pp. 591-608; la citazione è p. 593.

<sup>86</sup> Ivi, pp. 591-594. E, tuttavia, come ha osservato Giuseppe Trebbi: «non va trascurata neppure la prassi dei vescovi veneti di assolvere nel foro della coscienza da questi peccati, che venivano quindi sottratti al Sant'Uffizio e sottoposti alla disciplina dei casi riservati. Una sofferta deliberazione della Congregazione del Sant'Uffizio dell'agosto del 1625 aveva riconosciuto la liceità di tale procedura, autorizzando i vescovi del dominio veneto (e i sacerdoti da essi delegati) ad “assolvere in *foro conscientiae* li penitenti, che non vogliano deporre e comparire nel Santo Officio”, relativamente a tre casi, e cioè “o da bestemie dette per colera, benché suonino hereticamente, o da sortilegi fatti *ad amorem*, benché con invocatione de' demoni, o dall'haver mangiato carne ne' giorni vietati per incontinenza”, a patto che l'intenzione restasse «buona e retta» (senza indizio d'eresia quindi); su questo punto v. G. TREBBI, *Il processo stracciato. Interventi veneziani di metà Seicento in materia di confessione e Sant'Uffizio*, in «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», CLXI (2002-2003), pp. 115-208, la citazione è alle pp. 127, 128.

Si è ritenuto necessario fare questa breve premessa per introdurre l'argomento che sarà trattato di seguito: la dottrina del misto foro trovava applicazione anche nel caso in cui a essere concorrenti, per uno stesso reato, fossero il foro ordinario e quello secolare. Si è scelto di dedicare attenzione al problema, senza pretesa di esaustività, per meglio definire quale fosse lo scacchiere delle competenze all'interno di un sistema congiunto di amministrazione della giustizia, spirituale e secolare; per quanto riguarda strettamente la Repubblica di Venezia si deve osservare come nei territori dell'Istria e della Dalmazia vi fossero solo due sedi inquisitoriali, Capodistria e Zara. In quelle zone, per supplire alla carenza di inquisitori, erano i vescovi a reggere le redini dell'amministrazione giudiziaria spirituale, sia che essa fosse diretta alla repressione dell'eresia, sia che si trattasse di disciplinare il clero e i laici attraverso azioni di giustizia ordinaria. Questa situazione, peraltro accettata e riconosciuta sia dalla Dominante, sia dalla Congregazione del Sant'Uffizio, creò dei conflitti di giurisdizione tra i vescovi e gli inquisitori; queste controversie saranno trattate a parte, di seguito invece si fornirà una breve panoramica dell'applicazione della dottrina di misto foro sui casi per i quali erano concorrenti il foro secolare da un lato e quello ordinario dall'altro.

In questo contesto – relativamente alla giustizia ordinaria – si deve fare un'ulteriore precisazione: erano detti di misto foro anche i crimini imputati a una persona religiosa. In questo caso l'iter giudiziario variava secondo il tipo di delitto compiuto: i crimini *atroci* (come l'omicidio o la *deflorazione* violenta), come si è già spiegato, rientravano automaticamente nella sfera di competenza dell'autorità secolare; qualora, invece, il religioso avesse commesso un crimine *leggero* questi sarebbe stato giudicato dai propri superiori (godendo del privilegio di foro, derivato dal proprio *status*).<sup>87</sup> Un esempio calzante è il crimine di concubinato, una materia spettante al foro ordinario. Su questi particolari reati commessi da un canonico, fra Odoardo Maria Valsecchi scrisse: «l'adulterio et il concubinato abituale in un ecclesiastico per essere castigato dall'una e dall'altra podestà [...], civile e canonica, ogn'una colle sue pene è delitto di misto foro, in cui ha luogo la prevenzione».<sup>88</sup>

Nell'ultimo quarto del Settecento anche il consultore Natale Dalle Laste dovette misurarsi con alcuni casi di concubinato e di «un'incestuosa deflorazione e successiva gravidanza» imputata a un sacerdote di Cherso. Il consultore scrisse:

<sup>87</sup> Il Sant'Uffizio, invece, essendo un tribunale sovrastatale con l'ordine di procedere contro chiunque si fosse reso sospetto d'eresia, escludeva – almeno in linea teorica – l'applicazione del privilegio di foro nei confronti degli ecclesiastici.

<sup>88</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 163, c. n. n., consulto di fra Odoardo Maria Valsecchi, *sub data* 9 settembre 1707. Sul concubinato, oltre al recente e già citato volume di Giovanni Romeo, v. S. LUPERINI, *Il gioco dello scandalo. Concubinato, tribunali e comunità nella diocesi di Pisa (1597)*, in *Trasgressioni*, cit., pp. 383-415.

d'ogni dubbio per le dottrine de' pubblicisti e de' più illuminati canonisti e per le pratiche de' principati che tra i delitti ecclesiastici ve ne sono di foro misto; e che in questi di tal natura ha luogo la prevenzione senza pregiudicio né dell'una, né dell'altra potestà: conciliati e preservati in tal forma i rispettivi diritti dopo che nel secolo undecimo e duodecimo si dilatarono troppo i confini del foro ecclesiastico. Tra i delitti di foro misto, col gius di prevenzione nei concordati di Carlo V nel Brabante, si trova appunto il concubinato segno manifesto che la cognizione anche previa del vescovo nelle persone ecclesiastiche non è lesiva della giurisdizione secolare.<sup>89</sup>

Il 31 dicembre 1739 fra Paolo Celotti vergò un parere giuridico in merito a una vicenda simile. Il servita riassunse i fatti: il rettore di Vicenza era stato informato dal vicario episcopale di una causa, avviata in curia, per mezzo di una querela di Caterina Ometti: la donna aveva affermato di essere stata deflorata «per forza» da un sacerdote. Erano stati escussi i testi e la denunziante era stata sottoposta alla consueta visita da parte di alcune ostetriche. Il consultore ribadì che «la deflorazione commessa da un ecclesiastico è di quei delitti che si chiamano di misto foro, nei quali si dà luogo alla prevenzione». Nel caso specifico la curia di Vicenza aveva diritto a continuare il procedimento sino all'espedizione della causa comminando al reo le consuete pene canoniche fra le quali la sospensione *a divinis*. «Essendo la deflorazione di vergine per vim et metum delitto grave e enorme», proseguì il consultore, Caterina aveva diritto di denunciare il caso anche al reggimento di Vicenza che avrebbe potuto procedere su delega del Consiglio dei Dieci («punendosi per i statuti veneti colui che deflora la vergine per forza con pena di sangue, la qual pena viene a stupri di tal genere assegnata dalle leggi comuni ancora»), aggiunse Celotti.<sup>90</sup>

La *deflorazione* senza violenza rientrava, come si è già detto, nei delitti *leggeri* per i quali era prevista l'applicazione del privilegio di foro. Il caso di don Giovanni Zanco, tuttavia, appare singolare: al prete erano imputate tre *deflorazioni*, senza aggravante della violenza, cui andavano aggiunti alcuni tentativi di provocare degli aborti alle donne con le quali aveva praticato carnalmente. In questo caso il consultore si rifece a quanto aveva scritto Paolo Sarpi:

il padre maestro Paolo celebre difensore dell'auttorità de' precipi lasciò scritto in più suoi consulti che la potestà della Serenissima Repubblica di castigare i delitti gravi et enormi de' chierici non fa che il caso sia puro e mero secolare ma di misto foro, cioè, che l'uno e l'altro possa castigarli che la potestà secolare sopra i chierici in tali casi non è per altro che per mantenere la quiete e tranquillità pubblica e che se oltre il castigo che il secolare li vogliono anche i loro superiori, per rispetti della disciplina ecclesiastica, darli delle altre pene spirituali proprie del loro foro, o inanzi, o dopo esso

<sup>89</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 266, cc. n. n., consulto di Natale Dalle Laste, s. d.

<sup>90</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 208, cc. 95<sup>r</sup>-96<sup>r</sup>, consulto di fra Paolo Celotti, 31 dicembre 1739.

secolare, ciò non importa al prencipe, poiché non impedisce quello che a lui appartiene.

Dall'episodio emergeva chiaramente che il sacerdote non aveva usato violenza nei confronti delle donne sedotte: le aveva convinte a suon di «lusinghe e promessa di denari». I tentativi di aborto, invece, rientravano nella categoria dei delitti *enormi*. Il consultore consigliò di eseguire indagini approfondite se da queste fossero stati accertati i tentativi di aborto, allora il sacerdote sarebbe stato processato dal foro secolare, altrimenti avrebbe potuto godere del privilegio derivato dal proprio *status* per essere punito esclusivamente dai propri superiori.

Il reato di lenocinio commesso dagli ecclesiastici, alla stregua degli altri sopra esposti, era considerato un crimine di misto foro. Il 9 ottobre 1709 Giovanni Maria Bertolli e Celso Viccioni scrissero un parere in merito. La scrittura era concentrata sul caso di don Giovanni Tonnini, un sacerdote bresciano che era stato condannato «nella perpetua sospensione a divinis» dalla curia patriarcale. Don Tonnini aveva presentato una supplica – sotto forma di «tre memoriali» - alle autorità della Repubblica: secondo il prete, processandolo, la curia aveva abusato della propria giurisdizione poiché il lenocinio era un reato ascrivibile alla sfera di competenze dell'autorità laicale. Il crimine in questione – confermarono i giuristi – era di stretta competenza dell'autorità secolare e in particolare degli Esecutori contro la Bestemmia. E tuttavia, ammisero, i registri delle curie erano pieni zeppi di «processi colle sentenze condannatorie, contro ogni sorte di persone ecclesiastiche, delinquenti in materia di disonestà e per gravi reati di fornicazione, di stupro semplice, di adulterio». Il lenocinio poteva esservi assimilato: era un crimine che induceva gli altri a cadere nel peccato, e che conseguentemente minava la stabilità sociale. Le pene spirituali non bastavano a reprimere un reato così grave, Bertolli e Viccioni consigliarono di rimettere il prete anche al giudizio degli Esecutori contro la Bestemmia: si trattava, precisarono, di un crimine di misto foro, entrambi i tribunali avevano il diritto di perseguirlo. Don Giuseppe Tonnini non aveva valutato la possibilità che il proprio ricorso potesse suscitare una risoluzione che, ironia della sorte, non solo confermava la sospensione *a divinis* ma l'aveva fatto cadere nelle maglie di un altro tribunale.

Il 27 aprile 1737 fra Paolo Celotti dedicò un parere specifico ai crimini di adulterio e incesto; come di prassi il consultore riassunse la vicenda: Giacomo Colombina aveva denunciato la moglie al giudice del maleficio di Bergamo, accusandola di intrattenere una relazione incestuosa con il di lei zio. Il consultore scrisse: «l'adulterio è delitto di misto foro, cosicché il marito può accusare la moglie adultera al foro ecclesiastico per violazione del sacramento e anche al foro laico, per dar alla moglie rea la debita pena»; fra Paolo Celotti specificò che si trattava di un reato che poteva essere punito severamente: «coll'esilio,



prigionia e frusta e anco con la privazion de beni dotali». Poiché Giacomo Colombina aveva scelto, in prima istanza, di rivolgersi al reggimento di Bergamo, il consultore consigliava di lasciare proseguire il processo sino all'espedizione; se in quella sede fosse stato accertato il tradimento della moglie, l'uomo avrebbe potuto rivolgersi al foro ordinario per ottenere il divorzio. Celotti dedicò qualche parola in più all'incesto: si trattava di un crimine di esclusiva competenza del foro secolare, il reggimento avrebbe dovuto accertare, tramite l'esame di alcuni parroci, la veridicità della testimonianza.<sup>91</sup>

La dottrina del misto foro poteva essere applicata anche nei casi di deflorazione con falsa promessa di matrimonio; del resto si trattava di accuse che potevano essere accolte in diversi tribunali, come si è già accennato, la donna e la sua famiglia potevano – dal basso – operare una vera e propria strategia di accusa. Il caso di Antonia Pistori è particolarmente rappresentativo da questo punto di vista; secondo la ricostruzione resa da fra Paolo Celotti, Antonia aveva denunciato il nobile Giovanni Paolo Fonzio al Reggimento di Udine, per averla sedotta (promettendole il matrimonio), salvo poi abbandonarla. Il 2 gennaio 1718 il luogotenente di Udine pervenne alla sentenza, imponendo una scelta al nobile: sposare o dotare Antonia. Fonzio preferì la seconda possibilità e, tuttavia, Antonia non rimase soddisfatta: pretendendo di essere sposata, decise di denunciarlo anche alla curia patriarcale. Non avendo ottenuto il risultato sperato Antonia aveva inoltrato le accuse, modulandole secondo le necessità, anche al tribunale della nunziatura (il tribunale d'appello della curia patriarcale) e al Sant'Uffizio. In questo caso i due tribunali ecclesiastici stabilirono che la donna avesse già ricevuto il proprio risarcimento, la dote, e che dovesse accontentarsi di quello: non poteva pretendere che il nobile la sposasse contro voglia.

Il consultore *in iure* diede il proprio parere sulla vicenda: la deflorazione era un reato per il quale era competente il foro secolare, tanto che nella Dominante se ne occupavano gli Esecutori contro la Bestemmia; la promessa matrimoniale, invece, era una materia di stretta pertinenza del foro ordinario («cause di permissione che si fanno tra persone abili di matrimonio futuro, le quali si chiamano latinamente *sponsalia*, spettano al giudice ecclesiastico, per quel solo che riguarda il vincolo di esse promissioni; così tengono concordemente i canonisti e i professori delle leggi civili ancora», aggiunse Celotti). Il giurista pertanto consigliava di far comparire Antonia Pistori di fronte al luogotenente che le avrebbe intimato di lasciare cadere le accuse nei confronti del Fanzio. Il Se-

<sup>91</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 206, cc. 229<sup>r</sup>- 230<sup>v</sup>, consulto di fra Paolo Celotti, 27 aprile 1737. Sul crimine-peccato di adulterio v. M. BELLABARBA, *I processi per adulterio nell'Archivio Diocesano Tridentino (XVII-XVIII secolo)*, in *Trasgressioni*, cit., pp. 185-227. Quella trentina era a dire il vero una situazione del tutto particolare, come ha scritto Marco Bellabarba: «la concorrenza tra fori secolari e diocesani, risolta altrove grazie al principio romanistico della "prevenzione", non disturbava le corti del principato. Il doppio volto, spirituale e temporale, del potere vescovile [...] rendeva quasi di *routine* il disbrigo reciproco delle cause»; *ivi*, p. 188.

nato accolse a pieni voti i suggerimenti del servita, stabilendo di inviare una copia del consulto al luogotenente, in modo tale che potesse attenersi alle istruzioni in esso contenute.<sup>92</sup>

<sup>92</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 198, cc. 124<sup>r</sup>-131<sup>r</sup>, consulto di fra Paolo Celotti, 31 agosto 1729 e ivi, copia della deliberazione del Senato, *sub data* 10 settembre 1729.

## 2. Controversie e conflitti

### IV. CONTROVERSIE SULLE PROCEDURE. INQUISITORI *AMMONITI*, CACCIATI E DERISI

#### 1. *Le controversie sugli avvisi dei procedimenti inquisitoriali*

Come ha osservato Pierroberto Scaramella «ogni nuovo inquisitore all'inizio dell'attività doveva familiarizzare con la sua storia precedente e le caratteristiche peculiari della propria sede per conoscere i comportamenti e lo stile ai quali si doveva conformare».<sup>1</sup> Nello specifico gli inquisitori designati nelle sedi dei territori della Repubblica di Venezia dovevano fare i conti con una legislazione che li limitava notevolmente (fissando rigidamente le procedure cui si sarebbero dovuti adeguare); si dovevano, inoltre, rapportare con un'attenzione pressoché costante dei rappresentanti secolari che ne controllavano l'operato per conto delle autorità centrali. Per agire in conformità delle leggi veneziane gli inquisitori avrebbero dovuto ricercare l'assistenza del rettore ogni qualvolta avessero avuto l'intenzione di avviare un procedimento, come si è già ricordato. Il rappresentante avrebbe potuto concederla o, qualora avesse avuto dei dubbi, negarla sino a che non fossero giunte istruzioni più precise dalla Dominante. Com'è noto le norme in materia erano state raccolte nel *capitolare* di Paolo Sarpi.

E tuttavia le leggi potevano suscitare una certa confusione, specialmente qualora il giudice di fede non avesse dimestichezza con le peculiari procedure in uso nei territori della Repubblica. In una lettera inviata dall'inquisitore di Cone-

<sup>1</sup> P. SCARAMELLA, *Le lettere della Congregazione*, cit., pp. ix-x.

gliano alla Congregazione del Sant'Uffizio (datata 19 agosto 1784), fra Francesco Ponte ammise - quasi candidamente - di aver ricevuto sempre «da solo a solo» gli *sponte comparentes*, senza sottoporli ad alcun giuramento. L'inquisitore era solito ratificare il tutto al momento dell'«assoluzione», solo allora faceva comparire i testimoni, inclusi il cancelliere dell'ufficio e il rappresentante secolare. A proposito di un caso specifico, lo stesso giudice di fede scrisse: «quando dall'eccellenze vostre reverendissime sarò onorato della facoltà d'assolverlo chiamarò il cancelliere e con qualche timore chiamarò li testimoni, dico con qualche timore perché mi viene supposto che fuori del tribunale formale, cioè fatto coll'assistenza del laico, non venga permesso».<sup>2</sup>

Il 28 novembre 1763 il vescovo di Ceneda scrisse una lettera all'arciprete di Motta di Livenza, don Vincenzo Castelli; il vescovo deprecava le procedure scorrette adottate dall'inquisitore di Conegliano. Quest'ultimo si era recato a Motta per interrogare alcune donne al fine di verificare la veridicità di alcune accuse mosse contro lo stesso Castelli. L'inquisitore aveva raccolto le testimonianze in modo del tutto informale, senza verbalizzare nulla, né far giurare le testi. Il vescovo aggiunse: «rilevo la maniera imprudente, suffurea, impropria, con cui si diportò il padre Inquisitore per la Motta e senza alcun riflesso alle conseguenze e non posso, se non condannarlo». Il vescovo assicurò il destinatario: avrebbe parlato con l'inquisitore per «usar seco lui quelli più giusti lamenti che merita il caso».<sup>3</sup> Non si sa per quali vie questa lettera, che ha il tenore di una comunicazione confidenziale tra il vescovo e l'arciprete, sia finita fra le mani del podestà di Motta, il quale ne inviò una copia alle autorità centrali. Certo è che il rettore non risparmiò aspre critiche all'inquisitore, sul quale scrisse: «non mi si presentò con credenziali, non ricercò laica potestà alla sua assistenza, sovvertendo così le pubbliche provide leggi, ecco il motivo per cui m'attrovo astretto di umigliar alla Serenità Vostra emergente per tutti quei riguardi di principato che dalla sapienza vostra fossero da considerarsi».<sup>4</sup>

L'intera vicenda fu rimessa alla penna di fra Enrico Fanzio che chiarì la questione dal punto di vista giuridico: non richiedendo l'assistenza del podestà, l'inquisitore aveva «commesso un trascorso contrario ai concordati tra la Santa Sede e la Serenissima Repubblica come pure alle pubbliche leggi, ed alla natura del tribunale del Sant'Offizio». Il servita ricordò che i processi inquisitoriali dovevano essere «trattati e spediti nel luogo ove l'Inquisizione è stabilita, coll'assistenza di quel pubblico rappresentante». Non appartenendo al distretto

<sup>2</sup> ACDF, *St. St. GG 3-d (varie Inquisizioni tra cui Conegliano)*, c. n. n., lettera dell'inquisitore di Conegliano, fra Francesco Ponte, alla Congregazione del Sant'Uffizio, *sub data* 19 agosto 1784.

<sup>3</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 86, cc. n. n., lettera di Lorenzo Ponte vescovo di Ceneda all'arciprete di Motta di Livenza, Vincenzo Castelli, *sub data* 28 novembre 1763.

<sup>4</sup> Ivi, cc. n. n., dispaccio di Giuseppe Maria Barbaro, podestà di Motta di Livenza, al Senato, *sub data* 30 novembre 1763.

di Ceneda-Treviso l'inquisitore di Conegliano non avrebbe avuto il diritto di intervenire in una causa per la quale non era competente dal punto di vista territoriale. Fra Enrico scrisse:

ogni qual volta è venuto a notizia della Serenità Vostra che i padri inquisitori abbian fatto alcun'atto discordante dai concordati e dalle leggi è sempre occorsa al riparo col far intender agl'Inquisitori medesimi per via de suoi pubblici rappresentanti che ha per nullo l'operato da essi e che non debbano mai far uso degl'atti non men irregolari che ingiusti da loro praticati proibendo loro ciò alle volte anche sotto pena della disgrazia della Serenissima Repubblica. Crederessimo rispettosamente che la Serenità vostra volesse servirsene d'un simile rimedio anco rispetto al padre inquisitore da Conegliano.<sup>5</sup>

Il 12 gennaio 1764 il Senato deliberò di scrivere al podestà di Conegliano affinché questi ordinasse all'inquisitore, fra Stefano Giacomazzi, di recarsi nella Dominante: «vi commette di far sapere ad esso inquisitore esser intenzione sua, ch'egli si trasferisca immediate a Venezia e si presenti alle porte del Collegio nostro per intendere la pubblica volontà». In pratica l'inquisitore avrebbe subito un'*ammonizione*, una sorta di strigliata pubblica nella quale gli sarebbe stato ribadito l'obbligo di conformarsi alle leggi (pena la pubblica *indignazione*).<sup>6</sup>

Il 21 gennaio fu lo stesso fra Stefano Giacomazzi a rendere la propria versione dei fatti alla Congregazione del Sant'Uffizio. «Mi nasce una emergenza che mi tiene in qualche agitazione e che devo umiliare all'eminenze vostre», comunicò agli inquisitori generali. Si giustificava scrivendo che era stato lo stesso vescovo a mandarlo a Motta di Livenza per raccogliere alcune testimonianze sull'arciprete del paese. «Ritornato a Conegliano», proseguì, «mi venne una lettera dal mio vicario del suddetto luogo, come quel podestà che è nobile veneto si lagnava di me perché aveva tenuto tribunale senza la di lui assistenza contro le leggi del principe». Fra Stefano aveva risposto che non si era trattato di una vera e propria riduzione del tribunale, ma piuttosto di «una extragiudiciale informazione senza cancelliere, senza giuramento, senza scrivere una parola». Pensava che il tutto fosse finito lì, dato che aveva ricevuto una lettera rassicurante dal rettore; e tuttavia la sorpresa era giunta alcuni giorni dopo: «l'altro giorno ritornando dalla visita del convento di Padova per la carica di provinciale, ritrovo essersi per tal affare il Senato determinato di chiamarmi alle porte del Collegio. Questa risoluzione mi riuscì impensata. Mi sono stretto con sua

<sup>5</sup> Ivi, cc. n. n., consulto di fra Enrico Fanzio, *sub data* 17 dicembre 1763.

<sup>6</sup> Ivi, c. n. n., deliberazione del Senato, *sub data* 12 gennaio 1764. Fra Stefano Giacomazzi era stato nominato inquisitore di Conegliano con una patente datata 19 novembre 1759; cfr. ASVe, *Sant'Uffizio*, b. 155, nella quale sono raccolte diverse patenti di inquisitori assegnati alle sedi locali del Sant'Uffizio nei territori della Repubblica di Venezia.

eccellenza savio di settimana per proroga acciò sieno intese le mie ragioni, non avendo neppur in pensiero trasgredite le leggi del principato».<sup>7</sup>

Le stesse norme dovevano essere rispettate anche dai vescovi chiamati a svolgere le funzioni dei giudici delegati, situazione che, come si è già avuto modo di esporre, si verificava nelle zone scoperte dai distretti inquisitoriali; a proposito appare particolarmente rappresentativo l'episodio che segue. Il 29 aprile 1739 fra Paolo Celotti fu interpellato in merito alle vicende giudiziarie relative a Felice Nicoli. Come da prassi il consultore riassunse i fatti per come li aveva appresi da un dispaccio proveniente da Rovigno: il vescovo di Parenzo aveva fatto arrestare Felice Nicoli accusandolo di apostasia; dall'ebraismo, infatti, si era convertito alla fede cattolica e ciononostante, pur accostandosi spesso ai sacramenti, di nascosto aveva continuato a celebrare i riti ebraici. Per quanto emerge dalla scrittura, Nicoli aveva obbligato sua moglie, «nativa dell'Istria sposata secondo il rito di santa chiesa, a professar l'ebraismo» e i due figli della coppia erano stati battezzati e poi circoncisi. L'apostasia, proseguì Celotti, senz'ombra di dubbio era un reato di competenza dell'Inquisizione e quindi il vescovo di Parenzo avrebbe dovuto assumere le veci di un giudice delegato; nel far ciò si sarebbe dovuto adeguare alle norme statali relative all'avvio dei procedimenti inquisitoriali (che si trovavano prescritte nel *capitolare*).

Queste non erano state rispettate: il vescovo non aveva richiesto la debita assistenza secolare e la denuncia non era stata formalmente presentata al tribunale riunito. La soluzione migliore, consigliò il giurista, era quella di far iniziare *ex novo* il processo: gli atti raccolti sino a quel momento – non essendo conformi alle leggi – dovevano essere cassati. Per quanto riguardava il reato imputato a Felice Nicoli vi erano i presupposti per l'applicazione della dottrina del misto foro: il Reggimento di Capodistria avrebbe proceduto sul grave crimine di lesa maestà divina commesso dall'imputato (per aver obbligato la moglie e i figli a celebrare i riti ebraici pur essendo cattolici). La «pubblica pietà e giustizia», inoltre, avrebbe proceduto a separare la moglie dal marito: il matrimonio doveva essere annullato per «disparità di culto»; i figli, al pari della consorte dovevano essere allontanati dal padre per essere educati al cattolicesimo.<sup>8</sup>

Il 15 novembre 1736 il priore del Carmine di Vicenza inviò un lungo resoconto ai Provveditori sopra i Monasteri.<sup>9</sup> Vi si riassumevano le vicende relative a fra Ignazio Favré, un carmelitano cacciato dal convento per le sue «scandalo-

<sup>7</sup> ACDF, *St. St. GG 3-d*, cc. n. n., lettera dell'inquisitore di Conegliano, fra Stefano Giacomazzi alla Congregazione del Sant'Uffizio, *sub data* 21 gennaio 1764.

<sup>8</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 208, cc. 222<sup>r</sup>-224<sup>r</sup>, consulto di fra Paolo Celotti, 29 aprile 1739.

<sup>9</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalists*, fz. 47, cc. n. n., copia della lettera inviata dal priore del Carmine di Vicenza ai Provveditori sopra i Monasteri, *sub data* 15 novembre 1736.

se procedure». <sup>10</sup> A fra Ignazio era stato ordinato di tornare a Tolosa, la propria città natale (l'ordine era divenuto esecutivo attraverso una deliberazione del Senato); il religioso, tuttavia, aveva trasgredito la prescrizione e – come riferì il priore – era stato visto soggiornare in casa di alcuni nobili vicentini e veneziani. Nel frattempo si era sparsa la voce che fra Ignazio non fosse un vero frate e ciò aveva attirato l'attenzione dell'inquisitore di Vicenza, il quale aveva convocato il vescovo nelle aule del sacro tribunale. Si trattava di una riunione illegale: il vicario pretorio – che nell'occasione avrebbe dovuto sostituire il podestà – non si era presentato e ciononostante erano state prese misure cautelative contro il frate; il giudice di fede, infatti, aveva ordinato al priore di richiamare e trattenere nel proprio convento fra Ignazio Favré (se il superiore dei carmelitani si fosse rifiutato avrebbe dovuto rendere conto direttamente al Sant'Uffizio). Il frate francese era rientrato fra le mura del monastero vicentino; al cospetto del priore aveva subito messo in chiaro la propria posizione dichiarando di essere un vero religioso, e giustificando il ritardo della partenza per Tolosa con la necessità di raccogliere i soldi necessari per poter affrontare il viaggio. <sup>11</sup>

Il Senato, come da prassi, rigirò la questione ai Consultori *in iure*; fra Paolo Celotti rilevò i vizi procedurali commessi dall'inquisitore di Vicenza; *in primis* il giudice di fede non avrebbe dovuto ordinare la reclusione di fra Ignazio Favré poiché lo stesso Senato aveva dato il beneplacito per la sua espulsione. In secondo luogo, decretando il fermo del frate, l'inquisitore aveva trasgredito le leggi statali in materia di avvio dei processi: il Sant'Uffizio non avrebbe potuto procedere «sopra semplici diffamazioni» e per di più senza rispettare l'obbligo dell'assistenza laicale. Secondo il consultore era bene che il rettore di Vicenza convocasse il giudice di fede richiamandolo a una corretta osservanza della legislazione in materia; per maggior zelo poi suggerì d'inviare una circolare a tutti i rettori affinché ponessero particolare attenzione alle norme concernenti l'assistenza nei procedimenti inquisitoriali. <sup>12</sup>

<sup>10</sup> Ivi, cc. n. n., copia lettera inviata dal generale dei carmelitani, fra Lodovico Benzoni, al priore di Vicenza, *sub data* 15 agosto 1736. Nella lettera si ordinava l'espulsione di fra Ignazio Favré dal convento. *Ibidem*.

<sup>11</sup> Ivi, cc. n. n., lettera inviata dal priore del Carmine ai Provveditori sopra i Monasteri, *sub data* 15 novembre 1736.

<sup>12</sup> Al rappresentante secolare, inoltre, sarebbe spettato il compito di revocare l'ordine di fermo che l'inquisitore aveva emanato contro il camaldolese (nei confronti del quale, consigliò Celotti, era bene rinegoziare i termini della partenza verso Tolosa); ASVe, *Consultori in iure*, fz. 206, cc. 39<sup>r</sup>-41<sup>v</sup>, consulto di fra Paolo Celotti, 22 novembre 1736. Copia del consulto si trova anche in ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 47, cc. n. n., *sub data* 22 novembre 1736. Le parole di Celotti furono riprese alla lettera in una deliberazione del Senato, v. ivi, c. n. n., *sub data* 24 novembre 1736. Oltre a quanto suggerito dal consultore, il Senato prese dei provvedimenti nei confronti del vicario pretorio, il quale non aveva presenziato alla riunione tenuta dal vescovo e dall'inquisitore (durante la quale, come si è già avuto modo di spiegare, era stato deciso il fermo cautelativo di fra Ignazio Favré). Considerata l'inaffidabilità del vicario pretorio, il

Non erano solamente i rettori a lamentare la non correttezza nell'applicazione delle procedure inquisitoriali; in un caso esemplificativo fu l'inquisitore di Vicenza a contestare la scarsa segretezza adottata dai tribunali secolari in merito a un processo avviato dal Consiglio dei Dieci per punire alcuni nobili che si erano presi gioco del sacro tribunale. Il 12 gennaio 1745 il rettore di Vicenza aggiornò il Senato in merito agli sviluppi sul processo inquisitoriale in corso contro don Stefano Lorenzoni. Si trattava – riferì il podestà – di un recidivo, già condannato dall'Inquisizione per aver proferito diverse massime ereticali. Per quanto aveva appreso il rettore, il prete viveva da «libertino» in modo «scandaloso e con abbandono total di religione».<sup>13</sup>

Dopo l'abiura di Lorenzoni, l'inquisitore di Vicenza, fra Angelo Gattelli, si era trovato a dover fare i conti con alcuni membri della nobiltà vicentina, i quali avevano mal digerito le risoluzioni prese nei confronti del prete. Il 16 agosto il giudice di fede scrisse una lettera ai propri superiori spiegando lo scherno del quale era stato oggetto; riferì che di notte un gruppo di giovani era passato sotto le finestre del convento di Santa Corona (dove si tenevano anche le riunioni del sacro tribunale) e proprio sotto la cella del frate avevano intonato una canzone, con un «coro pieno di numerose voci», accompagnato dal suono di corni da caccia e trombe; il ritornello recitava così: «Becchela Becchelon/ Ti si pur sta coion/ Di far l'abiura al Lorenzon». L'inquisitore, per quanto scrisse, sarebbe stato disposto a passare sopra l'accaduto se le parole della satira avessero infangato solamente la sua persona; in realtà era lo stesso tribunale del Sant'Uffizio ad averne pregiudizio poiché, a suo avviso, ne erano state derise le procedure.<sup>14</sup> Pertanto aveva denunciato l'occorso al Consiglio dei Dieci, al quale aveva chiesto di intervenire col *rito* affinché fossero scoperti e puniti i colpe-

podestà l'avrebbe sollevato dal compito di assistere ai processi inquisitoriali; da allora in poi al suo posto sarebbe intervenuto il giudice al maleficio. *Ibidem*.

<sup>13</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 57, cc. n. n., dispaccio del rettore di Vicenza al Senato, *sub data* 12 gennaio 1745. In base al resoconto del rettore le proposizioni ereticali attribuite a don Stefano Lorenzoni erano le seguenti: «che Clemente duodecimo è stato l'antichristo e che dal punto della lui assunzione è mancato il sacerdozio et il sacrificio. Che il sacrificio della messa non è di una falsa rappresentanza et una mera buffonaria. Che l'adulterio perpetrato in pubblico sua più acetto a Dio [...] Che scoprendo il pubblico le proprie vergogne la donna si rende imacolata [sic] e più pura della Vergine Maria. Che è meglio non udire che udire la messa. Che non è peccato mangiar la carne nei giorni proibiti dalla chiesa. Che il congresso dell'huomo con la donna fatto in pubblico non sia peccato, anzi debbasi riputare un atto meritorio. Che una vergine che si sottometta allo stupro in pubblico rimane più imacolata di Maria Vergine». *Ibidem*. L'8 luglio, dopo aver richiesto un parere ai Consultori *in iure*, il Senato deliberò a favore dell'abiura e della proclamazione della sentenza contro don Lorenzoni (raccomandando la presenza del vicario pretorio). Ivi, c. n. n., deliberazione del Senato, *sub data* 8 luglio 1745. Il parere giuridico si trova in ASVe, *Consultori in iure*, fz. 214, cc. 103<sup>rv</sup>, consulto di fra Paolo Celotti, 15 marzo 1745.

<sup>14</sup> ACDF, *St. St. GG 4-o (Inquisizione di Verona)*, cc. n. n., lettera dell'inquisitore di Vicenza, fra Angelo Gattelli, alla Congregazione del Sant'Uffizio, *sub data* 16 agosto 1745.



voli attraverso un'indagine riservata. La vicenda ebbe degli strascichi piuttosto lunghi se, a distanza di tre anni dalla conclusione del processo contro don Stefano Lorenzoni, l'inquisitore continuava a chiedere che fosse fatta giustizia e che possibilmente il tutto restasse velato da un alone di segretezza. A proposito il giudice di fede riferì alla Congregazione del Sant'Uffizio:

non le posso dir altro se non che le disposizioni e i mezzi che si prendono sono poco buoni. Fu scritto [...] e mandate le mie deposizioni del fatto seguito in Consiglio de Dieci a Venezia qual che fu ordinato che se ne faccia processo, ma fin'ora senza rito e senza segretezza dal che ne nascono duoi mali e che i testimoni non sicuri d'esser tenuti secreti non confessano la verità e la cosa si pubblica a tutta passata e già i rei sanno a quest'ora tutti li passi che ho fatto e dicono contro di me quello che Iddio permette.

Secondo l'inquisitore il problema stava nel fatto che alcuni consiglieri dei Dieci erano parenti stretti dei nobili vicentini che avevano partecipato alla brava notturna. «Onde ben vede», aggiunse l'inquisitore, «non si potrà rillevare il fatto com'è, né farli quella ragione che merita ed io in tal caso, come mi dicono il mio auditore e consultori, sarò costretto a darne parte in Congregazione ma nello stesso tempo a partire dallo stato perché standovi sarei il bersaglio dell'odio de veneziani e vicentini». Con un tono rassegnato fra Angelo Gattelli chiese il permesso di potersi allontanare dalla propria sede inquisitoriale, al fine di «prendere quattro boccate d'aria aperta» dato che – per usare una sua espressione - il tempo a Vicenza pareva farsi «assai cattivo».<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Ivi, cc. n. n., lettera di fra Angelo Gattelli alla Congregazione del Sant'Uffizio, 25 settembre 1748.

2. *Vizi procedurali in un processo per «molinismo» e affettata santità. L'inquisitore bandito dallo stato*

2. 1. *Il processo contro fra Antonio Maria Monza, don Antonio Contini e Francesca Modenese*

Il 24 settembre 1710 il podestà di Crema, Lelio Martinengo, scrisse ai Capi del Consiglio dei Dieci: l'inquisitore l'aveva informato di come alcuni confessori avessero sparso, nei conventi femminili «et altri luoghi pii di donne», «massime ereticali appoggiate sulla dannata dottrina di Michiel Molinos». Il giudice di fede, fra Andrea Reali, aveva espresso la volontà di avviare un procedimento contro gli imputati e per ottenere l'assistenza laicale aveva presentato una scrittura al podestà. In essa erano elencati all'incirca quindici capi d'accusa a carico degli stessi incriminati. Il giudice di fede, inoltre, aveva chiesto di poterli incarcerare prima che si spargesse la notizia dell'avvio del procedimento, in modo tale che non potessero darsi alla fuga, un punto quest'ultimo sul quale Lelio Martinengo aveva dei dubbi che preferiva far sciogliere alle autorità della Dominante.<sup>16</sup>

Per quanto concerne più strettamente le imputazioni addossate ai confessori, si deve fare riferimento alla già citata scrittura che – intitolata «raguaglio distinto de gl'errori che erano seminati ne ridotti delle demesse, retire, zitelle e monasteri di monache da vent'anni in qua, respetivamente dal padre Antonio Maria Monza e da don Francesco Contini nella città di Crema» – sarà riportata sinteticamente in seguito. La prima accusa riguardava l'insegnamento dell'orazione di quiete instillata nella mente delle penitenti, che con tali «principii mal intesi» erano esortate a comunicarsi quotidianamente (questo capo era avallato da «varie lettere» che le stesse penitenti avevano inviato a fra Monza). Altre imputazioni riguardavano l'obbedienza che, «rigorosissima e pregiudiziale», i confessori pretendevano dalle religiose e soprattutto il divieto di confessarsi da altri e di utilizzare, per le loro devozioni, le sacre immagini. Secondo il resoconto dell'inquisitore, i religiosi avevano fatto fare «un quarto voto» alle monache e dei voti di castità ad alcune donne («et alcune ne fanno spose di Maria»). Vi era poi il sospetto che fra Antonio Maria Monza, «quello che nomina[va], propone[va] et elegge[va] tutti li confessori di monache», violasse il

<sup>16</sup> ASVe, *Consiglio dei Dieci, lettere di rettori e altre cariche ai Capi, Crema*, b. 71, cc. n. n., dispaccio di Lelio Martinengo, podestà di Crema ai Capi del Consiglio dei dieci, *sub data* 24 settembre 1710. Una copia dello stesso fu inviata anche al Senato, v. ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 22, cc. n. n., *sub data* 24 settembre 1710.

sigillo sacramentale facendosi rivelare il contenuto delle confessioni. La lista dell'inquisitore prosegue: «hanno una discepola per nome Francesca Mondanesa, della quale si dice che sii santa»; tale fama era dovuta a una serie di voci: si diceva che avesse «la piaga di Christo nel petto», che predicasse la sorte ultraterrena delle persone («chi va al paradiso, chi all'inferno»), che avesse sudato sangue sporcando «una camicia e un cordoncino», oggetti che poi erano stati venerati come reliquie. Nell'informativa l'inquisitore aveva scritto che fra Monza aveva appreso «questi dogmi e dottrine» vent'anni prima, da un tale don Federico Benelli; quest'ultimo possedeva una casa nella quale si tenevano conventicole «e ridotti». I due avevano distribuito i testi di Molinos in diversi monasteri femminili dove fra Monza era riuscito a ottenere il monopolio nell'esercizio del sacramento della penitenza che veniva praticato, in via esclusiva, da religiosi da lui designati; l'inquisitore concluse precisando che era solo grazie all'appoggio del vescovo e di alcuni influenti patrizi se i disseminatori di tali dottrine erano riusciti, almeno sino a quel momento, a evitare un processo inquisitoriale.<sup>17</sup>

Il 26 ottobre i Consultori *in iure* furono chiamati a vergare un parere sul caso, nello specifico – dopo aver riassunto le circostanze dell'arresto dei due religiosi – si impegnarono a denunciare i vizi procedurali e a districare le competenze relativamente ai reati loro imputati. Il parere esordisce in questo modo:

doppo che riuscì alla corte di Roma sotto titolo della spiritualità della materia di tirar a sé tutta la giudicatura di questo tribunale e di ridurre la parte del prencipe ad una pura assistenza, avverti il maestro Paolo e dopo di lui [...] Fulgenzio che fatto quel si gran passo non cessò, né cessarà mai essa corte di procurar con tutte l'arti di diminuire e ridurre al niente anco l'assistenza, massime nel più importante degli atti giudiciali cioè nella denunzia, in cui per il maggiore pericolo di oppressione e di dove alli assistenti nasce la necessità maggiore d'avvisare il prencipe dell'occorrenze di stato.

«Il caso presente fa vedere a vostra serenità che quelli due grand'huomeni non si sono ingannati», proseguiva fra Odoardo Maria Valsecchi. Il già citato foglio presentato dall'inquisitore al rettore di Crema – per ottenere la carcerazione di Contini e Monza, come si è già ricordato – ne era la prova evidente: l'inquisitore aveva fondato l'accusa su alcune lettere che le penitenti avevano inviato «privatamente» ai loro confessori; inoltre, il giudice di fede aveva chiesto il braccio secolare affinché i due religiosi fossero incarcerati prima che fosse

<sup>17</sup> ASVe, *Consiglio dei Dieci, lettere dei rettori e altre cariche ai Capi, Crema*, b. 71, cc. n. n., «Raguaglio distinto de g'errori che erano seminati ne ridotti delle demesse, retirate, zitelle e monasteri di monache da vent'anni in qua, respetivamente dal padre Antonio Maria Monza e di Francesco Contini nella città di Crema», scrittura di fra Andrea Reali, inquisitore di Crema («presentata a sua eccellenza podestà e capitano [...] instando le fosse concesso il braccio secolare per la carcerazione degl'autori delle sopradette massime ereticali prima trasparassero la formazione del processo ch'incaminassi»), *sub data* 22 settembre 1710.

giunto a termine il processo informativo. Si trattava di procedure precluse agli inquisitori che operavano nella Repubblica di Venezia, come si è già avuto modo di ricordare. Grazie all'attenzione del rettore, tuttavia, il procedimento era stato rimandato sino a quando nelle aule del sacro tribunale – legalmente *riunito* – le denunce non erano state presentate formalmente.

Altra cosa erano le competenze, su questo punto il giurista si dilungò spendendo molte parole condite di ricchi riferimenti eruditi (per lo più tratti dalla tradizione del diritto canonico). In sintesi fra Odoardo Maria Valsecchi scrisse che l'Inquisizione poteva procedere sulle dottrine eterodosse e contro «l'orazione di quiete», la quale rientrava pienamente nella definizione. Vi erano però altri aspetti sui quali il rettore avrebbe dovuto vigilare attentamente affinché il sacro tribunale non valicasse i limiti giurisdizionali che gli erano stati imposti: prescrivere la comunione quotidiana non implicava il sospetto di mala credenza e in qualche caso era concesso comunicarsi pur non essendosi preventivamente confessati. Vietare la contemplazione d'immagini sacre e spargere massime ereticali nei conventi femminili rientrava nell'orbita di competenze del Sant'Uffizio, proclamare la santità di una giovane, invece, non necessariamente comportava indizi d'eresia. La violazione del segreto sacramentale era un reato grave, ma doveva essere perseguito dal foro ordinario. «L'Inquisizione tirerebbe a sé tutti li casi» – proseguì il giurista, citando Paolo Sarpi – ma il dissenso non era l'unico motivo che poteva determinare il peccato, vi erano altri elementi come «la fragilità» e la «malizia», i quali non potevano essere giudicati dal Sant'Uffizio. Valsecchi concluse la scrittura raccomandando che il rappresentante vigilasse l'operato dell'inquisitore: «rissultando per tanto da questo processo, come s'è detto, alcuni indizi di miscredenza potrà la Serenità Vostra così piacciendole decretare che li ritenti siano rimessi al Sant'Offizio, acciò dentro la restrizione e riserve accennate et a norma sempre delle pubbliche leggi possa contro d'essi procedere per quello che riguarda la qualità dell'indizio, o il sospetto dell'eresia».<sup>18</sup>

Fra Antonio Maria Monza e don Francesco Contini furono incarcerati, le loro stanze furono perquisite affinché fossero sequestrati tutti i testi in loro possesso. Il Consiglio dei Dieci ordinò al podestà di inviare un inventario completo di tutte le carte rinvenute.<sup>19</sup> Per Francesca Mondenese, invece, al momento della ritenzione dei due religiosi, si erano aperte le porte del carcere: era stata rimessa in libertà (anche se l'inquisitore continuava a esercitare pressioni affinché fosse nuovamente arrestata).<sup>20</sup>

<sup>18</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 22, cc. n. n., consulto di fra Odoardo Maria Valsecchi, *sub data* 26 ottobre 1710.

<sup>19</sup> Ivi, cc. n. n., dispaccio di Lelio Martinengo, podestà di Crema, al Senato, *sub data* 8 ottobre 1710 e copia della deliberazione del Consiglio dei Dieci, in ivi, c. n. n., *sub data* 29 ottobre 1710.

<sup>20</sup> Ivi, c. n. n., copia del dispaccio di Lelio Martinengo, podestà di Crema, al Consiglio dei Dieci, *sub data* 29 ottobre 1710. Nell'occasione il sopra citato podestà allegava due scritture – se-

Man mano che il processo inquisitorio procedeva, emergevano nuovi indizi a carico degli imputati, l'intreccio di competenze si infittiva e proporzionalmente si alzava la soglia di attenzione del podestà nei confronti del giudice di fede. Il rettore continuava a mandare le consuete informazioni alle magistrature competenti e queste a rigirarle ai Consultori *in iure*; il 4 dicembre fra Odoardo Maria Valsecchi e il conte Antonio Sabini dovettero sciogliere nuovi nodi relativi al procedimento in corso. Per i dottori la frase pronunciata da fra Antonio Maria Monza: «che avesse la scienza infusa da Dio nel dirigere le anime penitenti», non era una proposizione ereticale («è verità cattolica che Dio può infondere il dono della scienza», precisarono i giuristi; si trattava quindi di «un peccato di presunzione» e non tanto di eresia). Allo stesso modo l'abitudine di chiudere gli occhi quando il sacerdote elevava il calice e l'ostia, non era un'espressione di dissenso come, invece, pretendeva il giudice di fede; del resto, precisarono i consultori, «se l'uso di questo rito fosse indizio di perversa fede, potrebbero questi frati inquisitori travagliare innumerevoli persone e massime donne con confusione e con scandalo». La conventicola promossa dai frati, per entrare nella quale era necessario prestare un giuramento al cospetto di un crocefisso, era, invece, di stretta competenza dell'autorità secolare.

gnate rispettivamente A e C – la prima faceva riferimento a quanto era emerso durante il processo inquisitorio, la seconda contiene le imputazioni a carico di Francesca Mondenese («indizi contro Francesca Mondanese putta bergamasca diretta e penitente del padre Monza e Contini e da questi approvata nello spirito»); probabilmente si tratta di una carta vergata dall'inquisitore elencava i capi d'accusa a carico della ragazza: «1. che la fanciulla de poch'anni si fosse incastrata una crocetta nel petto e poi levata vi fosse rimasta la piagha come regalo d'Iddio 2. che una volta nettandosi la fronte bagnasse un fazzoletto di sangue per accreditarsi che sudava sangue 3. che ne' giorni di venerdì pativa i dolori della passione di Christo e compariva smorta e sfigurata 4. che era dottata, massime nell'hore oscure, da lume e chiarezza grande 5. che riprendeva certe persone d'alcuni riflessi de quali una dice che non li sapeva altri che la persona ripresa è Dio 6. che fosse restata morta tre hore e ricevute le stigmate 7. che patisse dolori eccessivi di capo e ciò per certa corona di spine ricevute 8. che fosse maltrattata e battuta da demoni per haverli levata un'anima dalle mani 9. che parlando di due religiose morte, d'una disse che era andata presto al paradiso e che l'altra era stata in pericolo di salvarsi per haver dispensate certe cose come se fossero state proprie, ma che però anche questa s'era salvata 10. che tanto havea pregato per l'anima d'un marchiese morto ch'ebbe rivellazione essersi salvato e che avesse havuto un atto di contrizione nel punto del suo transito 11. che dopo qualche hora di riposo per la voce d'Iddio che la chiamava nella notte, ella postasi in orazione dallo stesso Iddio era sollevata a vedere la triade sagrosanta, la bellezza delle piaghe dell'humanità di Giesù Christo e la gloria de santi 12. che Iddio nella stessa orazione gli faceva vedere le pene atroci che pativano nell'inferno i religiosi inosservanti e tutti li sacerdoti che celebravano indegnamente 13. che una notte gli fece vedere tutte l'anime che erano passate all'altra vita, fra le quali cinque sono andarono in purgatorio e tre in paradiso 14. che Iddio gli avesse addossato tutte le pene che dovea patir l'anima del signor padre d'una religione per liberarlo dal purgatorio come fece e nel detto tempo fu veduta la detta Mondanese avere nella vita varie scottature salvo che nelle mani, nel collo e nella faccia 15. che nell'atto dell'orazione havea veduto andar in paraddiso [...] gloriosa la suddetta anima purgante, con piegarsi in atto di ringraziarla per le pene sofferte». Ivi, cc. n. n., allegato C, s. d.

Per quanto concerneva le accuse mosse nei confronti di don Francesco Contini: era evidente che si fosse servito della fama di santità di Francesca Mondenese e l'avesse alimentata; si trattava però, secondo i consultori, più di un imbroglio che non di un errore di fede. Più specificatamente, nei confronti di Francesca, i giuristi evidenziarono dei vizi procedurali: l'inquisitore non avrebbe potuto far arrestare la donna se non al termine del processo informativo, secondo quanto stabilivano le norme in materia. I consultori aggiunsero che l'*affettata santità* non era un reato contemplato negli editti inquisitoriali. Era quindi difficile stabilire se si trattasse o meno di eresia, per questi motivi i giuristi consigliarono di lasciare libera Francesca, ammonendola a non adottare più simili comportamenti («facendo poi ricercare il parroco suo, che o per sé stesso o col mezzo d'altri direttori spirituali vegga di ridurla con buoni lumi ad ammaestramenti nella strada della sincera e soda divozione», aggiunsero i giuristi).<sup>21</sup>

Non era dello stesso parere fra Celso Viccioni; secondo il giurista Francesca Mondenese doveva essere inquisita e rimessa in carcere. La donna, infatti, poteva aver avuto commerci col demonio che, «affine di captivarsi la stima de popoli per qualche suo comodo et interesse corporale», poteva averla resa in odore di santità. Celso quindi consigliava di procedere nei confronti della giovane per indagarne la coscienza. A tal proposito il consultore riportò un aneddoto che aveva letto in un testo di Jean Gerson: una donna (creduta santa) era stata sottoposta ai tormenti. In questo modo era stato possibile accertare che, quelle in cui cadeva, non erano estasi mistiche, ma piuttosto attacchi di «morbo caduco», dei quali approfittava per ingannare la gente e provvedere così al proprio sostentamento.<sup>22</sup> Si innescò un gioco di consulte, fra Odoardo Maria Valsecchi e il conte Sabini risposero al collega, lo fecero pubblicamente con un altro parere, all'interno del quale moderavano le posizioni assunte in precedenza: era loro compito difendere e far rispettare le leggi dello stato e far sì che l'Inquisizione non procedesse sulle materie per le quali non era competente; e, tuttavia, elogiando l'opera del «maestro Celso dignissimo teologo e consultore» i suoi colleghi scelsero di uniformarsi al suo parere. Conclusero la scrittura consigliando di inquisire Francesca Mondenese (il rettore avrebbe comunicato qualsiasi – sebbene minima – novità al Senato).<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Ivi, cc. n. n., consulto di fra Odoardo Maria Valsecchi e del conte Antonio Sabini, *sub data* 4 dicembre 1710.

<sup>22</sup> Ivi, cc. n. n., consulto di fra Celso Viccioni, *sub data* 11 dicembre 1710.

<sup>23</sup> Ivi, cc. n. n., consulto di fra Odoardo Maria Valsecchi e del conte Antonio Sabini, *sub data* 15 dicembre 1710. Come ha scritto Adelisa Malena fu nel corso del XVII secolo che l'Inquisizione romana estese il «proprio raggio d'azione su un terreno per sua natura difficilmente controllabile: quello della santità e delle vie alla cristiana perfezione. In un'epoca di ridefinizione dei modelli di santità promossa dalla chiesa cattolica, l'avanzata del Sant'Uffizio su questo fronte riguardò diversi piani, dall'attento esame degli scritti dei santi al disciplinamento dei culti e delle devozioni, dalla marginalizzazione della santità «viva» alla repressione di quella bollata come falsa». Il reato di *affettata santità* penetrò nelle aule del Sant'Uffizio – configurandosi come «una

È un altro parere giuridico a informarci sullo svolgimento del procedimento contro Francesca; l'inquisitore – secondo il resoconto dei giuristi – aveva stilato un elenco di quarantaquattro imputazioni ai danni della giovane resasi colpevole, secondo il giudice di fede, di essersi prestata ai disegni di fra Antonio Maria Monza e don Francesco Contini, i quali si erano serviti di lei per «accreditarsi nel concetto e per avvantaggiarsi nell'interesse». I consultori, tuttavia, non tornarono sul tema delle competenze e concentrarono la loro attenzione sui vizi procedurali che potevano aver contaminato il processo. Il rettore di Crema avrebbe dovuto informare le autorità sul modo con cui erano state raccolte le denunce, sulle circostanze di avvio del processo e sull'arresto della giovane. Se dapprima le autorità, attraverso i loro giusperiti, si erano interessate in maniera preponderante delle competenze e del fatto che l'Inquisizione non si ingerisse in terreni ad essa preclusi, da quel momento in poi l'attenzione si concentrò sui vizi procedurali imputabili al giudice di fede.

## 2. 2. *Il processo contro l'inquisitore di Crema (fra Andrea Reali)*

I rapporti tra l'inquisitore di Crema, il già citato fra Andrea Reali, e le autorità della Repubblica iniziarono a essere segnati da un clima di sospetto, soprattutto dopo la perquisizione delle celle di fra Monza e don Contini: vi erano state trovate delle carte che il podestà non volle consegnare al giudice di fede (le rimise, invece, al Senato).<sup>24</sup> Si trattava di scritture scottanti – per come ne parlano le autorità – delle quali non si conosce il contenuto; una deliberazione del Senato ci dice che non includevano nulla di pertinente al Sant'Uffizio e pertanto si specificava che non dovessero essere consegnate, per nessuna ragione, al giudice di fede che le reclamava. Certo è che il Senato decise di inviare il giudice al malefizio di Bergamo a Crema, in modo tale che potesse avviare un procedimento (col rito del Senato) ai danni dell'inquisitore, fra Andrea Reali.<sup>25</sup> Di contro lo stesso inquisitore si affrettò a inviare una lettera al podestà di Crema, nella quale supplicava le autorità affinché non gli fosse «imputata alcuna inobedienza».<sup>26</sup>

vera e propria eresia» – a decorrere dagli ultimi decenni del Cinquecento (prima di allora era considerato una colpa morale). A. MALENA, *L'eresia dei perfetti. Inquisizione romana ed esperienze mistiche nel Seicento italiano*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003, VII - VIII.

<sup>24</sup> Ivi, cc. n. n., consulto di fra Celso Viccioni e del conte Antonio Sabini, *sub data* 12 febbraio 1711

<sup>25</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalists*, fz. 23, c. n. n., *sub data* 2 gennaio 1711.

<sup>26</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalists*, fz. 22, c. n. n., supplica dell'inquisitore di Crema, fra Andrea Reali, al rettore della stessa città, *sub data* 31 dicembre 1711.

Ancora una volta sono i Consultori *in iure* a informarci sull'andamento e sull'esito del processo avviato contro fra Andrea Reali. Il loro resoconto è basato sulla relazione resa dal giudice del malefizio di Bergamo, Giovanni Guidozzi, incaricato, come si è già detto, di condurre il procedimento. Dagli atti raccolti emerse chiaramente come il domenicano avesse violato gran parte delle norme sulle procedure inquisitoriali. Dopo l'arresto di fra Monza e don Contini l'inquisitore aveva scritto «di proprio pugno» a una monaca, «suggerendole» dieci capi d'accusa contro i due religiosi. Fra Andrea Reali si era rivolto alla donna così: «veda di scavare la verità con tutta segretezza e darmene avviso con scrivermi che essendole sovvenuto qualche cosa per sgravio di coscienza me ne da parte, senza far apparire che sia stata sopra di ciò illuminata, ma come da sé stessa, assicurandola che Dio le ne darà la retribuzione»; aveva poi concluso intimidando il silenzio, anche nei confronti del confessore, e ordinando di bruciare il foglio. Quattro testimoni giurati erano concordi nell'affermare che l'inquisitore, nelle aule del Sant'Uffizio, avesse praticato delle «interrogazioni [...] non intese et ostruse, con maniere circuitorie, minacciose, oblique» in modo tale da confondere le persone; i testi, così raggirati, avevano depresso quanto stabilito dal giudice, senza che fosse permessa «la solita naturale e canonica libertà di esprimere sopra le deposizioni quello che intendevano a scarico intiero della propria coscienza e a lume di verità». Non erano state nemmeno effettuate le consuete riletture dei costituiti, in modo tale che i testimoni potessero confermarne il contenuto, prima della sottoscrizione. L'inquisitore aveva esaminato tre monache senza che il tribunale fosse legalmente riunito, e non aveva proceduto contro Eliseo Bellini – presunto complice dei due imputati – il quale aveva goduto della protezione del giudice di fede. Per quanto riguardava Francesca Mondenese – secondo i testimoni – l'inquisitore non ne aveva digerito il rilascio e pertanto l'aveva circuita e minacciata affinché si ripresentasse in tribunale per confessare delle colpe che probabilmente erano dovute «a ignoranza e semplicità e qualche lesione de fantasmi» e non tanto a miscredenza.

Per quanto riguardava gli atti processuali, per ammissione degli stessi ministri del Sant'Uffizio, l'inquisitore di Crema li aveva fatti copiare senza l'autorizzazione del rettore e ne aveva inviata una copia alterata alla Congregazione del Sant'Uffizio. Il giudice di fede – secondo quanto aveva depresso il notaio della medesima sede inquisitoriale – aveva rimproverato aspramente alcuni testimoni perché non avevano confermato, nelle aule del tribunale, quanto convenuto privatamente. Dal processo, inoltre, era emersa chiaramente l'intelligenza tra l'inquisitore e alcuni monaci del convento di fra Antonio Maria Monza, nemici di quest'ultimo, al fine di far cadere il religioso nelle maglie del Sant'Uffizio. «Scoperto hora nella sua sostanza il male, rimane adesso di parlar del rimedio», aggiunse il consultore. Per quanto riguardava il processo inquisitoriale si consigliava di cassare tutti gli atti e soprattutto il mandato di carcerazione.



zione nei confronti di fra Antonio Maria Monza e don Francesco Contini («col riflesso anche alla longa e penosa prigionia, Dio sa perché, fin qui da loro sofferta»). Secondo il consultore l'unico documento da conservare era la denuncia poiché era stata raccolta alla presenza dell'assistente laicale e quindi si trattava di un atto registrato in conformità delle leggi. Nei confronti dell'inquisitore di Crema dovevano essere presi seri provvedimenti, «per aver egli scandalosamente prevaricato dal suo ufficio, et essendo sì reo di colpe inescusabili». «Il meno che meriti», proseguì il servita, era il bando dallo stato nel termine di ventiquattr'ore; pertanto dovevano essere avvisati sia l'ambasciatore veneziano presso la Santa Sede, sia la Congregazione del Sant'Uffizio che avrebbe provveduto a nominare un altro inquisitore, badando che fosse «cauto, prudente e giusto». <sup>27</sup> Poco dopo il Senato pervenne alla deliberazione che riprendeva alla lettera quanto stabilito dai Consultori *in iure*: dal momento che fra Andrea Reali era «uscito da tutti li confini delle leggi e del giusto», si ordinava al giudice al malefizio di Bergamo di intimargli il bando. Fra Antonio Maria Monza e don Francesco Contini sarebbero stati rilasciati dal carcere del Sant'Uffizio e trasferiti nelle prigioni pretorie, a disposizione del nuovo inquisitore che, confermata la validità della denuncia, avrebbe potuto avviare un nuovo procedimento nei confronti degli imputati. <sup>28</sup>

I problemi, tuttavia, erano ben lungi dall'essere risolti. Il 14 marzo 1713 i Consultori *in iure* vergarono un nuovo parere sul 'caso Monza e Contini; la scrittura aveva per oggetto, ancora una volta, le procedure adottate dai ministri del Sant'Uffizio. Il nuovo inquisitore di Crema, infatti, intendeva avvalersi della documentazione redatta dal suo predecessore – che il Senato aveva ordinato di cassare, come si ricorderà – per proseguire il processo contro i due carmelitani. Più specificatamente l'intenzione di fra Giovanni Domenico Crescioni era di accertarsi che le deposizioni rese tre anni prima fossero ancora valide. Per far ciò intendeva rileggerle ai testi che le avevano rese, in modo tale che questi potessero confermarne o meno l'attendibilità. <sup>29</sup> Il giudice al malefizio, incaricato di prestare la debita assistenza, aveva avuto modo di discuterne con lo stesso inquisitore: la delibera del Senato era chiara, gli atti dovevano essere annullati e il processo iniziato *ex novo*. <sup>30</sup> E di fatto questa linea fu perseguita anche dai Consultori *in iure* sebbene la Congregazione del Sant'Uffizio avesse disapprovato la condotta del governo della Repubblica (l'annullamento del procedimento

<sup>27</sup> Ivi, cc. n. n., consulto di fra Odoardo Maria Valsecchi, *sub data* 23 febbraio 1711.

<sup>28</sup> Ivi, c. n. n., deliberazione del Senato, *sub data* 12 marzo 1711. Il 5 agosto dell'anno successivo fu nominato in qualità di inquisitore di Crema, fra Giovanni Domenico Crescioni da Cingolichè aveva esercitato per diverso tempo l'incarico di vicario nel tribunale dell'Inquisizione di Genova. Ivi, c. n. n., consulto di fra Odoardo Maria Valsecchi, *sub data* 5 agosto 1712.

<sup>29</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalistsis*, fz. 25, cc. n. n., consulto di fra Odoardo Maria Valsecchi e del conte Antonio Sabini, *sub data* 14 marzo 1713.

<sup>30</sup> Ivi, relazione del giudice al malefizio di Crema, Costantin Vlastò al Senato, s. d.

era stato considerato un grave sopruso).<sup>31</sup> Tra il marzo e il luglio 1713 i giuristi dedicarono due consulti al problema: in quel lasso di tempo non era stato ancora possibile proseguire il processo, data la risolutezza di fra Giovanni Domenico Crescioni. Il 14 luglio fra Odoardo Maria Valsecchi criticò aspramente l'inquisitore di Crema, a proposito scrisse: «non fa certamente quel che il dover vuole, ma quel che piace alla corte, cui troppo importa per i suoi ben noti fini di poter disporre a suo talento di questo tribunale e dei suoi ministri [...] perciò fa egli ogni sforzo per render nulla la sovvrana deliberazione». Giacché il processo si era incagliato, il servita suggerì la scarcerazione dei frati Monza e Contini.<sup>32</sup> Il consulto divenne esecutivo attraverso una delibera del Senato, la quale approvò la liberazione dei due carmelitani a patto che rimanessero a disposizione del Sant'Uffizio di Crema.<sup>33</sup>

La controffensiva da parte della Santa Sede non si fece attendere. Il nunzio riferì che lo stesso pontefice era indignato per le risoluzioni prese nella Dominante («ne ha udita sua beatitudine la notizia col più grave e giusto risentimento dell'animo suo, riflettendo al sommo pregiudizio che da una tale intempestiva soluzione risulta al servizio di Dio e alla giurisdizione insieme della sagra inquisizione», scrisse).<sup>34</sup> La documentazione non ci informa sugli esiti del conflitto anche se è probabile che la tensione da parte della corte romana si fosse allentata e che, come avveniva sovente nelle riunioni della Congregazione del Sant'Uffizio, la discussione fosse stata rimandata più volte, sino allo scemare dell'interesse sulla vicenda. A distanza di sei anni, infatti, a fra Antonio Maria Monza fu concesso il trasferimento in un altro monastero, fuori da Crema: svanite le aspettative su una ripartenza del processo al Senato non restava che acconsentire la richiesta.<sup>35</sup>

<sup>31</sup> Ivi, cc. n. n., consulto di fra Odoardo Maria Valsecchi e del conte Antonio Sabini, *sub data* 14 marzo 1713.

<sup>32</sup> Ivi, cc. n. n., consulto di fra Odoardo Maria Valsecchi, *sub data* 14 luglio 1713.

<sup>33</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 26, c. n. n., deliberazione del Senato, *sub data* 9 dicembre 1713.

<sup>34</sup> Ivi, cc. n. n., dispaccio anonimo, *sub data* 19 gennaio 1714.

<sup>35</sup> Ivi, cc. n. n., consulto di fra Paolo Celotti e fra Odoardo Maria Valsecchi, *sub data* 11 gennaio 1719.

## 3. L'inquisitore di Brescia in fuga con l'incartamento processuale

Il 14 febbraio 1740 il rettore di Brescia, Alvise Mocenigo III, scrisse al Senato per rispondere ad alcune questioni provenienti dalla Dominante. Esse riguardavano il procedimento inquisitorio avviato contro fra Giuseppe Olivari di Salò, il confessore delle monache di San Benedetto, già detenuto per ordine del Sant'Uffizio. Più precisamente il capitano avrebbe dovuto fornire una relazione sulle circostanze relative alla denuncia, precisando se fosse stata assunta dal tribunale riunito, se fosse pervenuta per iscritto e, ancora, se vi fosse qualche indizio che potesse far pensare a una collusione tra l'inquisitore e i testimoni.

Il rettore scrisse che era stato il suo vicario pretorio a prestare la debita assistenza al giudice di fede. La denuncia – secondo le informazioni che gli erano state girate – era stata assunta durante una sessione del tribunale legalmente riunito. In quell'occasione si era presentata Anna Baretta da Salò, una «giovane vergine dell'età d'anni 23». La ragazza raccontò delle visite a domicilio che il religioso era solito fare a lei e a sua sorella Angela che, secondo il frate, era «invasata dal demonio». Per esorcizzarla, depose la teste, fra Giuseppe la stringeva forte e le praticava dei rimedi particolari, a proposito riportò un aneddoto rappresentativo: dopo aver confessato la sorella, il religioso l'aveva fatta stendere e le aveva passato un'immagine della Vergine sul corpo; la teste aggiunse: «glela ponesse sul ventre, dove sempre più calasse allorché le diceva di sentire maggior tentazione».

Nelle aule del tribunale erano sfilate altre donne di Salò, le quali avevano confermato quanto deposto da Anna Baretta sulle pratiche esorcistiche-seduttive messe in atto dal frate. All'inquisitore non era rimasto altro che convocare il diretto interessato, fra Giuseppe Olivari, il quale, nelle aule del tribunale, aveva consegnato alcune carte delle quali non si era ancora penetrato il contenuto (erano state inserite fra gli atti del Sant'Uffizio). Dopodiché, all'incirca tre giorni dopo, l'inquisitore aveva decretato l'arresto cautelativo del religioso.<sup>36</sup> Le uniche notizie del procedimento in corso si possono estrapolare da un parere scritto dai Consultori *in iure* e basato essenzialmente su una relazione del vicario pretorio. Innanzitutto fra Paolo Celotti sostenne che il confessore di Salò non fosse imputabile il reato di *sollicitatio ad turpia*. La richiesta del confessore che aveva domandato alle penitenti se si sentissero tentate e in quali parti non lasciava trapelare un indizio d'eresia. Il giurista affermò: «è cosa chiara che questa interrogazione del prete Olivari può ben dirsi, ed è, imprudente, ma non giamai sollecitazione per indurre le due donne denunzianti a peccar seco come se detto prete avesse detto alle medesime io ho genio verso

<sup>36</sup> ASVe, Senato, *Deliberazioni Roma expulsis papalists*, fz. 53, cc. n. n., dispaccio del capitano di Brescia, Alvise Mocenigo III, al Senato, *sub data* 14 febbraio 1740.

le vostre persone, io vi amo e altre cose simili». Vi era poi un elemento importante da tenere in considerazione: fra Giuseppe Olivari aveva fatto queste affermazioni dopo aver impartito il sacramento della penitenza; pertanto – secondo fra Paolo Celotti – non era corretto identificare queste pratiche come *solicitatio ad turpia* («non essendo seguita nell'attualità della confessione e conseguentemente non entrandovi abuso de sacramento», precisò il giurista).

Per quanto concerne più strettamente le procedure adottate dal Sant'Uffizio la convocazione dei testimoni, dopo la denuncia, e la carcerazione dell'imputato erano avvenute senza i consueti decreti. Ciò faceva ipotizzare che, almeno nel caso delle convocazioni delle donne di Salò, l'inquisitore avesse convenuto in privato con loro, concordando le accuse e le testimonianze, ratificate poi in tribunale. «Sono cose decise in questo serenissimo stato», proseguì Celotti, «che il padre inquisitore non può far atto alcuno giurisdizionale senza l'assistenza»; pertanto né la citazione delle testimoni, né il decreto di carcerazione erano stati eseguiti in rispetto delle leggi. Per quanto concerneva più strettamente l'ipotesi di testimonianze concordate privatamente, il servita scrisse: «è una cosa aborrita dalle pubbliche leggi, le quali non tollerano collusioni tra l'inquisitore, il denunziatore e li testimoni, il che è tanto chiaro ch'è superfluo il discorrere più a lungo».

Il terzo e ultimo punto nel quale si articolava il lungo consulto riguardava le competenze: «gli atti disonesti praticati da padre Olivari con benedizioni, reliquie e orazioni in lode di Maria Vergine in occasione di essorcizzare alcune sue penitenti [...] da lui credute ossesse», senza «però passar mai con esse [...] alle ultime confidenze», non erano una materia per la quale era competente il Sant'Uffizio. Le azioni compiute da fra Olivari dovevano essere giudicate esclusivamente dal foro secolare e come precisò Celotti: «non mai al Sant'Uffizio la di cui cura è di mantenere illibata e pura dagli errori la nostra santa fede e non di conoscere e correggere le mancanze e delitti de' sudditi dove non vi entra il sospetto di eresia e con ciò estendere oltre i limiti prefissi dalle leggi la giurisdizione sua con intacco della temporale del principe». Ne seguiva che il Sant'Uffizio di Brescia aveva assunto un caso per il quale non era competente e di conseguenza gli atti prodotti sullo stesso e l'arresto di fra Giuseppe Olivari non erano da considerarsi leciti. Il consultore pertanto suggerì di far cassare il processo, un compito che doveva essere eseguito *in loco* dal capitano, dopodiché lo stesso rettore avrebbe avviato un procedimento ai danni di fra Olivari (si consigliava che fosse delegato dal Consiglio dei Dieci, con la formula *servatis servandis*).<sup>37</sup> Il 15 marzo il Senato deliberò quanto suggerito dai Consultori *in iure*: la cassazione degli atti processuali e la scarcerazione del frate che sarebbe stato processato dal Consiglio dei Dieci come previsto dai giuristi. Nell'occasione si ribadiva la necessità di rispettare le norme del *capitolare* e per-

<sup>37</sup> Ivi, cc. n. n., consulto di fra Paolo Celotti, *sub data* 28 febbraio 1740.

tanto se ne ordinava una pronta distribuzione a tutti i rettori delle città dove vi fosse un tribunale del Sant'Uffizio.<sup>38</sup>

Alcuni giorni dopo il rettore impugnò la penna per dare conto dell'esecuzione del decreto. Il capitano scrisse di aver convocato il giudice di fede, al quale aveva ordinato la cancellazione di tutti gli atti prodotti nelle aule del Sant'Uffizio di Brescia, contro fra Giuseppe Olivari. Secondo il resoconto del podestà, l'inquisitore aveva accolto dimessamente gli ordini che gli erano stati impartiti, a proposito il rettore scrisse: «chinò egli il capo mostrando con ciò di ubbidire al comando e partito dal palazzo s'è trasferito in persona, come posteriormente ho rilevato dal custode delle carceri, per commettergli il rilascio del padre suddetto che in effetto lo ha anco immediatamente ottenuto». In realtà, aggiunse Alvise Mocenigo III, dopo essersi adoperato per la scarcerazione di fra Giuseppe Olivari, l'inquisitore se n'era andato da Brescia trasgredendo l'ordine di cassare il processo.

Al rettore non era rimasto altro da fare che bussare alla porta del padre vicario, al quale aveva ripetuto l'ordine del Senato. Nell'occasione il vice-inquisitore aveva informato il capitano della repentina partenza del giudice di fede, fra Piero Antonio Baggioni da Forlì; questi dopo aver chiesto il permesso al priore del convento ed essersi recato nella stanza dove usualmente si riunivano i membri del sacro tribunale, si era allontanato da Brescia in calesse diretto verso una località non precisata. Sarebbe spettato al vicario locale, in sostituzione del giudice di fede, adeguarsi alle risoluzioni prese nella Dominante e tuttavia l'annullazione degli atti processuali non era un'operazione così semplice come poteva sembrare. La difficoltà era oggettiva: nell'archivio della sede inquisitoriale di Brescia, nonostante le diligenti ricerche effettuate dal vicario, non si trovava traccia degli atti prodotti sul caso. La repentina partenza dell'inquisitore e l'irreperibilità dell'incartamento non erano una mera coincidenza: fu subito chiaro – al rettore *in primis* – che il giudice di fede si fosse assentato, appropriandosi degli atti, per trasferirli altrove.<sup>39</sup>

Ancora una volta fu fra Paolo Celotti a doversi occupare di quanto successo a Brescia. Per il giurista le supposizioni del rettore erano valide, vi era motivo di credere che l'inquisitore, peraltro di «stato alieno», si fosse diretto a Roma «o per sottrarsi da un grave meritato risentimento [...] per la pubblica ofesa avendo

<sup>38</sup> Ivi, c. n. n., deliberazione del Senato, *sub data* 15 marzo 1740.

<sup>39</sup> Nello stesso dispaccio il rettore chiese il permesso di poter procedere sui reati che fra Olivari aveva commesso a Salò (che godeva di una giurisdizione separata rispetto a quella di Brescia). Ivi, cc. n. n., dispaccio di Alvise Mocenigo III al Senato, *sub data* 24 marzo 1740. L'8 aprile 1739 la Congregazione del Sant'Uffizio aveva nominato inquisitore di Brescia fra Piero Antonio Baggioni da Forlì che aveva già ricoperto l'incarico nelle città di Reggio e di Tortona. ASVe, Senato, *Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 51, cc. n. n., consulto con il quale se ne approvava la nomina (redatto da fra Paolo Celotti) e conseguente deliberazione del Senato, *sub data* 10 giugno 1739.

egli non men nel suo officio operato contro le leggi e il retto modo di procedere [...] ovvero per dar in persona alla Congregazione del Sant'Uffizio conto del successo». Il consultore suggerì di informare l'ambasciatore veneziano a Roma e di far proseguire il processo contro fra Giuseppe Olivari al capitano di Brescia.<sup>40</sup> Il Senato, come d'abitudine, fece propri i consigli del giurista; il consulto divenne esecutivo sotto forma di decreto inviato all'ambasciatore veneziano presso la Santa Sede. Gli si ordinava di vigilare sul comportamento di fra Piero Antonio Baggioni – poiché vi erano forti sospetti che si fosse recato a Roma, alle porte della Congregazione del Sant'Uffizio – e di informare i cardinali membri delle infrazioni compiute dal loro sottoposto. A conclusione del decreto si ordinava all'ambasciatore: «dal succeduto poi havrà maggior argomento nell'avvenire la saviezza vostra in procurare che gl'inquisitori del Sant'Uffizio che si spediscono nel dominio nostro siano sudditi veneti».<sup>41</sup>

L'asse della discussione subì quindi uno spostamento proiettandosi, non più verso Brescia, ma verso Roma. Lo si evince bene da un parere giuridico sottoscritto da fra Paolo Celotti e da Trifone Wrachien, redatto dopo che era giunta la risposta dall'ambasciatore veneziano; quest'ultimo – scrisse il giurista – aveva parlato con il cardinale Porzia, il portavoce degli inquisitori generali; gli aveva fatto presente che l'Inquisizione, nei territori della Repubblica di Venezia, doveva sottostare alle norme dello stato («così che nessuna ordinazione pontificia disponente in materia dell'Inquisizione può pubblicarsi e eseguirsi senza che vostra serenità vi presti l'assenso suo», aggiunsero i consultori). La Congregazione del Sant'Uffizio aveva fatto sapere, tramite il proprio rappresentante, che il «caso Olivari» rientrava pienamente nella sfera di competenze dell'Inquisizione «non essendo le pretese violazioni di ordine bastanti ad annullar il processo». Ciononostante il collegio cardinalizio aveva placato ulteriori controversie: gli inquisitori generali erano disposti ad arretrare di un passo; a proposito i Consultori *in iure* scrissero: «con tutto ciò si acconsente che si mettino in dimenticanza le cose fatte, con dar ordine al padre inquisitore di assicurare personalmente l'eccellentissimo podestà di Brescia che sarebbe lasciato giacente il processo».

L'acuta penna dei giuristi rilevò che quella che in «apparenza» sembrava «un atto di stima e di condiscendenza del Collegio de signori cardinali» altro non era che una «disapprovazione» delle pubbliche leggi, «in sollievo di un suo suddito e conseguentemente una giustificazione del padre inquisitore».<sup>42</sup> I dispacci

<sup>40</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 52, cc. n. n., consulto di fra Paolo Celotti, *sub data* 31 marzo 1740.

<sup>41</sup> Ivi, c. n. n., deliberazione del Senato, *sub data* 9 aprile 1740. Lo stesso giorno il Senato decretò di far proseguire il processo contro fra Giuseppe Olivari al capitano Alvise Mocenigo III, ivi, deliberazione del Senato, *sub data* 9 aprile 1740.

<sup>42</sup> Ivi, cc. n. n., consulto sottoscritto da fra Paolo Celotti e Trifone Wrachien, *sub data* 8 giugno 1740. A Roma la vicenda fu seguita dall'ambasciatore Marco Foscarini; il 23 aprile scrisse di

di Marco Foscarini, ambasciatore veneziano presso la Santa Sede, rendono conto dell'azione diplomatica intrapresa dalla Repubblica per risolvere la vicenda relativa all'inquisitore di Brescia; lo stesso Foscarini, infatti, incaricato di occuparsi del caso a Roma scrisse al Senato di aver avuto un incontro con il cardinale Porzia che gli aveva espresso i malumori di alcuni cardinali membri della Congregazione del Sant'Uffizio, particolarmente contrariati per la cassazione del processo contro fra Olivari. E tuttavia, essendo in tempo di conclave e non volendo caricare questa controversia sulle spalle del nuovo pontefice, la Congregazione aveva deliberato «di lasciar cadere tutto quest'affare» («come un pegno della benevolenza e della stima del sacro collegio verso l'eccellenze vostre che dunque si sarebbero dimenticate le cose fatte e che si darebbe ordine all'inquisitore di assicurare personalmente l'eccellentissimo signor podestà di Brescia che sarebbe lasciato giacente quel tal processo, come se giammai fosse stato intrapreso», aggiunse Foscarini).<sup>43</sup>

Il 9 luglio il Senato deliberò di avvertire il capitano di Brescia: qualora fra Piero Antonio Baggioni fosse ritornato in città con l'intento di ricoprire nuovamente l'incarico, il rettore non l'avrebbe riammesso. Lo stesso giorno si deliberò anche di scrivere all'ambasciatore a Roma il quale, una volta eletto il nuovo inquisitore, avrebbe avuto il compito di «renderlo ben informato del concordato in tale materia seguito tra la Santa Sede et la Repubblica medesima e delle pubbliche leggi in tale proposito» affinché non succedessero «in avvenire simili inconvenienti».<sup>44</sup>

aver parlato con alcuni cardinali membri della Congregazione del Sant'Uffizio, tra i quali figurava il cardinal Porzia. «Non appena inteso l'argomento della mia esposizione» – aggiunse Foscarini – «[il cardinale Porzia] mi significò che si era di ciò parlato e [...] da sua eminenza intesi che non erano mancati di quelli che pigliarono la cosa per il mal verso e non si davano per paghi della condotta di vostra signoria. Infine poi il signor cardinale mi disse che sperava di poter amichevolmente terminar questa briga tra lui e me, dandomi con ciò a conoscere che la Congregazione lo avesse anche eletto a maneggiare questo negozio ma nel tempo medesimo mi fece conoscere l'impossibilità di ciò eseguire durante il conclave»; ASVe, *Senato, Dispacci Roma expulsis papalisticis*, fz. 26, cc. n. n. (dispaccio n. 240), *sub data* 23 aprile 1740.

<sup>43</sup> Ivi, cc. n. n. (dispaccio n. 249), *sub data* 28 maggio 1740.

<sup>44</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, cc. n. n. deliberazioni del Senato, *sub data* 9 luglio 1740. Il 20 agosto il Senato deliberò di scrivere all'ambasciatore a Roma: «eseguite si dal zelo nostro le pubbliche commissioni [...] per quello sia all'affare dell'Inquisizione del Sant'Uffizio diretto sì con zelo et virtù nel spiegarvi col signor cardinale Querini attenderemo quanto col di lui mezzo venisse dalla sagra congregazione riportato. Sopra l'altro particolare poi havutosi nuovo memoriale di questo [...] nunzio apostolico vi servirà la copia del medesimo et quella dell'uffizio che le facciamo leggere questa sera in risposta di lume al vostro contegno et nel modo che vi parerà proprio d'essumendo et enumerando li motivi per li quali è stata chiamata l'equità et la dignità del Senato ad accorrere alla sicurezza dei sudditi ad impedire le conseguenze della provocata tolleranza de medesimi et a presservar i diritti della propria dignità darete rissalto alla pubblica moderazione et ag'oggetti già dichiarati facendo comprender il vivo desiderio del Senato di mantener colla santa sede la più perfetta corrispondenza e colla venerata persona di sua santità attendersi dalla di lui gratitudine con opportuni procedimenti assi-

4. *Controversie sugli editti*

Nel corso del Settecento si radicò la consuetudine di richiamare, pubblicamente o per mezzo dei rappresentanti secolari che prestavano loro assistenza, gli inquisitori e soprattutto quelli che avessero trasgredito le norme sulle procedure. L'esempio più eclatante vide come protagonista l'inquisitore di Udine, fra Carlippolito Baratti, il quale – intorno alla metà del secolo - fu *ammonito* per ben tre volte dalle pubbliche autorità, come si illustrerà meglio in seguito.<sup>45</sup>

Il controllo sulle procedure adottate dai giudici di fede fu sempre minuzioso, soprattutto quando le trasgressioni erano strettamente intrecciate a quelli che erano ritenuti abusi giurisdizionali. Rappresentativo è l'esame puntuale del testo dell'editto che l'inquisitore di Brescia intendeva pubblicare al momento del proprio ingresso in carica, un'analisi redatta dal servita fra Odoardo Maria Valsecchi. Il 15 febbraio 1706 dedicò una lunga scrittura alla spiegazione degli errori che aveva rinvenuto durante l'analisi del testo. Innanzitutto, chiari il giurista, la materia era stata riordinata e fissata nel *capitolare* per mano del suo illustre predecessore, fra Paolo Sarpi. Il primo vizio rilevato dal giurista si riferiva a un'espressione relativa alle pene comminate dal sacro tribunale: «oltre l'altre pene da decreti, costituzioni e bolle de sommi pontefici imposte». Essa risultava pregiudizievole, come spiegò Valsecchi:

nel capo 28 del suddetto capitolare si ha che dalli assistenti al tribunale non sia permesso che venghi pubblicata bolla pontificia ovvero ordine alcuno delle congregazioni di Roma, né nuovo, né vecchio, senza darne conto prima al principe come fu determinato dall'eccellentissimo Collegio li 2 agosto 1607. Hora egli è certo, che quando la serenità vostra lasciasse vedere che si stampasse questa particola acconsentirebbe che s'introducesse pia piano l'osservanza di mote bollo, di Paolo IV di Pio V di Clemente VIII e di altri romani pontefici che per le loro esorbitanze e rigori non sono mai state accettate da vostra serenità, né si potrebbero porre in uso senza l'evidente pericolo di conseguenze infelici.

curata la concordia a quei confini et esser pienamente portato il senato a far cessar le precauzioni et assistenze a quella parte disposte nel che vi valerete di pubblici sentimenti espressi nell'ufficio stesso et nel precedente con le istruzioni in essi prescritte come ben saprà eseguirle il vostro noto talento». Ivi, cc. n. n., deliberazione del Senato, *sub data* 20 agosto 1740.

<sup>45</sup> Nel corso del Settecento, il primo inquisitore a essere richiamato *in loco* per ordine del Senato fu il giudice di Rovigo: aveva delegato alcuni vicari foranei, senza che la Repubblica ne avesse approvata la nomina. Sulla questione dei vicari foranei si ritornerà successivamente. Relativamente al caso di Rovigo si deve aggiungere che nel 1708 un vicario della locale sede del Sant'Uffizio aveva sottoscritto una fede a favore di un testo prodotto dall'Accademia dei Composti di Lendinara, ciò era stato considerato come una grave trasgressione nei confronti delle leggi della Repubblica. La documentazione sul caso specifico si trova conservata in ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 21, cc. n. n. (in particolare il consulto del conte Antonio Sabini, *sub data* 15 febbraio 1708).



Il capo relativo alla magia, negromanzia, incantesimi e sortilegi era espresso in modo tale da contemplare anche quelle operazioni che fossero state eseguite «senza l'abuso di cose sacre», il che – aggiunse Valsecchi – avrebbe comportato «grave intacco dell'ordinaria laica podestà e contro il tenore del capitolare medesimo alli capi 19 e 20». Dovevano essere modificati anche i *capi* relativi a chi offendeva il Sant'Uffizio e ai detentori di libri proibiti: la loro formula non era corretta e lasciava trasparire maggiore autorità da parte del Sant'Uffizio, rispetto a quella che realmente poteva esercitare. In ultima analisi – rilevò Valsecchi – vi era una postilla relativa alle «pene arbitrarie» comminate dal sacro tribunale contro i parroci e i «superiori ecclesiastici» che si fossero rifiutati di far pubblicare l'editto o di tenerlo affisso. Questa nota doveva essere tolta, come spiegò il servita: «tale particola non può intendersi che di pene temporali e perché tra esse v'è la pecuniaria quando questa fosse posta in uso saria non solo con pregiudizio della laica potestà con gravamento del suddito [...] Per ciò né meno questa [...] può tollerarsi».<sup>46</sup>

Il 4 maggio 1756 anche fra Enrico Fanzio dedicò una scrittura agli errori contenuti in un editto pubblicato dall'inquisitore di Bergamo. Il podestà aveva trasmesso il testo al Senato esponendo i propri dubbi a proposito, dopodiché, come di prassi, il foglio era stato consegnato nelle mani del consultore al quale spettava valutarne il contenuto. Il metro di paragone era lo *standard* fissato dalle rigide normative in materia: l'editto doveva essere costituito dai consueti sette punti, i quali corrispondevano ad altrettante trasgressioni, come si è già avuto modo di spiegare. Il testo esaminato – sentenziò il servita – differiva dal modello; fra Enrico spiegò che alcuni capi dell'editto facevano riferimento sia ai delitti compiuti in tempi recenti, sia a quelli che erano stati compiuti nel passato. Il servita riportò un esempio per chiarire meglio il concetto: «nell'editto si comanda di notificar non solo quelli che le celebrano attualmente [le conventicole], ma ancor quelli che le avranno celebrate in passato». Questo era un punto che doveva essere corretto: «imperciocché la presunzione che chi fu una volta cattivo sia sempre cattivo [...] è soltanto una dubbia congettura e non mai una prova convincente che ciò sia vero, anzi un lungo ritegno dal delitto commesso è una prova della emendazione del delinquente e che questi abbia cancellato la colpa con un giusto dolore». Un altro passo sul quale il consultore dissentiva era quello relativo al reato di *sollicitatio ad turpia*: nell'editto si faceva obbligo alle donne di denunciare i propri confessori, qualora si fossero macchiati di tale crimine. Il che, a detta del servita, poteva apparire come una vio-

<sup>46</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 162, cc. n. n., *sub data* 15 febbraio 1706. Un paio di giorni dopo il Senato ordinò al podestà di Brescia di bloccare la stampa dell'editto per le «varie alterazioni» in esso contenute. Una copia del consulto sarebbe stata inviata *in loco* al fine di evitare nuovi errori. Ivi, c. n. n., *sub data* 17 febbraio 1706.

lenza nei confronti delle stesse penitenti, le quali avrebbero potuto compromettere il proprio onore denunciando le molestie subite in confessionale. Concludendo il consulto fra Enrico suggerì: «sarebbe bene che vostra serenità facesse intendere al padre inquisitore di Bergamo, per via di quell'eccellentissimo pubblico rappresentante, esser volontà sua che l'editto sia pienamente conforme alla regola stabilita nel capitolare, la quale ha di servire di formola a tutti gli editti dell'Inquisizione da promulgarsi nel Serenissimo Dominio».<sup>47</sup>

Uno dei casi più clamorosi di trasgressione delle norme relative agli editti riguardò l'inquisitore di Rovigo, fra Giulio Antonio Sangallo. Il 2 maggio 1770 il già citato giudice di fede indirizzò una lettera al rettore della stessa città. L'inquisitore si mostrava particolarmente preoccupato: vi era una certa persona (non nominata) che andava spargendo «nel pubblico, anche con ementite e condannabili stampe [...] certi libercoli» che offendevano la religione scandalizzando, a suo dire, «le menti dell'idioto volgo». In particolare, fra questi libri, ve n'era uno che l'inquisitore definiva così: «tanto picciolo nella mole, altrettanto malvagio per la dottrina pestifera che contiene ed è simile all'aspide, il minimo tra i serpenti ma che nel veleno gl'altri tutti a gran doppi supera». Il testo si intitolava *Tre quesiti accademici trattati in tre separate lettere da un filosofo critico* e secondo il giudice di fede, chi l'andava disseminando professava anche di esserne l'autore.<sup>48</sup> Nell'informativa indirizzata al podestà, fra Giulio Antonio Sangallo analizzò minuziosamente le parti del testo che lo rendevano, secondo il suo parere, «malvagio»; in sintesi queste comprendevano esplicite simpatie nei confronti della poligamia per com'era praticata dai mussulmani, e diverse critiche mosse ai padri della chiesa e al tribunale del Sant'Uffizio (definito dall'autore come «un pesantissimo giogo»). Nel testo i membri del sacro tribunale erano

<sup>47</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 226, cc. 177<sup>r</sup>-179<sup>r</sup>, consulto di fra Enrico Fanzio, 4 maggio 1756.

<sup>48</sup> Una copia dell'opera è conservata in BNM, l'indicazione bibliografica completa è la seguente: *Tre quesiti accademici trattati in tre separate lettere da un filosofo critico*, Goa, a spese del Capriccio nella Stamperia della Moda, 1768. Sulla base del Melzi e del suo *Dizionario di opere anonime* il testo è ascrivibile alla penna di Antonio Maria Manfredini; l'ipotesi è avallata dal titolo di un'opera scritta in risposta ai *Tre quesiti accademici*: le *Lettere di un francese all'autore italiano dell'indifferenza nel secolo decimottavo sui tre quesiti accademici, ch'esso autore tratta in qualità di filosofo critico [...]*, Venezia, presso Antonio Zatta, 1776 (attribuita dallo stesso Melzi a un tale Brunone Marti). Ad Antonio Maria Manfredini, infatti, è attribuita anche *La indifferenza nel secolo decimottavo* (un volumetto del quale non si conosce con certezza la data di pubblicazione). I *Tre quesiti accademici [...]* fu messo all'indice con un decreto datato 16 gennaio 1770; a proposito v. *Index des livres interdits*, Jesus Martinez de Bujanda (a cura di), Sherbrooke-Géneve, Centre d'Études de la Renaissance-Librairie Droz, 1984-2002, XI voll., vol. XI, p. 579. Per quanto riguarda fra Giulio Antonio Sangallo: fu nominato inquisitore di Rovigo con una patente datata 20 maggio 1766. ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 90 cc. n. n.; lo stesso inquisitore fu autore del testo *Dallo stato della chiesa e legittimità del romano pontefice del medesimo sostenuta [...]* *Libro apologetico contro il nuovo sistema dato alla luce da Giustiniano Febronio [...]*, Venezia, Tommaso Bettinelli, 1766. Il libro di fra Giulio Sangallo fu molto apprezzato dal pontefice, a proposito v. F. VENTURI, *Settecento riformatore. La chiesa e la repubblica dentro i loro limiti 1758-1774*, Torino, Einaudi, p. 106.

considerati come «fanatici ministri spietati», i quali «obbligano con tormenti, persuadono colle prigioni, convincono con i patiboli gli uomini ad abbracciare la fede». Probabilmente l'inquisitore si sentì punto sul vivo e scelse di rispondere vigorosamente alle accuse mosse contro il Sant'Uffizio; scrisse: «falla egli in tutto [...], i tormenti, le prigioni, i patiboli che tanto esagera l'autore, sono come ogn'un sa assai rari, né si adoprano se non dopo moltissimi caritatevoli inviti a penitenza».<sup>49</sup>

Il giorno stesso l'inquisitore di Rovigo fece stampare un editto all'interno del quale si condannava il libro incriminato:

Decreto del tribunale della Sant'Inquisizione di Adria. Emanato coll'assistenza dell'illustrissimo ed eccellentissimo signor Anzolo Priuli podestà e capitano di Rovigo e provveditore generale di tutto il Polesine. Essendosi furtivamente introdotto in questa cristianissima e religiosissima città di Rovigo un libro che porta questo titolo: *Tre Quesiti Accademici trattati in tre separate Lettere da un Filosofo critico*, Goa, a spese del Capriccio nella Stamperia della moda, 1768 il quale con false dottrine combatte apertamente la cattolica religione e con artificiose e diaboliche maniere tenta di estirparla dal cuor de' fedeli: il tribunale della Santa Inquisizione di Adria, a cui egli fu deferito, premesso l'esame de' teologi e fattane de' loro voti e censure in Sant'Offizio la relazione, col presente decreto lo condanna e proibisce come contenente proposizioni rispettivamente false, temerarie, scandalose, erronee, empie ed eretiche. Quindi ardisca in qualunque modo, o luogo di questa diocesi e sotto qualsivoglia colore o pretesto, ed in qualunque versione, o linguaggio stampare, o far stampare, vendere, tenere, o leggere la sunnominata opera, ma debba subito portarla e consegnarla a questo Sant'Officio e ciò sotto le pene e censure delle più rigorose forme da' sagri canoni stabilite. Dato dal Tribunale del Sant'Officio di Adria li 2 maggio 1770; frate Francesco Leandro Davì, cancelliere del Sant'Officio *Licenziato per la stampa per decreto fatto nel Sant'Officio il dì medesimo, coll'assistenza del soprannominato illustrissimo, ed eccellentissimo signor ANZOLO PRIULI Podestà, e capitano di Rovigo, e Provveditor generale di tutto il Polesine*. In Rovigo, per Giovanni Giacomo Miazzi, Stampatore vescovile.

Il 18 maggio il podestà di Rovigo, Angelo Priuli, informò il Senato di essere stato raggirato dall'inquisitore. Il rettore non sapeva nulla dell'editto, del quale – contrariamente a quanto vi si diceva – non aveva approvato la stampa. Rese quindi la propria versione dei fatti: il 2 maggio era stato convocato nel palazzo vescovile, dove usualmente si tenevano le riunioni del tribunale del Sant'Uffizio. Il rettore vi aveva partecipato senza conoscere quale fosse l'ordine del giorno; nell'occasione fra Giulio Antonio Sangallo gli aveva parlato del testo incriminato e «doppo un'esatta lettura del libro medesimo» gli aveva presentato «cinque giurate fedi di teologi» concordi nel condannare l'opera. Il rappresentante, come ammise, era totalmente impreparato sul tema e preferendo avere lumi dalla Dominante sciolse la sessione del tribunale, con la promes-

<sup>49</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 99, *sub data* 2 maggio 1770.

sa di riaggiornarla non appena avesse avuto istruzioni in merito. «Ho poi con sorpresa penetrato», aggiunse Angelo Priuli, che l'inquisitore non aveva perso tempo: la notte seguente al loro incontro aveva fatto stampare l'editto che poi aveva distribuito piuttosto rapidamente ai parroci della diocesi affinché lo affiggessero alle porte delle chiese. Appena appresa la notizia, il rettore aveva convocato fra Giulio Antonio Sangallo ordinandogli di ritirare gli editti, disposizione alla quale il giudice di fede si era prestato dimessamente («lo ha anche prontamente eseguito», precisò il podestà). Angelo Priuli aggiunse: «mi sono indotto a quest'atto per zelo e per dovere in una materia assai gelosa e delicata, pressidiata da sapientissime pubbliche massime che non devono andar soggette alla minima alterazione in offesa e pregiudizio di sacri riguardi del prencipato».<sup>50</sup>

In questo caso la questione fu rimessa alla *Deputazione ad pias causas*, – composta da Gian Antonio da Riva, Andrea Querini e Alvise Vallaresso – la magistratura produsse una scrittura all'interno della quale era strenuamente difesa la sovranità della Repubblica in materia di stampa (rivendicata già attraverso il precedente decreto 3 agosto 1765, di cui si parlerà più approfonditamente in seguito). I deputati, dopo una disamina delle leggi relative alla censura, si dedicarono all'analisi del caso specifico. Le posizioni degli ecclesiastici, dell'inquisitore e dei cinque teologi che avevano firmato la fede nella quale si condannava il testo in questione, erano severamente condannate. Questi avevano ingannato il rettore facendo stampare nottetempo un editto che non era stato autorizzato dall'autorità secolare. I deputati deprecando il comportamento di fra Giulio Antonio Sangallo, e a proposito scrissero: «porta l'autorità del pontefice romano sopra tutto temporale de' principi. In essa scrittura egli confonde ed unisce la figura di accusatore, di qualificatore, e di giudice, e porge i difetti del libro non quali in fatto sono, ma quali potrebbero dedursi con istromento incerto e pericoloso dei sillogismi, e sofismi delle scuole ripatetiche». Era quindi necessario che gli editti emessi dalla sede inquisitoriale di Adria-Rovigo fossero lacerati e che ne fosse cancellata «ogni memoria» dai registri dell'Inquisizione. Il giudice di fede, a causa del suo comportamento poco rispettoso delle leggi della Repubblica, doveva necessariamente essere punito.

I deputati fornirono tre possibilità, già adottate nel passato per «frenare l'eccedenze di questi padri»: «l'uno, poco efficace, fu quello di farli ammonire col mezzo dei magistrati. L'altro, ma di qualche attività, lo chiamarli nell'eccellentissimo Collegio e far loro una grave reprehensione, il terzo ma totalmente sanatorio il levarli dal carico discacciandoli dallo Stato». La decisione era rimessa al voto del Senato che avrebbe dovuto considerare se il vescovo avesse prestato la propria complicità a fra Giulio Antonio Sangallo. Per quanto

<sup>50</sup> Ivi, cc. n. n., dispaccio del podestà di Rovigo, Angelo Priuli, al Senato, *sub data* 18 maggio 1770.

riguardava il testo, poiché non era possibile ignorare le accuse che gli erano state mosse, era bene compiere un esame approfondito da parte di consultori e teologi «perché ne riferiscano dettagliatamente i difetti, e gli errori, inde in sequela demandarne la proibizione al Sant’Offizio di Venezia unito coll’assistenza laica se l’errore fosse in qualche punto del dogma cattolico, ovvero ai magistrati competenti, se fosse per altre materie».<sup>51</sup>

Il 25 agosto il Senato deliberò che la condotta dell’inquisitore doveva essere «vendicata e corretta» richiamandolo alle porte del Collegio («sarà della prudenza de’ savi del medesimo di far rilevare dal savio, che sarà in settimana nelle forme altre volte tenutesi in somiglianti occasioni la disapprovazione meritata dalle irregolari dirrezioni tenute nell’abusiva proibizione del suindicato libro, con il di più, che serva a contenerlo nella dovuta suddita obbedienza delle leggi» precisava la delibera). Per quanto concerneva il testo de i *Tre quesiti accademici trattati in tre separate lettere da un filosofo critico* lo si rimetteva all’esame dei Consultori *in iure*.<sup>52</sup> Probabilmente la decisione di richiamare fra Giulio Antonio Sangallo alle porte del Collegio era stata influenzata dal ricordo, ancora vivo nella memoria, dell’ammonizione inflitta quattro anni prima all’inquisitore di Venezia, Filippo Rosa Lanzi, accusato di aver trasgredito le nuove norme in materia censoria (sull’argomento si ritornerà più approfonditamente nell’ultimo capitolo). Giannantonio da Riva – uno dei deputati *ad pias causas* che aveva redatto la relazione sui fatti occorsi a Rovigo nel 1770 – ne era stato uno dei promotori. All’epoca, infatti, aveva ricoperto l’incarico di Savio all’Eresia, ed essendo il più anziano dei tre magistrati era spettato proprio a lui recitare le formule dell’ammonizione al cospetto del giudice veneziano. La scena dell’umiliazione cui era stato sottoposto fra Filippo Rosa Lanzi ci è stata trasmessa in una relazione vergata per il Senato. Il 26 aprile 1766 il religioso era stato convocato nella stanza in cui erano soliti riunirsi i magistrati sopra i monasteri, dove – come si precisa nel resoconto – «fu fatto stare sempre in piedi e col berettino in mano». Dopodiché Gian Antonio Riva aveva iniziato ad ammonirlo: «el Senato che nell’autorizzarla graziosamente all’esercizio del carico d’inquisitor de Venezia l’ha credesto che ella fosse per riconoscer doveri della sua sudditanza e che la se ricordasse d’esser prima nato suddito, e de aver vestio dopo l’abito religioso». Dopo avergli elencato le leggi vigenti e quelle che lo stesso inquisitore aveva trasgredito lo si richiamò a un contegno più consono e rispettoso delle norme della Repubblica; i Savi all’Eresia, gli intimò Gian Antonio Riva, avrebbero vigilato sul suo modo di procedere. Dopodiché, al termine dell’ammonizione, l’inquisitore era stato congedato con le seguenti parole: «staremo vigili sora ogni suo passo e la vada» (e nella relazione si aggiunge: «così fu

<sup>51</sup> Ivi, cc. n. n., scrittura redatta dalla *Deputazione ad pias causas*, *sub data* 8 giugno 1770.

<sup>52</sup> Ivi, cc. n. n., deliberazione del Senato, *sub data* 25 agosto 1770.

licenziato e partì esso padre inquisitore senza aggiunger parola dopo aver fatta una profonda riverenza»<sup>53</sup>).

<sup>53</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalists*, fz. 89, cc. n. n., relazione dell'avvenuta ammonizione di fra Filippo Maria Rosa Lanzi, inquisitore di Venezia, s. d. La trascrizione del testo si trova in M. INFELISE, *L'editoria veneziana*, cit., p. 115.

## V. CONFLITTI DI COMPETENZE E STRATEGIE PER IL CONTROLLO

### 1. *Inquisitori e vescovi*

Tra la giustizia ordinaria e quella delegata vi erano delle sovrapposizioni di competenze che potevano creare delle tensioni. Determinati crimini, infatti, rientravano indifferentemente nell'una o nell'altra sfera, soprattutto se a compierli fosse stato un ecclesiastico. Spesso, come avvenne nel caso di Giovanna Zorzi, la scelta del tribunale a cui rivolgersi era operata dal basso, in modo consapevole. Il 13 settembre 1738 la donna si presentò al cospetto del patriarca di Venezia; il confessore l'aveva esortata a recarsi – a scelta – nelle aule del Sant'Uffizio o in curia per denunciare fra Giuseppe Maria Rado (o Raddi). Il religioso, per quanto dichiarò Giovanna, aveva abusato del proprio ruolo e del sacramento della confessione per sollecitarla *ad turpia*. Tale reato poteva prestarsi alla punizione da parte delle autorità ecclesiastiche, nella fattispecie il patriarca avrebbe potuto prendere provvedimenti disciplinari nei confronti del religioso; allo stesso tempo si trattava di un crimine di stretta competenza inquisitoriale, dato che, come affermò Giovanna, la *sollicitatio* era avvenuta durante il sacramento della penitenza. Fu la stessa donna a spiegare il motivo per il quale scelse di presentarsi in curia:

essendo figlia nubile con padre e madre viva, non mi è lecito d'andar al padre inquisitore, dove non saprei con quale motivo andarvi senza che mio padre e mia madre non si mettessero in sospetto di me e non corressi perciò rischio che venissero a sapere le cose che dirò e che molto mi pregiudicherebbero se arrivassero a lor notizia,

sono venuta perciò da lei, sotto pretesto però di andare ad una divozione in una chiesa, di che ho chiesto la licenza dalla madre e così sono venuta qui, dove credo d'aver minor operazione, e dove con meno rigore esprimerò le mie miserie.<sup>1</sup>

Per Giovanna la curia rappresentava un luogo più discreto dove argomentare la propria denuncia; si trattava di questioni delicate che, almeno a Venezia, non era prudente affrontare nelle aule del Sant'Uffizio. Le mura del sacro tribunale, infatti, erano tutt'altro che impenetrabili, anzi capitava spesso che le deposizioni rese all'inquisitore fossero diffuse fra le calli della città, tanto che si formavano dei veri e propri «grappoli di comparizione spontanea» (il *gossip* nella città lagunare era molto vivace e il passa parola sull'avvio reale o eventuale dei procedimenti era un incentivo a presentarsi al cospetto dell'inquisitore in qualità di *sponte comparentes*, per godere dei privilegi che ciò comportava).<sup>2</sup>

Si ritiene importante aggiungere che intorno alla metà del Settecento, nei territori della Repubblica di Venezia, oltre al patriarca vi erano altri sedici vescovi incardinati in Terraferma, tredici in Dalmazia e quattro in Istria (nella quasi totalità dei casi erano di estrazione patrizia).<sup>3</sup> In Dalmazia e in Istria, come si è già ricordato, vi erano solamente due sedi del Sant'Uffizio, rispettivamente a Zara e a Capodistria; pertanto, nelle zone scoperte dal reticolo di sedi inquisitoriali e dei loro vicariati, erano i vescovi a dover fare le veci degli inquisitori. I conflitti di competenza più accesi fra le due giurisdizioni del resto si innescarono proprio nelle zone di confine tra una diocesi sprovvista di un giudice delegato – sostituito dal vescovo – e una coperta da una giurisdizione territoriale del Sant'Uffizio, come avvenne nel caso che sarà esposto di seguito.

Il 6 ottobre 1713 il vescovo di Parenzo scrisse al rettore della stessa città riferendogli un fatto – a suo dire grave – avvenuto nella propria diocesi, un episodio per indagare sul quale aveva già avviato un procedimento nel foro ordinario. Il protagonista della vicenda era don Sintich, il curato della comunità istriana degli *sbandati*, il quale durante il carnevale (aprofitando della festa organizzata in occasione delle nozze del nipote) si era travestito «con valdrappa turchina di sotto [...] e con un facciol di donna attorniato in testa». Così conciato era andato in chiesa per assistere alla cerimonia, azzardandosi a cantare l'«epistola» benché a bassa voce. Forse era stato il tono non propriamente femminile a tradirlo portando, per usare le parole del vescovo, «riso agli astanti e scandalo in quel popolo». Sintich era già stato convocato in curia dove aveva confermato i fatti che gli venivano imputati; nella stessa occasione il sacerdote si era disculpato asserendo di non aver avuto l'intenzione di offendere Dio, né

<sup>1</sup> ASCPVe, *Criminalia regularium*, b. 5, fasc. *Padre Giuseppe Maria Raddi monasterio di San Sebastiano*, cc. n. n., deposizione di Giovanna Zorzi, *sub data* 13 settembre 1738.

<sup>2</sup> L'espressione è tratta da F. BARBIERATO, *Nella stanza dei circoli*, cit., p. 198.

<sup>3</sup> F. AGOSTINI, *Istituzioni ecclesiastiche e poter politico in area veneta (1754-1866)*, Venezia, Marsilio, 2002, p. 28.



di volersi prendere gioco del proprio «carattere sacerdotale». Il tutto, secondo lo stesso prete, andava ridimensionato e ricondotto al clima festaiolo della circostanza (il parroco disse di essere stato «offuscato [...] per esser stato quasi tutta quella notte in tripudio per le nozze»). Per dimostrare la propria buona fede, don Sintich aveva affermato di essersi confessato subito, non appena aveva preso coscienza del gesto compiuto.

In quei frangenti, prosegue la lettera del vescovo, il vicario del Sant'Uffizio di Capodistria si trovava a Parenzo e, venuto a conoscenza dell'episodio, aveva preteso di procedere sul caso, ritenendo che il prete avesse compiuto un reato di competenza dell'Inquisizione. Di contro il vescovo giustificò l'avvio del processo nel foro ordinario sostenendo di aver agito sullo scandalo manifesto, una materia che rientrava pienamente fra le proprie competenze. A proposito aggiunse: «non avevo rilevato sin all'ora che il reo fosse eretico, né sospetto d'eresia» e tuttavia, per quanto scrisse, era pronto a riconsiderare il caso in modo che – se fosse emerso qualche indizio di miscredenza – avrebbe potuto agire in accordo con l'inquisitore di Capodistria. Per don Sintich, nel frattempo, si erano aperte le porte del carcere, in modo tale che restasse a disposizione del tribunale ordinario. Questa notizia aveva messo in agitazione l'inquisitore di Capodistria, il quale – dopo essere stato informato dal proprio vicario – aveva scritto al vescovo mostrando l'intenzione di rivolgersi a Roma per avere lumi sul caso. Era questo il motivo per cui il vescovo di Parenzo si era rivolto al rettore: voleva informarlo sulle intenzioni del giudice di fede e dimostrare di aver agito rettamente.<sup>4</sup> Alcuni giorni dopo il rappresentante secolare allegò la lettera vergata dal vescovo a un proprio dispaccio per informare le autorità sul conflitto.<sup>5</sup> La questione fu rimessa nelle mani dei Consultori *in iure* e nello specifico di fra Odoardo Maria Valsecchi. Quest'ultimo scrisse che non poteva negarsi il grave «scandalo dato a quelle genti da padre Domenico Sintich [...] nell'haver con vesti femminili e profane assistito e cantato l'epistole alla messa».

In ogni caso, specificò il giurista, non si trattava di un reato contemplato nel *capitolare* e pertanto non era possibile ascriverlo nell'orbita giurisdizionale del Sant'Uffizio. Per quanto concerneva le procedure, Valsecchi precisò che l'Inquisizione non avrebbe potuto assumere il caso se prima non fosse giunta una denuncia formale nelle aule del Sant'Uffizio (nei territori della Repubblica di Venezia, come si è già ricordato, l'Inquisizione non poteva avviare processi in base alla pubblica voce e fama). Il giurista consigliò, inoltre, di far proseguire il procedimento nel foro ordinario sino all'espedizione; una volta terminato

<sup>4</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 167, cc. n. n., lettera del vescovo di Parenzo al rettore, *sub data* 6 ottobre 1713.

<sup>5</sup> Ivi, c. n. n., dispaccio del podestà di Parenzo, Marc'Antonio Venier (non è indicata la magistratura di riferimento), *sub data* 13 ottobre 1713.

suggerì di rimettere don Sintich al reggimento di Capodistria in modo tale che il prete fosse processato anche dalla corte secolare.<sup>6</sup>

Il 20 novembre 1736 fra Paolo Celotti fu chiamato a dare il proprio parere in merito al caso di don Nicolò Farra, «della terra di Muggia». Come d'abitudine il consultore riassunse i fatti desumendoli da alcuni dispacci che il rettore di Capodistria aveva trasmesso al Consiglio dei Dieci. Il già citato don Nicolò Farra era stato ritenuto nelle carceri laicali con un'accusa piuttosto grave, quella di aver sottratto delle particole consacrate e di averle distribuite a diverse persone. Quest'ultime, per quanto era emerso dall'indagine del podestà, si erano servite delle ostie per compiere dei sortilegi che li rendessero invulnerabili alla tortura e ai colpi d'armi da fuoco (le cosiddette «ingiazzadure»). Fra Paolo Celotti pensò bene di suddividere il proprio parere in tre punti, essenziali per rispondere alle domande sollevate dalla periferia. Il primo riguardava la natura del reato commesso dal sacerdote; il secondo si riferiva alle competenze: l'inquisitore di Capodistria aveva messo gli occhi sul caso e pretendeva di occuparsene. Il terzo serviva a esplicitare con maggiore chiarezza i limiti territoriali e giurisdizionali riconducibili alle autorità religiose che operavano nelle zone di confine tra Trieste e Capodistria. Innanzitutto, scrisse Celotti, il crimine commesso da don Nicolò Farra era senz'ombra di dubbio «un enorme e atroce ingiuria fatta al corpo di Cristo», si trattava di azioni strettamente allacciate alla mala credenza con la quale erano state compiute. Il consultore consigliò di far procedere la magistratura secolare che per prima aveva assunto il caso, dopodiché suggerì di rimettere l'imputato al foro ecclesiastico che ne avrebbe indagato la coscienza (sostanzialmente suggeriva di applicare la dottrina del misto foro).

L'inquisitore, secondo Celotti, non poteva avanzare nessuna pretesa: «la terra di Muggia» non apparteneva alla diocesi di Capodistria, ma era soggetta alla giurisdizione del vescovo di Trieste, spettava a quest'ultimo avviare un processo contro il ladro sacrilego. A proposito il servita precisò:

e se nella diocesi di questo vescovo [di Trieste] non vi è il tribunale del Sant'Offizio formato di vescovo e di un frate inquisitore deputato da Roma, come nelle diocesi d'Italia, non resta però che non vi sia in quella il giudice in materia di eresia e questo è il vescovo nella guisa appunto che sono quei vescovi nella Dalmazia ove non essendovi frati inquisitori conoscono e giudicano essi con l'assistenza de pubblici rappresentanti i casi di eresia che in quella provincia occorrono.

Il giudice competente era quindi il vescovo di Trieste, il quale – secondo le prescrizioni di Celotti – avrebbe formato un processo solo sul sospetto d'eresia in conformità delle leggi che erano applicate durante i procedimenti inquisitoriali (in particolare il servita raccomandò che tutti gli atti del processo fossero

<sup>6</sup> Ivi, cc. n. n., consulto di fra Odoardo Maria Valsecchi, *sub data* 2 novembre 1713.

assunti alla presenza del rappresentante secolare).<sup>7</sup> Il Consiglio dei Dieci fece propri i consigli dei Consultori *in iure*, trasformandoli in esecutivi attraverso una deliberazione presa il 22 novembre.<sup>8</sup>

Nel frattempo l'inquisitore di Capodistria, poco disposto a lasciare la presa riguardo al caso specifico, si era adoperato informando la Congregazione del Sant'Uffizio e inviando a Roma un *memoriale*. Il 4 gennaio 1736 gli inquisitori generali avevano già letto le informazioni provenienti dalla periferia, esse riguardavano don Nicolò Farra e altri quattro complici, Nicolò Sobba, Francesco Mauro, Michele Ubaldini e Giorgio Sobez; la Congregazione centrale incaricò il cardinale Porzia di seguire l'intera vicenda, intrattenendo i rapporti con la Repubblica di Venezia.<sup>9</sup> È fra Paolo Celotti a informarci sulle dinamiche e sulle modalità con le quali furono intrattenuti i rapporti tra la Dominante e il collegio cardinalizio. Quest'ultimo aveva inviato una scrittura a Venezia (consegnata dal cardinale Porzia all'ambasciatore veneziano presso la Santa Sede), si trattava di una missiva diretta al Senato. E tuttavia, una volta giunta a destinazione e prima di essere letta ufficialmente, la lettera era stata consegnata a fra Paolo Celotti che ne riassunse il contenuto. Non si trattava di una comunicazione della Congregazione del Sant'Uffizio ma di una missiva scritta dall'inquisitore di Capodistria ai propri superiori, e da essi rigirata al governo della Repubblica. All'interno del testo, secondo Celotti, il giudice di fede aveva «mischiato più cose, alcune delle quali aliene dal vero», soprattutto per quanto riguardava le competenze (l'inquisitore sosteneva che le autorità secolari non avessero il diritto di occuparsi del caso). Nella stessa lettera il giudice di fede lamentava il fatto che il processo sull'indizio d'eresia dovesse tenersi a Trieste, col vescovo in veste d'inquisitore («ch'è falso, giudicando quel vescovo che è il solo e vero inquisitore nella sua diocesi tutti i casi d'Inquisizione», lo smentì il consultore); a tale proposito suggeriva ai superiori di far trasferire il processo nella Dominante, in modo tale che fosse un giudice delegato a procedere contro don Nicolò Farra e i suoi complici. Su questo punto fra Paolo Celotti sostenne che non vi era la necessità di uno spostamento: il vicario del vescovo si sarebbe recato a Capodistria e là, con la debita assistenza laicale, avrebbe proceduto contro i presunti colpevoli.

Nella stessa scrittura il consultore ribadì la necessità di applicare la dottrina del misto foro: il Consiglio dei Dieci avrebbe proseguito il processo già avviato col *rito* «per [punire] l'orribile ingiuria e offesa fatta alla Maestà Divina» (l'abuso del sacramento dell'eucaristia, attraverso il furto e il commercio di particole

<sup>7</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 205, cc. 25<sup>r</sup>-27<sup>v</sup>, consulto di fra Paolo Celotti, 20 novembre 1735. Copia della scrittura si trova anche in ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 45, cc. n. n., *sub data* 20 novembre 1735.

<sup>8</sup> Ivi, cc. n. n., copia del decreto del Consiglio dei Dieci, *sub data* 22 novembre 1735. Copia dello stesso si trova anche in ASVe, *Consultori in iure*, fz. 205, cc. 28<sup>r</sup><sup>v</sup>.

<sup>9</sup> ACDF, *Decreta S. O. (1736)*, c. 9<sup>r</sup>, 4 gennaio 1736.

consacrate, era fra i crimini di misto foro puniti più severamente, come si vedrà nel capitolo dedicato alle condanne a morte). Dopodiché, dal momento che la «terra di Muggia», come si è già ricordato, era soggetta nello spirituale al vescovo di Trieste, sarebbe spettato a quest'ultimo procedere sullo stesso caso, sulla parte che riguardava il sospetto d'eresia derivato dal fatto che don Farra aveva mercificato le ostie consacrate («un delitto simile a quello di Giuda che vende Cristo nostro Signore per trenta denari», sostenne il consultore).<sup>10</sup>

Talvolta la convivenza di due giurisdizioni ecclesiastiche, una ordinaria e l'altra delegata poteva incontrare dei problemi di sovranità, soprattutto qualora il vescovo fosse investito di particolari poteri, come accadeva a Ceneda. Nella maggior parte dei casi, rimanendo nell'ambito delle competenze ecclesiastiche, le tensioni erano risolte dalle congregazioni romane, cui l'una o l'altra autorità si rivolgeva per esporre le proprie ragioni. Il 12 novembre 1733 l'inquisitore di Conegliano, fra Francesco Tunnini, scrisse alla Congregazione del Sant'Uffizio per informare i propri superiori di alcune controversie seguite col vescovo di Ceneda, monsignor De Luca. Era da «qualche tempo», scrisse fra Tunnini, «che pensava [d']incomodare» gli inquisitori generali a proposito di quella che considerava come «un'ingiusta pretensione» avanzata dal vescovo; solo ora però «scorgendolo vie più fisso nella sua opinione», aggiunse, «ho risolto finalmente per non pregiudicare ai diritti dell'Inquisizione di ricorrere all'oracolo infallibile delle eminenze vostre». L'inquisitore proseguì: «in Ceneda dove io sono stato destinato dalle clemenze loro inquisitore, vi è la stampa, il di cui stampatore è Mattio Nanin Cagnan quale sul principio del mio arrivo [...] fu avvertito che si ricordasse di far passare nelle mie mani tutte le composizioni da stamparsi e così promise di fare». Fra Francesco Tunnini affermò di aver visto alcune stampe e di averle approvate, si era accorto però che molte altre erano uscite dal torchio senza il suo permesso. Al fine di avere maggiori delucidazioni l'inquisitore aveva convocato personalmente Mattio Nanin Cagnan; a tale proposito scrisse: «ricercato da me in opportuno incontro lo stampatore suddetto perché senza mia saputa si sieno stampate non poche composizioni in Ceneda, mi ha risposto che monsignor vescovo gl'ha detto che basta che le veda lui e che non abbia alcun timore». Effettivamente, rilevò il giudice di fede, nella maggior parte dei casi lo stampatore si era rivolto al vescovo e il vero nocciolo della questione stava proprio lì. L'inquisitore temeva che il vescovo volesse so-

<sup>10</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 205, cc. 137<sup>r</sup>-143<sup>v</sup>, consulto di fra Paolo Celotti, 18 gennaio 1736. Il 28 gennaio il Senato deliberò di scrivere all'ambasciatore veneziano a Roma: avrebbe informato il cardinale Porzia sulle decisioni prese in merito al caso di don Nicolò Farra (l'applicazione della dottrina del misto foro e, per quanto riguardava il sospetto d'eresia, la competenza del vescovo di Trieste). ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 45, c. n. n., deliberazione del Senato, *sub data* 18 gennaio 1736. Il 14 febbraio la Congregazione del Sant'Uffizio stabilì che il cardinale Porzia dovesse contattare il nunzio pontificio in modo tale da concertare una soluzione. ACDF, *Decreta S. O. (1736)*, c. 74<sup>v</sup>, 14 febbraio 1736.

stituirlo nella revisione delle stampe, defraudandolo di una competenza che riteneva propria in via esclusiva. Per sostenere la propria tesi affermò: «mi ha tenuto abbada sinora et al ben vedere vuol far lui solo con pregiudizio della mia giurisdizione pretendendo monsignor vescovo di essere lui inquisitore di Ceneda e non altri. Così si è dichiarato e io l'ho saputo da persona degna di fede».<sup>11</sup>

La Congregazione del Sant'Uffizio, dopo aver letto la lettera proveniente dalla periferia, si rivolse al vescovo di Ceneda per avere dei chiarimenti sulla vicenda. Il 17 dicembre 1733 monsignor De Luca impugnò la penna per mettere nero su bianco le proprie ragioni; *in primis* – scrisse – l'inquisitore avrebbe potuto evitare di scomodare i propri superiori se solo si fosse premurato di valutare il tenore delle stampe da lui approvate. Mattio Nanin Cagnan, aggiunse il vescovo, era l'unico stampatore in tutta la diocesi di Ceneda, proveniva da una famiglia di «fabbricanti ferrari» e aveva ricevuto qualche carattere mobile dal suocero, lo stampatore veneziano Domenico Lovisa.<sup>12</sup> Quest'ultimo gli aveva insegnato a «cozzarli assieme», in modo tale che potesse guadagnare qualcosa stampando qualche sonetto, brevi composizioni e qualche editto della cancelleria vescovile. Dal suo torchio non erano mai uscite composizioni più lunghe di qualche foglio («avendo questi contorni la disgrazia di non aver litterati», precisò il vescovo).

Giungendo al cuore del problema il vescovo affermò che vi era stato un malinteso: non intendeva assolutamente sostituire l'inquisitore nel suo compito di revisore delle stampe, al limite voleva affiancarlo. Ciò era possibile considerando il duplice ruolo da lui rivestito:

vostre eccellenze poi possono prevenirmi che io in questa città possiedo l'una e l'altra giurisdizione. Da quella spirituale che cotesta Santa Sede con clemenza mi ha investito io non ho mai inteso d'uscire nel punto delle stampe, né in altro ma quella temporale è prerogativa di questa chiesa e che il natural religioso assesso di questo Serenissimo Dominio mi lascia esercitare questa mi fa supporre poter pretendere che oltre la revisione dell'inquisitore (che non riveda se non quo ad fidem catholicam), possa voler io pur rivedere le medesime, quo ad reliqua. Io ho inteso far anzi in que-

<sup>11</sup> ACDF, *St. St. GG 3-d*, cc. n. n., lettera dell'inquisitore di Conegliano, fra Francesco Tunnini, alla Congregazione del Sant'Uffizio, *sub data* 12 dicembre 1733. In conclusione della propria lettera l'inquisitore di Conegliano chiese se fosse possibile delegare un revisore delle stampe in un luogo più vicino a Ceneda, come avevano fatto i suoi predecessori. *Ibidem*.

<sup>12</sup> Domenico Lovisa (1666-1721 circa) proveniente da Treviso era giunto a Venezia dove aveva iniziato a esercitare l'arte della stampa senza conseguire l'immatricolazione che ottenne solo più tardi nel 1687. Aveva una bottega alle Mercerie piuttosto rinomata per la varietà di libri «di apprezzabile fattura e per una fortunata raccolta di vedute di Venezia». Nel 1720 aveva ampliato il negozio raggiungendo una certa notorietà e distinguendosi soprattutto per le «grandi edizioni in folio corredate da incisioni in rame». M. INFELISE, *L'editoria veneziana*, cit., pp. 38, 404.

sta maniera il servizio del santo tribunale più tosto che arrogarmi solo l'autorità del medemo.

In conclusione della lettera il vescovo osservava come i predecessori dell'attuale inquisitore avessero delegato un revisore delle stampe a Ceneda per maggiore comodità, il vescovo scrisse di non aver nulla in contrario.<sup>13</sup> La proposta fu accettata dalla Congregazione del Sant'Uffizio: l'8 dicembre 1734 l'inquisitore di Conegliano riferì che stava per recarsi a Ceneda per conferire la delega al nuovo revisore delle stampe.<sup>14</sup>

## 2. *Sfere di competenza in materia criminale*

Nel paragrafo precedente si sono analizzati alcuni casi in cui i conflitti di sovranità erano nati e cresciuti in seno alle diverse sfere della giurisdizione ecclesiastica (pur essendo mediati e risolti, nella maggior parte dei casi, dalle magistrature secolari della Repubblica). Più numerosi e accesi furono, tuttavia, gli episodi che videro schierarsi le autorità secolari da un lato e l'Inquisizione dall'altro. Quest'ultima, come si è già avuto modo di spiegare, nei territori della Repubblica di Venezia fu sempre considerata come un tribunale alieno, tollerato ma allo stempo svestito di una serie di facoltà, senza le quali le sue armi risultavano spuntate. Innanzitutto le procedure, come si è già avuto modo di vedere, rendevano la vita difficile agli inquisitori che dovevano attenersi alla rigida normativa fissata nel *capitolare*. Dopodiché vi era la delicata questione delle competenze: alcuni crimini che il sacro tribunale era solito perseguire in altri stati, gli erano del tutto preclusi nella Serenissima. Del resto quella di sottrarre, soprattutto riguardo ai crimini di misto foro, le competenze al Sant'Uffizio fu una politica perseguita tenacemente dai Consultori *in iure* e dal governo che si avvaleva del loro operato (nel Settecento i vertici di tali rivendicazioni furono raggiunti soprattutto da fra Paolo Celotti e da Antonio di Montegnacco, come si è già detto).<sup>15</sup>

Nel XVIII secolo fra i reati preclusi all'ingerenza inquisitoriale vi era la poligamia: pur avendola perseguita nel Cinque e Seicento, nel secolo successivo il sacro tribunale si era dovuto arrendere, deponendo le armi contro i bigami. Nel corso del Settecento i Consultori *in iure* ribadirono più volte il concetto che

<sup>13</sup> Ivi, cc. n. n., lettera del vescovo di Ceneda, Benedetto De Luca, alla Congregazione del Sant'Uffizio, *sub data* 17 dicembre 1733.

<sup>14</sup> Ivi, c. n. n., lettera dell'inquisitore di Conegliano alla Congregazione del Sant'Uffizio, *sub data* 8 febbraio 1734.

<sup>15</sup> A questo proposito all'interno della tesi v. il paragrafo dedicato all'attività dei Consultori *in iure*.

l'Inquisizione non dovesse occuparsene, a meno che il reato non fosse stato accompagnato da massime ereticali.<sup>16</sup> Si trattava di decisioni prese dalle autorità laicali e probabilmente alcuni inquisitori non erano del tutto consapevoli, soprattutto se *esteri*. Il 16 gennaio 1706 l'inquisitore di Treviso, nelle consuettissime lettere annuali che accompagnavano le liste di cause espedito e pendenti e quella relativa alle spese della sede inquisitoriale, scrisse alla Congregazione del Sant'Uffizio che quell'anno non vi erano state «delle cause di rilievo». Aggiunse: «solo vi sarebbe potuto essere una causa di poligamia e ne ricercai l'assistenza al passato vicario pretorio, ma questo negandomela, ne scrissi a Venezia a monsignor Nunzio sotto li 11 agosto et alli 20, mi rispose ch'io sospendessi ogn'atto e così si sta».<sup>17</sup>

Per quanto riguarda i reati sessuali l'ingerenza del Sant'Uffizio fu ridimensionata, le proposizioni ereticali proferite da religiosi per addescare o sedurre le donne – per rientrare nella sfera di competenza del Sant'Uffizio – dovevano essere spese esclusivamente durante la confessione. Le massime ereticali espresse dai laici al fine di conquistare i favori femminili, inoltre, dovevano essere ricondotte alle circostanze del caso. Spesso i giuristi le avocarono alle magistrature laicali, riconducendole più alla malizia maschile e alla volontà di ingannare donne semplici che non all'indizio d'eresia. Il 26 settembre 1734 fra Paolo Celotti fu chiamato a occuparsi delle vicende legate a Francesco Bertoli, un fabbro abitante a «Lauzzana del Friuli». Quest'ultimo, come ricordarono i Consultori *in iure*, si era presentato spontaneamente nelle aule del Sant'Uffizio tre anni prima<sup>18</sup> (come peraltro conferma il fascicolo processuale, prodotto sul ca-

<sup>16</sup> L'episodio relativo a Paolo Donegà è particolarmente rappresentativo; a proposito fra Paolo Celotti scrisse: «vedute da noi consultori l'ingiunte lettere, in cui l'eccellentissimo rettore di Rovigo da conto alla Serenità vostra delle denuncia fatta alla giustizia di haver Paolo Donegà dopo la morte della prima moglie, sposato due altre femine e poscia abbandonate, diciamo riverentemente che il delitto di prender più mogli nell'istesso tempo detto poligamia non è un delitto pertinente all'ecclesiastico foro, né al Sant'Uffizio, ma spetta al secolare e sopra ciò vi sono parti espresse dell'eccellentissimo Senato 1591 8 giugno, 18 gennaio 1598, 31 luglio 1599, 9 giugno, e 1602 23 marzo, e così si osserva in quest'inclita Dominante che si giudica al secolare e si deve far osservare in tutto lo stato, imperoché il primo contratto matrimoniale è sacramento, ma il secondo non è né sacramento, né contratto spirituale in alcun modo, ma una pura purità, nella quale l'ecclesiastico non ha che fare, e però la pena di questo delitto è posta dalle leggi civili e non da sacri canoni e per ciò il punirlo è solo dal magistrato laico se bene gl'ecclesiastici pretendano diversamente e tendano di estendere la loro giurisdizione in questo caso. Concluderemo dunque che la Serenità vostra può rescrivere all'eccellentissimo signor podestà di Rovigo che proceda contro il sudetto reo denunciato per la facoltà di esaminare facendo bisogno anco persone ecclesiastiche e religiose. Il che è quanto potiamo dire eseguendo il comandamento di vostre eccellenze. Grazie». ASVe, *Consultori in iure*, fz. 192, cc. 127<sup>r,v</sup>, consulto di fra Paolo Celotti, 4 luglio 1724.

<sup>17</sup> ACDF, *St. St. GG 4-g (Inquisizione di Treviso)*, c. n. n., lettera dell'inquisitore di Treviso, fra Domenico Antonio Ranieri, alla Congregazione del Sant'Uffizio, *sub data* 16 gennaio 1706.

<sup>18</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 44, cc. n. n., consulto di fra Paolo Celotti, *sub data* 26 settembre 1734.

so specifico e conservato nell'Archivio della Curia Arcivescovile di Udine). Il 7 dicembre 1731 il giovane fabbro – allora ventiquattrenne – nelle aule del sacro tribunale disse di aver proferito diverse proposizioni ereticali in materia sessuale perché «sopraffatto da stimoli della libidine». Affermò di aver tentato circa ventidue donne, dicendo loro che le pratiche carnali non erano peccato. Per convincerle in modo più efficace aveva sostenuto che le sue idee si trovavano espresse in un libro – in realtà inesistente – che egli stesso aveva rinvenuto sotto l'altare di San Pietro, a Roma.

Nell'occasione Francesco Bertoli aveva beneficiato del privilegio concesso agli *sponte comparentes*: dopo l'abiura era stato licenziato dal tribunale, cavandosela con la comminazione delle consuetudinarie penitenze salutari.<sup>19</sup> I problemi giudiziari del giovane, tuttavia, erano lungi dall'essere terminati: nel maggio del 1734, come spiegò fra Paolo Celotti, Francesco Bertoli era stato denunciato al tribunale del Sant'Uffizio di Udine. Le accuse che gli erano state rivolte coincidevano con quanto aveva depresso precedentemente: gli si addebitavano proposizioni ereticali per sollecitare *ad turpia* alcune donne;<sup>20</sup> anche questo fascicolo processuale, unitamente al primo, si trova conservato nel già citato archivio diocesano di Udine. Questa volta la denuncia era stata portata nelle aule del tribunale da un contadino di Lauzzana, Mattia Luchi; quest'ultimo raccontò di essere stato invitato all'ostaria da Francesco Bertoli che, complice «una bozza di vino», l'aveva intrattenuto con discorsi in materia sessuale. In particolare, per quanto riferì il teste, Francesco Bertoli gli aveva detto che il commercio tra uomini e donne maritate non fosse peccato. Una notte però il fabbro si era spinto oltre le semplici affermazioni, il testimone raccontò:

essendo a letto con Anna mia consorte battè alla mia porta il suddetto Francesco Bertoli e rispostoli che volesse mi disse ch'apriessi la porta che voleva un servizio da me ma non volendoli aprire mi pregò ch'almeno sentissi una parola alla finestra, e affacciatomi a quella mi disse che voleva venire a dormire con la mia moglie, ma io lo sgridai dicendoli ch'era offesa di Dio e peccato ma il suddetto Francesco mi soggiunse che non v'era alcun peccato, né offesa di Dio, ma ch'era una gran carità e azione meritoria l'abitare con donne d'altri.

<sup>19</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1331, fasc. 777 (contro Francesco Bertoli di Lauzzana del Friuli), cc. n. n., deposizione di Francesco Bertoli, *sub data* 7 dicembre 1731. A Francesco Bertoli furono imposte le consuete penitenze salutari: «che visiti la chiesa della tua parrocchia di Lauzzana, subito ritornato. Che per tre anni avvenire digiuni il venerdì santo in pane et aqua. Che per detti tre anni reciti una volta alla settimana la corona della Madonna. Che per detti tre anni confessi sacramentalmente li tuoi peccati ad un sacerdote esposto dal suo ordinario e di sua licenza di comunichi nelle quattro principali solennità e cioè di Natale, di Resurrezione, di nostro signore Gesù Cristo, nella sagra pentecose, e nella Festa de tutti li santi»; il tribunale si riservava la facoltà di commutare, «rimettere o condonare», la pena in qualsiasi momento. Ivi, c. n. n., sentenza contro Francesco Bertoli, *sub data* 22 dicembre 1731.

<sup>20</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsi papalistsis*, fz. 44, cc. n. n., consulto di fra Paolo Celotti, *sub data* 26 settembre 1734.



Al cospetto del tribunale riunito con la debita assistenza secolare il teste aveva comunicato i nomi di alcune donne che potessero confermare i tentativi di seduzione messi in atto da Bertoli.<sup>21</sup> L'inquisitore iniziò a convocarle dal 12 maggio 1734, la moglie di Mattia Luchi fu la prima a comparire nelle aule del Sant'Uffizio. Interrogata, confermò di essere stata infastidita dal fabbro che le aveva proposto di praticare carnalmente con lui dicendole che non si trattava di un peccato.<sup>22</sup> Dopo aver raccolto altre testimonianze simili l'inquisitore di Udine stilò un decreto di carcerazione nei confronti dell'imputato.<sup>23</sup>

Ritornando alla scrittura di fra Paolo Celotti, secondo il consultore, dovevano essere considerate più attentamente le circostanze in cui Bertoli aveva proferito i presunti dogmi ereticali. Probabilmente, aggiunse, non si trattava di miscredenza ma di meri tentativi di seduzione nei confronti di «donne semplici e ignoranti»; la posizione del fabbro andava riconsiderata e a tal proposito rilevò: «è dunque cosa chiara che questo Bertoli retento può ben dirsi sensuale, scandaloso e insidiator dell'onestà delle donne e conseguentemente degno di esser corretto dal magistrato secolare ma non mai in sospetto di eresia e perciò soggetto ad esser punito dal Sant'Uffizio per miscredente». Ne derivavano le seguenti considerazioni: l'inquisitore non avrebbe potuto inquisire Bertoli dato che non era imputabile per il sospetto d'eresia ma solamente per i tentativi di seduzione, una materia «non spettante al Sant'Uffizio ma al magistrato secolare». Allo stesso modo anche il decreto emesso contro il fabbro era da considerarsi «illegittimo, irregolare e insussistente perché fatto da un tribunale incompetente qual è il Sant'Uffizio in una materia non sua ma [...] di aliena giurisdizione perché contro persona non sospetta di eresia». Per tutte queste ragioni fra Paolo Celotti suggerì di far cassare gli atti prodotti contro Francesco Bertoli; di contro il luogotenente avrebbe proceduto sullo stesso imputato, in modo tale che la sua condotta non restasse impunita.<sup>24</sup>

Quanto suggerito dal consultore divenne esecutivo attraverso una ducale – datata 14 dicembre – consegnata nelle mani dell'inquisitore da un messo del luogotenente. Il contenuto dell'ordinanza fu verbalizzato fra gli atti processuali: si prescriveva che il procedimento dovesse essere cassato per essere il caso di stretta competenza dell'autorità secolare (il notaio registrò: «causa non spectat

<sup>21</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1331, *fasc. contro Francesco Bertoli*, cc. n. n., denuncia di Mattia Luchi, *sub data* 4 maggio 1734.

<sup>22</sup> Ivi, cc. n. n., deposizione di Anna Scausin, *sub data* 12 maggio 1734.

<sup>23</sup> Ivi, c. n. n., decreto di carcerazione emesso dal Sant'Uffizio di Udine ai danni di Francesco Bertoli, *sub data* 11 giugno 1734. In un lasso di tempo piuttosto breve il tribunale sottopose Francesco Bertoli a tre interrogatori (il 15, il 18 e il 19 luglio), ivi, cc. n. n., costituiti di Francesco Bertoli.

<sup>24</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 44, cc. n. n., consulto di fra Paolo Celotti, *sub data* 26 settembre 1734.

ad Sancti Offici sed ad forum laicale»). L'annullazione degli atti non avvenne attraverso la loro distruzione, più semplicemente fu vergata una frase nella prima pagina del fascicolo inquisitoriale, la quale recita: «poi revocato dal foro laicale».<sup>25</sup> Nel maggio dell'anno successivo la Congregazione del Sant'Uffizio si interrogava ancora sui motivi che avevano spinto le autorità laicali a far cassare il processo contro Francesco Bertoli; il cardinale segretario scrisse all'inquisitore affinché questi provasse a «indagare secretamente» il motivo per il quale gli era stata scritta la ducale che ne ordinava l'annullamento. Gli inquisitori generali avevano esaminato gli atti trasmessi dalla periferia senza ravvisare vizi di forma («si vede che si è proceduto con la solita assistenza a tenore de concordati» riferì il cardinale segretario); per quanto riguardava le competenze si affermava che «indubitanente la causa fatta contro detto inquisito è materia spettante al Santo Offizio, per il che non si sa congetturare la causa di tal impedimento». L'inquisitore quindi avrebbe dovuto penetrarne i motivi per fornire maggiori ragguagli all'organo centrale.<sup>26</sup>

Il 7 agosto 1759 il servita fra Enrico Fanzio impugnò la penna per sciogliere i nodi giurisdizionali relativi a un caso simile a quello sopra esposto. I dubbi erano stati sollevati dal rettore di Vicenza ed erano nati in seguito a una denuncia portata nella locale sede del Sant'Uffizio, durante una sessione del tribunale legalmente riunito. La questione era posta in questi termini: a quale foro doversero essere ascritti i crimini imputati ad Annibale Sottile, un chirurgo abitante a Valdagno. Secondo quanto era emerso in sede processuale al chirurgo erano imputate una serie di proposizioni ereticali proferite «per dar sfogo alla sua passione» (e in particolare l'aver detto che il commercio carnale tra uomini e donne sposate non fosse peccato, e l'aver detto «io ti assolvo» a coloro con le quali aveva praticato sessualmente). Dopo una breve ricostruzione dei fatti, fra Enrico giunse al nocciolo della questione, a proposito scrisse: «tante provide leggi emanate dalla Serenità Vostra in cui s'inibisce al Sant'Offizio d'ingerirsene in molti casi che coll'esempio di altri paesi potrebbe assumere e tirar al suo foro, tendono non meno a preservar la potestà sovrana dagl'ingiusti usurpi del medesimo che ad impedir che i sudditi non siano da lui travagliati per leggieri e fievoli sospetti». Si trattava quindi di capire – aggiunse il giurista – di che tenore

<sup>25</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1331, c. n. n., *sub data* 14 dicembre 1734. Il 23 aprile 1735 la Congregazione del Sant'Uffizio, attraverso il proprio segretario, il cardinale Pietro Ottoboni, richiese una copia del processo contro Francesco Bertoli all'inquisitore di Udine, Marcantonio Crivelli («reverendissimo padre questa Sacra Congregazione ancora sta attendendo l'ulteriori atti et il processo costitutivo della causa contro Francesco Bertoli carcerato per preteso falso dogma in materia di senso che vostra paternità reverendissima promise di mandare colla sua di 14 luglio 1734»); ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1341, c. 196<sup>r</sup>, lettera trasmessa dalla Congregazione del Sant'Uffizio all'inquisitore di Udine, 23 aprile 1735.

<sup>26</sup> Ivi, c. 196<sup>v</sup>, lettera della Congregazione del Sant'Uffizio all'inquisitore di Udine, 28 maggio 1735.

fossero le colpe attribuite ad Annibale Sottile e a quale grado di sospetto d'eresia esse fossero riconducibili. «L'espressioni del Sottile sono senza dubbio cattive assai» sentenziò il servita e isolandole dal contesto nel quale erano state proferite potevano essere tacciate di miscredenza, al suo livello più alto (facendo ricadere sull'imputato un *veemente* sospetto d'eresia). E tuttavia dovevano essere considerate le circostanze che, per usare le parole del giusperito, «debilitano in esso la ragion dell'indizio e forse lo distruggono in maniera che non possa computarsi né men tra gli indizi». Con un giro di parole ben orchestrato il servita smontò i sospetti di miscredenza gravanti sul capo di Annibale Sottile.

Per quanto emerso dalle lettere del rettore di Vicenza non poteva negarsi che il chirurgo fosse incline «assai alla lascivia», per questo le parole da lui proferite potevano essere addebitate a un intenso trasporto. Secondo il consultore le frasi pronunciate da Annibale Sottile ben poco avevano a che vedere col sospetto d'eresia, o al limite esso era così lieve che poteva essere trascurato; pertanto fra Enrico Fanzio consigliò di rimettere il caso all'autorità secolare («al quale e non ad altri toccherà soddisfare alla giustizia vendicativa col castigare il delinquente per la turpitudine del fatto esterno, per l'intacco dell'onore altrui e per la diffusion di pubblico scandalo», affermò).<sup>27</sup>

Il reato di *sollicitatio ad turpia*, come si già ricordato a proposito della vicenda di fra Giuseppe Olivari, poneva dei problemi nell'attribuzione delle competenze. Per quanto emerge dai pareri giuridici redatti dai Consultori *in iure*, il Sant'Uffizio aveva il diritto di occuparsi solo di quei 'tentativi di seduzione' che erano avvenuti durante la confessione, come si è già ricordato più volte. Solo in quest'eventualità, infatti, si configurava l'abuso del sacramento della penitenza, una condizione che comportava l'indizio di eresia a carico del religioso. Se gli approcci da parte del confessore fossero avvenuti prima o dopo l'amministrazione del sacramento, il reato avrebbe perso il suo alone di miscredenza; in questo caso sarebbero intervenute le autorità secolari. Questa fu la soluzione prospettata anche nel caso di due presunti sollicitanti *ad turpia*, don Giuseppe Fontana e fra Bertolo Ballardini. Il caso era stato segnalato dal capitano di Brescia e rigirato, come da prassi, ai Consultori *in iure*. A proposito fra Enrico Fanzio scrisse: «sarà necessario rispetto ad esse sollecitazioni il far riflesso se la medesime siano seguite nell'attuale confessione ovvero prima o dopo della sudetta. Nel primo caso saranno materia del Santo Offizio a cui pienamente dovranno abbandonarsi ma nel secondo egli non potrà ingerirsi in quelle perché le stesse nel Serenissimo Dominio non appartengono al suo tribunale».<sup>28</sup> Per quanto concerne più strettamente il Sant'Uffizio si deve aggiungere che il reato di *sollicitatio ad turpia* rappresentò per l'istituzione una vera e propria spina nel fianco per tutto il XVIII secolo. Come ha scritto Giovanni

<sup>27</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 227, cc. 390r-391v, consulto di fra Enrico Fanzio, 7 agosto 1759.

<sup>28</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 229, cc. 66<sup>rs</sup>v, consulto di fra Enrico Fanzio, 1 dicembre 1761.

Romeo questo crimine «già oggetto di continui aggiustamenti nel corso del Seicento», durante il secolo successivo divenne un tema affrontato costantemente nella corrispondenza tra la Congregazione del Sant'Uffizio e i suoi ministri locali. Si trattava, infatti, di «una vera e propria ossessione, una lama che affonda[va] in una ferita aperta, mai rimarginata»:

oltre al problema delle procedure, del coinvolgimento centrale, delle domande da porre alle presunte vittime, del fragile confine che divide la denuncia dalla complicità, la questione nuova che si presenta nel Settecento – con un curioso ritardo, visto che da oltre un secolo si verbalizzavano e rimanevano agli atti dichiarazioni di penitenti relative a peccati rivelati in confessione, e non solo nei processi di addescamento – è quella della violazione del sigillo sacramentale, inevitabile nello svolgimento stesso delle indagini.

Tanto che la Congregazione del Sant'Uffizio emanò una serie di circolari per regolarizzare la materia. Nel 1699 gli inquisitori generali stabilirono di far cancellare dai verbali le frasi che facessero riferimento al contenuto delle confessioni (disposizione che fu rinnovata nel 1726). Nel 1728 vietarono le domande relative alla consensualità delle penitenti e nel 1744 fu stabilito che l'Inquisizione non potesse procedere nei confronti di quei religiosi che avessero assolto le penitenti dopo aver praticato carnalmente con loro; nel 1733 la Congregazione del Sant'Uffizio vietò agli inquisitori e ai loro vicari di amministrare il sacramento della penitenza.<sup>29</sup>

Alcuni conflitti, probabilmente dettati anche dalle antipatie personali tra i locali inquisitori e i rappresentanti locali erano risolti direttamente *in loco*. L'inquisitore di Udine, fra Carlippolito Baratti, informò la Congregazione del Sant'Uffizio dei problemi incontrati nell'ottenere l'assistenza secolare nel processo contro Domenico Paulone di Sequals. Quest'ultimo, nell'aprile del 1747, si era presentato spontaneamente in tribunale confessando di aver proferito bestemmie ereticali; nell'occasione – godendo del privilegio concesso agli *sponte comparentes* – se l'era cavata con la comminazione delle consuete penitenze salutari, dopodiché era stato licenziato. Il giudice di fede scrisse che lo stesso inquisito, solo alcuni mesi dopo la spontanea deposizione resa nelle aule del Sant'Uffizio, era ricaduto nello stesso errore (alcune denunce giunte in tribuna-

<sup>29</sup> G. ROMEO, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, cit., pp. 98, 99. Lo storico aggiunge: «era come se bisognasse porre un argine – ma si trattava di una pia illusione – a una “professione” ormai egemone e largamente incontrollabile, che costituiva uno dei pilastri del consenso religioso di massa e garantiva a tribunali ormai in rotta gli ultimi sprazzi di vitalità, ma nello stesso tempo alimentava spesso focolai di trasgressione e deviazione dottrinale». Ivi, p. 99. Tali circolari sono riportate in copia nei registri del fondo di Sant'Uffizio di Udine, v. ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1341, cc. 1189<sup>r</sup> e ss.

le ne confermavano la recidività). Fra Carlippolito Baratti si era sentito in dovere di avviare un procedimento contro il blasfemo e per agire in conformità delle leggi aveva chiesto al luogotenente di prestargli la debita assistenza laicale. La richiesta era stata inoltrata per ben tre volte, sino a che il luogotenente – che evidentemente non aveva intenzione di presenziare al processo – aveva ribattuto che per processare i blasfemi vi era la magistratura degli Esecutori sopra la Bestemmia. A niente erano serviti i tentativi di convincerlo (appellandosi anche alla corretta applicazione della *preventio*), a complicare la situazione vi era un conflitto ben più grosso in atto, quello relativo alle presunte streghe di Buttrio, del quale si parlerà più approfonditamente in seguito.

In ogni caso all'inquisitore era rimasta un'altra strada da percorrere: le bestemmie proferite da Paulone avevano arrecato un grave scandalo a Sequals, pertanto il giudice di fede aveva persuaso i «degani» e il parroco a produrre un'istanza per la carcerazione del blasfemo. E tuttavia la risoluzione della vicenda non aveva avuto l'esito auspicato da fra Carlippolito Baratti; lo stesso inquisitore scrisse: «stavo in attenzione della spedizione della causa per vedere, se venivo ricercato per l'abiura e quale, quando il laico foro mi avesse comunicati gl'atti; ma trasmesso al magistrato della bestemmia il processo, costui è stato chiamato, e condotto colà per esser giudicato, onde altro non posso operare per la presente causa».<sup>30</sup>

Per quanto riguardava la giurisdizione rispetto a coloro che professavano una religione diversa rispetto a quella cattolica le leggi veneziane, come si è già ricordato, avevano stabilito che essa spettasse alle magistrature secolari. Il concetto fu ribadito in un parere giuridico vergato da fra Paolo Celotti riguardo le massime proferite da un ebreo, «chiamato Cardoso, ovvero Cardonin». Trovandosi nella bottega di un negoziante «cristiano», Cardoso aveva sostenuto che il messia non avesse mai messo piede sulla terra, «attesa la molteplicità d'oggi giorno di tante sette e religioni nel mondo avendosi dalle scritture che alla del vero messia doveva essere una sola fede». Discutendo col padre inquisitore – è presumibile che fosse stato denunciato al Sant'Uffizio anche se il consulto non è sufficientemente chiaro al riguardo – l'uomo aveva sostenuto che Maria non fosse vergine («perché oppressa dal sonno fu resa gravida per opera di uomo e nacque quello a cui noi crediamo e diciamo che ebbe parte in quello lo spirito santo»). I dubbi sollevati dalla periferia, dal rettore di Rovigo per la precisione, riguardavano il spinoso problema delle competenze. Un nodo che, secondo il consiglio di fra Paolo Celotti, doveva essere risolto applicando le leggi sopra citate: il servita suggerì di delegare un processo alla corte secolare,

<sup>30</sup> ACDF, *St. St. GG 4-f (Inquisizione di Udine)*, c. n. n., lettera dell'inquisitore di Udine, Carlippolito Baratti, alla Congregazione del Sant'Uffizio, *sub data* 11 settembre 1748.

in modo tale che si procedesse contro lo scandalo commesso da Cardoso, l'Inquisizione non avrebbe potuto vantare nessuna competenza in materia.<sup>31</sup>

### 3. *Il controllo statale sulle nomine degli inquisitori veneziani*

#### 3. 1. *La carriera di fra Giovanni Paolo Zapparella, da vicario a inquisitore di Venezia*

Oltre al controllo sulle competenze, operato sui singoli casi, a un livello istituzionale più alto vi erano altre forme di sorveglianza sull'istituzione religiosa. Nella fattispecie vi era la necessità di garantire che determinati incarichi fossero coperti da persone fidate, il che voleva dire nate e cresciute nei territori della Repubblica.

Le nomine degli inquisitori, specialmente quelli che dovevano ricoprire l'incarico a Venezia – sede inquisitoriale “di stato” – potevano innescare delle controversie tra la Santa Sede e il governo veneziano; vi erano, infatti, dei conflitti che, anche se non palesemente dichiarati, interessavano l'insediamento dei giudici di fede nella Dominante. Per maggiore chiarezza si deve aggiungere che gli inquisitori che ricoprivano l'incarico a Venezia erano nominati direttamente attraverso l'emanazione di un breve pontificio. A differenza dei loro colleghi - i giudici delle locali sedi del Sant'Uffizio, sparse nei territori della Repubblica - non erano quindi eletti dagli inquisitori generali («e ciò», come si spiega in una carta anonima conservata in una busta miscellanea del fondo veneziano del Sant'Uffizio, «si crede sia stato stabilito ad oggetto che [...] non abbino dipendere dalla Congregazione, né temere da essa alcun castigo [sic]»).<sup>32</sup>

Nel corso del XVIII secolo il governo, complice i suggerimenti dei Consultori *in iure*, aveva posto particolare attenzione affinché i giudici di fede insediati a Venezia fossero *sudditi* (nati e cresciuti all'interno dei confini dello stato). Nel 1737, come si è già avuto modo di spiegare, un'azione mirata del governo – attraverso l'intervento e le pressioni del cardinale Ottoboni – aveva fatto sì che la carica d'inquisitore della Dominante fosse stata affidata al candidato scelto dalla Repubblica e non a quello *estero* preferito dalla Santa Sede. In tali casi, infatti, era invalsa l'abitudine di sostituire l'inquisitore con il suo vicario generale, il quale solitamente, oltre a essere anch'egli *suddito*, aveva seguito per diverso tempo la carriera del proprio superiore maturando una certa dimestichezza

<sup>31</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 210, cc. 308<sup>r</sup>v, consulto di fra Paolo Celotti, 20 luglio 1741.

<sup>32</sup> ASVe, *Sant'Uffizio*, b. 154, cc. n. n., scrittura anonima (dato il tenore del contenuto, probabilmente si tratta di uno stralcio tratto da un consulto giuridico scritto in occasione della nomina di fra Paolo Zapparella a inquisitore di Rimini, avvenuta nel 1760), s. d.

nell'ufficio. Vi erano poi, come si vedrà meglio in seguito, motivi strettamente politici: l'inquisitore veneziano era colui che coordinava e sovrintendeva l'attività delle sedi locali e inoltre la Congregazione del Sant'Uffizio – qualora fosse stato una persona da essa designata – avrebbe potuto servirsene per creare un canale di comunicazione privilegiato al fine di veicolare informazioni riservate. L'attenzione dei Consultori *in iure* e soprattutto di fra Paolo Celotti nei confronti del rispetto della sovranità e di tutti gli elementi che potevano arrecarvi danno si mantenne sempre alta. Soprattutto nei momenti in cui le tensioni con Roma erano particolarmente acute, come avvenne intorno alla metà del secolo, a causa dell'annosa questione del patriarcato d'Aquileia, sulla quale si ritornerà più approfonditamente in seguito. Per ora basti sapere che tale controversia comportò l'interruzione dei rapporti diplomatici fra la Santa Sede e la Repubblica di Venezia, col richiamo in patria dei relativi ambasciatori. Fu in questi frangenti che si giocarono le prime fasi della partita che portò, nel 1755, all'elezione del vicario generale dell'inquisitore di Venezia, fra Giovanni Paolo Zapparella. Il tutto iniziò il 30 giugno 1750 quando l'ormai anziano inquisitore della Dominante, fra Paolo Tommaso Manuelli, inviò una supplica al Senato nella quale chiedeva – data l'età, i problemi di salute che lo angustiavano e la necessità di assentarsi da Venezia – di essere sostituito dal proprio vicario.<sup>33</sup>

La questione fu rimessa alla penna di fra Paolo Celotti, dal quale possiamo avere maggiori notizie sulla vicenda. Il giurista precisò che si trattava di una materia piuttosto «delicata e gelosa», sia rispetto alla «religione», sia riguardo «al pubblico servizio». Padre Zapparella, aggiunse il consultore, aveva compiuto una ricerca fra le carte dell'archivio del Sant'Uffizio rilevando come, dal 1693 sino al 1750, qualora si fosse verificata la necessità di sostituire il giudice di fede titolare della sede veneziana, fosse sempre subentrato nell'incarico il suo vicario generale. Tale ruolo, spiegò il consultore, continuava ad essere affidato a religiosi che avevano tutte le carte in regola per sostituire i loro superiori: innanzitutto si trattava di «sudditi, [...] instruiti dalle massime e leggi del serenissimo governo», i quali per definizione erano soliti «uniformarsi alla pubblica e ben giusta volontà».

Padre Celotti dunque suggerì di accogliere la richiesta dell'inquisitore che intendeva assentarsi da Venezia: fra Zapparella l'avrebbe degnamente sostituito; secondo il consultore, dal punto di vista giuridico la delega non avrebbe incontrato opposizioni «per parte delle leggi ecclesiastiche, essendo dottrina comune de canonisti che i padri inquisitori possino delegare, sebben delegati dalla Santa Sede, qual suole nelli casi d'infermità degl'inquisitori concedere in loro assenza alli commissari, ovvero vicari nominati da essi, la giurisdizione necessaria a nuova proscrizione». Si trattava della soluzione più adatta a far sì che non re-

<sup>33</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 65, c. n. n., supplica di fra Tommaso Paolo Manuelli al Senato, *sub data* 9 giugno 1750.

stasse pregiudicata l'attività del tribunale e a tale avviso si suggeriva di rimettere la questione all'ambasciatore veneziano presso la Santa Sede. E tuttavia fra Paolo Celotti mise le mani avanti: se a Roma si fossero mostrati reticenti nell'approvare la candidatura di fra Giovanni Paolo Zapparella e avessero proposto un inquisitore estero, questi avrebbe avuto la vita dura: la sua patente non sarebbe stata licenziata in Collegio. Il consultore concluse fiducioso: «ne seguiranno questi buoni effetti cioè che nessun altro religioso o estero o suddito abituato nello stato pontificio si affaccierà per esser provvisto, o se provvisto non ammetterà e che la corte in avvenire procederà con il dovuto rispetto alla pubblica volontà e dignità».<sup>34</sup>

In un consulto di poco successivo fra Paolo Celotti ribadì il buon costume invalso nei territori della Repubblica di sostituire gli inquisitori con i loro vicari generali. La scrittura era nata dalla necessità di appoggiare l'istanza mossa da fra Giovanni Paolo Zapparella che intendeva trasmettere una supplica alla Santa Sede chiedendo che il Senato si facesse carico d'inoltrarla. Per utilizzare le parole del Consultore *in iure* il timore del vicario era quello che «in mancanza dell'attual padre inquisitore possa da Roma essergli sostituito con la di lui esclusione altro soggetto per le pratiche et uffici già colà, come dicesi, avanzati» (il che rende plausibile il fatto che a Roma avessero già scelto un candidato). La posizione dell'inquisitore della Dominante, infatti, non era un trascurabile: egli doveva porre «attenzione e vigilanza sopra gl'andamenti degl'altri inquisitori delle città di terra ferma», come si è già ricordato; la Congregazione del Sant'Uffizio, inoltre, era solita trasmettergli «informazioni segretissime in negozi di rilevanza»

con ordine di non comunicarle a chi si sia e di spedirghele e che attesa l'esenzione e sicurezza nella persona che godde [sic] e la comodità che ha di esplorare e far uffizi e la sicurezza delle lettere di avviso sotto la coperta d'inquisizione può con ogni ardire operare a seconda della volontà di Roma senza timore d'incorrere altro male che di una riprensione o del sfratto dal dominio che colà gli cede a merito.<sup>35</sup>

I modi con i quali si poteva sperare di raggiungere l'obiettivo erano due: utilizzando il canale diplomatico dell'ambasciatore veneziano a Roma, il quale avrebbe potuto esporre le volontà della Repubblica al pontefice, Benedetto

<sup>34</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 65, cc. n. n., consulto di fra Paolo Celotti, *sub data* 30 giugno 1750. Copia del consulto si trova anche in ASVe, *Consultori in iure*, fz. 205, cc. 125<sup>r</sup>-126<sup>v</sup>. L'11 luglio 1750 il Senato tradusse i suggerimenti di fra Paolo Celotti in una deliberazione esecutiva: fra Giovanni Paolo Zapparella era legittimato a sostituire l'inquisitore di Venezia, allo stesso tempo si ordinava di non licenziare altre patenti che legittimassero altri religiosi a ricoprire lo stesso incarico. ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 65, cc. n. n., deliberazione del Senato, *sub data* 11 luglio 1750.

<sup>35</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 65, cc. n. n., consulto di fra Paolo Celotti, *sub data* 6 agosto 1750.



XIV. L'altra soluzione era rappresentata dall'inoltrare la supplica vergata da fra Zapparella; in entrambi i casi era preferibile escludere la Congregazione del Sant'Uffizio dal negozio, essa non era necessaria (dal momento che come si è già detto la nomina dell'inquisitore della Dominante avveniva attraverso l'emanazione di un breve pontificio) e senz'ombra di dubbio avrebbe complicato l'affare.<sup>36</sup> Forse fra Paolo Celotti non ne era ancora al corrente, ma lo stesso giorno in cui aveva scritto il consulto di cui sopra, l'ambasciatore veneziano a Roma, Andrea Capello, veniva richiamato in patria; allo stesso tempo il rappresentante pontificio era invitato a lasciare Venezia e a chiudere il tribunale della nunziatura.<sup>37</sup>

Le trattative sull'insediamento del vicario generale di fra Manuelli andarono comunque a buon fine: fra Giovanni Paolo Zapparella, con una delega che gli permetteva di sostituire il superiore, assunse di fatto un ruolo sempre più attivo nella conduzione della sede inquisitoriale. Eppure, all'interno delle stesse istituzioni ecclesiastiche, vi era qualcuno che remava contro la sua prossima elezione, un conflitto latente all'interno del quale le forze in gioco si muovevano di soppiatto. Una di queste era rappresentata dalla voce del nunzio pontificio, Martino Innico Caracciolo, al quale la Congregazione del Sant'Uffizio aveva chiesto una relazione sul comportamento del vicario dell'inquisitore della Dominante. Se all'organo centrale il rappresentante pontificio aveva reso un ritratto edificante di fra Zapparella, le sue più intime e sincere considerazioni furono riservate al segretario di Stato (con una lettera datata 28 luglio 1753). Il testo esordiva così: «mi sia almen permesso che a scarico di mia coscienza io depositi nel seno di vostre eccellenze i sentimenti miei che senza interno rimorso non potrei dissimulare». Sul comportamento dell'aspirante inquisitore il nunzio scrisse: «il contegno di questo religioso [è] per tale che repugna direttamente alla gravità e all'importanza del posto a cui egli aspira»; e rincarando la dose aggiunse: «egli è notato nelle pubbliche botteghe di Venezia più di qualunque ozioso sfaccendato ed in alcune so che ancora è mal sofferto per la non scusabile di lui imprudenza nel discorrere». Secondo il rappresentante pontificio, Zapparella era un dichiarato nemico della corte di Roma della quale parlava «di continuo» («in modo che più d'uno non ha potuto trattenersi dal farmene delle rappresentanze con indignazione», aggiunse il nunzio). Si trattava di vecchie ruggini risalenti all'interruzione dei rapporti diplomatici fra i due stati: Zapparella – a detta del nunzio – era uno di quelli che si era apertamente schierato dalla parte della Repubblica e che aveva esercitato pressioni per far chiudere il tribunale della nunziatura («contro del quale ei declama continuamente con maniera indegna», precisò).

<sup>36</sup> Ivi, cc. n. n., consulto di fra Paolo Celotti, *sub data* 6 agosto 1750.

<sup>37</sup> Ivi, cc. n. n., parte presa in Senato per sollecitare la partenza del nunzio Caracciolo, *sub data* 6 agosto 1750, (il primo sollecito formale era stato emanato il 25 luglio).

Nel memoriale che gli era stato richiesto dalla Congregazione del Sant'Uffizio il rappresentante pontificio si era guardato bene dal palesare ciò che rivelava ora al segretario di stato, padre Zapparella poteva contare su influenti protettori; a proposito il nunzio scrisse:

sarei andato incontro ad una barbara lacerazione e a delle sinistre impressioni, che si sarebbero contro di me fatte concepire a questo serenissimo doge, il quale mi ha replicatamente raccomandato il medesimo. Confidando alla discretezza e segreto di vostra eccellenza queste notizie troppo importanti, tranquillo la mia coscienza e difendendo da qualunque cimento la mia pubblica rappresentanza la quale peraltro mi aggiunge un'obbligazione di più non tradire col mio silenzio un mio dovere indispensabile.<sup>38</sup>

Non è possibile sapere se le confidenze del nunzio fossero rimaste tali, o se qualcosa fosse pervenuto all'orecchio degli inquisitori generali. Certo è dal 1750 sino al 1755, dopo aver ricoperto per diciassette anni il ruolo di commissario, fra Giovanni Paolo Zapparella divenne il sostituto dell'inquisitore di Venezia, con un breve emanato da Benedetto XIV. Nel 1755 poi subentrò al predecessore, diventando ufficialmente il titolare della sede veneziana.

La carriera di Zapparella, tuttavia, non si concluse come quella degli inquisitori veneziani che l'avevano preceduto (alcuni di essi erano stati promossi al vescovado, altri erano morti nell'esercizio dell'incarico e un paio aveva chiesto il trasferimento in un'altra sede inquisitoriale). Nel 1760, infatti, la Congregazione del Sant'Uffizio ritenne opportuno rimuoverlo per trasferirlo a Rimini, in seno allo stato pontificio. Una risoluzione che, come si è già accennato non era mai stata presa prima nei confronti dei giudici di fede promossi all'esercizio nella Dominante. A parere di chi scrive si tratta di un evento che non appare del tutto casuale: dalle poche notizie che ci sono state trasmesse riguardo la sua attività, si desume che fra Giovanni Paolo Zapparella avesse sempre mantenuto una condotta decisamente fedele nei confronti della Repubblica, quanto svincolata dalle direttive della Congregazione del Sant'Uffizio. A questo proposito in una scrittura anonima conservata fra le carte del Sant'Uffizio si legge:

il presente padre inquisitore nell'esercizio del suo ministero non avisò mai Roma di cosa alcuna concernente il suo officio per non ricevere appunto alcun ordine dalla medesima e per eseguire con tutta l'esattezza e puntualità le pubbliche leggi, come conviene ad un suddito fedele. Pubblicò la proibizione dell'opere del padre Isacco Gioseffo Berruyer, della compagnia di Gesù, nel modo che prescrivono le leggi pubbliche senza darne alcuna notizia a Roma. La Sacra Congregazione con patente lo destina inquisitore di Rimino per levarlo da Venezia e sostituirgli l'inquisitore di Verona che benché suddito, [è stato] educato nell'impiego dell'Inquisizione in Bologna

<sup>38</sup> ASVat, *Segreteria di Stato, Venezia*, b. 217, cc. n. n., lettera del nunzio veneziano Martino Innico Caracciolo, vescovo di Calcedonia, al segretario di Stato, *sub data* 28 luglio 1753.

secondo le leggi romane sopra miglior servizio, ed in Verona sostituisce in luogo di questo un suddito papalino senza che questo serenissimo governo ne abbia alcuna notizia per darne aviso all'Ambasciator in Roma come suggerisce il padre maestro Paolo servita nel capitolare dell'Inquisizione al capitolo settimo.<sup>39</sup>

Dall'alto quindi era stato modificato lo scacchiere di alcune sedi inquisitoriali: i giudici venivano rimossi da una città e trasferiti in un'altra, secondo la convenienza della Congregazione del Sant'Uffizio. Si trattava di un'operazione legittima come scrissero i Consultori *in iure*: «non potiam essere del parere medesimo riguardo all'asserito costume di non rimuovere da questa Inquisizione li soggetti a cui viene confidata. Gl'inquisitori sono ministri del papa, con giurisdizione delegata contro l'eretica pravità per le città e luoghi ai quali restano destinati; sono pertanto ministri amovibili a piacere della santità sua». Adeguarsi alle direttive imposte dall'organo centrale era un dovere al quale i giudici di fede non potevano sottrarsi («il loro officio non è naturalmente perpetuo», aggiunsero i giuristi), come precisarono Trifone Wrachier e fra Enrico Fanzio non vi erano appigli giuridici sufficientemente fondanti per impedire che ciò avvenisse.<sup>40</sup>

### 3. 2. *La "censura veneziana" di Berruyer e la rimozione dell'inquisitore*

La vicenda di Giovanni Paolo Zapparella resterebbe incompresa senza analizzare i documenti prodotti dalla Congregazione del Sant'Uffizio, dai quali si evince chiaramente che la rimozione dell'inquisitore della Dominante fu strettamente legata alla censura di un libro, la *Storia del popolo di Dio [...]* del gesuita Isaac Joseph Berruyer.

La *querelle* può essere seguita attraverso l'analisi di un carteggio nella quale figuravano in qualità di corrispondenti l'uditore del nunzio, l'abate Rocco<sup>41</sup> e la Congregazione del Sant'Uffizio. Il 1 marzo 1760 l'abate informò gli inquisitori generali circa «una nuova condanna» che la «laica podestà» intendeva fare del testo di Berruyer. Già proibita da Roma, l'opera continuava a circolare liberamente nella Dominante («perché stampata qui portando in fronte la data di Venezia e tradotta nel nostro idioma ad intelligenza di ognuno. Si vendeva liberamente [...] e quel che era più osservabile si vedeva con scandalo girare tra le

<sup>39</sup> ASVe, *Sant'Uffizio*, b. 154, cc. n. n., scrittura anonima, s. d.

<sup>40</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 82, cc. n. n., consulto sottoscritto da Trifone Wrachien e fra Enrico Fanzio, *sub data* 6 settembre 1760.

<sup>41</sup> Con molta probabilità si tratta dell'abate Pietro Rocco, uditore di consumata esperienza: aveva sostituito il nunzio Caracciolo nel 1750, in un momento particolarmente delicato (durante l'interruzione dei rapporti diplomatici fra Venezia e la Santa Sede), su questo punto v. M. GIANANTE, *Caracciolo, Martino Innico*, in DBI, *ad vocem*.

mani di persone ignare e affatto innocenti, non escluse nemmeno le religiose», aggiunse l'abate); l'istanza per la "nuova censura" era stata presentata durante una regolare sessione del Sant'Uffizio ed era stata accolta dal tribunale che, nell'occasione, aveva deliberato di far sottoporre il testo all'esame di alcuni teologi. L'idea di censurarlo, proseguì l'abate, era partita dai Savi all'Eresia, fra i quali spiccava la figura del già citato Giannantonio da Riva che - per usare le parole dell'abate - «affetta zelo e vuole che il libro del Berruyer sia pubblicamente bruciato per le mani del boia». <sup>42</sup>

Un paio di settimane dopo il religioso informava nuovamente il collegio cardinalizio sulle vicende relative alla censura del testo in questione: il negozio era giunto in Senato dov'era stata letta una scrittura del «teologo», nonché consultore *in iure* fra Enrico Fanzio; nella stessa occasione le considerazioni del giurista erano state «intese con orrore dal Senato» che era pervenuto al decreto di condanna del già citato libro. La deliberazione, infatti, era passata a pieni voti: essa stabiliva che i librai denunciassero e presentassero «tutti gli esemplari che avessero del Berruyer» agli Esecutori contro la Bestemmia. <sup>43</sup>

Le relazioni dell'abate Rocco avevano allarmato la Congregazione del Sant'Uffizio: la proposta di censurare il testo, la deliberazione del Senato e l'eventuale proclamazione di un editto senza tener conto delle disposizioni romane, né citare i brevi pontifici - che in precedenza avevano condannato il li-

<sup>42</sup> ACDF, *St. St., O 2-b (materia di libri)*, cc. 129<sup>r</sup>-133<sup>v</sup>, lettera dell'auditore del nunzio, l'abate Rocco, alla Congregazione del Sant'Uffizio, 1 marzo 1760. Per quanto scrive nella stessa lettera l'abate Rocco partecipava alle riunioni del sacro tribunale, in attesa che il nuovo nunzio pontificio giungesse a Venezia. La lettera del auditore proseguiva così: «gli assistenti attuali o sian Savi all'Eresia sono presentemente il signor Flaminio Cornaro, il signor Giannantonio Riva e il signor Paolo Querini. Il primo è già noto per le sue opere che là date alla luce e passa in concetto di uomo moderato e probo [...] Il secondo a dir tutto in una parola non è nostro amico per massima e meno ancora lo sarà de gesuiti. Il terzo poi è di un carattere particolare ma che partecipa più del secondo che del primo. Il Riva so che si è inteso con uno de signori inquisitori di Stato per essere appoggiato col braccio più forte del principato ad oggetto di ridurre a compimento il suo disegno di far bruciare il libro dal boia. Il Cornaro all'incontro ne ha parlato alla consulta de savi, forse per fare qualche remora ma non posso determinarmi a prevedere chi dei due possa rimaner vittorioso di quest'occulto contrasto tra gli assistenti del medesimo tribunale. Dico bene però che se scappasse fuori il magistrato de Reformatori, come il solo competente in materia di stampe si potrebbe fare un articolo in punto d'ordine che lasciato il merito in abbandono come suol succedere non si finirebbe giammai». *Ibidem*.

<sup>43</sup> Ivi, cc. 135<sup>r</sup>-138<sup>r</sup>, lettera dell'abate Rocco alla Congregazione del Sant'Uffizio, 15 marzo 1750. In un'informazione successiva l'uditore del nunzio scrisse che in un monastero erano stati rinvenute ben trentadue esemplari del testo; dopodiché su Giannantonio Riva aggiunse: «ha egli non dimeno tale impegno in questo negozio che farà stampare il decreto del tribunale e con pubblica autorità lo farà poi pubblicare non solamente qui, ma anche in terra ferma ed in tutto il Dominio veneto, anzi credo voglia aggiogervi qualche monitum della podestà secolare. Ma intorno a questo se lo vedrà da sé, non potendo noi entrarci e secondo me parmi ch'egli sia invasato dello spirito de parlamenti di Francia». Ivi, c. 140<sup>r</sup>, lettera dell'abate Rocco alla Congregazione del Sant'Uffizio, 22 marzo 1760. Allegata vi è una copia stampata dell'editto contro il testo di Berruyer.

bro - erano parsi un sopruso. Gli inquisitori si erano riuniti il 3 aprile e nell'occasione avevano affrontato il problema risolvendo di scrivere all'uditore del nunzio affinché si adoperasse per far valere le ragioni della Santa Sede. Era una questione di sovranità: il decreto che si voleva stampare a Venezia doveva rimanere «sequela e appendice di quello di Roma», e per nessuna ragione avrebbe dovuto assumere le sembianze di un intervento veneziano del tutto autonomo. Non era accettabile, infatti, che gli stampatori, i librai e i possessori del testo in questione fossero obbligati a portare le proprie copie alla magistratura laicale degli Esecutori contro la Bestemmia. Tanto che il cardinale precisò:

che dopo due brevi de sommi pontefici che condannano l'opera suddetta con gravissime censure si commetta nel tribunale del Sant'Offizio a particolari teologi l'esame dell'opera come se non fosse ancora esaminata e discussa, che si portino le censure e qualifiche su la dottrina come se non fosse già stata censurata e qualificata; che si metta in discorso se i trasgressori del divieto ecclesiastico incorrano la scomunica riservata al sommo pontefice o all'ordinario e che finalmente in simil decreto non si faccia menzione né di Benedetto XIV né della santità di nostro signore felicemente regnante che anno condannato l'opera predetta con due brevi solenni, come se questi non esistessero nel mondo, non meritassero né pure di essere nominati con venerazione e rispetto, è cosa del tutto insolita e nuova in Italia e niente conformata all'innata pietà e religione della Repubblica, del Senato, e del tribunale dell'Inquisizione.<sup>44</sup>

Il 29 marzo l'abate Rocco scrisse nuovamente alla Congregazione del Sant'Uffizio per informarla sugli sviluppi della vicenda. In seno al tribunale veneziano del Sant'Uffizio vi erano state delle discussioni sulla censura del testo di Berruyer. Secondo il resoconto dell'auditore tra i Savi all'Eresia Querini si era dimostrato il «più ragionevole» nell'incontrare le richieste della Santa Sede;

<sup>44</sup> Ivi, cc. 145<sup>r</sup>-148<sup>v</sup>, minuta vergata dal cardinale Paulucci indirizzata all'«auditore» del nunzio, l'abate Rocco, s. d. La lettera prosegue così: «non ha così certamente operato il Sant'Offizio di Spagna che nel decreto di proibizione del Berruyer pubblicato l'anno 1759, non solo s'è conformato alla disposizione de sudetti due brevi ma v'è per exensum inserito l'ultimo fatto da nostro signore che richiamava le proibizioni passate. Ne così fanno i vescovi di Francia, i quali qualora ne loro mandamenti proibiscono qualche opera già proscritta, non lasciano di mentovare la condanna fatta da sommi pontefici per mostrare la loro concordia e conformità col capo dell'episcopato e colal sede apostolica. Il parlamento stesso di Parigi nella soppressione e condanna de libri di cattiva ed empia dottrina, più volte non ha mancato di mentovare con gloria le preve condanne e proscrizioni fatte da papi e nel caso appunto dell'opera del Berruyer non solo non a sdegnato di farne menzione, ma s'è steso lungamente a tessere un elogio illustre di Benedetto XIV, che l'aveva condannata. Si spera dunque dopo tali riflessi che non si passi più oltre nell'esame e qualifica dell'opera già dalla suprema autorità del papa abbastanza esaminata e qualificata ma più tosto inerendo ai brevi mentovati e seguendo le orme apostoliche, si voglia solamente attendere all'esecuzione del divieto dell'opera e a mezzi più confacenti all'estirpazione di libri sì perniciosi proscritti. Altrimenti avrà nostro signore giusto motivo di dolersi di qualunque diversa risoluzione che si prenda da cotesto tribunale dell'Inquisizione, come d'un attentato fatto alla sua autorità». La citazione si trova ivi, cc. 148<sup>r</sup>v.

la spina del fianco, invece, era rappresentata dal poco malleabile Giannantonio da Riva («per quello che ho potuto sapere da quelli che hanno trattato con il Riva sul divisato articolo egli ha delle idee ben particolari e parmi che la testa gli giri fuori dalla sua orbita», aggiunse Rocco). Sui religiosi che partecipavano alle riunioni del sacro tribunale vi erano altre considerazioni da fare: il patriarca di Venezia, Francesco Antonio Corner, era «in grandissima soggezione del governo, non solo in complesso ma anche dei patrizi in particolare, il vicario ha de riguardi anche maggiori e forse anche più del bisogno». Sull'inquisitore, Giovanni Paolo Zapparella, era inutile fare affidamento: «non conta per niente, o certamente non come dovrebbe o come seco porta il suo carattere», sentenziò l'uditore del nunzio. Le circostanze quindi non erano per niente favorevoli, e nonostante gli sforzi profusi - «per quanto io mi sia efficacemente maneggiato ora con l'uno ed ora coll'altro», si giustificò - non era riuscito ancora riuscito a raggiungere gli obiettivi sperati. A suo avviso era meglio non insistere più di tanto «perché si andava incontro a qualche impegno e forse a qualche sconcerto più pericoloso». <sup>45</sup>

La vicenda relativa alla vicenda di Berruyer fu discussa altre volte all'interno della Congregazione del Sant'Uffizio, le notizie relative all'*affaire* rimbalzavano da Venezia alla Santa Sede, in alcune occasione sotto forma di messaggi cifrati. Gli inquisitori generali avevano appreso con amarezza e stupore - per usare le parole del cardinale Paulucci - la notizia della pubblicazione dell'editto che proibiva il testo senza che fossero menzionate le precedenti disposizioni della Santa Sede. Dalla Dominante l'abate Rocco non faceva che richiamare l'attenzione sul ruolo di Giannantonio da Riva e sull'inettitudine dell'inquisitore. «Io considero l'Inquisizione come un punto di giurisdizione ecclesiastica che forma la pupilla dell'occhio della Santa Sede» esordì l'abate, quella di Venezia poi era da «conservarsi ad ogni costo». Certo è, aggiunse, che se le cose continuavano a funzionare come avveniva da alcuni anni a quella parte, a suo avviso non era proprio possibile «fare molto buon pronostico per l'avvenire». Pertanto consigliò: «e parmi troppo necessario che nostro signore pensi seriamente alla persona del padre inquisitore che è quello che più di ogni altro può giovare o pregiudicare». <sup>46</sup> Il velato suggerimento divenne più acceso in una lettera successiva (datata 26 aprile) nella quale l'abate lanciava una severa invettiva contro Giovanni Paolo Zapparella. Il vice-nunzio era già stato messo al corrente del parere scritto dai Consultori *in iure* nel quale, come si è già avuto modo di esporre, Trifone Wrachien e fra Enrico Fanzio avevano motivato la legittimità da parte della Santa Sede di rimuovere e trasferire gli inquisitori a

<sup>45</sup> Ivi, cc. 158r-159v, lettera inviata dall'abate Rocco alla Congregazione del Sant'Uffizio, 29 marzo 1760.

<sup>46</sup> Ivi, cc. 173r-175v, lettera inviata dall'abate Rocco alla Congregazione del Sant'Uffizio, 12 aprile 1760.

suo piacimento. Secondo l'abate Rocco questo era un punto a favore della corte romana: il governo della Repubblica aveva dovuto riconoscere la sovranità del sacro tribunale.

Secondo l'abate Rocco la nomina di fra Zapparella era stata un «pasticcio», al quale solo ora – a distanza di cinque anni dal suo insediamento – si offriva la possibilità di porre rimedio. La soluzione più appropriata, «da più piana e la più quieta», era quella di trasferire l'inquisitore di Venezia in un'altra sede «e tutto a un tratto far qui licenziare il breve o patente della Sacra Congregazione per l'elezione del successore».

Per il controllo di un posto di rilievo, come poteva essere quello della sede inquisitoriale veneziana, le strategie messe in atto erano derivate dallo sfruttamento dei rispettivi poteri giurisdizionali: la Santa Sede poteva rimuovere e trasferire gli inquisitori a suo piacimento, e tuttavia l'ultima parola era sempre riservata alla Dominante (e nello specifico ai Consultori *in iure* che dovevano dare un parere positivo per il licenziamento del breve o della patente di nomina).<sup>47</sup>

Il 7 maggio 1760 le lettere vergate dall'abate Rocco furono discusse durante una sessione della Congregazione del Sant'Uffizio. Il collegio cardinalizio stabilì di scrivere «una lettera consolatoria» al proprio informatore, all'interno della quale gli inquisitori generali si scusavano per aver dubitato della buona fede dell'abate. In un primo momento, infatti, la Congregazione aveva avanzato dei dubbi sulla sua fedeltà e sulle sue capacità diplomatiche. La lettera prosegue descrivendo «l'amarezza» provata dal pontefice per la censura veneziana del testo di Berruyer, un problema per il quale era meglio agire cautamente; lo stesso Clemente XIII – il veneziano Carlo Rezzonico – si sarebbe intrattenuto con l'ambasciatore veneziano Mocenigo per tastare il terreno delle pretese veneziane; a proposito nell'informativa si legge: «i signori cardinali hanno creduto conveniente di supplicare nostro signore che in qualche opportunità ne discorra seco lui di questo affare, facendogli capire l'incongruenza che il decreto del Sant'Offizio di Venezia non commemori le preventive condanne di Roma».

Se l'ambasciatore avesse giustificato le posizioni del governo replicando «che ciò non è seguito perché i due brevi di Roma non erano stati licenziati in Venezia» era bene che il pontefice proponesse «che si faccia anche tardi quello che non si è fatto prima». Per quanto riguardava più strettamente fra Giovanni Paolo Zapparella, sui «demeriti» descritti dall'abate Rocco («li quali per altro erano nati anche alla sacra Congregazione») il papa ne avrebbe tenuto conto «per farne uso a suo luogo e tempo con quella maturità, circospezione e prudenza che è connaturale alla medesima santità sua».<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Ivi, cc. 199<sup>r</sup>-200<sup>r</sup>, lettera dell'abate Rocco alla Congregazione del Sant'Uffizio, 26 aprile 1760.

<sup>48</sup> Ivi, cc. 201<sup>r</sup>-206<sup>v</sup>, resoconto delle deliberazioni prese dal collegio cardinalizio in merito alla censura veneziana del testo di Berruyer e alla posizione di fra Giovanni Paolo Zapparella, (la

riunione si tenne il 7 maggio 1760 in *feria quarta*), s. d. A proposito dell'opera proibita, l'11 febbraio 1761 l'inquisitore di Udine scrisse alla Congregazione del Sant'Uffizio: «dopo la pubblicazione del veneto decreto di proibizione del Berruier ho raccolto diversi esemplari di quest'opera i quali erano seminati nella parte più lontana di questa giurisdizione e sui confini del Tirolo. Nella presente congiuntura ho giudicato mio dovere darne un cenno all'eminetissime eccellenze vostre reverendissime alle quali m'inchino profondamente nell'atto di baciare il lembo della sagra porpora»; ACDF, *St. St. GG 4-f (Inquisizione di Udine)*, c. n. n., lettera dell'inquisitore di Udine, fra Francesco Antonio Benoffi, alla Congregazione del Sant'Uffizio, *sub data* 11 febbraio 1761.



### 3. **Condanne a morte e streghe**

## VI. LADRI SACRILEGHI E CELEBRANTI NON PROMOS- SI. LE CONDANNE A MORTE NEI RAPPORTI FRA AUTORITÀ STATALI E INQUISIZIONE

«Siccome tra' misteri adorabili della nostra cattolica religione niuno ve n'ha, che esiga da' fedeli sentimenti di più fervente carità, di più distinta gratitudine e di più tenera filial divozione quanto l'incruento sacrificio dell'altare per mezzo di cui l'amabilissimo divin redentore col massimo de' miracoli dà a noi se stesso in cibo, e bevanda: così è stato sempre riputato esecrabile ed abominevole il delitto, in cui gli uomini non rivestiti di legittima autorità e di carattere sacerdotale giungono all'enorme attentato di celebrare lo stesso divin sacrificio e di assumersi quel rispettabile ministero che istituito da Gesù Cristo nell'ultima cena e conferito a suoi apostoli, fu poi da questi trasfuso e propagato ne'sacerdoti col mezzo della sacra ordinazione».<sup>1</sup>

<sup>1</sup> BCas, vol. misc. 1355, (la segnatura moderna del fascicolo è: 16), *Distinta relazione della consegna fatta nella gran sala del S. Offizio di Roma al tribunale del governo dal supremo tribunale della S. Inquisizione di Giuseppe Morelli da Monte Milone, diocesi di Macerata, celebrante non promosso e recidivo e della sentenza di morte contro il medesimo eseguita*, Roma, Stamperia Bernabò e Lazzarini, 1761, pp. 1-vii, la cit. è a p. iii.

1. *La consegna al braccio secolare*

I giudici spirituali – come ha più volte ricordato Elena Brambilla – erano allo stesso tempo giudici penali, anche se non avevano la facoltà di eseguire materialmente le condanne a morte da loro comminate. Non si trattava contrariamente a quanto si potrebbe pensare di un limite, bensì di un privilegio derivato dagli antichi codici teodosiano e giustiniano nei quali era riconosciuta la misericordia dei vescovi. In tal modo quest'ultimi avrebbero evitato la contaminazione col sangue delle torture, delle mutilazioni o dei supplizi, demandando, attraverso la consegna del reo al braccio secolare, il “lavoro sporco” al carnefice laico;<sup>2</sup> per modificare tale norma Paolo IV dovette intervenire con l'emanazione di un apposito decreto che regolasse l'attività degli inquisitori durante gli interrogatori effettuati nelle camere di tortura.<sup>3</sup>

La formula rituale, utilizzata dal Sant'Uffizio, per condannare a morte gli eretici era la seguente: «ti condanniamo, e condannato ti discacciamo dal foro nostro ecclesiastico, e ti rilasciamo al braccio e corte secolare, quale però efficacemente preghiamo che circa la persona tua voglia moderare la sua sentenza di maniera che sia senza effusione di sangue, e senza pericolo di morte»;<sup>4</sup> una «raccomandazione che spesso è tacciata di ipocrisia, ma in realtà aveva semplicemente lo scopo di evitare irregolarità».<sup>5</sup> La sentenza definitiva era decretata dalla Congregazione del Sant'Uffizio, dopo che i consultori avevano valutato la documentazione giunta dalla sede periferica. Dopodiché il verdetto compiva un percorso inverso, dal centro al tribunale locale, affinché avesse luogo la sua proclamazione. In particolare il cosiddetto stilo – la prassi consuetudinaria del Sant'Uffizio - stabiliva che la sentenza di morte dovesse essere comunicata al

<sup>2</sup> E. BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio*, cit., pp. 286, 287. Come ha scritto Adriano Prosperi il fondamento più antico di queste norme «risiedeva nell'opposizione originaria tra sacerdozio cristiano e violenza: riti di una religione nuova aliena dai sacrifici cruenti, quelli cristiani si fondavano su di un corpo ecclesiastico che non poteva macchiarsi le mani del sangue delle vittime». A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., p. 156.

<sup>3</sup> *Ibidem*. Il decreto (29 aprile 1557) è pubblicato in L. VON PASTOR, *Allgemeine Dekrete der Römischen Inquisition aus den Jahren 1555-1597 nach dem Notariatsprotokoll des S. Uffizio zum ersten Male veröffentlicht*, «Historisches Jahrbuch», XXXIII, 1912, p. 499.

<sup>4</sup> ELISEO MASINI, *Sacro Arsenale ovvero pratica dell'Ufficio della Santa Inquisizione. Con l'inserzione di alcune regole fatte dal P. Inquisitore Tommaso Menghini domenicano e diverse annotazioni del dottore Giovanni Pasqualone Fiscale della Suprema Generale Inquisizione di Roma*, Roma, Stamperia S. Michele a Ripa, 1730 (prima edizione 1621), pp. 361 e ss. V. anche A. DEL COL, M. MILANI, «Senza effusione di sangue e senza pericolo di morte». *Intorno ad alcune condanne capitali delle Inquisizioni di Venezia e di Verona del Settecento e a quelle veneziane del Cinquecento*, in *Eretici esuli e indemoniati nell'età moderna*, Mario Rosa (a cura di), Firenze, Leo S. Olschki, 1998, pp. 141-196.

<sup>5</sup> A. GARUTI, *La santa romana e universale Inquisizione: strutture e procedure*, in *L'Inquisizione. Atti del simposio internazionale Città del Vaticano, 29-31 ottobre 1998*, Agostino Borromeo (a cura di), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2003, pp. 381-417, la cit. è a p. 414.

reo attraverso una cerimonia pubblica che prevedeva la presenza dell'inquisitore, del vicario episcopale e «del podestà e giudice ordinario» del luogo. Dopo aver esposto i delitti «e le pene incorse per li medesimi», il condannato veniva cacciato dal foro ecclesiastico e consegnato al braccio secolare con la consueta formula che prevedeva, come si è già esposto, la moderazione della pena.<sup>6</sup> Accertata la colpevolezza del reo, il Sant'Uffizio poteva comminare la pena di morte anche in contumacia, in alcuni casi l'esecuzione del condannato fu sostituita dal rogo del suo ritratto (statua o quadro). In altre circostanze poteva aver luogo un'esecuzione postuma, la quale consisteva nel bruciare i resti e l'effigie del defunto, come avvenne nel caso di suor Francesca Fabbioni, la cui sentenza fu eseguita otto anni dopo la sua morte; a Firenze, il 27 febbraio 1689, i resti della religiosa assieme a un dipinto che la ritraeva inginocchiata con le mani legate furono consegnati al braccio secolare e bruciati, con la conseguente dispersione delle ceneri al vento.<sup>7</sup>

La consegna al braccio secolare, tuttavia, non fu sempre rispettata anche se le motivazioni e le circostanze differirono nel tempo; probabilmente gli esiti delle singole vicende furono modulati dalle congiunture politiche (tanto da divenire in alcuni casi oggetto di controversia con la corte di Roma); nel Cinquecento, al culmine della repressione antiereticale, tra il Sant'Uffizio e il Consiglio dei Dieci vi furono degli attriti sull'esecuzione di alcune sentenze e talvolta le condanne furono eseguite direttamente dai ministri del Sant'Uffizio.<sup>8</sup> La tradizione alla corte laicale non fu sempre così automatica, tanto che «la giurisprudenza inquisitoriale trattò esplicitamente la questione di come si potessero costringere le autorità laiche a mandare a morte gli eretici».<sup>9</sup> Si ritiene importante aggiungere,

<sup>6</sup> Così disponeva uno dei trattati inquisitoriali più utilizzati, v. ELISEO MASINI, *Sacro Arsenal*, cit., pp. 361 e ss. Padre Guglielmi (assessore del Sant'Uffizio dal 1743 al 1753) descrisse come doveva avvenire – fisicamente – la consegna del reo al braccio secolare: «il detto reo si consegna al detto pretore e giudice ordinario, il quale lo riceve nelle sue forze, e dalli suoi birri lo fa condurre alle carceri laicali della sua pretoria, e se ne fa la schedola di ricevuta, e consegna dal cancelliere criminale, il tutto giuridicamente»; ACDF, *St. St. M2-m, Notizie e decisioni del Sant'Uffizio raccolte da Monsignor Guglielmi, assessore del Sant'Uffizio dal 1743 al 1753*, cc. 3<sup>v</sup>, 4<sup>r</sup>, s. d.

<sup>7</sup> Le vicende legate a Francesca Fabbioni, condannata a morte per affettata santità e per aver pronunciato proposizioni eretiche, si trovano descritte dettagliatamente in A. MALENA, *L'eresia dei perfetti*, cit., per la descrizione della macabra cerimonia, v. pp. 45, 46.

<sup>8</sup> Solo per fornire alcuni esempi: il 27 ottobre 1547 l'Inquisizione emise una condanna capitale nei confronti di fra Baldo Lupatino, «ostinato nell'aderire alle idee della riforma», sentenza che il Consiglio dei Dieci, almeno in un primo momento, si rifiutò di eseguire. Il 12 maggio 1551 Francesco Sartori da Asolo fu condannato a morte dall'inquisitore di Treviso che l'aveva rimesso al braccio secolare con la tradizionale formula. Circa un anno dopo, tuttavia, la sentenza non era ancora stata eseguita e il Consiglio dei Dieci decise, in seguito al pentimento del reo, di revocarla. Per maggiori approfondimenti, e per le stime sulle condanne a morte cinquecentesche, si rimanda al testo di A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia*, cit., pp. 358-364.

<sup>9</sup> A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., p. 156. Sono molto interessanti, per l'argomento che qui si tratta, i casi cinquecenteschi riportati da Adriano Prosperi a proposito di alcune condanne a morte comminate dall'Inquisizione di Modena (con le autorità secolari tergiversanti sul

inoltre, che il supplizio non era solamente riservato ai recidivi, in alcuni casi specifiche bolle e decreti pontifici avevano stabilito la pena di morte al primo lapso nei confronti di coloro che si fossero macchiati di gravi crimini, in particolare quando avessero sovvertito i capi saldi della dottrina.<sup>10</sup>

Per quanto concerne le modalità d'esecuzione, dal XVI secolo a Venezia invalse l'uso di annegare segretamente, di notte, gli eretici e in particolare i grigioni: il governo veneziano non voleva clamore intorno alle esecuzioni sia per evitare gli scandali, sia per non compromettere i rapporti commerciali con gli altri stati. È probabile che di molte esecuzioni non sia rimasta traccia nei documenti ufficiali; una di queste ad esempio ci è stata tramandata solo in un dispaccio dell'ambasciatore estense a Venezia. Questi comunicava – seccamente, fra altre notizie di natura commerciale - di essere a conoscenza dell'avvenuto annegamento, nel canale Orfano, di sette o otto luterani «di bassa condizione», uccisi per aver rifiutato di sottoporsi all'abiura.<sup>11</sup> Per gli eretici impenitenti, invece, sin dagli anni Cinquanta del Cinquecento, fu prevista l'esecuzione pubblica e infamante che prevedeva dapprima l'uccisione e poi il rogo del cadavere, una consuetudine della quale non si conoscono le origini; Andrea Del Col ha ipotizzato che si trattasse di una disposizione del nunzio Beccadelli: «un mancato accanimento [...] oppure più freddamente un “addolcimento” del supplizio per attenuare le resistenze dei governanti riguardo l'esecuzione».<sup>12</sup>

Le ricerche sulle condanne a morte, per quanto concerne la Repubblica di Venezia, si sono concentrate con maggiore intensità sul secolo che vide radicarsi i tribunali del Sant'Uffizio: il Cinquecento. Chi si sia cimentato nella redazione di una lista di giustiziati ha dovuto, tuttavia, ammettere l'impossibilità di stilare un elenco completo. Questo per varie ragioni la prima delle quali è già stata esposta: è ipotizzabile che diverse esecuzioni non abbiamo lasciato traccia nei documenti (considerata anche la scarsità di fondi inquisitoriali completi: per la Repubblica esistono ancora solo quello di Venezia e di Udine). Prima dell'apertura dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (1998) alcuni tentativi erano stati comunque eseguiti analizzando i processi conservati nel fondo Sant'Uffizio dell'Archivio di Stato di Venezia. Seguendo questa metodologia Paul Grendler, nel 1977, pubblicò una lista di condanne a

concedere o no il braccio secolare al Sant'Uffizio), v. *ivi*, p. 157. Per le autorità inadempienti le norme canoniche avevano previsto la scomunica; IDEM, *Morire volentieri: condannati a morte e sacramenti in Misericordie. Conversioni sotto il patibolo tra Medioevo ed età moderna*, Adriano Prosperi (a cura di), Pisa, Pacini, 2007, pp. 4-70.

<sup>10</sup> J. TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico*, cit., p. 18.

<sup>11</sup> Archivio di Stato di Modena (d'ora in poi ASM), *ASE, Cancelleria ducale, Ambasciatori Venezia*, b. 52, cc. n. n., *sub data* 31 marzo 1565. Dispaccio dell'ambasciatore estense Claudio Ariosto al duca Alfonso II.

<sup>12</sup> A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia*, cit., p. 364.

morte eseguite nella Dominante nel Cinquecento.<sup>13</sup> Nel 1998, poco prima dell'apertura dell'archivio vaticano, il tema fu ripreso da Andrea Del Col e Marisa Milani i quali, per primi, si addentrarono nel merito di tre condanne settecentesche che rivelarono non poche sorprese. Si trattava di tre sentenze emesse fra il 1704 e il 1705 ai danni di Pietro Paolo Leonardi da Sermide, celebrante non promosso, condannato a morte dal Sant'Uffizio di Verona, e dei galeotti Antonio Correr e Antonio Moro, ladri sacrileghi, i quali avevano abusato – per compiere alcuni sortilegi – del sacramento dell'eucaristia (la loro condanna fu comminata dall'Inquisizione di Venezia). Gli studiosi analizzarono la documentazione prodotta dalle magistrature secolari della Repubblica, soprattutto i pareri giuridici vergati dai Consultori in iure. I consulti, per quanto riguarda i casi specifici, si rivelarono strumenti preziosissimi, degli scrigni che al loro interno conservavano notizie su condanne a morte precedenti, cinque e seicentesche, sino a quel momento sconosciute agli storici.<sup>14</sup> Secondo chi scrive, il saggio ha il merito di aver spostato l'attenzione su episodi tardi, sino ad allora ignorati dalla storiografia. Le condanne settecentesche, come si vedrà meglio in seguito, furono nella quasi totalità dei casi caratterizzate da discussioni interne – fra le autorità secolari, incerte se concedere o no il braccio nell'esecuzione delle sentenze – o da controversie fra le autorità secolari e la Congregazione del Sant'Uffizio; la loro analisi è quindi particolarmente importante per cogliere determinate dinamiche nei momenti in cui massima doveva essere la collaborazione tra le magistrature secolari e il tribunale di fede.

Chi scrive si è occupato della condanna a morte, comminata dal Sant'Uffizio di Verona (nel 1724) ai danni di un ladro sacrilego, Antonio Fontana detto Rambaldo, il quale aveva utilizzato una particola consacrata per compiere un sortilegio. Si tratta di un importante caso di un misto foro che sarà ripreso in seguito, per ora si ritiene importante sottolineare che sino allo stato attuale delle ricerche si pensava che questa condanna fosse l'ultima comminata

<sup>13</sup> P. F. GRENDLER, *L'Inquisizione romana e l'editoria a Venezia (1540-1605)*, (tr. it. de *The Roman Inquisition and the Venetian Press, 1540-1605*, Princeton, Princeton University Press, 1977), Roma, il Veltro, 1983, pp. 102, 103. In seguito tale lista fu ripresa – aggiungendo la condanna a morte di Achille Rubini (31 luglio 1587) - in J. MARTIN, *Venice's Hidden Enemies. Italians Heretics in a Renaissance City*, Berkeley - Los Angeles - London, University of California Press, 1993, p. 69. Silvana Seidel Menchi aggiunse a sua volta quella di Girolamo Parto (giustiziato nel 1575), v. S. SEIDEL MENCHI, *Erasmus in Italia 1520-1580*, Torino, Bollati Boringhieri, 1987, pp. 24, 355, 356. Su questi elenchi cfr. A. DEL COL, MARISA MILANI, «*Senza effusione di sangue, senza pericolo di morte*», cit., p. 155, n. 23.

<sup>14</sup> Si trattava delle condanne a morte di pre Francesco Calcagno (1550) e Simone de Simoni (1570). Per le tre condanne settecentesche si rimanda al già citato saggio di Andrea Del Col e Marisa Milani. Per quanto concerne le condanne cinquecentesche i dati sono stati aggiornati in seguito all'apertura dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede. Cfr. A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia*, cit., pp. 359-364, 436-438.

dall'Inquisizione nei territori della Repubblica di Venezia.<sup>15</sup> In effetti, questa sentenza è l'ultima che si conserva nel fondo veneziano del Sant'Uffizio.<sup>16</sup> Seguendo la metodologia adottata da Andrea Del Col e Marisa Milani ci si è resi conto, tuttavia, che tale ricerca era mutila: difettava di un importante punto di partenza e di uno d'approdo. Altri casi, come avevano dimostrato i due studiosi, potevano celarsi fra le carte delle magistrature secolari, interpellate affinché fornissero il braccio all'Inquisizione. Mancava poi la verifica dei dati emersi nei decreta del Sant'Uffizio. Si sono quindi colmate queste lacune, seguendo dapprima la pista dei consulti, dove Andrea Del Col e Marisa Milani avevano scoperto quel piccolo tesoro del quale si è parlato precedentemente. La ricerca è stata proficua: ha portato all'identificazione di un'altra condanna a morte, sinora sconosciuta agli storici, comminata dal Sant'Uffizio di Padova nel marzo del 1736, ai danni del sessantacinquenne Andrea Filippo Pini, celebrante non promosso. Questo dato permette di spostare di ben dodici anni in avanti l'ultima condanna a morte comminata da una sede inquisitoriale nei territori della Repubblica.

Di fatto le notizie sul caso specifico non si trovano nei fondi inquisitoriali, se non per brevi cenni;<sup>17</sup> per questo motivo ricostruire e ricomporre la documentazione prodotta sul "caso Pini" è stato stimolante per diverse ragioni, alcune delle quali di carattere metodologico legate alla particolare conformazione dei tribunali di fede nei territori della Repubblica di Venezia (dove la componente statale, molto presente nelle vicende legate al Sant'Uffizio, ha lasciato tracce interessanti). La ricerca è stata condotta sui pareri giuridici, sulle deliberazioni del Senato, sulle parti criminali del Consiglio dei Dieci, sui dispacci inviati alle magistrature secolari e sui documenti prodotti dal Sant'Uffizio di Venezia; una sorta di puzzle all'interno del quale l'ultimo tassello è costituito dalla copia della sentenza di morte conservata nel fondo criminale del Consiglio dei Dieci, la magistratura che si occupò di fornire il braccio secolare all'Inquisizione.

In generale poi, come ha osservato recentemente Andrea Del Col, mancano ancora ricerche sistematiche sulle condanne a morte settecentesche inflitte dal Sant'Uffizio;<sup>18</sup> probabilmente in virtù del fatto che è stato il periodo meno preso in considerazione dagli storici dell'Inquisizione oppure perché effettivamen-

<sup>15</sup> Mi permetto di citare F. VERONESE, "L'orrore del sacrilegio". *Abusi di sacramenti, pratiche magiche e condanne a morte a Venezia nel primo ventennio del Settecento*, in «Studi Veneziani», n. s. LII (2006), pp. 265-342; in part. le pp. 274-285.

<sup>16</sup> Sebbene emessi dalla sede veronese il verdetto e gli atti processuali furono tradotti a Venezia affinché il procedimento potesse proseguire nella Dominante dove fu trasferito anche il reo. La condanna a morte e il relativo procedimento inquisitoriale contro Antonio Fontana si trovano in ASVe, *Sant'Uffizio*, b. 139, fasc. *Fontana Rambaldo Antonio*, cc. n. n.

<sup>17</sup> Il fondo padovano del Sant'Uffizio non si conserva, alcuni cenni sulla condanna a morte di Pini si trovano nella busta miscellanea ASVe, *Sant'Uffizio*, b. 150, cc. n. n., si tratta di alcune minute, s. d.

<sup>18</sup> A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia*, cit., pp. 627-630.

te il numero delle condanne è di molto inferiore rispetto ai secoli precedenti (ma non per questo i casi sono privi d'interesse). In generale poi il XVIII secolo è sempre stato considerato il periodo dell'abolizione delle condanne a morte, sia in virtù del dibattito innescatosi, a livello europeo, dopo pubblicazione Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria (1764), sia per la reale soppressione della pena capitale in Toscana (decretata nel 1786). Da tempo, tuttavia, la storiografia ha messo in discussione alcuni aspetti del Settecento in qualità di secolo "umanitario", riformista e illuminato; uno di questi è proprio l'applicazione della pena capitale: anche in questo periodo «la morte viene inflitta senza risparmio e con un apparato pubblicitario che mira a metterla in evidenza».<sup>19</sup> Le esecuzioni, infatti, non diminuirono ma ebbero un notevole incremento nel corso del secolo, e anche i cosiddetti "sovrani illuminati" non risparmiarono supplizi pubblici con mutilazioni, torture, roghi, squartamenti ecc. Come ha dimostrato Michel Foucault la strada per trasformare la punizione corporale in pena correttiva – attraverso la reclusione ad esempio – era ancora lunga.<sup>20</sup>

Ritornando alle condanne inflitte dall'Inquisizione: nella maggior parte dei casi, a parte qualche rara eccezione (come quella rappresentata dall'episodio di Vincenzo Pellicciari, condannato a morte dall'Inquisizione di Modena – il 24 luglio 1727 - per aver espresso dubbi sulla verginità della Madonna),<sup>21</sup> i reati

<sup>19</sup> I. MEREU, *La morte come pena*, Milano, Editori europei associati, 1982, p. 100. Sulla spettacolarità dei supplizi nel XVIII sec. v. P. BASTIEN, *L'exécution publique à Paris au XVIIIe siècle. Une histoire des rituels judiciaires*, Seyssel, Champ Vallon, 2006; B. BERTRAND, A. CAROL, *L'exécution capitale: une mort donnée en spectacle XVI<sup>e</sup>-XX<sup>e</sup> siècle*. Aix en Provence, Publications de l'Université de Provence, 2003; R. J. EVANS, *Rituals of Retribution. Capital Punishment in Germany 1600-1987*, Oxford, Oxford University Press, 1996; V. A. C. GATRELL, *The hanging Tree. Execution and the English People 1770-1868*, Oxford, Oxford University Press, 1994. Si rimanda comunque alla più ricca bibliografia contenuta in A. PROSPERI, *Morire volentieri: condannati a morte e sacramenti*, in *Misericordie*, cit., pp. 54-55.

<sup>20</sup> M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* (tr. it. de *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Editions Gallimard, Paris, 1975), Torino, Einaudi, 1993<sup>2</sup>. Non a caso il testo di Foucault esordisce con la raccapricciante descrizione del supplizio inflitto a Roberto Francesco d'Amiens, attentatore alla vita del sovrano Luigi XV, avvenuta il 2 marzo 1757 nella Piazza de Grève a Parigi. D'Amiens fu tenagliato con ferri roventi, squartato e bruciato; ivi, pp. 5-8.

<sup>21</sup> La condanna a morte di Vincenzo Pellicciari fu giustificata dall'applicazione delle costituzioni di Paolo IV e Clemente VIII, le quali prevedevano la consegna al braccio secolare, anche al primo *lapsus*, nei confronti di chi avesse sovvertito i capisaldi della dottrina (dichiarare che Maria non fosse vergine rappresentava una delle possibilità); il *paziente* fu impiccato a mezzogiorno nella piazza principale di Modena. Ivi, p. 628. Di Vincenzo Pellicciari parla brevemente anche Giovanni Romeo, il quale scrive: «in generale, inoltre, le tendenze repressive moderate, pur predominanti in ogni aspetto del loro operato, non impedirono di tanto in tanto agli inquisitori generali di infliggere condanne a morte a dir poco assurde. È doveroso ricordare, ad esempio, quella che portò sul patibolo Vincenzo Pellicciari, un filatore modenese forse solo un po' matto, che aveva sostenuto e difeso davanti all'inquisitore emiliano personali opinioni in materia di sessualità e di masturbazione, attribuendo anche alla Madonna comportamenti lascivi», G. ROMEO, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, cit., pp. 100, 101. La bolla di Paolo IV recita: «negantes Trinitatem, aut divinitatem Iesu Christi, aut Eius conceptionem de Spiritu Sancto, aut Eius

puniti più severamente sino all'applicazione della pena di morte, ancora in pieno Settecento, riguardarono i furti sacrileghi, il «millantato sacerdozio, [le] celebrazioni abusive di messa e abuso di sacramenti e cose benedette (sacramentalia) da parte di laici privi di ordini sacri»; le motivazioni legate alla repressione di questi crimini – come suggerisce Elena Brambilla – attendono ancora ricerche approfondite.<sup>22</sup> Una conferma in questo senso giunge dalle cronache romane, oltre che dagli episodi veneti che saranno ripresi in seguito: le uniche condanne emesse dal Sant'Uffizio di Roma furono inflitte proprio per punire questi reati, il furto sacrilego (con asportazione di particole consacrate) e la celebrazione abusiva della messa. Nel 1708 Paolo Antonio Galles fu condannato a morte dall'Inquisizione per aver rubato due pissidi contenenti ostie consacrate e aver sottratto altre suppellettili sacre (fu impiccato e squartato). Il 18 luglio 1711 Domenico Spallacini da Orvieto fu impiccato e poi arso in Campo dei Fiori, mediante uno strano marchingegno che servì a calarne il corpo sul rogo; aveva celebrato messa per molti anni pur non essendo un sacerdote. La stessa imputazione – il 22 agosto 1761 – portò sul patibolo Giuseppe Morelli che fu impiccato e poi bruciato. Delle condanne dei due celebranti non promossi si parlerà più dettagliatamente in seguito, dal momento che ci sono pervenute due ricche relazioni della cerimonia che ebbe luogo per la loro consegna al braccio secolare. Nell'Ottocento, sempre a Roma, furono giustiziati altri due ladri sacrileghi: il 27 febbraio 1800 Giovanni Battista Genovesi fu impiccato, squartato e arso a Castel Sant'Angelo (la sua testa fu trasportata, con una macabra processione, a Santo Spirito) e il 21 luglio 1840 Luigi Scopigno da Chieti fu “semplicemente” decapitato per lo stesso motivo. Una ricerca nei *decreta* del Sant'Uffizio ha, tuttavia, portato Andrea Del Col a escludere che questi ultimi casi siano dovuti all'ingerenza dell'Inquisizione.<sup>23</sup>

Per quanto concerne la Repubblica di Venezia i due reati – il furto sacrilego e la celebrazione abusiva della messa - seguirono percorsi differenti nel corso del secolo. Il 19 agosto 1724 la materia del furto sacrilego fu regolarizzata: il reato fu fatto rientrare nell'orbita del misto foro anche quando venivano sottratte delle particole consacrate. Il crimine quindi si scisse in due parti distinte: il reato in sé, punito esclusivamente dall'autorità laicale anche quando a essere profanati erano il corpo e il sangue di Cristo, e il sospetto d'eresia, la cui dimo-

mortem ut nos redimeret, auo virginitatem B. V. M., haeretici declarantur [...] et ut relapsi in curiae seculari tradi et per ipsam curiam debitis poenis in relapsos statuti puniri possint», *Bullarum diplomatum*, cit., vol. VI, *Ab Hadriano 6. (an. 1522) ad Paulum 4. (an. 1559)*, pp. 500-502.

<sup>22</sup> E. BRAMBILLA, *La giustizia intollerante*, cit., p. 226.

<sup>23</sup> I dati sopra esposti sono tratti da A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia*, cit., pp. 630. Cfr. anche A. ADEMOLLO, *Le giustizie a Roma dal 1674 al 1739 e dal 1796 al 1840*, «Archivio della Società romana di Storia patria», V (1882), pp. 311, 323.



zione spettava al Sant'Uffizio. Il reato di celebrazione abusiva della messa o di abuso del sacramento della confessione (commesso da chi ascoltava le confessioni pur non essendo abilitato), invece, fu trattato in maniera ambigua nel corso del secolo; avendo a che fare col “monopolio dei sacramenti” restò entro l'orbita della giustizia di fede e ciononostante – pur riconoscendo questa prerogativa - anche le autorità secolari non mancarono di occuparsene.<sup>24</sup> Si trattava di un reato che - secondo la classificazione redatta da Vincenzo Ricci e dai suoi assistenti, durante un tentativo di riordino della penalistica veneziana (nel 1785) – apparteneva alla più vasta categoria dei crimini «pubblici» di lesa maestà divina;<sup>25</sup> come aveva già scritto Lorenzo Priori - nella sua *Prattica criminale* – l'abuso del corpo e del sangue di Cristo, “il sacrilegio dei sacrilegi” era il peggiore dei delitti appartenenti alla categoria della lesa maestà, tanto che per punirlo era pienamente giustificato il ricorso alla pena di morte sia da parte del foro secolare, sia da parte di quello ecclesiastico.<sup>26</sup>

In questo capitolo si riuniranno i casi di condanne a morte inflitte dall'Inquisizione nei territori della Repubblica di Venezia: sinora i singoli episodi erano stati trattati singolarmente senza che fosse mai stata affrontata una comparazione né fra di essi, né con altre condanne coeve (comminate dall'Inquisizione negli altri stati italiani). Ampio spazio sarà dedicato all'analisi dei reati perseguiti con la pena capitale e alle controversie fra le autorità secolari ed ecclesiastiche in merito al tema della consegna del reo al braccio secolare. La trattazione segue con l'analisi di un *case study* di cui si è già accennato, quello riguardante Andrea Filippo Pini di professione celebrante non promosso, la cui condanna a morte è rimasta, sino a tempi recenti, celata fra le carte del Consiglio dei Dieci dell'Archivio di Stato di Venezia.

<sup>24</sup> Devo l'espressione “monopolio dei sacramenti” a un suggerimento della professoressa Elena Brambilla.

<sup>25</sup> G. SCARABELLO, *Progetti di riforma nel diritto veneto criminale nel Settecento* in G. Cozzi (a cura di), *Stato società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)*, Roma, Jouvence, 1985, II vol., pp. 377-415, in part. pp. 386, 387. In occasione del tentato riordino del sistema penale fu compilato uno schema particolarmente rappresentativo che si trova in ASVe, *Consultori in iure*, filza 476, schema «Delitti pubblici», cc. n. n., s. d. Secondo i compilatori dello schema i delitti pubblici di lesa maestà divina si dividevano in quattro sottocategorie: a. «contro Dio» («empietà scandalosa, eresia, scisma, apostasia, sortilegio, spergiuro, bestemmia ereticale, sette empie»), b. «contro la religione» («disprezzo del culto pubblico, detti e atti ingiuriosi alla divinità e agli altri oggetti di esso culto»), c. «contro le persone dedicate a Dio» («percosse, ferite, omicidio, incesto sacrileghi»), d. «contro le cose sacre» («furto sacrilego, simonia, usurpo e dilapidazione de' beni assegnati al culto pubblico»).

<sup>26</sup> LORENZO PRIORI, *Prattica criminale secondo il rito delle leggi della Serenissima Repubblica di Venetia. Con nota delle parti, e deliberationi publiche statuite sopra ciascun delitto*, Venezia, Girolamo Albrizzi, 1695, p. 126.

2. *Andrea Filippo Pini, «celebrante non promosso»*

Ripercorrere, nei documenti, le tracce di Andrea Filippo Pini può essere insidioso: il finto prete cambiò spesso nome; a riprova di ciò vi è un breve fascicolo fra le carte del Sant'Uffizio di Venezia, costituito da una lunga deposizione ai danni di don Pietro Negri, uno degli pseudonimi utilizzati da Pini. Il 17 dicembre 1726 don Francesco Baratti da Lusia (diocesi di Rovigo) si presentò nelle aule del Sant'Uffizio raccontando di aver conosciuto, sei o sette anni prima, il finto sacerdote. Disse di averlo visto in più circostanze, debitamente parato con gli abiti sacri, mentre celebrava messa e impartiva i sacramenti nella chiesa dei santi Vito e Modesto; ricordò che Negri aveva trascorso circa un anno nel paese, prima di essere licenziato dal «commune» che, insoddisfatto del suo operato, gli aveva dato il ben servito. Pietro Negri – prosegue la deposizione – si era allora trasferito in una zona di confine, a Bagnolo di Po (nel ferrarese), dove aveva continuato a esercitare il proprio ministero, almeno sino a quando non ne era stata messa in dubbio l'identità. Nell'occasione lo stesso prete aveva suggerito di far appurare il proprio *status* alla curia di Verona alla quale spettava, presentando la debita documentazione, sciogliere le perplessità avanzate dai compaesani. Quando le notizie richieste giunsero a Bagnolo – la curia attestò che non risultava nel proprio archivio nessuna «dimissoria» a nome di don Pietro Negri – del finto sacerdote si erano già perse le tracce.

Il testimone affermò, inoltre, di aver saputo che la vera identità del prete fosse di uno speciale che aveva approfittato della malattia e poi della morte di un vero sacerdote per rubargli i documenti e la veste da prete. Baratti concluse la deposizione descrivendo colui che aveva conosciuto come don Pietro Negri: «non so di qual paese sia, sarà d'anni 40 in circa, scarno, statura mediocre, macilente in volto, capelli negri, vestito di prete in corto».<sup>27</sup> Solo in un secondo tempo le magistrature secolari della Repubblica si interessarono ad Andrea Filippo Pini. Il 4 novembre 1731 il podestà di Padova, Daniele Dolfin IV, scrisse al Senato di aver ricevuto dall'inquisitore un succinto «memoriale» nel quale erano riportate le vicende di Michele Butturini (altro pseudonimo utilizzato dal finto prete). Il testo riassume le fasi del processo avviato – nell'agosto del 1721 – contro Butturini, imputato per aver esercitato il sacerdozio, in qualità di «celebrante non promosso» in diverse località della diocesi di Padova; il procedimento, specificò l'inquisitore, si era arenato l'anno successivo quando il tribunale aveva decretato l'arresto dell'impostore che era fuggito, rifugiandosi dapprima nei pressi di Rovigo e poi nel ferrarese, dove aveva continuato imperterrito a celebrare col nome di don Pietro Negri. Il giudice di fede era stato in-

<sup>27</sup> ASVe, *Sant'Uffizio*, b. 140, fasc. «*Processo contro Negri, don Pietro*», deposizione di Francesco Baratto, 17 dicembre 1726.

formato dell'avvenuto arresto di Butturini, seguito a Este il 28 ottobre 1731. Giungeva quindi al nocciolo della questione pregando il podestà di intercedere presso le autorità laicali affinché il caso fosse rimesso nuovamente al Sant'Uffizio:

con umiltà riverente fra' Giovanni Pellegrino Galassi inquisitore in Padova supplica vostra eccellenza [...] che terminato il motivo di quell'arresto sia ivi fermato nomine Sancti Officii e poi condotto nelle carceri di Padova per proseguire la causa pro ut de iure contro uno che per dodici anni e più, sotto finti nomi, ha strapazzato il sangue redentore di Gesù Cristo ne' suoi santi sacramenti con tanto danno dell'anime da lui tradite, ed ingannate all'altare e nel confessionario [...].<sup>28</sup>

Dopo aver esposto i fatti, il podestà di Padova comunicò al Senato di aver scritto personalmente al rappresentante di Este chiedendo che il finto prete fosse custodito con «tutta la maggior cautela e sicurezza». Aggiunse, poi, nuovi particolari sulle circostanze dell'arresto di Butturini: era stato fermato con due donne, una delle quali aveva affermato di essere stata da lui deflorata.<sup>29</sup> Il Senato girò la richiesta del giudice di fede ai Consultori *in iure* che il 16 dicembre scrissero un parere sul caso specifico. Fra Paolo Celotti riassunse i fatti così com'erano stati presentati dal podestà dopodiché passò a disquisire, dal punto di vista giuridico, la natura del crimine commesso da Michele Butturini. Per il consultore celebrare messa senza possedere gli ordini sacri era un reato gravissimo che portava in sé un'evidente componente ereticale e per questo rientrava nell'orbita di competenza del Sant'Uffizio; secondo quanto disposto dai «sacri canoni e le bolle dei sommi pontefici Paolo IV, Sisto V e Clemente VIII» tali rei, «veementemente sospetti di eresia», dovevano essere condannati a morte, «scacciati dal foro ecclesiastico e rilasciati al foro secolare che li castighi con la debita pena», aggiunse Celotti citando – in qualità di fonti da cui attingere – ce-

<sup>28</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 40, c. n. n., copia del *memoriale* presentato dall'inquisitore, fra Giovanni Pellegrino Galassi, al podestà di Padova, Daniele Dolfin IV, s. d. Il foglio era stato allegato al dispaccio inviato dal podestà di Padova al Senato, ivi, cc. n. n., dispaccio di Daniele Dolfin quarto, 4 novembre 1731.

<sup>29</sup> *Ibidem*.

lebristi giuristi del passato quali Claro, Deciano, Carena e Farinacci.<sup>30</sup> Fra Paolo Celotti suggerì quindi di rimettere il caso al Sant'Uffizio.<sup>31</sup>

Nel frattempo Michele Butturini, per ordine del Consiglio dei Dieci, era stato trasferito dalle carceri di Este a quelle Padova. Tale informazione la si evince da un lungo dispaccio scritto dal già citato Daniele Dolfin IV ai Capi del Consiglio dei Dieci; la magistratura l'aveva incaricato di verificare lo *status* della persona ritenta: il podestà avrebbe dovuto, attraverso la deposizione di almeno due «testimoni giurati», appurare se Michele Butturini fosse davvero un prete. I testi avevano contribuito in modo prezioso nel ricostruire la storia dell'indagato; quattordici o quindici anni prima – secondo le testimonianze raccolte da Dolfin – Butturini aveva esercitato il ruolo di «sotto capellano» nei pressi di Montagnana. Vi aveva trascorso parecchio tempo durante il quale non si era distinto per onestà e ortodossia: aveva derubato degli infermi raggirandoli durante le benedizioni e non si era preoccupato di digiunare prima di celebrare le diverse funzioni liturgiche. Uno dei testimoni disse di aver sentito che spesso e volentieri il prete si concedeva «qualche libertà licenziosa colle femine di quel luoco». I comportamenti del religioso avevano fomentato pettegolezzi e «mormorazioni», tanto che qualcuno si era messo a indagare sulle sue vere origini (scoprendo che non era originario da Tienne come lo stesso prete aveva più volte sostenuto). Cacciato dal paese, Butturini aveva cercato occupazione nelle parrocchie limitrofe; la documentazione da lui presentata, tuttavia, aveva messo in guardia diverse persone. La situazione si era ripresentata diverse volte: quando venivano richieste maggiori spiegazioni e garanzie Michele Butturini spariva alla ricerca di un nuovo posto in cui esercitare il ministero. Alla fine era riuscito a farsi assumere a Lusina, dove aveva abbandonato i panni di Michele Butturini per vestire quelli di don Pietro Negri, com'è già noto.

La nuova identità non l'aveva tenuto lontano da comportamenti dissoluti e in proposito il podestà riportò un aneddoto curioso: il raggio orchestrato dal fin-

<sup>30</sup> Ivi, cc. n. n., consulto di fra Paolo Celotti, 16 dicembre 1731; copia del consulto si trova anche in ASVe, *Consultori in iure*, fz. 202, cc. 77<sup>r</sup>-80<sup>v</sup>. Fra Paolo Celotti riportò due precedenti seicenteschi: nel 1610 e nel 1631 due finti preti erano stati condannati a morte dal Sant'Uffizio di Padova. *Ibidem*. Si tratta con molta probabilità di Bernardino Marangoni da Vicenza e di Angelo Benedetto Ricci da Pavia condannati a morte dal Sant'Uffizio di Padova rispettivamente il 19 febbraio 1611 e il 9 dicembre 1631 per lo stesso reato (aver celebrato messa pur essendo semplici laici). Entrambi, come riportò fra Celotti nel proprio consulto, furono rimessi al braccio secolare e decapitati. Le copie settecentesche delle due sentenze si trovano in ASVe, *Sant'Uffizio*, b. 153, cc. n. n.

<sup>31</sup> Fra Paolo Celotti concluse: «non lascerem per ultimo di umilmente ricordare che non potendo l'eccellentissimo signor podestà e vice capitano Daniel Dolfin 4 assistere nelle cause del Sant'Uffizio per esser egli delle leggi espulso nelle materie di Roma, sarà della prudentissima avvertenza di vostre eccellenze il commettere com'è stato praticato altre volte in simili casi ad uno de' nobiluomini camerlenghi di Padoa che presti la sua personal assistenza a tutti gli atti che in proseguimento di questa causa si faranno da quel Sant'Uffizio». ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 40, cc. n. n., consulto di fra Paolo Celotti, 16 dicembre 1731.

to prete ai danni di una vedova (episodio per il quale era «invalsa una fama universale e costante»). Uno dei testimoni aveva, infatti, riferito di come don Pietro Negri si fosse introdotto nottetempo in casa della signora Formaggio nascondendosi sotto il letto della donna che dormiva. Dopodiché ne era uscito ammantato con un lenzuolo bianco e con una candela accesa fra le mani; la vedova si era svegliata di soprassalto quando l'intruso le aveva detto di essere l'anima del defunto marito. Il "fantasma" le aveva ordinato di portare, la mattina successiva, tutti i suoi averi a don Pietro Negri «che le avrebbe detto un gran bene». La donna, molto spaventata, aveva consegnato le proprie ricchezze al prete che, dopo aver ricevuto il denaro e aver passato alcuni giorni a Venezia, era ritornato «vestito di seta col provvedersi di sedia, cavallo, di un servo e col far anco vedere in sua mano non poche monete d'oro». I testimoni avevano, inoltre, confermato il fatto che il sacerdote fosse stato cacciato da Lusia e si fosse trasferito a Bagnolo. In quei frangenti le voci sul prete avevano iniziato a circolare intensamente, tanto da farlo incappare in due procedimenti inquisitoriali distinti, uno avviato dall'Inquisizione di Padova e l'altro dal Sant'Uffizio di Ferrara. Entrambi i processi si erano incagliati in seguito alla fuga di Negri-Butturini, che aveva fatto perdere le sue tracce sino all'arresto, avvenuto a Este, dove peraltro era conosciuto col nome di abate Venier.

Dopo aver esposto i fatti così com'erano stati descritti dai testimoni giurati, il podestà di Padova espresse alcuni dubbi relativi all'indagine in corso. Primo fra tutti: l'identità dell'uomo incarcerato non era ancora stata accertata. A complicare le cose, va da sé, giocavano un ruolo fondamentale i diversi nomi disseminati dal prete; durante una perquisizione, infatti, gli erano stati trovati addosso alcuni «mandati per confessione» e un certificato di buona condotta rilasciati dalla curia di Treviso (a due preti diversi, don Antonio Liviero e don Antonio Venier) e nonostante ciò, dopo l'arresto, l'imputato aveva detto di chiamarsi don Mattio Rossi e di provenire dalla pieve di San Tommaso di Agordo, nel bellunese. Il podestà di Padova chiedeva quindi ai Capi del Consiglio dei Dieci di fare accertamenti a Belluno per capire se potesse trattarsi realmente di un prete proveniente da quelle zone; Dolfin concluse il dispaccio inoltrando – come aveva già fatto col Senato – la richiesta dell'inquisitore che, come si ricorderà, rivendicava il diritto di procedere contro don Pietro Negri, punto sul quale il podestà attendeva ancora di direttive dalla Dominante.<sup>32</sup>

Il 16 gennaio 1732 il Senato deliberò di rimettere il caso, con la relativa documentazione, ai Capi del Consiglio dei Dieci.<sup>33</sup> Due giorni dopo la stessa ma-

<sup>32</sup> ASVe, *Consiglio dei Dieci, lettere dei rettori e altre cariche ai Capi, lettere da Padova*, b. 107, cc. n. n., dispaccio del podestà di Padova Daniele Dolfin quarto ai Capi del Consiglio dei Dieci, 30 dicembre 1731.

<sup>33</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 40, c. n. n., deliberazione del Senato, *sub data* 16 gennaio 1732.

gistratura ordinò al podestà di avviare un processo - col *rito* – nei confronti dell'indagato. Tutto quello che sappiamo sul procedimento avviato dall'autorità secolare è che durò all'incirca due anni, dopodiché i Capi del Consiglio dei Dieci deliberarono di trasmettere Michele Butturini, la cui reale identità non era stata ancora scoperta, nelle carceri del «vescovado».<sup>34</sup> Si può ipotizzare che le autorità secolari si fossero occupate solo del reato di deflorazione dato il motivo col quale si rimise il carcerato al tribunale di fede: «non avendo però le colpe stesse alcuna proporzione con quelle spettanti al foro laico e non essendo di dovere che, a motivo di queste, resti più lungamente ritardata all'accennato sacro tribunale la prosecuzione degl'atti suoi in una materia di tanto peso, ma dovendo bensì aver luogo la pia massima che in favor della religione giusta cosa sia il veder le cause di eretico avanti le altre».<sup>35</sup>

Probabilmente, a decorrere dal 22 giugno 1734, una volta che Michele Butturini fu consegnato nelle forze dell'Inquisizione di Padova, il Sant'Uffizio continuò il procedimento a suo carico (processo che, come si ricorderà, era stato interrotto – dodici anni prima - a causa della fuga dell'imputato). Il 25 febbraio dell'anno successivo, tuttavia, l'imputato evase nuovamente dal carcere allontanando ancora una volta da sé l'ombra dell'Inquisizione che lo inseguiva, su diversi fronti (Venezia, Padova, Ferrara), già da molto tempo; ciononostante il caso bolliva e verosimilmente l'attenzione sul fuggiasco si era fatta così intensa che le autorità secolari, capillarmente organizzate sul territorio, lo ripescarono alcuni mesi dopo a Recoaro per poi tradurlo, via Vicenza, a Padova. Qui il podestà lo riconsegnò all'Inquisizione raccomandandosi di vigilare attentamente sul prigioniero che gli accertamenti avevano finalmente portato a riconoscere come Andrea Filippo Pini *quondam* Lunardo, originario di Belluno.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> ASVe, *Capi del Consiglio dei Dieci, lettere dei rettori e altre cariche ai Capi, lettere da Padova*, b. 107, cc. n. n., dispaccio del podestà di Padova, Girolamo Bollani, ai Capi del Consiglio dei Dieci, 9 giugno 1734. Il trasferimento di Michele Butturini dalle carceri laicali a quelle della curia di Padova (la sede inquisitoriale del Sant'Uffizio non aveva carceri ed era solita valersi di quelle del «vescovado») – stando alle notizie inoltrate dal podestà ai Capi del Consiglio dei Dieci – avvenne il 21 giugno. Ivi, cc. n. n., dispaccio del podestà di Padova, Girolamo Bollani, ai Capi del Consiglio dei Dieci 22 giugno 1734. Il 29 marzo 1734 i Capi del Consiglio dei Dieci delegarono un processo al podestà di Padova (da attuarsi con la formula *servatis servandis*) per scoprire la vera identità di Michele Butturini e indagare «sopra diverse azioni indegne praticate nella terra d'Este». Ivi, c. n. n., dispaccio del podestà e del capitano di Padova (rispettivamente Girolamo Bollani e Giacomo Soranzo), ai Capi del Consiglio dei Dieci, 30 giugno 1734. Nella lettera i rappresentanti chiedevano il permesso per poter interrogare alcuni religiosi. *Ibidem*.

<sup>35</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 205, cc. 245<sup>r</sup>v, copia della deliberazione dei Capi del Consiglio dei Dieci, 7 giugno 1734.

<sup>36</sup> ASVe, *Consiglio dei Dieci, lettere dei rettori e altre cariche ai Capi, lettere da Padova*, b. 107, cc. n. n., dispaccio del podestà di Padova, Giacomo Soranzo, ai Capi del Consiglio dei Dieci, 28 maggio 1735. Il podestà, sulla fuga di Andrea Filippo Pini dal carcere del «vescovado», scrisse: «intanto ho voluto che sopra la sua fuga sii costituito per intendere dalla sua voce il modo tenuto nel praticarla intorno a che rappresenta che dopo aver egli patito una malatia, delle quattro porte

3. *La condanna a morte di Andrea Filippo Pini*

I burrascosi trascorsi di Andrea Filippo Pini disegnano un percorso archivistico per seguire il quale si rende necessario l'esame dei documenti prodotti, a diverso titolo, dalle autorità secolari ed ecclesiastiche che si occuparono della vicenda. Il recupero della copia della sentenza capitale comminata dal Sant'Uffizio di Padova, di cui non si conserva un fondo inquisitoriale, è stata l'ultima tappa del tragitto, come si è già accennato. Il documento, assieme all'ordine d'esecuzione, si trova fra le carte criminali del Consiglio dei Dieci: era stato inviato alla magistratura che doveva occuparsi materialmente di eseguire la condanna, di fornire il cosiddetto braccio secolare. Il raccordo tra la documentazione prodotta dalle magistrature secolari della Repubblica e l'Inquisizione, è rappresentato ancora una volta dai pareri redatti ad hoc dai Consultori in iure che appoggiarono, dal punto di vista giuridico, la condanna emessa dall'Inquisizione. Sul contenuto dei consulti – che rappresenta qualcosa di più di un semplice parere, dal momento che i loro suggerimenti diventano esecutivi nella quasi totalità dei casi - ci si soffermerà più dettagliatamente in seguito, allargando lo sguardo ad altri pareri prodotti su casi analoghi o che comunque si riferiscono al reato per il quale Andrea Filippo Pini fu condannato a morte.

Il primo marzo 1736 la Congregazione del Sant'Uffizio si riunì al Quirinale - nella solenne feria quinta - al cospetto di Clemente XII. In quell'occasione fu decisa la sorte di Andrea Filippo Pini. Un secco verbale riporta la decisione di consegnare il reo-confesso al braccio secolare – in applicazione delle costituzioni pontificie – per aver celebrato messa con diversi pseudonimi (tra i quali Pietro Negri, Michele Butturini, Nicola de Grandi, Antonio Liviero e Mattio Rossi) e per essere stato inquisito sia dall'Inquisizione di Ferrara, sia da quella

che lo custodivano, il guardiano d'esso carcere ne lasciasse [...] di aperte che però stimolato dal natural amore della libertà meditasse di procurarsela con lo scampo e gli riuscisse agevolmente il disegno coll'aver di notte tempo, col mezzo del fuoco che gli veniva somministrato in prigione, abbruciato alquanto il legno presso la serratura della quarta porta ch'era chiusa nel qual modo abbi potuto schiudere lo catennaccio e liberamente sortire». *Ibidem*. Una volta riconsegnato all'Inquisizione, il processo a suo carico fu continuato dal vicario generale del giudice di fede, il quale si era assentato da Padova perché indisposto. A proposito v. ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 45, cc. n. n., deliberazione trasmessa al capitano di Padova affinché la richiesta di sostituire l'inquisitore, avanzata dal padre Francesco Mantova, vicario generale del giudice di fede, fosse accolta, *sub data* 6 agosto 1735 e Ivi, cc. n. n., richiesta inoltrata dal capitano di Padova, riguardante la sostituzione dell'inquisitore nel corso del processo Pini, *sub data* 8 giugno 1735; Ivi, cc. n. n., consulto favorevole alla sostituzione dell'inquisitore, sottoscritto da fra Paolo Celotti, *sub data* 5 giugno 1735.

di Padova.<sup>37</sup> Il 18 marzo la decisione divenne esecutiva attraverso la pubblicazione della sentenza nella sede del palazzo episcopale; nell'occasione il tribunale era composto dal vescovo di Padova, Giovanni Minotto Ottoboni, dall'inquisitore Antonio Girolamo Cagnacci<sup>38</sup> e dal «capitano e vice podestà» Girolamo Ascanio Giustinian. Il verdetto è abbastanza asciutto e non riporta specifici riferimenti al processo: su questo punto si differenzia in modo sostanziale rispetto alle altre sentenze capitali emesse nel corso del Settecento (alcune delle quali, molto lunghe, sembrano resoconti dettagliati dei dati emersi durante i procedimenti).<sup>39</sup> Dopo le usuali frasi di rito e le invocazioni a Gesù Cristo, alla Vergine e ai santi protettori del Sant'Uffizio e della città di Padova il documento si concentra sulle motivazioni della condanna; il tribunale sentenziò:

diciamo, pronunciamo, sentenziamo e dichiariamo che tu Andrea Filippo Pini suddetto per le cose contro di te dedotte, provate e da te confessate ti sei reso a questo Santo Ufficio veementemente sospetto d'eresia, cioè d'aver tenuto e creduto che sia lecito ad una persona laica sformita di qualunque carattere sacerdotale il celebrare la messa, ed amministrare li santi sacramenti della chiesa, come credono e tengono gli eretici luterani [...]

Dopodiché il testo si sofferma brevemente sulle aggravanti: la recidività del reo che «la santa madre chiesa [aveva] per tanto tempo aspettato», lo scandalo subito da «tante anime» a causa del suo comportamento, l'abuso dei sacramenti e in particolare dell'eucaristia. Ritenuto pertanto «indegno e immeritevole di quella clemenza e misericordia che avrebbe usato la santa madre chiesa», fu «scacciato» dal foro ecclesiastico e rimesso al braccio secolare con la solita clausola che prescriveva di moderare la sentenza affinché fosse «senza effusione di sangue, e senza pericolo di morte».<sup>40</sup>

Il 14 aprile 1736 la sentenza comminata dall'Inquisizione nei confronti di Andrea Filippo Pini fu trasmessa dal «capitano e vice podestà» di Padova ai Capi del Consiglio dei Dieci<sup>41</sup> che richiesero, come di consuetudine, il parere dei

<sup>37</sup> ACDF, *Decreta S. O. (1736)*, cc. 99r,v, 1 marzo 1736; il collegio era costituito dai cardinali Barberini, Ottoboni, Clemente, Pico, Corradino, Origo, Petra, Fini, Gotti, Porzia, Firao, Gentili, Guadagni e Corsini, v. ivi, c. 97v.

<sup>38</sup> Il francescano Antonio Girolamo Cagnacci di Castrocaro fu nominato inquisitore di Padova il 12 marzo 1732; i Consultori in iure ne approvarono la nomina il 3 maggio 1732; v. ASVe, *Senato Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 40, c. n. n., sub data 29 aprile 1732 e Ivi, c. n. n., sub data 3 maggio 1732.

<sup>39</sup> A differenza delle puntuali sentenze emesse nel 1705 contro i due galeotti, Antonio Moro e Antonio Correr; cfr. ASVe, *Sant'Uffizio*, b. 131, cc. n. n., 9 luglio 1705.

<sup>40</sup> ASVe, *Consiglio dei Dieci, parti criminali*, fz. 140, cc. n. n., sentenza di morte comminata dal Sant'Uffizio di Padova nei confronti di Andrea Filippo Pini, proclamata il 18 marzo 1736.

<sup>41</sup> Ivi, c. n. n., 14 aprile 1736. Il capitano di Padova accompagnò la sentenza con il seguente dispaccio: «illustrissimi et eccellentissimi signori colendissimi, insistendo colla debita rassegnazione il comando di vostre eccellenze in essequiate ducali 11 corrente mi onoro di assoggettare



Consultori in iure. A vergare il consulto fu fra Paolo Celotti, lo stesso consultore che, come si ricorderà, quattro anni prima aveva già espresso parere positivo sulla condanna a morte dei cosiddetti celebranti non promossi. Il servita ebbe accesso alla sentenza emessa dal Sant'Uffizio di Padova, la lesse e la riassunse nel proprio consulto (datato 29 aprile 1736); dopodiché, riportando alcune leggi a proposito, spostò l'attenzione sull'importanza dell'assistenza secolare in tutte le fasi dei processi inquisitoriali. Nel capo quarto del Consulto sopra l'Ufficio dell'Inquisizione – proseguì Celotti – Sarpi aveva scritto: «che se nel tribunale dell'Inquisizione sarà fatta deliberazione ad onor di Dio, estirpazione dell'eresie e castigo delle sceleratezze debbano gl'assistenti eseguire puntualmente le determinazioni fatte, over dar favore, braccio e aiuto nell'esecuzione». Restava comunque competenza dell'autorità secolare stabilire, dopo aver accolto nel proprio braccio gli scacciati dall'Inquisizione, come eseguire materialmente la sentenza. Così era avvenuto il 12 giugno 1542 a Bergamo: il Consiglio dei Dieci e la Zonta demandarono ai rettori della città di giustiziare segretamente un eretico. Allo stesso modo, ricordò il consultore, nel 1705 il Senato aveva dato facoltà ai Savi all'Eresia di scegliere come eseguire la sentenza nei confronti di due galeotti condannati a morte dal Sant'Uffizio di Venezia; i Savi decisero di farli strangolare in prigione e di farne seppellire i cadaveri nelle profondità della laguna. Secondo fra Paolo Celotti i precedenti avevano creato una consuetudine che non aveva motivo di essere disattesa, per quanto riguardava il caso specifico la condanna del Sant'Uffizio era valida: alle autorità secolari non restava che accogliere la sentenza dell'Inquisizione impegnandosi a eseguire materialmente la condanna.<sup>42</sup>

Il 4 maggio 1736, dopo aver preso visione della sentenza e del parere di fra Paolo Celotti, il Consiglio dei Dieci deliberò le modalità d'esecuzione: «che al sopra nominato Andrea Filippo Pini sia dimani mattina per il ministro di giustizia sopra un eminente solaro, tra le due colonne di San Marco tagliata la testa, siché si separi dal busto e muora, et il di lui cadavere sia abbruggiato e ridotto in cenere».<sup>43</sup>

a loro riflessi in copia autentica la sentenza emanata in questo Sant'Offizio contro Andrea Pini da Belluno. Mi è stata esibita come sta e giace dal padre inquisitore, cui ne ho fatto la ricerca in relazione all'incarico ingiuntomi dalle venerabili autorità dell'eccellenze vostre. Padova 14 aprile 1736».

<sup>42</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 205, cc. 241<sup>r</sup>-243<sup>v</sup>, consulto di fra Paolo Celotti, 29 aprile 1736. Non è stato possibile risalire al nome del condannato dall'Inquisizione di Bergamo nel 1542; nel 1705 furono giustiziati, con le modalità sopra descritte Antonio Corrier e Antonio Moro, galeotti sulla *fusta* del Consiglio dei Dieci (furono condannati a morte dal Sant'Uffizio di Venezia per furto sacrilego, abuso di sacramenti e apostasia); v. a proposito A. DEL COL e M. MILANI, *Senza effusione di sangue, senza pericolo di morte*, cit.; v. anche F. VERONESE, "L'orrore del sacrilegio", cit., pp. 274-285.

<sup>43</sup> ASVe, *Consiglio dei Dieci, parti criminali*, fz. 140, c. n. n., deliberazione del Consiglio dei Dieci, 4 maggio 1736. Copia della stessa deliberazione si trova anche in ASVe, *Consiglio dei Dieci, parti*

*criminali*, reg. 153, c. 11<sup>v</sup>. Una copia del mandato di esecuzione (sottoscritto dai Capi del Consiglio dei Dieci Angelo Emo, Giovanni Antonio Ruzzene e Alvise Barbarigo) si trova in ASVe, *Miscellanea Codici, Storia Veneta, Serie I, 75a-78, Registro dei giustiziati della Scuola di Santa Maria e Gerolamo della Consolazione*, c. n. n., copia del mandato d'esecuzione sottoscritto dai Capi del Consiglio dei Dieci e inoltrato alla Scuola di Santa Maria e Gerolamo della Consolazione, detta anche San Fantin o dei *Picai* (affinché fosse prestata la debita assistenza al *paziente*), 4 maggio 1736. Il corteo che accompagnò Andrea Filippo Pini al patibolo era composto da nove confratelli e da trenta religiosi; Ivi, c. 9, registro dei confratelli di San Fantin e dei religiosi che accompagnarono Andrea Filippo Pini al patibolo il 5 maggio 1736. Sulla confraternita veneziana v. C. TRAVERSO, *La Scuola di San Fantin o dei «Picai», carità e giustizia a Venezia*, Venezia, Ateneo Veneto, 2000. Sul ruolo delle *compagnie della buona morte* v. *Misericordie*, cit. e la ricca bibliografia – curata da Adriano Prosperi - in esso contenuta alle pp. 54-70; v. inoltre l'importante studio di G. ROMEO, *Aspettando il boia. Condannati a morte, confortatori, inquisitori nella Napoli della Controriforma*, Firenze, Sansoni, 1993. Più specificatamente sull'ultima notte di un condannato a morte per eresia e sull'opera di conforto a lui portata dalla compagnia della buona morte v. M. MUZZI, *L'ultima notte di un condannato* in «Ricerche Storiche», a. xxxiv, n. 1 (gennaio- aprile 2004), pp. 5-34, in part. le pp. 17, 18.



per tanti anni con scandolo, e pregiudicio di tante anime, con astio  
 di quando in quando ne l'opra, e sangue de N. S. Gesù Cristo, e de suoi  
 divini sacramenti: come s'adorno, ed imbrogliausta di quella d'una  
 te, e supponendo che avrebbe teo usata la S. M. Chiesa, di di  
 caccia dal proprio foro ecclesiastico, e così d'incantato ti ribelliamo  
 e consegniamo al Braccio, e di un'abolare, quale più effiacente  
 presiammo che circa la tua persona uoglio moderare la tua  
 condanna, siue sia senza offesa di sangue, e senza furioso di  
 morte.  
 Così diciamo, prononiamo, sentenziamo, giudichiamo, condanniamo ribelliamo  
 e impuniamo in questo, ed in ogni altro miglior modo, e forma, che  
 di ragione potremo, e dovemo.  
 Io Giovanni Arcivescovo Primato ordinario Officio di Padova così ho senten-  
 ziato.  
 Io F. Anton Guadagnoli Inquisitor così ho sentenziato.  
 Die 18 Martij 1736.

Data, data et in his scriptis sententia brevis promulgata fuit de magistro de  
 tentis per supradictos Alesios, Ang. tudino pro tribus de d'entis  
 in Aula Patris Episcopi in Padua, hunc uero per me cancellarium  
 impugnam ab eo, et intelligibile vice, per eorum pro testibus  
 et promissa recitati, et quae recitati. Et per Alesios de Bonis  
 de iure Simonis de Libanera, et in contru. Alesios et Ang.  
 consuetudine, et munda per Joseph multitudine.  
 Datum plene in Antonio Maria Delfi cancell. Off. Off. Padue.  
 Die 13 Aprilis 1736.

Proferuntur Extracta fidei per me cancell. impugnam a suo d'igi-  
 nali scriptis in tribus et inquisitoribus Padue, cum quo colla-  
 tionem: coram de verbo ad verbum.  
 Ita et F. Antonij Maria Delfi cancell. Off. Off. Padue.  
 Datum Antonio Maria Delfi in meo loco salom esse quod se facit attestat  
 Episcopus et Antonij Guadagnoli Inquisitor Off. Off. Padue.

Copia della condanna a morte proclamata nel Sant'Uffizio di Padova il 18 marzo 1736, contro Andrea Filippo Pini, in ASVe, Consiglio dei Dieci, parti criminali, b. 140, cc. n. n., sub data 18 marzo 1736.

4. *Motivazioni giuridiche e normative*

Nei territori della Repubblica di Venezia, nel corso del Settecento, il Sant'Uffizio comminò cinque condanne a morte; si deve precisare che questo è solo il numero di quelle accertate, non si può escludere che ne siano state eseguite altre in virtù del fatto che non esiste uno studio sistematico sui *Decreta*, gli stringati verbali della Congregazione del Sant'Uffizio (che peraltro non si conservano per gli anni che vanno dal 1772 sino al 1799). La documentazione veneziana tace riguardo: si sono esaminate le raccolte dei pareri giuridici redatti dai Consultori in iure nell'arco del secolo – solitamente i giuristi erano sempre interpellati su tali casi – e a parte la notizia della condanna a morte di Andrea Filippo Pini, non si è trovato traccia di altre condanne capitali comminate dal Sant'Uffizio nei territori della Repubblica. Esclusi i fondi completi del Sant'Uffizio di Venezia e di Aquileia e Concordia gli altri fondi inquisitoriali, lacunosi (laddove esistenti), come si è già accennato, non permettono di svolgere ulteriori accertamenti, così come il frammentato fondo criminale del Consiglio dei Dieci, la più influente magistratura penale della Repubblica di Venezia, quella che si occupava, come si è già visto, di fornire il braccio secolare all'Inquisizione. L'analisi di alcuni registri della scuola di Santa Maria e Girolamo della Consolazione, detta San Fantin o dei Picai, ha evidenziato l'esistenza di altre condanne a morte inflitte a ladri sacrileghi; si tratta però di sentenze emesse esclusivamente dal Consiglio dei Dieci.<sup>44</sup> Le condanne inflitte dall'Inquisizione servirono a punire gravi abusi sacramentali, nella fattispecie il furto sacrilego – almeno sino al 19 agosto 1724 come si è già accennato – e le celebrazioni abusive della messa. Ogni caso si differenzia dall'altro sia per le motivazioni, i riferimenti, le giustificazioni portate ad avallo delle sentenze stesse, sia per la più o meno tollerata collaborazione tra stato e chiesa nell'eseguirle (punto, quest'ultimo, che sarà trattato dettagliatamente in seguito).

Nello schema che segue saranno riprodotte in sintesi le circostanze che portarono sul patibolo Antonio Moro e Antonio Corrier, Pietro Paolo Leonardi, Antonio Fontana e Andrea Filippo Pini; saranno riassunte le “fasi di emanazione della condanna” decisa dapprima dagli inquisitori generali e poi ratificata dalle sedi periferiche. Saranno, inoltre, riportati i fondi all'interno dei quali si trovano notizie sui casi dei sopra citati condannati a morte e le modalità – col luogo e la data – dell'esecuzione.

<sup>44</sup> Cfr. ASVe, *Miscellanea codici, serie I, Storia veneta 75 A 78*, fasc. *Registro de giustiziati*. Il registro contiene i mandati d'esecuzione pervenuti alla già citata scuola (dall'Avogaria di Comun e dal Consiglio dei Dieci). Per ogni supplizio è indicato il numero di confratelli e di religiosi che parteciparono alla processione e all'eventuale sepoltura del giustiziato (ovviamente nei casi di combustione del cadavere questa non si rendeva necessaria).

## CONDANNE A MORTE INFLITTE DAL SANT'UFFIZIO NEI TERRITORI DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, NEL CORSO DEL SETTECENTO

DATA E LUOGO:	CONDANNATI:	REATO, FONTI E NORME APPLICATE:	MODALITÀ D'ESECUZIONE:
<p>1. , 2.</p> <p>Il primo aprile la Congregazione del Sant'Uffizio stabilì la consegna dei due galeotti al braccio secolare.</p> <p>La sentenza fu proclamata a Venezia il 9 luglio 1705.</p>	<p><b>Antonio Carrier</b> frate agostiniano di origini francesi e <b>Giacomo Antonio Moro</b> (del quale si dice: «faceva rasoio»), entrambi galeotti nella <i>fusta</i> del Consiglio dei Dieci.</p>	<p>REATO: Abuso di sacramenti (furto e uso magico di particole consacrate), sortilegi, apostasia al demonio</p> <p>FONTI: processo e sentenze: ASVe, <i>Sant'Uffizio</i>, b. 131, copie di sentenze in ASVe, <i>Sant'Uffizio</i>, b.153 e <i>Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis</i>, fz. 19; la deliberazione – con la quale gli inquisitori generali condannarono a morte i due galeotti – si trova in ACDF, <i>Decreta S. O. 1705</i>, cc. 117<sup>r,v</sup>, <i>feria quarta</i>, primo aprile 1705.</p> <p>NORME APPLICATE: Nella sentenze di morte – proclamate il 9 luglio 1705, a</p>	<p>L'esecuzione ebbe luogo l'11 luglio 1705 a Venezia, in un <i>camerotto</i> nel carcere del Consiglio dei Dieci. La modalità fu decisa dai Savi all'Eresia: i galeotti furono strangolati dai rappresentanti del foro laicale. I cadaveri furono esposti alla visione pubblica per un giorno intero (in prigione) dopodiché – all'imbrunire – furono sepolti nelle profondità della laguna, in località Pellorosso.</p>

		<p>Venezia – si dice esplicitamente che le condanne furono comminate in applicazione della bolla <i>Cum alias felicitis</i> di Alessandro VIII (22 dicembre 1690), la quale rinnovava la precedente costituzione di Innocenzo XI <i>Ad nostri apostolatus auditum</i> (12 marzo 1677). I due galeotti furono consegnati al braccio secolare, pur non essendo <i>relapsi</i>, con la formula usuale per mitigare la sentenza affinché fosse «senza effusione di sangue e senza pericolo di morte».</p>	
<p>3.</p> <p>Il 24 aprile 1704 la Congregazione del Sant'Uffizio stabili di far tradurre Pietro Paolo Leonardi al braccio secolare.</p> <p>Non si hanno notizie precise sulla data di proclamazione della</p>	<p><b>Pietro Paolo</b> da Sermide (alla «prima tonsura»)</p>	<p>REATO Celebrazione abusiva della messa</p> <p>FONTI: Denuncia con resoconto delle patenti falsificate: ASVe, <i>Sant'Uffizio</i>, b. 130, cc. n. n. (la sentenza non si conserva). Il decreto della Congregazione del Sant'Uffizio col quale si comminava la consegna di Pietro Paolo Leonardi al braccio</p>	<p>Manca la sentenza d'esecuzione. Dai <i>Decreta</i> del Sant'Uffizio si evince che la condanna fu eseguita tra l'agosto e il settembre del 1705, dopo un dibattito fra autorità secolari ed ecclesiastiche (durato circa un anno). Probabilmente l'esecuzione avvenne in forma riservata a Verona.</p>

<p>sentenza da parte del Sant'Uffizio di Verona</p>		<p>secolare si trova in ACDF, <i>Decreta S. O. 1704</i>, c. 134<sup>r</sup>, 24 aprile 1704. Una lettera per sollecitare il nunzio affinché si divenisse all'esecuzione si trova in ASVat, <i>Dispacci del nunzio a Venezia alla Segreteria di Stato</i>, cc. n. n., lettera del cardinale Paulucci ad Agostino Cusano, 18 ottobre 1704. La restante documentazione si trova in ASVe, <i>Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis</i>, fz. 19, cc. n. n.</p> <p>NORME APPLICATE</p> <p>Sono i Consultori <i>in iure</i> – e nel caso specifico Giovanni Maria Bertolli – a fare riferimento ai decreti di Paolo IV, Sisto V e Clemente VIII per avallare la condanna a morte di Pietro Paolo Leonardi.</p>	
<p>4.</p> <p>Il 7 giugno la Congregazione del Sant'Uffizio stabilì la condanna a morte di Antonio Fontana.</p>	<p><b>Antonio Fontana detto Rambaldo</b> da Isola della Scala (Verona); processato dall'Inquisizione di Verona; il processo fu poi trasmesso a Venezia</p>	<p>REATO: Furto di particole consacrate, dispersione di ostie e utilizzo di particole per sortilegi magici (abuso di sacramenti).</p> <p>FONTI: Processo e sentenza:</p>	<p>Il caso di Fontana creò un grande conflitto di competenze tra autorità secolari e Sant'Uffizio (il Consiglio dei Dieci non volle prestare il braccio secolare rivendicando la competenza esclusiva sul furto sacrilego). Entrambe le ma-</p>



<p>Il 26 agosto la decisione fu ratificata dal Sant'Uffizio di Venezia (il 14 luglio il Consiglio dei Dieci era già pervenuto alla stessa risoluzione)</p>		<p>ASVe, <i>Sant'Uffizio</i>, b. 131, Senato, <i>Deliberazioni Roma expulsis papalisticis</i>, fz. 33, cc. n. n.; ASVe, <i>Consultori in iure</i>, filze 156, 192; ACDF, <i>Decreta S. O. 1724</i>, c. 125<sup>r</sup>, 7 giugno 1724.</p> <p>NORMATIVE APPLICATE: Nella sentenza, in generale si fa riferimento al grave sacrilegio commesso da Fontana e alla violazione delle norme canoniche, senza esplicitarle.</p>	<p>gistrature emisero la loro condanna a morte. Fu applicata la condanna deliberata dal Consiglio dei Dieci: decapitazione e rogo del cadavere fra le due colonne di Piazza San Marco. Il supplizio ebbe luogo il 5 settembre 1724.</p>
<p>5.</p> <p>Il primo marzo 1736 la Congregazione del Sant'Uffizio stabilì che Andrea Filippo Pini dovesse essere consegnato al braccio secolare</p> <p>La sentenza di morte fu pubblicata il 18 marzo 1736 nella curia di Padova</p>	<p><b>Andrea Filippo Pini</b> di Belluno; processato dal Sant'Uffizio di Ferrara e di Padova (e denunciato anche in quello di Venezia)</p>	<p>REATO Celebrante non promosso. Nella sentenza lo si accusa di <i>luteranesimo</i></p> <p>FONTI: Non esiste il processo avviato dal Sant'Uffizio di Padova. La sentenza si trova in ASVe, <i>Consiglio dei Dieci, parti criminali</i>, busta 140. La decisione della Congregazione del Sant'Uffizio di rimettere Pini al braccio secolare è in ACDF, <i>Decreta S. O. 1736</i>, cc. 99<sup>r,v</sup>, 1 marzo 1736.</p>	<p>Il Consiglio dei Dieci, seguendo il suggerimento dei Consultori <i>in iure</i>, prestò il braccio secolare per l'esecuzione. L'inquisito viene spostato da Padova a Venezia per il supplizio che si svolge in forma pubblica e infamante (tra le due colonne di piazza San Marco). Andrea Filippo Pini fu decapitato e bruciato sul rogo.</p>

		<p>Altri documenti si trovano in ASVe, <i>Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis</i>, fz. 40; ASVe, <i>Consiglio dei Dieci, parti criminali</i>, b. 140, e reg. 153; ASVe, <i>Capi del Consiglio dei Dieci, lettere di rettori e altre cariche ai capi, Padova</i>, b. 107.</p> <p>NORME APPLICATE: Nella sentenza si parla della violazione delle costituzioni pontificie, senza citarle direttamente; si fa leva sulla recidività del reo e sull'errore di fede. I consultori <i>in iure</i> (nella persona di fra Paolo Celotti), invece, fanno riferimento ai decreti di Paolo IV, Sisto V e Clemente VIII.</p>	
--	--	---	--

Il 12 giugno 1704 il consultore *in iure* Giovanni Maria Bertolli sottoscrisse un parere giuridico in merito al caso di Pietro Paolo Leonardi da Sermide *alias* don Antonio Ferrari, condannato a morte dal Sant'Uffizio di Verona per aver celebrato più volte messa, senza avere i caratteri sacerdotali.<sup>45</sup> Si tratta del primo caso di condanna a morte affrontato, nel corso del Settecento, da un consulto-

<sup>45</sup> Il consulto si trova in ASVe, *Senato Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 19, cc. n. n., *sub data* 12 giugno 1704 e in ASVe, *Consultori in iure*, fz. 156, cc. 13<sup>r</sup>-16<sup>v</sup>; è trascritto in A. DEL COL, M. MILANI, «*Senza effusione di sangue, senza pericolo di morte*», cit., pp. 187, 188. Il 24 aprile 1704 la Congregazione del Sant'Uffizio, dopo aver dato lettura del *sommario* del procedimento, ordinò la tradizione di Paolo Leonardi al braccio secolare, ACDF, *Decreta S. O. 1704*, c. 134<sup>r</sup>, 24 aprile 1704 (in *feria* quinta, alla presenza del pontefice). La sentenza fu pubblicata il 24 luglio nel Sant'Uffizio di Verona, ivi, c. 280<sup>v</sup>, 14 agosto 1704.

re *in iure*. Pietro Paolo Leonardi era un recidivo: era già stato condannato con le stesse imputazioni dal Sant'Uffizio di Mantova; la sua posizione era aggravata dal fatto di aver falsificato alcune patenti e sigilli sacerdotali.<sup>46</sup> Il consultore, su richiesta del Senato, doveva rispondere al podestà di Verona, il quale aveva esposto dei dubbi dati dalla particolarità del caso, a suo dire «raro e totalmente nuovo in quei registri». Il rappresentante secolare preferiva avere raggiugli in merito, in particolare voleva sapere se per i celebranti non promossi fosse prevista la consegna del reo al braccio secolare. Giovanni Maria Bertolli ne giustificò la consegna alla corte laicale: si trattava di una prassi che trovava fondamento nei decreti di Paolo IV, Sisto V e nella costituzione di Clemente VIII (*Etsi alias felicitis*, 1 dicembre 1601). Tali norme, prosegue Bertolli, prevedevano che questi rei dovessero «esser dalla Santa Inquisizione o dalli vescovi scacciati dal foro ecclesiastico e rilasciati alla corte secolare» affinché fossero castigati con la debita pena. Chi aveva celebrato messa senza essere un vero sacerdote – scrive il giurista – si era macchiato di un grave atto d'idolatria trasferendolo, di riflesso, sui fedeli inconsapevoli: «mentre li propongono di adorare il pane semplice e vino come se fosse il vero corpo e sangue di Giesù nostro signore».

Paolo Leonardi, inoltre, era un *relapso* il che ne aggravava ulteriormente la posizione; a proposito celebri giuristi quali Claro, Deciano, Carena e Farinacci avevano stabilito («come regola generale») che quando un recidivo fosse stato consegnato dal Sant'Uffizio al braccio secolare, le magistrature laicali avrebbero dovuto fornire la debita assistenza, eseguendo materialmente la condanna a morte. Bertolli continuò il consulto spiegando come dovesse avvenire la consegna del reo al braccio secolare e soffermandosi su alcuni casi specifici tra i quali un precedente particolarmente calzante: una sentenza emessa alcuni mesi prima dal Sant'Uffizio di Milano contro un celebrante non promosso.<sup>47</sup> Si ritie-

<sup>46</sup> La descrizione delle patenti falsificate da Paolo Leonardi si trova in ASVe, *Sant'Uffizio*, b. 130, fasc. «Contro Pietro Paolo Leonardi da Sermide mantovano alias Antonio Ferrari. Celebrare non permesso», cc. n. n., *sub data* 1 ottobre e 20 novembre 1703.

<sup>47</sup> Con molta probabilità si tratta della condanna a morte di Giovanni Giacomo Molino (decretata dagli inquisitori generali il 31 gennaio 1704), incarcerato nel Sant'Uffizio di Milano per aver celebrato abusivamente messa e per aver udito confessioni sacramentali. La sentenza era giustificata dall'applicazione dei decreti pontifici che prevedevano la consegna di tali rei al braccio secolare. ACDF, *Decreta S. O. (1704)*, c. 37<sup>v</sup>, 31 gennaio 1704 (in *feria* quinta, al cospetto di Clemente XI). Giovanni Maria Bertolli non esplicita il nome del condannato milanese, del quale scrive: «l'anno presente, in ordine ad altra sentenza del Sant'Offizio, 3 marzo passato, fu con decreto del sudetto senato [milanese] sentenziato che un reo, ch'aveva celebrato messa senza esser sacerdote, fosse impiccato e poi dato alle fiamme, come seguì nella piazza del domo di quella città». ASVe, *Consultori in iure*, fz. 156, c. 16<sup>r</sup>, consulto di Giovanni Maria Bertolli, 12 giugno 1704. I trattati citati da Giovanni Maria Bertolli erano i seguenti: CESARE CARENA, *Tractatus de officio Santicissimae inquisitionis et modo procedendi in causis fidei*, Cremona, Marcantonio Belpiero, 1641; GIULIO CLARO, *Iulii Clari [...] Opera omnia; sive Practica civilis, atque criminalis; cum doctissimis additionibus perillustrium iuriconsultorum d. Ioannis Baptista e Baiardi [...] Apposita etiam sunt quaestionum, & additionum summaria, necnon duplex rerum memorabilium index: quorum alter Practicae*

ne utile precisare che per quanto concerne Pietro Paolo Leonardi la sentenza emessa dal Sant'Uffizio di Verona non si conserva, si sa solo che la Congregazione del Sant'Uffizio ordinò di rimmetterlo al braccio secolare in esecuzione dei decreti e delle costituzioni pontificie.<sup>48</sup> Per incontrare un altro celebrante non promosso condannato a morte, nei territori della Repubblica di Venezia, si deve fare un salto in avanti di ben trentadue anni, per imbattersi nella condanna di Andrea Filippo Pini, di cui si è già ampiamente discusso. Nella sentenza, proclamata il 18 marzo 1736 come si è già ricordato, si fa riferimento in generale alle «pene e censure che sono da' sacri canoni ed altre costituzioni generali e particolari contro simili delinquenti imposte e promulgate» (com'era disposto dalla Congregazione del Sant'Uffizio). I fondamenti giuridici sono conditi da alcune aggravanti: aver pensato, al pari dei luterani, che un laico potesse celebrare la messa e amministrare i sacramenti, essere un recidivo «per tanto tempo aspettato» dalla «santa madre chiesa».<sup>49</sup> Si ricorderà di come il testo fosse stato consultato dal consultore fra Paolo Celotti, il quale non si soffermò sulle fonti giuridiche, quanto, piuttosto sulle modalità con cui sarebbe dovuta avvenire la consegna al braccio secolare.<sup>50</sup> Del resto il consultore, come si è già detto, si era occupato del caso cinque anni prima, e in quell'occasione aveva fatto riferimento ai decreti paolini e sistini e alla costituzione clementina. Aveva inoltre fatto riferimento a due precedenti, avvenuti a Padova, sui quale si ritornerà più avanti.<sup>51</sup>

Tra Sei e Settecento le motivazioni delle condanne a morte comminate ai *celebranti non promossi* virarono secondo le contingenze: dai riferimenti specifici a bolle e normative canoniche (o a specifici trattati giuridici), al reato di lesa maestà divina connesso con lo scandalo arrecato ai fedeli; sino all'ultima condanna sinora conosciuta – quella di Andrea Filippo Pini – giustificata, come si è già ricordato, ponendo l'accento quasi esclusivamente sull'errore di fede, probabilmente per non incappare in conflitti di competenze con le magistrature secolari. Si ritiene utile approfondire la natura di questo reato, trascurato dalla storiografia sull'Inquisizione, e vagliare attentamente quali furono i riferimenti

*Ciuii; alter Criminali inseruit*, Venetiis, Baretium Baretium, 1640. PROSPERO FARINACCI, *Prosperi Farinacii iuriconsulti romani, Praxis et theoriae criminalis [...]*, Venetiis, apud Iunctas, 1614; ALBERICI DE ROSATE BERGOMENSIS, *Dictionarium iuris tam civilis, quam canonici. Quod equidem postomnes omnium editiones diligentissime emendatum, ac praeter additiones ad hanc usque diem impressas, quibus authorum suorum nomina in fine singularim sunt descripta, plus mille & octingentis additionibus nunquam antea in lucem emisit, auctum & locupletatum est. Per excellentissimum I.V.D. Io Franciscum Decianum, ex varijs tum antiquorum, tum iuniorum commentarijs, nec non consilijs excerptis*, Venetiis, Societas aquilae se renovantis, 1581.

<sup>48</sup> ACDF, *Decreta S. O. (1704)*, c. 134<sup>r</sup>, 24 aprile 1704.

<sup>49</sup> ASVe, *Consiglio dei Dieci, parti criminali*, b. 140, cc. n. n., copia della sentenza capitale proclamata dal Sant'Uffizio di Padova contro Andrea Filippo Pini il 18 marzo 1736.

<sup>50</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 205, c. 241<sup>v</sup>, consulto di fra Paolo Celotti, 29 aprile 1736.

<sup>51</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 201, c. 78<sup>r</sup>, consulto di fra Paolo Celotti, 16 dicembre 1731.

normativi con i quali, nel Settecento, il Sant'Uffizio giustificò l'applicazione della pena capitale nei confronti dei celebranti non promossi. Si deve precisare che le costituzioni e i decreti che prevedevano la condanna a morte per reprimere questi delitti non furono applicati in tutti i casi, va da sé, dato l'esiguo numero di condanne: si trattò di un'applicazione arbitraria del diritto, come avveniva sempre nei casi spettanti al Sant'Uffizio (a decidere le sorti delle cause erano gli inquisitori generali, che pur essendo supportati dai consultori della Congregazione, spesso non avevano neanche un'infarinatura di diritto).<sup>52</sup>

Sin dal Cinquecento la Congregazione del Sant'Uffizio, sotto la spinta di Paolo IV, riconobbe la gravità del reato. Il nemico, l'eretico – a distanza di quasi un quindicennio dall'istituzione della Congregazione del Sant'Uffizio – stava assumendo nuove sembianze; contemporaneamente il ventaglio dei delitti punibili con la pena di morte si andava allargando. Il 20 maggio 1557 la Congregazione, in *feria quinta coram Sanctissimo*, approvò il decreto paolino che, tanto breve quanto severo, prevedeva la morte per chi si fosse macchiato commettendo tale crimine; esso recita: «serenissimus domini nostri [sic] prelibatus statuit et decrevit quod quicumque non habens sacerdotium et ordinem presbiteratus auserit missam celebrare absque aliqua disputatione tradatur curiae seculari puniendum». <sup>53</sup> Circa due anni dopo, il 16 febbraio 1559, il provvedimento fu ampliato includendo, oltre ai celebranti non promossi, coloro che avessero ascoltato le confessioni sacramentali e avessero abusato del «sacratissimo altaris sacramento». <sup>54</sup> Successivamente Sisto V con altri due decreti, datati rispettivamente 22 agosto 1585 e 5 maggio 1588, rinnovò i precedenti, confermando la

<sup>52</sup> L'arbitrarietà del diritto inquisitoriale era già stata sottolineata dal cardinal Albizzi in FRANCESCO ALBIZZI, *De inconstantia in iure admittenda, vel non [...]*, Amsterdam, Ioannis Antonij Huguetan, 1683. Su questo punto cfr. anche l'interessante intervento che Adriano Prosperi ha tenuto in occasione del già citato convegno *A dieci anni dall'apertura dell'Archivio della Congregazione per la dottrina della fede*.

<sup>53</sup> ACDF, *Decreta S. O. 1548 – 1559*, (copia novecentesca), *sub data* 20 maggio 1557.

<sup>54</sup> «Sanctissimus D. N. Paulus Papa quartus in Congregatione Sancti Officii commisi quod omnes qui audiverunt confessiones non existentes in sacris, et celebrantes missas non existentes etiam in sacris, et abusi sunt sacratissimo altaris sacramento tradi debe ant brachio seculari», ACDF, *Decreta S. O. (1559)*, *sub data* 16 febbraio 1559. I due decreti di Paolo IV sono pubblicati in appendice a UMBERTO LOCATI, *Opus quod iudiciale inquisitorum dicitur [...]. Cum additione nonnullarum quaestiuncularum & decisionum quorundam notabilium casuum tam in Urbe, quam Placentiae discussorum, ac formulis agendorum in fine positis*, Roma, apud haeredes Antonij Bladij impressores Camerales, 1570<sup>2</sup>, pp. 475, 476; in Locati il secondo decreto paolino è datato 17 febbraio 1559, il giorno successivo rispetto a quanto registrato nei *Decreta* del Sant'Uffizio. Su Umberto Locati («inquisitore-letterato» com'è stato definito da John Tedeschi in *Il giudice e l'eretico*, cit., p. 244, n. 127) v. S. DITCHFIELD, *Alla ricerca di un genere: come leggere la "Cronica dell'origine di Piacenza" dell'inquisitore piacentino Umberto Locati (1503-1587)* in «Bollettino storico piacentino», n. 82 (1987), pp. 145-167; IDEM, *Umberto Locati O. P. (1503-1587). Inquisitore, vescovo e storico (profilo bibliografico)*, in *ivi*, n. 84 (1989), pp. 205-221.

condanna a morte per punire tali trasgressori.<sup>55</sup> La già citata bolla di Clemente VIII *Etsi alias felicitis* (1 dicembre 1601) riprese i decreti precedenti conferendo - agli ordinari e agli inquisitori - la facoltà di procedere contro chi officiasse la messa e ascoltasse il sacramento della penitenza senza essere stato promosso al presbiterato; prevedeva, inoltre, la pena di morte al primo *lapse* - tramite la consegna del reo al braccio secolare - per chi si fosse macchiato di tale delitto. Il decreto clementino stabilì che fingersi sacerdote per celebrare messa o per ascoltare le confessioni sacramentali era un reato gravissimo che poteva avere pesanti ripercussioni sui fedeli. Quest'ultimi, infatti, seppur inconsapevolmente sarebbero incorsi nel peccato d'idolatria: durante la messa, al momento della comunione, invece di ricevere il vero sangue e il corpo di Cristo, avrebbero ricevuto del semplice pane e vino. Ascoltare le confessioni sacramentali - prosegue la bolla - voleva dire, oltre a violare il segreto, conferire un grave danno ai penitenti che non avevano ricevuto realmente l'assoluzione.<sup>56</sup> Con la bolla *Apostolatus officium* (23 marzo 1628) Urbano VIII ampliò la costituzione precedente,<sup>57</sup> il pontefice abbassò, infatti, dai venticinque ai vent'anni la soglia anagrafica

<sup>55</sup> Il primo decreto recitava: «die 22 augusti 1585, Sanctissimus D. N. D. Sixtus papa quintus mandavit quod decretum habitum a foel. rec. Paulo papa quarto contra celebrantes non habentes ordinem praesbyteratus quod tradantur curiae saeculari puniendi servetur atque in suo robore maneat donec et quosque desuper bulla facta fuerit»; il secondo: «Die quinta maii 1588, Idem Sanctissimus D. N. renovavit decretum foel. rec. Pauli papae quarti contra celebrantes missam sine ordine presbyteratus, quod scilicet tradantur curiae saeculari»; L. VON PASTOR, *Allgemeine Dekrete*, cit., pp. 518, 522.

<sup>56</sup> «Nos igitur animadvertentes huiusmodi perditos et nefarios homines ad sacrum presbyteratus ordinem non promotos, missarum celebrationem usurpare praesumentes, non solum actus idololatriae, saltem extrinsece, seu per externa et visibilia religionis et pietas signa exercere, sed etiam, quantum in ipsis est, efficere ut christifideles, qui credunt eos ordinatos esse et rite conficere sacramentum Eucharistiae, idololatriae crimen ignoranter incurrant, purum videlicet panem et vinum, tamquam verum Christi Domini nostri corpus et sanguinem eisdem adorandum proponentes, confessiones autem audientes, non solum sacramenti Poenitentiae dignitatem contemnere, verum etiam christifideles decipere, dum scilicet inique sibi assumunt gradum sacerdotalem et auctoritatem absolvendi a peccatis, magno cum periculo et scandalo plurimorum». La bolla *Etsi alias felicitis* di Clemente VIII (1 dicembre 1601) si trova in *Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum*, xxv voll., *Clemens VIII (ab an. 1593 ad an. 1603)* vol. x, Aloisio Tomassetti (a cura), Collegii adlecti Romae virorum s. theologiae et ss. canonum peritorum, augustae Taurinorum, A. Vecco et sociis editoribus, success. Sebastiani Franco et filiorum, 1865, pp. 750,751, la cit. è a p. 750, § 2. Il sopra citato consulto di Giovanni Maria Bertolli, nella parte in cui si parla d'idolatria, è molto fedele a questo passaggio della bolla clementina. Cfr. ASVe, *Consultori in iure*, fz. 156, c. 13<sup>v</sup>, 12 giugno 1704.

<sup>57</sup> L'introduzione alla bolla recita: «ampliatio constitutionis Clementi VIII contra non promotos ad sacri presbyteratus ordinem, sacramentales confessiones audientes, aut missam celebrantes, curiae secolari, praevia degradatione, tradendos editae, nec aetate minori XXV annis excusentur, dummodo XX aetatis annum compleverint». La bolla *Apostolatus officium* si trova in: ivi, *Urbanus VIII (ab an. 1628 ad an. 1639)*, vol. xiii, 1868, pp. 646, 647, § 3. Secondo il Ferro «la degradazione ha luogo quando un ecclesiastico viene spogliato di tutti i distintivi esterni del suo carattere, prima di assoggettarlo ad una pena afflittiva o infamante, pronunciata contro il me-

al di sotto della quale non poteva essere applicata la pena di morte nei confronti di chiunque si fosse macchiato di tale crimine. Il riferimento a quest'ultima, assieme alle altre costituzioni, fu utilizzato in casi specifici: quelli in cui il condannato avesse un'età compresa fra i venti e i venticinque anni, come avvenne per Angelo Butturino da Cazzago (ventiquattrenne) che aveva celebrato abusivamente la messa per undici volte,<sup>58</sup> e presumibilmente per Angelo Benedetto Ricci da Pavia, giustiziato a Padova nel 1631, per lo stesso motivo.<sup>59</sup> Per quanto concerne i trattatisti essi si occuparono sia di definire il delitto, sia di dettare le norme affinché i giudici di fede procedessero correttamente su tali cause; date le gravi pene nelle quali poteva incorrere un celebrante non promosso, i giuristi furono concordi nel raccomandare estrema prudenza e zelo ai giudici di fede; ciò è quanto prescrive anche Eliseo Masini nel *Sacro Arsenale*: il trattatista dedica un capitolo al «modo di ricevere la denuncia, ed esaminare li testimoni contro un celebrante non promosso al sacerdozio» con una minuziosa ricostruzione del modo in cui dovesse essere condotto un processo per accertare l'identità di un presunto impostore. Nel testo si precisa «essendo questo delitto gravissimo, e gravissima la pena» una diligenza «esquisita per fabbricare il processo».<sup>60</sup>

Cesare Carena (m. 1659) nel suo *Tractatus de Officio Sanctissimae Inquisitionis* dedicò un intero capitolo al tema: *De celebrantibus et administrantibus sacramentum poenitentiae, cum non sint sacerdotes*; si ritiene importante soffermarsi brevemente sul testo. Celebrare messa e abusare del sacramento della confessione era, secondo l'autore, un delitto «enorme» che portava connotata in sé una evidente componente ereticale. Per quanto riguardava il problema delle competenze Carena ricordò come nel passato si fosse discusso molto a

desimo da una sentenza», M. FERRO, *Dizionario del diritto comune e vanto dell'avvocato Marco Ferro*, vol. 1, Venezia, A. Santini, 1845<sup>2</sup>, pp. 55, 56.

<sup>58</sup> Il 12 novembre 1651 Angelo Butturino da Cazzago fu condannato a morte dal Sant'Uffizio di Bergamo; la copia settecentesca della sentenza si trova in ASVe, *Sant'Uffizio*, b. 152, cc. n. n., *sub data* 5 novembre 1651. Angelo Butturino fu fucilato, dopodiché ne fu arso il cadavere. ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 19, cc. n. n., *sub data* 16 novembre 1651 (copia settecentesca).

<sup>59</sup> La copia settecentesca della condanna a morte (proclamata il 2 dicembre 1631 dal Sant'Uffizio di Padova) contro Angelo Benedetto Ricci da Pavia che aveva celebrato per due volte messa nella chiesa di San Carlo dell'eremo, si trova in ASVe, *Sant'Uffizio*, b. 153, cc. n. n., *sub data* 2 novembre 1631. Il 9 dicembre dello stesso anno Angelo Benedetto Ricci fu decapitato nella Piazza del Vino a Padova. Ivi, c. n. n., relazione dell'esecuzione di Angelo Benedetto Ricci da Pavia, s. d. La sua età non è esplicitata, tuttavia, il preciso riferimento alla bolla di Urbano VIII rende plausibile il fatto che avesse tra i venti e i venticinque anni (la norma era stata utilizzata in questo senso per la condanna di Angelo Butturino da Cazzago). Questa ed altri precedenti seicenteschi furono utilizzati per giustificare la consegna al braccio secolare del già citato Pietro Paolo Leonardi da Sermide (1704); su questo punto v. A. DEL COL, M. MILANI, «*Senza effusione di sangue, senza pericolo di morte*», cit., pp. 155-157.

<sup>60</sup> ELISEO MASINI, *Sacro Arsenale*, cit., pp. 71-88.

proposito, a contendersela erano il Sant'Uffizio da un lato e i vescovi dall'altro; il problema fu risolto grazie a una bolla di Gregorio XIII, la quale aveva stabilito: «eorum qui in praesbiteratus ordine non constitui missas celebrant et confessiones audiunt cognitionem, et punitionem, ad Inquisitionis Offitium et Inquisitores antedictos pertinere». Per provare il crimine erano necessarie due testimonianze concordanti; i testi avrebbero dovuto indicare con precisione in quale chiesa e in quale altare l'imputato avesse celebrato («in tali ecclesia et tali altari reum dicentem epistolam, alter vero dicat se vidisse eundem recitare Evangelium, alter vero hostiam elevare, in qua difficultate» specificò l'autore); per gli imputati, qualora i giudici fossero rimasti insoddisfatti di quanto emerso in sede processuale, era prevista la tortura.

Secondo chi scrive il testo di Carena è molto interessante: il trattatista compara il diverso modo di considerare lo stesso crimine da parte della *Suprema* spagnola e dell'Inquisizione romana. Quest'ultima prevedeva, come si è già esposto, che questi rei fossero sottoposti all'abiura *de vehementi*; la Suprema spagnola, invece, faceva rientrare il crimine nei delitti non gravi, lievemente sospetti d'eresia. In Spagna coloro che celebravano illecitamente la messa o udivano le confessioni rischiavano al massimo la fustigazione, una condanna al *triremo* o al bando, la reclusione in un monastero. A proposito Carena - citando una frase di Antonino Diana - aveva scritto: «in illis Regni Hyspaniae numquam vidisse hanc paenam mortis praticari»; a riprova di ciò il trattatista riportò due aneddoti: il 7 ottobre 1633 l'Inquisizione siciliana aveva processato un sottodiacono che aveva ascoltato più volte le confessioni sacramentali, dopo l'abiura *de levi*, il reo fu condannato a sette anni di galera. Nei territori soggetti alla giurisdizione della Congregazione del Sant'Uffizio e in Portogallo per tali rei, come si è già spiegato, era prevista una sanzione decisamente più pesante: la consegna al braccio secolare, giustificata con l'applicazione dei già noti decreti di Paolo IV, Sisto V e della bolla di Clemente VIII (*Etsi alias felix*, 1 dicembre 1601) innovata poi, come si è già ricordato, da Urbano VIII (*Apostolatus officium*, 23 marzo 1628). In Portogallo l'inquisitore generale, il cardinale Mellini, applicò le disposizioni romane ordinando di far condannare all'ultimo supplizio coloro che, «confessi, vel convinti», si fossero macchiati di questo crimine. In ogni caso la norma poteva essere mitigata secondo le circostanze: un adolescente che si era finto sacerdote e aveva ascoltato alcune confessioni era stato condannato a una pena pecuniaria e a qualche anno di reclusione («poena mortis non habuit locum, tum ratione aetatis, tum ratione simplicitatis, tum quia non serio, sed irrisionis gratia alterius confessionis audierat», precisò l'autore).<sup>61</sup>

<sup>61</sup> CESARE CARENA, *Tractatus de Officio Sanctissimae Inquisitionis*, Cremona, Marcantonio Belpiero, 1641 (prima edizione 1631), pp. 206-212. Antonino Diana (Palermo 1585 – Roma 1663) pubblicò le *Resolutionum moralium*, una miscellanea di scritti iniziata nel 1628, coll'edizione del primo volume, e terminata nel 1655 con la stampa dell'ultima e undicesima parte a Venezia. «Nell'arco



Si deve, inoltre, aggiungere che il problema non fu trattato solo dal punto di vista giuridico, a suon di decreti e costituzioni, ma furono previste anche delle misure pratiche, delle disposizioni che servissero a frenare i casi direttamente sul territorio: in più occasioni la Congregazione del Sant'Uffizio sollecitò i vescovi affinché sorvegliassero, o inducessero i loro vicari (soprattutto i più disattenti, quelli foranei «delle terre e castelli fuori mano») a prestare attenzione nei confronti dei documenti presentati da preti sconosciuti che intendessero celebrare nelle loro chiese. Una circolare, datata 20 febbraio 1649 e diretta «alli vescovi d'Italia», spiegava la natura del crimine – un «enorme sacrilegio» - divenuto frequente a causa della penuria di sacerdoti; ai vicari, ai quali si raccomandava estrema attenzione nell'esame delle «lettere testimoniali», veniva data la facoltà di infliggere pene «particolari [e] anco corporali» nei confronti di quei sacerdoti che non avessero voluto presentare la debita documentazione;<sup>62</sup> circolari simili furono inoltrate ai vescovi nel 1692 e nel 1751.<sup>63</sup>

Nei territori della Repubblica di Venezia, grazie ai concordati con la Sede apostolica, gli inquisitori avevano la facoltà di inserire questo crimine nell'editto emanato al loro ingresso in carica («nel terzo dei sei articoli» che lo costituivano). A ricordarlo è Enrico Fanzio, consultore *in iure*, membro di quella magistratura che si occupava, e aveva tanto peso nel filtrare e ridefinire i confini giuridici riguardo alle materie criminali, e non solo. I quesiti posti al giurista riguardavano il reato di celebrazione abusiva della messa; nello specifico facevano riferimento al caso di Alessandro Giannini, arrestato dal podestà di Monselice con quest'imputazione. Nell'occasione Fanzio ricordò che si trattava di un reato di competenza inquisitoriale, tuttavia, consigliò di far rimettere l'imputato

di un trentennio la sua fama si accrebbe vertiginosamente; dai paesi più lontani, compresi quelli del nuovo mondo, giungevano lettere al teologo palermitano, che veniva consultato come l'oracolo della teologia morale. La Congregazione dei teatini gli conferì la prepositura di San Giuseppe di Palermo e per tre volte il grado di consultore del vicario generale, nel 1639, nel 1650 e nel 1655. Nel 1645 fu insignito del grado di consultore del Sant'Uffizio». Divenne anche esaminatore dei vescovi e del clero romano e fu incaricato di esaminare le posizioni di Giansenio. P. PORTONE, *Diana, Antonino* in DBI, *ad vocem*. Nel 1757 Benedetto XIV ritornò sull'argomento con la proclamazione della bolla *Quam grave orrendumque* per ribadire in quali gravi pene sarebbero incorsi i celebranti non promossi e i confessori non abilitati a celebrare il sacramento della penitenza, cfr. *Benedetto XIV 1740-1758*, Ugo Bellocchi (a cura di), Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1993, p. 414.

<sup>62</sup> ACDF, *St. St. O 3-l*, fasc. «*Contra celebrantes et audientes confessiones sacramentales non promotos ad sacerdotium*», cc. 104<sup>r,v</sup>, circolare «alli vescovi d'Italia», 20 febbraio 1649. Allegate vi sono anche le risposte trasmesse dai vescovi alla Congregazione del Sant'Uffizio, cc. 106<sup>r</sup> e sgg; fra queste si ritiene interessante quella inviata dal vescovo di Capodistria, il quale aveva disposto, già dal 1635, un editto «rigoroso» nel quale prescriveva che nessun sacerdote «estero» potesse celebrare senza l'approvazione dell'ordinario; tali precauzioni furono prese in seguito ad alcuni casi verificatisi in diversi conventi. Ivi, c. 112<sup>r</sup>, 21 aprile 1649.

<sup>63</sup> ACDF, *St. St. M 2-m*, fasc. *Notizie e decisioni del Sant'Uffizio raccolte da Monsignor Guglielmi, assessore del Sant'Uffizio, dal 1743 al 1753*, cc. n. n., *lettera ai vescovi d'Italia* (è riportato solo l'anno: il 1751).

alla corte pretoria di Padova affinché si «facesse prova legale» – attraverso l'esame dei testimoni – del fatto che Giannini si fosse finto prete. Se si fosse avverata quest'eventualità, il rappresentante di Padova avrebbe potuto, con maggior sicurezza, prestare la propria assistenza all'inquisitore.<sup>64</sup> In realtà, gli sviluppi della vicenda, suggeriscono il fatto che pur trattandosi di un crimine di stretta competenza inquisitoriale, le magistrature secolari potessero egualmente procedere su alcuni aspetti connessi al crimine come lo scandalo e la lesa maestà divina con la quale il finto religioso aveva ingannato i fedeli (nonché Dio e il suo rappresentante in terra, il principe).

Il 7 agosto 1758 lo stesso consultore, Enrico Fanzio, ritornò sul caso; da questo parere si evince che il 21 aprile 1757 il Consiglio dei Dieci aveva delegato «al regimento di Padova il caso sacrilego di Alessandro Giannini da Sant'Agata sotto Urbino, reo di aver celebrato messa essendo solo minorista». La delega conteneva una clausola che prevedeva, al termine del procedimento da parte dell'autorità laicale, il coinvolgimento del tribunale del Sant'Uffizio al quale spettava procedere esclusivamente sul sospetto d'eresia («che appariva grande e veemente e non soltanto picciolo o leggiero» precisò il consultore). Il podestà di Padova, dopo aver emesso la condanna a dieci anni di galera nei confronti del finto religioso, aveva espresso dei dubbi sulla modalità con cui il reo doveva essere trasmesso al tribunale di fede. Il consultore aveva citato come precedente quello di Andrea Filippo Pini, consegnato nelle forze dell'Inquisizione, dopo che la corte pretoria di Padova aveva terminato il procedimento nei suoi confronti. Fanzio specificò che in quell'occasione «in vigor di decreto dell'Eccelso si presentò all'Uffizio dell'Inquisizione il vostro cancelliere pretorio, dichiarando che in obbedienza al decreto medesimo l'eccellentissimo signor podestà trasmetteva alla giudicatura del Sant'Uffizio il su nominato ritento». Alessandro Giannini – prosegue il consulto – doveva rimanere detenuto nelle carceri laicali; le pene sarebbero state sospese sino al termine dei procedimenti, dopodiché avrebbero trovato applicazione entrambe le sentenze, come prescritto dal «pubblico capitolare».<sup>65</sup>

L'11 gennaio 1759 il consultore dovette spiegare in modo più chiaro i consigli espressi in precedenza: al podestà non era chiaro come dovesse avvenire il passaggio di Giannini dall'uno all'altro foro e come avrebbe fatto l'inquisitore a procedere senza avere a disposizione l'imputato che continuava a rimanere nelle carceri laicali. Fra Fanzio spiegò l'accezione da lui conferita alla parola *consegna*:

<sup>64</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 562, cc. 1393, 1394, consulto di fra Enrico Fanzio, 1 marzo 1757.

<sup>65</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 227, cc. 188<sup>rv</sup>, consulto di fra Enrico Fanzio, 7 agosto 1758. I due casi appaiono, tuttavia, differenti: è ipotizzabile che nel caso di Andrea Filippo Pini la magistratura secolare non avesse proceduto sullo stesso reato per il quale Pini era stato inquisito dal Sant'Uffizio di Padova (per le motivazioni che si sono già spiegate precedentemente). Nel caso di Giannini, invece, il reato fu trattato come un vero e proprio crimine di misto foro, con tanto di applicazione del diritto di prevenzione.

«la quale in sé racchiude significato equivalente a trasmissione di processo contro la persona dell'inquisito». Si trattava quindi, secondo il consultore, di una «consegna morale», un'informazione girata all'inquisitore con la quale lo si informava della possibilità di avviare un procedimento nel foro ecclesiastico. All'inquisitore spettava procedere - "virtualmente" - sul sospetto d'eresia di un condannato che di fatto doveva rimanere nelle forze dell'autorità laicale. Per giustificare le proprie affermazioni Fanzio si dedicò a una complessa dissertazione nella quale dapprima spiegava la necessità di ogni tribunale di avere carceri proprie, dopodiché citava un precedente (un caso di misto foro del quale si era occupato Paolo Sarpi), per giungere a una strenua difesa delle prerogative delle autorità laicali e alla raccomandazione di applicare nel modo corretto - mediante l'esecuzione di entrambe le sentenze - la dottrina del misto foro.<sup>66</sup>

Non si conosce la sorte di un inquisito - la cui identità resta anch'essa anonima - processato dal Sant'Uffizio di Vicenza per aver celebrato illecitamente la messa; si tratta dell'ultimo episodio, in ordine cronologico di celebrante non promosso del quale, sino allo stato attuale delle ricerche, si abbia notizia per quanto concerne la Repubblica di Venezia; la data conferma come questo reato, e le normative per reprimerlo, fossero in vigore anche nell'ultimo decennio del XVIII secolo. Il 13 marzo 1788 l'inquisitore Serafino Bonaldi scrisse alla Congregazione del Sant'Uffizio spiegando l'accaduto; secondo la versione del giudice di fede l'imputato era stato arrestato dalle autorità secolari nel dicembre dell'anno prima. Il Sant'Uffizio aveva atteso due mesi prima di poter interrogare il presunto colpevole; il giudice di fede scrisse ai superiori di aver avuto difficoltà sia nel farsi accettare (era appena stato insediato nella sede), sia nell'ottenere la pubblica assistenza da parte dell'autorità preposta. Dopo aver rabbonito l'«animo un poco risentito e renitente» del podestà, l'inquisitore era riuscito a riunire il tribunale affinché procedesse sul caso. Raccolte la denuncia e le deposizioni dei testimoni, l'inquisitore si convinse della consapevolezza con la quale il finto sacerdote aveva celebrato messa «per 29 giorni, e 28 volte due messe in un giorno, indicando distintamente tutti li giorni del commesso delitto, giurando e repplicatamente protestandosi di non aver mai avuto mala credulità e pesima intenzione ma di aver commesso delitto sì enorme per supplire alla miseria in cui ritrovavasi». In realtà fra Serafino Bonaldi riconobbe, dopo aver raccolto le debite testimonianze, il passato del reo, un trascorso fatto di miseria e di due genitori «ambidue morti con segni di pazzia».<sup>67</sup> Nell'aprile

<sup>66</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 228, cc. 52<sup>r</sup>-53<sup>v</sup>, consulto di fra Enrico Fanzio, 11 gennaio 1760.

<sup>67</sup> ACDF, *St. St. GG4-m, Inquisizione di Vicenza*, cc. n. n., lettera inviata dall'inquisitore di Vicenza, fra Serafino Bonaldi alla Congregazione del Sant'Uffizio, 13 marzo 1788. I *decreta* non si conservano per l'anno interessato, tuttavia, le decisioni della Congregazione del Sant'Uffizio erano spesso riportate sul retro delle lettere ad essa inviate; per quanto concerne il caso specifico sul retro dell'*informazione* si riporta la decisione presa, in *feria* quarta (il 2 aprile 1788), dagli inquisitori generali: il commissario avrebbe inviato le debite istruzioni per procedere sulla cau-

dello stesso anno il *commissario* del Sant'Uffizio scrisse al padre inquisitore di Vicenza chiedendo maggiori informazioni sull'identità del reo, sulla sua età e stato, sulla sua famiglia e sul luogo di provenienza. In tal modo, dal centro, il *commissario* avrebbe potuto accertare se il reo fosse già stato denunciato, inquisito, o comparso spontaneamente per lo stesso reato in altri luoghi.<sup>68</sup>

Le motivazioni, e i presupposti giuridici, legati alle altre condanne capitali comminate dal Sant'Uffizio nei territori della Repubblica di Venezia sono già state sviscerate nei saggi precedentemente citati. Solo per riprendere brevemente i casi si darà conto delle motivazioni giuridiche adottate nelle altre sentenze inflitte nel Settecento. Il 9 luglio 1705 fu pubblicata, in una Piazza San Marco gremita di gente, la sentenza capitale contro Antonio Corrier e Antonio Moro, galeotti della *fusta* del Consiglio dei Dieci. I testi dei verdeti, molto simili fra loro, riportano il dettagliato resoconto degli abusi e degli errori ereticali commessi dai due condannati, consegnati al braccio secolare per i gravi delitti di lesa maestà divina, in particolare per il furto di particole consacrate utilizzate per compiere sortilegi.<sup>69</sup> La condanna a morte era giustificata dall'applicazione – esplicitata nelle sentenze – della bolla *Cum alias felicis* di Alessandro VIII (22 dicembre 1690) che, rinnovando la costituzione *Ad nostri apostolatus auditum* di Innocenzo XI (12 marzo 1677) prevedeva la pena di morte al primo *lapso* per chiunque avesse rubato, per sé o per consegnarle a terzi, particole consacrate.<sup>70</sup>

sa. Era, inoltre, accolta la richiesta di un sussidio – inoltrata dall'inquisitore di Vicenza – per il mantenimento del reo. *Ibidem*, sul retro.

<sup>68</sup> Ivi, lettera inviata dal commissario del Sant'Uffizio all'inquisitore di Vicenza, datata «aprile 1788».

<sup>69</sup> Le due condanne a morte si trovano in ASVe, *Sant'Uffizio*, b. 131, cc. n. n., sentenze di morte contro Antonio Moro e Antonio Corrier, 9 luglio 1705.

<sup>70</sup> «contra quoscumque, sive saeculares, sive ecclesiasticos, etiam regulares, ut praefertur, expressos, qui dictas hostias vel particolas consecratas quocumque modo, etiam sive qualitate furti, per se ipso vel alios quoscumque aut de alterius mandato habuerint seu retinuerint, vel alio transferre vel transportare praesumpserint, super quibus stari volumus iudicio et interpretationi praefatorum venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium inquisitorium, quibus pariter cognitionem super praedictis reservamus, iuxta casuum et personarum circumstantias et qualitates, cum iisdem poenis, etiam traditionis brachio saeculari, earumdem tenore praesentium ampliamus et extendimus»; *Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum*, xxv voll., *Alexander 8 (ab 1689) ad Innocentium 12 (1700)*, vol. XX, a cura di Aloisio Tomassetti, Collegii adlecti Romae virorum s. theologiae et ss. canonum peritorum, augustae Taurinorum, A. Vecco et sociis editoribus, success. Sebastiani Franco et filiorum, 1870, bolla *Cum alias felicis* (Alessandro VIII, 22 dicembre 1690), pp. 160-162, la cit. è a p. 161. La precedente bolla di Innocenzo XI (*Ad nostri apostolatus auditum*, 22 marzo 1677) si trova in ivi, vol. XIX, pp. 41-43. Come hanno scritto Andrea Del Col e Marisa Milani: «da costituzione di Alessandro VIII non innovò la pena, ma stabilì che tali casi dovessero esser conosciuti dagli ordinari e dagli inquisitori e li riservò ai cardinali inquisitori, mentre la costituzione precedente affermava più genericamente la competenza dei giudici ecclesiastici e dell'ufficio della Santa Inquisizione». A. DEL COL e M. MILANI, «*Senza effusione di sangue, senza pericolo di morte*», cit., p. 148.

Nel caso di Antonio Fontana detto Rambaldo, poi, la sentenza si riferisce in generale alle costituzioni trasgredite; si ritiene necessario precisare che il furto sacrilego era, all'epoca, un delitto molto frequente. Le *parti criminali* del Consiglio dei Dieci, per quanto concerne il XVIII secolo, sono piene di denunce (spesso contro anonimi) portate all'*eccelso* affinché scovasse i veri colpevoli e li punisse debitamente. Numerose furono le condanne a morte emesse a questo scopo dalla magistratura secolare; eseguite con supplizi pubblici e infamanti, esse avevano lo scopo pedagogico di dissuadere chi volesse intraprendere questa carriera criminale.<sup>71</sup>

##### 5. *Intorno ai casi di condanne a morte. Rapporti tra magistrature secolari e Inquisizione*

Una volta accertata la colpevolezza del reo, il Sant'Uffizio aveva la facoltà di trasmetterlo al braccio secolare, come si è già ricordato più volte. Il passaggio, tuttavia, non era sempre così semplice: in alcuni casi le autorità laicali si rifiutarono di assecondare le decisioni del tribunale religioso. Su questo punto - i rapporti tra le magistrature secolari e i tribunali di fede in merito ai casi di condanne capitali settecentesche - nuovi dati sono emersi da una prima ricognizione dei Decreta della Congregazione del Sant'Uffizio. In linea generale pare che la situazione fosse comune dove vi era una statualità forte, difficilmente disposta a cedere alle richieste del tribunale religioso. Solo per riportare alcuni esempi: il 23 agosto 1724 - nel bel mezzo di una disputa tra la Repubblica di Venezia e la Congregazione del Sant'Uffizio sul reato di furto sacrilego (sviluppatosi intorno ad alcune condanne a morte, come si vedrà meglio in seguito) - gli inquisitori generali discussero lo stesso tema, rapportato alla situazione milanese. Circa venti giorni prima il canonico Antonio Follati di Milano aveva scritto loro lamentando l'assunzione da parte della corte secolare di molti casi che rientrano nella giurisdizione del Sant'Uffizio; in particolare il canonico aveva segnalato l'episodio di Giovanni Maria, detto Cocarola, condannato a morte dalla corte secolare per aver rubato un ostensorio d'argento contenente una particola consacrata.<sup>72</sup> È presumibile che le misure messe in atto dalla Congregazione del Sant'Uffizio non avessero cambiato di molto la situazione; il 23 settembre 1775, sempre a Milano, il cardinale Pozzobonelli inviò una lettera al presidente del Senato nella quale lamentava di essere stato informato, solo in extremis, dell'imminente condanna a morte comminata dal governo a un ladro sacrilego. Si trattava dell'impenitente, e noto, Carlo Sala sul quale Pietro Verri scrisse:


<sup>71</sup> Cfr. F. VERONESE, «L'orrore del sacrilegio», cit., p. 301.

<sup>72</sup> ACDF, *Decreta S. O. (1724)*, cc. 209<sup>r,v</sup>, 23 agosto 1724. La Congregazione stabilì di richiedere maggiori informazioni al vicario e al vicario generale dell'arcivescovo di Milano. *Ibidem*.

«credette [...] mio padre che fosse opportuno il chiedergli, se non avesse orrore nello stendere la mano ai vasi sacri e profanare il corpo e il sangue di Gesù Cristo. Egli sorridendo rispose che la teologia l'aveva studiata e che erano tutte favole. Cosa orribile a udirsi!». <sup>73</sup> La condanna di Sala suscitò un grande scalpore fra i contemporanei, riaccendendo il dibattito sulla legittimità delle pene corporali avviato dieci anni prima da Cesare Beccaria. <sup>74</sup>

<sup>73</sup> A. LISCHETTI, *Vita e morte di Carlo Sala (1738-1775), ladro sacrilego e miscredente* in Carlo Capra e Claudio Donati (a cura di), *Milano nella storia dell'età moderna*, pp. 89-138, in part. pp. 112, 124. Carlo Sala nacque nel 1738 a Castelletto, nel ducato di Milano, presto fu confinato in un convento contro la propria volontà. Fuggito dal monastero, all'età di diciotto anni, divenne un ladro di suppellettili sacre (con lo spargimento – non si sa se volontario o meno – di numerose particole consacrate). Si dedicò, sotto falso nome, anche al commercio di libri proibiti peregrinando dentro e fuori il ducato di Milano, convertendosi al luteranesimo e al calvinismo. Le cronache dell'epoca lo difinirono un libertino, «miscredente» e ateo e, alcune di esse, riportano che Sala fosse stato al servizio di Voltaire (in qualità di scrivano). Il 23 settembre 1775 il Senato approvò la condanna a morte di Carlo Sala con i seguenti capi d'imputazione: aver messo a segno ventotto furti sacrileghi e averne falliti dieci, aver sparso a terra particole consacrate, aver profanato, a Niguarda, la statua di Gesù bambino facendola cadere dopo averla tolta dalle braccia della Vergine, aver rubato dei soldi a un sacerdote; un'aggravante era rappresentata dalla falsificazione del nome. Il 25 settembre fu giustiziato con un supplizio infamante che prevedeva colpi di tenaglia incandescente, il taglio della mano destra e l'impiccagione. La condanna di Carlo Sala destò grande scalpore all'epoca (tra i molti commentatori vi furono i fratelli Verri e il ministro Kaunitz) non solo perché era stato condannato un ladro che durante l'azione criminale non aveva fatto del male a terzi – aveva commesso uno dei cosiddetti *crimini senza vittime* – ma anche per la reticenza del *paciente* che, durante il supplizio, non volle redimersi e convertirsi sebbene i confortatori della Scuola di San Giovanni Decollato avessero provato a dissuaderlo in tutti i modi.

<sup>74</sup> Ivi, p. 121. Su Cesare Beccaria e sul dibattito dal lui innescato sulla liceità della pena di morte v. *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa*, Cariplo-Milano, Laterza, 1990; all'interno dello stesso vol. v. in part. A. CAVANNA, *Giudici e leggi a Milano nell'età di Beccaria*, pp. 168-195; M. A. CATTANEO, *Cesare Beccaria e l'illuminismo giuridico europeo*, pp. 196-224; G. DI RIENZO VILLATA, *Giuristi e cultura giuridica e idee di riforma*, pp. 225-278; C. CAPRA, *Beccaria e l'Europa: spunti e motivi del carteggio*, pp. 495-511.



Ritratto di Carlo Sala (diverse copie di questa immagine furono distribuite il giorno dell'esecuzione).<sup>75</sup> L'originale si trova in BCMC, cod. Gradenigo 157, Condanne, c. 359, incisione in rame, cm 14,5 x 20.<sup>76</sup>

Tali conflitti dovettero riguardare anche il Piemonte se il 28 settembre 1758 la Congregazione del Sant'Uffizio discusse il rifiuto, da parte della corte laicale di Torino, di prestare il braccio secolare nell'esecuzione di Paolo Scaccheri, ritenuto colpevole di aver celebrato messa senza essere un vero sacerdote.<sup>77</sup>

Per ovvie ragioni tali controversie non ebbero luogo nello Stato pontificio, dove i numerosi tribunali – pur operanti su terreni affini e quindi col rischio di conflitti di competenze – erano coordinati, almeno idealmente, dallo stesso sovrano pontefice.<sup>78</sup> Qui il passaggio del condannato dal Sant'Uffizio alla corte secolare avveniva attraverso una cerimonia pubblica che prevedeva la consegna del reo agli ufficiali del tribunale del governatore. Due di questi episodi, rilevanti per l'argomento trattato, sono descritti in alcune relazioni (brevi opuscoli

<sup>75</sup> A. LISCHETTI, *Vita e morte di Carlo Sala (1738-1775)*, cit., p. 135.

<sup>76</sup> L'immagine è tratta da C. TRAVERSO, *La Scuola di San Fantin o dei «Picai»*, cit., p. 78, n. 13.

<sup>77</sup> ACDF, *Decreta S. O. (1758)*, cc. 157<sup>r-v</sup>, 28 settembre 1758. Il 16 febbraio dello stesso anno la Congregazione del Sant'Uffizio, in applicazione delle debite norme canoniche, aveva stabilito la condanna a morte per Scaccheri che si trovava ritento nelle carceri del Sant'Uffizio di Tortona (dov'era stato processato dal vicario dell'inquisitore di Torino).

<sup>78</sup> Come ha dimostrato recentemente Irene Fosi, v. I. FOSI, *La giustizia del papa*, cit. Per l'immagine del sovrano pontefice v. P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 1982.

stampati) conservati alla Biblioteca Casanatense. Il primo si riferisce a Domenico Spallacini di Orvieto il quale, secondo vicende che accomunano questa tipologia di criminali, aveva celebrato messa in diversi luoghi, assumendo di volta in volta nuove identità. Spallacini, già noto alla giustizia per aver commesso altri reati (lenocinio e furto), aveva scelto di indossare i panni di prete dopo aver trascorso alcuni anni in galera. Dapprima aveva celebrato in luoghi discosti, dopodiché si era trasferito a Roma, esercitando il ministero nelle chiese principali della città. Era riuscito a condurre la vita da sacerdote per cinque anni, celebrando una messa al giorno, prima di essere scoperto e processato dall'Inquisizione. Il 17 luglio 1711, in seguito a un tentativo di fuga e alla pertinacia con la quale negava la sua vera identità, il Sant'Uffizio di Roma pervenne alla proclamazione della sentenza capitale nei suoi confronti. Alla cerimonia, tenutasi «nel salone del palazzo del Sant'Uffizio» furono invitati «tutti i reverendi sagrestani sì delle basiliche, come anche di tutte le chiese ed oratori di Roma, sotto pena di 3 mesi di carcere a chi avesse mancato»; in qualità di rappresentanti del tribunale del Sant'Uffizio vi erano l'assessore, il commissario e uno dei consultori, da parte dell'autorità secolare presenziava il luogotenente del governatore. Il reo, «in abito lungo con collaro da prete», fu scortato nel salone dopo che il congresso si era già riunito; fu posto sopra un palco dal quale ascoltò dapprima l'esortazione del commissario del Sant'Uffizio - nella quale si mettevano in guardia i sagrestani dal far celebrare persone sconosciute, senza che avessero presentato la necessaria documentazione – e poi la lettura del processo e del verdetto. Domenico Spallacini «fu lasciato agl'esecutori di monsignor governatore di Roma»; su quel momento e sulle vicende relative al suo supplizio la cronaca racconta:

quando si vidde il predetto Domenico in mano della corte secolare cominciò a tremare dove prima era stato con intrepidezza ammirabile alla preaccennata lettura. Indi messo in una carrozza fu condotto alle carceri nuove, seguito da popolo innumerevole. Dal tribunale dell'illustrissimo e reverendissimo monsignor governatore di Roma fu il reo condannato alla morte e fu fatto appendere e dopo calato sopra uno scabbello legato ad un palo di ferro sopra una catasta di legna fu dato fuoco al cadavere, e miseramente incendiato alla vista di tutto il popolo il giorno seguente del sabato 18 del presente mese di luglio su la piazza in Campo di Fiori. Così morì colui che con ardire protervo non tremò di vilipendere con sacrilega mano il gran figlio di Dio nella propria casa dell'istessa sua vergine madre la quale non potendo soffrire un tale eccesso si scopri il sacrilego trasgressore, acciò ricevesse la pena ben dovuta alla gravità di così enorme delitto.<sup>79</sup>

<sup>79</sup> BCas, vol. misc. 2357 (il fasc. è segnato 16), *Distinta relazione della condanna fatta nel salone del Sant'Uffizio dal Supremo Tribunale della S. Inquisizione, di Domenico Spallacini da Orvieto Per aver per lo spazio di anni cinque celebrato il Santo Sacrificio della messa senza esser stato ordinato prete, con l'esatta notizia del suo processo, e d'altri errori da lui commessi e di tutte le cerimonie seguite in tale occasione Con la descri-*



Con modalità simili il 30 luglio 1761 la Congregazione del Sant'Uffizio, riunita al Quirinale al cospetto del pontefice, stabilì la condanna a morte nei confronti di Giuseppe Morelli da Macerata, un giovane romito (alla prima tonsura) che aveva celebrato abusivamente la messa per molti anni. Si trattava di un *relapso* la cui posizione era aggravata dalla recidività e dal fatto di essere fuggito dalla galera sulla quale doveva scontare la pena inflittagli dall'Inquisizione. La consegna al braccio secolare avvenne nella stessa sala del palazzo del Sant'Uffizio dov'era avvenuta quella di Domenico Spallacini. Dopo la consueta cerimonia nella quale si leggevano i capi d'imputazione, si ammonivano i chierici presenti a diffidare da preti stranieri e si proclamava la sentenza, Morelli fu consegnato al braccio secolare («e nell'atto di pronunciarsi la suddetta tradizione e sua espulsione dal foro ecclesiastico, il reo, che prima era stato immobile, proruppe in pianto», riporta la cronaca). «Stipolatosi in appresso lo stromento della consegna tra i due notai» il condannato fu consegnato «alla corte di monsignor governatore che in carrozza chiusa lo trasportò alle carceri del governo». Il 22 agosto fu impiccato in Campo dei Fiori.<sup>80</sup>

Il governo della Repubblica di Venezia non fu sempre accondiscendente nei casi di consegna di un reo al braccio secolare. La già citata condanna di Pietro Paolo Leonardi - *celebrante non promosso* condannato a morte dal Sant'Uffizio di Verona nel giugno del 1704, come si ricorderà – rimase sospesa sino al settembre dell'anno successivo, nonostante la Congregazione del Sant'Uffizio avesse iniziato, sin da subito, ad adoperarsi affinché fosse eseguita.<sup>81</sup> Gli inquisitori generali discussero più volte la questione – il 4 e il 26 marzo, il 22 aprile e il 22 luglio del 1705 – ora leggendo le lettere inviate dagli inquisitori di Venezia e di Verona, ora chiedendo l'intervento del nunzio affinché col suo zelo e la sua prudenza ottenesse l'auspicata esecuzione.<sup>82</sup> I verbali della Congregazione non ci dicono esattamente quale fosse stato il motivo della sospensione della condanna; si può ipotizzare, come del resto ha già fatto Andrea del Col, che il governo della Repubblica temporeggiasse perché non convinto della liceità della sentenza, oppure non volesse intaccare «la pubblica autorità» assecondando le richieste del Sant'Uffizio.<sup>83</sup> Probabilmente fu per questo motivo che, dopo di-

*zione della sua morte e dell'ordigno con cui fu incendiato il suo cadavere*, Roma, per gl'eredi del Corbelli, 1711, pp. n. n.

<sup>80</sup> BCas, vol. misc. 1355, *Distinta relazione della consegna fatta nella gran sala del S. Offizio di Roma*, cit.

<sup>81</sup> ACDF, *Decreta S. O. (1704)*, cc. 273<sup>v</sup>-324<sup>r</sup>, 14 agosto e 17 settembre 1704.

<sup>82</sup> Ivi, cc. 75<sup>v</sup> (4 marzo 1705), 115<sup>r,v</sup> (26 marzo 1705), 117<sup>v</sup> (22 aprile 1705), 304<sup>r</sup> (22 luglio 1705). Le vicende legate alla condanna a morte di Pietro Paolo Leonardi da Sermide sono discusse, nelle sessioni della Congregazione del Sant'Uffizio, assieme ai casi di Antonio Correr e Antonio Moro, condannati a morte dall'Inquisizione di Venezia il 9 luglio 1705. *Ibidem*.

<sup>83</sup> Il 20 marzo 1705 il nunzio apostolico inviò una lettera al Collegio nella quale chiedeva che fosse data esecuzione alla sentenza contro Pietro Paolo Leonardi; la lettera si trova in ASVe,

verse sollecitazioni del nunzio (l'ultima delle quali presentata al Senato il 13 agosto 1705), quando il governo della Repubblica deliberò a favore dell'esecuzione lo fece raccomandando «riserva e cautella» ed evitando un'esecuzione pubblica.<sup>84</sup> Da quel momento in poi i documenti veneziani tacciono sul caso, tuttavia, non ci sono dubbi sull'avvenuta esecuzione di Pietro Paolo Leonardi: la Congregazione del Sant'Uffizio ne fu informata dall'inquisitore e dal nunzio di Venezia.<sup>85</sup>

Nei territori della Repubblica di Venezia una battaglia giurisdizionale, relativa a un caso di misto foro culminato con l'emanazione della condanna a morte da parte sia del Consiglio dei Dieci, sia del Sant'Uffizio, ridisegnò i confini delle competenze in merito al reato di furto sacrilego. Nel gennaio del 1723 i frati del convento d'Isola della Scala denunciarono - al Sant'Uffizio di Verona - il furto di una pisside contenente numerose particole consacrate. L'Inquisizione avviò un procedimento per far luce sull'episodio e le testimonianze raccolte in sede processuale furono essenziali per circoscrivere la cerchia dei sospetti. Nel giugno dello stesso anno tutti gli indizi si concentrarono su Antonio Fontana, detto Rambaldo che, secondo alcuni testi, si era infilato una particola sotto pelle per compiere un sortilegio che lo rendesse invulnerabile. Nel maggio dell'anno successivo Rambaldo fu arrestato a Vicenza e tradotto nelle carceri laicali della stessa città; il Consiglio dei Dieci avviò un procedimento nei suoi confronti, durante il quale l'imputato ammise la propria colpevolezza. Si presentava quindi, ancora una volta, il problema delle competenze: l'Inquisizione aveva già avviato un processo, sospeso per l'irreperibilità del presunto colpevole che ora si trovava nelle forze del Consiglio dei Dieci. Furono interpellati i Consultori *in iure* che consigliarono l'applicazione della dottrina del misto foro attraverso la formazione di due processi distinti, al termine dei quali avrebbero avuto luogo entrambe le sentenze. Così, scrissero i giuristi, era avvenuto nel 1693 quando il chierico Pietro Sartucci era stato processato sia dall'Inquisizione, sia dal Consiglio dei Dieci per aver commesso un furto sacrilego; il tribunale di fede che aveva proceduto sulla «miscredenza» l'aveva condannato al carcere, la magistratura secolare (che si era occupata del furto in

*Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, cc. n. n., *sub data* 20 marzo 1705, e trascritta in A. DEL COL, M. MILANI, «*Senza effusione di sangue, senza pericolo di morte*», cit., p. 192. Dall'esame delle lettere del nunzio alla Segreteria di Stato (ASVat, *Segreteria di Stato, Venezia*, b. 153, 1 gennaio-6 dicembre 1705) non emerge nessuna corrispondenza relativa ai casi di condanne a morte avvenuti nel 1705; cfr. *ivi*, p. 169.

<sup>84</sup> *Ivi*, p. 160.

<sup>85</sup> Il 16 settembre 1705 la Congregazione del Sant'Uffizio lesse le comunicazioni - datate 5 settembre - inviate dall'inquisitore di Venezia e dal nunzio in cui si testimoniava l'avvenuta esecuzione del condannato. ACDF, *Decreta S. O. 1704*, c. 379<sup>r</sup>, 16 settembre 1705. È presumibile quindi che l'esecuzione sia avvenuta tra l'agosto e il settembre del 1705 e cioè tra la deliberazione del Senato (3 agosto) e le lettere inviate dall'inquisitore del nunzio e dall'inquisitore alla Congregazione (datate, come si è già detto, 5 settembre).

quanto reato penale, aggravato dal sacrilegio) al bando.<sup>86</sup> Nel caso di Rambaldo i verdetti furono estremamente severi: il 14 luglio 1724 il Consiglio dei Dieci sentenziò la condanna a morte del ladro e circa un mese dopo (il 26 agosto) il Sant'Uffizio pervenne alla stessa risoluzione. Sostanzialmente era stata formulata la medesima condanna, ciononostante il caso creò – a livello diplomatico – un contenzioso tra il Sant'Uffizio e le magistrature secolari della Repubblica.

In un primo momento la Congregazione del Sant'Uffizio aveva avanzato rimostranze sul modo in cui il governo della Repubblica voleva gestire la faccenda; nel 1722 al posto di Rambaldo erano finiti in carcere due innocenti. Già allora i consultori avevano suggerito l'applicazione della dottrina del misto foro per districare le competenze. Secondo la Congregazione del Sant'Uffizio, invece, non si trattava di «un mero e semplice sacrilegio di cognizione di misto foro, ma [di] un sacrilegio qualificato» cui era «annesso, per l'asportazione delle particole consacrate il sospetto d'eresia»; l'Inquisizione aveva rivendicato la competenza esclusiva sul caso e a riprova di ciò aveva presentato al governo della Repubblica – usando come canali diplomatici il cardinale Pietro Ottoboni e l'ambasciatore veneziano a Roma – «alcuni fogli [...] contenenti bolle pontificie, casi seguiti e dottrine di teologi e canonisti» per fondare giuridicamente le proprie pretese. La Repubblica non aveva arretrato di un passo, anzi il Senato aveva ordinato al podestà di Verona, qualora fosse stato chiamato dall'inquisitore per prestargli assistenza in tribunale, di vigilare affinché fosse giudicato solo il sospetto d'eresia.

Il problema si ripresentò al momento di processare il vero colpevole; la Congregazione del Sant'Uffizio ribadì che il furto sacrilego era un reato di competenza dell'Inquisizione: l'indizio d'eresia e il reato penale dovevano essere considerati come un *unicum*.<sup>87</sup> Sulla strada opposta marciavano i consultori della Repubblica, soprattutto fra Paolo Celotti, il quale, sulla scia dell'eredità sarpiana, aveva iniziato una battaglia tesa a ricondurre determinati reati (tra i quali

<sup>86</sup> Allo stesso modo, nel 1701, la dottrina del misto foro era stata applicata nel caso di un galeotto che aveva trafugato una particola consacrata. [Consult]. La vicenda di Rambaldo è descritta dettagliatamente in F. VERONESE, «L'orrore del sacrilegio», cit., pp. 265-274, 294-301.

<sup>87</sup> Fra Paolo Celotti scrisse: «è vero che la corte di Roma per estendere la giurisdizione del Sant'Uffizio ha preteso anticamente et ora pure rinnova la pretesa nelli annessi fogli d'informazione et allegazione latina trasmessi a vostra serenità dall'eccellentissimo ambasciatore che tutti quei delitti nei quali entra il sospetto di eresia vadino sotto la potestà del tribunale dell'Inquisizione volendo che resti al di lui giudizio non tanto il sospetto et indizio di eresia ma anco l'istesso delitto cosicché l'ecclesiastico non solamente habbia la potestà d'investigare qualsiasi intenzione di colui ch'era contro fede ma anco habbia autorità di castigar il delitto senza separar l'intenzione dal fatto». Si tratta di un parere molto lungo all'interno del quale i consultori scardinano minuziosamente ogni pretesa avanzata dalla Congregazione del Sant'Uffizio dopo il decreto del Senato datato 19 agosto 1724 (una delle fonti principali è il *Consulto sopra l'Ufficio dell'Inquisizione* di Paolo Sarpi). ASVe, *Senato Deliberazioni Roma expulsi papalisti*, fz. 33, cc. n. n., consulto di fra Paolo Celotti e Piero Marini, *sub data* 12 ottobre 1724.

proprio il *furto sacrilego*, un reato molto frequente all'epoca) esclusivamente nella sfera di competenze dell'autorità secolare.<sup>88</sup> Il 19 agosto 1724 la Repubblica chiarì la situazione una volta per tutte: il Senato decretò che da quel momento in poi – anche nei casi in cui fossero state sottratte particole consacrate – il furto sacrilego sarebbe diventato d'esclusiva competenza dell'autorità secolare; il Sant'Uffizio avrebbe potuto procedere solo contro l'indizio d'eresia. Di fatto veniva legalizzata, anche per questo reato, la dottrina del misto foro nei casi in cui fosse ravvisata la duplice componente del crimine: l'*error intellecti* congiunto al reato penale. Per il Sant'Uffizio, invece, il furto di particole consacrate era da considerare di per sé prova d'eresia, in quanto profanazione del corpo e del sangue di Cristo. Per questo motivo il decreto del Senato aveva indignato lo stesso pontefice, il quale minacciò – se non fosse stato revocato – «gl'atti più forti dell'immunità ecclesiastica».<sup>89</sup> Di fatto la controversia ebbe per oggetto le motivazioni e la circoscrizione della sfera di competenze inquisitoriale più che la conclusione della vicenda che in ogni caso prevedeva la morte per Rambaldo. Il corpo di colui che era stato condannato per ben due volte, in successione, dal tribunale secolare e da quello ecclesiastico, subì il supplizio stabilito dall'autorità laicale: una condanna pubblica e infamante che prevedeva la decapitazione e il conseguente rogo del cadavere fra le due colonne di Piazza San Marco.<sup>90</sup>

Durante la controversia relativa a Rambaldo, il Sant'Uffizio e il Consiglio dei Dieci si stavano contendendo la sorte di un altro ladro sacrilego: l'orefice Antonio Sciutta (detto anche Sutta o Suta). Il 18 luglio 1723 il Sant'Uffizio di Venezia aveva già avviato un procedimento nei suoi confronti imputandolo per aver sottratto una pisside contenente circa duecento particole consacrate, nella chiesa di San Nicolò di Venezia. Si può ipotizzare, in mancanza di dati precisi, che Antonio Sciutta fosse riuscito a fuggire dalle forze dell'Inquisizione per poi

<sup>88</sup> Celotti, *fra Paolo* in DBI, *ad vocem*.

<sup>89</sup> ASVe, *Senato Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 33, cc. n. n., consulto di fra Paolo Celotti e Piero Marini, *sub data* 12 ottobre 1724.

<sup>90</sup> ASVe, *Consiglio dei Dieci, parti criminali*, reg. 141, cc. 59<sup>r,v</sup>, *parte* presa dal Consiglio dei Dieci, 4 settembre 1724. La deliberazione recita: «consumato quanto aspettava al Santo Ufficio dell'Inquisizione intorno la persona di Antonio Fontana detto Rambaldo dall'Isola della Scala [...] sia preso che la sentenza di morte presasi in questo Consiglio a 14 luglio prossimo passato contro il suddetto Antonio Fontana detto Rambaldo sia dimani mattina all'ora solita eseguita». *Ibidem*. La condanna del Sant'Uffizio – stabilita dai Savi all'Eresia (lo stesso giorno rispetto a quella emessa dal Consiglio dei Dieci) – avrebbe, invece, previsto lo strangolamento in carcere e il sepolture del cadavere in mare, nelle profondità della laguna; v. ASVe, *Consiglio dei Dieci, parti criminali*, fz. 136, cc. n. n., *sub data* 4 settembre 1724.

essere ripescato, l'anno successivo dal Consiglio dei Dieci che avviò nei suoi confronti un procedimento penale.<sup>91</sup>

La Congregazione del Sant'Uffizio aveva ordinato all'inquisitore della Dominante che facesse tutto il possibile per ottenere la facoltà di portare a termine il processo, raccomandandogli, inoltre, di rivolgersi al nunzio affinché trovasse con lui un'adeguata soluzione;<sup>92</sup> l'inquisitore di Venezia presentò al Senato un memoriale nel quale erano riassunte le circostanze della denuncia del furto sacrilego e le fasi salienti del processo. Il testo fu esaminato da fra Paolo Celotti che rilevò un vizio nell'assunzione della denuncia da parte dell'Inquisizione: essa era stata presentata per denunciare il furto e non una persona specifica. Il che aveva presupposto – per riuscire a scoprire l'identità del colpevole – un'indagine *ex officio*, una procedura preclusa al Sant'Uffizio nei territori della Repubblica di Venezia. Motivo per cui Celotti consigliò di far cassare il procedimento avviato dal Sant'Uffizio.<sup>93</sup>

Le discussioni relative alle vicende di Sciutta e di Rambaldo, nonostante l'iniziale minaccia del pontefice, si arenarono: gli inquisitori generali, dopo aver dato lettura delle informazioni provenienti da Venezia, rimandarono più volte il dibattito.<sup>94</sup> Nel frattempo, il 9 maggio, il Consiglio dei Dieci era già pervenuto alla sentenza di morte nei confronti di Antonio Sciutta; si ritiene significativo il fatto che l'esecuzione sia stata sospesa sino al 21 agosto 1724: non sembra un caso che il decreto del Senato sui furti sacrileghi fosse stato emesso appena tre giorni prima. Antonio Sciutta fu giustiziato con le modalità stabilite dalla magistratura secolare: fra le due colonne di Piazza San Marco l'orefice fu decapitato e squartato in quattro parti appese «nei luoghi soliti, fino alla loro consumazio-

<sup>91</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 192, cc. 143<sup>r</sup> e sgg, consulto di fra Paolo Celotti, 13 luglio 1724. Il Consiglio dei Dieci assunse il caso di Antonio Sciutta il 14 gennaio 1724, v. ASVe, *Consiglio dei Dieci, parti criminali*, reg. 141, c. n. n., *sub data* 14 gennaio 1724.

<sup>92</sup> ACDF, *Decreta S. O. (1724)*, c. 178<sup>r</sup>, 6 luglio 1724. Nei *decreta* le vicende di Antonio Fontana, detto Rambaldo, e di Antonio Sciutta sono discusse nelle stesse sessioni, probabilmente erano accomunate, oltre che dalla comune provenienza, anche dallo «strattonato e strattonabile ambito del cosiddetto *mixti iuris*», tipico delle controversie tra la Repubblica di Venezia e la corte di Roma; v. G. BENZONI, *Sarpi: a mo' d'introduzione*, «Studi Veneziani» n. s. XLVII (2004), p. 147.

<sup>93</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 192, cc. 143<sup>r</sup> e sgg, consulto di fra Paolo Celotti, 13 luglio 1724. Non era dello stesso parere l'altro consultore in carica, il quale citando Tiberio Deciano, sosteneva che una volta accettata una denuncia e avviato un procedimento su di essa, il processo dovesse essere portato a termine. Ivi, cc. 149<sup>r-v</sup>, consulto di Piero Marini, 26 luglio 1724.

<sup>94</sup> La discussione proseguì e fu rimandata diverse volte anche dopo l'esecuzione dei due condannati, ACDF, *Decreta S. O. (1724)*, c. 208<sup>v</sup>, 23 agosto 1724 (la Congregazione incaricò il cardinale Ottoboni, segretario del Sant'Uffizio, di scrivere all'inquisitore di Venezia sui casi Sciutta e Rambaldo e il dibattito fu rimandato); ivi, c. 229<sup>r</sup>, 6 settembre 1724, (lette le informazioni inviate dall'inquisitore veneziano la Congregazione stabilì che il reato di furto sacrilego era di stretta competenza del Sant'Uffizio; dopodiché la discussione fu rimandata nuovamente); ivi, c. 234<sup>v</sup>, 13 settembre 1724 (lette le lettere inviate dall'inquisitore di Venezia, la Congregazione decide di comunicargli di tenere memoria – nel registro del proprio archivio – dell'accaduto; ancora una volta la causa fu «relata»).

ne»;<sup>95</sup> le membra restanti furono arse. A distanza di pochi giorni (il 5 settembre), come si è già detto, avvenne l'esecuzione di Rambaldo: in questo caso, prima di procedere all'esecuzione, il Consiglio dei Dieci aveva dovuto attendere la conclusione del processo da parte del Sant'Uffizio di Verona (26 agosto 1724), in applicazione della dottrina di misto foro come avevano suggerito i Consultori *in iure*.<sup>96</sup> Solo il 20 settembre la Congregazione del Sant'Uffizio riuscì a fare il punto della situazione; i cardinali membri presero visione, grazie a una lettera inviata loro dall'inquisitore di Venezia, del decreto emesso dal Senato in materia di furti sacrileghi («in quo declaratur cognitionem causam furto- rum sortilegorum etiam cum asportatione particulam consecratam ad forum laicum spectare, sed tantum ad Sanctum Officium spectare cognitionem vehementis heresis suspicionis quam talis asportatio inducere posse», recita il verba- le). Nella stessa sessione gli inquisitori generali riassunsero le vicende sui casi Sciutta e Rambaldo: relativamente al primo non era stato possibile procedere a causa del vizio relativo alla denuncia, nel secondo era subentrata con forza l'autorità secolare che aveva condannato a morte il reo. La Congregazione, ascoltati i consultori del Sant'Uffizio, ordinò all'inquisitore di Venezia di inviare nuovamente una copia del decreto del Senato e della sentenza al cardinale Ot- toboni. Dopodiché il caso fu archiviato definitivamente.<sup>97</sup>

Alcuni pareri giuridici, redatti dai Consultori *in iure*, ci restituiscono alcuni casi particolari che meglio aiutano a comprendere come determinati crimini, passibili di pena capitale, erano gestiti, nei rapporti tra Inquisizione e magistrature secolari della Repubblica, dal punto di vista giuridico. Il 10 marzo 1717 fra Paolo Celotti scrisse un parere su richiesta del Consiglio dei Dieci che ne aveva fatta istanza; si trattava di un episodio dubbio, per risolvere il quale il giurista consigliò di procedere nel modo più prudente possibile. Le cose erano andate così: il Consiglio dei Dieci era stato informato che un uomo sbarcato a Marano aveva celebrato messa «senza saputa di alcuno e senza far vedere le di lui di- missorie»; vi erano forti dubbi che non si trattasse di un vero prete, tuttavia, non era nemmeno possibile accertare il contrario: l'uomo si era trincerato die-

<sup>95</sup> Sulla consuetudine di esporre le membra squartate del cadavere, Lionello Puppi ha scritto: «il cadavere era tosto ridotto in quattro pezzi che venivano trasportati e issati ed esposti su apposite forche innalzate nei nodi principali d'ingresso alla città: presso il porto di San Nicolò al Lido, o nell'isola di San Giorgio, verso Mestre, Padova e Chioggia»; L. PUPPI, *Il mito e la trasgressione: liturgia urbana delle esecuzioni capitali a Venezia tra il XIV e il XVIII secolo*, Studi Veneziani, n. s. XV (1988), pp. 107-130, la cit. è a p. 119.

<sup>96</sup> Chi scrive aveva già individuato il caso di Antonio Sciutta ipotizzando che anche quest'episodio avesse dato luogo, al pari di quello di Rambaldo, a un contenzioso tra il Consiglio dei Dieci e la Congregazione del Sant'Uffizio (non era stato possibile, tuttavia, svolgere ricerche più approfondite nell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede); per un resoconto dettagliato della documentazione veneziana relativa al caso Sciutta v. F. VERONESE, «L'orrore del sacrilegio», cit., pp. 300-301.

<sup>97</sup> ACDF, *Decreta S. O. (1724)*, cc. 240<sup>r,v</sup>, 20 settembre 1724.

tro un silenzio impenetrabile; le uniche frasi che gli erano uscite di bocca erano sembrate «inette et insensate». La detenzione cautelativa non aveva sciolto i dubbi: il prigioniero se ne stava sempre in ginocchio con le braccia aperte e non rivolgeva mai la parola al carceriere; solo in poche occasioni si era lamentato con la moglie del custode per il poco cibo che gli veniva somministrato. Il consultore espresse il proprio parere sul caso: volendo procedere in conformità delle leggi sarebbe stato necessario avviare un'«inquisizione», dapprima presso i membri dell'equipaggio che avevano tradotto l'uomo a Marano e poi nei territori dell'Istria (e forse oltre, in rapporto ai dati emersi nella prima fase dell'indagine). Spostando l'attenzione dall'imputato al crimine, fra Paolo Celotti scrisse che celebrare messa senza avere ricevuto gli ordini sacri era un reato gravissimo per punire il quale sia le leggi secolari, sia l'Inquisizione avevano previsto la pena di morte. Riferendosi al caso specifico, dopo aver sconsigliato di accertare la reale identità dello sconosciuto per il dispendio di tempo che tale operazione avrebbe richiesto, suggerì di far bandire perpetuamente il forestiero dallo stato. In tal modo sarebbe stata evitata la condanna di un innocente, un religioso che poteva aver perso davvero i propri documenti – assieme al senno - durante il viaggio; a far pendere per questa risoluzione, infatti, vi erano le testimonianze di due frati che, in convento, avevano convissuto per un breve periodo con lo “smemorato” di Marano, il quale, a detta dei religiosi, si era sempre comportato in modo edificante.<sup>98</sup>

Il 31 agosto 1746 lo stesso consultore redasse un parere giuridico sul caso del galeotto Carlo Andrea Bremani. In questo caso si trattava di definire l'applicazione del principio di prevenzione nel caso in cui il primo foro a pervenire alla sentenza, avesse comminato la pena di morte. Carlo Andrea Bremani si trovava ritento nella *fusta* del Consiglio dei Dieci durante la comunione, si era reso «reo di vilipendio e strapazzo del santissimo corpo di Cristo»: aveva percosso un'ostia proferendo: “Ti mi farà giustizia, ti vumitò» e così dicendo l'aveva pestata più volte. Secondo fra Paolo Celotti il reato commesso da Bremani era composto di due «riguardi, l'uno estrinseco e l'altro intrinseco». Il primo riguardava lo scandalo: era avvenuto «un fatto esterno grave et enorme» che doveva necessariamente essere punito dal Consiglio dei Dieci al pari degli altri scandali cagionati a danno della religione, come porre in «derisione le parole sante e divine» o i salmi e offendere «con ferite o altre percosse le sacre immagini». L'abuso sacramentale invece – l'aspetto *intrinseco* del reato – doveva essere giudicato dal Sant'Uffizio; la duplice natura del crimine implicava quindi una doppia gestione, si trattava di un misto foro che andava trattato nel modo usuale: dapprima avrebbe proceduto la magistratura secolare che aveva prevenuto, dopodiché avrebbe avuto la sua parte l'Inquisizione (esclusivamente

<sup>98</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 183, cc. 323<sup>rv</sup>, consulto di fra Paolo Celotti, 10 marzo 1717. Copia del parere giuridico si trova anche in ASVe, *Sant'Uffizio*, b. 153, cc. n. n.

sull'indizio d'eresia); al termine di entrambi i procedimenti sarebbero state applicate le sentenze. Probabilmente fra Paolo Celotti aveva intuito quale potesse essere l'esito della vicenda: consigliò, nel caso in cui il Consiglio dei Dieci fosse addivenuto alla condanna a morte del galeotto, di fornire comunque a Bremani la possibilità di morire in pace, facendolo preventivamente abiurare al cospetto dell'inquisitore. Il 16 settembre la magistratura laicale pervenne alla sentenza: Carlo Andrea Bremani fu condannato a morte; l'esecuzione avvenne il giorno successivo fra le due colonne di Piazza San Marco dove subì lo stesso supplizio inflitto dieci anni prima ad Andrea Filippo Pini e a numerosi ladri sacrileghi giustiziati nel Settecento dal Consiglio dei Dieci: la decapitazione con il conseguente rogo del cadavere.<sup>99</sup>

<sup>99</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 215, cc. 279<sup>r-v</sup>, consulto di fra Paolo Celotti, 31 agosto 1746. La deliberazione del Consiglio dei Dieci con la quale si accolse la denuncia presentata dal Provveditore generale di Terra Ferma contro il galeotto Carlo Andrea Bremani si trova in ASVe, *Consiglio dei Dieci, parti criminali*, fz. 144, cc. n. n., *sub data* 31 agosto 1746; la condanna a morte si trova in Ivi, c. n. n., *sub data* 16 settembre 1746 e in ASVe, *Consiglio dei Dieci, parti criminali*, reg. 163, c. 36<sup>v</sup>. Sul dibattito riguardante la possibilità di riconciliare gli eretici condannati a morte con la chiesa cattolica attraverso la somministrazione dei sacramenti v. V. LAVENIA, *Eretici sentenziati e "reincorporati". Sacramenti, grazia e conforto in alcune norme delle Inquisizioni in Misericordie*, cit., pp. 153-187.



## VII. IL CASO DI BUTTRIO

A decorrere dal 1745 il vicario foraneo, delegato dall'inquisitore di Udine, raccolse testimonianze in merito a un presunto caso di stregoneria. Il teatro della vicenda fu Buttrio, un piccolo paese alle porte di Udine, dove l'inquisitore aveva promosso un ufficio decentrato: una vicaria, un organo più agile costituito dal vicario foraneo coadiuvato da un cancelliere. Uno dei nodi centrali della vicenda ruota intorno al fatto che i vicari foranei residenti a Buttrio, dapprima Geronimo Casella e poi Antonio Brazzoni, erano anche i pievani del paese. Avevano quindi accesso a una conoscenza intima dei propri compaesani e potevano esercitare su di loro forme di potere, tese a controllarne e manipolarne le coscienze, come si vedrà meglio in seguito.<sup>1</sup>

Tre contadine di Buttrio, Adriana Trivellini, Francesca Purini e Giovanna Meroi – in una serie di deposizioni rese tra il 1745 e il 1747 – confessarono ai pievani di Buttrio, e soprattutto a don Antonio Brazzoni, di aver sottoscritto patti col diavolo, di aver contratto nozze col maligno e di essere volate più volte al sabba (*ai salti* nel gergo friulano). Affermarono, inoltre, di aver compiuto malefici ai danni di persone, soprattutto religiosi e bambini, di aver abusato del sacramento dell'eucaristia, di aver avuto commerci carnali con uomini e demoni. Sostennero di aver abortito molte volte e di essersi servite degli «aborti inceneriti» per produrre un unguento che, spalmato sul corpo, permettesse loro di volare ai congressi diabolici. Nelle loro deposizioni accusarono molti compaesani, giungendo a stringere progressivamente il cerchio intorno al sacerdote Nicolò Deganutti e al fattore di Ca' Maniago, Paolo Molinaris (a capo, secondo l'unica testimonianza di Giovanna Meroi, di un'«unione di liberi muratori»). Le testimonianze furono ratificate all'inquisitore, Carlippolito Baratti,<sup>2</sup> il quale si

<sup>1</sup> Nel 1746 – secondo la registrazione di una visita pastorale – i preti residenti a Buttrio e nelle zone limitrofe erano piuttosto numerosi (sedici in tutto). ACAU *Visite pastorali*, b. 797, fasc. 31, cc. n. n., *sub data* 3 luglio 1746.

<sup>2</sup> Il francescano Marcantonio Crivelli da Perugia, il predecessore di Carlippolito Baratti, era stato eletto inquisitore di Aquileia a Concordia il 22 marzo 1730. Nel maggio dello stesso anno il Senato ne aveva approvato l'insediamento; Cfr. ASVe, *Senato Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 39, cc. n. n., deliberazione del Senato, 27 maggio 1730; Ivi, consulto di fra Paolo Celotti che confermava la validità della patente conferita dalla Congregazione del Sant'Uffizio, 22

recò a Buttrio per raccoglierle senza la debita assistenza laicale. Dopodiché, sottoposte a un ulteriore livello di giudizio, le giovani replicarono le loro testimonianze al tribunale legalmente riunito, alla presenza del luogotenente. Le presunte streghe furono assolte: godettero del beneficio concesso agli *sponte comparentes*. Il luogotenente non era d'accordo: a suo parere le pene comminate dall'Inquisizione, nei confronti di persone che avevano commesso crimini tanto efferati, erano troppo miti.

Si trattava di un nodo giuridico che vedeva contrapporsi nettamente, ciascuno secondo il proprio modello di giustizia, l'inquisitore da un lato e il rappresentante secolare dall'altro. Il primo era appoggiato dalla Congregazione del Sant'Uffizio, dal nunzio e dall'inquisitore di Venezia e dal patriarca di Aquileia con i quali strinse una fitta corrispondenza. Dall'altra parte il luogotenente comunicava le proprie difficoltà alla magistratura di riferimento - il Senato o il Consiglio dei Dieci - che di prassi rimetteva i dubbi provenienti dalla periferia ai Consultori *in iure*. Paolo Celotti redasse cinque pareri sul caso di Buttrio: essi permettono di seguire in maniera abbastanza lineare i problemi affrontati di volta in volta dal rappresentante secolare, lo svolgersi dei fatti e le risoluzioni prese nei confronti dell'inquisitore; i suggerimenti prospettati dai giuristi furono sempre accolti e messi in pratica dalle magistrature. I Consultori *in iure* districarono i nodi giuridici in merito al crimine di stregoneria: lo fecero in due consulti specifici nei quali confermarono la natura mista della materia trattata, come si vedrà dettagliatamente in seguito. Per questo motivo, una volta concluso, con l'assoluzione, il processo inquisitorio contro le tre donne di Buttrio, il luogotenente rivendicò il proprio diritto a procedere sullo stesso caso (con l'autorità che gli era stata conferita dai Capi del Consiglio dei Dieci). L'avocazione della causa da parte dell'autorità secolare creò la riprovazione dell'inquisitore di Udine e della Congregazione del Sant'Uffizio che espressero il seguente timore: nessuno, per paura di incappare in un processo da parte delle magistrature laicali, si sarebbe più presentato nelle aule del Sant'Uffizio. Il 26 marzo 1748, nonostante le proteste di Carlippolito Baratti, iniziò da parte del luogotenente il processo delegato dal Consiglio dei Dieci *col rito*; le tre presunte streghe furono arrestate e durante gli interrogatori - alcuni dei quali condotti

maggio 1730. Marcantonio Crivelli ricoprì l'incarico per circa sedici anni (sino alla morte), dopodiché gli subentrò un altro francescano che tanta parte ebbe nella vicenda di Buttrio, il già citato Carlippolito Baratti da Rovigo. Quest'ultimo fu nominato inquisitore di Concordia e Aquileia il 9 novembre 1746 ed entrò in carica il 3 febbraio 1747; i dati relativi a Carlippolito Baratti sono tratti dall'elenco degli inquisitori friulani redatto da Andrea Del Col in A. DEL COL, *Inventariazione degli atti processuali dell'Inquisizione romana*, in *L'Inquisizione romana in Italia nell'età moderna. Archivi, problemi di metodo e nuove ricerche*, Atti del seminario internazionale, Trieste, 18-20 maggio 1988, pp. 103, 104. In precedenza Baratti aveva esercitato per quasi nove anni ad Adria (era stato eletto inquisitore di Adria il 31 marzo 1738); su questo punto v. ASVe, *Consultori in iure*, fz. 207, c. 226<sup>r</sup>, consulto di fra Paolo Celotti, 8 maggio 1738.

sotto tortura - ritrattarono tutto quello che avevano depresso precedentemente. Confermarono di essere state costrette a rendere le false testimonianze al Sant'Uffizio, in seguito alle vessazioni fisiche e psicologiche inflitte loro dal pievano di Buttrio. Le tre giovani furono scagionate dall'autorità secolare, anche se le loro difficoltà ad accostarsi ai sacramenti si prolungarono sino al 1750: considerate spergiure e calunniatrici agli occhi di alcuni confessori, dovettero rilasciare una ritrattazione che, dapprima nel foro interno e poi in quello giudiziario, le disculpasse definitivamente per le false confessioni rese al Sant'Uffizio.

Ricapitolando: nell'arco di circa otto anni la vicenda si trasformò, attraverso varie fasi, da un processo per stregoneria – assunto in origine esclusivamente dall'Inquisizione - a un caso di misto foro per il quale furono ritenuti competenti sia il Sant'Uffizio, sia il Consiglio dei Dieci, il massimo organo penale della Repubblica. Dopodiché la giustizia secolare avocò a sé l'intero procedimento che andava assumendo contorni diversi rispetto a quelli iniziali: da processo per stregoneria nei confronti degli abitanti di Buttrio a procedimento per calunnia e maltrattamenti contro il pievano del paese, il già citato don Antonio Brazzoni. L'inquisitore di Udine visse in maniera piuttosto concitata l'avvocazione del processo da parte del Consiglio dei Dieci; tra il dicembre 1747 e l'agosto 1748 era già stato *ammonito* tre volte: il Senato, tramite il luogotenente, gli aveva intimato di rispettare le leggi della Repubblica (in materia di vicari foranei e in merito all'assistenza laicale); il giudice di fede temeva, inoltre, che il pievano di Buttrio potesse trascinarlo nel vortice nel quale lo stesso prete stava precipitando. Il nunzio e l'inquisitore di Venezia sostennero Carlippolito Baratti moralmente, legalmente - organizzando riunioni nelle quali si discuteva il caso – e politicamente, informandolo sugli echi della vicenda giunti a Venezia; in particolare l'inquisitore della Dominante cercò confidenti avvicinando, in un'occasione, lo stesso consultore *in iure* che si stava occupando dell'*affaire*, il già citato fra Paolo Celotti. Carlippolito Baratti ne uscì indenne: nel marzo 1750 la Congregazione decise di allontanarlo dalla sede udinese per trasferirlo a Treviso. Tutte le colpe ricaddero sul pievano di Buttrio che nell'ottobre del 1753 fu condannato a cinque anni di *camerotto* dal Consiglio dei Dieci.

1. *La prima fase del processo: le deposizioni rese al vicario foraneo e all'inquisitore*

Le prime testimonianze sul caso di Buttrio, risalenti all'11 maggio 1745, furono raccolte da uno dei vicari foranei dell'inquisitore di Udine, don Geronimo Casella. A Buttrio, nella propria casa, il prete accolse la già citata Adriana Trivellini che gli rese una lunga deposizione. La giovane raccontò di essere stata iniziata all'adorazione del diavolo cinque anni prima da una compaesana, Lazzara Merroi. Quest'ultima le aveva presentato un bel giovane dicendole che avrebbe potuto maritarsi con lui se avesse rinnegato la propria fede per Gesù Cristo; Adriana disse di aver acconsentito all'apostasia promettendo di adorare, da allora in poi, solo il promesso sposo. Asserì che il futuro consorte - il diavolo - le aveva guidato la mano durante la redazione del patto all'interno del quale si trovava inserito il contratto matrimoniale che stabiliva l'obbligo eterno di unione tra i coniugi, il numero di rapporti sessuali cui si sarebbe prestata e la promessa di rimanere gravida almeno una volta ogni cinquanta giorni («con patto d'abortire ogni volta, come seguì, e questi aborti erano animati acciò quelle anime non andavano a godere il paradiso» affermò). Adriana disse di essersi dedicata, da allora in poi, a ogni genere di «male sì in abuso de sacramenti come in materia di sortileggi [sic]»; affermò che il diavolo le aveva fatto dei doni: alcuni amuleti fra cui una «medaglia [...] di Santa Brigida», delle croci di piombo e delle «cartoline» rosse da attaccare in varie parti del corpo. Fra i regali vi era anche un vaso contenente un unguento che, composto «d'olio di lino, di cenere d'aborti, di ossi di morti e del sangue mestruale», spalmato sul corpo le avrebbe consentito di recarsi ai «congressi diabolici».

La giovane descrisse la sua prima esperienza al sabba: asserì che Lazzara Merroi, Asmodeo e Bello (questi ultimi erano personificazioni di Satana che la visitavano spesso) dopo averla fatta ungere con l'impastro diabolico l'avevano accompagnata *ai salti*; Asmodeo si era trasformato in un porco e Bello in un asino in groppa al quale era giunta in un prato dove si trovavano già una ventina di abitanti di Buttrio e delle zone limitrofe. Durante il congresso i partecipanti avevano dapprima ballato e banchettato, dopodiché la festa si era trasformata in un'orgia durante la quale le donne di Buttrio avevano avuto rapporti sia con i diavoli, sia con i compaesani. In seguito a tali incontri, che secondo la testimonianza di Adriana avvenivano ogni giovedì notte, la giovane affermò di essere rimasta incinta molte volte ma di non aver mai portato a termine le gravidanze: gli aborti inceneriti erano serviti per fare nuovo unguento magico. Aggiunse di aver abusato varie volte del sacramento dell'eucaristia, calpestando ostie consacrate dalle quali aveva visto uscire sangue. Raccontò anche di aver «succhiato [...] innumerevoli volte il sangue di circa venti bambini, per allimentare maggiormente il calor naturale e [...] daneggiare nello stesso tempo quelle creatu-

re». Quello di Adriana appare come un lungo monologo interrotto pochissime volte dal vicario foraneo che le domandò, volgendo al termine la deposizione, maggiori chiarimenti sulla composizione dell'unguento e sui motivi che l'avevano spinta alla confessione.<sup>3</sup>

Il 31 agosto dell'anno successivo spettò al già citato Antonio Brazzoni – il nuovo vicario dell'inquisitore di Udine, Marcantonio Crivelli - raccogliere la deposizione di una giovane contadina di Buttrio. In casa del prete si presentò Francesca Purini per denunciare gli episodi di stregoneria ai quali aveva assistito e quelli che l'avevano vista per protagonista. L'iniziazione di Francesca era avvenuta presto: a dodici anni – secondo quanto raccontò - aveva ricevuto uno specchio da Sabbata Ciana, anch'ella di Buttrio. Nello specchio si riflettevano diverse figure, talvolta un bellissimo giovane, altre volte un diavolo: le immagini dovevano essere adorate e tale adorazione, le aveva insegnato Sabbata Ciana, avrebbe dovuto soppiantare quella provata nei confronti di Dio. Il racconto del patto è simile a quello che aveva ricostruito Adriana Trivellini: vi si stabiliva fedeltà e adorazione nei confronti dello sposo e il numero di rapporti sessuali che avrebbero avuto luogo fra loro. Francesca, come Adriana, raccontò di essere volata al sabba dopo essersi unta con l'impiastro diabolico; disse di aver incontrato circa cinquanta compaesani (fra i quali la stessa Adriana Trivellini), che denunciò uno per uno al vicario Brazzoni. Francesca descrisse le orge e le «sodomie» commesse indistintamente con tutti, diavoli e uomini e i malefici praticati con l'abuso di particole consacrate. Asserì, inoltre, di aver cagionato la morte di alcuni infanti e ragazzi, «l'infermità» di più di cinquecento religiosi e qualche temporale.<sup>4</sup> La giovane si presentò altre volte in casa del pievano per denunciare numerosi correi e per rendere nuove testimonianze (il primo, il 5, il 26 settembre e il 2 ottobre). Il 5 settembre, in particolare, denunciò don Nicolò Deganutti, anch'esso riconosciuto come «stregone», il quale – secondo quanto

<sup>3</sup> La giovane rispose di non essersi presentata prima perché «acciecata dal demonio»; raccontò di essersi redenta l'anno del giubileo quando il proprio angelo custode l'aveva convinta a confessarsi dal pievano, il quale l'aveva esortata, per ottenere l'assoluzione, a presentarsi al Sant'Uffizio. Fu licenziata dopo aver abiurato *formalmente*. ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1332, fasc. 864, cc. n. n., deposizione di Adriana Trivellini, 11 maggio 1745.

<sup>4</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1332, fasc. 871, cc. 1<sup>sv</sup>, deposizione di Francesca Purini, 31 agosto 1746. Il primo settembre si ripresentò in casa del pievano aggiungendo di aver assistito a diverse messe celebrate dal demonio; disse, inoltre, di aver abortito circa sessanta volte ingerendo un olio consegnato poi al vicario foraneo; si accusò della morte di alcuni bambini e due ragazze, di malefici nei confronti di diversi religiosi sia secolari, sia regolari. I malefici erano stati compiuti con una croce «di stagno [...] tutta involta in diverse fatuchiari» acquisita da don Antonio Brazzoni durante l'interrogatorio. Disse di aver cagionato temporali, di aver fatto morire degli animali, di aver bestemmiato e di aver abusato del sacramento dell'eucaristia. Ivi, cc. 1<sup>v</sup>, 2<sup>r</sup>, deposizione di Francesca Purini, 1 settembre 1746.

confessato dalla giovane – con la scusa di benedirla aveva più volte abusato di lei.<sup>5</sup>

Il vicario foraneo don Antonio Brazzoni diventò il referente principale per Adriana Trivellini e Francesca Purini; anche Adriana, infatti, a distanza di più di un anno dalla prima confessione iniziò a frequentare la casa del pievano per sgravarsi nuovamente la coscienza.<sup>6</sup>

Il 28 febbraio 1747 l'inquisitore Carlippolito Baratti, appena insediato nella sede di Udine, scrisse alla Congregazione del Sant'Uffizio inviando due deposizioni che, a suo dire, erano state rese spontaneamente da Francesca Purini e Adriana Trivellini (con molta probabilità erano le stesse raccolte dal pievano Brazzoni). Si trattava di una vicenda torbida, spiegò l'inquisitore, un caso di stregoneria che coinvolgeva – secondo le testimonianze delle due donne – numerosi compaesani. La vicenda si trascinava da tempo: Carlippolito Baratti l'aveva ereditata dal predecessore che aveva già provveduto, per la gravità dei fatti occorsi, a informare il patriarca d'Aquileia, il cardinale Daniele Dolfin.<sup>7</sup> Nella lettera diretta alla «Suprema» l'inquisitore confermava il proprio impegno nel «metter freno e levar tanto male»: avrebbe fatto di tutto per ottenere «l'assistenza pubblica, senza incontrare disturbi e negative»; assistenza che, tuttavia, ricercò solo più tardi.<sup>8</sup>

Il 18 marzo la Congregazione del Sant'Uffizio stabilì le modalità con le quali Baratti avrebbe dovuto procedere, lo fece attraverso i consueti fogli di *istruzioni* all'interno dei quali erano fissate, di volta in volta, le direttive impartite agli inquisitori locali. Queste prevedevano che Baratti, prima di muovere passi ulte-

<sup>5</sup> Ivi, cc. 2<sup>v</sup>-4<sup>r</sup>, deposizioni di Francesca Purini, 5 e 26 settembre, 2 ottobre 1746.

<sup>6</sup> Il 3 settembre poi rese una lunga deposizione a Brazzoni nella quale aggiungeva, come aveva già fatto Francesca, il particolare dello specchio magico nel quale vedeva «streghe e stregoni quali commettevano ogni immondezza». Ivi, cc. 1<sup>r</sup>, 2, 1 settembre 1746. Il 6, il 19 settembre e il 2 ottobre Adriana si ripresentò al vicario foraneo per aggiungere nuove denunce e altri particolari sulle modalità con le quali si svolgevano i malefici, il sabba, le apparizioni diaboliche. Durante l'ultima deposizione abiurò per la seconda volta, *de rebementi*, e fu licenziata; cfr. ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1332, fasc. 872, cc. 1<sup>r</sup>-7<sup>v</sup>, deposizioni di Adriana Trivellini, 6 e 19 settembre, 2 ottobre 1746.

<sup>7</sup> Daniele Dolfin, patriarca di Aquileia dal 1734 al 1762, mantenne «vita natural durante il nome, il titolo e le prerogative del soppresso patriarcato», nonostante l'abolizione del patriarcato e il suo smembramento nei due arcivescovati di Gorizia e Udine (6 luglio 1751); P. PRETO, *Dolfin, Daniele* in DBI, *ad vocem*; sui patriarchi della famiglia Dolfin v. L. DE BIASIO, *I patriarchi aquileiesi di casa Dolfin: Giovanni, Dionisio e Daniele (1657-1762)*, in *I ceti dirigenti in Italia in età moderna e contemporanea, Atti del Convegno, Cividale del Friuli, 10-12 settembre 1983*, Amelio Tagliaferri (a cura di), Udine, Del Bianco, 1984, pp. 381-396.

<sup>8</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1367, cc. n. n., sommario del padre inquisitore di Udine Carlippolito Baratti, *sub data* 28 febbraio 1747.

riori, si dedicasse alla ricerca del *corpus delicti*.<sup>9</sup> Per avanzare nel caso di Buttrio – così precisano le *Istruzioni* – era necessario provare che i malefici fossero stati realmente eseguiti dalle streghe e dagli stregoni e «per fondamento di queste prove» si ordinava l'esame di «parenti, amici o altri» che avessero assistito a eventuali «infermi malificati» prima della loro morte. A Baratti si chiedeva quindi di svolgere un'indagine per capire se le presunte streghe avessero potuto provocare morti o infermità. Si prescriveva all'inquisitore di attenersi «all'istruzione altre volte trasmessa» dalla «Suprema in simili casi di sortilegi e streghe», tale direttiva era stata inviata «a tutte l'Inquisizioni sin dall'anno 1657» si trovava stampata nel capitolo trentadue del *De incostantia in fide* di Francesco Albizzi.<sup>10</sup> La Congregazione restava in attesa delle informazioni richieste, comandava ubbidienza ingiungendo all'inquisitore di non prendere iniziative personali prima di aver avuto «oracolo» dalla Congregazione stessa.<sup>11</sup> Tra il 24 e il 27 aprile Carlippolito Baratti fu ospitato in casa del pievano di Buttrio; il primo giorno interrogò le presunte streghe che confermarono le deposizioni già rese al suo sottoposto, don Antonio Brazzoni. Il giorno successivo, sempre *in loco*, interrogò alcuni abitanti del paese, uomini e donne di umili condizioni, i quali avevano perso figli in giovane età, spesso per malattie che li avevano colpiti all'improvviso; le testimonianze pervenute sono quattro e nella maggior parte

<sup>9</sup> Ivi, *Istruzioni* inviate dalla Congregazione del Sant'Uffizio all'inquisitore di Udine, 18 marzo 1747. Il crimine di stregoneria detto anche *crimen exceptum* era particolarmente difficile da provare, a proposito v. M. CAVINA, *Una fama diabolica. Profili del problema probatorio nel processo di stregoneria* in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, Paolo Prodi (a cura di), Bologna, il Mulino, 2007, pp. 143-154.

<sup>10</sup> Si tratta dell'*Instructio pro formandis processibus in causis strigum, sortilegiorum et maleficiorum*. Come scrive John Tedeschi: «L'*Instructio* è [...] contenuta nel *De incostantia in fide*, pubblicato nell'ambito del *De incostantia in iure [admittenda vel non]*», stampato ad Amsterdam nel 1683 (anche se l'indicazione del luogo di pubblicazione resta dubbia). Negli anni precedenti l'*Instructio* aveva goduto di un'ampia diffusione manoscritta – in differenti versioni - prima di essere pubblicata, per la prima volta, nel *Sacro Arsenale* di Eliseo Masini (1625<sup>2</sup>). Nel 1657, quando la caccia alle streghe dilagava nell'Europa del nord, l'*Instructio* fu pubblicata a Roma, in forma di libretto costituito da otto pagine fittamente stampate, «come documento ufficiale della Chiesa [...] con colofone a timbro della Reverenda Camera Apostolica». Questa edizione, senza frontespizio, rimane avvolta nell'anonimato: non si pone sotto l'egida del Sant'Uffizio e risulta conservata in un'unica copia – sottoscritta dall'inquisitore tedesco Leonhard Messer - nella biblioteca della Cornell University. Nel *De incostantia in fide* Francesco Albizzi pubblicò la versione romana del 1657 «prendendosi diverse libertà con il testo e espungendo del tutto un lungo paragrafo sulle donne («genus et maxime superstitiosum»), compreso l'importante avvertimento che i sortilegi non necessariamente implicavano l'apostasia al demonio». Sulla tradizione del testo v. J. TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico*, cit., pp. 125-136; sulla versione pubblicata da Francesco Albizzi, v. in part. le pp. 130, 314n, 319n.

<sup>11</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1367, cc. n. n., *Istruzioni* inviate dalla Congregazione del Sant'Uffizio all'inquisitore di Udine, 18 marzo 1747. Carlippolito Baratti espresse, alla Congregazione del Sant'Uffizio, la volontà di recarsi quanto prima a Buttrio per raccogliere le testimonianze richieste. ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1367, *Sommario del padre inquisitore Carlippolito Baratti*, 5 aprile 1747.

dei casi – tre di esse – i testimoni negano di aver creduto nell'eventualità di un maleficio. Solo una donna confessò di averci pensato dopo la morte di due figlie una, ventenne, colpita da un morbo che in pochi giorni le aveva strappato la vita («una malattia di giorni 22 nella quale ora stava un poco meglio, ora ricadeva in peggio et il mal suo principalmente era una gran frenesia [...] sino col voler scapar di letto che bisognava star sempre alla guardia della stessa per giorni quindici che gli durò») e l'altra quindicenne, morta in seguito a numerose «piaghe» che le avevano devastato il corpo. I genitori delle ragazze avevano sospettato che le figlie fossero state maleficate, per questo motivo le avevano anche fatte benedire da don Antonio Brazzoni.<sup>12</sup>

Il 4 maggio Giovanna Meroi, al cospetto del vicario, confessò di aver cagionato assieme ad altre compaesane, la morte della propria sorella, Caterina. Affermò anche di aver succhiato il sangue a dieci «fanciullini [...] per estenuarli non già per farli morire»; disse di essersi servita innumerevoli volte di olio santo e di ostie, rubati in chiesa, per compiere sortilegi e malefici e di aver commesso «le maggiori sensualità col demonio». Durante la testimonianza denunciò diverse persone fra le quali Nicolò Deganutti e Paolo Molinaris: l'avevano rimproverata per le dichiarazioni da lei rese al pievano Brazzoni nella doppia veste di confessore e ministro del Sant'Uffizio. La giovane affermò di aver avuto commerci carnali sia con l'uno sia con l'altro e di ritenerli entrambi responsabili di averle fatto rinnovare il patto con Satana. Su Paolo Molinaris aveva un aneddoto particolarmente rappresentativo; Giovanna raccontò di essere stata a casa dell'uomo che le aveva insegnato ad adorare tre statue nere, rinnegando la fede in Gesù Cristo e nella santissima trinità; il tutto era stato suggellato da un giuramento, un patto scritto. I tre idoli, secondo Giovanna, si erano anche materializzati:

si fecero conoscere esser li demoni quali meco parlavano e mi dissero uno chiamarsi Lucifero, l'altro Satanasso ed il terzo Balzebud, e ciò nonostante giurai di mai mancarli e quando avea promesso a costo ancora della vitta. Ciò seguito mi disse il detto Paolo Molinaris esser questa la più nobile unione che possa esser in questo mondo,

<sup>12</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1332, all'interno della stessa unità archivistica furono archiviati come «extrajudicialiter» tutti gli atti raccolti dall'inquisitore Carlippolito Baratti senza la debita assistenza secolare: ivi, fasc. 894, cc. n. n., 24 aprile 1747, deposizioni di Francesca Purini e Adriana Trivellini (rese all'inquisitore Carlippolito Baratti in casa di don Antonio Brazzoni, a Buttrio); ivi, fasc. 896, cc. n. n., *Examina pro informationibus [...]*, 25 aprile 1747 (a Buttrio l'inquisitore interrogò cinque persone per conoscere da vicino le malattie che avevano causato la morte dei loro famigliari); ivi, fasc. 902, cc. n. n., *Extrajudicialiter per lume*, deposizione di Elena Brazzoni, sorella del vicario foraneo Antonio; ivi, fasc. 919, cc. n. n., 24 aprile 1747, deposizione di Giovanna Meroi. Quest'ultima abiurò al cospetto del vicario foraneo e dell'inquisitore, v. Ivi, fasc. 922, cc. n. n., abiura *de formali* sottoscritta, col segno di croce, da Giovanna Meroi (redatta in casa del pievano di Buttrio al cospetto del padre inquisitore), 27 aprile 1747.



chiamandosi l'unione de muratori, ed habitassimo assieme. In questa unione sono iscritti Don Nicolò Deganuti mio zio materno, Biasio Deganuto suo fratello, padre Biasio Jorio, Domenico Piruzzo, Antonio Miano e Giovanni Meroi, Sabata Ciana, Lucia Bina, Domenica Meroi, Gioanna Novina, Sabata Zuccola, Biasia Lavarona, Lucia moglie di Giacomo Deganutto, Madalena Vecchia, e di questa lega infame in questo paese è stato l'autore il solo signor Paolo Molinaris.

La deposizione, volgendo al termine, poneva l'accento sul comportamento di Paolo Molinaris, il quale, secondo quanto affermò Giovanna, teneva «in un vetro» sette spiriti diabolici «in figura di mosche ordinarie». L'uomo avrebbe voluto costringere alcuni di questi spiritelli in un pero per poi donarlo a Elena Brazzoni – la sorella del vicario del Sant'Uffizio – «acciò mangiandolo diventasse ossessa e con questo mezzo dovesse andare dove a lui piacesse». Interrogata dal vicario sull'«unione dei muratori», Giovanna rispose: «io non so che veruno sii stato denunciato né presentato a questo Santo Tribunale, parlando di questa unione, ma bensì come streghe e stregone son stati denunciati da Francesca Purina e Andriana Trivelina, come sponte comparse a questo santo tribunale». Il giorno successivo Giovanna Meroi si presentò nuovamente in casa del pievano arricchendo la testimonianza già resa con nuovi particolari sull'«unione dei muratori». Tali congressi consistevano nell'adorare le tre statue possedute da Molinaris: i membri si sistemavano intorno al tavolo sul quale, oltre alle tre sculture, erano situati anche sacchetti di soldi, armi da fuoco, diversi «stili», una bottiglia di *Picolit* con sette mosche all'interno, e alcuni libri. Molinaris registrava le presenze, dopodiché - ricordò la testimone - si mangiavano dolci (come ciambelle e confetture). Ogni congresso era centrato sull'apostasia della religione cattolica cui seguivano le promesse di fede eterna nei confronti di Satana, di conservare l'affetto verso gli altri membri e di vendicarsi dei nemici tramite malefici e sortilegi; i membri, inoltre, erano obbligati al vincolo di segretezza: non avrebbero mai dovuto parlare a nessuno di ciò che succedeva nella stanza delle tre statue.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1332, fasc. 922, cc. n. n., deposizione di Giovanna Meroi resa al vicario foraneo Antonio Brazzoni, 4 maggio 1747. Il 23 gennaio 1748 la donna si presentò nuovamente al cospetto del pievano denunciando Maria Vecchi in qualità di strega e membro della setta dei *liberi muratori*. Ivi, fasc. 919, cc. n. n., deposizione di Giovanna Meroi, 23 gennaio 1748. Solo successivamente concentrò le proprie accuse sul proprio zio, don Nicolò Deganutti; l'8 maggio Giovanna rese una testimonianza imperniata sul rapporto incestuoso intrattenuto con lui, v. Ivi, cc. n. n., *sub data* 8 maggio 1748, deposizione di Giovanna Meroi (resa al pievano di Buttrio). A parte la vicenda di Tommaso Crudeli – processato a Firenze nel 1739 – nel resto d'Italia gli episodi di massoneria perseguiti dal Sant'Uffizio non furono molti, anche se come scrive Andrea Del Col «non è escluso che questo dipenda dalla carenza delle ricerche a riguardo»; A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia*, cit., p. 689 – 693. Riportando l'attenzione sul caso di Buttrio il racconto di Giovanna Meroi colpisce perché le pratiche e gli strumenti massonici si fondono con l'apostasia e l'adorazione del diavolo; non si tratta, tuttavia, di un caso isolato. Il 19 settembre 1751 Augusto Luzzan si presentò spontaneamente nelle aule del Sant'Uffizio di

Su Paolo Molinaris l'inquisitore raccolse anche la testimonianza della sorella di don Antonio Brazzoni, la già citata Elena. Questa deposizione sarebbe servita in un secondo momento: l'inquisitore aveva pensato di usarla, all'occorrenza, facendola ripetere nelle sessioni del tribunale legalmente riunito («io Carlo Hippolito Baratti ho scritto la presente per valermene occorrendo nel processo informativo» annotò il giudice). Se le comparizioni e poi i costituiti di Francesca Purini e Adriana Trivellini avevano creato un vortice all'interno del quale erano stati trascinati numerosi abitanti di Buttrio e soprattutto don Nicolò Deganutti (che nel frattempo – a causa delle accuse - era stato sospeso *a divinis* dal patriarca di Aquileia),<sup>14</sup> le deposizioni di Giovanna Meroi ed Elena Brazzoni si concentrarono soprattutto contro Paolo Molinaris. Elena raccontò che Paolo aveva iniziato a frequentare assiduamente la propria casa; una volta in particolare le aveva offerto un pero che le aveva provocato strane reazioni: «grande alterazione tanto nel sangue come nelle parti pudende e [...] veementissime immaginazioni impure». Ai primi sintomi ne erano seguiti altri, più gravi: Elena raccontò di aver sofferto di un male che le impediva di camminare dal dolore e nei confronti del quale ogni medicina era inefficace. Disse, inoltre, di essere guarita solo in seguito a una benedizione – impartita dal fratello pievano – e dopo aver bevuto un po' d'acqua santa.

Le visite di Paolo, secondo quanto affermò la teste, si erano rese via via più frequenti, l'uomo diceva di non poter stare senza di lei, di conoscere la natura del suo male e condivideva quello che sembrava un normale corteggiamento con

Zara, raccontando di essere stato un membro di una loggia parigina («mi lasciai sedurre da alcuni malviventi a mutar religione ed aggregarmi alla setta de liberi muratori», affermò); il francese raccontò di essere stato sottoposto a un rito iniziatico nel quale, dopo una purificazione tesa a cancellare il battesimo, i membri si erano spogliati: «si posero a giacere in vari atteggiamenti disonesti, chi sopra de letti, chi sopra canapè commettendo ogni sorta di sceleragini asserendo essere questo il vero modo per poter nell'altro mondo godere le grazie. Ed asserendo essere ciò permesso senza peccato, come anco senza peccato poter sfogare la passione della carne e con donne e con uomini. Dopo di ciò ogniuno si rivestì da libero muratore nel modo sopra significato e fu fatta una lautissima cena». Interrogato su quanti massoni avesse conosciuto e perché si fosse presentato al Sant'Uffizio, Augusto affermò di essere entrato in contatto con circa tremila affiliati, sparsi per l'Italia, l'Inghilterra e la Francia e di aver deciso di sgravarsi la coscienza dopo che gli era apparso il diavolo circondato dal fuoco. BCMC, Cod. Cicogna 2764, «Spontanea comparsa fatta nel Sant'Uffizio di Zara da Lodovico Augusto di Luzzan francese per lo avanti libero muratore», 19 settembre 1751, Ivi, cc. 397-402. Segue un'«informazione intorno alla setta de liberi muratori», cc. 402 e ss. Probabilmente la commistione tra pratiche non ortodosse e massoneria era nota se il 26 marzo 1788 Olivo Gritti di Vicenza, presentandosi nelle aule del Sant'Uffizio di Padova «disse di aver prestato il giuramento del silenzio nella setta de liberi muratori, senza però aver udito o veduto alcuna cosa contro la santa cattolica religione. Abiurò col solito giuramento di non più ritornare e imposte le solite penitenze et fu assolto». ACDF, *St. St. GG 5-1, Inquisizione di Padova, «Elenco di abiurazioni fatte nell'anno 1788 in Padova»*, c. n. n., sub data 26 marzo 1788.

<sup>14</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1367, cc. n. n., *Sommario dell'inquisitore Carlippolito Baratti sul caso di Buttrio*, l'inquisitore registra che don Nicolò Deganutti fu sospeso *a divinis* il 3 maggio 1747.

affermazioni che la turbavano. Le aveva detto di essere un «benandante nato con la camiscia e con due denti, che aveva un occhio grosso e perciò indovinava tutte le cose» e che avrebbe pagato molto per vederla diventare una strega, almeno per una settimana.<sup>15</sup>

Le deposizioni di cui si è discusso sinora si riferiscono alla prima fase dell'*affaire*: si tratta di numerose testimonianze che ci trasmettono l'avvio del processo da parte dell'Inquisizione. Quelle redatte in seguito, alla presenza del rappresentante secolare non si sono, purtroppo, conservate. Distrutte per ordine del Senato che ne aveva ordinato l'annullazione? Non si può affermare con sicurezza: il governo, come si vedrà meglio in seguito, aveva ordinato la cassazione di tutti gli atti assunti senza la debita assistenza secolare. L'unica differenza tra quelli raccolti dal pievano-vicario foraneo e quelli presi dall'inquisitore è che questi ultimi sono segnati con la marca «extrajudicialiter», per renderli immediatamente riconoscibili rispetto agli altri. Una cosa è certa: sarebbe limitativo, com'è già avvenuto, fornire una lettura diretta della vicenda, basata unicamente sui documenti inquisitoriali. Un'operazione di tal genere ha portato a formulare ipotesi, pur dubbiose, sulla reale esistenza di un gruppo di massoni a Buttrio.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1332, cc. n. n., fasc. 902, 14 luglio 1747. Sui benandanti v. C. GINZBURG, *I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento*, Torino, Einaudi, 1966; F. NARDON, *Benandanti e inquisitori nel Friuli del Seicento*, Trieste, EUT, 1999.

<sup>16</sup> Tale osservazione è stata mossa da Andrea Del Col che, accennando brevemente ai fascicoli processuali sulle presunte streghe e stregoni di Buttrio, criticava l'interpretazione di Antonio Celotti in A. CELOTTI, *La massoneria in Friuli. Prime ricerche sulla sua esistenza ed influenza*; Udine, Del Bianco, 1982, pp. 15-39, 65-88. Cfr. A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia*, cit., pp. 692, 693. Negli anni Settanta alcuni storici locali, analizzando i fascicoli inquisitoriali prodotti sul caso di Buttrio, immaginarono che fosse realmente esistita una loggia di *Liberi muratori*. Gli studiosi congettarono, poi, un insabbiamento della vicenda da parte delle autorità secolari, le quali - pur di proteggere degli ipotetici nobili massoni coinvolti - fecero ricadere tutte le colpe sul pievano del paese. Cfr. E. FELLUGA, M. MUNINI, P. PIASENTER, A. e M. ZOTTAR, *Il processo contro le «streghe di Burri» e le origini della massoneria in Friuli* e C. SANTAROSSA, *Il processo alle streghe di Buttrio (1743-1753)*, in «Sot la nape», XXXI, nn. 1-3, 1979, pp.76-85; la stessa interpretazione è riportata da F. NARDON, *Benandanti e inquisitori nel Seicento*, cit., p. 103. Probabilmente l'ipotesi dei «massoni a Buttrio» era sembrata più suggestiva e non si è posto il problema di formularne un'altra: il pievano e le presunte streghe potevano - per diffamare alcuni nemici - aver attinto da un sostrato di credenze e miti giacenti da secoli nella cultura friulana (si ricorderà che Elena Brazzoni aveva accusato Paolo Molinaris di essere un benandante) e ad altri, esterni e di fresca acquisizione. Tra questi poteva esservi la massoneria, un elemento già penetrato nell'immaginario collettivo: nel 1727 a Verona fu rappresentata una commedia dal titolo *I Franchi Muratori*, «né nei decenni successivi l'attenzione del fenomeno sarebbe venuta meno». La massoneria penetrò in terra veneta intorno agli anni Trenta del Settecento (la fondazione delle prime logge nei territori della Repubblica si fa risalire a quel periodo), probabilmente fu importata dal duca di Norfolk, Thomas Howard, gran maestro della loggia londinese che soggiornò diverso tempo a Venezia e nelle zone limitrofe; nel 1741 a Venezia fu segnalata la presenza di alcuni «liberi metafisici», sui quali però il Sant'Uffizio non intervenne; v. F. BARBIERATO, *La bottega del cappellaio: libri proibiti, libertinismo e suggestioni massoniche nel '700 veneto* in «Studi venezia-

A corredare gli otto fascicoli processuali dell’Inquisizione si conservano altri documenti, prodotti per sovrintendere i processi avviati dal Sant’Uffizio e dall’autorità secolare. Per quanto concerne il Sant’Uffizio si conservano le lettere, preziose per fornire uno sguardo all’interno all’istituzione, e per seguire i rapporti personali nei differenti livelli gerarchici deputati al controllo delle coscienze. Dal punto di vista delle magistrature secolari si può notare l’ingerenza dello stato riguardo a un crimine che non era considerato esclusiva competenza dell’Inquisizione: la stregoneria e, in generale, i reati diabolici erano crimini di misto foro che presupponevano – nei territori della Repubblica – una duplice gestione, la quale si realizzava con l’applicazione della *preventio* e lo svolgersi di due processi, come si è più volte ricordato. Il controllo del Senato sull’inquisitore, del Consiglio dei Dieci sul reato, i pareri giuridici dei Consultori *in iure* e gli stessi fascicoli processuali prodotti dal Sant’Uffizio devono essere considerati come un *unicum*. Senza esaminare tutta la documentazione prodotta, a diverso titolo, sul caso di Buttrio, non si sarebbe potuto scoprire che quegli atti furono cassati per ordine del Senato e che di fatto alcuni anni dopo la loro redazione non avevano già più valore legale, ma solo informativo- interno (a uso della sola Inquisizione).

Il 1749 rappresentò un anno particolare, oltre che per il caso specifico, anche per la situazione italiana ed europea; le vicende sono ben note: il 21 giugno, oltralpe, fu condannata al rogo una monaca accusata di stregoneria, uno degli episodi che scatenò l’attacco alle credenze demonologiche e soprattutto al mito del sabba da parte di Gerolamo Tartarotti.<sup>17</sup> Ci si è chiesti come debba essere considerato il caso di Buttrio: si tratta di un processo tardo, uno strascico isolato oppure un di un fenomeno – quello della stregoneria – che era ancora vivo nell’immaginario collettivo?

ni», n. s. XLIV (2002), pp. 327-366. Si rimanda saggio di Federico Barbierato per la ricca bibliografia in esso contenuta.

<sup>17</sup> A. BURKARDT, «*Il convento stregato*» il caso di Maria Renata Singer alla luce delle recenti indagini storiografiche, in *Aufklärung cattolica ed età delle riforme. Giovanni Battista Graser nella cultura europea del Settecento*, a cura di S. Luzzi, Rovereto, Accademia roveretana degli Agiati, 2004, pp. 111-131. Si tratta della condanna a morte di Maria Renata Singer, un’anziana suora accusata di aver ossessionato alcune consorelle (Maria Renata Singer confermò le accuse a suo carico). Nella Germania sud orientale la persecuzione delle streghe non era mai stata completamente abolita, dopo i suoi picchi massimi tra il Cinque e Seicento, il fenomeno si era ripresentato a ondate cicliche, sempre più lunghe e meno intense. Quella di Maria Renata Singer non fu, tuttavia, l’ultima condanna a morte per stregoneria nel Settecento: nella sola Baviera, nel trentennio successivo, un’altra decina di persone fu giustiziata per la stessa accusa, l’ultima vittima tedesca sembra essere stata Maria Anna Schwägelin (una donna povera e malata, condannata a morte a Kempten nel 1775). *Ibidem*. Sulla condanna della suora e sul dibattito scatenato dalla sua condanna v. F. VENTURI, *Settecento Riformatore. Da Muratori a Beccaria (1730-1764)*, Torino, Einaudi, 1969, I, pp. 366, 367, 371, 386.

Se è vero che «l'adorazione del diavolo e il fenomeno strettamente correlato al sabba si presentarono in terra veneta in modo abbastanza confuso»<sup>18</sup> è altrettanto vero che lo stereotipo stregonesco, così come viene descritto da Norman Cohn,<sup>19</sup> caratterizzò con maggior intensità le zone dell'arco alpino e quelle limitrofe, fra le quali il Friuli.<sup>20</sup> Per studiare l'organizzazione del Sant'Uffizio nei territori della Repubblica di Venezia possiamo disporre di due fondi inquisitoriali *completi*, aggettivo col quale si intendono quelle raccolte di materiale che seguono – almeno per quanto concerne i procedimenti – tutti i periodi di vita di ogni singola sede inquisitoriale. Non è andata male, se si considera che in tutta Italia ne sopravvivono solo cinque (Udine, Venezia, Modena, Napoli e il fondo senese conservato nell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede). Alla luce dei documenti conservati le inquisizioni di Aquileia – Concordia e

<sup>18</sup> F. BARBIERATO, *Nella stanza dei circoli*, cit., p. 17.

<sup>19</sup> N. COHN, *I demoni dentro. Le origini del sabba e la grande caccia alle streghe* (trad. it. de *Europe's Inner Demons. An enquiry inspired by the great witch-bunt*, Londra, 1975), Milano, Unicopli, 1994, pp. 171-173. In breve i connotati classici dello stereotipo stregonesco sono il patto col diavolo, l'apostasia al demonio, la capacità da parte di streghe e stregoni di compiere malefici, la partecipazione – in volo – al sabba.

<sup>20</sup> Per un arco di tempo che va dal 1557 sino al 1786 furono denunciati, sottoposti a indagine o processati 2437 persone, il 20% delle quali donne (con due picchi d'intensità agli inizi e intorno la metà del Seicento) un terzo dei reati perseguiti fu rappresentato proprio dalla magia e dalla stregoneria. *L'Inquisizione in Friuli. Mostra storica*, Andrea Del Col (a cura di), Trieste, EUT, 2000, p. 28. È stato scritto molto sui miti e i riti legati al sabba, sull'orizzonte culturale delle presunte streghe e sull'analisi del fenomeno dal punto di vista antropologico e sociologico, non si ritiene sia questo il contesto per ritornare su questi argomenti. La bibliografia sulla stregoneria è amplissima e in continua crescita, complice un argomento così intrigante, numerosissimi sono gli studi locali (va da sé che la produzione si differenzia qualitativamente); si ritengono comunque fondamentali: C. GINZBURG, *Storia notturna*, cit.; G. ROMEO, *Inquisitori, esorcisti e streghe nell'Italia della Controriforma*, Firenze, Sansoni, 1995; lo sguardo dal basso di Oscar di Semplicio nelle due monografie dedicate a Siena: O. DI SIMPLICIO, *L'autunno della stregoneria*, cit. e IDEM, *Inquisizione, stregoneria, medicina: Siena e il suo stato (1580-1721)*, Monteriggioni, il Leccio, 2000; un valido compendio per approfondire il tema è costituito dall'edizione in quattro volumi dell'*Encyclopedia of witchcraft: the Western tradition*, Santa Barbara, Richard M. Golden editor, 2006-. Per quanto riguarda strettamente l'Inquisizione e la stregoneria in Friuli, oltre al già citato saggio di Luisa Accati, v. C. GINZBURG, *I benandanti*, cit.; P. C. YOLY ZORATTINI, *Il diavolo del Sant'Uffizio e le tradizioni popolari friulane*, «Rassegna di Pedagogia», XXVI (1969), nn. 2-3, pp. 84-130; M. ROMANELLO, *Culti magici e stregoneria nel clero friulano*, in «Lares», XXXVI (1970), pp. 341-171; O. LAZZARO, *Le amare erbe. Un processo di stregoneria nel Friuli del Seicento: il caso di Angioletta e Giustina delle Rive*, Pordenone, Biblioteca dell'Immagine, 1992; L. DE BIASIO, *Esecuzioni capitali contro le streghe nel Friuli orientale*, in «Memorie Storiche Forogiulienesi», LVIII (1979), pp. 147-149; F. NARDON, *Benandanti e inquisitori*, cit.; G. P. GRI, *Altri modi. Etnografia dell'agire simbolico nei processi friulani dell'Inquisizione*, Trieste, EUT, 2001; A. DEL COL, *Streghe e bestemmiatori nei processi dell'Inquisizione*, in *Ciasarsa San Zuan Vilasil Versuta*, Gianfranco Ellero (a cura di), Udine, Società Filologica Friulana, 1995; R. PERESSINI, *Marcolina e le altre. Le streghe di Spilimbergo nei processi dell'Inquisizione*, Montereale Valcellina, Circolo Culturale Menocchio, 2007; la trascrizione (nella maggior parte dei casi parziale) di alcuni processi per stregoneria e maleficio si trova in *I processi dell'Inquisizione nella bassa friulana*, Benvenuto Castellarin (a cura di), Latisana – San Michele al Tagliamento, Associazione culturale La Bassa, 1997.

Venezia, seppure insediate nello stesso stato, appaiono profondamente diverse; una differenza sostanziale è, per quanto concerne gli anni centrali del secolo, l'uso parsimonioso di vicari foranei nei territori di competenza dell'Inquisizione di Venezia, come si vedrà meglio in seguito. La situazione friulana appare, poi, peculiare per il forte radicamento dello stereotipo stregonesco che non si presenta mai in maniera così netta fra i fascicoli dell'Inquisizione veneziana.

Carlo Ginzburg ha scritto che i riferimenti al sabba non comparvero nei processi dell'Inquisizione di Aquileia e Concordia, come fenomeno compiuto, sino al 1634 (si manifestarono per la prima volta nel processo contro Giovanni Sion da Moimacco). Fu allora che i procedimenti per stregoneria si moltiplicarono: il modello demonologico, riconosciuto dalla chiesa – secondo lo storico – si sovrappose, per poi sostituirlo gradualmente, al culto della fertilità dei benandanti; complici della penetrazione e diffusione delle credenze demonologiche furono i preti e i predicatori (a riprova di ciò resta il fatto che le zone difficili da raggiungere come la Carnia rimasero immuni dal fenomeno, almeno sino alla fine del Seicento).<sup>21</sup> Secondo Luigi De Biasio le credenze nella stregoneria diabolica e nella magia crebbero in Friuli, in maniera opposta rispetto a quanto avveniva nel resto d'Europa, continuando a diffondersi anche nel corso del Settecento.<sup>22</sup> La persistenza del *cliché*, infatti, è testimoniata dai numerosi «processi tardi» conservati nello stesso archivio (l'ultima frammentaria denuncia per stregoneria risale al 1797).<sup>23</sup> Il caso di Buttrio non fu un episodio isolato, anche se fu tra ultimi ad assumere una tale dimensione, soprattutto per l'elevato numero di persone coinvolte.

Uno studio di Vincenzo Lavenia ha messo in luce come la presenza di esorcisti, e la diffusione dei loro manuali, abbia contribuito alla diffusione delle credenze demonologiche;<sup>24</sup> «da sperienza fa vedere che, dove esorcista non è co-

<sup>21</sup> C. GINZBURG, *Storia notturna. Una decifrazione del sabba*, Torino, Einaudi, 1998, pp. xxvi, 39, 51-55, 70-76, 152, 276-280; F. NARDON, *Benandanti e inquisitori*, cit., pp. 35, 36.

<sup>22</sup> *I processi dell'Inquisizione in Friuli dal 1648 al 1798*, Luigi De Biasio (a cura di), Udine, Quaderni del Centro di Catalogazione dei Beni Culturali del Friuli Venezia Giulia, 1978, p. 116. L'autore scrive: «oltre al patto col demonio, che resta la forma più diffusa, una vasta gamma di credenze e di pratiche demoniache [...] continuano a diffondersi in Friuli, lungo l'arco dell'intero Settecento, quando ormai nelle altre regioni d'Europa il fenomeno era in netto declino e già prossimo alla scomparsa. *Ibidem*.

<sup>23</sup> A tal proposito Luisa Accati scrive: «spento ormai il furore delle battaglie cinquecentesche, si vede su quali basi la Chiesa intenda riassetare il suo sistema di controllo. Le streghe e i stregoni vengono interrogati come testimoni di un fenomeno sostanzialmente domato, di cui precisare i significati». L. ACCATI, *Lo spirito della fornicazione: virtù dell'anima e virtù del corpo in Friuli, fra '600 e '700*, in «Quaderni Storici», n. 41 (1979), p. 644-669, la citazione è a p. 644.

<sup>24</sup> V. LAVENIA, «Tenere i malefici per cosa vera». *Esorcismi e censura nell'Italia moderna*, in *Dal torchio alle fiamme. Inquisizione e censura: nuovi contributi dalla più antica biblioteca provinciale d'Italia. Atti del Convegno Nazionale di Studi, Salerno 5-6 Novembre 2004*, Vittoria Bonani (a cura di), Salerno, Biblioteca Provinciale di Salerno, 2005, pp. 129-172. Per il rapporto esorcismo e medicina, e la censura

nosciuto, ivi né pur si conoscono spiritati» scrisse a proposito Ludovico Antonio Muratori nel trattato *Della forza della fantasia umana* (pubblicato nel 1745).<sup>25</sup> Spesso furono proprio gli esorcisti – sfruttando le gesta dei vessati – a fomentare le accuse di stregoneria.<sup>26</sup> Per quanto concerne il caso di Buttrio anche qui si affacciò, anche se non è dato sapere in quale misura, un esorcista; si tratta di un elemento emerso da una lettera indirizzata dal capellano di Bolzano all'inquisitore Carlippolito Baratti, il prete scrisse: «corre voce che io sia partecipe del delitto di Buttrio, come dalla ingionta potrà ricavare che per attestato la trasmetto partecipandole il rosore che tengo di venire alla patria con si infame diciture [...] La mia professione fu di esorcista in diocesi di Concordia».<sup>27</sup> Gli esorcisti potevano, oltre a diffondere determinate credenze, anche scegliere a quale autorità rivolgersi per la coercizione dei reati diabolici.

All'interno dei territori della Repubblica di Venezia, come si è già accennato, per tali crimini potevano essere competenti sia il Sant'Uffizio, sia il Consiglio dei Dieci: dal basso era possibile operare una scelta. Nel 1739 fu proprio l'esorcista (nonché parroco del paese) a consegnare al podestà di Belluno una lunga lista di malefici commessi da sei donne ritenute colpevoli – fra le altre cose – di aver reso ossesse diverse compaesane. Le accuse di maleficio furono gestite, per quanto c'è dato sapere, esclusivamente dal Consiglio dei Dieci che delegò un processo (*col rito*) al rappresentante secolare. Nella prima fase del processo furono escussi all'incirca novanta testimoni che confermarono la versione del prete («col riscontro delle stravaganti e sopra naturali operazioni che da queste [streghe] vengono fatte»); i malefici avevano colpito numerose persone sin dalla più tenera età e si erano manifestati mediante dolori al ventre, alla testa, agli occhi e ai denti. Per circa vent'anni un medico di Alleghe aveva curato gli abitanti della parrocchia, testimoniando di «aver visitati gran mali non naturali in esso paese [...] e di aver in sin veduto venir a persona un tumor [...] ed uscir da questo ossa, e certi groppetti pur d'ossa rimarcati da lui per chiarissimo riscontro di diabolica operazione». Nello stesso periodo erano morti diversi animali senza alcuna causa apparente e durante alcune perquisizioni nei letti delle persone e nei giacigli delle bestie erano stati rinvenuti degli oggetti di sapore diabolico. La prima fase del processo era servita a identificare coloro che *per pubblica fama e voce* erano in odore di essere streghe, il podestà raccolse un nutrito elenco di malefici commessi, secondo i testimoni, dalle accusate.

dei manuali per esorcisti (intensificata a decorrere dal Settecento) si rimanda al saggio sopra citato e alla ricca bibliografia in esso contenuta.

<sup>25</sup> LUDOVICO ANTONIO MURATORI, *Opere*, Giorgio Falco e Fiorenzo Forti (a cura di), Milano – Napoli, Ricciardi, 1965, p. 923.

<sup>26</sup> V. LAVENIA, «*Tenere i malefici per cosa vera*», cit., p. 130.

<sup>27</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1332, lettera del capellano di Bolzano Michele Tress (la scrittura però non è chiarissima: potrebbe essere anche Michele Trem), 25 marzo 1748.

Il resoconto del podestà di Belluno è tutto quello che rimane del processo avviato dal Consiglio dei Dieci sulle presunte streghe di Forno di Zoldo; allegato vi si trova un elenco di esorcismi attuato dallo stesso parroco che aveva dato l'*input* per la formazione del processo. Dalla lista si evince che alcune ossesse erano state inviate a Venezia per essere esaminate da alcuni esorcisti dei Frari; nell'ultima parte del memoriale il parroco fornisce una serie di motivazioni per spiegare che le spiritate non erano pazze, ma realmente possedute dal demone.<sup>28</sup>

L'esorcista bellunese aveva toccato un tema che, la realtà della possessione e della stregoneria, poco meno di un decennio dopo avrebbe acceso un grande dibattito sui «limiti e il valore dell'umana immaginazione». Vi si è già accennato, si tratta della disputa accesa da «Tartarotti, proseguita poi da Carli, Muratori, Maffei e dai loro seguaci e avversari [che] segnò il passaggio [...] tra razionalismo e illuminismo, tra logica cartesiana e volontà di dominare con la ragione la religione e l'umana società».<sup>29</sup> Forse non è un caso che uno dei centri focali della disputa sia stato Roveredo, nell'antica patria del Friuli: una zona di confine tra il mondo asburgico e quello veneto, un crocevia tra culture e credenze differenti, un luogo che, come si è già visto, conservava ancora radicate tradizioni del mito sabbatico.

## 2. *Il ruolo dei vicari foranei del Sant'Uffizio*

Negli anni Ottanta Adriano Prospero scrisse che dietro il personaggio del Grande Inquisitore restava «ancora sconosciuta la folla dei piccoli inquisitori che dettero vita e sostanza all'opera di controllo». La storiografia, osservava

<sup>28</sup> ASVe, *Consiglio dei Dieci, parti criminali*, filza 152, cc. n. n., dispaccio del podestà di Belluno, Lorenzo Bon, ai Capi del Consiglio dei Dieci, sottoscritto anche dal giudice del malefizio Giorgio Premarin, 14 agosto 1740. Il rappresentante scrisse che la prima fase del processo era servita a identificare le colpevoli: «sei femine di quel paese. Sono queste Maria moglie di Batta Taier detta la vecchia Faiona da Paina, Menega Maneta moglie di Andrea Collussi, Maria [...] quondam Zalivani detta la vecchia zotta bottera da Mavason, Maria moglie di Valentin quondam Antonio de Marc da Brusadej, Giustina moglie di Batta [...] da Pecol, e Maria moglie di Antonio Bonfardini pur da Brusadej. Vengono esse universalmente diffamate per streghe, ma come che però differenti sono le prove, che gli inducono tal fama, così mi trovo in necessità di riferirne ad una per una il fondamento che precede di molto tempo anco la scoperta del male». Ivi, documento presentato in processo da don Sirmana, curato di San Nicolò delle Cappelle, 5 ottobre 1739.

<sup>29</sup> F. VENTURI, *Settecento Riformatore. Da Muratori a Beccaria*, cit., pp. 355 e ss. Sul rapporto fra esorcismo, medicina (in particolare in rapporto all'isteria), possessione e santità nel Settecento v. E. BRAMBILLA, *La fine dell'esorcismo. Possessione, santità, isteria dall'età barocca all'illuminismo*, in *Guarigioni mirabili: medicina e teologia tra XIV e XIX secolo*, Giovanna Fiume (a cura di), "Quaderni Storici", 112, a. xxxviii, 2003, pp. 117-163.



Prosperi, privilegiando gli studi sugli inquisiti si era limitata a sovrapporre il modello dell'inquisitore a quello ottocentesco disegnato dalla «grandissima mitologia di Dostoevskij», senza preoccuparsi di verificare poi se l'ideale corrispondesse al vero.<sup>30</sup> In realtà, a decorrere dagli anni Settanta, vi furono i primi tentativi tesi a ricostruire l'assetto istituzionale del Sant'Uffizio attraverso le persone che, a diverso titolo, costituirono il sistema. Tra questi va annoverato un grande progetto di ricerca nato intorno alla metà degli anni Settanta e coordinato da Armando Saitta (in seno all'Istituto di Storia moderna e contemporanea di Roma), con lo scopo di creare un *onomasticon* dell'Inquisizione. Su vasta scala – il progetto si estese a tutta la penisola italiana, dove fossero conservati documenti prodotti dall'Inquisizione romana e all'Archivio di Simancas – si raccolsero informazioni su inquisitori, vicari, notai, imputati, testimoni ecc.; il progetto abortì nel 1980 e le circa trentaseimilaquattrocento schede realizzate, giacciono tutt'oggi in una stanza dell'istituto romano che le aveva commissionate (il materiale raccolto non è mai stato inventariato).<sup>31</sup>

«La folla dei piccoli inquisitori» e la rete dei loro sottoposti è rimasta quindi nella maggior parte dei casi sconosciuta, la difficoltà primaria è sempre stata quella di reperire l'adeguata documentazione, soprattutto prima dell'apertura dell'Archivio per la Congregazione della Dottrina della Fede (1998). Alcuni elenchi, prodotti in seno all'istituzione, ci hanno trasmesso l'organigramma di alcune sedi inquisitoriali, come si vedrà in seguito per il Sant'Uffizio di Aquileia e Concordia, ma si tratta solo di elenchi di nomi che poco ci dicono sul profilo di figure «silenziose» (spesso non è rimasta traccia del loro operato, né della loro voce) come i vicari foranei, i cancellieri e i consultori locali.<sup>32</sup> Per l'argomento di cui si tratta – il caso di Buttrio – le fonti, e soprattutto le lettere scambiate fra i vari livelli del sistema di controllo, fanno ben emergere le figure di due *piccoli inquisitori*: il giudice Carlippolito Baratti e il suo delegato, il vicario foraneo don Antonio Brazzoni.

Oltre ai giudici di fede, insediati nelle città principali della penisola, vi era, infatti, una maglia giudiziaria che agiva a livello più basso e capillare, quella dei vicari foranei del Sant'Uffizio. Il sistema delle vicarie inquisitoriali nacque tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento; probabilmente, come scrive Giovanni Romeo, l'impulso per la loro nascita si deve all'iniziativa di singoli inquisitori, dopodiché, approvato e regolamentato dalla Congregazione del Sant'Uffizio, fu esteso a tutto il centro – nord. Non si trattava di una novità in

<sup>30</sup> A. PROSPERI, *Vicari dell'Inquisizione fiorentina. Note d'archivio*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 8, 1982, pp. 275-304, ora in IDEM, *L'Inquisizione romana. Letture e ricerche*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003, pp. 153-181, in part. p. 175.

<sup>31</sup> H. SCHWEDT, *La prosopografia degli inquisitori in Italia*, intervento al Convegno *A dieci anni dall'apertura dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede: storia e archivi dell'Inquisizione*, 21-23 febbraio 2008 (l'intervento è videoregistrato nel sito [www.radioradicale.it](http://www.radioradicale.it)).

<sup>32</sup> A proposito v. il già citato saggio di Adriano Prosperi sui vicari dell'Inquisizione fiorentina.

seno alla chiesa cattolica: dopo il Concilio di Trento numerosi vescovi si erano serviti di vicari per disciplinare, secondo i nuovi decreti, la vita dei fedeli che abitavano nelle zone periferiche. Tali uffici, nati su modello di quelli episcopali, costituirono delle «strutture decentrate, ben distribuite nel territorio del distretto inquisitoriale». Le circoscrizioni, nelle quali il giudice divideva l'area extraurbana di propria competenza, avevano la finalità di avvicinare i tribunali cittadini a un mondo rurale difficile da raggiungere. La «microarticolazione»<sup>33</sup> costituì un rafforzamento nel controllo delle coscienze: fu un modo per portare «l'inquisizione nei boschi» come dichiarò polemicamente il vescovo di Volterra nel 1579 «di fronte al più precoce progetto di decentramento inquisitoriale finora noto». La fondazione di questi uffici finì, tuttavia, per accentuare le differenze istituzionali tra il centro-nord e il sud: nel Vicereame il sistema non attecchì e i vicari foranei, investiti dai vescovi, si adoperarono esclusivamente nell'orbita della giustizia ordinaria.

Il ruolo del vicario foraneo poteva essere ricoperto sia dai vicari episcopali, sia da regolari o da semplici parroci,<sup>34</sup> la scelta dei candidati ricadeva solo parzialmente sugli inquisitori: a decorrere dal 1640 fu imposto loro di comunicare una terna di nomi alla Congregazione centrale che avrebbe scelto, fra i tre, la persona più adatta a svolgere l'incarico.<sup>35</sup> L'inquisitore, una volta appresa la decisione della Congregazione, aveva la facoltà di delegare i propri sottoposti con un'apposita *patente* che permettesse loro di svolgere mansioni simili a quelle del superiore.<sup>36</sup> I vicari foranei, infatti, avevano il compito di raccogliere le denunce e le autodenunce, di imbastire i processi (svolgendo indagini e riconciliando coloro cui era stato riconosciuto il privilegio di *sponte comparso*); dovevano, inoltre, osservare l'obbligo tassativo di trasmettere i casi più gravi all'inquisitore. In particolari circostanze, previa autorizzazione del giudice di fede, il delegato aveva un'autonomia più ampia, compresa la facoltà di portare a termine i processi iniziati autonomamente.<sup>37</sup>

In realtà, sin dagli anni Quaranta del Seicento, la Congregazione del Sant'Uffizio cercò di evitare, nei limiti del possibile, che l'incarico di vicario foraneo fosse affidato ai parroci.<sup>38</sup> Si trattava di un'Inquisizione «sostanzialmente

<sup>33</sup> Il termine è stato preso a prestito da: A. BIONDI, *Lunga durata e microarticolazione nel territorio di un Ufficio dell'Inquisizione: il «Sacro Tribunale» a Modena (1292-1785)*, in «Annali dell'Istituto italo-germanico in Trento» (1982), VIII, pp. 73-90.

<sup>34</sup> Esemplicativo è il caso studiato da A. PROSPERI, *Vicari dell'Inquisizione fiorentina alla metà del Seicento*, cit.

<sup>35</sup> G. ROMEO, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, cit., pp. 68-70.

<sup>36</sup> M. PERUZZA, *L'Inquisizione nel periodo delle riforme settecentesche*, cit., in part. p. 159.

<sup>37</sup> G. ROMEO, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, cit., p. 68.

<sup>38</sup> In una circolare, datata 28 gennaio 1640, il cardinale Barberini ricordava all'inquisitore di Firenze che era meglio scegliere i propri vicari foranei tra i membri del clero regolare (vigeva il divieto di scegliere dei secolari ogni qual volta fosse possibile assumere dei regolari al loro posto). A. PROSPERI, *L'Inquisizione romana*, cit., p. 156.

estranea al confronto con le istituzioni diocesane, per le precise scelte compiute, ma sempre più propensa a ricalcarne compiti e metodi». I cardinali del Sant'Uffizio – da sempre attenti alle loro prerogative – guardavano con diffidenza la concentrazione di responsabilità pastorali e inquisitoriali nelle mani delle stesse persone.<sup>39</sup> Va ricordata, infatti, come ha più volte sottolineato Elena Brambilla, la duplice funzione del parroco all'interno della comunità: egli rappresentava all'unisono la figura di riferimento nella cura d'anime dei fedeli e un pubblico funzionario di stato civile e religioso (sistema che si sgretolò in Francia con la rivoluzione francese e in Piemonte con la proclamazione dell'editto di tolleranza). Il parroco registrava i sacramenti, valenti sia come riti di passaggio, sia come atti di stato civile e nel far ciò era tenuto «a rispondere al sovrano non meno che al suo vescovo e al papa». I parroci, oltre ai certificati di battesimo, matrimonio e morte, stilavano anche quelli di povertà, di buona condotta e per l'assistenza sanitaria; le loro lettere di raccomandazioni, inoltre, rappresentavano un valido strumento per cercare lavoro. Si trattava quindi di una persona ben inserita nella comunità della parrocchia - intesa come «unità minima territoriale» di appartenenza (un individuo poteva far parte di una sola parrocchia per volta) – e con precisi poteri derivati dal suo ruolo di funzionario di stato.<sup>40</sup> L'incarico di vicario foraneo attribuito a un parroco, va da sé, avrebbe comportato una forte concentrazione di potere nelle mani del singolo; Adriano Prosperi ha usato le parole più efficaci per descrivere questa condizione: «il vicario è membro a pieno titolo della società in mezzo a cui opera: vi risiede stabilmente, si dà da fare ogni giorno per imporvi la sua autorità, si trova a far parte di sistemi di alleanze e di forze in conflitto tanto più accanite quanto più l'orizzonte sociale è chiuso e ristretto».<sup>41</sup>

Tale assunto si addice perfettamente alla situazione di Buttrio dove il vicario foraneo, forte di due fratelli inseriti nella sede inquisitoriale di Udine, stando alle testimonianze delle sue accusatrici, manipolò e costrinse alcune donne a confessare quello che lui voleva dicessero. Il 25 agosto 1750 Francesca Purini, ritrattando le deposizioni rese in precedenza, spiegò che il pievano l'aveva costretta a mentire. Abitando nello stesso paese le occasioni d'incontrarsi erano frequenti, soprattutto durante le numerose celebrazioni liturgiche che accompagnavano e scandivano la vita rurale; secondo Francesca il prete l'aveva offesa in chiesa: «tu sei una strega, va fuori di qua, va a negarti in que[i] fossi e non mi venir qua dentro [...] vate a confessar dal diavolo», le aveva ripetuto più volte («tutto il popolo aveva penetrato queste cose dalla bocca del pievano», aggiunse la donna). Dopodiché – prosegue la ritrattazione - Brazzoni le aveva negato i sacramenti pretendendo che anche gli altri preti della parrocchia facessero lo

<sup>39</sup> G. ROMEO, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, cit., p. 69.

<sup>40</sup> E. BRAMBILLA, *Battesimi e diritti civili*, cit., p. 604.

<sup>41</sup> A. PROSPERI, *Vicari dell'Inquisizione fiorentina*, cit., p. 162.

stesso. Il tormento non era finito: Francesca disse di essere stata perseguitata dal cancelliere del vicario foraneo, il quale a ogni occasione le chiedeva di consegnargli gli strumenti diabolici utilizzati per compiere i malefici. Stremata dalle pressioni affermò di essersi piegata alle volontà del prete: gli aveva procurato gli oggetti richiesti (particole, croci ecc.) e aveva confessato, dapprima a Brazzoni e poi all'inquisitore di Udine, quello che le era stato suggerito di dire. Dopo circa due anni, durante i quali il pievano l'aveva lasciata in pace in modo tale che potesse accostarsi ai sacramenti, Francesca affermò di essere stata nuovamente molestata dal prete («tu sei tornata a far la strega, tu non sei convertita davvero, diavola, striga maledetta» non perdeva occasione di ripeterle); si era ritrovata impigliata nuovamente nelle trame tessute da don Antonio Brazzoni, sino, almeno, all'entrata in scena dell'autorità secolare.<sup>42</sup>

Nella Repubblica di Venezia le figure dei vicari foranei non furono mai formalmente riconosciute: le autorità secolari le consideravano “pericolose” in quanto dipendenti dal solo inquisitore che le aveva delegate (agivano senza la debita assistenza secolare, svincolati dalle consuete forme di controllo e sorveglianza); erano comunque tollerate, a patto che non si ingerissero nel foro giudiziario. All'inquisitore, secondo la legge del Senato 17 maggio 1642, era data la sola possibilità di scegliere un vicario locale o «generale», da non confondersi con la figura di vicario foraneo: il vicario locale doveva essere un confratello del giudice di fede, di stanza nel convento dello stesso inquisitore; la nomina del vicario locale doveva essere preventivamente approvata dal Senato. In ogni caso le facoltà del vice-inquisitore erano già state limitate dalle norme concordatarie del Cinquecento: in sede processuale non aveva la facoltà di voto deliberativo. In particolari circostanze il governo poteva autorizzare la sostituzione dell'inquisitore con il suo sottoposto; circostanza che – per quanto riguarda la Repubblica di Venezia – nell'arco di oltre un secolo (dal 1636 al 1751) si verificò solo cinque volte, per gravi indisposizioni o assenze del giudice effettivo.<sup>43</sup>

Per quanto concerne l'Inquisizione di Aquileia e Concordia, essa aveva giurisdizione su un territorio molto ampio che comprendeva le provincie della Carnia e del Cadore, difficili da raggiungere, soprattutto nei periodi invernali; il giudice di fede, da solo, non avrebbe potuto estendere il controllo a tutta la circoscrizione per la quale era competente.<sup>44</sup> Osservando gli elenchi dei funzionari

<sup>42</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1367, cc. n. n., *ritrattazione* di Francesca Purini, 25 agosto 1750.

<sup>43</sup> M. PERUZZA, *L'Inquisizione nel periodo delle riforme settecentesche*, cit., pp. 171, 172.

<sup>44</sup> A riprova di ciò si deve sottolineare come «la somma degli inquisiti di Tolmezzo, Ampezzo e Rigolato, i tre principali distretti carnici controllati dall'Inquisizione, non arrivi al 5% del totale degli inquisiti per distretto di appartenenza nei 240 anni di attività del tribunale. F. NARDON, *Benandanti e inquisitori*, cit., p. 48. L'abitudine di valersi di vicari foranei è ben attestata nell'Archivio della Curia Arcivescovile di Udine, nel fondo Sant'Uffizio si conservano numerose deposizioni raccolte dai ministri periferici; anche il predecessore di Carlippolito Baratti se ne serviva con un certa regolarità. Nel 1740 il parroco di Aviano Giuseppe Simonetti, delegato

pervenuteci per tale distretto si può avere un'idea più chiara di com'era organizzata la rete dei ministri del Sant'Uffizio. Per il Settecento nell'Archivio della Curia Arcivescovile di Udine si conservano due di queste liste: una risalente al 25 maggio 1701, l'altra, più completa, al 23 settembre 1750. Non è possibile dire se dopo gli avvenimenti di Buttrio, i quali portarono all'allontanamento dell'inquisitore Carlippolito Baratti dalla sede udinese, l'organizzazione della rete inquisitoriale avesse subito mutamenti. È presumibile pensare che l'inquisitore, che aveva alle spalle la Congregazione del Sant'Uffizio, si fosse limitato a eseguire gli ordini dello stato non delegando più vicari foranei ma semplici *ministri di penitenza* nelle circoscrizioni vicariali che sopravvissero comunque al conflitto degli anni 1747-1748.

Ad ogni modo nel 1750, stando al già citato elenco, il territorio di competenza dell'inquisitore di Aquileia Concordia era suddiviso in nove vicariati; vi erano dei ministri residenti in città e altri che avevano competenza su circoscrizioni più ampie come la diocesi di Concordia-Portogruaro o le provincie della Carnia e del Cadore. Un vicario foraneo risiedeva in ciascuna delle seguenti località: a Cividale, Gemona, Palmanova, San Daniele, Pordenone e a Sacile. A Cividale, Gemona, Palmanova e Pordenone l'incarico era ricoperto da minori conventuali; a San Daniele il ruolo era stato affidato al vicario patriarcale e a Sacile al piovano del paese. Per le provincie della Carnia e del Cadore erano stati nominati due arcidiaconi (l'arcidiacono di Tolmezzo per la Carnia, per il Cadore non vi sono ulteriori precisazioni); la diocesi di Concordia e Portogruaro aveva una struttura più complessa che ricalcava, in piccolo, quella della sede udinese: vi operavano, oltre al vicario e al cancelliere, un «fiscale», l'«avvocato dei rei», e quattro consultori, (il decano, due canonici della cattedrale di Concordia e «il nobile signor dottore Giuseppe Martinelli»). Ogni ufficio aveva il proprio cancelliere, nella maggior parte si trattava di religiosi, sia secolari, sia

dall'inquisitore Marcantonio Crivelli, raccolse la testimonianza di Angela Roletti (una ventenne inferma) che disse di aver sottoscritto un patto col diavolo, di essere diventata una strega, di aver commesso sortilegi e aborti, di aver abusato dei sacramenti; il parroco era anche il confessore della giovane ed era stato delegato *ad hoc* per raccogliere sul posto le deposizioni della ragazza. Dopodiché, assunte le prime testimonianze, l'inquisitore si recò personalmente ad Aviano per interrogarla; Angela – come le presunte streghe di Buttrio – aveva accusato diversi sacerdoti dicendo di aver praticato carnalmente con loro. ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1331, fasc. 831, cc. 2<sup>r</sup>-8<sup>r</sup>, deposizione di Angela Roletti di Aviano, 10 giugno 1740. Sull'episodio v. anche M. FASSETTA, *Angela Roletti. Stregoneria, eresia e possessione ad Aviano nel 1740*, Università degli Studi di Udine, Facoltà di lettere e filosofia, tesi di laurea triennale A. A. 2005/2006, rel. Flavio Rurale. Per una precedente lettura della vicenda di Angela Roletti (concentrata sul rapporto fra la stregoneria terapeutica e quella demonologica e il corpo femminile) e sull'intensa attività del vicario foraneo Polidoro della Frattina nell'ultimo quarto del Seicento v. L. ACCATI, *Lo spirito della fornicazione*, cit.

regolari; nelle sedi di Sacile e di Concordia-Portogruaro l'incarico era stato affidato a due nobili, entrambi «dottori».<sup>45</sup>

Il governo della Repubblica fu sempre contrario alla concessione di nuove autorizzazioni in merito ai vicari foranei. Il 17 dicembre 1756 l'inquisitore di Udine, Francesco Antonio Benoffi, trasmise alla Congregazione del Sant'Uffizio il resoconto della spontanea deposizione resagli da un sacerdote «in materia di sollecitazione e falso dogma» ai danni di alcune contadine di Forgaria. L'inquisitore, a proposito delle sollecitate, scrisse che erano povere donne «cariche di occupazione e di famiglia, lontane dalla città» e intimorite dal fatto che i mariti venissero a conoscenza della loro «comparsa» al Sant'Uffizio (difficilmente, concluse padre Benoffi, si sarebbero presentate nelle aule del tribunale). Per il giudice era davvero complicato operare in simili condizioni: «in un Dominio che vieta severamente agli inquisitori l'uso dei vicari foranei per inquisire, non accorda alcun atto senza la laica assistenza e prescrive che non si faccia tribunal del Sant'Uffizio se non dove risiede l'inquisitore». Aveva pensato quindi di chiedere un'autorizzazione al Senato per delegare, *in loco*, un vicario e un sottoposto del luogotenente che prestasse assistenza al ministro del Sant'Uffizio, in modo tale da trasferire in periferia la struttura ufficiale del tribunale. A proposito l'inquisitore scrisse: «per non espormi troppo e rendere vani i miei passi ho esplorata con un caso astratto la mente del Consultore [*in iure*], il quale m'ha risposto che sarebbe contrario».<sup>46</sup>

In più occasioni, come si vedrà successivamente, il ruolo dei vicari foranei innestò aspri conflitti tra il Sant'Uffizio e le autorità statali; queste controversie - che accompagnarono tutto il XVIII secolo sino a culminare nella cosiddetta «inchiesta» sui vicari foranei e alla loro definitiva abolizione (con il decreto del Senato 18 settembre 1766) - saranno, in seguito, oggetto di un'analisi più approfondita. Il caso di Buttrio, affrontato in questo capitolo, creò a livello giurisdizionale un precedente importante. Nel Settecento il problema dei vicari fo-

<sup>45</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1340, *Epistolae S. Officii 1669-1766, Registro degli Uffiziali e patentati del Sant'Uffizio di Aquileia e Concordia unito alla nota di tutti i vicariati allo stesso sogetti col nome dei vicari e rispettivi cancellieri dei medesimi*, cc. n. n., 23 settembre 1750. L'elenco si trova trascritto anche in *I processi dell'Inquisizione in Friuli dal 1648 al 1798*, cit., pp. 110, 111. L'elenco fu redatto sotto l'inquisitorato di Francesco Antonio Benoffi che, prima di essere nominato inquisitore di Aquileia e Concordia, aveva esercitato l'ufficio a Firenze e si era dedicato a raccogliere e a descrivere minuziosamente la serie degli inquisitori che avevano operato in Toscana dal XIII al XVIII sec.; il manoscritto è attualmente conservato presso la Biblioteca Antoniana di Padova, *Series Inquisitorum Tusciae, quos usquemodo collegit F. F. A. Benoffi, Vic. Gen. S. O. Floren.*, ms. 698. A proposito v. A. PROSPERI, *I vicari dell'inquisizione fiorentina*, cit., pp. 275, 276.

<sup>46</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1342, *Lettere del padre inquisitore alla Congregazione del Sant'Uffizio*, cc. 16<sup>v</sup>, 17<sup>r</sup>, lettera dell'inquisitore di Udine, Francesco Antonio Benoffi, alla Congregazione del Sant'Uffizio, 17 settembre 1756. L'inquisitore concluse: «son tornato a premere le donne col mezzo del confessore per indurle a comparire in Udine. Non è riuscito superare le loro difficoltà». *Ibidem*.

ranei e della loro azione svincolata dal controllo dello stato coinvolse (per quanto ci è dato sapere dalla documentazione istituzionale prodotta dalle magistrature della Repubblica di Venezia), in misura maggiore l'Inquisizione di Aquileia e Concordia, rispetto alle altre circoscrizioni inquisitoriali stanziato nello stato. Oltre al conflitto del 1708, del quale si parlerà più approfonditamente in seguito, nel 1747-1748 si crearono i presupposti per una nuova controversia tra stato e Inquisizione, sulla stessa materia.

Il 9 luglio 1747 il luogotenente di Udine, Gerolamo Venier, partecipò al Senato alcuni dubbi relativi all'operato dell'inquisitore. Quest'ultimo gli aveva chiesto l'«assistenza» per procedere contro «alcuni scelerati, seminatori di falsi precetti di religione»; la richiesta era stata accolta e il tribunale aveva tenuto la prima udienza sul caso. I problemi erano nati successivamente, nella seconda riunione del tribunale ed erano stati sollevati dal giudice al malefizio che in quell'occasione aveva sostituito il luogotenente. Al giudice del malefizio non era sfuggito che l'inquisitore avesse in mano tre testimonianze raccolte, precedentemente e senza la debita assistenza secolare, da uno dei suoi vicari foranei, il pievano di Povoletto. Il luogotenente, incerto sul da farsi, scrisse di aver studiato il caso con l'ausilio del *capitolare dell'Inquisizione* di Paolo Sarpi senza, tuttavia, giungere a una risoluzione («cercai dal capitulare di erudirmi de pubblici sentimenti», scrisse). Girolamo Venier chiese lumi al Senato, in particolare su due punti che non lo convincevano: la questione del vicario foraneo e il fatto che uno degli «scelerati», inquisito dal Sant'Uffizio, fosse nello stesso momento carcerato e inquisito anche dal Consiglio dei Dieci per alcuni furti sacrileghi.<sup>47</sup>

Le questioni furono rimesse ai Consultori *in iure* che districarono i nodi relativi al processo in corso: entrambe le magistrature avrebbero proceduto per i reati di loro competenza; all'Inquisizione spettava procedere sugli abusi sacramentali, sul possesso dei libri proibiti, sull'apostasia al demonio e sulle bestemmie ereticali ma non sul consumo di cibi proibiti in Quaresima, né sulle magie commesse, crimini per i quali era competente il magistrato secolare. Sulla questione dei vicari foranei il consultore padre Paolo Celotti fu tassativo: le deposizioni raccolte dal parroco di Povoletto dovevano essere cassate perché lesive sia delle leggi, sia dei concordati.<sup>48</sup> Il 21 ottobre Nicolò Flaminia comunicò al luogotenente di essere stato ricercato dal pievano di «Tolmezzo e Carnia» che si era presentato come vicario foraneo, delegato dall'inquisitore di Udine, Car-

<sup>47</sup> Il luogotenente allegava due carte: la prima era quella che gli aveva consegnato l'inquisitore per l'avvio del processo contro il gruppo di «scelerati»; l'altra era una deliberazione del 1693 nella quale si spiegava che i vicari dell'Inquisizione non avevano nessuna facoltà di procedere nel foro esterno. ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 59, cc. n. n., dispaccio del luogotenente Girolamo Venier al Senato, 4 agosto 1747.

<sup>48</sup> Ivi, cc. n. n., consulto di fra' Paolo Celotti, 15 agosto 1747.

lippolito Baratti.<sup>49</sup> Girolamo Venier ne diede presto comunicazione al Senato scrivendo che l'inquisitore continuava a violare i concordati ordinando ai suoi vicari sparsi per la provincia di formare processi in materia di magia e altre colpe «più soggette al foro secolare che non al tribunale del Sant'Uffizio».<sup>50</sup> Il caso fu rimesso nuovamente ai Consultori *in iure* che ribadirono le limitazioni di foro cui era soggetto il Sant'Uffizio nei territori della Repubblica; il luogotenente – secondo il servita Paolo Celotti – doveva convocare l'inquisitore per far valere le pubbliche leggi («do ammonisca in maniera seria sui suoi trapassi» scrisse il consultore), facendogli ritirare tutte le patenti che davano ai vicari foranei facoltà di agire nel foro esterno.<sup>51</sup> Il 20 dicembre il Senato deliberò di far eseguire quanto stabilito dal consultore.<sup>52</sup>

Il 3 febbraio 1748 l'inquisitore di Venezia, Paolo Tommaso Manuelli, scrisse al collega di Udine per chiarire quale fosse il ruolo dei vicari foranei. Spiegò che vi erano state delle dispute con lo stato intorno «l'affare», una di queste – la già citata, risalente al 1709 - aveva coinvolto la stessa Inquisizione di Aquileia e Concordia. L'inquisitore di Venezia, spiegando come aveva organizzato il sistema delle vicarie nelle zone di propria competenza, comunicò di aver delegato solo due sottoposti, uno a Chioggia e l'altro al Lido («istituiti con la formula che vedrà nel foglio e istruiti a non trasgredirla» affermò). Le motivazioni addotte erano le seguenti: «nelle terre [...] e luoghi di mia giurisdizione non ne ho alcuno [vicario foraneo], perché niuno mi ha cercato tal impiego e perché temo che mi possano far nascere delle novità delle quali convien guardarsi in questo stato». L'inquisitore di Venezia si mostrava piuttosto prudente: era meglio che i vicari foranei – laddove fossero stati delegati - si ingerissero solo nel segreto del confessionale informando poi, qualora fossero emerse cose spettanti l'Inquisizione, il giudice competente. Del resto, secondo padre Manuelli, sarebbe stato sufficiente che i confessori «fossero costanti in non assolvere», rimettendo così i casi al Sant'Uffizio; precisò: «niente devono fare i suddetti vicari giudizialmente ma solo prendere una informazione estragiudiciale per darne un

<sup>49</sup> Ivi, lettera del vicario pretorio Nicolò Flaminia da Tolmezzo al luogotenente di Udine, 21 ottobre 1747.

<sup>50</sup> Ivi, cc. n. n., dispaccio del luogotenente Girolamo Venier al Senato, 1 novembre 1747.

<sup>51</sup> Ivi, cc. n. n., consulto di fra' Paolo Celotti, 18 novembre 1747.

<sup>52</sup> Ivi, cc. n. n., deliberazione del Senato, 20 dicembre 1747. Lo stesso giorno la deliberazione diventò esecutiva: il Consiglio dei Dieci ordinò al luogotenente Girolamo Venier di vegliare attentamente sull'operato dell'inquisitore (per far ciò si sarebbe basato sul «capitolare» di Paolo Sarpi); il rappresentante – secondo l'ordinanza - doveva richiamare Carlippolito Baratti a un comportamento più corretto e intimargli di ritirare tutte le patenti di vicario foraneo che fornissero facoltà raccogliere denunce e testimonianze. L'inquisitore avrebbe potuto delegare dei *ministri di penitenza* nelle zone distanti dalla sede ufficiale, fermo restando che tali ministri non avrebbero avuto nessuna facoltà nel foro esterno. Il luogotenente, seguita l'«ammonizione» avrebbe dovuto informare il Consiglio dei Dieci, ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1367, cc. n. n., ordine esecutivo al luogotenente, 20 dicembre 1747.



semplice avviso a vostra paternità reverendissima per di lei lume o pure devono tali vicari ammonire e [prescrivere] ai denunciati di presentarsi da lei per esser poi [...] illuminati e persuasi di comparire al tribunale». <sup>53</sup>

Né le intimidazioni del luogotenente, né le spiegazioni e la prudenza dell'inquisitore di Venezia servirono a far desistere padre Carlippolito Baratti dal servirsi dell'operato dei suoi vicari foranei: i sottoposti di Baratti continuarono a raccogliere denunce e testimonianze e a ingerirsi nel foro esterno. Per arginare le intemperanze del giudice di fede il luogotenente decise di rivolgersi agli Inquisitori di Stato, la magistratura che più di ogni altra poteva raccogliere segretamente informazioni – tramite la rete di confidenti e spie – sull'operato dell'inquisitore. Quest'ultimo – secondo il luogotenente – iniziava i processi avendo già «rilevate [le sue scoperte] con chiamate private, non giunte al tribunale e [...] con confessioni et esami vocali». <sup>54</sup> Il 22 aprile l'inquisitore di Udine inviò alla Congregazione del Sant'Uffizio un esame raccolto dal proprio vicario di Buttrio, il già citato don Antonio Brazzoni. I maneggi tra l'inquisitore e Brazzoni non rimasero nascosti a lungo: il luogotenente aveva scoperto che, nonostante l'«ammonizione» ricevuta, padre Carlippolito Baratti continuava a servirsi delle testimonianze raccolte dal proprio sottoposto. Il vicario foraneo, una volta assunto il processo da parte dell'autorità secolare diventò l'informatore, in periferia, dell'inquisitore Carlippolito Baratti, come si vedrà in seguito esaminando le lettere che il delegato scrisse al giudice di fede.

<sup>53</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1354, fasc. *Leggi pubbliche in proposito dei vicari foranei del Sant'Uffizio, casi accaduti nel 1693, 1708, 1748*, cc. n. n., lettera dell'inquisitore di Venezia, padre Paolo Tommaso Manuelli, a quello di Udine, Carlippolito Baratti, 3 febbraio 1748.

<sup>54</sup> ASVe, *Inquisitori di Stato*, b. 97, fasc. *Lettere ai luogotenenti di Udine*, 22 aprile 1748. Gli Inquisitori in carica erano Zan Antonio Ruzini (che avrà un certo peso nella vicenda, essendo stato – in quei frangenti – membro dei Dieci e poi inquisitore di Stato), Alvise Barbarigo, Almorò Barbaro. Gli Inquisitori risposero che non era loro competenza: l'affare spettava esclusivamente al Senato.



Le sedi principali e vicariali dell'Inquisizione nelle diocesi di Aquileia e di Concordia

- Sede vicariale in diocesi di Aquileia
- Sede principale in diocesi di Aquileia
- Sede vicariale in diocesi di Concordia
- Sede principale in diocesi di Concordia

Elaborazione cartografica:  
Michele Farnetti, Geolab, Università di Trieste

La cartina è tratta da: *L'Inquisizione in Friuli. Mostra storica*, cit., p. 30.

### 3. *La stregoneria come reato di misto foro*

Nell'ultimo decennio gli storici hanno evidenziato un vizio di forma nello studio delle fonti criminali relative alla stregoneria. Nella maggior parte dei casi, infatti, sono state studiate solo le fonti inquisitoriali, «un limite che la ricerca storica potrebbe forse superare»: <sup>55</sup> sarebbe interessante capire poi – come scrive Oscar Di Simplicio – come sono finite o meglio in cosa sono generate le accuse di stregoneria nel Settecento. Per far ciò bisognerebbe prendere in considerazione le cause per diffamazione, aggressione e molestie promosse dalle

<sup>55</sup> V. LAVENIA, «*Anticamente di misto foro*», cit. Il problema era già stato sollevato da Giovanni Romeo v. G. ROMEO, *Inquisitori, esorcisti e streghe*, cit., pp. 25, 26.

presunte streghe. Probabilmente, suggerisce lo storico, la chiave giusta per affrontare il problema è rappresentata dalle fonti criminali laiche;<sup>56</sup> come si vedrà per il caso di Buttrio, quella indicata da Di Simplicio si è dimostrata la strada giusta per fare un passo in avanti nella comprensione della vicenda.

La stregoneria, infatti, non fu perseguita solo dall'Inquisizione: era un crimine di foro misto, per reprimere il quale si impegnarono sia le autorità ecclesiastiche sia quelle laicali: dal punto di vista giuridico tali reati rappresentavano uno di quei «terreni d'intersezione»<sup>57</sup> che, in quanto zone di competenza mal definita, estremamente sfumata o di difficile definizione, prevedevano una pluralità di interventi coercitivi come si è già accennato più volte. A decorrere dalla prima età moderna, infatti, i reati diabolici – che includevano la stregoneria, gli abusi sacramentali (l'utilizzo di *res sacrae* o di oggetti consacrati a fine magico), il maleficio e il ricorso alla medicina popolare – erano perseguiti in concorrenza sia dai giudici ecclesiastici, ordinari (i vescovi) e delegati (gli inquisitori), sia dalle magistrature secolari; il foro ecclesiastico puniva l'eresia e gli abusi sacramentali, il foro secolare si occupava di reprimere lo scandalo ed eventualmente di risarcire il danno cagionato dal maleficio.<sup>58</sup> Si trattava, come per gli altri crimini di misto foro, di *concorrenza* di intenti fra magistrature secolari ed ecclesiastiche anche se: «l'accento [a seconda dei casi] poteva spostarsi sul peccato teologico oppure sulla nocività sociale, sulla natura eretica e religiosa dei delitti di magia o, al contrario sugli aspetti di scandalo, lesa maestà, danno materiale: sul maleficio soprattutto».<sup>59</sup>

Allo stato attuale delle ricerche l'unico testo dedicato esclusivamente ai *mixti fori* tra Inquisizione e magistrature secolari è il già citato saggio di Vincenzo Lavenia, il quale si è concentrato su un «terreno di intersezione» tra stato e chiesa, il crimine di stregoneria. All'interno del saggio l'autore fornisce un'ottima rassegna di trattatisti e di trattati che si occuparono di definire tale reato nella prima età moderna. Senza ripercorrere il sopra citato articolo, al quale si rimanda per maggiori approfondimenti, si può affermare che il problema si pose a numerosi giuristi che – chiamati a diverso titolo a chiarire la natura del reato diabolico – fecero rientrare il crimine di stregoneria nell'ambito dei *mixti fori* (la dottrina del misto foro relativamente ai crimini di stregoneria fu riportata nel *Malleus maleficarum*, nella *Constitutio Criminalis Carolina* del 1542, e nei trattati di

<sup>56</sup> O. DI SIMPLICIO, *L'autunno della stregoneria. Maleficio e magia nell'Italia moderna*, Bologna, il Mulino, 2005, p. 23.

<sup>57</sup> A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., p. 45, 350.

<sup>58</sup> V. LAVENIA, «*Anticamente di misto foro*», cit., p. 38.

<sup>59</sup> Ivi, p. 39.

Giulio Claro, Arnau Albertí, Prospero Farinacci, Martín Del Rio, Sigismondo Scaccia, Cesare Carena).<sup>60</sup>

I percorsi e gli approdi furono comunque diversi: in Francia – dove non fu istituita un’Inquisizione delegata o statale - la lotta alla stregoneria, e agli altri crimini di fede (considerati come reati di lesa maestà), ricadde presto sotto l’orbita giurisdizionale dello stato; a decorrere dal Quattrocento i Parlamenti avocarono a sé, dopo un breve periodo di concorrenza con i tribunali episcopali, la competenza esclusiva su tali crimini.<sup>61</sup> In Inghilterra sul reato di stregoneria erano competenti le corti laiche d’assise che non ammettevano l’uso della tortura né la denuncia dei complici e non adottavano procedure d’ufficio (i casi rimasero, infatti, piuttosto isolati). Il crimine era considerato un delitto capitale (*felony*) svincolato dall’apostasia alla fede, dall’associazione maleficio-eresia, dal mito del sabba e del patto diabolico.<sup>62</sup>

All’interno della penisola italiana la situazione fu più complessa per la «compresenza di un potere secolare estremamente frammentato»; a seconda delle zone il controllo e la coercizione del crimine fu condotto sia dalle magistrature ecclesiastiche sia da quelle secolari. Lo spartiacque, come si vedrà in seguito, fu la proclamazione della bolla *Coeli et terrae* di Sisto V (1586) con la quale si fecero rientrare i reati diabolici nell’orbita della giustizia inquisitoriale; nello stesso

<sup>60</sup> Crf. il già citato articolo di Vincenzo Lavenia, V. LAVENIA, «*Anticamente di misto foro*», cit., pp. 41-66. Lo studioso – sulla dottrina del misto foro relativa al crimine di stregoneria – cita i seguenti trattati: nella trad. it., Heinrich Institor (Krämer), JAKOB SPRENGER, *Il martello delle streghe*, Padova, Marsilio, 1977, pp. 335-351; IULIUS CLARUS, *Opera omnia sive Practica Civilis atque Criminalis, cum doctissimis additionibus [...]*, Venetiis, ex Typografia Baretiana, 1640, p. 88; ARNALDUS ALBERTINI, *De agnoscendis assertionibus Catholicis*, in *Tractatus Universi Iuris*, t. XI, p. II, *De iudiciis criminalibus S. Inquisitionis*, Venetiis, 1584, cc. 52<sup>r</sup>-119<sup>r</sup>; PROSPERO FARINACCI, *Praxis et Theoricae Criminalis libri duo*, Collegii Paltheniani in Nobili Francufurto Praefectus, Francufurti, 1606, pp. 258, 107 e IDEM, *Tractatus de haeresi*, Venetiis, apud Ioannem et Variscum Variscos, 1620, pp. 81, 82 (su Prospero Farinacci v. N. DEL RE, *Prospero Farinacci giureconsulto romano (1544-1618)*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 29 (1975), pp. 135-220); MARTINUS DEL RIO, *Disquisitiones magicae*, III, Venetis, apud Io. Antonium et Iacobum de Franciscis, 1604, p. 7; SIGISMUNDUS SCACCIA, *Tractatus de iudicijs causarum civilium, criminalium et hereticalium*, Venetiis, apud Bertanos, 1663, p. 236; CAESAR CARENA, *Tractatus de modo procedendi in causis Sancti Officij*, Cremonae, apud Marc’Antonium Belpierum, 1636, pp. 257-259 (su Cesare Carena v. G. CORNAGGIA MEDICI, *Cesare Carena giurista cremonese del secolo XVII 1597-1659*, «Archivio Storico Lombardo», LVII, 1930, pp. 297-330; J. TEDESCHI, *Il giudice e l’eretico*, cit., p. 55).

<sup>61</sup> Cfr. A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., pp. 35, 36; E. BRAMBILLA, *Alle origini del Sant’Uffizio*, cit., pp. 283-320; 411-436. Per la repressione dei reati diabolici da parte dei Parlamenti v. A. SOMAN, *Sorcellerie et Justice criminelle (16<sup>e</sup> – 18<sup>e</sup> siècles)*, Brookfield, Bookcraft, 1992.

<sup>62</sup> E. BRAMBILLA, *La giustizia intollerante*, cit., p. 177; cfr. anche gli ormai classici A. MACFARLANE, *Witchcraft in Tudor and Stuart England: a regional comparative study*, Routledge, London, 1999<sup>2</sup>; K. THOMAS, *La religione e il declino della magia. Le credenze popolari nell’Inghilterra del Cinquecento e del Seicento* (tr. it de *Religion and the decline of magic*, Londra, Weindenfeld and Nicolson, 1985), Milano, Mondadori, 1985; *La stregoneria. Confessioni e accuse nell’analisi di storici e antropologi*, Mary Douglas (a cura di) Torino, Einaudi, 1980.

frangente, a decorrere dagli anni Ottanta del Cinquecento, la Congregazione del Sant'Uffizio raccomandò comunque prudenza e moderazione nei confronti delle presunte streghe, mostrando di non gradire le ispezioni ai materassi e scetticismo nei confronti del *marchio diabolico* (che secondo la tradizione contrassegnava le streghe); raccomandazioni spesso eluse con esiti piuttosto cruenti. L'organo centrale non riuscì a mantenere il controllo, la sorveglianza fu sporadica e poco efficace. Secondo Vincenzo Lavenia la Congregazione del Sant'Uffizio cercò di imporre la competenza esclusiva sui crimini di stregoneria laddove la statualità era più debole, come a Modena; non cercò di imporla in Piemonte e in Lombardia dove, tuttavia, sopravvivevano forti miti sabbatici; a Mantova e a Parma furono istituite delle speciali magistrature secolari per reprimere il reato. Nella penisola italiana ondate di panico da streghe continuarono a sopravvivere sino al Seicento inoltrato, come avvenne a Firenze intorno al 1620.<sup>63</sup> Nella Valle Leventina (spiritualmente soggetta alla diocesi di Milano e temporalmente al Cantone di Uri), tra il 1610 e il 1687, il tribunale secolare *del maleficio* agì violentemente contro le presunte streghe, considerate i capi espiatori delle ondate pestilenziali cui fu soggetta a più riprese la valle. Sulla stima di Andrea Del Col le accuse di maleficio e partecipazione al sabba portarono – nello stesso periodo – alla proclamazione di novantatré sentenze a morte.<sup>64</sup>

Nella Repubblica di Venezia la materia era stata regolamentata con il decreto 28 ottobre 1410 del Maggior Consiglio; la *parte* serviva a districare le competenze, sempre piuttosto dubbie, nei casi d'«herbarie, stregherie e malie»: l'Inquisizione avrebbe proceduto sugli abusi sacramentali e sull'indizio di eresia, il foro secolare sul maleficio (nello specifico sulla «morte, debilitazione e turbazione di mente di alcuna persona»). Il decreto confermava quindi – nei casi in cui fosse presente la componente eretica – la dottrina del misto foro relativamente ai reati diabolici. In questi casi, per evitare attriti tra il foro ecclesiasti-

<sup>63</sup> V. LAVENIA, *Stregoneria e possessione diabolica in Italia: un bilancio*. Le considerazioni di Vincenzo Lavenia appartengono a un intervento tenuto durante il Convegno *A dieci anni dall'apertura dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede: Storia e Archivi dell'Inquisizione*, Roma, 21-23 febbraio 2008 (la versione integrale dell'intervento, è scaricabile dal sito [www.radioradicale.it](http://www.radioradicale.it)). Nel Seicento si accese una grande controversia su una causa di presunto indemoniamento collettivo cui erano state soggette alcune monache di Santa Chiara a Carpi. La vertenza era imperniata proprio sul fatto che il maleficio potesse considerarsi o meno un reato di misto foro. A contendersi il diritto a procedere erano il duca di Modena da un lato e la Congregazione del Sant'Uffizio, rappresentata dal cardinale Barberini, dall'altro; v. V. LAVENIA, *I diavoli di Carpi al Sant'Uffizio (1636-1639)*, in Mario Rosa (a cura di), *Eretici esuli e indemoniati nell'età moderna*, Leo S. Olschki, Firenze, 1998, pp. 77-139.

<sup>64</sup> Cfr. A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia*, cit., p. 588. L'autore fornisce anche la stima dei processi, delle persone coinvolte e il numero di sentenze in rapporto alle pene comminate; la fase più violenta della repressione fu registrata tra il 1610 e il 1637 e coincise con la più grande ondata di caccia alle streghe che si svolse nel Tirolo e nel nord Europa. V. anche M. SCANNI, *La lunga stagione della caccia alle streghe in Valle Leventina. L'opera repressiva del Magnifico Ufficio di Faido nel XVII secolo*, in "Nuova Rivista Storica", LXXX, 1997, pp. 131-158.

co e quello secolare, il decreto stabiliva di applicare il romanistico principio di prevenzione o *preventio*. Tale principio dava la facoltà di procedere per prima alla magistratura che originariamente aveva assunto il caso, dopodiché avrebbe proceduto il foro concorrente. Al termine di entrambi i procedimenti avrebbero trovato applicazione tutte e due le sentenze.<sup>65</sup> L'applicazione della norma, ricalcata poi da Paolo Sarpi e inserita nel suo *capitolare* come si vedrà meglio in seguito, non fu per niente pacifica.

Le ricerche di Giovanni Romeo hanno messo in luce come la bolla *Coeli et terrae* di Sisto V abbia pesantemente contribuito all'acquisizione, da parte del Sant'Uffizio, di competenze sempre più vaste in materia di sortilegi e malefici, come si era già accennato. Il documento, all'interno del quale erano state condannate severamente l'astrologia, la magia colta e la negromanzia nonché abolita la distinzione tra sortilegi semplici ed ereticali, svuotò di competenze i tribunali episcopali ordinari, a favore di quelli inquisitoriali.<sup>66</sup> La posizione della Repubblica, riguardo alle competenze inquisitoriali, si fece più intransigente proprio in quel periodo, tra la fine del Cinquecento e l'inizio del secolo successivo quando il governo dello stato avviò una battaglia tesa a limitare le pretese avanzate dal Sant'Uffizio sui crimini di misto foro.<sup>67</sup> Nel 1599, intorno a una causa di stregoneria, si accese un aspro conflitto di competenze tra la Congregazione del Sant'Uffizio e il Senato veneziano che aveva espresso la volontà di delegare il caso alla comunità di Tolmezzo. La controversia si trascinò sino al 1601,<sup>68</sup> «fu frutto, con molta probabilità, di un primo provvedimento del governo della Serenissima (1598), cui più tardi farà allusione Sarpi».<sup>69</sup> Le note tensioni tra Ve-

<sup>65</sup> La *parte* del 1410 è richiamata spesso nei pareri dei Consultori in iure concentrati su casi di «stregarie, herbarie e malie». Cfr. ASVe, *Consultori in iure*, fz. 178, consulto del conte Antonio Sabini, 25 settembre 1711. Nello stesso parere si legge: «di casi di herbarie, stregarie, malie e malefici non possono essere conosciuti dal sant'Offizio se non vi sarà indizio o sospetto di heresia per abuso de sacramenti o per altro rispetto. Ma quando la stregheria portasse indizio di heresia e ne fosse seguito qualche maleficio di morte, debilitazione o turbazione di mente di alcuna persona, rispetto agli indizi di heresia, dovrà il caso appartenere alla Inquisizione e rispetto al maleficio toccherà al foro secolare secondo la parte del maggior consiglio 1410 28 ottobre. E quello delli fori che sarà il primo ad assumere la causa spedirà anco prima la parte sua e fatte ambe le spedizioni saranno eseguite ambedue le sentenze». *Ibidem*. Nel parere si disquisiva il caso di Giovanni Osti di Rovigo, imputato dal podestà di Rovigo per presunte pratiche magiche.

<sup>66</sup> Ivi, pp. 43, 60, 95, 96, 176-185, 250, 251.

<sup>67</sup> Nello stesso periodo l'applicazione dell'Indice clementino (1596) acuì ulteriormente le tensioni tra Roma e la Repubblica di Venezia, v. P. F. GRENDLER, *L'inquisizione romana e l'editoria a Venezia 1540-1605* (tr. it. de *The roman inquisition and the venetian press 1540-1605*, Princeton University Press, Princeton, 1977), Il Veltro, Roma, 1983, pp. 362-378.

<sup>68</sup> G. ROMEO, *Inquisitori, esorcisti e streghe*, cit., p. 33, n.

<sup>69</sup> V. LAVENIA, «*Anticamente di misto foro*», cit., p. 61. L'autore ha osservato come «da contestazione delle competenze inquisitoriali sui reati di maleficio [...] negli anni che seguirono l'Interdetto, divenne un fenomeno generale e una causa di episodi cruenti. Essa si accompa-

nezia e Roma in occasione dell'Interdetto sfociarono poi in un'aspra lotta giurisdizionalistica all'interno della quale – come scrive Vittorio Frajese - «ogni volta che si avocavano a Roma delle competenze [...] si toccavano invariabilmente delle prerogative della società laica e si spostavano di conseguenza, i confini tra potere politico e potere ecclesiastico».<sup>70</sup> Per Sarpi i delitti di misto foro rappresentavano uno di quei confini che l'Inquisizione aveva più volte valicato tacitamente: la rivendicazione sulle competenze in merito a tali crimini «corrispose, nelle intenzioni del servita, a un disegno di attacco al potere delegato dei papi».

L'intento di Sarpi era di ridisegnare, in base al modello francese di *laicizzazione dell'eresia*, i limiti d'ingerenza del Sant'Uffizio sui *mixti fori*; nello specifico, per l'argomento di cui si tratta, si voleva ricondurre il reato di stregoneria nell'orbita della giurisdizione civile ponendo l'accento su alcuni peculiari aspetti del crimine: lo scandalo, il danno cagionato dal maleficio, l'attentato all'ordine pubblico e la lesa maestà; aspetti che, secondo il servita, dovevano rientrare nella sfera di competenza degli Esecutori contro la Bestemmia;<sup>71</sup> a proposito, in un lungo parere dedicato al tema delle malie, dei malefici e delle divinazioni, il celebre consultore scrisse: «di inquisitori pretendono tutti li casi di stregarie, divinazioni e sortilegi dopo una bolla di Sisto V, ma quella non è ricevuta in stato alcuno, et il lasciarli questa è far strada alla loro pretensione».<sup>72</sup>

La scrittura *Sopra l'Officio dell'Inquisizione* redatta da Paolo Sarpi nel 1613 ebbe lo scopo di raccogliere le deliberazioni prese sino a quel momento in materia di Sant'Uffizio.<sup>73</sup> Nel celebre consulto, il sortilegio e le «erbarie, strigarie, malie e malefici» erano trattati nei capi diciannovesimo e ventesimo, i quali riprendevano il precedente decreto quattrocentesco: la discriminante, per definire la competenza sul reato, continuava a essere la presenza dell'indizio d'eresia. Senza la componente eretica o l'abuso di sacramento, infatti, il reato sarebbe stato di esclusiva pertinenza dell'autorità secolare; per quanto concerneva i sortilegi e

gnò a una richiesta di metodi sbrigativi e a una battaglia di scritture che meritano attenzione». Ivi, p. 66.

<sup>70</sup> V. FRAJESE, *Sarpi scettico. Stato e chiesa a Venezia tra Cinque e Seicento*, Bologna, il Mulino, 1994, p. 307.

<sup>71</sup> V. LAVENIA, «*Anticamente di misto foro*», cit., p. 61.

<sup>72</sup> BNM, Mss. Italiani, cl. VII, 1205, (provenienza Contarini 9429), consulto di Paolo Sarpi «*Sui delitti di malia o maleficio, e sull'ingerenza nel processo civil del Tribunale del Sant'Uffizio*», cc. n. n., s. d. Il consulto è imperniato su dissertazioni di carattere generale, dottrinale e giuridico, il caso specifico viene solo accennato; l'episodio riguardava due donne imputate per aver commesso stregherie e divinazioni («considerato bene il contenuto del processo vengo in parere che il delitto confessato dalle due donne sia una pura stregoneria misto di pura divinazione la quale non solamente manifesta *non sapiat heresim*, o habbi indicio manifesto d'*heresiam* ma neanche con congettura ponto urgente, e sia di quei delitti d'imbecillità et imprefettione di cervello», scrisse il consultore). *Ibidem*.

<sup>73</sup> Su questo punto v. Paolo Sarpi, *Consulti (1606-1609). I consulti dell'Interdetto (1606-1607)*, Corrado Pin (a cura di), Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2001, I, pp. 19, 20.

le divinazioni la questione era più complessa: si prevedeva che, nei casi dubbi (quando era particolarmente difficile capire se vi fosse o meno l'indizio di eresia), potesse procedere il foro ordinario.<sup>74</sup> A proposito si ritiene importante rilevare come uno dei nodi da sciogliere – in generale per quanto concerne la storia dell'Inquisizione – è il rapporto tra i due fori ecclesiastici, ordinario (del vescovo) e delegato (inquisitoriale). Nei territori della Repubblica l'azione dei tribunali inquisitoriali era controllata dagli assistenti secolari che presenziavano durante i processi. I tribunali episcopali, invece, non erano soggetti a questa particolare forma di sorveglianza: riversare nel foro ordinario le competenze in materia di stregoneria – che gli erano state sottratte dalla già citata *Coeli et terrae* – avrebbe potuto giovare agli inquisitori ad allontanare le ingerenze dei rappresentanti laici. L'8 giugno 1589 Domenico Lodi, l'inquisitore di Bergamo, girò la questione alla Congregazione del Sant'Uffizio: aveva carcerato tre donne imputate di aver commesso degli «incanti», non era meglio che i processi fossero «formati [sic] dalla curia episcopale sola, sin alla speditione exclusive»? In tal modo – aggiunse il giudice di fede – «le cose riescono meglio et più segretamente, havendosi persuaso a questi clarissimi rettori, che mentre non procedo io, non vi è obbligo di ricercar l'assistenza loro». La Congregazione rispose che era meglio non apportare modifiche nel modo di procedere dell'Inquisizione, «tanto per virtù de sacri canoni, quanto per altre constitutioni apostoliche generali e particolari»; si raccomandava all'inquisitore di procedere senza ricercare l'aiuto del vescovo, secondo quanto fissato dalla già citata bolla di Sisto V.<sup>75</sup>

Neanche i capitoli dettati da Sarpi servirono a limitare le controversie: nel 1617 la Congregazione del Sant'Uffizio sollecitò il nunzio a intervenire in merito a una condanna a morte comminata dagli Esecutori contro la Bestemmia nei confronti di due donne che erano state inquisite per maleficio e sacrilegio. Nell'occasione la Congregazione rivendicò sia il diritto di procedere «super credulitate et intentione», sia quello della corretta applicazione della *preventio*

<sup>74</sup> Il capo XIX - sui sortilegi e le divinazioni - recita: «per tanto non permetteranno che l'ufficio dell'Inquisizione proceda in casi di sortilegi o divinazioni, se non conteniranno eresia manifesta [...] ed essendo dubio se il caso contenga eresia o no, sia giudicato al foro ordinario, che così la legge canonica vuole e li dottori sentono». Il capo XX – in merito a «erbarie, strigarie e malie» - dispone: «di casi parimente di erbarie, strigarie, malie e malefici non potranno esser assonti dal santo ufficio, se non vi sarà indicio o suspicione di eresia per abuso de' sacramenti o per altro rispetto». *Scritti giurisdizionalistici, fra Paolo Sarpi*, Giovanni Gambarin (a cura di), Bari, Laterza, 1958, pp. 124,125. Cfr. anche R. MARTIN, *Witchcraft and the Inquisition in Venice 1550-1650*, New York, Basic Blackwell, 1989, pp. 74-75. Posizioni simili erano sostenute anche da altri giuristi; sui processi contro i maliardi, Cospi scrisse: «per i mali che si fanno ammazzando, o cagionando male, o danno agli uomini, o a bestiami, o alle possessioni, o apportando impedimento ad alcuno [...] apparterà se senza incanti, ma con veleni o altre cose novice, ma naturali assolutamente al giudice laico, ma scoprendo che vi sia apostasia, ereisa, o sospetto di essa, abuso de-sacramenti, o sacramentali, lo debba rimettere al Sant'Offitio», ANTONIO MARIA COSPI, *Il giudice criminalista*, Firenze, Zanobi Pignoni, 1643, p. 220.

<sup>75</sup> L'aneddoto è riportato in V. LAVENIA, «*Anticamente di misto foro*», cit., pp. 51, 52.



(l'imputato dopo essere stato processato dal foro secolare doveva essere rimesso all'Inquisizione, per le colpe ad essa spettanti).<sup>76</sup>

Spettò all'ormai anziano Paolo Celotti – che verso il «pensiero e gli scritti di Sarpi [...] tributava una venerazione incondizionata»,<sup>77</sup> tanto da sottoscrivere i consulti allo stesso modo del predecessore (fra Paolo de Servi) - districare le competenze sui crimini commessi dalle presunte streghe e stregoni friulani. Si ritiene utile spendere qualche parola sulle posizioni di fra Paolo Celotti, in modo tale da comprendere meglio l'ottica con la quale furono scritti i consulti sul caso specifico. Oltre al giurisdizionalismo sarpiano – un modello che sarà seguito anche dai suoi successori, sino al Settecento inoltrato – nel pensiero di Celotti si innestarono nuove fonti, d'ispirazione gallicana e giansenista; le missioni all'estero l'avevano avvicinato alle teorie del belga Zeger Van Espen, «canonista e giureconsulto fiammingo, autore dello *Ius ecclesiasticum universum*, condannato dalla chiesa perché di ispirazione giansenista e sostenitore dei principi dell'episcopalismo». Il servita adottò la dottrina regalistica, secondo la quale il principe aveva diritto di sorveglianza su tutti i suoi membri, compreso il clero; tali assunti sono difesi nelle numerose carte in cui si parla di materia beneficiale e sui pareri che sostengono la necessità di eleggere *sudditi* veneti, piuttosto che stranieri<sup>78</sup> (non a caso in uno dei consulti redatti sul caso di Buttrio chiese informazioni sull'origine di Carlippolito Baratti).<sup>79</sup> Riguardo l'Inquisizione emerge un orientamento teso a limitarne fortemente le pretese: «al foro secolare Celotti rivendicò la competenza per reati come la bigamia, il furto sacrilego, le *stregherie* su cui si protendeva la pesante ombra del Sant'Uffizio»; si impegnò, inoltre, a ridefinire il concetto di eresia, riportandolo entro i confini dell'*error*

<sup>76</sup> ACDF, St. St., II 1-g, *Repertorio di decreti ordinati secondo le città*, c. 35<sup>r</sup>.

<sup>77</sup> Celotti era nato a Udine nel 1676. Aveva frequentato la scuola dei gesuiti per poi entrare nell'ordine dei Servi di Maria; trasferitosi a Venezia e divenuto coauditore del collega Celso Viccioni aveva percorso «rapidamente tutti i gradi della carriera. Teologo nel maggio dello stesso anno, consultore il 28 marzo 1715, ma con riserva al Valsecchi della revisione delle bolle, venne impiegato anche in numerose missioni diplomatiche che gli aprirono l'amicizia dei più influenti patrizi e la preziosa conoscenza delle esperienze politiche e religiose delle principali nazioni europee» (fu impiegato a Londra, Vienna e Parigi). Il 30 luglio 1723 fu nominato revisore delle bolle provenienti da Roma, potendo così svolgere le alte cariche di teologo e consultore *in iure* «nella pienezza di poteri e in un clima di totale fiducia da parte del Senato»; ricoprì l'incarico sino alla morte, avvenuta nel 1754. P. PRETO, *Celotti, fra Paolo*, in DBI, *ad vocem*.

<sup>78</sup> «Nei ponderosi volumi di consulte troviamo molti nodi essenziali e mai risolti in materia ecclesiastica, una materia intricata per i suoi risvolti sociali ed economici, che verrà affidata il 12 aprile 1766 alla cura ed esame della Deputazione *ad pias causas*» A. SCALA, *Antonio di Montegnacco e i consultori in iure friulani del Settecento fra istanze sociali e questioni ecclesiastiche*, in *Annali di Storia Moderna e Contemporanea*, n. 12 (2006), pp. 267- 301, in part. pp. 268-269.

<sup>79</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 217, cc. 276<sup>r</sup> e ss., consulto di fra Paolo Celotti, 7 dicembre 1748.

*intellecti*.<sup>80</sup> Si vedrà di seguito, quale peso assunsero queste considerazioni nei specifici pareri giuridici, all'interno dei quali il consultore fu costretto, almeno in un primo momento, a riconoscere la portata ereticale dei crimini commessi dalle presunte streghe e stregoni di Buttrio.

Il 31 dicembre 1747 Celotti redasse un parere giuridico facendo rientrare l'episodio di stregoneria occorso a Buttrio nell'orbita della dottrina del misto foro. In primo luogo riassunse i fatti: il 17 novembre il luogotenente di Udine aveva inviato un dispaccio (presumibilmente al Consiglio dei Dieci) allegandovi una carta che aveva ricevuto dall'inquisitore. Questa conteneva una deposizione resa spontaneamente da tre giovani di Buttrio «et una ben distinta e prolissa relazione dei reati da loro commessi»; l'inquisitore l'aveva presentata al luogotenente affinché gli prestasse la debita assistenza in sede processuale. A proposito dei crimini descritti nel *dossier* Celotti affermò:

non pono esser né più enormi, né più sacrileghi, riducendosi in brevità a stregarie o malefici o fatucherie, ad oscenità e a sporzie di senso, a proposizioni di non esser queste peccati, e perciò da non palesarle nella confessione, ad aborti abruziati, e se animati non battezzati, alla negazione di Gesù Cristo e fede catolica, all'adorazione del demonio et a strapazzi di particole consacrate.

Dopo aver esposto i fatti il consultore evidenziò un vizio nella procedura adottata dall'inquisitore: il giudice di fede non avrebbe potuto svolgere «alcun atto giurisdizionale» senza l'assistenza del luogotenente. Data la gravità dei crimini, tuttavia, suggeriva di riformare il processo facendo ripetere la deposizione delle tre giovani davanti al tribunale legalmente riunito. «Stregherie, malefici e fattucchierie» - prosegue il parere giuridico - erano di pertinenza del foro secolare: il Sant'Uffizio avrebbe potuto procedere solo sul sospetto d'eresia. La stessa cosa valeva anche per gli abusi sacramentali, nella fattispecie «delli strapazzi delle particole consacrate, spettando ingiuria fatta al sacramento al foro laico, e sospizione d'eresia al Sant'Offizio». In questi casi, spiegava Celotti, doveva applicarsi il diritto di prevenzione: «quello dei due fori che previene l'altro deve dar prima la sua parte e fatte ambe le spedizioni, ambe devono esser eseguite. Tanto viene prescritto dalle leggi e da concordati con la santa sede in materia del Sant'Offizio in questo serenissimo stato».<sup>81</sup>

<sup>80</sup> P. PRETO, *Paolo Celotti*, in DBI, cit., v. anche A. BARAZZI, *I consultori "in iure"*, cit., pp. 192-194.

<sup>81</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 217, cc. 41<sup>r</sup>-42<sup>r</sup>, consulto di fra Paolo Celotti, 31 dicembre 1747. «Per dar forma legale a questo negozio» e per conservare l'autorità temporale Celotti ribadiva la necessità di avviare un nuovo procedimento, consentendo al luogotenente di prestare l'assistenza in sede processuale. La conclusione del consulto era la seguente: «se l'inquisitore pretendesse di procedere altrimenti da quanto abbiamo detto di sopra con distinguere quello che spetta al Sant'Officio e quello appartiene alla potestà secolare, dovrà l'assistente operar con destra maniera che soprasseda dando conto a vostra serenità et aspettando risposta. Tanto

Dopo il regolare avvio del processo da parte dell'Inquisizione, Paolo Celotti si trovò a sciogliere nuovamente i nodi giurisdizionali legati alla stregoneria come crimine di misto foro; il luogotenente aveva ancora delle remore: nella pratica era difficile stabilire e valutare la portata dell'*error intellecti*.<sup>82</sup> Il problema delle competenze era davvero spinoso tanto che nemmeno la lettura del *capitolare* aveva chiarito i dubbi del rappresentante; quest'ultimo aveva quindi deciso di sospendere il processo – come gli era stato ordinato di fare in simili frangenti – in attesa di istruzioni più precise.<sup>83</sup>

Il 18 marzo 1748 Celotti sottoscrisse un nuovo parere sui crimini emersi dagli interrogatori delle donne di Buttrio; tali reati – scrive il consultore – «si restringono a stregarie, e malie a bestemmie contro Iddio e santi, a strapazzi delle particole consacrate, all'apostasia con la negazione di Giesù Cristo, et l'adorazione del demonio ad oscenità e più aborti di quaranta giorni effettuati et inceneriti». Nel consulto Celotti si rifaceva a una «decretale» di Alessandro IV («ch'è nel corpo della legge canonica» scrisse); tale documento stabiliva che le «stregarie» e le «malie» fossero di competenza degli inquisitori solo in presenza di «eresia manifesta».<sup>84</sup> Per il consultore questo criterio significava che i casi dubbi non fossero perseguibili dall'Inquisizione («il pontefice lo proibisce in caso che non contenga eresia manifestamente»). Paolo Sarpi – aggiunte Celotti – aveva scritto che i malefici nei quali non fosse presente la componente eretica potevano essere di due tipi: venefici con conseguente morte o infermità e «leggerezze d'opinione [...] senza poter far effetti naturali del che le donne et altre semplici persone ne sono piene». I primi dovevano essere perseguiti dalle magistrature secolari, per i secondi si auspicava una correzione da parte dei confessori. Ricapitolando la questione delle competenze il consultore ribadì che i malefici, gli abusi sacramentali, le bestemmie erano di pertinenza

ordina il pubblico capitolare dell'Inquisizione esteso dal celebre padre maestro Paolo. Il tutto resti sottoposto alla molta sapienza dell'eccellenza vostra. Grazie».

<sup>82</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 217, cc. 101<sup>r</sup> e ss., consulto di Paolo Celotti, 18 marzo 1748.

<sup>83</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1367, cc. n. n., «Istruzioni» del Consiglio dei Dieci al luogotenente, 4 gennaio 1748. Il Consiglio dei Dieci, ricalcando il parere di Celotti, ordinò al rappresentante: «e se l'inquisitore pretendesse di procedere altrimenti di quanto resta di sopra espresso con prudenza di operare con destra maniera perché si sopraseda sinché restano noi dalla vostra attenzione sollecitamente informati vi arrivino li pubblici sentimenti». *Ibidem*.

<sup>84</sup> Si trattava dell'antica norma *Nisi haeresim sapient manifeste*, sancita da Alessandro IV nel 1258; v. A. PROSPERI, *Credere alle streghe: inquisitori e confessori davanti alla "superstizione"*, in *Bibliotheca Lamiarum. Documenti e immagini della stregoneria dal Medioevo all'età moderna*, Pisa, Pacini Editore, 1994, pp. 17-33, in part. p. 20. Come spiegò Celotti, il canone stabiliva che gli inquisitori potessero occuparsi di magia, sortilegi e superstizione solo in caso di eresia manifesta. Il consulto di Celotti sembra ricalcato su quello precedente – già citato – di Paolo Sarpi, nel quale il predecessore spiegava le pretese del Sant'Uffizio a proposito di malie e stregherie. In questo parere Sarpi disquisisce a lungo sulla norma di Alessandro IV. Cfr. BNM, Mss. Italiani, cl. VII, 1205, (provenienza Contarini 9429), consulto di Paolo Sarpi «*Sui delitti di malia o maleficio, e sull'ingerenza nel processo civil del Tribunale del Sant'Uffizio*», cit.

del foro secolare. Sugli stessi reati il Sant'Uffizio aveva il diritto di procedere solo in presenza d'eresia manifesta come nel caso dell'apostasia al demonio, «non potendo esser [questa] senza error di fede». Gli aborti e le «oscenità» rientravano esclusivamente nella sfera dell'autorità secolare.

Nella fattispecie – proseguiva il consulto - sussistevano i presupposti per la formazione di due processi distinti: «la potestà laica averà la parte sua et il Sant'Offizio ancora per quello che concerne la cattolica religione, senza confondere le due giurisdizioni, l'ecclesiastica l'una e secolare l'altra». Dal consulto emerge che l'inquisitore avesse concesso l'assoluzione alle donne di Buttrio: il giudice di fede aveva esercitato debitamente la facoltà di rilasciarle. Rientrava nell'orizzonte della cosiddetta *giustizia premiata* dell'Inquisizione; in questo punto Celotti rispondeva alla curiosità del luogotenente, il quale aveva ammesso, come si vedrà meglio in seguito, di non capire perché l'inquisitore avesse potuto rilasciare delle persone che si erano macchiate di crimini così atroci.<sup>85</sup>

#### 4. *Conflitti*

In rapporto all'autorità centrale il luogotenente di Udine, Girolamo Venier, mantenne due linee di corrispondenza: la prima col Senato e la seconda con i Capi del Consiglio dei Dieci. In linea generale si può affermare che si rivolse al Senato per avere numi sull'organizzazione istituzionale e amministrativa dell'Inquisizione, com'era avvenuto per la questione dei vicari foranei; il Consi-

<sup>85</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 217, cc. 101<sup>r</sup> e ss., consulto di Paolo Celotti, 18 marzo 1748. Per i dubbi del luogotenente cfr. ASVe, *Consiglio dei Dieci, lettere dei rettori e altre cariche ai Capi, Udine*, cc. n. n., dispaccio di Gerolamo Venier ai Capi del Consiglio dei Dieci, 25 febbraio 1748 e ACAU, b. 1367, cc. n. n., *Sommario del padre inquisitore di Udine Carlippolito Baratti, sub data* 14 febbraio 1748. Il lungo consulto del servita, dedicato quasi esclusivamente a slegare gli intricati nodi tra le due sfere giurisdizionali, ecclesiastica e secolare, e a spiegare come in determinate tipologie di crimini potessero convivere due componenti diverse e per questo soggette a fori differenti, si conclude con il tentativo di spiegare cosa fosse l'«unione dei muratori». A proposito il consultore scrisse: «avendo una di dette giovani esposto al tribunale essere una setta chiamata de *liberi muratori* non potiamo intorno ciò dire altro se non che questi liberi muratori sono una società o sia confraternita dispersa in Europa cioè in Franza, Inghilterra, Olanda et Italia formata di signori, di duchi, di pari, di giuriconsulti, di medici, di teologi, di gente di bottega e di artesani ancora; che questa confraternita è un mistero nella società civile della Gran Bretagna la quale ha dato dell'ombra in più paesi stranieri, e che non ostante le perquisizioni, e diligenze usta da Roma e da padri inquisitori d'Italia è rimasto sin al presente impenetrabile et ignoto sì che per conclusione il nostro riverente parere sarebbe che quando vi sia come ha deposto la detta giovane una tal setta non ha vostra serenità che ad ordinare all'eccellentissimo signor luogotenente di Udine il suo scioglimento trovata che l'abbia con proibire sotto severe pene la riduzione e con la comminazione di esemplar castigo contro chiunque che ardisse di dar comodo ad un'unione tanto scelerata et empia come viene descritta». ASVe, *Consultori in iure*, fz. 217, cc. 102<sup>v</sup>-103<sup>r</sup>, consulto di Paolo Celotti, 25 febbraio 1748.

glio dei Dieci era, invece, interpellato sugli aspetti “criminali” e giuridici della vicenda. Fu proprio ai Capi del Consiglio dei Dieci che il luogotenente scrisse il 25 febbraio 1748, dopo che il tribunale del Sant’Uffizio si era riunito per raccogliere – questa volta legalmente, come avevano consigliato i Consultori *in iure* - le testimonianze delle tre giovani di Buttrio. Durante i primi interrogatori era emerso che Adriana Trivellini, Francesca Purini e Giovanna Meroi avevano esposto «fatti enormi et esecrandi in gravissima offesa di Dio, delle sue leggi e di quelle del principe Serenissimo».

Secondo Girolamo Venier l’«uniformità» delle testimonianze comprovava la loro veridicità, il luogotenente aggiunse: «non è presumibile siano invenzioni di femine ignoranti e di vil condizione, n’è inverosimile da questo infetto seme, non habbia qualche più dilatata radice a pregio della cattolica fede». La lettera del rappresentante si conclude con un appunto sull’inquisitore Carlippolito Baratti che secondo il «costume» del Sant’Uffizio aveva concesso l’«impunità» alle tre donne di Buttrio; il luogotenente scrisse: «[l’inquisitore] sinora niente di più ha sperato, né richiesto e mi nasce un qualche dubbio che possa haver fatta partecipare l’Inquisizione di Roma per ricever consiglio e direzione». <sup>86</sup> Il Consiglio dei Dieci rimise il caso ai Consultori *in iure* e Paolo Celotti redasse quel parere di cui si è parlato precedentemente, quello in cui riconosceva – in base alla «decretale» di Alessandro IV - la natura mista della maggior parte dei reati commessi dalle donne di Buttrio. Sulla corrispondenza tra l’inquisitore di Udine e la Congregazione del Sant’Uffizio il consultore tranquillizzava il luogotenente: «[il giudice di fede] non ha fatto cosa che meriti riprensione potendo l’inquisitori come dice il padre maestro Paolo [Sarpi] nel suo capitulare dell’Inquisizione consultar con chi loro piace e scriver a Roma per consiglio, ma tutto estragiudizialmente». <sup>87</sup>

L’inquisitore Carlippolito Baratti registrò nel proprio *Sommario* – una cronistoria all’interno della quale elencava succintamente le lettere spedite e ricevute, gli avvenimenti e gli incontri relativi al caso di Buttrio – la forte reazione avuta dal luogotenente dopo l’assoluzione di Giovanna Meroi, Adriana Trivellini e Francesca Purini. A margine della data, il 14 febbraio 1748, l’inquisitore annotò che il luogotenente voleva che si carcerassero, oltre a don Paolo Deganutti (com’era stato stabilito in sede processuale) anche Paolo Molinaris, Lucia Bini e Sabbata Ciani, riconosciuti «i principali maestri» delle presunte streghe. <sup>88</sup> Il 2

<sup>86</sup> ASVe, *Consiglio dei Dieci, lettere di rettori e altre cariche ai Capi, Udine*, b. 183, cc. n. n., dispaccio del luogotenente Girolamo Venier ai Capi del Consiglio dei Dieci (Giannantonio Ruzzini, Girolamo Da Mula, Marc’Antonio Trevisan), 25 febbraio 1748; sul retro del dispaccio vi sono due ingiunzioni, la prima è quella di rimettere il caso ai Consultori *in iure*; l’altra, datata 26 marzo 1748, recita: «formi processo col rito».

<sup>87</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 217, cc. 101r-103r, consulto di Paolo Celotti, 18 marzo 1748.

<sup>88</sup> ACAU, *Sant’Uffizio*, b. 1367, cc. n. n., *Sommario del padre inquisitore di Udine, Carlippolito Baratti, sub data* 14 febbraio 1748. Nell’occasione il luogotenente aveva detto all’inquisitore che, una

marzo la Congregazione del Sant'Uffizio ordinò a Carlippolito Baratti di procedere all'arresto dei principali sospettati, raccomandò poi all'inquisitore di «opporsi gagliardamente» affinché le *sponte comparenti* non fossero «molestate» dal foro laicale.<sup>89</sup>

L'inquisitore di Udine, in una lettera diretta alla Congregazione del Sant'Uffizio (un'«informazione» sull'andamento del processo), ammise che era stato difficile ottenere l'assistenza secolare per avviare un procedimento sullo specifico caso di stregoneria. Dopo aver superato questo ostacolo se n'era presentato un altro non meno spinoso: il processo informativo era iniziato «con grandissima fatica e longhezza di tempo» per la ritrosia dimostrata dalle giovani di Buttrio, le quali non volevano presentarsi nelle aule del Sant'Uffizio. A proposito l'inquisitore scrisse: «de tre suddette giovani e per il rossore di essere scoperte o d'essere dalla giustizia secolare punite, non volevano comparire [...] e Dio lo sa quanto che a forza di preghiere e promissioni che non sarebbero [state] castigate le miserabili sono comparse in patriarcato». L'inquisitore aveva avvertito la brutta piega che andava prendendo la vicenda dopo aver notato la difficoltà del luogotenente nel comprendere l'assoluzione delle tre donne, soprattutto dopo che il rappresentante aveva visto «gl'istrumenti di streghe» e le «particole strapazzate», presentati in sede processuale come prove.

Nella stessa «informazione» l'inquisitore riportò lo scambio di battute avuto con il luogotenente; quest'ultimo, dopo l'assoluzione delle tre contadine di Buttrio, gli aveva detto: «ma costoro meritano maggior castigo delle penitenze salutari che il Sant'Offizio impone». L'inquisitore aveva ribattuto: «così stila l'indulgenza del Santo Tribunale con chi sponte comparisce e dinunzia, e gode tutti li privilegi dalla Santa Sede concessi, altrimenti se si castigassero li sponte comparenti per li loro delitti che confessano, con pene di carcere o altro pubblico castigo, sarebbe un levar l'adito alla conversione de penitenti». Padre Carlippolito Baratti annotò di aver troncato il dialogo nel seguente modo: «e protestai che non intendevo che fossero le tre giovani molestate».<sup>90</sup> L'inquisitore e il luogotenente avevano incarnato e difeso il modo di intendere la giustizia ciascuno secondo i propri parametri: il perdono – dopo l'abiura – da parte dell'Inquisizione, il diritto a procedere in presenza del *corpus delicti* (le particole *strapazzate* e gli altri oggetti presentati in sede processuale) da parte della giustizia secolare; per quanto concerne la giustizia di fede, il modello si radicava nell'antica norma imperiale che consentiva ai vescovi di impartire la grazia del

volta terminando il processo da parte del Sant'Uffizio, sullo stesso caso avrebbe proceduto il «foro laico [...] sopra tutti i fatti che non avevano il dogma». *Ibidem*.

<sup>89</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1341, c. 201<sup>r</sup>, *Istruzione* inviata dalla Congregazione del Sant'Uffizio all'inquisitore di Udine, Carlippolito Baratti, 2 marzo 1748.

<sup>90</sup> ACAU, *Sant'Uffizio* b. 1367, cc. n. n., *Informazione*, cc. n. n., inviata da Carlippolito Baratti alla Congregazione del Sant'Uffizio, s. d.

perdono, per una sola volta, dopo aver ottenuto la ritrattazione.<sup>91</sup> La stregoneria, come si è visto era un reato che assommava in sé – anche se con differenze marcate da tempo a luogo – il reato di opinione e il delitto penale di maleficio (l'omicidio o il danno cagionato a terzi attraverso la magia). Nei confronti della stregoneria la giustizia di fede risulta, come appariva agli occhi del luogotenente di Udine, più mite rispetto a quella laicale, non perché neghi «la realtà del maleficio o della stregoneria, ma perché, fedele alla tradizione premiale, rinuncia a punire l'omicidio» (o il danno a terzi cagionato dal maleficio), pretendendo la rinuncia all'apostasia e al patto diabolico.<sup>92</sup>

I conflitti giurisdizionali tra il Sant'Uffizio e il governo della Repubblica emergono con molta chiarezza seguendo la linea dei pareri giuridici redatti sul caso di Buttrio. Paolo Celotti, come si è già detto, ne sottoscrisse cinque; nei primi due, datati 31 dicembre 1747 e 18 marzo 1748, come si ricorderà il servita aveva sciolto il problema delle competenze specificando che i crimini commessi dalle donne di Buttrio e dai loro complici erano *mixti fori*. Nel terzo consulto (28 giugno 1748) Paolo Celotti rispose a una serie di questioni relative alle procedure del Sant'Uffizio; prima fra tutte il fatto che l'inquisitore non avrebbe potuto carcerare Paolo Molinaris sulla base di una sola denuncia; «servando l'ordine legale vostra serenità non permette al Sant'Uffizio di carcerar alcuno per la sola denuncia se non nel caso di timori di fuga», scrisse Celotti. La legge del 30 novembre 1641 vietava, inoltre, che le denunce concordate dapprima col padre inquisitore fossero poi ratificate al tribunale riunito alla presenza del rappresentante secolare, «sotto pena della nullità del processo e ciò ad oggetto di ovviare alle collusioni che potessero farsi tra l'inquisitore e denunzianti». Questa premessa metteva in discussione tutto l'operato dell'inquisitore: secondo Celotti la carcerazione, sentenziata nel Sant'Uffizio, di don Nicolò Deganutti, Paolo Molinaris, Lucia Bini e Sabbata Ciani doveva essere considerata «illegittima e nulla». Il luogotenente, invece, aveva legittimamente detenuto le presunte streghe: le tre contadine, pur essendo state assolte dall'Inquisizione, non erano «esenti dal castigo del foro secolare». Durante il processo delegato dal Consiglio dei Dieci le giovani di Buttrio, come si è già detto, avevano ritrattato le

<sup>91</sup> E. BRAMBILLA, *La giustizia intollerante*, cit., pp. 133, 134. In età moderna vi furono delle manovre, da parte di Carlo Borromeo e di Paolo IV, di applicare la pena di morte al primo *lapsus* nei casi di stregoneria; tali tentativi furono ratificati dalla bolla *Omnipotentis Dei* di Gregorio XV (20 marzo 1623) che prevedeva la pena di morte alla prima condanna nei casi in cui il maleficio avesse provocato danni letali. Tale documento, sul quale gli storici si interrogarono ancora, non trovò applicazione: il Sant'Uffizio raccomandò di procedere con cautela e moderazione durante i processi di stregoneria, come prevedeva la *Instructio de formandis processibus in causis strigum* di cui si è già parlato. Tali raccomandazioni divennero prassi procedurale, consuetudine, o per meglio dire «stilo» come usavano gli inquisitori generali. Cfr. J. TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico*, cit., p. 18; sulla bolla di Gregorio XV v. le interessanti osservazioni di V. LAVENIA, *Stregoneria e possessione diabolica in Italia: un bilancio*, cit.

<sup>92</sup> E. BRAMBILLA, *La giustizia intollerante*, cit., p. 134.

deposizioni rese in precedenza al Sant'Uffizio, addossando tutta la colpa su don Antonio Brazzoni; le donne vuotarono il sacco anche sulle deposizioni rese in casa del pievano, e a quelle assunte, nella stessa abitazione, all'inquisitore venuto da Udine per interrogarle. Il parere di Celotti è importante perché ci permette di ricostruire alcune fasi del processo delegato dall'autorità secolare, il quale non si è conservato; il servita osservava il tutto da un punto privilegiato: aveva accesso ai resoconti processuali, redatti dal luogotenente, sul riservatissimo procedimento che si andava allora formando. Nei loro costituiti *de plano* – prosegue Celotti – Nicolò Deganutti, Paolo Molinaris, Lucia Bini e Sabbata Ciani avevano dichiarato la propria innocenza «e l'impostura orditali da esso parroco». Deganutti aveva spiegato il motivo di tanta avversione da parte del pievano di Buttrio: l'aveva «ammonito, e ripreso (essendo suo capellano) delle di lui irregolarità nell'amministrazione della cura [d'anime e della] di lui fissazione di essere quei parrochiani streghe e stregoni, e del negar or a l'uno or all'altro i sacramenti». Paolo Molinaris depose di aver avuto degli attriti col prete: il fattore si era opposto al fatto che i parrochiani, già poveri, stipendiassero coi loro soldi un capellano «cooperatore». Don Brazzoni l'aveva accusato di concupire la di lui sorella attraverso delle *stregherie*, di contro il fattore aveva accusato il prete di avere una relazione «peccaminosa con una sua serva». Concludendo il consulto, dal momento che tutti gli atti prodotti dal Sant'Uffizio erano derivati dalla collusione tra le testimoni e i diversi membri del Sant'Uffizio, secondo un processo che li aveva visti passare dalle mani del vicario foraneo a quelle dell'inquisitore e poi da quest'ultimo al tribunale riunito, Celotti suggerì di far annullare tutti gli atti assunti dall'Inquisizione («avendo l'eccellentissimo Senato in simili incontri comandata la cassazione di tali processi incoati con trasgression di dette leggi e concordati»), scrisse il servita).<sup>93</sup>

Le disposizioni di Celotti si rafforzarono nel consulto successivo: il luogotenente aveva scoperto che l'inquisitore aveva trasgredito l'ordine di non servirsi più dei propri vicari foranei (pur essendo già stato ammonito per lo stesso motivo), e nella fattispecie di don Antonio Brazzoni. Citando Paolo Sarpi, il consultore ribadì l'invalidità di ciascun atto assunto dall'Inquisizione senza la debita assistenza secolare. Fra Celotti suggerì – ma di fatto come i pareri avevano un valore più alto rispetto a quello di semplici consigli: erano tenuti in alta considerazione e approvati quasi dalle magistrature sotto forma di deliberazioni o decreti – di far annullare tutti gli atti presi dall'inquisitore senza la debita assistenza secolare. Su Carlippolito Baratti, che doveva essere nuovamente ammonito con severità dal luogotenente, il consultore scrisse: «[ha] zelo troppo fervente di aumentare la sua giurisdizione ben sapendo egli che per mezzi tali si avanza assai in corte di Roma, il che riesce a confusione de popoli e diminuzione della temporal auttorità, et anco ecclesiastica ordinaria de vescovi». Il

<sup>93</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 217, cc. 179<sup>r</sup>-181<sup>v</sup>, consulto di fra Paolo Celotti, 28 giugno 1748.



servita concluse che era meglio intervenire subito sradicando simili comportamenti in modo tale che non divenissero consuetudini.<sup>94</sup>

L'11 dicembre il luogotenente comunicò al Senato di aver ricevuto l'inquisitore e di avergli intimato la cancellazione degli atti raccolti sul caso specifico (dalle deposizioni iniziali, rese in casa del pievano di Buttrio, agli atti raccolti col tribunale legalmente riunito); a proposito scrisse: «di tale espressa pubblica volontà fatto inteso detto padre inquisitore gl'ho aggiunto le più serie ammonizioni che si tenga in dovere, né per colpa sua abbiano a seguir ulteriori non tollerabili inconvenienti. Con tutta la rassegnazione si è mostrato esso padre inquisitore disposto ad ubbidir in ogni sua parte al pubblico comando». Per dimostrare la «sua obediienza» l'inquisitore presentò al luogotenente «una fede» all'interno della quale attestava l'avvenuta annullazione degli atti, certificato che si trova allegato al dispaccio di Lunardo Pesaro.<sup>95</sup>

Si trattava di una questione, quella del controllo dell'operato degli inquisitori (nonché sulla corretta applicazione delle procedure e sul rispetto delle competenze), che rientrava in un contesto più ampio, in un orizzonte giurisdizionalistico che, nel corso del Settecento, impregnò l'operato delle magistrature veneziane; i consultori *in iure* della Repubblica ne influenzarono gli esiti: erano coinvolti nel ruolo di interpreti del diritto e figuravano in prima linea nella difesa delle prerogative veneziane, soprattutto nei confronti della Santa Sede. Il conflitto innescatosi tra Inquisizione e Stato in merito al caso di Buttrio, o per meglio dire sugli illeciti procedurali che il governo imputava a Carlippolito Baratti, cadde in un momento non trascurabile, di particolare tensione fra Roma e la Repubblica.

L'11 marzo 1744 appena insediato a Venezia, in qualità di rappresentante pontificio, il primo proposito di Martino Innico Caracciolo fu quello di «non drammatizzare i rapporti con la Repubblica», programma che fu del tutto disat-

<sup>94</sup> Ivi, cc. 230<sup>r</sup>- 231<sup>r</sup>, consulto di fra Paolo Celotti, 12 agosto 1748. Interpellato nuovamente, fra Paolo Celotti spiegava meglio come doveva avvenire la cancellazione degli atti «derivanti da un principio spurio et arbitrario in manifesta trasgressione delle leggi e concordati»; riportava, inoltre, due precedenti affinché le cose potessero risultare più chiare: «secondo alle ducali scritte 20 ottobre 1641 al podestà di Brescia che non abbiano ad aver effetto le denunce portate al tribunale ridotto per materie a lui spettanti con colusione tra l'inquisitore e il denunziante e fossero poi ratificate al tribunale aggiunto questa formal espressione “cosa da non tollerarsi”»; l'altro episodio riguardava sempre Brescia: secondo il dispaccio inviato il 17 settembre 1654 al podestà in merito alle denunce raccolte dall'inquisitore senza la debita assistenza secolare. Ivi, cc. 276<sup>r</sup>-277<sup>v</sup> consulto di fra Paolo Celotti, 25 settembre 1748.

<sup>95</sup> ASVe, *Senato Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 61, cc. n. n., dispaccio di Lunardo Pesaro al Senato, 11 dicembre 1748. Segue la già citata fede sottoscritta dall'inquisitore Carlippolito Baratti. Il 9 gennaio 1749 il Senato deliberò di complimentarsi per il ruolo svolto dal rappresentante («non abbiamo che a dirsi molto contenti dell'opera vostra et a confidare che non cessarete di prestar vigilanza sulle direzioni dell'inquisitore sopraccennato»), Ivi, cc. n. n., deliberazione del Senato, 9 gennaio 1749.

teso alcuni anni dopo con l'interruzione dei rapporti diplomatici tra i due stati (nel luglio 1750 fu chiusa la nunziatura e richiamato in patria l'ambasciatore veneziano Pier Andrea Capello).<sup>96</sup> Riassumendo brevemente si può affermare che la svolta di metà Settecento si aprì con una decisione che incise

profondamente nell'assetto territoriale ecclesiastico: la soppressione dell'antichissimo patriarcato d'Aquileia e la creazione, al suo posto, di due arcidiocesi nuove, quelle di Gorizia e di Udine, la prima per le parrocchie poste in territorio austriaco, la seconda per quelle poste in territorio veneto. È, questa, la conclusione concordata di un annoso problema, che risale al fatto d'essere la residenza del patriarca a Udine, in territorio veneto, e l'antica sede patriarcale ad Aquileia, sotto il dominio politico austriaco.<sup>97</sup>

La decisione, appoggiata da Benedetto XIV che era in linea con le richieste dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria (in un'ottica di rinnovamento politica e amministrativa dei territori austriaci), riguardava una questione prettamente religiosa; la preoccupazione della Repubblica era, invece, che si trattasse di una faccenda politica: si temeva che l'impero asburgico volesse avanzare pretese nei confronti dei territori friulani, posti sotto l'egida di Venezia.<sup>98</sup>

Gli avvenimenti occorsi a proposito del caso di Buttrio corrisposero, cronologicamente, a le sopra citate tensioni tra Venezia e Roma. Alla luce di queste considerazioni risulta più chiaro il consiglio dato dall'inquisitore di Venezia e dal suo vicario, Mainardi, al nunzio Caracciolo: «è stato da medesimi concordemente stabilito che il far comparire la rappresentanza apostolica in quest'affare servirebbe a maggiormente intrigarlo e difficoltarlo in modo da

<sup>96</sup> M. GIANANTE, *Caracciolo, Martino Innico*, cit.

<sup>97</sup> F. AGOSTINI, *Istituzioni ecclesiastiche*, cit., p. 20.

<sup>98</sup> Dopo una serie di trattative fallite, Benedetto XIV proclamò la bolla *Iniuncta nobis* (6 luglio 1751) con la quale sancì la soppressione dell'antico patriarcato di Aquileia (il patriarca Daniele Dolfin, come si è già ricordato, mantenne comunque i titoli e gli onori a esso connessi, vita natural durante), «l'effettiva creazione dell'arcivescovato per le terre imperiali fu decretata, con grande esultanza degli austriaci, il 18 aprile 1752», Carlo Michele d'Attems divenne il primo arcivescovo di Gorizia; l'arcivescovato di Udine «orse con un breve del 19 gennaio 1753»; G. TREBBI, *Il Friuli dal 1420 al 1797: la storia politica e sociale*, Udine-Tricesimo, Casamassima, 1998, pp. 333-342. Sulla questione del patriarcato d'Aquileia la bibliografia è piuttosto ampia, si ritiene utile citare almeno IDEM, *La questione aquileiese*, in *Cultura, religione, politica nell'età di Angelo Maria Querini*, Gino Benzoni e M. Pegrari (a cura di), Brescia, Morcelliana, 1982; P. DEL NEGRO, *Venezia e la fine del patriarcato d'Aquileia*, in *Carlo Michele d'Attems primo arcivescovo di Gorizia (1752-1774) fra curia romana e stato asburgico*, Luigi Tavano e France M. Dolinar (a cura di), 2 voll., Gorizia, 1989-1990, vol. II, pp. 31-58. Per gli aspetti prettamente giurisdizionalisti si ritiene degna di nota una recente tesi di dottorato: A. SCALA, *Il consultore in iure Antonio di Montegnacco e la questione aquileiese (1747-1754)*, Università degli Studi di Udine, Dottorato in Storia: culture e strutture delle aree di frontiera (XVIII ciclo), A. A. 2005/2006, rel. Flavio Rurale.

non vedene mai fine».<sup>99</sup> Il momento era particolarmente delicato e la cosa migliore era quella di cercare appoggi presso i patrizi, in modo del tutto informale, senza voler imporre la propria autorità sul piano diplomatico. Dal caso di Buttrio emerge, poi, un elemento nuovo: il fatto che gli stessi inquisitori avvicinassero i consultori *in iure* prima di avanzare richieste ufficiali o per avere consigli su come muoversi nel delicato terreno del diritto veneto. Secondo chi scrive gli inquisitori erano consapevoli del ruolo decisivo dei giuristi: come si è visto precedentemente le risoluzioni suggerite da Paolo Celotti trovarono sempre accoglimento sotto forma di deliberazioni, diventando, poi, esecutive tramite i decreti del Consiglio dei Dieci con ordinanze che ne ricalcavano i contenuti. Del resto appare logico che una classe patrizia, costituita da membri che nella maggior parte dei casi non avevano una formazione giuridica - impegnata nelle diverse magistrature amministrative e penali - avesse necessità di appellarsi a esperti; in secondo luogo – e non si tratta di un particolare – i giuristi erano stati eletti dalla stessa classe politica che ne richiedeva i pareri: i consultori servivano la sovranità statale, e si comportavano di conseguenza, rispondendo alle esigenze di un governo oligarchico all'interno del quale i politici ricoprivano spesso il ruolo di giudici.

1. Le tre *ammonizioni* inflitte all'inquisitore di Udine tra il 1747 e il 1748

AMMONIZIONI:	MOTIVO DI CONTROVERSA:	RISOLUZIONE E FONTI:
20 dicembre 1747, prima <i>ammonizione</i>	L'inquisitore di Aquileia-Concordia, Carlipolito Baratti, ha delegato – contro le disposizioni del Senato – vicari foranei con facoltà nel foro giudiziario	Il luogotenente, Girolamo Venier, dovrà ammonire severamente l'inquisitore ordinandogli di ritirare tutte le patenti di vicario foraneo che forniscano facoltà nel foro esterno ai delegati (il Senato delibera quanto consigliato dai Consultori <i>in iure</i> )  <u>Parere giuridico di fra Paolo Celotti:</u> ASVe, <i>Senato Deliberazioni Roma expulsis papalisticis</i> , fz. 60, c. n. n., <i>sub data</i> 18 novembre 1747; ASVe, <i>Consultori in iure</i> , fz. 217, cc. 11 <sup>r</sup> e ss., fra Paolo Celotti, 18 novembre 1747. <u>Deliberazione del Senato:</u> ASVe, <i>Senato Deliberazioni Roma expulsis papalisticis</i> , fz. 59, c. n. n., <i>sub data</i> 20 dicembre 1747 e

<sup>99</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1367, c. n. n., lettera del nunzio al patriarca d'Aquileia, Daniele Dolfin, 22 maggio 1748.

		<p>copia in ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 217, cc. 13<sup>v</sup>. <u>Ordine esecutivo del Consiglio dei Dieci al luogotenente</u>: ACAU, <i>Sant'Uffizio</i>, b. 1367, c. n. n., <i>sub data</i> 20 dicembre 1747.</p>
<p>17 agosto 1748, seconda <i>ammonizione</i></p>	<p>Carlippolito Baratti ha avviato un processo inquisitoriale contro le presunte streghe e stregoni di Buttrio senza la debita assistenza secolare</p>	<p>Il luogotenente, Girolamo Venier, dovrà rimproverare aspramente l'inquisitore. Dovrà, inoltre, ordinare a Carlippolito Baratti di annullare tutti gli atti raccolti senza la debita assistenza secolare (il Senato delibera quanto consigliato dai Consultori <i>in iure</i>)</p> <p><u>Parere giuridico di fra Paolo Celotti</u>: ASVe, <i>Senato Deliberazioni Roma expulsis papalisticis</i>, fz. 60, c. n. n., <i>sub data</i> 12 agosto 1748; ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 217, cc. 230<sup>r</sup> e ss., fra Paolo Celotti, 12 agosto 1748. <u>Deliberazione del Senato</u>: ASVe, <i>Senato Deliberazioni Roma expulsis papalisticis</i>, fz. 60, c. n. n., <i>sub data</i> 17 agosto 1748. <u>Ordine esecutivo del Consiglio dei Dieci al luogotenente</u>: ACAU, <i>Sant'Uffizio</i>, b. 1367, c. n. n., <i>sub data</i> 17 agosto 1748.</p>
<p>7 dicembre 1748, terza <i>ammonizione</i></p>	<p>Durante il processo avviato dal Consiglio dei Dieci, le tre contadine di Buttrio hanno confessato di essere state interrogate dall'inquisitore Carlippolito Baratti in casa del pievano di Buttrio, senza la debita assistenza laicale</p>	<p>Il luogotenente, Lunardo Pesaro, dovrà rimproverare nuovamente l'inquisitore. Il rappresentante secolare dovrà informare le autorità sull'origine di Carlippolito Baratti (se si tratti o meno di un inquisitore <i>suddito</i>). Dovrà, inoltre, ordinare nuovamente all'inquisitore di annullare tutti gli atti prodotti a Buttrio, e in generale quelli raccolti senza la debita assistenza secolare (ancora una volta il Senato delibera quanto consigliato dai Consultori <i>in iure</i>)</p> <p><u>Parere giuridico di fra Paolo Celotti</u>: ASVe, <i>Senato Deliberazioni Roma expulsis papalisticis</i>, fz. 61, c. n. n., <i>sub data</i> 25 settembre 1748; ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 217, cc. 276<sup>r</sup> e ss., fra Paolo Celotti, 25 settembre 1748. <u>Deliberazione del Senato</u>: ASVe, <i>Senato Deliberazioni Roma expulsis papalisticis</i>, fz. 60, c. n. n., <i>sub data</i> 7 dicembre 1748. <u>Ordine esecutivo del Consiglio dei Dieci al luogotenente</u>: ACAU, <i>Sant'Uffizio</i>, b. 1367, c. n. n., <i>sub data</i> 7 dicembre 1748.</p>

## 2. I consulti prodotti da fra Paolo Celotti sul caso di Buttrio

I CONSULTI DI PAOLO CELOTTI IN MERITO AL CASO DI BUTTRIO			
	FONTE:	CONTENUTO:	MAGISTRATURA RICHIEDENTE:
Primo consulto	ASVe, Consultori in iure, filza 217, cc. 41r e ss., 31 dicembre 1747	Fra Paolo Celotti risponde ai dubbi sollevati dal luogotenente di Udine. L'inquisitore ha consegnato un <i>dossier</i> al rappresentante, all'interno del quale erano descritte le testimonianze delle contadine di Buttrio. Il consultore spiega che l'inquisitore non può iniziare i processi in questo modo: tutti gli atti devono essere assunti col tribunale legalmente formato. Data la gravità dei crimini Celotti suggerisce di far ratificare le testimonianze delle giovani in una sessione del Sant'Offizio, alla presenza del luogotenente. Il consultore stabilisce la natura mista dei crimini commessi dalle presunte streghe e dai correi; ricorre alla dottrina del misto foro per districare le competenze	Non è esplicitata la magistratura che ha richiesto il parere; non trovandosi tra quelli conservati nel fondo Senato, <i>Deliberazioni Roma expulsis papalisticis</i> - e trattando prettamente di materie criminali - si ritiene sia stato richiesto dal Consiglio dei Dieci. Un altro dato a favore di questa ipotesi è che il consulto non fa riferimento ai dispacci del luogotenente inviati al Senato (Celotti si riferisce a un dispaccio datato 19 luglio 1748).
Secondo consulto	Ivi, cc. 101 <sup>r</sup> e ss., 18 marzo 1748	Fra Paolo Celotti cerca di districare più chiaramente le competenze in merito ai reati commessi dalle presunte streghe e dai loro complici. Riferendosi a una «decreta» di Alessandro IV spiega che la discriminante - riguardo alla competenza - è rappresentata dall'indizio di eresia (stregherie, malie, aborti e apostasia sono competenza del Sant'Uffizio solo quando la componente eretica sia chiaramente manifesta). Ribadisce la natura mista di determinati crimini e la dottrina del misto foro. Cerca di spiegare cos'è la setta dei Liberi Muratori. Sostiene che l'inquisitore possa scrivere alla Congregazione del Sant'Uffizio, e a chi vuole, per avere dei consigli il tutto extra giudizialmente	<i>Idem</i> (in questo caso non ci si riferisce a nessun dispaccio del luogotenente, il consulto è un chiarimento - richiesto dalla stessa magistratura - per la quale era stato scritto il precedente consulto)

Terzo consulto	Ivi, cc. 179 <sup>r</sup> e ss., 28 giugno 1748	Dal processo - delegato col rito al luogotenente, contro le tre presunte streghe di Buttrio - sono emerse le procedure illecite adottate dall'inquisitore di Udine e soprattutto la collusione tra il vicario foraneo, il giudice di fede e le denunzianti (che si giustificano per le false deposizioni rese al Sant'Uffizio dicendo di essere state costrette a mentire in seguito alle vessazioni inflitte loro dal pievano, don Antonio Brazzoni). Celotti fa riferimento al <i>Capitolare</i> di Paolo Sarpi: i processi iniziati con testimonianze concordate preventivamente devono essere cassati. L'inquisitore dovrà essere ammonito affinché tali comportamenti non diventino una consuetudine nei territori della Repubblica	È certo che si tratti di un parere richiesto dal Consiglio dei Dieci, infatti, il consulto si basa su dispaccio inviato dal luogotenente Girolamo Venier alla stessa magistratura (a proposito dei primi dati emersi dal processo col <i>rito</i> avviato contro le tre donne di Buttrio); il dispaccio si trova in ASVe, Sant'Uffizio, b. 164, cc. n. n., 5 giugno 1748
Quarto consulto	Ivi, cc. 230 <sup>r</sup> e ss., 12 agosto 1748	Fra Paolo Celotti ripercorre le irregolarità del parroco di Buttrio, attraverso i dispacci inviati dal luogotenente (si scopre che ha interrogato le contadine in casa propria e che è fratello sia del cancelliere, sia del <i>fiscale</i> dell'Inquisizione di Udine); l'inquisitore, già ammonito per la questione dei vicari foranei, dovrà esserlo nuovamente con maggiore severità	Il consulto fu redatto su richiesta del Senato (se ne trova copia in Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis, fz. 60, cc. n. n., 12 agosto 1748)
Quinto consulto	Ivi, cc. 276 <sup>r</sup> e ss., 25 settembre 1748	Fra Paolo Celotti risponde ai dubbi sollevati dal luogotenente (nel dispaccio datato 25 agosto 1748) sulle irregolarità dell'inquisizione, sulla deliberazione presa dal Senato e sulle modalità con le quali il rappresentante dovrà eseguirla. Sono riassunti i fatti dopodiché Celotti suggerisce di far ammonire severamente l'inquisitore; quest'ultimo dovrà anche cancellare tutti gli atti raccolti con l'assistenza secolare e gli esami assunti prima dell'inizio del processo (a proposito Celotti riporta il capo dieci del <i>Consulto sopra l'Ufficio dell'Inquisizione</i> e due	Il consulto fu redatto su richiesta del Senato (se ne trova copia in Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis, fz. 61, cc. n. n., 25 settembre 1748)

		precedenti seicenteschi).	
--	--	---------------------------	--

### 5. *La corrispondenza tra i diversi livelli di controllo*

La maggior parte delle lettere sul caso di Buttrio sono conservate nel fondo del Sant'Uffizio dell'Archivio della Curia Arcivescovile di Udine (la busta 1367 ne raccoglie un grosso fascicolo), altre sono reperibili nei registri delle lettere e copia-lettere dello stesso fondo inquisitoriale.<sup>100</sup> Entrando nel vivo della questione si può affermare che nelle lettere emergono diversi aspetti che sarebbe difficile, se non impossibile ricavare dai documenti processuali; esse offrono uno spaccato interno dell'istituzione dal livello più basso, rappresentato dai ministri periferici, sino ai vertici più alti della Congregazione del Sant'Uffizio. Tra i diversi membri, infatti, si creò un filo rosso che collegava il pievano di Buttrio e il di lui cancelliere, all'inquisitore Carlippolito Baratti che mantenne i contatti con il patriarca di Aquileia, l'inquisitore di Venezia e, per ordine della Congregazione del Sant'Uffizio, con il nunzio, il già citato Martino Innico Caracciolo;<sup>101</sup> le comunicazioni sono preziose anche per capire come erano gestiti i procedimenti e quali fossero le strategie politiche messe in atto per risolvere e mediare eventuali controversie con il governo della Repubblica. Esaminando la corrispondenza si può notare come si infittisca al momento dell'avvio del processo da parte dell'autorità secolare. In questa particolare circostanza il pievano di Buttrio si adoperò per informare il superiore su tutto quello che avveniva in periferia. L'11 maggio 1748 don Antonio Brazzoni scrisse a Carlippolito Baratti che qualcosa si stava muovendo dato che i decani di Buttrio si erano riuniti ai «giurati dell'eccellentissimo luogotenente», a proposito scrisse:

<sup>100</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, bb. 1332, 1340, 1341.

<sup>101</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1341, c. 201r, lettera della Congregazione del Sant'Uffizio all'inquisitore Carlippolito Baratti, 2 marzo 1748 (sottoscritta dal decano, il cardinale Ruffo); la comunicazione recita: «Anno [sic] risoluto questi miei eminentissimi colleghi inquisitori generali che vostra paternità carceri Paolo Molinaris, Lucia Bina e Sabbata Ciana rei principali, seduttori e pretesi edocenti di consaputi malefizi ed altri enormissimi eccessi in Burri, e termini poi la causa come sarà di giustizia. Intanto ella continui ad opporsi gagliardamente affinché in niun conto ne sieno punite, né molestate dal foro secolare le sponte comparenti in cotesto Sant'Uffizio, come si vorrebbe, e se insurgeranno su ciò ulteriori difficoltà sarò sua stretta cura di renderne ragguagliato speditamente e con esattezza non meno monsignor Nunzio in Venezia, che l'eminenze loro per riceverne altri spedienti e Dio la conservi». *Ibidem*. Su Martino Innico Caracciolo, nunzio a Venezia dal 1744 al 1754, v. M. GIANANTE, *Caracciolo, Martino Innico*, in DBI, *ad vocem*.

mi convien concedere che egli [il luogotenente] sii per formar processo separato da questo che forma vostra paternità reverendissima nel Sant'Uffizio, molto più che quivi sono sparse confusissime voci che li carcerati trionfano [...] che presto saranno in libertà canonizzati innocenti, con scorno e danno delle denunzianti e del mio personale, per essere io suposto il fautore dei loro casi.

Il pievano chiedeva all'inquisitore di intercedere presso il luogotenente: le voci che circolavano servivano solo a intimorire le denunzianti, sulle quali alcuni compaesani avevano già iniziato a esercitare pressione affinché ritrattassero le deposizioni rese al Sant'Uffizio.<sup>102</sup>

Alcuni giorni dopo il cancelliere del vicario foraneo, don Giovanni Battista Martinesio, scrisse all'inquisitore di Udine; era diventato ufficiale del Sant'Uffizio per servire Dio ma per quanto avesse operato «con tutta l'attenzione e illibatezza» si trovava in seria difficoltà («presento essere chi vada macchinando il mio precipizio», precisò). Durante una breve assenza del pievano era circolata la notizia che don Antonio Brazzoni fosse stato arrestato, Martinesio aggiunse: «ed immediate uno qual si professa essermi amico mi fece avvisare che se ancor io fossi intervenuto nelle facende, che di presente si contrastavano, oppure avessi scritto qualche cosa, procuri di ritrovar rimedio a tempo acciò non mi succeda qualche mala cosa». Una nobildonna, nel frattempo, l'aveva messo in guardia: stava per iniziare un processo da parte delle autorità secolari, il procedimento avrebbe potuto procurargli seri guai. Il cancelliere pregò l'inquisitore di avvisare il patriarca d'Aquileia: «come io in simili incontri qual figlio obediante mi gettarò nelle sue braccia e lo pregarò [...] di abbracciarmi qual padre amoroso e difendermi».<sup>103</sup>

<sup>102</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1367, c. n. n., lettera di Antonio Brazzoni, pievano di Buttrio, all'inquisitore di Udine Carlippolito Baratti, 11 maggio 1748. A Buttrio sussisteva l'antico sistema delle vicinie, esse erano costituite dai capi famiglia di ciascun nucleo; tali organismi erano nati «primariamente dalla necessità di concordare fra i vicini decisioni in merito alla convivenza, allo sfruttamento dell'incolto comune alla conduzione dei beni nell'agro» avevano «una molteplicità di attribuzioni, quali la giudicatura di prima istanza per i reati più lievi commessi nel proprio areale di pertinenza, la sorveglianza delle coltivazioni attraverso una sorta di polizia rurale, l'esecuzione dei lavori di pubblica utilità, la ripartizione delle imposizioni fiscali e delle prestazioni d'opera obbligatorie, l'amministrazione dei beni degli edifici sacri. Per lo svolgimento delle eterogenee funzioni, nell'assemblea viciniale erano annualmente conferite alcune cariche, a rotazione: il *decano* e un paio di *giurati* che lo coadiuvavano, il *cameraro* per la gestione economica, il *brico*, una sorta di messo, banditore». Secondo un censimento del 1730 a Buttrio erano presenti 118 famiglie per un totale di 718 abitanti; i verbali delle vicinie si conservano nell'Archivio di Stato di Udine (tuttavia, non si è conservato nulla sul caso esaminato, su Buttrio, infatti, si conserva un solo cartolare relativo a due notai, v. ASU, *Atti dei notai*, b. 448). C. MATTALONI, *Vagando tra antiche carte. Momenti di vita a Buttrio, qualche secolo fa*, in *Una comunità tra ruralità e innovazione. Buttrio*, Mauro Pascolini (a cura di), Udine, Forum, 2003, pp. 211-246.

<sup>103</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1332, c. n. n., lettera di don Giovanni Battista Martinesio all'inquisitore di Udine, Carlippolito Baratti, 16 maggio 1748.



In quei frangenti si era attivato anche il precedente vicario foraneo, don Geronimo Casella, allora residente a Udine e in stretto contatto con il cardinale, Daniele Dolfin. Il prete comunicò all'inquisitore di aver visto partire due «staffette», una del luogotenente e l'altra del conte di Maniago, «dirette non si sa dove». Informò Carlippolito Baratti che il patriarca si era permesso di cambiare la «sovracoperta» di una lettera scritta dall'inquisitore al patrizio Gian Antonio Ruzzini, capo del Consiglio dei Dieci. Don Casella aveva avuto notizie anche sullo stato del processo avviato dalla magistratura secolare: sapeva che Adriana Trivellini e Francesca Purini erano state torturate e che probabilmente la stessa sorte sarebbe toccata a Giovanna Meroi. Le informazioni gli erano state riportate da un curato del Duomo, il quale aveva accesso alle carceri per confessare le donne; fra le righe si intuisce che il confessore avrebbe dovuto spingerle a ripetere ciò che avevano già confessato al Sant'Uffizio: «essendo il medesimo ben istruito di ciò che deve operare per cavarne il risultato e per animarle a dire la verità con richiedere un nuovo esame casoché avessero ritrattato quanto deposto spontaneamente». <sup>104</sup> Successivamente, tra maggio e giugno, Brazzoni scrisse una serie di lettere all'inquisitore informandolo sugli sviluppi della vicenda; il 13 giugno, piuttosto preoccupato, comunicò a Carlippolito Baratti: «è venuto l'ordine da Venezia di dar la corda a Gioanna e si vide di certo che siino indi tutte e tre spedite a Venezia [...] io vedo che sempre più la vicenda va avanzandosi e per conseguenza penso di risolver subito di partir per Roma e presentarmi ad pedes pontifical». <sup>105</sup> Successivamente il parroco informò l'inquisitore sull'escussione dei testi in merito al processo avviato dal luogotenente, una testimone lo preoccupava particolarmente («canterà bene contro di me» affermò). <sup>106</sup>

Il 15 maggio l'inquisitore di Udine comunicò all'organo centrale dell'avvenuto arresto, da parte del «foro laico», delle tre contadine di Buttrio. <sup>107</sup> In questa fase, quando l'orbita dell'autorità secolare stava inglobando l'intera vicenda, entrarono in gioco i vertici più alti della gerarchia ecclesiastica: il nunzio di Venezia e il patriarca di Aquileia, il già citato Daniele Dolfin. Il 22 maggio il rappre-

<sup>104</sup> Ivi, c. n. n., lettera di don Geronimo Casella all'inquisitore di Udine, Carlippolito Baratti, 2 giugno 1748. Nell'organigramma del 1750 Geronimo Casella è citato in qualità di vicario generale dell'inquisitore Francesco Antonio Benoffi, è presumibile che avesse ricoperto lo stesso ruolo al fianco di Carlippolito Baratti (come si vedrà in seguito Baratti scrisse al proprio successore: «do sa il padre vicario e padre cancelliere quante calunnie sieno state inventate contro di me, e da questi le potrà sapere»); v. ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1367, lettera di Carlippolito Baratti a un destinatario non precisato (anche se è molto probabile che si riferisca al suo successore, Francesco Antonio Benoffi), 14 luglio 1750.

<sup>105</sup> Ivi, c. n. n., lettera di Antonio Brazzoni all'inquisitore di Udine Carlippolito Baratti, 13 giugno 1748.

<sup>106</sup> Ivi, c. n. n., lettera di Antonio Brazzoni all'inquisitore di Udine Carlippolito Baratti, 21 giugno 1748.

<sup>107</sup> Ivi, c. n. n., *Sommario del padre inquisitore di Udine Carlippolito Baratti, sub data* 15 maggio 1748.

sentante pontificio scrisse al patriarca: «il caso [...] è della più grave conseguenza che possa mai dirsi e del più difficile intrigo che possa esservi per ridurlo al buon cammino». Il nunzio aveva già procurato di consultare i padri Manuelli e Mainardi, rispettivamente l'inquisitore di Venezia e il suo vicario locale, «persone ben illuminate [...] pratiche dello stile del paese». Il comportamento più prudente da seguire – prosegue la lettera del nunzio – era quello di evitare l'ingerenza della rappresentanza apostolica nell'affare, in modo da non «intrigarlo e difficoltarlo» al punto di non «vederne mai fine». Secondo il nunzio era auspicabile che l'inquisitore di Udine e il patriarca di Aquileia si recassero a Venezia per cercare l'appoggio di patrizi (quelli ritenuti «più efficaci all'intento»).<sup>108</sup> Lo stesso giorno il concetto fu ribadito in una lettera inviata dal nunzio all'inquisitore di Udine nella quale si diceva che per varie ragioni il patriarca aveva declinato l'invito a recarsi nella Dominante («come per altro la gravità dell'affare lo richiederebbe», incalzò il rappresentante pontificio).<sup>109</sup> Sempre il 22 maggio il vicario locale dell'inquisitore di Venezia, il già citato padre Mainardi, scrisse una lettera all'inquisitore di Udine affermando di aver partecipato a una «segreta conferenza», organizzata dal nunzio, alla quale aveva preso parte anche l'inquisitore di Venezia. Padri Mainardi spostò la prospettiva riportandola al nodo giurisdizionale della vicenda: l'arresto dei sponte comparentes al Sant'Uffizio, eseguito dal foro secolare, rappresentava un grave sopruso.<sup>110</sup>

La giustizia secolare, nel frattempo, procedette in parallelo alle azioni e alle strategie messe in atto dagli inquisitori di Venezia e di Udine, dal vicario Mainardi, dal patriarca e dal nunzio Caracciolo. In un lungo dispaccio, datato 5 giugno 1748, il luogotenente informò i Capi del Consiglio dei Dieci sulle novità emerse dal processo delegato col rito. Il rappresentante mise in luce una realtà del tutto differente rispetto a quella che era emersa durante il processo inquisitorio cui aveva prestato l'assistenza: nei primi esami aveva rilevato l'infondatezza delle accuse; a proposito il luogotenente scrisse: «venendomi deposto che tutte le cose premesse siano sparse senza fondamento e potesse esservi nel pievano di Burri, padre Antonio Brazzoni, una guasta mente ed anco

<sup>108</sup> Ivi, c. n. n., lettera del nunzio di Venezia, Martino Innico Caracciolo, al patriarca di Aquileia, Dionisio Dolfin, 22 maggio 1748.

<sup>109</sup> Ivi, c. n. n., lettera del nunzio di Venezia, Martino Innico Caracciolo, all'inquisitore di Udine, Carlippolito Baratti, 22 maggio 1748.

<sup>110</sup> Ivi, c. n. n., lettera del vicario locale del Sant'Uffizio di Venezia, padre Mainardi, all'inquisitore di Udine, Carlippolito Baratti, 22 maggio 1748. Padre Mainardi scrisse: «sia ben degno d'un grave riflesso per li riguardi del tribunale medesimo, così all'incontro per la mistura di giurisdizione che tante volte ho veduto volersi in pratica col tribunale laico»; anche Mainardi era del parere che il coinvolgimento del nunzio non avrebbe fatto altro che peggiorare le cose. In calce alla lettera aggiunge che l'inquisitore di Udine – se lo avesse ritenuto opportuno – avrebbe potuto «abboccarsi» con il nobile Almorò Giustiniani, il quale avrebbe potuto «dar agiuto per qualche maneggio». *Ibidem*.

qualche passione privata contro alcuni della sua villa e particolarmente contro padre Nicolò Deganutto e Paulo Molinari». A detta del rappresentante sussistevano forti dubbi sulle deposizioni rese al Sant'Uffizio dalle tre contadine di Buttrio: era probabile che Brazzoni le avesse convinte a testimoniare contro alcune persone per il proprio tornaconto personale.

Il luogotenente aveva quindi deciso di arrestare le tre donne, come comunicò ai Capi: «mi sono perciò persuaso di decretare il loro cauto arresto, giacché l'impunità concessagli dalla Sacra Inquisizione non può servire ad assolverle dalle colpe per le quali fossero soggette alla reggia pubblica potestà». Giovanna Meroi, l'unica ad aver parlato dell'Unione dei muratori durante il processo inquisitoriale, sottoposta a nuovi interrogatori da parte del luogotenente si era contraddetta diverse volte, anche sul nome della setta (definita ora «in articolo mortis» e non più unione dei muratori). Adriana Trivellini e Francesca Purini – prosegue il rappresentante – avevano ritrattato le deposizioni rese in precedenza; le due donne erano state anche torturate e durante il tormento avevano confermato di essersi inventate tutto, piegate dalle pressioni che su di loro aveva esercitato il parroco di Buttrio. Quest'ultimo le aveva accusate di essere streghe, aveva detto loro che le avrebbe fatte bruciare e le aveva picchiate più volte costringendole, infine, a denunciare don Nicolò Deganutti e Paulo Molinari; aveva, inoltre, negato loro i sacramenti «ridducendole nelle altissime aggraziazioni». Il luogotenente scrisse che le giovani avevano confessato di essere state costrette a presentarsi in casa del pievano; quest'ultimo a forza di rimproveri aveva elencato loro una serie di «colpe», costringendole a ratificarle al Sant'Uffizio:

sorprese e piene di confusione, procurassero per molto tempo di persuaderlo della loro innocenza, ma lui sempre più ostinato di voler che confermassero quanto diceva con minacce di farle abbruggiare percotendo il più delle volte la Purina con schiaffi e combattute ambedue dal vedersi prive di sacramenti ed in vista di tutto il popolo, si risolsero di secondare le attenzioni del pievano.

Per compiacerlo e assecondarlo le giovani gli avevano consegnato particole, croci con capelli arrotolati, impiastri, cose che dovevano rappresentare la prova dei loro delitti e che erano state consegnate dal pievano direttamente all'inquisitore (il rappresentante aveva evidenziato un ulteriore abuso: le prove non erano state consegnate durante le sessioni del tribunale legalmente riunito).<sup>111</sup> Dall'altra parte la Congregazione del Sant'Uffizio, informata mano a mano sugli sviluppi della vicenda, suggeriva all'inquisitore di Udine di stare tranquillo e di attendere nuove deliberazioni da parte del Consiglio dei Dieci, solo

<sup>111</sup> ASVe, *Sant'Uffizio*, b. 164, cc. n. n., dispaccio del luogotenente di Udine, Girolamo Venier, ai Capi del Consiglio dei Dieci, 5 giugno 1748. La sopra citata busta raccoglie diverso materiale - "di argomento religioso" - estratto nell'Ottocento dal fondo *Consiglio dei Dieci, parti criminali*.

allora gli inquisitori generali avrebbero preso posizione.<sup>112</sup> Il 13 luglio l'inquisitore di Venezia scrisse al collega di Udine riferendogli di aver dialogato con il consultore *in iure* in merito al caso di Buttrio; a proposito l'inquisitore di Venezia riferì: «mi assicurò il padre reverendissimo Celotti che non sarebbe seguito alcun pregiudizio ai diritti e ordini del tribunale, avendomi esso assicurato che aveva scritto nella materia, ma niente poi mi disse se i dispacci e ordini fossero qui partiti».<sup>113</sup>

Dopo la seconda *ammonizione* l'inquisitore di Udine, sempre più inquieto, iniziò a chiedere consigli sul da farsi, al nunzio, all'inquisitore di Venezia e alla Congregazione del Sant'Uffizio; in quegli stessi frangenti il Consiglio dei Dieci ordinò al luogotenente di procedere *ex officio* nei confronti del pievano di Buttrio.<sup>114</sup> Il nunzio scrisse a Carlippolito Baratti che si sarebbe informato se fosse davvero in corso una macchinazione nei confronti del santo tribunale,<sup>115</sup> e successivamente gli riferì alcune informazioni che aveva avuto in merito alla vicenda.<sup>116</sup>

L'inquisitore di Venezia si era adoperato personalmente in favore del collega udinese: gli comunicò di aver parlato con il patrizio Gian Antonio Ruzzini, uno dei Capi del Consiglio dei Dieci allora in carica; il nobile gli era parso accomodante, all'inquisitore di Udine non restava che «rassegnarsi e sperar in bene».<sup>117</sup>

<sup>112</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1367, c. n. n., *istruzioni* della Congregazione del Sant'Uffizio (sottoscritte dal commissario della Congregazione del Sant'Uffizio, Pio Sauli) all'inquisitore di Udine, 6 luglio 1748.

<sup>113</sup> Ivi, c. n. n., lettera dell'inquisitore di Venezia, padre Manuelli, all'inquisitore di Udine, Carlippolito Baratti, 13 luglio 1748.

<sup>114</sup> Ivi, c. n. n., ordine dei Capi del Consiglio dei Dieci al luogotenente, 31 luglio 1748.

<sup>115</sup> Ivi, c. n. n., lettera del nunzio di Venezia, Martino Innico Caracciolo, all'inquisitore di Udine, Carlippolito Baratti, 7 settembre 1748.

<sup>116</sup> Ivi, lettera del nunzio, Martino Innico Caracciolo, all'inquisitore di Udine, Carlippolito Baratti, 11 settembre 1748. Il nunzio riferì di aver saputo che in Senato non si era discusso dell'affare di Buttrio e che il processo avviato dal Consiglio dei Dieci non aveva fatto progressi. *Ibidem*. L'inquisitore di Udine si rivolse allora alla Congregazione comunicando di avere ancora problemi con il luogotenente, il quale non voleva prestargli l'assistenza in un caso di bestemmia («mi rispose che vi è il magistrato sopra bestemmie» scrisse l'inquisitore). Il giudice di fede aveva cercato di evitare nuove tensioni lasciando correre l'episodio, date «le spinose circostanze» che lo coinvolgevano nell'affare di Buttrio, ACDF, *St. St.* GG 4-f, c. n. n., lettera dell'inquisitore Carlippolito Baratti alla Congregazione del Sant'Uffizio, 11 settembre 1748.

<sup>117</sup> L'inquisitore di Venezia scrisse: «io mi sono portato in persona da sua eccellenza Ruzzini ed abboccatomi col medesimo intorno detta causa mi disse che non credeva che nel spazio del corrente mese potesse esser ultimata la materia sicché io rilevai che sono tutte milantarie che così si spacciano dai fautori per intimorire vostra paternità reverendissima. Mi soggiunse poi anco alla mia istanza fattagli che fosse permesso di poter continuare e ultimare il suo processo che la istanza era ragionevole e che in questo frattempo in cui esso è uno dei Capi dell'Eccelso si sarebbe ricordato di provvedere se vi fosse di grazia qualche novità [...] parmi che ciò stante lei dovrebbe rassegnarsi e sperar in bene». ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1367, c. n. n., lettera dell'inquisitore di Venezia, padre Manuelli, all'inquisitore di Udine Carlippolito Baratti, 14 settembre 1748.

Nelle loro lettere l'inquisitore di Venezia e il nunzio cercarono di rincuorare Carlippolito Baratti: «stia di buon animo che Iddio non mancherà del suo agguato» gli scrisse padre Manuelli;<sup>118</sup> «sarà mio impegno appoggiare la di [lei] causa ed il far valere la sua innocenza viva intanto con animo tranquillo e non si formi angustia di tutto ciò che forse ad arte si fa pervenire alle di lei orecchie per tormentarla», rincarò un mese dopo il rappresentante pontificio.<sup>119</sup>

L'11 dicembre il processo da parte dell'autorità secolare – iniziato circa nove mesi prima – arrivò a una svolta, i fatti emersi, come si è già ricordato, portarono alla decisione di *ammonire* per la terza volta l'inquisitore di Udine.<sup>120</sup> Il nunzio scrisse a Carlippolito Baratti di essere molto dispiaciuto per quello che era successo, si impegnava, inoltre, a cercare informazioni che motivassero una tale risoluzione da parte del Senato. Non restava che «rassegnarsi alla volontà di Dio», prosegue la lettera del nunzio, «presso cui non siamo rei di ciò che si opera per violenza, anzi il soffrire con rassegnazione in tali congiunture gli effetti di una forza maggiore, ci fa un positivo merito».<sup>121</sup> La reazione dell'inquisitore di Venezia fu molto simile: scrisse al collega di Udine che «l'infausta notizia» gli era giunta di sera, troppo tardi per recarsi dal nunzio e concertare insieme una soluzione. Non restava che rimettersi al Signore, il solo che avrebbe potuto difendere la causa.<sup>122</sup> Nei confronti di Carlippolito Baratti i toni dell'inquisitore di Venezia si fecero più gravi nella lettera successiva: non erano stati trovati validi espedienti per risolvere la situazione che presentava, peraltro, diverse zone d'ombra. Un conflitto di tale natura con le autorità laicali avrebbe potuto comportare un «disordine irrimediabile»: era meglio che, per far luce sull'intera vicenda, l'inquisitore di Udine inviasse una copia del processo a Venezia («fatto coll'assistenza et ancor delle denoncie», comprese quelle raccolte dal predecessore). Gli atti dovevano essere accompagnati da annotazioni che registrassero «tutti i passi» fatti dal giudice in merito alla causa; «ma veda bene che quel che lei scrive sia la purà verità», ingiunse l'inquisitore di Venezia. Quest'ultimo chiese notizie anche sul pievano di Buttrio, probabilmente i confidenti l'avevano informato sulle novità relative al processo del Consiglio dei

<sup>118</sup> Ivi, lettera dell'inquisitore di Venezia, padre Manuelli, all'inquisitore di Udine, Carlippolito Baratti, 21 settembre 1748.

<sup>119</sup> Ivi, lettera del nunzio di Venezia, Martino Innico Caracciolo, all'inquisitore di Udine, Carlippolito Baratti, 26 ottobre 1748.

<sup>120</sup> Deliberazione presa dal Senato, v. ASVe, *Senato Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 61, 7 dicembre 1748; ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1367, c. n. n., decreto esecutivo inviato dai Capi del Consiglio dei Dieci al luogotenente di Udine, 7 dicembre 1748.

<sup>121</sup> Ivi, lettera del nunzio Martino Innico Caracciolo all'inquisitore di Udine, Carlippolito Baratti, 14 dicembre 1748.

<sup>122</sup> Ivi, lettera dell'inquisitore di Venezia, padre Manuelli, all'inquisitore di Udine, Carlippolito Baratti, 14 dicembre 1748.

Dieci, teso ora a indagare sul ruolo rivestito da Antonio Brazzoni, presunto «subornatore delle femine».<sup>123</sup>

Il 27 dicembre il Consiglio dei Dieci decretò l'arresto del pievano di Buttrio e del suo cancelliere, Giovanni Battista Martinesio;<sup>124</sup> il 1 gennaio 1749 l'inquisitore di Venezia scrisse due lettere a Carlippolito Baratti, nella prima consigliava al collega di far assolvere le tre donne di Buttrio da un confessore (che le avrebbe assolte per la falsa testimonianza resa al Sant'Uffizio), in modo tale che potessero riavvicinarsi ai sacramenti.<sup>125</sup> Nella seconda, scritta dopo l'incontro tra l'inquisitore di Venezia e il nunzio per discutere il contenuto delle carte giunte da Udine, i toni si fecero decisamente più duri; padre Manuelli scrisse:

con mio rincrescimento debbo significarle come sua eccellenza monsignor nunzio non è rimasto niente contento delle carte da lei qui mandate e per ordine suo preciso debbo dirle che lei mandi copia, da lei autenticata, di tutto ciò che [...] nel suo archivio si trova in proposito della causa e ciò intieramente e fedelmente, altrimenti minaccia di voler esso scrivere alla Suprema.

Si chiedeva a Carlippolito Baratti di consegnare tutte le carte sul processo di Buttrio, comprese quelle relative all'avvio della causa. Nell'ultima parte della lettera si domandavano chiarimenti in merito agli oggetti presentati come prove (particole, ampolle ecc.): era chiaro che non fossero stati assunti nelle sessioni del tribunale debitamente riunito. Tali oggetti, per quanto emergeva dalla documentazione, erano stati consegnati dal pievano di Buttrio all'inquisitore: «sono come estra mundum e non si può farne alcun uso», precisò l'inquisitore di Venezia. Quest'ultimo pertanto chiedeva di presentare, qualora fosse esistita, la documentazione relativa all'assunzione di tali oggetti da parte del Sant'Uffizio alla presenza dell'assistenza laicale.<sup>126</sup>

L'11 gennaio l'inquisitore di Venezia svelò a Carlippolito Baratti la strategia adottata dal nunzio: «e se mi [ha] fatto scrivere l'altra volta che esso avrebbe scritto in Congregazione ciò fu per animarla a mandare gl'atti intieri di tutto, e non già mai per procedere alla rovina di vostra paternità». A Venezia gli sforzi fatti per recuperare nuove informazioni si erano dimostrati vani, si sapeva solo dell'avvenuta carcerazione dei due preti di Buttrio; a proposito padre Manuelli

<sup>123</sup> Ivi, lettera dell'inquisitore di Venezia, padre Manuelli, all'inquisitore di Udine, Carlippolito Baratti, 18 dicembre 1748. L'inquisitore di Venezia raccomandò la massima segretezza: «e non dica cosa alcuna né pur al signor Cardinale. Si vedrà quello che potrà risolversi». *Ibidem*.

<sup>124</sup> ASVe, *Consiglio dei Dieci, parti criminali*, reg. 165, cc. 71<sup>r</sup> e ss.

<sup>125</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1367, cc. n. n., lettera dell'inquisitore di Venezia, padre Manuelli, all'inquisitore di Udine, Carlippolito Baratti, 1 gennaio 1749. L'assoluzione delle tre giovani di Buttrio fu oggetto anche di un'altra lettera inviata dall'inquisitore di Venezia a quello di Udine, cfr. Ivi, cc. n. n., lettera dell'inquisitore di Venezia a quello di Udine, 4 gennaio 1749.

<sup>126</sup> Ivi, cc. n. n., lettera dell'inquisitore di Venezia a quello di Udine, 1 gennaio 1749.

aggiunse: «ma in appresso si spera di penetrar più al fondo nella materia e ciò che potrà succedere. Intanto replico ancor io con monsignor che non si affligga più e che dorma i suoi sonni, non essendo per niente probabile che si voglia far violenza alla di lei persona».<sup>127</sup> Dall'esame degli atti provenienti dal Sant'Uffizio di Udine, analizzati dall'inquisitore di Venezia e dal nunzio, emerse il fatto che la denuncia presentata da Giovanna Meroi contro Paolo Molinaris non avrebbe potuto produrre, da sola, indizio di colpevolezza nei confronti del fattore di Ca' Maniago; «l'avviso inoltre che vicario foraneo, fiscale e notaro fratelli non stanno bene in un tribunale, potendo entrarvi del sospetto di congiura in qualche causa», puntualizzò l'inquisitore di Venezia riferendosi alla "situazione" familiare di don Antonio Brazzoni.<sup>128</sup>

Dopo di questa le lettere sulla vicenda diminuiscono nettamente; il 29 marzo l'inquisitore di Venezia informò il collega di Udine: «sento con ribrezzo la costanza delle due donne in aggravare il piovano appresso cotesto signor penitenziere»; era meglio attendere la fine del processo - avviato dal Consiglio dei Dieci nei confronti del pievano - prima di prendere altre decisioni.<sup>129</sup> Il 21 giugno, rispondendo a una lettera di Carlippolito Baratti che aveva sentito voci preoccupanti sull'evolversi della vicenda (il pievano di Buttrio avanzava accuse contro lo stesso Baratti), padre Manuelli affermò che si potevano cercare confidenti a Venezia; in particolare vi era un frate, un certo Artemio dei Santi Giovanni e Paolo, che avrebbe potuto fare al caso loro.<sup>130</sup> Quest'ultimo aveva confermato la formazione di un nuovo processo sull'«operato» dal padre inquisitore di Udine. Padre Manuelli consigliò: «convien dunque che lei si procuri col mezzo dei suoi amici e padroni cossì di venirne in chiaro per poter esser preparato nel caso di qualche improvvisata».<sup>131</sup>

<sup>127</sup> Ivi, cc. n. n., lettera dell'inquisitore di Venezia a quello di Udine, 11 gennaio 1749.

<sup>128</sup> Ivi, cc. n.n., lettera dell'inquisitore di Venezia a quello di Udine, 20 gennaio 1749.

<sup>129</sup> Ivi, cc. n. n., lettera dell'inquisitore di Venezia a quello di Udine, 29 marzo 1749.

<sup>130</sup> Ivi, cc. n. n., lettera del padre inquisitore di Venezia a quello di Udine, 21 giugno 1749. L'inquisitore di Venezia scrisse: «questa sera io non posso parlare con il padre Artemio de Santi Giovanni e Paolo ma non so se debba né pur arrischiarmi di parlar seco di tal materia sì per timore di uscir in qualche parola intorno la causa, che ho sotto giuramento, come ancor perché con persone che hanno certe connessioni io non parlo volentieri, pure ho mandato a chiamar un altro padre mio amico per dimani mattina, e sentirò da quello se posso arrischiarmi per saper qualche cosa». L'inquisitore di Udine era stato informato sulle ultime novità da un frate del proprio ordine. *Ibidem*.

<sup>131</sup> Ivi, cc. n. n., lettera del padre inquisitore di Venezia a quello di Udine, 25 giugno 1749; l'inquisitore di Venezia proseguì: «sembrandomi che lei mi abbi [detto] altra volta che cotesto signor vicario Antonio sia suo amico potrebbe raccomandarsi a questo signore, e a tale effetto lasciar correre qualche regalo. Indi potrebbe anco prevalersi del suddetto suo religioso e farlo stare in attenzione di abboccarsi con detto padre Artemio per indagare ciò che si opera o pure se ha altri religiosi suoi amici, e di credito, potrebbe impiegarli per indagare se è pur possibile appresso questi signori». *Ibidem*. Come da prassi spettò al Senato approvare l'insediamento di Carlippolito Baratti nella sede di Treviso (insediamento promosso dal Sant'Uffizio che il 4

La comunicazione tra l'inquisitore di Venezia e quello di Udine, relativamente al caso di Buttrio, si interruppe – per quanto ci è dato sapere - con quest'ultima lettera. Il 14 marzo 1750 la Congregazione del Sant'Uffizio comunicò a Carlippolito Baratti la decisione di trasferirlo nella sede di Treviso («giacché per l'occasione dell'aria non gode costì vostra paternità reverendissima buona salute», motivarono gli inquisitori generali).<sup>132</sup>

La vicenda, tuttavia, non si era ancora conclusa. Il 4 luglio il nunzio di Venezia scrisse al patriarca di Aquileia: era meglio che le tre donne di Buttrio rendessero una «segreta e giudiziale» ritrattazione, alla sola presenza del cardinale; questo documento, a detta del nunzio, sarebbe potuto tornare utile in avvenire (le tre donne erano state assolte dal Sant'Uffizio, restava comunque il fatto che avessero accusato degli innocenti, elemento che le rendeva passibili di scomunica). Il rappresentante pontificio si rimetteva alla «destrezza» del cardinale, «per metter in opera tutta l'efficacia e oculatezza che si rende necessarissima» affinché non si risvegliasse «qualunque minimo discorso».<sup>133</sup> La conclusione del nunzio fa pensare che si fosse passati sopra agli illeciti compiuti da Carlippolito Baratti e che l'allontanamento di quest'ultimo avesse chiuso un capitolo all'interno della vicenda: quello dell'Inquisizione in rapporto all'autorità secolare. Oltre alle tre ammonizioni non vi erano stati altri provvedimenti da parte del governo nei confronti del giudice di fede; su questo punto rimangono dei dubbi che la documentazione non aiuta a sciogliere. Il peso dell'intrigo politico ad esempio: non sappiamo se le conoscenze degli inquisitori di Udine e Venezia, o a livello più alto del nunzio e del patriarca, abbiano fornito un salvacondotto a Carlippolito Baratti. Quello che è certo è che tutte le colpe ricaddero sul pievano Antonio Brazzoni, ancora invischiato nel processo avviato a suo carico dal Consiglio dei Dieci; tale procedimento si concluse il 28 settembre 1753 con la condanna del prete a cinque anni di «camerotto».<sup>134</sup>

L'uragano era passato senza provocare troppi danni al Sant'Uffizio; un problema, tuttavia, restava ancora da risolvere: quello della ritrattazione delle testimonianze rese dalle tre donne di Buttrio. Il 14 luglio 1750 Carlippolito Baratti, già inquisitore di Treviso, disquisì lungamente sulla vicenda, in una lettera inviata a un non precisato destinatario (probabilmente il nuovo inquisitore di

marzo 1750 gli aveva conferito la nuova patente di inquisitore), v. ASVe, *Senato Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 64, c. n. n., 24 marzo 1750. Nella sede di Aquileia e Concordia, al posto di Carlippolito Baratti, la Congregazione del Sant'Uffizio inviò il francescano Francesco Antonio Benozzi da Pesaro (la patente redatta dal Sant'Uffizio è datata 11 marzo 1750) che aveva precedentemente esercitato nella diocesi di Adria, v. Ivi, c. n. n., 9 maggio 1750.

<sup>132</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1341, c. 202r, comunicazione della Congregazione del Sant'Uffizio al padre inquisitore di Udine, Carlippolito Baratti, 14 marzo 1750.

<sup>133</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1367, cc. n. n., lettera del nunzio di Venezia al patriarca di Aquileia, 4 luglio 1750.

<sup>134</sup> Ivi, c. n. n., decreto dei Capi del Consiglio dei Dieci inviato a Lunardo Pesaro, luogotenente di Udine, 5 ottobre 1753.



Udine). Le tre donne di Buttrio si erano riaccostate ai sacramenti sino a che non avevano incontrato un confessore particolarmente zelante che non le aveva assolate dallo spergiuro ancora gravante su di loro. Ne era stata informata la Penitenzieria apostolica che aveva rimbalzato nuovamente il caso all'Inquisizione; i «protettori» delle tre donne avevano fatto pressioni su Carlippolito Baratti che a proposito scrisse: «fui segretamente [...] avvertito a non ingerirmi nella materia e a voler con stretto esame o sentire, o far sentire le donne, che le faccia assolvere e guardi bene come opero perché il tutto sarà scoperto»; l'inquisitore proseguì: «che avrebbe fatto vostra paternità reverendissima in tal caso? Mettersi a cimento di esser bersagliato più di quello che sono stato?». Non gli era rimasto altro da dire a chi l'aveva minacciato: lui non si sarebbe più ingerito nella vicenda («non voglio incorrer in qualche maggior labirinto» scrisse).

Carlippolito Baratti comunicò di aver scelto una persona fidata che aveva raccolto la ritrattazione delle tre donne. «Chi le sentì in scritti non volle segnare cosa alcuna, avendo i suoi riguardi anzi né meno per ombra far apparir alle donne che meco avesse parlato» - proseguì l'inquisitore - «il fatto lo scrissi al padre inquisitore di Venezia e mi rispose che operi con prudenza e guardi bene a non fidarmi che può essere la mia rovina». In questo clima di sospetto era meglio, secondo il giudice, lasciare meno tracce possibili; probabilmente l'inquisitore pensava fosse meglio che tutto rientrasse nell'orbita del foro segreto, confessionale, in questo modo le autorità secolari non avrebbero potuto recriminare la mancata assistenza. Conclude la lettera, l'ultima a nostra disposizione sull'affare di Buttrio, un lungo *post scriptum* dell'inquisitore nel quale raccontava le minacce ricevute anni addietro («lo sa il padre vicario e padre cancelliere quante calunnie sieno state inventate contro di me, e da questi le potrà sapere»); scrisse:

sicché vostra paternità reverendissima rifletta da quanto gli scrivo, se potevo fidarmi di chi siasi, se avevo in questo Stato Serenissimo da metter o dar metter in carta la ritrattazione, che pur tale non può giuridicamente dirsi, né prendere si poteva, essendovi chi numerava i passi delle tre donne, che stava attento a chi veniva al Sant'Offizio di quelli di Buri, che indagava quando andavo in patriarcato o che facevasi Santo Officio, per qual fine gli erano gli esaminati.<sup>135</sup>

Si trattava di una vicenda che ormai si trascinava da più di cinque anni. Il nuovo inquisitore decise comunque di mettere in carta le ritrattazioni delle contadine di Buttrio, in modo tale che ottenessero un'assoluzione incontrovertibile da parte del Sant'Uffizio, ponendo fine al loro coinvolgimento. «Vorrei che fossero qui presenti tutti tre, piovano, suo fratello e l'inquisitore e gli vorrei

<sup>135</sup> Ivi, cc. n. n., lettera di Carlippolito Baratti, già inquisitore di Treviso, a un destinatario non precisato, 14 luglio 1750.

domandare chi gli ha dato quella roba e con che coscienza l'hanno scritta perché non so niente», affermò Giovanna Meroi, firmò con la croce e uscì per sempre – per quanto ci è dato sapere – dalle aule del Sant'Uffizio.<sup>136</sup>

<sup>136</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1332, cc. n. n., ritrattazione di Giovanna Meroi, 5 agosto 1750. Il 25 agosto ritrattò anche Francesca Purini, v. ACAU, b. 1367, cc. n. n., ritrattazione di Francesca Purini, 25 agosto 1750. Adriana Trivellini, secondo gli appunti dell'inquisitore, si trovava fuori paese, probabilmente è per questo che non si conserva la sua ritrattazione.

## 4. Epilogo

### VIII. LE RIFORME E L'ABOLIZIONE DELLE SEDI IN- QUISITORIALI

#### 1. *Antonio di Montegnacco. Le riforme e i consulti in materia d'Inquisizione*

Antonio di Montegnacco rappresenta una figura particolare fra i consultori *in iure* settecenteschi, uno strenuo difensore delle prerogative regaliste a sfavore della corte di Roma, come si è già avuto modo di accennare. Egli, inoltre, fu uno dei teorizzatori della spinta riformistica veneziana sfociata poi in una serie di riforme tese a ridimensionare l'ingerenza della Santa Sede in materia di politica ecclesiastica. Questo è uno dei motivi per cui si è scelto di dedicargli un paragrafo specifico che tenesse conto sia del suo coinvolgimento all'interno delle dinamiche politiche veneziane, sia più strettamente dei suoi consulti in materia di Sant'Uffizio. Si è ritenuto, inoltre, più corretto accostarlo a uno dei periodi trattati in questo capitolo, quello della stagione riformistica veneziana, quando divennero esecutivi molti dei suggerimenti che lo stesso consultore aveva iniziato a elargire al governo nel decennio precedente.

Per quanto riguarda la sua biografia, si deve ammettere che le notizie sulla vita di Antonio di Montegnacco sono piuttosto scarse; nacque il 30 novembre 1699 a Camino di Codroipo dal conte Girolamo e da Marina Coronella. Intraprese la carriera ecclesiastica dimostrando presto una certa propensione per le materie giuridiche, qualità che «gli valse l'incarico di segretario coadiutore del patriarca Dionisio [Dolfin]». Nel dicembre 1722 fu ordinato prete e nel 1730 fu nominato pievano di Tarcento, dove continuò a coltivare i propri studi giuridici. Come scrive Aidée Scala:

il Tassini lo dice nutrito alla scuola evangelica olandese del Voet – che sosteneva la capacità dello stato laico di emanare il diritto ecclesiastico, classificato tra i diritti privati, contro la chiesa romana – nonché conoscitore dei nuovi indirizzi del diritto francese, con le teorie di Pithou, Barclay e Pietro de Marca e dei prodotti del nuovo centro scientifico tedesco [...] sulla scia del fiammingo Zeger van Espen. Non aveva trascurato neppure quella seconda scuola del diritto francese, dominata dal cosiddetto «episcopalismo», che col Tomassin e col Bossuet esercitò profonda influenza sullo stesso Van Espen. L'ardente spirito di riforme dilagante nell'Europa del tempo riceveva insomma il suo impulso dalla concezione dei regnanti di poter regolare con leggi proprie tutto quanto fosse compreso nella sfera umana e non fosse di origine divina.

Furono proprio le sue conoscenze in campo di diritto internazionale a condurlo a Venezia: nel 1746 fu nominato consultore *in iure* straordinario e la sua preziosa assistenza fu subito impiegata nella controversia relativa al patriarcato d'Aquileia.<sup>1</sup> Sciolta la vertenza a favore dell'Austria ad Antonio di Montegnacco fu affidato il delicato compito di riesaminare la politica ecclesiastica in materia di licenziamento di brevi, pubblicazione e revisione di bolle pontificie e di carte provenienti *da fuori*. Sullo stesso argomento produsse una scrittura dal tono fortemente anticuriale (15 luglio 1753) che, presentata in Senato da Sebastiano Foscarini, divenne esecutiva attraverso l'emanazione del noto decreto 7 settembre 1754.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> A. SCALA, *Antonio di Montegnacco*, cit., pp. 271-275, la cit. è a p. 273. Come evidenzia Aidée Scala le teorie di Van Espen e le più recenti dottrine giuridiche «influenzarono profondamente le riforme di Tanucci e di Caracciolo a Napoli di Francesco e Leopoldo di Lorena a Firenze, del Du Tillot, ministro di Filippo di Borbone a Modena, del conte Firmiam a Milano. Abolizione del tribunale del Sant'Uffizio, rifiuto della pubblicazione della bolla *in coena Domini*, divieto di licenziamento delle carte provenienti da Roma senza il regio *exequatur*, abolizione dei privilegi fiscali e di foro degli ecclesiastici» rappresentarono dei punti in comune nei programmi delle riforme, una linea che fu perseguita anche dal Senato veneto. Ivi, p. 273.

<sup>2</sup> Il decreto – che si trova conservato in ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 75, cc. n. n., *sub data* 7 settembre 1754 – ribadiva la necessità di controllare con maggiore rigore le carte provenienti da Roma (le quali sarebbero state assunte solo se riviste e licenziate dal Senato). Prevedeva, inoltre, la compilazione di un *capitolare* che contenesse tutte le norme in materia e un elenco aggiornato di tutte le bolle pontificie accolte o respinte sino a quel momento dal governo veneziano. Sul decreto 7 settembre 1754 v. A. M. BETTANINI, *Benedetto XIV e la Repubblica di Venezia. Storia di trattative diplomatiche per la difesa dei diritti giurisdizionali ecclesiastici*, Padova, Marsilio, 1966. Secondo la lettura di Giuseppe Gullino il già citato decreto rappresentò una ritorsione contro Benedetto XIV che aveva risolto la questione del patriarcato d'Aquileia a favore dell'Austria. Il decreto innescò una lunga controversia tra Venezia e Roma, la quale si concluse solo nel luglio 1758 con l'elezione al soglio pontificio del veneziano Carlo Rezzonico (Clemente XIII). G. GULLINO, *Il giurisdizionalismo dello stato veneziano: gli antichi problemi e la nuova cultura*, in Bruno Bertoli, William L. Barcham (a cura di), *La chiesa di Venezia nel Settecento*, Venezia, Studium Cattolico Veneziano, 1993, pp. 23-25. Sulle scritture prodotte da Montegnacco

Si ritiene importante aggiungere che Antonio di Montegnacco non fu solo uno strumento nelle mani del patriziato, come scrive Giovanni Tabacco, egli «aveva persuasioni sue proprie, un credo religioso e morale da affermare».<sup>3</sup> Un credo che emerge dalle scritture prodotte fuori dall'ufficio come quella pubblicata a Lucca nel 1761, all'interno della quale l'autore sosteneva «la necessità di abolire il foro ecclesiastico». Un testo che preoccupò particolarmente il nunzio pontificio a Venezia (Francesco Carafa) sia per le tesi che vi erano espresse, sia per il delicato ruolo – quello di consultore *in iure* – che la Repubblica di Venezia continuava ad affidargli.<sup>4</sup>

Nel 1766, un anno emblematico per le sorti del Sant'Uffizio, come si spiegherà più approfonditamente nei paragrafi che seguono, fu lo stesso Montegnacco – con la pubblicazione dell'opera *Ragionamento intorno ai beni temporali posseduti dalle chiese, dagli ecclesiastici e tutti quelli che si dicono mani morte* – ad aprire la polemica sulle mani morte, indicando su quale via dovesse muoversi il riformismo veneziano.<sup>5</sup> Egli propose «con forza al patriziato dominante il tema della proprietà ecclesiastica, la sua proposta [...] agisce da catalizzatore delle volontà riformatrici di una parte del patriziato, guidata da Andrea Tron».<sup>6</sup>

Nell'aprile dello stesso anno fu istituita la Deputazione *ad pias causas*, un organismo straordinario aggiunto al Collegio dei dieci savi sopra le decime di Rialto, la cui attività può essere sintetizzata come segue:

ad un'imponente e minuziosa attività di ricerca e informazione storica sulle strutture ecclesiastiche secolari e regolari di tutta la Repubblica, sintetizzata in una bella relazione conclusiva (12 giugno 1767) del segretario Pietro Franceschi, seguono concrete riforme: dopo aver suddiviso i regolari in tre classi (autosufficienti economicamente, mantenuti in parte dalle questue, mantenuti totalmente dalle questue), Maggior Consiglio e Senato sospendono le vestizioni per la seconda e terza classe, aboliscono le carceri ecclesiastiche, vietano vestizioni di ogni tipo prima dei ventuno anni e professioni prima dei venticinque, chiudono i collegi per chierici, con l'eccezione dei

durante la controversia (*l'Apologia* e la ponderosa *Risposta*) si rimanda al già citato saggio di Aidedé Scala, pp. 277-285.

<sup>3</sup> G. TABACCO, *Andrea Tron*, cit., p. 61.

<sup>4</sup> M. GIANANTE, *Carafa Francesco*, in DBI, *ad vocem*. Nel 1766 Carafa abbandonò la nunziatura lasciando delle istruzioni al proprio successore al quale raccomandò di procurarsi informatori compiacenti, per arginare la difficoltà a intrattenere rapporti col governo veneziano, descritto come «circospetto e geloso e altrettanto difficile da maneggiarsi». Nell'occasione Carafa denunciò le limitazioni cui era stato sottoposto il tribunale della nunziatura (a suo dire per mano sia del governo, sia dei vescovi).

<sup>5</sup> A. SCALA, *Antonio di Montegnacco*, cit., p. 271.

<sup>6</sup> P. PRETO, *Le riforme*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, Piero del Negro e Paolo Preto (a cura di), vol. VIII (*Ultima fase della Serenissima*), Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1998, pp. 83-142, la cit. è a p. 112. Cfr. anche: ANTONIO DI MONTEGNACCO, *Ragionamento intorno a' beni temporali posseduti dalle chiese, dagli ecclesiastici e da quelli tutti che si dicono Mani morte*, Venezia, Luigi Pavini, 1766 e IDEM, *Confermazione del ragionamento intorno ai beni temporali della Chiesa*, Venezia, Antonio Zatta, 1767. Su Andrea Tron v. G. TABACCO, *Andrea Tron*, cit.

seminari, vietano le questue, chiudono i monasteri incapaci di mantenere almeno dodici religiosi, recuperano allo stato una massa imponente di beni ecclesiastici [...] per l'ingente valore di 6 milioni di ducati [...] destinata al sostegno economico del clero secolare povero, degli ospedali e di altri istituti di assistenza, di nuove strutture educative pubbliche.<sup>7</sup>

Per quanto concerne più strettamente il Sant'uffizio, i primi pareri giuridici che Antonio di Montegnacco fu chiamato a vergare in materia (intorno al 1753) furono scritti a quattro mani con Trifone Wrachien.<sup>8</sup> In realtà si deve ammettere che al consultore friulano non furono richiesti molti pareri su casi specifici che avessero per oggetto il Sant'Uffizio: i suoi interventi tesero più alla teorizzazione delle riforme e all'analisi della politica veneziana in materia ecclesiastica, come si è già avuto modo di spiegare. E tuttavia quando fu interpellato, conferì un'impronta particolare ai propri consulti (ben diversa dai più moderati e numerosi pareri in materia di Sant'Uffizio scritti nello stesso periodo da fra Enrico Fanzio). Antonio di Montegnacco, infatti, mettendo in dubbio il concetto stesso di miscredenza concesse ben poche facoltà al sacro tribunale, come si evince dagli episodi che seguono.

L'accertamento delle circostanze, secondo il giurista, era basilare per far sì che l'istituzione ecclesiastica non abusasse del proprio potere e, aspetto più singolare, non portasse discredito a persone non sufficientemente edotte sui dogmi del cattolicesimo. L'8 marzo 1753 Antonio di Montegnacco sottoscrisse un parere giuridico sulla presunta miscredenza dell'architetto Bartolomeo Ferracin.<sup>9</sup> La questione era approdata in Senato qualche mese prima e può essere riassunta così: il tribunale del Sant'Uffizio di Vicenza, legalmente riunito, aveva avviato un procedimento contro il già citato architetto con l'imputazione di aver proferito diverse massime ereticali, alcune delle quali intrise di anticlericalismo. Data la notorietà dell'imputato, il podestà di Vicenza aveva avanzato delle remore: trattandosi di «un pubblico profess[ionista], celebre architetto» era me-

<sup>7</sup> P. PRETO, *Le riforme*, cit., p. 114. Tra le riforme che interessarono la materia ecclesiastica vanno annoverate l'abolizione della bolla *In coena Domini* e la limitazione dei benefici ecclesiastici (1769), la riduzione delle feste ecclesiastiche (1772), la soppressione della Compagnia di Gesù (1773). Sulla questione delle feste v. *Il culto dei santi e le feste popolari nella Terraferma veneta*, Simo-netta Marin (a cura di), Vicenza, Angelo Colla Editore, 2007.

<sup>8</sup> Antonio di Montegnacco e Trifone Wrachien sottoscrissero congiuntamente alcuni pareri; si segnalano in particolare quelli relativi alla controversia procedurale sorta intorno al caso del presunto sollecitante *ad turpia*, fra Gasparo Zancarini e all'episodio del "battesimo di un fantoccio" avvenuto, per schernire il prete che doveva officiare il sacramento, a Pola a opera di Andrea Bursich (in entrambi i casi fu contemplata l'ingerenza del Sant'Uffizio); v. rispettivamente ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 71, cc. n. n., *sub data* 4 gennaio 1754 e ASVe, *Consiglio dei Dieci, parti criminali*, cc. n. n., *sub data* 30 marzo 1754.

<sup>9</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 71, cc. n. n., consulto sottoscritto da Antonio di Montegnacco, *sub data* 31 gennaio 1754. Una copia del consulto si trova anche in ASVe, *Consultori in iure*, fz. 559, cc. 283, 284.

glio che si evitassero le chiacchiere («potrebbe essere posta in vista una persona che darebbe motivo di discorso e di scandalo»); per questi motivi il rettore aveva sospeso il procedimento.<sup>10</sup> Nel consulto dedicato all'episodio, Antonio di Montegnacco si mostra cauto: in sede processuale le parole di Ferracin dovevano essere provate con sicurezza. Inoltre dovevano essere accertate le circostanze in cui erano state pronunciate, per usare le parole del consultore: «dall'un canto il predetto Ferracin e per suo istituto e per l'estrazione sua è un uomo in queste materie rozzo e che esprimendosi può aver proferite le cose esposte equivocamente e non con animo persuaso da cattiva credenza».<sup>11</sup>

Rispetto alla denuncia di un carmelitano che portava con sé «alcuni libretti e carte» dal sapore esoterico – fra i quali «un'empia lettera diretta al demonio», «un picciolo libricciattolo con alcuni circoli e numeri inservienti per quanto pare a far certe cabale dirette ad indovinar cose eventuali ed a ritrovar cose nascoste, altri simili libretti [...] con esorcismi mal composti e con benedizioni superstiziose» – e all'arresto dello stesso da parte del Consiglio Dieci, Antonio di Montegnacco espresse dubbi sulle condizioni dell'accusato. Il carmelitano – aggiunge il consultore – era stato processato dal Sant'Uffizio in altri stati, per tale motivo era già stato sospeso dalla celebrazione della messa e dei sacramenti; pur avendo ottenuto il permesso di recarsi a Padova, per visitare la basilica di Sant'Antonio, vagava da solo senza seguire un itinerario preciso. Probabilmen-

<sup>10</sup> Ivi, cc. n. n., dispaccio del rettore di Vicenza, Domenico Balbi, al Senato, *sub data* 22 gennaio 1754. Probabilmente si tratta dello stesso Bartolomeo Ferracina (Vicenza 20 agosto 1692 – ? 22 dicembre 1777), esperto d'arte meccanica, congegni d'orologeria, opere di ingegneria e idraulica, divenuto celebre per aver riparato l'orologio di proprietà di Gianbattista Rezzonico, padre del futuro Clemente XIII. Bartolomeo Ferracina – descritto nelle fonti come un uomo dal «carattere schivo e ruvido» – strinse rapporti con influenti membri della nobiltà vicentina e veneziana. Tra le sue più celebri realizzazioni vanno annoverate le macchine «per la sollevazione dell'acqua a Bassano (1730), e a Santa Maria di Sala (1763), le macchine per il Poleni [docente di fisica all'Università di Padova], purtroppo in larga parte ora perdute, una macchina per sollevare la cupola sulla torre della piazza di Vicenza, gli assi dei due mappamondi di San Giorgio Maggiore a Venezia (1746), [...], il battipali usato per impiantare i piloni in legno del nuovo ponte di Bassano (1750), una macchina per tagliare la lana per far carta vellutata e una per sollevare e pesare carichi per la fabbrica dei Remondini di Bassano (1752), un torchietto per lettere per il conte Valerio Pozzo di Udine (1756) la sega cricolare dentata ideata, quand'era già ottantenne, per livellare una palizzata sommersa delle fondamenta del palazzo di Vittor Pisani a Stra (1775) e infine un nuovo modello di ruota di mulino due volte più veloce delle normali». La progettazione e realizzazione di orologi «di ogni tipo, forma e dimensione» gli fece guadagnare una grande presso l'opinione pubblica; tra i tanti orologi costruiti da Ferracina vanno annoverati almeno quelli per i campanili della torre del patriarcato di Venezia e del seminario di Vicenza (1744), di Asolo (1747), della basilica del Santo di Padova e la ricostruzione dell'orologio della torre in Piazza San Marco (1752-1757) che suscitò l'ammirazione dei contemporanei. Per maggiori approfondimenti su questa singolare figura v. P. PRETO, *Ferracina, Bartolomeo* in DBI, *ad vocem*.

<sup>11</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, cc. n. n., consulto di Antonio di Montegnacco, *sub data* 8 marzo 1754.

te, scrisse il consultore, si trattava più di un uomo «leso nella fantasia [...]», non di un miscredente, né tanto meno di un negromante (il giurista precisò: «non è però che noi possiamo o vogliamo affermare assolutamente essere il vizio di lui nella mente ed intelletto, cosicché non possa averne parte anche la volontà, spesso è una cognizione che dipende dal fatto e che deve ricercarsi col farne accurata perizia»). A parere di Montegnacco le opportune indagini dovevano essere compiute dagli Esecutori contro la Bestemmia o dai Provveditori sopra ai Monasteri; l'aspetto singolare del consulto deriva dal fatto che il giurista non contemplò nemmeno l'ipotesi di rimettere il carmelitano al Sant'Uffizio.<sup>12</sup>

Nelle consulte di Montegnacco, infatti, gli episodi dubbi, quelli che prima erano risolti con l'applicazione della dottrina di misto foro, sono nella maggior parte dei casi sciolti con un parere che prevede l'esclusiva ingerenza dello stato e delle proprie magistrature. Rappresentativo è l'episodio che segue. Il 28 novembre 1754 il giurista si occupò delle vicende riguardanti il marchese Giulio Graviti. Seguendo il resoconto del consultore, il nobile aveva compiuto una «serie intiera» di «delinquenze [...] affine d'abusare della giovine figliola del mercante Valentin Moretti con tutte le circostanze cattive e scandalose delle medesime». Il caso era stato assunto dal Consiglio dei Dieci e, tuttavia, era emerso un nuovo indizio: durante il processo il marchese aveva presentato un'erba «intitolata di quattro foglie coll'uso di cui si dasse vanto di arbitrare della volontà di ogni donna». Il consultore precisò che si trattava di un «delitto gravissimo e punibile severamente dalla giustizia», soprattutto nel caso in cui si fosse presentata l'aggravante dell'abuso di sacramenti. Il *capitolare* – continua il giurista – aveva previsto che entrambe le podestà potessero occuparsi di «stregonerie ed erbarie»; e tuttavia consigliò di rimettere il caso, in via esclusiva, al Consiglio dei Dieci in modo tale che la magistratura potesse proseguirlo col *rito* sotto la massima segretezza (in modo che non fosse arrecato scandalo al popolo).<sup>13</sup>

Ormai al tramonto della propria carriera, tra la fine di luglio e i primi di agosto 1766, Antonio di Montegnacco – assieme a Gasparo Gozzi e Trifone Wrachien – si occupò di scrivere ampie relazioni sulla competenza del Sant'Uffizio in materia di censura. Il 5 agosto dello stesso anno, il consultore friulano redasse una puntuale scrittura per rispondere alle rivendicazioni della Santa Sede.<sup>14</sup> La riforma della censura, come si spiegherà meglio nel prossimo paragrafo, toccò sul vivo l'Inquisizione: tolse al Sant'Uffizio il monopolio sul controllo dei testi ecclesiastici, spuntandone di fatto una delle armi più affilate. Di lì a poco,

<sup>12</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 235, cc. n. n., *sub data* 26 aprile 1756, Montegnacco aveva fondato la propria ricostruzione dei fatti su un dispaccio che il podestà di Castelfranco aveva inviato ai Capi del Consiglio dei Dieci.

<sup>13</sup> ASVe, *Consultori in iure*, fz. 234, cc. 318, 319, consulto di Antonio di Montegnacco, 28 novembre 1754. Nel consulto non è specificato il luogo in cui si erano svolti i fatti.

<sup>14</sup> Il consulto si trova in ASVe, *Consultori in iure*, fz. 251, cc. n. n., *sub data* 5 agosto 1766.



esauritasi la spinta riformistica degli anni Sessanta, Antonio di Montegnacco sarebbe stato sollevato dall'incarico (nel 1769 la proposta di riassumerlo come consultore *in iure* non raggiunse un numero sufficiente di consensi).<sup>15</sup>

## 2. *La censura*

Si è ritenuto opportuno dedicare un breve paragrafo alla questione della censura e alle norme che modificarono il ruolo dell'inquisitore nella revisione dei testi proibiti; si trattò, infatti, di un aspetto fondamentale nella definizione delle competenze dell'istituzione religiosa in rapporto col governo veneziano. In questo contesto non saranno apportati nuovi elementi, per lo più si farà riferimento alle esaurienti pagine scritte da Mario Infelise a proposito del decreto 3 agosto 1765 e della controversia che ne seguì con Roma. Si ritiene comunque importante rilevare come nell'ultimo decennio, dopo l'apertura dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, gli studi sulla censura ecclesiastica si siano orientati verso una storia istituzionale degli apparati di controllo, attraverso analisi che rendessero conto delle disposizioni prese dagli organi centrali e dei rapporti tra la Congregazione dell'Indice e quella del Sant'Uffizio (spesso concorrenti in materia di censura).<sup>16</sup> All'interno di questo orientamento gli studiosi hanno dedicato maggiore attenzione ai meccanismi che regolarono la censura nel XVIII secolo, un periodo che, tranne rare eccezioni, è stato particolarmente trascurato dagli storici dell'Inquisizione.

Come ha rilevato Patrizia Delpiano, nel corso del Settecento, il rallentamento degli ingranaggi della censura non fu causato dal venir meno dell'apparato di controllo. Le difficoltà principali derivarono dalla lentezza dei meccanismi censori (i quali non tenevano il passo con il ritmo della produzione editoriale) e dal confronto con «l'organizzarsi di censure di stato, contro le quali poco poterono i vari editti e regolamenti emanati dal Sant'Uffizio di Roma in funzione antigiusdizionalista».<sup>17</sup>

A Venezia – prima che si muovesse un passo in avanti nella realizzazione di una censura di stato attraverso il decreto 3 agosto 1765 – il meccanismo censo-

<sup>15</sup> Su questo punto v. A. SCALA, *Antonio di Montegnacco*, cit., p. 300.

<sup>16</sup> Solo per citare due recenti volumi v. P. DELPIANO, *Il governo della lettura. Chiesa e libri nell'Italia del Settecento*, Bologna, il Mulino, 2007; E. REBELLATO, *La fabbrica dei divieti. Gli indici dei libri proibiti da Clemente VIII a Benedetto XIV*, Milano, Sylvestre Bonnard, 2008.

<sup>17</sup> P. DELPIANO, *Il governo della lettura*, cit., pp. 16, 155-157. L'autrice aggiunge: «laddove [...] i poteri civili bloccarono l'azione inquisitoriale attraverso una politica improntata a un fermo giurisdizionalismo, la chiesa supplicò invano il braccio armato dei principi, ma, in compenso, attraverso un rilancio dell'attività episcopale, ricorse ampiamente alla minaccia di pene spirituali con l'intento di raggiungere la coscienza dei singoli fedeli». Ivi, p. 157.

rio era regolato da «norme che nella loro sostanza risalivano al concordato tra Repubblica di Venezia e Santa Sede del 1596 e alle leggi del 1603». In pratica per stampare un testo i librai avrebbero dovuto ottenere le preventive autorizzazioni. Le due fedì necessarie dovevano essere rilasciate rispettivamente dal revisore dei Riformatori dello Studio di Padova e dall'inquisitore. Il primo esaminava il testo controllando che «il libro non offendesse la pubblica moralità e le buone relazioni con gli stati stranieri»; il secondo lo analizzava dal punto di vista religioso. Una volta ottenute le fedì, al libraio non restava che recarsi dai Riformatori dello Studio di Padova per richiedere il mandato di stampa (che doveva essere sottoscritto da almeno due dei magistrati in carica).<sup>18</sup>

Per quanto concerne la scelta dei revisori di stato – operata dagli stessi Riformatori – essa era molto oculata e

in costante sintonia con le tendenze della magistratura in quel determinato periodo, che teneva conto non solo della competenza degli eletti, ma soprattutto della fedeltà agli interessi dello stato in un campo che non poteva essere lasciato all'arbitrio di persone del cui comportamento non si era sicuri. Anche se nella maggior parte dei casi gli eletti furono religiosi, ciò che in primo luogo ci si preoccupava di verificare era la loro totale indipendenza intellettuale da influenze e suggestioni curiali. [...] Nessun nome appare suggerito dal caso o da motivazioni che non tenessero conto anche della ragion di stato.<sup>19</sup>

Tale necessità fu particolarmente sentita negli anni Sessanta del Settecento quando i revisori dovettero rispondere alle richieste di un gruppo di patrizi impegnati in accese battaglie giurisdizionali.<sup>20</sup> In quei frangenti a capo degli organi che si occupavano di materie ecclesiastiche si avvicendarono uomini nuovi – tra i quali spiccavano Andrea Tron, Alvise Vallarosso, Alvise Duodo, Giannantonio da Riva, Francesco Morosini – «fermamente determinati ad adottare una condotta che, pur nella stretta adesione alla ormai irrinunciabile tradizione veneziana, mettesse lo stato nell'effettiva condizione di affermare la propria so-

<sup>18</sup> M. INFELISE, *L'editoria veneziana*, pp. 62-64, le cit. sono a p. 62. Una volta ottenuto il mandato, il libraio poteva iniziare la stampa dell'opera. Come scrive Mario Infelise, la pratica finì per snellire la procedura: una volta ottenute le due fedì, il rilascio del mandato era un'operazione quasi automatica (solo raramente i Riformatori dello Studio di Padova si opposero al parere dei revisori). Per le composizioni sino a tre fogli erano richieste solo le due fedì, il mandato di stampa sottoscritto dai Riformatori non era quindi obbligatorio. *Ibidem*.

<sup>19</sup> Ivi, p. 64. Tra gli anni Venti e Quaranta spiccò la peculiare figura di fra Carlo Lodoli. Importante esponente dell'illuminismo veneziano, il francescano fu un revisore "aperto" ed estremamente colto tanto da essere in grado di fornire preziosi consigli ai librai (eletto revisore nell'agosto 1723, alcuni anni dopo fu incaricato di controllare le balle di libri stranieri che transitavano per la dogana); v. CARLO LODOLI, *Della censura dei libri (1730-1736)*, Marsilio, Venezia, 2001.

<sup>20</sup> M. INFELISE, *L'editoria veneziana*, p. 69.

vranità almeno nei confronti della Santa Sede». <sup>21</sup> Si trattava di patrizi nutriti degli ideali dell'illuminismo italiano ed europeo, i quali erano assistiti da capaci teorizzatori (come Gasparo Gozzi, Tommaso Antonio Contin, Alberto Fortis, Giovanni Francesco Scottoni, i quali ricoprirono tutti l'incarico di revisore alle stampe); questi, «ponendo al centro delle loro riflessioni e dibattiti il ruolo della corte romana dinnanzi al principe laico, il rapporto tra religione e ragione, e, soprattutto la questione gesuitica», divennero i veri e propri «animatori della vita culturale della Repubblica». <sup>22</sup> Per quanto concerne l'argomento qui trattato, il primo colpo inflitto all'Inquisizione dalle riforme settecentesche tese a modificare le norme sulla censura e soprattutto a rivedere il ruolo dell'inquisitore all'interno del meccanismo di controllo.

Nel marzo 1765 lo stato dell'industria tipografica veneziana fu analizzato in una lunga relazione che i Riformatori dello Studio di Padova, Angelo Contarini, Alvise Vallaresso e Francesco Morosini, presentarono in Senato lamentando lo stato di decadenza nel quale versava l'arte (la scrittura era opera di Gasparo Gozzi). <sup>23</sup> A proposito della censura, nel testo si osservava: «nel 1596 uscì un indice di libri proibiti dalla corte di Roma. Fu così grande questa percossa sopra i materiali che qui si stampavano che in pochi mesi non sapendosi più che dar per alimento alle stamperie, i torchi nostri ch'erano 125, si ridussero a 40». Naturalmente l'autore, avendo ben presente il fine ultimo della scrittura – e cioè un radicale cambiamento delle norme in materia – fece leva, enfatizzando-

<sup>21</sup> Ivi, p. 104. Nel 1766 i Savi all'Eresia Giannantonio da Riva e Francesco Morosini furono i promotori delle nuove norme riguardanti i vicari foranei e generali del Sant'Uffizio; il primo, come si è già avuto modo di spiegare, ebbe un ruolo preminente nella "censura veneziana" del testo di Berruyer; allo stesso Giannantonio da Riva, inoltre, spettò il compito di ammonire l'inquisitore di Venezia, fra Filippo Rosa Lanzi (30 aprile 1766), un episodio che sarà ripreso più oltre nella trattazione del testo.

<sup>22</sup> A. SCALA, *Antonio di Montegnacco*, cit., p. 270. Su questo punto v. F. VENTURI, *La chiesa e la Repubblica dentro i loro limiti*, cit., pp. 101-162.

<sup>23</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 88, cc. n. n., relazione presentata dai Riformatori dello Studio di Padova al Senato, *sub data* 16 marzo 1765. Sulla medesima v. M. INFELISE, *L'editoria veneziana*, cit., pp. 98, 99. Nel febbraio del 1764 Gasparo Gozzi fu nominato soprintendente alle stampe; si trattava di un incarico istituito «agli inizi del XVII secolo con lo scopo di fornire alla Magistratura dello Studio di Padova tutte quelle informazioni necessarie per un consapevole governo delle attività editoriali, ritenute per ragioni di carattere politico ed economico di particolare rilevanza per la Repubblica». Parallelamente Gozzi svolse anche l'incarico di revisore. Gran parte degli interventi e delle riforme in materia di stampa, maturate poi dai Riformatori dello Studio di Padova, derivarono dalla sua penna. Su questa particolare figura e sul suo ruolo negli interventi legislativi sull'editoria v. «*Col più devoto ossequio*». *Interventi sull'editoria (1762-1780)*, Mario Infelise e Fabio Soldini (a cura di), Venezia, Marsilio, 2003, la cit. è a p. xii.

li, su alcuni punti che potessero impressionare la parte più conservatrice del Senato.

Alcune considerazioni furono rivolte alla figura dell'inquisitore. Nella scrittura si ricordava che il giudice di fede era autorizzato a rivedere le opere solo «per causa di religione» limitandosi a quelle inserite nell'indice del 1595, l'unico approvato dal governo veneziano. E tuttavia era frequente che tali disposizioni fossero eluse e che l'inquisitore abusasse del proprio potere («può arrestare la stampa di qualunque libro segretamente, annullare il concordato da sé solo»). Gasparo Gozzi ricordò come la censura ecclesiastica, in violazione delle norme veneziane, proibisse i titoli inseriti «nell'immense aggiunte dell'Indice romano» e altrettanto frequentemente il controllo sui testi non si limitasse solo agli aspetti religiosi. A tal proposito aggiunse: «senza farne altro esame e senza renderne conto, [l'inquisitore] nega l'attestato o se lo concede, vuole che sia mutilato il libro, quantunque spesso non abbia altra macchia che quella di dispiacere a Roma per le buone opinioni che contiene a favore de' principi».

La lunga relazione si concludeva con alcune proposte: la ristampa del concordato del 1596 e dell'indice del 1595, con le sole aggiunte che erano state consentite dal Senato (l'operazione avrebbe chiarito definitivamente cosa fosse possibile stampare). In merito al ruolo dell'inquisitore, inoltre, si avanzava una richiesta specifica:

Sicché fa impedimento all'esecuzione del decreto 1603 in quella parte che incoraggisce [sic] le ristampe de' libri forestieri, sia deliberato che da qui in poi non sia alcun libraio che vada ad esso padre inquisitore a chiedergli attestato per tali ristampe tanto originali quanto tradotte, ma vengano elette persone dotte e fedeli dello stato alle quali debbano essi librai presentarsi per la revisione di siffatti libri che dopo saranno qui pubblicati con la data di Venezia, lasciando quell'ispezione al detto padre inquisitore sopra altri generi di libri che gli fu conferita dagli anteriori decreti. Una tal massima decretata sarà certamente l'unico riparo a mali presenti dell'arte tipografica e del commercio de libri. Questa è l'arma che può dar vita a tutte l'altre leggi che senza essa non possono giovare.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 88, cc. n. n., relazione presentata dai Riformatori dello Studio di Padova al Senato, *sub data* 16 marzo 1765. La scrittura di Gasparo Gozzi dedicò ampio spazio all'*escamotage* della falsa data con la quale era possibile aggirare le norme censorie: grazie a concessioni mirate, decretate dai Riformatori dello Studio di Padova su consiglio di un censore fidato, i librai potevano stampare quelle opere che difficilmente avrebbero passato il controllo inquisitoriale. Ciò era possibile apponendo un falso luogo di edizione, in modo da non coinvolgere pubblicamente la responsabilità dello stato che, almeno formalmente, appariva estraneo alla concessione di stampa. Nella già citata relazione presentata in Senato, Gasparo Gozzi scrisse che, sebbene la falsa data fosse stato un valido espediente per permettere il rinnovo dei cataloghi veneziani, non era bene continuare su quella strada: era un sistema ambiguo che incrementava la circolazione clandestina (i librai, inoltre, non avrebbero potuto trarne beneficio data la discontinuità delle concessioni). M. INFELISE, *Falsificazioni di stato in False date. Repertorio delle licenze di stampa veneziane con falso luogo di edizione (1740-1797)*, Patri-

Il 3 agosto 1765 il Senato, accogliendo le proposte dei Riformatori, decretò di nominare un ecclesiastico secolare che, «dotto probo e fedele», affiancasse l'inquisitore nell'esame delle opere religiose.<sup>25</sup> Questi, pur non essendo del tutto soppiantato nell'incarico, non avrebbe più detenuto il monopolio sulla censura ecclesiastica. In altri termini, una volta divenuto esecutivo il decreto, i librai avrebbero potuto rivolgersi al revisore che ritenevano più indulgente. Ai Riformatori dello Studio di Padova, che si adoperarono rapidamente per rendere esecutivo il decreto, fu affidato l'incarico di curare una nuova edizione dell'indice del 1595.<sup>26</sup>

Da Roma non giunse una risposta ufficiale e nemmeno l'ambasciatore veneziano presso la Santa Sede, incaricato di raccogliere notizie in merito, riuscì a penetrare i pensieri del pontefice. Le pretese romane in materia di censura e le proteste legate al decreto 3 agosto si levarono solo nell'aprile del 1766, poco prima che l'inquisitore di Venezia, il già citato fra Filippo Rosa Lanzi, fosse severamente ammonito dai Savi all'Eresia Giannantonio da Riva e Francesco Morosini (30 aprile 1766). Si tratta di un episodio che ha già trovato spazio all'interno della tesi senza che si entrasse nel vivo della controversia; in breve i Savi all'Eresia accusarono l'inquisitore di aver violato le norme censorie: incolparono fra Filippo Rosa Lanzi di aver concesso licenze per la lettura di testi proibiti per libri la cui censura non era stata approvata dal governo veneziano.<sup>27</sup> Il 3 luglio 1766 la Congregazione del Sant'Uffizio, in *feria quinta*, discusse l'episodio; lo stringato decreto, tuttavia, ci informa solo della decisione della Congregazione di rimettere l'inquisitore di Venezia nelle mani del commissario (che avrebbe potuto consigliarlo sul miglior modo di agire).<sup>28</sup> Si tratta di un epi-

zia Bravetti, Orfea Granzotto (a cura di), Firenze, Firenze University Press, 2008, pp. 8-27, in part. le pp. 14 e 22.

<sup>25</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalistsis*, fz. 88, cc. n. n., deliberazione del Senato, sub data 3 agosto 1765.

<sup>26</sup> In qualità di revisore delle stampe di carattere religioso fu scelto Natale dalle Laste «un sacerdote di autentica vocazione, ma dotato di un sincero attaccamento alla causa dello stato» (il nunzio pontificio, temendo che fosse nominato Antonio di Montegnacco, accolse la decisione con un sospiro di sollievo). Natale Dalle Laste, secondo la stima dei Riformatori, concesse numerose licenze che il padre inquisitore non avrebbe mai conferito, tanto che approvò senza particolari problemi anche opere dell'illuminismo francese e italiano; IDEM, *L'editoria veneziana*, cit., pp. 106-110, 112, 113. Dopo la nomina di Dalle Laste – che condusse una frenetica attività di revisore – «l'uso della falsa data si ridusse drasticamente. Tutti i libri che precedentemente erano destinati a quell'*escamotage* passarono sotto il suo controllo. Nel 1765 le terminazioni erano state 64. L'anno successivo si ridussero a tre e una nel 1767». IDEM, *Introduzione in False date*, cit., p. 23.

<sup>27</sup> IDEM, *L'editoria veneziana*, cit., pp. 112-117.

<sup>28</sup> ACDF, *Decreta S. O. (1766)*, c. 124, 3 luglio 1766. La controversia, come si è già avuto modo di accennare, da parte veneziana fu combattuta a suon di penna da Antonio di Montegnacco, Trifone Wrachien e Gasparo Gozzi, i quali si impegnarono per rispondere puntualmente alle rivendicazioni di Roma. Per maggiori approfondimenti si rimanda al più volte citato M. INFELISE, *L'editoria veneziana*, pp. 118-122.

sodio, quello dell'ammonizione di fra Filippo Rosa Lanzi, che probabilmente ebbe grande eco anche presso le locali sedi del Sant'Uffizio, tanto che alcuni inquisitori pensarono che potesse derivarne l'abolizione dell'Inquisizione veneziana; il governo invece si limitò a reciderne le ramificazioni periferiche, abolendo definitivamente le figure dei vicari foranei.

3. *«Non basta tagliare i rami e le foglie ma è necessario scavarli dalla radice». Il decreto 18 settembre 1766 e l'indagine sui vicari foranei*

Il 20 giugno 1766 i Savi all'Eresia, Giannantonio da Riva e Francesco Morosini, conclusero un lungo parere dedicato all'Inquisizione, un testo destinato ad avere pesanti ripercussioni sull'attività dell'istituzione ecclesiastica; com'era già avvenuto per la scrittura sullo stato dell'arte tipografica, i Savi all'Eresia scelsero di presentare una relazione in Senato, affinché il governo, prendendovi spunto, potesse calibrare le riforme che avesse ritenuto più opportune in materia di Sant'Uffizio. La scrittura è già stata analizzata in un saggio di Morena Peruzza pertanto in questo contesto se ne riprenderanno soltanto i tratti salienti.<sup>29</sup> Dopo aver fondato giuridicamente il loro intervento e aver ripercorso la storia dell'Inquisizione nei territori della Repubblica di Venezia, i magistrati si occuparono delle trasgressioni che, a loro avviso, il Sant'Uffizio aveva introdotto in violazione dei concordati. Innanzitutto vi era il problema degli archivi, monopolizzati dagli inquisitori («i quali oggidì capitano di volta in volta col sacchetto delle carte che vogliono adoperare e nel partire lo riportano alle loro case», scrissero i Savi).

A parere di Giannantonio da Riva e di Francesco Morosini il fatto che fossero esclusivamente gli inquisitori a stabilire quando fosse opportuno riunire il tribunale dava adito al sospetto che le collusioni tra i giudici di fede e i testi fossero piuttosto frequenti. I primi, incalzarono i magistrati, per «malizia» e con vari stratagemmi rallentavano l'iter di un procedimento, nell'attesa che scadesse il mandato di un Savio «creduto men facile». Per risolvere il problema, i magistrati suggerirono l'elezione di un «assessore col titolo di dottore o avvocato», un incarico permanente, una soluzione che se attuata avrebbe permesso di «ritornare dal disordine all'ordine e dare anima e vita a quell'assistenza» che per usare le parole dei Savi era «in agonia e quasi morta».

Aspre critiche erano riservate anche al sistema delle detenzioni e alla violazione delle prescrizioni riguardanti gli *editti di giustizia*; dopodiché la scrittura toc-

<sup>29</sup> M. PERUZZA, *L'Inquisizione nel periodo delle riforme settecentesche: il caso veneziano*, in «Ricerche di Storia Sociale e Religiosa», n. s., 46 (luglio – dicembre 1994), pp. 139-186, per la scrittura in questione v. in particolare le pp. 167-178.

cava un tasto dolente per il governo veneziano: quello delle strutture periferiche del Sant'Uffizio. I Savi all'Eresia denunciarono che le patenti di delega, conferite dagli inquisitori ai vicari foranei, oltre a essere del tutto svincolate dalle disposizioni statali in materia, erano spesso difformi tra loro, giungendo talvolta a conferire «facoltà equivoche» ai delegati.<sup>30</sup> Già a decorrere dal 1640 le autorità avevano cercato di arginare il fenomeno e nonostante il succedersi delle norme in materia (nel 1693, 1708, 1709 e 1747), il problema non era ancora stato risolto definitivamente. A detta dei Savi i vicari foranei erano «alberi selvaggi, nati piccolissimi e cresciuti a dismisura» ai quali non basta[va] tagliare i rami e le foglie»: era «necessario scavarli dalla radice, quando si voglia liberare il terreno dal loro danno».

Tre mesi dopo le richieste dei magistrati divennero esecutive attraverso una deliberazione del Senato (il decreto 18 settembre 1766). Essa si articolava in diversi punti, il primo dei quali prevedeva che l'archivio del Sant'Uffizio veneziano dovesse essere ripristinato in modo che «le carte tutte appartenenti a quel tribunale» fossero «prontamente riposte negli armari espressamente costrutti nel luogo stesso delle riduzioni». Il fine della disposizione era evidentemente quello di rendere accessibile la documentazione ai Savi all'Eresia per evitare irregolarità nell'assunzione degli atti. Gli stessi magistrati avrebbero dovuto compiere delle indagini in terraferma per valutare se vi fossero dei «luoghi espressamente eretti per le riduzioni» e «archivi, ove riponere e custodire le carte per lume delle ulteriori pubbliche disposizioni». Gli inquisitori, si affermava nel decreto, non avrebbero più avuto la facoltà di scegliere, a loro arbitrio, il giorno delle riunioni del tribunale: doveva essere stabilita una cadenza fissa, settimanale. Si stabiliva, inoltre, che le carcerazioni dovessero aver luogo solo quando vi fosse un effettivo pericolo di fuga dell'imputato; gli editti poi si sarebbero dovuti confermare a quanto prescritto dal *capitolare*: dovevano essere sottoscritti dal rettore, inviati al Senato e approvati dai Consultori *in iure* (sarebbe spettato ai Riformatori dello Studio di Padova vigilare che il tutto si svolgesse regolarmente).

All'interno del decreto grande peso fu riservato alla questione dei vicari – generali e foranei – nominati dagli inquisitori. I primi, come si è già avuto modo di spiegare, erano scelti dai giudici di fede all'interno dello stesso convento dell'inquisitore, mentre i secondi erano designati nei luoghi periferici, spesso discosti dalla sede principale. Riguardo ai primi il Senato deliberò che non era «per alcun modo tollerabile» che «tali figure non autorizzate da alcun pubblico assenso» sostituissero gli inquisitori durante le loro assenze. Spettava ai rettori richiamarli e intimargli di non compiere più alcun atto giurisdizionale «ed esercizio di uso deliberativo» (ciò voleva dire che i vicari generali non avrebbero

<sup>30</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 89, cc. n. n., scrittura dei Savi all'Eresia Giannantonio da Riva e Francesco Morosini, *sub data* 20 giugno 1766.

più potuto «esercitare il voto deliberatorio, né atto alcuno forense di giudice senza il positivo decreto del Senato»). I vicari foranei vi erano definiti come «figure sconosciute, incompetenti, non compresi nei concordati ed aborriti per gravi rispetti di stato». Per debellarli definitivamente il Senato decretò:

restando infine commossi gli animi di questo consiglio all'intendere per le notizie che han raccolto i Savi all'Eresia da pubblici rappresentanti e per le fatte indagini che ad onta delle molteplici emanate deliberazioni per rimuovere ed espellere dai territori della terra ferma i vicari foranei [...] si trovino in molto numero sparsi [...] muniti di esorbitanti patenti ed esercenti eccedenze contrarie agli istituti nostri [...] reputa consentano agli importanti riguardi della materia d'ingungere a rappresentanti della terra ferma, previo debito di prontamente recuperarle e trasmetterle al magistrato predetto di Savi all'Eresia, di comminare a medesimi vicari foranei di non esercitarsi più in avvenire in simili impieghi, sotto le pene della pubblica indignazione e della carcerazione delle stesse loro persone di ammonir insieme li padri inquisitori a non rilasciarne con la minaccia in caso di trasgressione del sequestro delle loro temporalità e dell'espulsione eziandio loro dal pubblico stato quando la si trovasse conveniente.<sup>31</sup>

Come ha ben rilevato Morena Peruzza, l'intervento più significativo fra quelli contemplati nel decreto del 18 settembre fu proprio quello concernente i vicari foranei perché «andava ad intaccare l'organizzazione dell'Inquisizione in terra ferma», impossibilitando di fatto il capillare controllo sulle coscienze. Per comprendere la reale portata del fenomeno e per debellarlo i Savi all'Eresia furono incaricati di condurre la cosiddetta “inchiesta”: *in loco* i rettori avrebbero requisito tutte le patenti di delega distribuite sino a quel momento dagli inquisitori.

Le relazioni dei rappresentanti sulla conservazione degli archivi inquisitoriali e la raccolta delle patenti iniziarono a confluire nella Dominante: «dalle città di terra ferma giungeva conferma unanime che i tribunali dell'Inquisizione, regolarmente costituiti con l'assistenza laica, si riunivano nei palazzi vescovili; qui però non esistevano archivi in quanto i padri inquisitori conservavano le carte nei loro alloggi». Dal censimento sui vicari foranei emersero realtà differenti: ciascuna sede inquisitoriale era caratterizzata dalle proprie consuetudini. I podestà di Crema e di Belluno comunicarono che nei loro territori non operavano vicari foranei e quelli generali, in sostituzione dell'inquisitore, agivano in conformità della legge (solamente nel foro interno); all'opposto vi era la realtà veronese, dove i delegati dell'inquisitore brulicavano: il podestà di Verona raccolse e trasmise a Venezia una cinquantina di patenti.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 89, cc. n. n., deliberazione del Senato, *sub data* 18 settembre 1766.

<sup>32</sup> Il già citato saggio di Morena Peruzza riporta in appendice l'organigramma delle patenti raccolte nei diversi distretti inquisitoriali, si rimanda a esso per maggiori approfondimenti, cfr. M.



Come avveniva la convocazione dei giudici di fede da parte dei rappresentanti secolari e la conseguente raccolta delle patenti? E quale fu la reazione degli inquisitori? Una testimonianza diretta è rappresentata dalla comunicazione che l'inquisitore di Udine, fra Francesco Antonio Benoffi, inviò ai cardinali generali. Li informò di essere stato convocato dal luogotenente e di aver assistito alla lettura del decreto 18 settembre 1766. «Nei due scaduti mesi ottobre e novembre» – specificò il giudice – «dallo stesso rappresentante son stati chiamati all'esame segreto e con giuramento i pochi ministri di questa mia giurisdizione per rilevare se da me erano stati muniti di facoltà vietate dalle leggi venete, se avevano la patente o carte e fogli appartenenti al Sant'Uffizio». A proposito aggiunse: «alla lettura della ducale, ho risposto che avrei ubidito aggiungendo che avevo la consolazione di non esser stato trovato reo di trasgressione delle venete leggi e si erano date le patenti perché in passato non ne era stata fatta proibizione». Sebbene le cose «fossero passate senza strepito» e il luogotenente l'avesse trattato «con bontà», all'inquisitore non era sfuggita la gravità della situazione. La figura del «ministro di penitenza» (che da quel momento in poi avrebbe soppiantato i vicari foranei), con facoltà nel solo foro interno, non era sufficiente a garantire un'efficace azione del tribunale; a proposito fra Benoffi scrisse: «che tutti i sponte comparenti in questa mia vasta giurisdizione debbano presentarsi a me in Udine non è da sperarsi. Alcuni luoghi situati tra monti son discosti di qui sei giornate».<sup>33</sup>

Il 31 luglio 1767, una volta conclusa l'inchiesta sui vicari foranei, i Savi all'Eresia inviarono una relazione al Senato, all'interno della quale veniva fatto il punto sull'esecuzione del decreto 18 settembre 1766; le norme sui vicari foranei avevano finalmente trovato applicazione, anche se non era stato facile rendere esecutivo il provvedimento: l'azione era stata condotta lentamente a causa «dei vari disordini» in cui la materia versava da tempo («essendo stati noi costretti d'impiegare molti intervalli e commissioni per indirizzarla, vederla in cammino e riceverne i dovuti riscontri ancora dai pubblici rappresentanti, abbiamo dovuto sino a questo momento differire le notizie della nostra ubbidien-




PERUZZA, *L'Inquisizione nel periodo delle riforme*, cit., pp. 175, 176 e l'appendice in calce allo stesso saggio, pp. 180-186.

<sup>33</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1342, cc. n. n., lettera dell'inquisitore di Udine, fra Francesco Antonio Benoffi, alla Congregazione del Sant'Uffizio, *sub data* 24 dicembre 1766. Fra Francesco Antonio Benoffi da Pesaro ricoprì l'incarico dal 15 maggio 1750 (la Congregazione del Sant'Uffizio lo nominò l'11 marzo 1750) sino al 14 febbraio 1767, v. A. DEL COL, *Inventariazione degli atti processuali*, cit., pp. 103, 104. Nel 1767 fu trasferito alla sede di Padova. In merito alla raccolta delle patenti nel distretto inquisitoriale di Udine si deve aggiungere che il luogotenente, Alvise Foscarini, ne trasmise undici alla Dominante; inoltre comunicò che l'arciprete di Codroipo, don Pietro Terzilioni, pur essendo sprovvisto di patente, aveva giurato – nelle mani dell'inquisitore – di svolgere l'incarico di vicario foraneo (anche se disse al luogotenente di non aver mai esercitato perché non se n'era presentata l'occasione). M. PERUZZA, *L'Inquisizione nel periodo delle riforme settecentesche*, cit., p. 175.

za», precisarono i magistrati). Per quanto riguardava i vicari foranei, i Savi rassicurarono il Senato: «né dal nostro zelo, né da quello dei pubblici rappresentanti fu risparmiata attenzione alcuna per ritrovarli in ogni angolo dei pubblici stati»; dopo averli scovati, era seguita la raccolta delle patenti con l'intimidazione a non trasgredire più le norme in materia. Sulle patenti i Savi precisarono:

la raccolta di tali patenti ascende al riflessibile numero di centoottantatre, che legate in forma di libro assieme come un esatto catalogo ci diamo l'onore di rassegnare. Nella varietà de' tempi, de' territori [...] vedrà la serenità vostra, come il disordine sia giunto a quel progresso ed a minacciar quegli effetti perniciosi che furono scoperti e considerati dalla distinta virtù de' nostri benemeriti precessori. Vedrà ella i nomi le facoltà, i giuramenti e le incombenze e figure non comprese nei concordati, e non sentite dalle pubbliche leggi. Vedrà finalmente ridotte queste carte non solo a magnifica appariscenza ma nella maggior parte improntate oltre l'immagine di San Pietro martire, con quelle dei santi apostoli Pietro e Paolo, come si pratica negli editti e mandati romani e da non moltissimi anni collo stemma ancora gentilizio de' sommi pontefici. Giova confidare che l'ordine risoluto tenuto in questa esecuzione e la minaccia degli espressi castighi saranno sufficienti a contenere ognuno in uffizio e a togliere l'occasione di medicine più forti.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Nelle mani dei Savi all'Eresia quindi giunse un numero cospicuo di patenti (183); è presumibile pensare che alcuni inquisitori, essendo stati informati preventivamente, avessero ritirato le deleghe prima che lo facessero i rettori (come avvenne nel caso di Rovigo). A proposito cfr. il già citato testo di Morena Perruzza, p. 176. Il volume all'interno del quale si conservano le patenti di delega, divise per distretto inquisitoriale, si trova in ASVe, *Sant'Uffizio*, b. 155. Una volta risolta la questione dei vicari foranei i Savi all'Eresia dovettero fare i conti con gli altri problemi come il riordino e il trasloco degli archivi dalle stanze private degli inquisitori ai luoghi deputati a ospitare le sessioni del Sant'Uffizio; per quanto concerne più strettamente la sede veneziana l'intero archivio, riordinato in filze e catalogato, doveva essere traslocato da San Domenico di Castello a San Teodoro (la documentazione avrebbe trovato spazio nei nuovi armadi, costruiti appositamente per conservarla); ASVe, *Senato Deliberazioni Roma expulsis papalistsis*, fz. 90, cc. n. n., scrittura dei Savi all'Eresia Angelo Contarini, Francesco Foscarini e Tommaso Querini, *sub data* 31 luglio 1767. Preoccupato per la sorte degli atti e per la riservatezza delle informazioni in essi contenute, l'inquisitore di Venezia, fra Filippo Maria Rosa Lanzi, chiese il permesso di poterli trasportare personalmente a San Teodoro, «poco a poco in sua barca con l'occasione delle solite riduzioni [del tribunale]» (un problema specifico era rappresentato dai verbali delle comparizioni spontanee: «quanto poi a quelle carte che spettano al foro interno della coscienza, vale a dir le spontanee semplici, [...] non può esibirle senza violare la propria coscienza, mentre quelle stanno gelosamente custodite sotto il sigillo come di segreta confessione»); i processi dal 1541 sino al 1766 furono inventariati dall'inquisitore e dai suoi coadiutori. ASVe, *Sant'Uffizio*, b. 154, cc. n. n., *sub data* 2 gennaio 1767 e la documentazione allegata.



ASVe, *Sant'Uffizio*, b. 155, tre diversi tipi di patenti raccolti durante l'inchiesta sui vicari foranei (provenienti rispettivamente da Bergamo, Treviso e Vicenza). Nel primo è ripresa l'iconografia di San Pietro martire, nell'ultima lo stemma del pontefice allora regnante.

Pur non essendovi prove certe è plausibile pensare che nell'estate del 1766, prima che il Senato proclamasse le nuove norme sull'istituzione ecclesiastica, il governo avesse preso in seria considerazione l'ipotesi di abolire definitivamente il sacro tribunale nei territori della Repubblica. In questo contesto vanno collocate due lettere rinvenute nell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, all'interno delle quali gli autori paventano una seria preoccupazione per la chiusura della sede veneziana del Sant'Uffizio, come si è già accennato.

Il 4 luglio 1766 l'inquisitore di Padova, fra Tommaso Vincenzo Ronconi, indirizzò una lettera al commissario della Congregazione; il tenore della missiva tradisce una certa confidenza tra i due religiosi: dopo aver raccontato dei divertimenti seguiti a Pra della Valle l'ultimo giorno della «fiera», fra Ronconi passa a descrivere gli impegni futuri con una certa apprensione per le sorti del Sant'Uffizio nei territori della Repubblica. Scrisse:

la settimana ventura ritornerò a Venezia per esser pronto a presentarmi, seppure sarò ammesso, alla prima apertura del Collegio che dicono si aprirà quest'anno prima del solito. Preveggo degl'imbrogli: questo padre priore Rossi ha riscontro da Venezia che siamo in pericolo prossimo di perdere quella Inquisizione, e chissà aggiungo io, che dietro quella non vadano ancor le altre.

Secondo l'inquisitore di Padova era un peccato che il sopra citato Rossi non si trovasse a Venezia («potrebbe giovar molto colle aderenze che vi ha», precisò). A proposito aggiunse:

né l'Inquisizione sarebbe ora nello stato in cui trovasi se il padre inquisitore avesse accordato, com'egli avea promesso di usare, la formola da lui progettata nel dar licenze per libri proibiti, [...] ma promise di farlo e poi si ritrattò, onde il padre Rossi non ha voluto saperne altro e trovandosi qua presentemente priore non è in caso di adoprarsi come farebbe forse se fosse in Venezia.

Prima di dedicarsi a questioni mirate, relative ad altre cause e affari in corso, sullo stato del Sant'Uffizio fra Tommaso concluse: «prego Iddio che la cosa vada bene e abbia un esito fortunato».<sup>35</sup>

Se analizzata singolarmente, la sopra citata lettera potrebbe far pensare a un'interpretazione personale, decisamente negativa, dei fatti svoltisi in quei frangenti, effettivamente infausti per il Sant'Uffizio veneziano. E tuttavia, un'altra comunicazione inviata dal vicario generale dell'inquisitore di Verona allo stesso commissario della Congregazione del Sant'Uffizio – scritta all'incirca due mesi dopo rispetto alla precedente – delinea in maniera più netta l'ipotesi

<sup>35</sup> ACDF, *St. St. GG 5-i (Inquisizione di Padova)*, cc. n. n., lettera dell'inquisitore di Padova, fra Tommaso Vincenzo Ronconi, al commissario della Congregazione del Sant'Uffizio, fra Macca-  
rinelli, *sub data* 4 luglio 1766.

formulata precedentemente. Il 25 settembre, infatti, fra Giovanni Tommaso Mascheroni affermò: «a momenti si chiudono i tribunali in Venezia»; aveva saputo che il governo della Repubblica aveva steso la legge contro i vicari foranei («che non possano sotto qualunque pretesto esercitare atti giudiziali di qualunque sorta colla minaccia di pene rigorose agli inquisitori e vicari che ardissero contravenire»). «Nella medesima ducale» – scrisse fra Mascheroni – «si da incombenza al rappresentante di richiamare tutte le patenti dei detti vicari foranei e spedirle ai Savi all'Eresia, non volendo che detti vicari abbiano alcuna autorità ma solo una spirituale delegazione». Si trattava di un'ordinanza che non era «ancora stata intimata»: egli stesso era riuscito a leggerla solo «di contrabando». Secondo fra Mascheroni, la nuova disposizione contro i vicari generali e foranei aveva già anche delle ripercussioni sull'autorizzazione delle stampe, anche di quelle «minute [...] che occorre farsi alla giornata»; il vicario pretorio, infatti, pretendeva che fossero sottoscritte esclusivamente dall'inquisitore considerando anche questo un atto giurisdizionale. A tal proposito il religioso aggiunse:

ieri ha egli ricusato un sonetto da me sottoscritto avendo chiesto che sia firmato dal padre inquisitore. Ciononostante io continuo a sottoscrivere e perché non mi consta della novità e perché non credo si debbano contare per atti giudiziali le semplici approvazioni delle stampe. Quando verrà il padre inquisitore farò quello che egli stimerà più ben fatto.

In ogni caso aveva ritenuto opportuno esporre la questione anche all'inquisitore della Dominante, come scrisse: «ho creduto bene d'informare quel padre inquisitore e pregarlo d'interpellare dagli eccellentissimi savi la pubblica intenzione su questo punto acciò nel corso delle vacanze non succedano disturbi e impegni colla di lui risposta dovrebbe appianarsi ogni difficoltà». Si trattava anche di una questione organizzativa: se davvero spettava solo all'inquisitore titolare approvare le stampe, difficilmente questi si sarebbe potuto allontanare dalla propria sede «per restarsi al servizio degli stampatori, al di d'oggi assai ben intesi e ascoltati».<sup>36</sup>

Dopo la pubblicazione del decreto 18 settembre, e la sua comunicazione *in loco* al titolare delle sedi periferiche l'inquisitore di Venezia, fra Filippo Rosa Lanzi, comunicò ai Savi all'eresia che erano «stati rimossi tutti li vicari foranei del Sant'Uffizio ch'erano sparsi nelle terre del serenissimo stato». Agli inquisitori locali era stata concessa la facoltà di «delegare soltanto alcuni sacerdoti in ministri di penitenza», solo nei luoghi discosti dalle sedi principali («a condizione però che non s'ingeriscano in atti giudiziali, di denunzie, esami, costituiti ecc.»). Nell'occasione presentò un modulo, con inserita la nuova formula di «suddele-

<sup>36</sup> ACDF, *St. St. GG 4-o (Inquisizione di Verona)*, cc. n. n., lettera del vicario generale dell'inquisitore di Verona, fra Giovanni Tommaso Mascheroni, diretta al commissario della Congregazione del Sant'Uffizio, *sub data* 25 settembre 1766.

gazione»: i magistrati avrebbero potuto accertarne la elicità e trasmetterne notizia al Senato; in tal modo i giudici di fede avrebbero potuto provvedere alla nomina dei *ministri di penitenza* nei luoghi che reputassero adeguati.<sup>37</sup> Eppure a distanza di qualche anno la questione e i compiti assegnati a tali *ministri* faceva ancora discutere; il 25 ottobre 1775 don Sabbattini, «arcidiacono della Cargna» scrisse all'inquisitore di Udine ricordandogli che erano già passati sei anni da quando il luogotenente aveva sottratto le patenti di delega. A proposito aggiunse che come gli era stato detto «a voce» dal luogotenente, qualora nei territori del proprio distretto fossero emersi nuovi casi spettanti all'Inquisizione, il *ministro di penitenza* avrebbe avuto la piena facoltà di avvisare il giudice di fede, senza trasgredire le norme in materia.<sup>38</sup>

#### 4. *La chiusura delle sedi inquisitoriali nei territori della Repubblica di Venezia*

In un parere giuridico, datato 28 luglio 1790, i consultori *in iure* Piero Franceschi e Giovanni Battista Bilesimo si occuparono delle intemperanze di Giovanni Bernardoni Baccolo, il nuovo vescovo di Cattaro. Al presule che era definito come un «autore pericoloso di molte novità contrarie alli buoni istituti e savie massime della Repubblica», erano imputate una serie di trasgressioni; tra esse figurava l'istituzione illegittima di un tribunale del Sant'Uffizio gestito dal vescovo «per dominare le coscienze dei sudditi». Si trattava, come precisarono i consultori, di «un tribunal arbitrario nuovo e pericoloso in quella provincia, dove potrebbero presentarsi molte esorbitanze e oppressioni temporali sotto le preziose immagini della salute spirituale». I giuristi considerarono inammissibile l'introduzione di nuove sedi inquisitoriali: se quelle esistenti potevano «sussiste-

<sup>37</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalistic*, fz. 90, cc. n. n., comunicazione dell'inquisitore di Venezia, fra Filippo Maria Rosa Lanzi, ai Savi all'Eresia, s. d. Il modulo per delegare i *ministri di penitenza* recita: «molto reverendissimo signore. Il padre inquisitore del sant'Uffizio di ... ben persuaso della di lei dottrina ortodossa e zelo per la cattolica religione per quell'autorità che gli deriva dalla Santa Sede e dal principe serenissimo accordata suddelega a vostra signoria la sola spirituale facoltà di accogliere gli eretici, gli apostati dalla fede, gli scismatici o sospetti d'eresia sponte comparenti non però i relassi e di assolverli previa l'abiurazione de loro errori e quando mai nel suo distretto accadesse qualche cosa spettante al tribunale unito del Sant'Offizio incarica il suo zelo darne esatta notizia al padre inquisitore affinché possa procedere nelle forme consuete e permesse a gloria di Dio ed estirpazione dell'errore e finalmente raccomandandosi alle sue orazioni, con piena stima si dice di dal Sant'Offizio di vostra signoria molto reverendissima li ... 176 ... devotissimo osservatissimo servo frate ... inquisitore di ... » Ivi, cc. n. n., proposta per il modulo per la delega dei *ministri di penitenza*. Una copia dei documenti sopra citati si trova anche in ASVe, *Sant'Uffizio*, b. 154, cc. n. n.

<sup>38</sup> ACAU, *Sant'Uffizio*, b. 1354, c. n. n., lettera di don Sabbadini, «arcidiacono della Cargna», *sub data* 25 ottobre 1775.

re» era escluso a priori che ne fossero istituite di nuove. «Alla nostra età» - aggiunsero - «fu soppresso il tribunale in Milano, Toscana ed altri stati, e nel Veneto colle deliberazioni dell'eccellentissimo Senato 1766 18 settembre, 1762 5 agosto, furono corretti molti abusi che insensibilmente si erano insinuati, essendosi aboliti in modo risoluto tutti li vicari chiamati foranei del Santo Offizio ed altre figure con differenti nomi sparse nei territori della terra ferma». Era quindi necessario sradicare «immediate dalla radice qualunque nuova istituzione» affinché non ne rimanesse «né germe, né segno alcuno».<sup>39</sup>

Fra le righe del testo redatto dai consultori filtra l'immagine di un'istituzione fiacca, depauperata delle proprie sedi che, laddove superstiti, erano notevolmente limitate nell'attività di disciplinamento. Effettivamente la seconda metà del Settecento rappresentò una parabola discendente per l'Inquisizione che dovette chiudere i battenti in diversi stati della penisola italiana. Nel Regno di Napoli l'opposizione nei confronti del Sant'Uffizio avvenne prima dalla società civile e poi dallo stato; gli ultimi processi conservati nell'Archivio vescovile di Napoli risalgono agli anni 1751, 1752. Nel 1769 furono prese di mira le inquisizioni lombarde, «colpite dall'ordine di Kaunitz [...] che mentre laicizzava la censura adottò contro gli inquisitori la via indiretta di ordinare la distruzione delle carceri nei conventi» (alcuni anni dopo, nel 1774, un decreto stabilì che fossero sciolte le milizie dei crocesignati, le forze esecutive degli inquisitori).<sup>40</sup>

Altre chiusure avvennero nel decennio successivo: in Toscana nel 1781, in Lombardia e in Sicilia nel 1782, nel 1785 a Modena, «mentre nel 1782 il tribunale riapriva a Parma per volontà del duca Ferdinando». Nel decennio tra il 1780 e il 1790 «gli inquisitori – dov'erano rimasti, come in Veneto e in Piemonte – raddoppiarono in zelo contro il diffondersi dell'incredulità e delle idee francesi».

Per quanto concerne la Repubblica di Venezia, le notizie sull'abolizione sono piuttosto frammentarie, in linea generale si può dire che i tribunali furono attivi

<sup>39</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, fz. 146, cc. n. n., consulto di Piero Franceschi e Giovanni Battista Bilesimo, *sub data* 28 luglio 1790.

<sup>40</sup> E. BRAMBILLA, *La giustizia intollerante*, cit., pp. 229, 230. Per quanto concerne la legge sulla censura, Franco Venturi scrive: «con l'editto del 30 dicembre 1768, la censura passò dalle mani dell'Inquisizione e del Senato in quelle di uomini accuratamente scelti e selezionati dallo stato». Le nuove norme sulla censura si inserivano in un contesto più ampio, teso a ridimensionare il potere della curia romana, v. F. VENTURI, *Settecento riformatore. La chiesa e la Repubblica dentro i loro limiti (1758-1774)*, II, Torino, Einaudi, 1976, pp. 88, 89, 91. A Venezia le vicende relative alle altre sedi inquisitoriali erano seguite anche attraverso la lettura dei giornali. Relativamente alla sede di Parma sono rinvenuti alcuni appunti, probabilmente copiati dall'inquisitore o da uno dei Savi all'Eresia, basati su alcuni articoli della *Gazzetta francese delle cose ecclesiastiche*; a proposito v. ASVe, *Sant'Uffizio*, b. 152, cc. n. n., s. d. (più specificatamente si fa riferimento alla *Gazzetta* del 5 marzo 1788, c. 37).

sino al 1797, e per alcune sedi, ne rimane traccia sino alla prima dominazione austriaca (1806).<sup>41</sup>

In realtà l'ultimo periodo di vita dei tribunali del Sant'Uffizio – radicati nei territori della Repubblica di Venezia – non è mai stato oggetto di uno studio specifico. I *decreta* conservati nell'Archivio della Congregazione della Dottrina della Fede non possono soccorrere gli storici: mancano i volumi dal 1770 sino al 1797. Sporadiche, se non uniche, come si vedrà meglio in seguito, sono le testimonianze redatte dagli inquisitori locali e inviate all'organo centrale. Per questi motivi si è scelto di approfondire alcune fonti sinora tralasciate dagli storici dell'Inquisizione, come la pubblicistica prodotta nel periodo delle municipalità democratiche. Altri dati sono tratti dalle liste delle cause *spedite* e *pendenti*, inviate dagli inquisitori locali ai propri superiori. Se conservati questi elenchi forniscono una serie di informazioni relative all'attività dell'ufficio, ai reati maggiormente perseguiti, all'entità delle denunce ed eventualmente dei processi celebrati.

Com'è ben noto nella primavera del 1797, dopo ben quattro secoli di dominio nella terraferma veneta, lo stato marciano fu sostituito da quello franco-veneto delle municipalità democratiche (dalla metà di aprile a quella di giugno) e dai governi centrali (dalla metà di giugno a quella di ottobre e oltre). In realtà, a decorrere dal febbraio dello stesso anno, la politica napoleonica «di sovversione degli assetti statali veneti», aveva già guadagnato proseliti a Bergamo, Brescia e Crema, «dove si era registrata la penetrazione massiccia della propaganda democratica», proveniente dalla Lombardia e dalla cispadana. A marzo, nelle stesse città, furono proclamate le prime municipalità democratiche: governi provvisori che – appoggiati dai francesi e solitamente formati da possidenti, ex nobili, commercianti, professionisti, intellettuali, preti, ebrei e da alcuni popolani – cacciando il rettore veneziano, acquisivano il controllo della città.<sup>42</sup>

Come ha osservato Filiberto Agostini: «il tenore del cambiamento vissuto nel 1797 lo si può cogliere anche dal profluvio di proclami, ordini e avvisi redatti dai municipalisti e dai centralisti, sopra un ventaglio amplissimo di questioni sia generali che particolari».<sup>43</sup> I proclami che, stampati e diffusi quotidianamente, si presentavano come manifesti o fogli volanti, furono «i protagonisti della pro-

<sup>41</sup> E. BRAMBILLA, *La giustizia intollerante*, cit., pp. 229, 230; v. anche A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia*, pp. 730-736.

<sup>42</sup> *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica*, Gaetano Cozzi, Michael Knapton, Giovanni Scarabello (a cura di), in *Storia d'Italia*, cit., vol. XII/II, Torino, UTET, 1992, p. 668, 670.

<sup>43</sup> F. AGOSTINI, *Istituzioni ecclesiastiche e potere politico in area veneta (1754-1866)*, Venezia, Marsilio, 2002, pp. 153, 154.



paganda e della comunicazione di massa» delle municipalità democratiche;<sup>44</sup> ed è proprio grazie ad alcuni di essi che si possono reperire notizie più precise sull'abolizione di alcune sedi inquisitoriali radicate nei territori della terraferma.

A Vicenza il Sant'Uffizio fu abolito il 2 luglio 1797 attraverso la pubblicazione di un proclama che recita: «dichiara la municipalità abolito il suddetto tribunale, ovvero ufficio d'Inquisizione, e rende pure a pubblica notizia di aver anco destinata una commissione di due cittadini perché versino a riconoscere le rendite ch'erano addette all'ormai abolito officio, o suo inquisitore, onde poi divenire a quelle applicazioni che saranno di giustizia». Nell'occasione, Girolamo Gerolin, il presidente di turno della municipalità descrisse il Sant'Uffizio come un «ente chimerico e un vero fantasma», del quale doveva essere debellata anche l'«ombra» in difesa dei diritti «invulnerabili» dei cittadini.<sup>45</sup> All'incirca due settimane dopo lo stesso ordine fu preso anche per la sede di Padova (con un proclama datato 17 luglio).<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Nello stesso periodo gli stampatori-editori, coscienti del cambiamento che stava investendo sia la società sia il sistema politico e amministrativo, si adoperarono con «ragguardevole sforzo» per raccogliere e pubblicare in volumetti i proclami ufficiali, i discorsi, le *istruzioni*, e i *pamphlets* («quant'altro le autorità ma anche i privati mettevano fuori in tema di ordini, valutazioni, contro valutazioni, dibattito circa quel che stava avvenendo e circa il futuro cui ci si avviava»). Solitamente i titoli di questi volumi suonano così: *Raccolta di carte pubbliche, istruzioni, legislazioni* ecc. Sul valore dei proclami delle municipalità come strumento d'indagine storica v. G. SCARABELLO, *Gli ultimi giorni della Repubblica in Storia di Venezia*, Roma, Istituto per l'enciclopedia italiana, pp. 487-508, le cit. sono a p. 498; v. anche *Proclami delle municipalità venete di Terraferma, 1797*, Paolo Preto e Filiberto Agostini (a cura di), Padova, Limena, 1997; sul proclama come atto normativo v. R. GIANESINI, *I proclami napoleonici, 1797, della Biblioteca Civica V. Joppi di Udine*, Firenze, S. L. Olschki, 1997, pp. 11-52.

<sup>45</sup> Il proclama si trova in *Raccolta dei proclami della municipalità provvisoria di Vicenza*, Vicenza, 1797, *sub data* 2 luglio 1797, p. 157. La sera del 26 aprile 1797 il rettore veneziano si allontanò da Vicenza, lasciando di fatto campo libero ai francesi. Questi entrarono in città il giorno successivo e là stilarono la lista dei trentaquattro democratici deputati a reggere temporaneamente la municipalità (si trattava di ex nobili, possidenti terrieri, borghesi dei commerci e delle manifatture, intellettuali e alcuni rappresentanti del popolo). *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica*, Gaetano Cozzi, Michael Knapton, Giovanni Scarabello (a cura di), in *Storia d'Italia*, cit., vol. XII/II, Torino, UTET, 1992, p. 670.

<sup>46</sup> F. AGOSTINI, *Istituzioni ecclesiastiche*, cit., p. 272, n. 101. Il 28 aprile fu proclamata la municipalità democratica a Padova, dov'era forte il risentimento contro i veneziani e si respirava una certa simpatia per i francesi (sostenuti dalla nobiltà locale, dai gruppi massonici, dagli intellettuali legati all'Università e da alcuni esponenti della comunità ebraica). *La Repubblica di Venezia nell'età moderna*, cit., p. 670. Sulla scia di questi dati è possibile ipotizzare che le sedi inquisitoriali di Crema, Bergamo e Brescia - città dove le municipalità provvisorie si erano radicate sin da marzo, come si è già avuto modo di spiegare - fossero state investite dagli stessi provvedimenti. Per quanto riguarda Crema l'ultima lista di cause *spedite* e *pendenti* conservata nell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede risale al 1795 (l'inquisitore fra Pietro Placido Novelli annotò sedici persone, fra *spontes comparentes* e denunciati, transitate nelle aule del tribunale, per un periodo che va da marzo a luglio 1795). Cfr. ACDF, *St. St. GG 1-b (Inquisizioni di Belluno, Brescia, Crema)*, cc. n. n., *sub data* 31 dicembre 1795, sottoscritta da fra Pietro Paolo Novelli.

Per quanto concerne Verona – dove la municipalità provvisoria fu proclamata il 25 aprile 1797<sup>47</sup> – si dispone di una testimonianza unica nel suo genere: una lettera vergata dall'inquisitore che, oltre a fornirci dati preziosi sulle sorti dell'archivio, descrive il destino di un «ex inquisitore», come si definisce egli stesso in calce alla missiva. Il primo novembre l'inquisitore del Sant'Uffizio di Verona, fra Ercole Pio Pavoni, scrisse una lettera alla Congregazione del Sant'Uffizio. Il tono era piuttosto desolato, opportuno per descrivere una situazione altrettanto sconsolante; innanzitutto il religioso si premurò di ripercorrere le sorti dell'archivio inquisitoriale, già sequestrato dai francesi (il 12 giugno). Vi erano state tolte «tutte le carte e i libri spettanti di beni, e livelli»; dopodiché si era presentato il «messo riale» con la concessione «di poter abbruciare tutte le carte riguardanti le coscienze», un compito che non era ancora stato svolto interamente. Sulle sorti della locale sede del Sant'Uffizio fra Ercole scrisse:

ai quattro poi di luglio con molta buona grazia fu dichiarata abolita l'Inquisizione e mi fu fatto l'inventario delle mobiglie sì in città, che in campagna ed ogni cosa posta in sequestro, quali mobiglie, se potrò ottenere il licenziamento come spero, donerò a codesto ora povero convento al quale ho donato anche mettà [sic] del credito che aveva coi contadini, ai quali l'altra metà ho condonata, acciò possano provvedersi di bestie bovine che quasi tutte per l'epidemia gli sono morte.

Impossibilitato a proseguire nell'esercizio dell'incarico, il religioso espresse quali fossero le sue intenzioni: vestire «per necessità l'abito secolare» tenendo per sé le poche cose che non erano state iscritte nell'inventario. In tal modo sarebbe potuto tornare a Brescia, sua città natale, senza gravare troppo sulla famiglia d'origine.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Tra il 17 e il 25 aprile a Verona scoppiò una rivolta contro i francesi (nota come le «Pasque veronesi»); la sommossa fu presto sedata: i francesi fucilarono qualche capo, per ritorsione imposero pesanti tributi e saccheggiarono il Monte di Pietà; *La Repubblica di Venezia nell'età moderna*, cit, p. 670. Sulla proclamazione della municipalità provvisoria a Verona e sulle *Pasque veronesi* v. F. M. AGNOLI, *I processi alle Pasque veronesi. Gli insorti veronesi davanti al tribunale rivoluzionario francese (maggio 1797- gennaio 1798)*, Rimini, il Cerchio, 2002; A. MAFFEI, *Dalle Pasque veronesi al trattato di Campoformido. La fine della dominazione veneziana in Verona (marzo 1797-gennaio 1798)*, Rimini, il Cerchio, 2005; IDEM, *Dalle Pasque veronesi al trattato di Campoformido. L'oppressione giacobina in Verona e la caduta di Venezia*, Rimini, il Cerchio, 2006.

<sup>48</sup> ACDF, *St. St. GG 4-o (Inquisizione di Verona)*, cc. n. n., lettera di fra Ercole Pio Pavoni, inquisitore di Verona, alla Congregazione del Sant'Uffizio, *sub data* 1 novembre 1797. La Congregazione del Sant'Uffizio girò la richiesta al pontefice: «reverendissimo padre, frate Ercole Pio Pavoni sacerdote professo de predicatori maestro di sagra theologia ed inquisitore del Sant'Offizio di Verona prostrato al bacio de santissimi piedi con profondo ossequio espone alla santità vostra come per le attuali circostanze nell'età di anni 72 in cui egli ritrovasi teme di dover esser espulso dal convento, che verte nella parte della città ch'è cisalpina e di non rinvenire ricoveri in altri conventi. Qualora il supplicante sia per ritrovarsi in tale dura situazione, devotamente supplica la santità vostra a degnarsi concedergli fin da ora la grazia di potersi riti-

Eppure – prima dell'abolizione da parte delle municipalità democratiche – la sede veronese era tutt'altro che in declino: vi si svolgeva un'intensa attività, anche se, per quanto c'è dato sapere, si limitava alla raccolta delle denunce. A dimostrarlo sono le usuali liste di *cause spedite e pendenti* che gli inquisitori inviavano annualmente all'organo centrale. Nel 1796 il già citato fra Ercole Pio Pavoni inviò un elenco costituito da un centinaio fra denunce e comparizioni spontanee raccolte nelle aule del proprio ufficio. Nella maggior parte dei casi riguardavano l'affermazione di massime ereticali (di varia natura dalla negazione dell'esistenza dell'inferno al paradiso e della verginità di Maria, all'affermazione dell'ingiustizia divina e dell'inutilità del rispetto dei precetti della religione cattolica) e le bestemmie.<sup>49</sup> All'incirca la stessa situazione si presentava anche a Padova mentre a Conegliano l'afflusso alle aule del Sant'Uffizio sembra essere stato molto più basso. Nel 1795 l'inquisitore della stessa città comunicò di aver ricevuto solo uno *sponte comparente*, subito assolto, e tre denunce per proposizioni ereticali.<sup>50</sup>

Gli ultimi processi conservati nei fondi *completi* del Sant'Uffizio, quello veneziano e udinese, possono fornire delle indicazioni per ricostruire l'ultima fase di vita del sacro tribunale nelle rispettive sedi. All'interno del fondo *Sant'Uffizio* dell'Archivio di Stato di Venezia, i procedimenti terminano nel 1794, anche se per maggior precisione si deve aggiungere che le ultime carte sono per lo più denunce spontanee redatte su esortazione del confessore (le quali erano assun-

rare nella sua casa e vestir l'abito di sacerdote secolare e di continuare a godere di tutti li privilegi, indulgenze e grazie che da sommi pontefici sono state concesse all'ordine di San Domenico non meno nella continuazione della recita di quell'ufficio divino e celebrazione di messa, e negli suffragi in vita ed in morte. Come pure supplica la Santità Vostra per la grazia di poter privatamente continuare nell'esercizio delle sue facoltà d'inquisitore, assolvendo dalle scomuniche chiunque fosse per presentarglisi a deporre anche stragiudizialmente e nel miglior modo che potrà gli suoi errori. E finalmente supplica devotamente la santità vostra a degnarsi concedergli la grazia di poter con una qualche somma di denaro, che ritrovasi de suo avvanzi creare un vitalizio a suo favore con un convento dell'ordine, qualora sia reperibile e ne abbia le debite sicurezze, o con qualche altra idonea persona a misura delle circostanze, onde poter aver con che discretamente vivere». Ivi, cc. n. n., minuta di lettera indirizzata al pontefice Pio VI, s. d. Sul retro della lettera si legge che il 15 novembre 1797 la Congregazione del Sant'Uffizio approvò le richieste di fra Ercole (per il 1797 non si conservano i *decreta* della Congregazione). È presumibile pensare che anche gli altri fondi inquisitoriali (corrispondenti ciascuno a una sede del tribunale in terra ferma), dei quali si conserva poco o nulla escluso quello di Udine, abbiano seguito lo stesso destino di quello veronese. Probabilmente gli inquisitori ottennero il permesso di distruggere le carte relative alle coscienze, in modo tale che non cadessero in mani sbagliate.

<sup>49</sup> Ivi, cc. n. n., *Causarum penditium et expeditarum [...] an. 1796*, sottoscritto da fra Ercole Pio Pavoni, s. d. Riguardo il 1796: gli *sponte comparentes* furono cinquantasette, furono tutti assolti dopo l'abiura e la comminazione di penitenze *salutari*. I denunciati furono quarantaquattro, nella totalità dei casi i processi furono sospesi col decreto "si tenga sotto osservazione".

<sup>50</sup> ACDF, *St. St. GG 3-d (varie inquisizioni tra cui Conegliano)*, cc. n. n., informazione inviata dall'inquisitore di Conegliano, Francesco Antonio Mimiola, alla Congregazione del Sant'Uffizio, *sub data* 14 dicembre 1795.

te senza innescare la macchina inquisitoriale). E tuttavia non si può affermare con sicurezza che tale data scandisca la fine dell'attività del Sant'Uffizio; fra le carte della *Deputazione ad pias causas* si sono rinvenuti dei documenti relativi a un presunto sollecitante *ad turpia*, condannato al confino nell'Isola di San Francesco del Deserto per ordine del Sant'Uffizio. L'imputato era Francesco Gobesso, pievano di Burano, il quale aveva scritto una supplica con la speranza di ritornare a ricoprire il proprio incarico, nonostante fosse stato sospeso dalla celebrazione della messa e dei sacramenti. Nella missiva, risalente al settembre del 1796, il religioso scrisse di essere stato condannato tre mesi prima.<sup>51</sup> Piero Franceschi, il destinatario delle suppliche, rispose che era «impossibile alterarsi la procedura criminale del Sant'Uffizio», bisognava lasciar passare del tempo, dopodiché il pievano avrebbe potuto affidarsi a una richiesta di grazia.<sup>52</sup> A differenza delle denunce del 1794, nei documenti riguardanti don Gobesso si parla di un procedimento completo, terminato con una sentenza dopo che lo stesso pievano era stato interrogato per tre volte.<sup>53</sup>

Certo è che del fascicolo non vi è traccia nel fondo veneziano del Sant'Uffizio; su questo punto è possibile formulare delle ipotesi, sebbene si debba ammettere che, allo stato attuale delle conoscenze, non sia possibile fondarle adeguatamente. Una prima ipotesi potrebbe derivare da disordini di tipo conservativo: forse il fascicolo è andato perduto, trafugato o, ma l'ipotesi appare più remota, riconsegnato al diretto interessato dopo la caduta della Repubblica.<sup>54</sup> Si potrebbe anche pensare che questo processo e presumibilmente anche gli altri - celebrati nell'ultimo periodo di vita dello stato marciano - si siano svolti solo oralmente, senza la registrazione dei verbali, il che spieghereb-

<sup>51</sup> ASVe, *Deputazione ad pias causas*, b. 75, cc. n. n., lettera inviata dal pievano Francesco Gobesso a Piero Franceschi, *sub data* 23 settembre 1796. Un'altra lettera, dello stesso tenore, era stata spedita qualche giorno prima, v. *ivi*, c. n. n., *sub data* 7 settembre 1796. In una nota relativa allo stesso Francesco Gobesso si legge: «fu imputato di sollecitazione in confessione da una monaca di San Vito di Burano prima che fosse parroco. Egli operò che in quel monastero andasse monaca una signora luterana, che abiurò. L'anno della sospensione della messa termina alla metà di agosto 1797»; *ivi*, c. n. n., s. d.

<sup>52</sup> *Ivi*, c. n. n., annotazione di Piero Franceschi, *sub data* 23 novembre 1796. Il caso di don Francesco Gobesso è esposto anche in ASVe, *Consultori in iure*, fz. 293, cc. n. n., *sub data* 21 settembre 1796, probabilmente il consulto - che non si occupa strettamente della vicenda ma di questioni relative alla sostituzione del parroco - è di mano dello stesso Piero Franceschi.

<sup>53</sup> ASVe, *Deputazione ad pias causas*, b. 75, cc. n. n., lettera inviata dal pievano Francesco Gobesso a Piero Franceschi, *sub data* 23 settembre 1796.

<sup>54</sup> Talvolta - dopo l'avvento delle municipalità democratiche - gli interessati facevano richiesta dei fascicoli processuali redatti dalle vecchie magistrature. Rappresentativo è il caso descritto da Giovanni Scarabello. Domenico Ferrarese era stato accusato per lenocinio e stupro con falsa promessa di matrimonio dagli Esecutori contro la Bestemmia; nel 1797 inviò una supplica alla municipalità democratica chiedendo che gli fossero restituiti gli atti processuali. La raccolta fu accolta solo parzialmente: Caterina Perottini, la donna che Ferrarese aveva sedotto, era entrata in un convento di suore e non fu ritenuto prudente restituire carte che potessero comprometterla; v. G. SCARABELLO, *Esecutori contro la bestemmia*, cit., p. 136.

be anche l'assenza dei processi ottocenteschi avviati nelle sedi in cui il Sant'Uffizio continuò a esercitare. Per quanto riguarda la sede veneziana poi, come per le altre della terraferma veneta, si può pensare che il sacro tribunale sia stato abolito in seguito alla proclamazione della municipalità democratica (avvenuta nel maggio del 1797).<sup>55</sup>

Nel 1802, a distanza di qualche anno dall'abolizione della sede veneziana del Sant'Uffizio, il patriarca Ludovico Filangini guardò con nostalgia al passato, auspicando che l'Inquisizione fosse reintrodotta a Venezia.<sup>56</sup> Riguardo l'ultima fase del sacro tribunale, Filangini scrisse: «l'epoca del 1796 ha trovato questo tribunale in piedi ed in attività, ma dopo ancora ha durato, ne cessò per la mancanza dei suoi componenti, del patriarca cioè e dell'inquisitore per morte e del nunzio per esservi colà cessata la nunziatura». Istituirlo nuovamente sarebbe servito a «scoprire nel suo nascere quei primi semi di irreligione ed empietà che poi cresciuti, difficili sono a sradicarsi», e a perseguire «le tanto perniciose sette di framassonismo colle inique sue diramazioni». Indagare le coscienze, inoltre, sarebbe stato utile a «prevenire gli scandali [...], nell'arrivare e procedere dove e come l'ordinaria forma dei giudizi non può».<sup>57</sup>

Per quanto riguarda gli ultimi processi celebrati nelle aule del Sant'Uffizio di Udine, questi si «riducono ormai a brevi e semplici note di regesto, frammenta-

<sup>55</sup> A proposito v. *La Repubblica di Venezia nell'età moderna*, cit., pp. 672-676.

<sup>56</sup> Si trattava solo del primo dei problemi affrontati in un lungo memoriale scritto inviato da Filangini al governatore Ferdinand Bissingen, v. ASVe, *Prima dominazione austriaca, governo generale. Atti Bissingen*, b. 1, cc. n. n., *sub data* 1802. Il lungo memoriale si articola in diciannove punti (alcuni dei quali erano dedicati a temi che si ritengono particolarmente interessanti quali la censura e l'istruzione), la prima parte del testo è trascritta in F. AGOSTINI, *Istituzioni ecclesiastiche*, cit., pp. 463, 464.

<sup>57</sup> Confrontando il vecchio sistema giudiziario col nuovo, il patriarca rilevò: «per lo passato altri ancora vi erano tribunali che questa segreta perquisizione sulle materie religiose coadiuvavano, come erano li Capi del Consiglio dei Dieci, gli Inquisitori di Stato e il magistrato contro la Bestemmia, mezzi tutti questi ora mancati ed alla mancanza dei quali potrebbe essere utilmente supplito con la continuazione del tribunale predetto, il quale per conseguenza non potrebbe esser accusato di formar *Statum in Statu* (solita accusa dei suoi nemici), perché non formerebbe che, come per lo passato, una parte della polizia del governo medesimo, colla quale anzi gioverebbe che sempre camminasse d'accordo. [...] Non sarebbe così il popolo veneziano sciolto da quel freno a cui tanto utilmente è accostumato di una arcana procedura, il panico timore della quale (e posso io dirlo per ocular esperienza) più sopra di esso ha forza che l'aspetto di qualunque pubblico castigo; e non avrebbe nel tempo stesso motivo di concepir sulla pietà del nuovo sovrano una opinione diversa da quella che aveva del passato, se vedesse non continuato da quello quel religioso provvedimento che in uso era e protetto da questo». Il patriarca dedicò spazio anche alla censura ricordando il compito dei Riformatori allo Studio di Padova v. ASVe, *Prima dominazione austriaca, governo generale. Atti Bissingen*, b. 1, cc. n. n., *sub data* 1802. In risposta il governatore generale Bissingen inviò una circolare ai vescovi (datata 30 marzo 1803) nella quale si rimetteva a loro il controllo sul clero e sui laici; la trascrizione del documento si trova in F. AGOSTINI, *Istituzioni ecclesiastiche*, cit., pp. 464-466.

rie e disordinate e raccolte su fogli volanti». Per il biennio 1797-1798 si conservano quindici informative (alle quali se ne aggiungono altre quattro non datate ma attribuibili al 1798); nella quasi totalità dei casi il reato cui si fa riferimento è l'affermazione di massime ereticali. Accanto a un paio di episodi di blasfemia, si distinguono le note relative ad Antonio Genari accusato di stregoneria, di Giuseppe Florit per aver compiuto magie d'amore (entrambi nel 1797) e Daniele Cummer, presunto apostata (1798). Dopo il 1798 non esiste traccia né dei processi, né delle denunce portate nelle aule del Sant'Uffizio, anche se è presumibile pensare che la sede udinese sia una fra quelle che riuscì a continuare la propria attività;<sup>58</sup> nel 1800, infatti, la Congregazione del Sant'Uffizio nominò il nuovo inquisitore di Udine, nella persona del frate Gerolamo Maria Zanettini,<sup>59</sup> lo stesso che nel 1810 donò circa duecento libri proibiti, probabilmente frutto di requisizioni, alla Biblioteca del Seminario di Padova.<sup>60</sup> Fu solamente nel 1806, con la soppressione del convento di San Francesco e la conseguente confisca dei suoi beni, che la sede fu abolita ufficialmente.<sup>61</sup>

Si possono, infatti, identificare due cicli di abolizioni: quello operato dalle municipalità democratiche nel cosiddetto triennio giacobino,<sup>62</sup> e quello più strettamente legato alla soppressione delle congregazioni religiose da parte del napoleonico Regno d'Italia, governato dal viceré Eugenio Beauharnais.<sup>63</sup> Oltre ai San Francesco di Udine, col decreto vicereale datato 28 luglio 1806, furono soppressi una serie di conventi maschili – stanziati nei territori della ex Repubblica di Venezia – che ospitavano delle sedi inquisitoriali: San Francesco di Treviso, San Francesco di Capodistria, Sant'Anastasia di Verona e San Pietro di Belluno.<sup>64</sup>

<sup>58</sup> *I processi dell'Inquisizione in Friuli*, cit., pp. 102, 103, 120, 121.

<sup>59</sup> La lista più recente e aggiornata degli inquisitori della sede udinese del Sant'Uffizio, redatta da Andrea Del Col, si trova in [www.siusa.archivi.beniculturali.it](http://www.siusa.archivi.beniculturali.it) nella pagina dedicata al fondo Sant'Uffizio dell'Archivio della Curia Arcivescovile di Udine. Fra Girolamo Maria Zanettini era succeduto a fra Francesco Antonio Benoffi da Pesaro che aveva ricoperto l'incarico sino all'ottobre del 1799.

<sup>60</sup> *Della biblioteca del Seminario di Padova*, Venezia, Tipografia di Teresa Gattei, 1849, p. 11.

<sup>61</sup> *I processi dell'Inquisizione in Friuli*, cit., p. 121.

<sup>62</sup> Come si è già ricordato – e per quanto è possibile desumere dai scarsi dati disponibili – questa prima fase interessò Venezia, Padova, Vicenza e Verona.

<sup>63</sup> Sulle disposizioni prese – tra il 1805 e il 1810 – da Napoleone e dal viceré v. A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia*, cit., pp. 735, 736; *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia*, Milano, 1806, pp. II, 393-395, 809-820.

<sup>64</sup> *Ibidem*. L'ultimo inquisitore di Belluno, il bellunese fra Damiano Miari, rimase in carica dal 1788 sino al 1805. L'Archivio della Curia Vescovile di Belluno non conserva il materiale settecentesco (si rimanda a [www.siusa.archivi.beniculturali.it](http://www.siusa.archivi.beniculturali.it), e più specificatamente alla pagina dedicata al rispettivo archivio). Del resto, come rileva John Tedeschi, spesso le vicende legate alla chiusura delle sedi inquisitoriali e dei conventi che le ospitavano sono strettamente connesse alle vicende dei relativi archivi; per quanto riguarda l'Inquisizione di Milano l'autore scrive: «la chiusura dei monasteri non sempre fu accompagnata da un ordinato trasferimento dei docu-

menti. A Milano, per esempio, l'abolizione dell'Inquisizione [...] ebbe come conseguenza la totale distruzione dei suoi archivi». J. TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico*, cit., p. 219, n. 30.





## APPENDICE

### 1. Il Sant'Uffizio nei pareri giuridici dei Consultori *in iure*<sup>1</sup>

<b>Consultori <i>in iure</i> e scritture</b>	<b>Le materie trattate nelle scritture<sup>2</sup></b>	<b>La “tipologia” del parere e i suggerimenti dei giuristi</b>
<p>Consulto di Giovanni Maria Bertolli</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 154, cc. 3<sup>r</sup> -5<sup>r</sup>, 22 gennaio 1701</p>	<p><b><u>Furto sacrilego</u></b></p> <p>Un galeotto aveva rubato una particola consacrata durante la comunione. Il vescovo di Lesina aveva scritto ai Savi all'Eresia comunicandogli il fatto. Il procuratore generale di Dalmazia aveva già avviato un procedimento contro il ladro sacrilego (delegato dal Consiglio dei Dieci)</p>	<p><b><u>Misto foro</u></b></p> <p>i consultori suggerirono l'applicazione della dottrina del misto foro: una volta terminato il processo da parte del Consiglio dei Dieci sarebbe intervenuto il Sant'Uffizio</p>

<sup>1</sup> In questo contesto, senza pretesa di esaustività, si fornirà una panoramica dei temi trattati dai consultori *in iure* in materia di Sant'Uffizio. I consulti, scelti tra quelli più rappresentativi, sono stati ordinati cronologicamente. Si sono esclusi i pareri vergati da Antonio di Montegnacco (dal momento che al tema si è dedicato un paragrafo specifico).

<sup>2</sup> In questo campo sono state riassunte le vicende per come furono ricostruite dai giuristi, attraverso la documentazione (dispacci, relazioni ecc.) cui gli stessi consultori avevano accesso. Laddove il consulto lo esplicitasse si è dato conto della magistratura che l'aveva richiesto.

<p>Consulto di Giovanni Maria Bertolli</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, filza 153, cc. 359<sup>r,v</sup>, 14 dicembre 1701</p>	<p><b><u>Stregoneria</u></b></p> <p>Lucia Casotta, presunta strega, era stata denunciata al foro secolare. Le si attribuivano alcuni malefici mortali ai danni di bambini. Torturata durante il processo aveva confermato la propria colpevolezza. Il rettore di Colonia comunicò all'autorità centrale di avere difficoltà nell'interrogare i testi (a suo dire erano stati minacciati).</p>	<p><b><u>Parere sulle procedure</u></b></p> <p>I Consultori suggerirono di delegare il processo a un altro reggimento. Se durante il procedimento avviato nel foro secolare fosse emerso qualche indizio d'eresia, il caso doveva essere rimesso anche al Sant'Uffizio.</p>
<p>Consulto di Giovanni Maria Bertolli</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, filza 155, cc. 71<sup>r</sup>-72<sup>r</sup>, 12 maggio 1703</p>	<p><b><u>Tentativo di procurare un aborto</u></b></p> <p>Una madre aveva tentato di provocare l'aborto della figlia nubile facendole bere del brodo (con sciolta all'interno una particola consacrata). Erroneamente l'aveva bevuto l'altra figlia regolarmente sposata e incinta. La gravidanza di quest'ultima si era interrotta.</p>	<p><b><u>Misto foro</u></b></p> <p>Il consultore scrisse che l'aborto e il maleficio – effettuato per causare la morte – erano di competenza esclusiva del foro secolare. L'abuso sacramentale invece doveva essere perseguito dal Sant'Uffizio. Era dunque opportuno procedere in entrambi i fori secondo il principio di prevenzione, al termine dei processi dovevano essere eseguite entrambe le sentenze.</p>

<p>Consulto di Giovanni Maria Bertolli</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 156, cc. 13<sup>r</sup> e ss., 12 giugno 1704</p>	<p><b><u>Celebrazione abusiva della messa e dei sacramenti</u></b></p> <p>Pietro Paolo Leonardi <i>alias</i> don Antonio Ferrari da Sermide aveva celebrato più volte la messa e i sacramenti senza possedere gli ordini sacerdotali. Per far ciò aveva falsificato una serie di patenti e sigilli. Era già stato processato dal Sant'Uffizio di Mantova</p>	<p><b><u>Sulle procedure da seguire in questi casi</u></b></p> <p>Il consultore scrisse che secondo le bolle di Paolo IV, Sisto V e Clemente VIII chi celebrava messa senza aver ricevuto gli ordini sacerdotali doveva essere cacciato dal foro ecclesiastico e rilasciato a quello secolare (il consulto è già stato analizzato nel capitolo dedicato alle condanne a morte)</p>
<p>Consulto di fra Odoardo Maria Valsecchi</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 161, cc. 1<sup>r</sup> e ss., 22 marzo 1705, v. anche Ivi, cc. 20 e ss. (i consulti su Antonio Moro e Antonio Corrier, condannati a morte dal Sant'Offizio nel 1705)</p>	<p><b><u>Consulto su Pier Paolo Leonardi da Sermide mantovano, condannato a morte dal Sant'Uffizio di Verona</u></b></p>	<p><b><u>Sulle procedure da adottare in tali casi</u></b></p>
<p>Consulto di Giovanni Maria Bertolli</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 157, cc. 99<sup>r</sup> e ss., 1 maggio 1706</p>	<p><b><u>Proposizioni ereticali</u></b></p> <p>L'ateniese Gregorio Sottiri era stato denunciato con l'accusa di aver proferito diverse pro-</p>	<p><b><u>Parere sulle competenze</u></b></p> <p>Giovanni Maria Bertolli seguì le indicazioni del <i>capitolare</i>: chi professava riti diversi</p>

<p>Si tratta di un parere redatto su richiesta degli Esecutori contro la Bestemmia</p>	<p>posizioni ereticali «col pretesto d'insegnar la grammatica greca». Alcuni allievi di Sottiri si erano votati alle massime del maestro</p>	<p>da quello cattolico non poteva essere processato dal Sant'Uffizio. Gregorio Sottiri quindi doveva essere rimesso al foro secolare che avrebbe proceduto con la formula <i>servatis servandis</i></p>
<p>Consulto di fra Odoardo Maria Valsecchi</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 161, cc. 6<sup>a</sup> e ss., 17 novembre 1705</p>	<p><b><u>L'inquisitore di Zara, fra Francesco Parchich, aveva avanzato la proposta di promuovere nuovi vicari foranei</u></b></p> <p>nelle dodici città principali della Dalmazia, sprovviste di sedi inquisitoriali e vicariati (il permesso gli era stato conferito dalla Congregazione del Sant'Uffizio nell'ottobre del 1703). Fra Parchich, inoltre, aveva affermato di avere la competenza esclusiva sui casi di superstizione.</p>	<p><b><u>Controversia sulle procedure</u></b></p> <p>Fra Odoardo Maria Valsecchi scrisse l'inquisitore non poteva introdurre nessuna novità. Avrebbe dovuto attenersi alle leggi vigenti. Il consultore suggerì di farlo <i>ammonire</i>.</p>
<p>Consulto di fra Odoardo Maria Valsecchi</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 162, cc. n. n., <i>sub data</i> 15 febbraio 1706</p>	<p><b><u>Sull'editto stampato dall'inquisitore di Brescia</u></b></p> <p>L'inquisitore aveva inserito alcuni capi non conformi alle leggi.</p>	<p><b><u>Controversia sulle procedure</u></b></p> <p>Fra Odoardo Maria Valsecchi suggerì di far modificare l'editto, in modo tale che si conformasse alle disposizioni in materia.</p>

<p>Consulto di fra Odoardo Maria Valsecchi</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 164, cc. n. n., <i>sub data</i> 1 giugno 1708</p>	<p><b><u>Sull'imprimatur concesso dal vicario del padre inquisitore per la stampa di alcuni manoscritti presentati dall'Accademia dei Composti</u></b></p>	<p><b><u>Conflitto di competenza e controversia sulle procedure</u></b></p>
<p>Consulto di Antonio Sabini</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 177, cc. 147<sup>rsv</sup>, 13 dicembre 1708</p>	<p><b><u>Vicari foranei</u></b></p> <p>Il 13 dicembre 1708 il Senato deliberò di abolire i vicariati dell'Inquisizione presenti a Brescia, Udine e Treviso (i rettori avrebbero intimato loro l'ordine di allontanarsi dai luoghi in cui esercitavano). I padri vicari del Friuli attestarono di aver assolto – solo nel foro interno – alcune persone che abitavano lontano dalla sede del Sant'Uffizio di Udine. Molti vicari friulani chiesero il permesso di rimanere nei conventi «paterni» (adducendo varie motivazioni come l'età avanzata o malattie invalidanti)</p>	<p>Antonio Sabini consigliò di non far trasferire i padri dai conventi: gli stessi monasteri beneficiavano della loro presenza; inoltre, dato che avevano già restituito le patenti di delega, il Senato avrebbe potuto acconsentire alla loro richiesta</p>

<p>Consulto di fra Odoardo Maria Valsecchi</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 164, cc. n. n., <i>sub data</i> 4 luglio 1709</p> <p>Il caso fu segnalato dal rettore di Vicenza al Senato (copia del consulto si trova anche in ASVe, <i>Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis</i>, fz. 20, cc. n. n.)</p>	<p><b><u>Oltraggio a immagini sacre</u></b></p> <p>Gianesin aveva sparato a un'immagine – raffigurante la beata Vergine e i Santi – collocata in un capitello di Schio (Vicenza). Il 7 maggio 1708 la corte pretoria di Vicenza aveva avviato un procedimento contro di lui (delegato col <i>rito</i> del Consiglio dei Dieci). Nel frattempo Gianesin era stato denunciato anche al Sant'Uffizio.</p>	<p><b><u>Misto foro</u></b></p> <p>Fra Odoardo Maria Valsecchio osservò che il Sant'Uffizio aveva il diritto di procedere sul caso specifico (a proposito citò il <i>capitolare</i> di Paolo Sarpi). Era quindi prevista l'applicazione della dottrina del misto foro</p>
<p>Consulto di fra Odoardo Maria Valsecchi</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 165, cc. 63<sup>v</sup>, 1 ottobre 1710</p>	<p><b><u>Furto sacrilego</u></b></p> <p>Il rappresentante di Verona espose al Senato il caso di un furto sacrilego avvenuto nella chiesa di San Eufemia. Il presunto ladro era stato identificato nella persona di Francesco Vicentino (già denunciato al giudice del malefizio di Verona). Nel frattempo lo stesso, Francesco Vicentino si era presentato al Sant'Uffizio dicendo di aver rubato delle particole per compiere sortilegi <i>ad amorem</i> come gli era stato suggerito da una certa Margherita padovana</p>	<p><b><u>Conflitto di competenza</u></b></p> <p>I consultori <i>in iure</i> suggeriscono di rimettere il caso all'esclusiva competenza del foro secolare</p>

<p>Consulto di fra Paolo Celotti</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 187, cc. 100<sup>r,v</sup>, 9 aprile 1711</p>	<p><b><u>“Cibi proibiti” consumati durante la Quaresima</u></b></p> <p>Domenico Zuccaredda, Bartolomeo Milani, il conte Vecchia e Tessarotto furono denunciati per aver mangiato carne all’osteria «delle due Chiavi» di Treviso «con scandalo e mormorazione di molti»</p>	<p><b><u>Parere sulla competenza</u></b></p> <p>Fra Paolo Celotti ribadì che mangiare carne nei giorni proibiti non era materia del Sant’Uffizio</p>
<p>Consulto di Antonio Sabini</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 178, cc. 395<sup>r,v</sup>, 25 settembre 1711</p>	<p><b><u>Sortilegi e magie</u></b></p> <p>compiuti da Giovanni Osti a Rovigo</p>	<p><b><u>Misto foro</u></b></p> <p>Per districare le competenze Antonio Sabini citò il <i>capitolare</i> di Paolo Sarpi (al <i>capo</i> 20) secondo cui le magie, «erbarie», e «stregarie» erano di competenza del Sant’Uffizio solo se vi era connesso l’abuso sacramentale o il sospetto d’eresia. Il consultore consigliò di rimettere il reo al foro secolare che aveva prevenuto, dopodiché Giovanni Osti sarebbe stato consegnato al Sant’Uffizio.</p>
<p>Consulto di fra Paolo Celotti</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 187, cc. 164<sup>r</sup> e ss., s. d.</p>	<p><b><u>Bestemmia</u></b></p> <p>Il caso riguardava Francesco Bolzato da Lendinara, condannato da qualche tempo in «un camerotto allo scuro» per aver bestemmiato e oltraggiato l’immagine di una Vergine. Le bestemmie da lui proferite erano state udite «con orrore» dai guardiani del carcere.</p>	<p><b><u>Misto foro</u></b></p> <p>Secondo fra Paolo Celotti bestemmie proferite dal detenuto erano di chiaro sapore ereticale. Citando Cesare Carena, inoltre, Celotti rilevò come la bestemmia arrecasse una grave offesa nei confronti di Dio (si trattava di un crimine di lesa maestà divina). Il reato in sé doveva essere punito dall’autorità</p>

		secolare. <i>L'error intellecti</i> invece doveva essere perseguito dal Sant'Uffizio. Ciascuna delle due podestà avrebbe dovuto formare un processo contro l'imputato, a decorrenza dalla magistratura laicale che aveva prevenuto.
<p>Consulto di fra Paolo Celotti</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 187, cc. 323<sup>rv</sup>, <i>sub data</i> 10 marzo 1717</p> <p>Il parere fu richiesto dal Consiglio dei Dieci</p>	<p><b><u>Celebrante non promosso?</u></b></p> <p>Vi era il dubbio che un uomo sbarcato a Marano avesse celebrato la messa senza possedere gli ordini sacerdotali.</p>	<p><b><u>Parere sulle procedure</u></b></p> <p>Nell'impossibilità di raccogliere prove più precise, Celotti consigliò di far accompagnare l'uomo fuori dallo stato intimandogli di non rimettervi più piede.</p>
<p>Consulto di fra Paolo Celotti</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 187, cc. 427<sup>r</sup> e ss., 19 novembre 1717.</p> <p>Parere redatto su richiesta del Provveditore generale in Dalmazia</p>	<p><b><u>«Superstizioni e divinazioni»</u></b></p> <p>Alfonso de Torme, Pietro Tondo, Giovanni Francesco Dimer e Giacomo Barbon soldati della compagnia capitanata da Lazarin di stanza a Budua, erano stati accusati di aver compiuto divinazioni e sortilegi dissotterrando una «testa battezzata in un empio abuso del santissimo sacramento»; lo scopo era di far comparire il demonio. Avevano anche abusato del sacramento dell'eucaristia</p>	<p><b><u>Misto foro</u></b></p> <p>Fra Paolo Celotti consigliò l'applicazione della dottrina del misto foro (le «divinazioni e superstizioni» sarebbero state punite dal foro laicale, mentre il <i>vehemente</i> sospetto d'eresia sarebbe stato perseguito dal Sant'Uffizio), fermo restando che l'Inquisizione non avrebbe potuto procedere su un soldato che era calvinista. Poiché a Budua non c'era una sede inquisitoriale, sarebbe spettato al vescovo avviare un processo sul caso specifico.</p>



<p>Consulti di fra Paolo Celotti</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 188, cc. 46<sup>r</sup> e ss., 27 aprile 1718 (questo consulto fu sottoscritto anche da Trifone Wrachien)</p> <p>Ivi, cc. 70<sup>v</sup> e ss., 19 maggio 1718</p> <p>3° consulto Ivi, cc. 229<sup>r</sup> e ss., 17 marzo 1719</p>	<p><b><u>Sollicitatio a turpia, il caso di fra Lorenzo Lendinara</u></b></p> <p>1° consulto: L'inquisitore di Verona aveva chiesto che il processo contro fra Lorenzo Lendinara, fosse trasferito a Rovigo. I rappresentanti di Verona chiesero un parere in merito</p> <p>2° consulto: Sullo spostamento del processo</p>	<p><b><u>Consulto sulle procedure e controversia sulla competenza</u></b></p> <p>I consultori avanzarono dubbi riguardo al processo avviato dal Sant'Uffizio: secondo il loro parere le imputazioni contro Lendinara erano di competenza del foro secolare.</p> <p><b><u>Sulle procedure nel trasferimento dei processi da un tribunale dell'Inquisizione all'altro all'interno dei territori della Repubblica</u></b></p> <p>I consultori scrissero che era proibito trasferire i processi fuori dallo stato, all'interno dei territori della Repubblica ciò non comportava problemi</p> <p><b><u>Misto foro</u></b></p> <p>Entrambe le podestà potevano rivendicare la competenza sui crimini commessi da fra Lorenzo.</p>
--	--	--

<p>Consulto di fra Paolo Celotti</p> <p><i>Consultori in iure</i>, fz. 190, cc. 278<sup>r</sup> e ss., 25 novembre 1722</p> <p>Copia del consulto si trova anche in ASVe, <i>Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis</i>, fz. 31, cc. n. n.</p>	<p><b><u>Sul furto sacrilego avvenuto a Isola della Scala (Verona)</u></b></p> <p>(si tratta dello stesso furto sacrilego che nel 1724 portò sul patibolo Antonio Fontana detto Rambaldo)</p>	<p><b><u>Misto foro</u></b></p> <p>Il Consiglio dei Dieci aveva già delegato un processo col <i>rito</i> per scoprire chi fosse il colpevole. Una volta scoperto il colpevole anche il Sant'Uffizio avrebbe potuto procedere contro sulla sua miscredenza</p>
<p>Consulto di fra Paolo Celotti</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 192, cc. 127<sup>rsv</sup>, 4 luglio 1724</p> <p>Redatto su richiesta dei rettori di Rovigo</p>	<p><b><u>Poligamia</u></b></p> <p>In seguito alla morte della prima moglie, Paolo Donegà sposò due donne contemporaneamente.</p>	<p><b><u>Controversia sulle competenze</u></b></p> <p>Celotti scrisse che il reato di poligamia era di stretta competenza del foro secolare.</p>
<p>Consulto di fra Paolo Celotti</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, filza 192, cc. 133<sup>sv</sup>, 10 luglio 1724</p>	<p><b><u>Violazione del segreto confessionale e lesa maestà</u></b></p> <p>Il sacerdote Gregorio Balardin era stato accusato di violazione del segreto confessionale e di aver difeso Beccarelli dal pulpito</p>	<p><b><u>Misto foro (non è menzionato esplicitamente il Sant'Uffizio)</u></b></p> <p>I consultori stabilirono che la violazione del segreto confessionale era competenza del foro ecclesiastico, l'aver difeso Beccarelli era di competenza del foro secolare (lesa maestà divina)</p>

<p>Consulto di fra Paolo Celotti</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, filza 192, cc. 169<sup>r</sup>-170<sup>r</sup>, 15 agosto 1724</p>	<p><b><u>Bestemmia, Apostasia</u></b></p> <p>Il chierico Toletta aveva profeso bestemmie «contro Dio e la Beata Vergine». Toletta inoltre era indiziato d'«apostasia dalla vera religione di Giesù Christo alla falsa di Maometto»</p>	<p><b><u>Misto foro</u></b></p> <p>Fra Paolo Celotti consigliò l'applicazione della dottrina del misto foro. Il foro secolare avrebbe proceduto sulle bestemmie, il Sant'Uffizio sul sospetto di apostasia</p>
<p>Consulto di fra Paolo Celotti</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, filza 193, cc. 32<sup>r</sup>-33<sup>r</sup>, s. d.</p>	<p><b><u>Pratiche superstiziose</u></b></p> <p>Felice Orsi era stato arrestato dai Signori di Notte al criminal che, perquisendolo, gli avevano ritrovato addosso una scatola con del cotone, della polvere d'osso e un pezzo di particola consacrata. L'imputato si era giustificato dicendo che quegli oggetti gli erano stati dati da una tale Maria greca per lenire i dolori della sciatica.</p>	<p><b><u>Controversia sulle competenze</u></b></p> <p>Celotti precisò che il maleficio era una materia per cui è competente la magistratura secolare, in questo caso gli Esecutori sopra la Bestemmia. Tuttavia – dal momento era riconosciuta la buona fede di Felice Orsi – si consigliava di rimmetterlo al proprio confessore (piuttosto che al magistrato).</p>
<p>Consulto di fra Paolo Celotti</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, filza 194, cc. 283<sup>r</sup>-284<sup>r</sup>, 6 settembre 1726</p>	<p><b><u>Abuso di particole consacrate</u></b></p> <p>I rettori di Bergamo arrestarono Antonio Benedetti per furti e altri reati “nella terra di Calolcio”, diocesi milanese ma nel temporale soggetta al dominio della Serenissima. Un inquisitore milanese – con</p>	<p><b><u>Controversia sulle competenze (territoriali)</u></b></p> <p>Secondo Celotti la competenza era sicuramente del Sant'Uffizio. In ogni caso i rappresentanti di Bergamo avrebbero dovuto prestare la propria assistenza all'inquisitore lombardo</p>

	l'assistenza di un notaio – aveva interrogato l'imputato, assumendo di fatto il caso	(com'era consuetudine nei territori della Repubblica)
<p>Consulto di fra Paolo Celotti</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 198, cc. 313 e ss., 6 febbraio 1729</p>	<p><b><u>Diffusione di due fogli manoscritti che</u></b></p> <p>di mano di un tale padre Ceccozi, avrebbero potuto fomentare la formazione di nuove conventicole ereticali a Padova e Vicenza (il pericolo era stato segnalato dal Consiglio dei Dieci)</p>	<p><b><u>Concorso di competenze</u></b></p> <p>Ceccozi, secondo i consultori, avrebbe dovuto ritirare personalmente i fogli che aveva messo in circolazione. L'inquisitore e il podestà avrebbero vigilato affinché assolvesse il compito</p>
<p>Consulto di fra Paolo Celotti</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 201, cc. 97<sup>r</sup>-99<sup>v</sup>, 3 gennaio 1732</p>	<p><b><u>Ateismo</u></b></p> <p>L'inquisitore di Conegliano aveva avviato un processo contro don Gregorio Bressani. Il podestà aveva avanzato dubbi sulla modalità con cui l'inquisitore ha avviato il procedimento</p>	<p><b><u>Controversia sulle procedure</u></b></p> <p>Secondo padre Celotti l'inquisitore aveva agito in conformità delle leggi: la denuncia era stata presentata al tribunale riunito. L'ateismo era una materia di stretta competenza del Sant'Uffizio</p>
<p>Consulto di fra Paolo Celotti</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 201, cc. 101<sup>r</sup>-104<sup>v</sup>, 9 gennaio 1732</p>	<p><b><u>Sollecitazione in confessionale</u></b></p> <p>Fra Frelich della Pieve di Soligo aveva cercato di sedurre una monaca proferendo massime ereticali. Durante una processione, inoltre, aveva</p>	<p><b><u>Misto-foro e controversia sulle procedure</u></b></p> <p>Fra Paolo Celotti suggerì l'applicazione della dottrina del misto foro (consigliò di passare sopra ad alcuni vizi procedurali che avevano se-</p>

	sparato un colpo d'arma da fuoco.	gnato l'avvio del procedimento).
<p>Consulto di fra Paolo Celotti</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 202, cc. 61<sup>rs</sup>, 15 dicembre 1732</p>	<p><b><u>Deflorazione</u></b></p> <p>Marco Tedesco (denunciato dallo zio Battista) fu accusato di deflorazione della cugina. Per convincerla le aveva detto che i rapporti sessuali incestuosi non erano peccato. La cugina era rimasta incinta</p>	<p><b><u>Misto foro</u></b></p> <p>Celotti suggerì l'applicazione della dottrina del misto foro. Nello specifico la miscredenza doveva essere punita dal Sant'Uffizio, il reato di stupro dal Consiglio dei Dieci (consigliò di delegare il processo a Brescia)</p>
<p>Consulto di fra Paolo Celotti</p> <p><i>Consultori in iure</i>, fz. 202, cc. 115<sup>rs</sup>, 9 gennaio 1732</p>	<p><b><u>Furto e abuso di un'ostia consacrata</u></b></p> <p>Bortolo Bosinolo da «San Rocco di Drera» (Brescia) aveva rubato una particola consacrata, colto sul fatto l'aveva ridotta in una «balletta». Bonisolo era stato arrestato.</p>	<p><b><u>Misto-foro</u></b></p> <p>Fra Paolo Celotti precisò che la punizione del reato spettava all'autorità secolare (si trattava di un gravissimo crimine di lesa maestà divina). Il consultore suggerì di delegare il processo col rito del Senato. Il Sant'Uffizio avrebbe proceduto sul sospetto d'eresia.</p>
<p>Consulto di fra Paolo Celotti</p> <p><i>Consultori in iure</i>, fz. 204, cc. 133<sup>r</sup> e ss., 8 marzo 1735</p>	<p><b><u>Presunto celebrante non promosso</u></b></p> <p>Giacomo Devoti <i>alias</i> Maria Giuseppe Bronzon si trovava detenuto nelle carceri secolari (il Consiglio dei Dieci aveva già avviato un processo a suo carico); nel frattempo era emerso che lo stesso Devoti si</p>	<p><b><u>Controversia sulle procedure</u></b></p> <p>L'inquisitore di Brescia non avrebbe dovuto procedere su una denuncia formulata in quel modo.</p>

	era macchiato di colpe pertinenti al Sant'Uffizio: si era autodenunciato <i>per procurationem</i> al Sant'Uffizio di Brescia dove aveva goduto del privilegio di <i>sponte comparente</i> (era stato assolto)	
<p>Consulto di fra Paolo Celotti</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, filza 204, cc. 409<sup>r</sup> e ss., 21 agosto 1735</p>	<p><b><u>Violenze, «operazioni scandalose», «eccessi praticati», proposizioni ereticali</u></b></p> <p>Giuseppe Corradini era stato denunciato dal suocero. I costituiti del suocero, della moglie del cognato di Corradini concordarono sulle violenze commesse dall'uomo. I testimoni affermarono di averlo sentito proferire proposizioni ereticali</p>	<p><b><u>Misto foro</u></b></p> <p>Una volta terminato il processo già in corso da parte dell'autorità secolare (avviato dal Reggimento di Verona), l'imputato sarebbe stato rimesso al tribunale del Sant'Uffizio</p>
<p>Consulto di fra Paolo Celotti</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, filza 205, cc. n. n., <i>sub data</i> 20 novembre 1735.</p>	<p><b><u>Furto sacrilego</u></b></p> <p>Padre Nicolò Farra della Terra di Muggia aveva trafugato e venduto ostie consacrate</p>	<p><b><u>Misto – foro, conflitto di competenze</u></b></p> <p>I Consultori consigliano di far continuare il processo, delegato col <i>rito</i> del Consiglio dei Dieci, alla corte pretoria. L'autorità secolare avrebbe proceduto «sull'enorme et atroce ingiuria fatta a Dio» occupandosi di cercare i correi (coloro che avevano comprato le particole vendute da Farra). Sullo stesso caso, aggiunte Celotti, era competente il vescovo di Trieste, il quale avrebbe agito in qualità di giudice delegato. L'inquisitore di Capodistria</p>

		quindi non avrebbe potuto avanzare nessuna pretesa sul caso specifico.
<p>Consulto di fra Paolo Celotti</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 205, cc. 241<sup>r</sup> e ss., 29 aprile 1736</p>	<p><b><u>Celebrante non promosso</u></b></p> <p><b>Andrea Filippo Pini</b> <i>alias</i> Michiel Betturini aveva celebrato per molti anni pur non essendo un vero sacerdote.</p>	<p><b><u>Concorso di competenze</u></b></p> <p>Il Consiglio dei Dieci – secondo i consultori – avrebbe dovuto prestare il braccio secolare per l’esecuzione di Pini</p>
<p>Consulto di fra Paolo Celotti</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 206, cc. 387<sup>rs</sup>, 10 luglio 1737</p>	<p><b><u>Apostasia</u></b></p> <p>Giuseppe Costicos ebreo, già battezzato a Tolosa, a Venezia (plagiato da Salomon Roca) si era convertito all’ebraismo</p>	<p><b><u>Parere sulle competenze</u></b></p> <p>fra Paolo Celotti consigliò di dire a Giuseppe Costicos di presentarsi spontaneamente nelle aule del Sant’Uffizio (prima di essere denunciato da altri) in tal il sacro tribunale l’avrebbe rilasciato dopo avergli imposto le consuete penitenze salutari.</p>
<p>Consulto di fra Paolo Celotti</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>,</p>	<p><b><u>Sacerdote «reo di gravissime</u></b></p>	<p><b><u>Misto foro</u></b></p>

<p>fz. 208, c. 55<sup>r</sup> e ss., 26 novembre 1738</p>	<p><b><u>colpe</u></b> («intorno al sacramento dell'eucarestia e al culto dovuto ai santi e a Maria Vergine»), <b><u>concubinato, deflorazione, spergiuro, falsificazione «del sigillo notarile»</u></b></p>	<p>Alcune imputazioni rendevano il sacerdote soggetto al Sant'Uffizio (con un <i>vehemente</i> sospetto d'eresia), altre alla magistratura secolare (si consigliava di delegare un processo col <i>rito</i> del Consiglio dei Dieci)</p>
<p>Consulto di fra Paolo Celotti</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 208, cc. 57<sup>r</sup>-58<sup>v</sup>, 3 dicembre 1738</p>	<p><b><u>Invocazione al demonio e apostasia</u></b></p> <p>Più persone tra cui Domenico Risi e un tale Carlo (un sacerdote bresciano) si erano presentate spontaneamente nelle aule del Sant'Uffizio confessando di aver invocato il demonio per ottenere soldi. Gli imputati avevano rinnegato la fede cattolica abusando di particole consacrate. Risi aveva confessato anche di possedere «alcuni segreti» magici</p>	<p><b><u>Misto foro</u></b></p> <p>Celotti suggerì l'applicazione della dottrina del misto foro; poiché il Sant'Uffizio aveva già assolto gli <i>sponte comparentes</i> sarebbe spettato al Reggimento di Bergamo procedere</p>
<p>Consulto di fra Paolo Celotti</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 208, c. 85<sup>r</sup>, 22 dicembre 1738</p>	<p><b><u>Miscredenza e comportamenti scandalosi</u></b></p> <p>imputati a Natal Bertignoni, arciprete di «Lova e di Campagna», già processato dal Sant'Uffizio</p>	<p><b><u>Misto foro e controversia sulle procedure</u></b></p> <p>Secondo fra Paolo Celotti le colpe per cui Natal Bertignoni era stato processato dal Sant'Uffizio effettivamente spettavano a quel foro. La vita scandalosa (deflorazione, «sensualità», spergiuro) erano invece di esclusiva competenza del foro secolare. Il capitano, inoltre, avrebbe dovuto convenire col padre inquisitore chiedendogli perché il «voluminoso» processo contro Natal Bertignoni era giacente.</p>



<p>Consulto di fra <b>Paolo Celotti</b></p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 208, cc. 197<sup>r</sup>-198<sup>r</sup>, 21 marzo 1739</p>	<p><b><u>Proposizioni ereticali</u></b></p> <p>Pietro Cler si trovava nelle carceri secolari per aver profeso gravi bestemmie ereticali</p>	<p><b><u>Misto foro</u></b></p> <p>Celotti suggerì di applicare la dottrina di misto foro</p>
<p>Consulto di fra <b>Paolo Celotti</b></p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 208, cc. 201<sup>r</sup>- 203<sup>v</sup>, 2 aprile 1739</p>	<p><b><u>In materia di censura</u></b></p> <p>L'inquisitore di Venezia non voleva permettere la stampa delle opere di Bossuet senza previa espurgazione (ritenendole «infette degl'errori di Giansenio»)</p>	<p><b><u>Conflitto di competenza</u></b></p> <p>Secondo Celotti queste opere non dovevano essere censurate</p>
<p>Consulti di fra Paolo Celotti</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 208, cc. 222<sup>r</sup>- 224<sup>r</sup>, 29 aprile 1739</p> <p>1° consulto</p>	<p><b><u>Felice Nicoli ebreo convertito.</u></b> <b><u>Apostasia</u></b></p> <p>Il rettore di Rovigno con dispaccio datato 3 aprile 1739 riferì di aver arrestato Felice Nicoli su istanza del vescovo di Parenzo. Nicoli, convertitosi al cattolicesimo, continuava a professare la religione ebraica, pur accostandosi ai sacramenti cattolici. Non solo: aveva costretto la moglie, nativa dell'Istria, a professare l'ebraismo. I figli di Orsi erano stati dapprima battezzati col rito cattolico e poi circoncisi</p>	<p><b><u>Controversia sulle procedure</u></b></p> <p>La questione fu dibattuta su diversi punti: 1. se Felice Nicoli era ebreo il Sant'Uffizio non avrebbe potuto procedere contro di lui. 2. Il vescovo di Parenzo, in qualità di giudice delegato avrebbe dovuto procedere contro Felice Nicoli solo con l'assistenza secolare. 3. il matrimonio di Felice Nicoli avrebbe dovuto essere annullato nel caso in cui fosse stata accertata la sua fede ebraica (per «disparità di culto»). Se si fosse verificata quest'eventualità i figli dell'ebreo sarebbero stati allevati da cristiani, togliendoli alla podestà del padre. L'inganno nei confronti della moglie, inoltre, a parere di Celotti, doveva essere consi-</p>

<p>2° consulto Ivi, c. 267<sup>r</sup>, s. d.</p> <p>3° consulto ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 209, cc. 38<sup>r</sup>, 38<sup>v</sup>, 26 dicembre 1739.</p>	<p>Il vescovo di Parenzo aveva formato un processo inquisitoriale sul caso di Nicoli (con l'assistenza del rappresentante di Rovigno). Per quanto spettava al foro secolare il processo fu delegato al Reggimento di Capodistria. Il vescovo di Parenzo chiese, una volta terminata la causa da parte del Consiglio dei Dieci, di far trasferire il reo a Venezia affinché fosse processato nuovamente dal Sant'Uffizio della Dominante ( a suo dire, a Parenzo mancavano carceri e <i>ministri</i>).</p>	<p>derato come un crimine di lesa maestà divina, sul quale avrebbe proceduto il Reggimento di Capodistria</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Misto foro</u></b></p> <p>Si chiarisce la consuetudine – nei luoghi scoperti da un distretto inquisitoriale – di far svolgere il ruolo di giudice delegato ai vescovi (con la debita assistenza laicale). L'apostasia alla fede cattolica era senz'altro un reato di competenza del Sant'Uffizio. Celotti ribadì la necessità di rimettere il presunto apostata al giudizio del Reggimento di Capodistria</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Controversia sulle procedure</u></b></p> <p>Celotti non vide la ragione di un eventuale trasferimento di Nicoli a Venezia: la sede del Sant'Uffizio a Capodistria era fornita di carceri e ministri (il processo poteva essere trasferito là).</p>
<p>Consulto di fra Paolo Celotti</p>	<p><b><u>Un processo inquisitoriale a Salò</u></b></p>	<p><b><u>Dubbio sulle procedure</u></b></p>

<p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 208, cc. 11<sup>r</sup>, 20 agosto 1739</p>	<p>Il consulto tratta di un processo del Sant'Uffizio che l'inquisitore voleva tenere a Salò (dove non c'era una sede del Sant'Uffizio). Si pose il dubbio di chi dovesse prestare la debita assistenza secolare (se il provveditore di Salò o il rappresentante di Brescia)</p>	<p>Celotti precisò che i processi del Sant'Uffizio avrebbero dovuto tenersi esclusivamente nelle città dov'era presente una sede inquisitoriale. Tuttavia, presentando un'apposita richiesta al Senato, questo avrebbe potuto fornire una deroga speciale</p>
<p>Consulto di fra Paolo Celotti</p> <p>1° consulto ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 208, cc. 405<sup>r</sup>-406<sup>r</sup>, 20 settembre 1739.</p> <p>2° consulto ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 209, cc. 171<sup>r</sup>, 9 aprile 1740</p>	<p><b><u>Conventicole ereticali e possesso di libri proibiti</u></b></p> <p>Girolamo Ruttini e Bartolomeo Zorzi erano stati arrestati per aver formato conventicole in materia di religione e per aver proferito massime ereticali; possedevano anche diversi libri proibiti</p> <p>Bartolomeo Zorzi e Bortolo Ruttini furono processati dal Consiglio dei Dieci (furono condannati al carcere)</p>	<p><b><u>Misto foro</u></b></p> <p>Secondo il capo 33 del <i>capitolare</i> gli inquisitori potevano procedere in materia di conventicole ereticali e possesso di libri proibiti. Zorzi e Ruttini erano imputati per aver letto e sostenuto le tesi di Spinoza e per aver sostenuto che la religione era un'invenzione dei principi. Secondo Celotti la competenza sul possesso di libri proibiti doveva suddividersi (il Sant'Uffizio avrebbe proceduto su quelli religiosi, il foro secolare su quelli politici</p> <p>I due detenuti dovevano essere rimessi al Sant'Uffizio. Una copia del presente consulto doveva essere consegnata al Consiglio dei Dieci e una ai Savi all'Eresia</p>

<p>Consulto di Paolo Celotti</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 209, cc. 129<sup>r</sup>, 131<sup>r</sup>, 9 marzo 1740</p> <p>Copia dello stesso consulto si trova anche in ASVe, <i>Senato, Deliberazioni expulsis papalisticis</i>, fz. 53, cc. n. n.</p>	<p><b><u>Ateismo, bestemmia, oltraggio a un crocefisso</u></b></p> <p>Il capitano e vice podestà di Brescia con lettere 27 gennaio e 21 febbraio diede conto delle denunce inoltrate contro Gerardo Mercandelli al Sant'Uffizio di Brescia. Quest'ultimo era stato denunciato per aver proferito bestemmie, per aver negato l'esistenza di Dio e del demonio, per aver «deriso» un crocefisso di legno cui aveva «infranto le gambe»</p>	<p><b><u>Misto foro<sup>3</sup></u></b></p>
<p>Consulto di fra Paolo Celotti</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 209, cc. 297<sup>r</sup>, 2 agosto 1740</p>	<p><b><u>Maleficio</u></b></p> <p>il provveditore di Asola fece arrestare Margherita Ferretti credendo che avesse maleficiato alcuni bambini. Espresse quindi la volontà di formare un processo contro di Margherita</p>	<p><b><u>Misto foro</u></b></p>
<p>Consulto di fra Paolo Celotti ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 209, cc. 308<sup>r</sup>v, 20 luglio 1741</p>	<p><b><u>Proposizioni ereticali</u></b></p> <p>L'ebreo Cardoso detto anche Cardosin – secondo il dispaccio inviato dal rettore di Rovigo (14 luglio) – aveva espresso gravi proposizioni ereticali</p>	<p><b><u>Conflitto di competenza</u></b></p> <p>Gli ebrei che abitavano nei territori della Serenissima non erano soggetti alla giurisdizione del tribunale dell'Inquisizione. Qualora avessero vissuto con scandalo avrebbero dovuto essere giudicati dalla potestà secolare. Secondo Celotti non vi</p>

<sup>3</sup> Da questo momento in poi si indicheranno in questo modo i casi per i quali i Consultori suggerivano semplicemente l'applicazione della dottrina di misto foro.

		erano dubbi che Cardonin avesse commesso uno scandalo; per tale ragione doveva essere giudicato nel foro secolare
<p>Consulto di fra Paolo Celotti</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 210, cc. 330<sup>rv</sup>, 8 agosto 1741</p>	<p><b><u>Furto sacrilego e abuso di particola consecrata</u></b></p> <p>Giacomo Dernobich aveva rubato le elemosine in sagrestia e si era cibato di un'ostia consecrata</p>	<p><b><u>Misto foro</u></b></p>
<p>Consulto di fra Paolo Celotti ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 214, cc. 77<sup>rv</sup>, 14 febbraio 1745</p>	<p><b><u>Preposizioni ereticali</u></b></p> <p>proferite da fra Faccaroni (gesuita) e Sebastiano Novello (dei filippini). Imputati per aver disseminato proposizioni ereticali nel monastero delle cappuccine di Colonia</p>	<p><b><u>Controversia sulle procedure</u></b></p> <p>Secondo fra Paolo Celotti l'inquisitore non aveva rispettato le norme sull'avvio dei procedimenti inquisitoriali. Paolo Celotti rimise il caso alla sensibilità del Senato.<sup>4</sup></p>

<sup>4</sup> Seguono i consulto relativi al caso di Buttrio (lo schema relativo a quest'ultimi è stato inserito nel settimo capitolo e pertanto non sarà riportato nuovamente)

<p>Consulto di fra Paolo Celotti</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 217, cc. 189<sup>r</sup> e ss., 13 luglio 1748</p>	<p><b><u>Sortilegi</u></b></p> <p>Il podestà di Vicenza comunicò che Carraro e Tenesco erano stati denunciati per aver insegnato sortilegi <i>ad amorem, ad ludum</i> e contro le ferite di armi da fuoco. Tali sortilegi dovevano essere compiuti con l'abuso di particole consacrate, proferendo formule sacrileghe.</p>	<p><b><u>Parere sulle procedure</u></b></p> <p>I due presunti colpevoli, a parere di Celotti, non dovevano essere arrestati ma solo citati a presentarsi in tribunale</p>
<p>Consulto di fra Paolo Celotti <i>Consultori in iure</i>, fz. 217, cc. 266<sup>v</sup>, 18 settembre 1748</p>	<p><b><u>Furto sacrilego e sacrilegio</u></b></p> <p>Fra Tommaso aveva rubato la «pietra sacra» conservata nella chiesa di San Carlo di Udine, per celebrarvi una messa in onore del demonio.</p>	<p><b><u>Misto foro</u></b></p>
<p>Consulto di fra Enrico Fanzio</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 227, cc. 45<sup>r</sup> e ss. 19 agosto 1757,</p>	<p><b><u>Uso di particole per devozi</u></b></p> <p>una donna confessò di aver messo una particola consacrata in un breviario che poi aveva portato in processione nella chiesa di San Bellino.</p>	<p><b><u>Misto foro</u></b></p>

<p>Consulto di fra Enrico Fanzio</p> <p>1° consulto: ASVe, <i>Consultori in iure</i>, filza 227, cc. 308<sup>r</sup> e ss., 13 marzo 1759,</p> <p>In un secondo consulto (ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 227, cc. 378<sup>r</sup> e ss., 7 luglio 1759). Il consultore spiegò in modo più chiaro come dovesse essere applicata la dottrina del misto foro</p>	<p><b><u>Sortilegi</u></b></p> <p>Domenico Zanona, soldato della compagnia del capitano Zecchini, incarcerato, - per rendersi invisibile con una <i>in-germadura</i> - ha abusato di una particola consacrata e ha compiuto atti di devozione nei confronti del demonio.</p>	<p><b><u>Misto foro</u></b></p>
<p>Consulto di fra Enrico Fanzio</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 227, cc. 390<sup>r</sup> e ss., 7 agosto 1759</p>	<p><b><u>Proposizioni ereticali al fine di sedurre alcune donne</u></b></p> <p>attribuite ad Annibale Sottile di Valdagno (Vicenza)</p>	<p><b><u>Conflitto di competenze</u></b></p> <p>Secondo fra Enrico Fanzio il caso spettava esclusivamente all'autorità secolare</p>

<p>Consulto di fra Enrico Fanzio</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 228, cc. 194<sup>r</sup>-207<sup>r</sup>, 7 ottobre 1760</p>	<p><b><u>Consulto su due processi viziati</u></b></p> <p>Sui processi contro Almorò Contarini pievano di San Vito (per proposizioni ereticali) e il dottor Carlo Visconti (sollecitazione e insegnamenti falsi dati a una neofita sulla dottrina confessionale). I due casi sono distinti e non sono collegati l'uno all'altro (entrambi i processi sono conservati in ASVe, <i>Sant'Uffizio</i>, b. 147, fasc. contro Carlo Visconti e ASVe, <i>Sant'Uffizio</i>, b. 145, fasc. contro Almorò Contarini)</p> <p>Visconti era stato denunciato al Sant'Uffizio di Venezia per aver pronunciato proposizioni ereticali, bestemmie e per aver mangiato carne durante la Quaresima</p>	<p><b><u>Sul processo Contarini</u></b></p> <p>Il processo contro il pievano aveva dimostrato ampiamente l'innocenza del prete che era stato denunciato da un nemico.</p> <p><b><u>Sul processo Visconti:</u></b> anche il processo Visconti risultava viziato: alcune testimonianze si erano accordate per denunciarlo. Pertanto il procedimento doveva essere invalidato</p>
---	---	--



<p>Consulto di fra Enrico Fanzio</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 228, cc. 163<sup>r</sup> e ss., 9 agosto 1760</p>	<p><b><u>Proposizioni ereticali e bestemmie</u></b>                  Il parroco di Angarano, Domenico Stevan, aveva proferito bestemmie e preposizioni ereticali al fine di sedurre alcune donne.</p>	<p><b><u>Misto foro</u></b></p>
<p>Consulto di fra Enrico Fanzio</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 229, cc. 66<sup>r</sup> e ss., 1 dicembre 1761</p>	<p><b><u>Un consulto con il quale fra Enrico Fanzio sciolse diversi dubbi provenienti dalla periferia</u></b></p> <p><b><u>Sollecitazione in confessionale</u></b>                  imputati il parroco di Lozio Giuseppe Fontana e quello di Breno, Bartolo Ballardini.</p> <p><b><u>Azione sacrilega (non precisata)</u></b>                  attribuita a Gio Batta Menici «notaro di Grero»</p> <p><b><u>Bestemmie</u></b>                  attribuite al dottor Giovanni Simonceni «medico del Cedegolo»</p>	<p><b><u>Controversia sulle competenze</u></b>                  Il consultore consigliò di accertare in quali circostanze fosse avvenuta la seduzione.</p> <p><b><u>Misto foro</u></b></p> <p><b><u>Misto foro</u></b></p>

<p>Consulto di fra Enrico Fanzio,  ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 229, cc. 130<sup>r</sup> e ss., 20 novembre 1762</p>	<p><b><u>Scrittura sui vicari nominati a Brescia, sull'avvocato del Sant'Uffizio di Padova e sulla liceità di una «patente d'esploratore»</u></b></p> <p>1. sulla liceità della patente rilasciata a un certo Giacomo Benetti bresciano (con la quale lo si deputava notaio del Sant'Uffizio nella vicaria di Bonato)</p> <p>2. sulla formula di una patente per istituire un avvocato fiscale o dei rei</p> <p>3. sulla formula di patente per nominare un <i>esploratore</i> a Padova</p>	<p>Per quanto riguardava l'inquisitore di Brescia: il consultore ricordò che i vicari foranei non potevano assolutamente operare nel foro esterno. Le loro patenti non erano valide, perché non erano mai state riconosciute ufficialmente dal governo</p> <p>L'avvocato dei rei e l'avvocato fiscale erano permessi, il consultore non rilevò vizi</p> <p>La figura di <i>esploratore</i> non poteva essere riconosciuta: nei territori della Repubblica l'Inquisizione non poteva procedere <i>ex officio</i> (al contrario di quanto avveniva in altri stati)</p>
<p>Consulto di fra Enrico Fanzio  ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 229, cc. 225<sup>rv</sup>, 30 Novembre 1763</p>	<p><b><u>L'inquisitore di Conegliano</u></b></p> <p>Aveva ricevuto delle denunce extragiudiziali a Motta di Livenza, senza il preventivo consenso del vescovo e sprovvisto dell'assistenza secolare</p>	<p><b><u>Controversia sulle procedure</u></b></p> <p>fra Enrico Fanzio consigliò di far ammonire severamente l'inquisitore per mezzo del rappresentante secolare</p>

<p>Consulto di fra Enrico Fanzio</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 230, cc. 127<sup>r</sup> e ss., 10 aprile 1765</p>	<p><b><u>Sugli interrogatori giunti da fuori dello stato</u></b></p>	<p><b><u>Controversia sulle procedure</u></b></p>
<p>Consulto di fra Enrico Fanzio</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 229, cc. 262<sup>r</sup>-265<sup>v</sup>, 19 dicembre 1767</p>	<p><b><u>Sulla formula con la quale l'inquisitore intendeva delegare alcuni vicari foranei (non è specificata la sede inquisitoriale)</u></b></p>	<p><b><u>Controversia sulle procedure</u></b> all'interno del consulto sono citate le diverse leggi che regolamentavano la materia</p>
<p>Consulto di fra Enrico Fanzio</p> <p>ASVe, <i>Consultori in iure</i>, fz. 230, cc. 269<sup>r</sup> e ss., 18 febbraio 1768</p>	<p><b><u>Blasfemia e proposizione di massime ereticali</u></b> il prete Biasio Biasi, curato della parrocchia di San Andrea, aveva proferito dogmi ereticali in materia sessuale e aveva bestemmiato davanti ad alcuni penitenti tra cui monache di clausura e converse</p>	<p><b><u>Misto foro</u></b></p>

	(fuori del confessionale)	
--	---------------------------	--

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

ACCATI LUISA, *Lo spirito della fornicazione: virtù dell'anima e virtù del corpo in Friuli, fra '600 e '700*, in «Quaderni Storici», n. 41 (1979), pp. 644-669.

AGOSTINI FILIBERTO, *Istituzioni ecclesiastiche e potere politico in area veneta (1754-1866)*, Venezia, Marsilio, 2002.

ANDREATO CLAUDIA, *Il reato di bigamia nella Repubblica di Venezia*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (sec. XVI-XVIII)*, Giovanni Chiodi e Claudio Povolo (a cura di), vol. II *Retoriche, Stereotipi, Prassi*, Verona, Cierre Edizioni, 2004, pp. 419-429.

BARBIERATO FEDERICO, *Nella stanza dei circoli. Clavicola Salomonis e libri di magia a Venezia nei secoli XVII e XVIII*, Milano, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2002.

IDEM, *La bottega del cappellaio: libri proibiti, libertinismo e suggestioni massoniche nel '700 veneto* in «Studi veneziani», n. s. XLIV (2002), pp. 327-366.

IDEM, *Politici e ateisti. Percorsi della miscredenza a Venezia tra Sei e Settecento*, Milano, Unicopli, 2006.

BARZAZI ANTONELLA, *I consultori "in iure"*, in *Storia della cultura veneta dalla Controriforma Alla fine della Repubblica. Il Settecento*, vol. V, II, Vicenza, Neri Pozza, 1986, pp. 179-199.

EADEM, *Gli affanni dell'erudizione. Studi e organizzazione culturale degli ordini religiosi a Venezia tra Sei e Settecento*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 2004.

BELLABARBA MARCO, *La giustizia nell'Italia moderna*, Bari- Roma, Laterza, 2008, pp. 61-75.

BERNAS PALACIOS ARTURO, *El estatuto jurídico de la Inquisición*, in *L'Inquisizione. Atti del simposio internazionale, Città del Vaticano 29-31 ottobre 1998*, Agostino Borromeo (a cura di), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2003, pp. 119-153.

BIONDI ALBANO, *Lunga durata e microarticolazione nel territorio di un Ufficio dell'Inquisizione: il «Sacro Tribunale» a Modena (1292-1785)*, in «Annali dell'Istituto italo-germanico in Trento» (1982), VIII, pp. 73-90.

BRAMBILLA ELENA, *Battesimi e diritti civili dalla Riforma protestante al giuseppinismo* in «Rivista Storica Italiana», anno CIX fasc. II (1997), pp. 602-627.

EADEM, *Il «foro della coscienza» la confessione come strumento di delazione* in “Società e Storia”, n. 81 (1998), pp. 591-608.

EADEM, *Confessione, casi riservati e ‘giustizia spirituale’ dal XV secolo al Concilio di Trento*, in Cecilia Nubola e Angelo Turchini (a cura di), *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV e XVIII secolo*, Bologna, il Mulino, 1999, pp. 491-540.

EADEM, *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo*, Bologna, Il Mulino, 2000.

EADEM, *La polizia dei tribunali ecclesiastici e le riforme della giustizia penale* in Livio Antonelli, Claudio Donati, (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XVIII sec.)*, Cantanzaro, Rubbettino, 2003, pp. 73-110.

EADEM, *La fine dell'esorcismo. Possessione, santità, isteria dall'età barocca all'illuminismo*, in *Guarigioni mirabili: medicina e teologia tra XIV e XIX secolo*, Giovanna Fiume (a cura di), “Quaderni Storici”, 112, a. xxxviii, 2003, pp. 117-163.

EADEM, *Inquisizione spagnola e Inquisizione italiana; note per un confronto*, in Bruno Anatra e Giovanni Murgia (a cura di), *Sardegna, Spagna e Mediterraneo dai re cattolici al secolo d'oro*, Roma, Carrocci, 2004, pp. 427-444.

EADEM, *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Roma, Carrocci, 2006.

EADEM, *Statuto delle minoranze religiose e secolarizzazione della cittadinanza (da Giuseppe II all'età francese)* in *Diversità e minoranze nel Settecento. Atti del seminario di Santa Margherita Ligure, 2-4 giugno 2003*, Marina Formica e Alberto Postigliola (a cura di), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006, pp. 173-202.

BURKARDT ALBERT, *«Il convento stregato» il caso di Maria Renata Singer alla luce delle recenti indagini storiografiche*, in Serena Luzzi (a cura di), *Aufklärung cattolica ed età delle riforme. Giovanni Battista Graser nella cultura europea del Settecento*, Rovereto, Accademia roveretana degli Agiati, 2004, pp. 111-131.

CAVANNA ADRIANO, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, Giuffrè, Milano, 1982.

CAVINA MARCO, *Una fama diabolica. Profili del problema probatorio nel processo di stregoneria*, in Paolo Prodi (a cura di), *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 143-153.

CECCHETTI BARTOLOMEO, *La Repubblica di Venezia e la Corte di Roma nei rapporti della religione*, Venezia, Naratovich, 1874, II voll.

CLAVERO BARTOLOMÉ, *Delito y pecado. Nocion y escala de transgresiones*, in *Sexo Barroco y otras transgresiones premodernas*, Madrid, Alianza Universidad, 1990, pp. 57-89.

COHN NORMAN, *I demoni dentro. Le origini del sabba e la grande caccia alle streghe* (trad. it. de *Europe's Inner Demons. An enquiry inspired by the great witch-hunt*, Londra, 1975), Milano, Unicopli, 1994.

«*Col più dovuto ossequio*». *Interventi sull'editoria (1762-1780)*, Mario Infelise, Fabio Soldini (a cura di), Venezia, Marsilio, 2003.

COZZI GAETANO, KNAPTON MICHAEL, SCARABELLO GIOVANNI, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica*, in *Storia d'Italia*, vol. XII/II, Torino, UTET, 1992, pp. 553-676.

COZZI GAETANO, *Note su tribunali e procedure penali a Venezia nel Settecento*, in «*Rivista Storica Italiana*», LXXVII (1965), pp. 931-953.

IDEM, *La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, Venezia, Marsilio, 2000.

DEL COL ANDREA, MARISA MILANI, *Senza effusione di sangue, senza pericolo di morte. Intorno ad alcune condanne capitali delle Inquisizioni di Venezia e di Verona del settecento e a quelle veneziane del cinquecento*, in Mario Rosa (a cura di), *Eretici esuli e indemoniati nell'età moderna*, Firenze, Leo S. Olschki editore, 1998, pp. 141-196.

DEL COL ANDREA, *Inventariazione degli atti processuali dell'Inquisizione romana*, in *L'Inquisizione romana in Italia nell'età moderna. Archivi, problemi di metodo e nuove ricerche*, Atti del seminario internazionale, Trieste, 18-20 maggio 1988.

IDEM, *Osservazioni preliminari sulla storiografia dell'Inquisizione romana* in Cesare Mozzarelli (a cura di), *Identità italiana e cattolicesimo. Una prospettiva storica*, Roma, Carrocci, 2003, pp. 75-137.

IDEM, *L'Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo*, Milano, Mondadori, 2006.

DELPIANO PATRIZIA, *Il governo della lettura. Chiesa e libri nell'Italia del Settecento*, Bologna, il Mulino, 2007.

DELUMEAU JEAN, *Il peccato e la paura. L'idea di colpa in Occidente dal XIII al XVIII secolo*, Bologna, il Mulino, 2000<sup>2</sup>.

DEROSAS RENZO, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600. Gli Esecutori contro la Bestemmia in Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, Gaetano Cozzi (a cura di), Roma, Jouvence, 1980, pp. 433-528.

DI SIMPLICIO OSCAR, *L'autunno della stregoneria. Maleficio e magia nell'Italia moderna*, Bologna, il Mulino, 2005.

- FAINI MARCO, *Eresia e società nella Brescia del primo Settecento, la vicenda di Giuseppe Beccarelli*, in «Studi Veneziani», N. S. XLVI (2003), pp. 141-179.
- FOSI IRENE, *La giustizia del Papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna*, Roma – Bari, Laterza, 2006.
- FRAJESE VITTORIO, *Sarpi scettico. Stato e chiesa a Venezia tra Cinque e Seicento*, Bologna, il Mulino, 1994.
- IDEM, *L'evoluzione degli 'Esecutori contro la bestemmia' a Venezia in età moderna* in Pistillo Nestore (a cura di), *Il vincolo del giuramento e il tribunale della coscienza*, Bologna, il Mulino, 1997, pp. 171-211.
- GACTO ENRIQUE, *El delito de bigamia y la Inquisición española*, in *Sexo Barroco y otras transgresiones premodernas*, Madrid, Alianza Universidad, 1990, pp. 127-152.
- GARUTI ANDREA, *La santa romana e universale Inquisizione: strutture e procedure*, in Agostino Borromeo (a cura di), *L'Inquisizione. Atti del simposio internazionale Città del Vaticano, 29-31 ottobre 1998*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2003, pp. 381-417.
- GINZBURG CARLO, *I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento*, Torino, Einaudi, 1966.
- IDEM, *Storia notturna. Una decifrazione del sabba*, Torino, Einaudi, 1998.
- IDEM, *Il filo e le tracce. Vero falso finto*, Feltrinelli, Milano, 2006, pp. 270-280.
- GIRARDELLO SILVIA, *La procedura inquisitoria in uno stato repubblicano. Il rito del Consiglio dei dieci (sec. XVIII)*, in *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, Claudio Povolo (a cura di), Bologna, il Mulino, 2007, pp. 419-470.
- GRENDLER PAUL F., *The tre Savii Sopra Eresia 1547-1605: a Prosopographical Study* in «Studi Veneziani», N. S. III (1979), pp. 283-342.
- IDEM, *L'Inquisizione romana e l'editoria a Venezia (1540-1605)*, (tr. it. de *The Roman Inquisition and the Venetian Press, 1540-1605*, Princeton, Princeton University Press, 1977), Roma, il Veltro, 1983.
- INFELISE MARIO, *L'editoria veneziana nel '700*, Milano, Franco Angeli, 1989.
- IDEM, *Ricerche sulla fortuna editoriale di Paolo Sarpi (1699-1799)*, in Corrado Pin (a cura di), *Ripensando Paolo Sarpi: atti del Convegno internazionale di studi nel 450. Anniversario della nascita di Paolo Sarpi*, Venezia, Ateneo Veneto, 2006, pp. 519-546.



IDEM, *Falsificazioni di stato in False date. Repertorio delle licenze di stampa veneziane con falso luogo di edizione (1740-1797)*, Patrizia Bravetti, Orfea Granzotto (a cura di), Firenze, Firenze University Press, 2008, pp. 8-27.

*L'Inquisizione in Friuli. Mostra storica*, Andrea Del Col (a cura di), Trieste, EUT, 2000.

LAVENIA VINCENZO, *I diavoli di Carpi al Sant'Uffizio (1636-1639)*, in Mario Rosa (a cura di), *Eretici esuli e indemoniati nell'età moderna*, Leo S. Olschki, Firenze, 1998, pp. 77-139.

IDEM, «*Anticamente di misto foro*». *Inquisizione, stati e delitti di stregoneria nella prima età moderna*, in Giovanna Paolin (a cura di), *Inquisizioni: percorsi di ricerca*, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 2001, pp. 34 – 80.

IDEM, *L'Infamia e il perdono. Tributi, pene e confessione nella teologia morale della prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 2004.

IDEM, «*Tenere i malefici per cosa vera*». *Esorcismi e censura nell'Italia moderna*, in *Dal torchio alle fiamme. Inquisizione e censura: nuovi contributi dalla più antica biblioteca provinciale d'Italia. Atti del Convegno Nazionale di Studi, Salerno 5-6 Novembre 2004*, Vittoria Bonani (a cura di), Salerno, Biblioteca Provinciale di Salerno, 2005, pp. 129-172.

IDEM, *Giurare al Sant'Uffizio. Sarpi, l'Inquisizione e un conflitto nella Repubblica di Venezia* in «*Rivista Storica Italiana*», anno CVXIII (2006), fasc. I, pp. 7-50.

LISCETTI ANGELA, *Vita e morte di Carlo Sala (1738-1775), ladro sacrilego e miscredente* in Carlo Capra e Claudio Donati (a cura di), *Milano nella storia dell'età moderna*, pp. 89-138.

LOMBARDI DANIELA, *Il reato di stupro tra foro ecclesiastico e foro secolare in Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, Silvana Seidel Menchi, Diego Quagliani (a cura di), Bologna, il Mulino, 2004, pp. 351-382.

MALENA ADELISA, *L'eresia dei perfetti. Inquisizione romana ed esperienze mistiche nel Seicento italiano*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003.

MARCHETTO GIULIANO, «*Primus fuit Lamech*». *La bigamia tra irregolarità e delitto nella dottrina di diritto comune*, in *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, Silvana Seidel Menchi, Diego Quagliani (a cura di), Bologna, il Mulino, 2004, pp. 43-105.

MARTIN RUTH, *Whitcraft and the Inquisition in Venice 1550-1650*, New York, Basil Blackwell, 1989.

MENNITI IPPOLITO ANTONIO, *Fortuna e sfortune di una famiglia veneziana nel Seicento. Gli Ottoboni al tempo dell'aggregazione al patriziato*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1996.

NARDON FRANCO, *Benandanti e inquisitori nel Friuli del Seicento*, Trieste, EUT, 1999.

NICCOLI OTTAVIA, *La vita religiosa nell'Italia moderna. Secoli XV-XVIII*, Roma, Carrocci, 1998.

PAOLIN GIOVANNA, *Inquisizione e confessori nel Friuli del Seicento: analisi di un rapporto*, in *l'Inquisizione in Italia nell'età moderna. Archivi, problemi di metodo e nuove ricerche: atti del seminario internazionale, Trieste, 18- 20 maggio 1988*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1991, pp. 175-187.

PERUZZA MORENA, *L'Inquisizione nel periodo delle riforme settecentesche* in «Ricerche di Storia Sociale e Religiosa», n. s., n. 46 (luglio-dicembre 1994), pp. 139-186.

POVOLO CLAUDIO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secoli XVI-XVIII* in Gaetano Cozzi (a cura di), *Stato, società e giustizia nella Repubblica di Venezia* Roma, Jouvence, 1982, pp. 155-258.

IDEM, *Il giudice assessore nella Terraferma veneta* in *L'assessore discorso del sign. Giovanni Bonifacio in Rovigo MDCXXVII*, Claudio Povoło (a cura di), Pordenone, Tipografia Sartor, 1991, pp. 5-38.

IDEM, *La vittima nello scenario del processo penale. Dai crimini senza vittime all'irruzione della vittima nel dibattito sociale e politico. Introduzione*, in ACTA HISTRIAE, XII (2004) 1, 1 – xiv.

IDEM, *Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato territoriale (secoli XV-XVIII)* in Italo Birocchi e Antonello Mattone (a cura di), *Il diritto patrio. Tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Roma, 2006, pp. 297-353.

IDEM, *Retoriche della devianza, criminali, fuorilegge e devianti nella storia (ideologie, storia, diritto, letteratura, iconografia...)* in “ACTA HISTRIAE”, n. 15 (2007), pp. 1-18.

IDEM, *Giovan Maria Bertolli: l'ascesa di un giurista nella Venezia della seconda metà del Seicento* in *300 anni di Bertoliana*, vol. I, *Iohannes Maria Bertolius Serenissimae Reipublicae Venatae Iuris Consultor*, Vicenza, A, 2008, pp. 19-51.

PRETO PAOLO, *Le riforme*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, Piero del Negro e Paolo Preto (a cura di), *L'ultima fase della Serenissima*, vol. VIII, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1998, pp. 83-142.

IDEM, *Celotti, fra Paolo* in DBI, *ad vocem*.

PRODI PAOLO, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, il Mulino, 2000.

PROSPERI ADRIANO, *Crede alle streghe: inquisitori e confessori davanti alla “superstizione”*, in *Bibliotheca Lamiarum. Documenti e immagini della stregoneria dal Medioevo all'età moderna*, Pisa, Pacini Editore, 1994, pp. 17-33.

- IDEM, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 1996.
- IDEM, *Vicari dell'Inquisizione fiorentina alla metà del Seicento. Note d'archivio*, in «Annali dell'istituto storico italo-germanico in Trento», 8, 1982, pp. 275-304, ora in IDEM, *L'Inquisizione romana. Letture e ricerche*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003, pp. 153-181.
- IDEM, *Morire volentieri: condannati a morte e sacramenti*, in Adriano Prosperi (a cura di), *Misericordie. Conversioni sotto il patibolo tra Medioevo ed età moderna*, Pisa, Edizioni della Normale, 2007, pp. 3-70.
- PUPPI LIONELLO, *Il mito e la trasgressione: liturgia urbana delle esecuzioni capitali a Venezia tra il XIV e il XVIII secolo* in «Studi Veneziani», n. s. XV (1988), pp. 107-130.
- RAGAGLI SIMONE, *Il mercante come inquisitore nella libera Lucca del Cinquecento*, in Giovanna Paolin (a cura di), *Inquisizioni: percorsi di ricerca*, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 2001, pp. 131-173.
- RAVÀ ANNA, *Competenza nel diritto canonico*, Enciclopedia del diritto, XVIII, Giuffrè editore, 1961, pp. 109-117.
- ROMEO GIOVANNI, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, Bari Roma, Laterza, 2002.
- IDEM, *Inquisitori, esorcisti e streghe nell'Italia della Controriforma*, Firenze, Sansoni, 1995.
- IDEM, *Amori proibiti. I concubini tra Chiesa e Inquisizione*, Bari-Roma, Laterza, 2008.
- IDEM, *Aspettando il boia. Condannati a morte, confortatori, inquisitori nella Napoli della Controriforma*, Firenze, Sansoni, 1993.
- SALERNO FRANCESCO, *Il foro canonico*, in *Enciclopedia del diritto*, XVIII, Giuffrè editore, 1969, pp. 1-3.
- SBRICCOLI MARIO, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza politica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974.
- SCALA AIDÉE, *Antonio di Montegnacco e i Consultori in iure friulani*, in «Annali di Storia Moderna e Contemporanea», XII (2006), pp. 267-301.
- SCARABELLO GIOVANNI, *Progetti di riforma nel diritto veneto criminale nel Settecento* in Gaetano Cozzi (a cura di), *Stato società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)*, Roma, Jouvence, 1985, II vol., pp. 377-415.
- IDEM, *Gli ultimi giorni della Repubblica* in *Storia di Venezia*, Roma, Istituto per l'enciclopedia italiana, 1998, pp. 487- 508.

IDEM, *Per una storia della prostituzione a Venezia (sec. XIII-XVIII)*, in «Studi Veneziani», N. S. XLVII (2004), pp. 15–120.

*Scritti giurisdizionalistici, fra Paolo Sarpi*, Giovanni Gambarin (a cura di), Bari, Laterza, 1958.

SIEBENHÜNER KIM, «*M'ha mosso l'amore*»: bigami e inquisitori nella documentazione del Sant'Uffizio romano (secolo XVII) in *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, Silvana Seidel Menchi, Diego Quaglioni (a cura di), Bologna, il Mulino, 2004, pp. 503-533.

TEDESCHI JOHN, *Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione romana* (tr. it. de *The Prosecution of Heresy. Collected Studies on the Inquisition in Early Modern Italy*, Center for Medieval and Early Renaissance Studies - State University of New York at Binghamton, 1991), Milano, Vita e Pensiero, 1997.

TOMÁS Y VALIENTE FRANCISCO, *El crimen y pecado contra natura*, in *Sexo Barroco y otras transgresiones premodernas*, Madrid, Alianza Universidad, 1990, pp. 33-55.

TORCELLAN GIAN FRANCO, *Beccarelli, Giuseppe* in DBI, *ad vocem*.

TORQUEMADA MARÍA JESÚS, *¿Delictos sin víctimas ante la inquisición?* in ACTA HISTORIAE, XII (2004) 1, pp. 113 - 119.

TREBBI GIUSEPPE, *Il Friuli dal 1420 al 1797: la storia politica e sociale*, Udine-Tricesimo, Casamassima, 1998, pp. 333-342.

IDEM, *Il processo stracciato. Interventi veneziani di metà Seicento in materia di confessione e Sant'Uffizio*, in «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti» Classe di Scienze morali, lettere ed arti, CLXI (2002-2003), pp. 115-208.

VAN PASTOR LUDIVIG, *Allgemeine Dekrete der Römischen Inquisition aus den Jahren 1555-1597 nach dem Notariatsprotokoll des S. Uffizio zum ersten Male veröffentlicht*, «Historisches Jahrbuch», XXXIII, 1912, pp. 479-549.

VENTURI FRANCO, *Settecento riformatore. La chiesa e la Repubblica dentro i loro limiti 1758-1774*, Torino, Einaudi.

VERONESE FABIANA, «*L'orrore del sacrilegio*». *Abusi di sacramenti, pratiche magiche e condanne a morte a Venezia nel primo ventennio del Settecento*, in «Studi Veneziani», n. s. LII (2006), pp. 265-342.

VOLTAIRE (FRANÇOISE MARIE AROUET), *Trattato sulla tolleranza* (tr. it. de *Traité sur la tolérance*, Moland, Paris, 1879), Milano, Feltrinelli, 1995.

## **Estratto per riassunto della tesi di dottorato**

L'estratto (max. 1000 battute) deve essere redatto sia in lingua italiana che in lingua inglese e nella lingua

straniera eventualmente indicata dal Collegio dei docenti.

L'estratto va firmato e rilegato come ultimo foglio della tesi.

Studente: FABIANA VERONESE matricola: 955197


Dottorato: STORIA SOCIALE EUROPEA DAL MEDIOEVO ALL'ETÀ CONTEMPORANEA

Ciclo: XXI

Titolo della tesi: «TERRA DI NESSUNO». MISTO FORO E CONFLITTI TRA INQUISIZIONE E MAGISTRATURE SECOLARI NELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

**Abstract:** La tesi analizza i rapporti tra Inquisizione e magistrature secolari della Repubblica di Venezia per un arco cronologico che copre il XVIII secolo (un periodo ancora poco frequentato dagli storici dell'Inquisizione). Il problema principale era quello di indagare i rapporti tra le due sfere, ecclesiastica e laicale, in un'ottica tesa a ricostruire l'assetto istituzionale del Sant'Uffizio. Le controversie, articolate su diversi livelli – dai conflitti sui casi specifici, alle vertenze istituzionali – hanno fornito un terreno fertile per indagare come agivano e si rapportavano le parti in causa. La ricerca è stata condotta su fonti prodotte da istituzioni secolari ed ecclesiastiche (fondi inquisitoriali superstiti e archivi vaticani), con una metodologia originale rispetto agli studi precedenti, basati quasi essenzialmente sui processi del Sant'Uffizio. Particolare attenzione è stata riservata alla dottrina del misto foro e a come trovasse applicazione nella realtà veneziana.

My dissertation analyzes the relationships between Inquisition and secular courts in the Republic of Venice during the XVIII century (a period that the historians of Inquisition have little explored so far). The main issue has been to investigate the relationships between these two domains, the ecclesiastical one and the secular, in order to reveal the institutional structure of the Venetian Inquisition. The various contentions --- from claims about individual cases to more general issues at the level of highest institutional authorities --- constitute a rich and vivid material to study how the different parties acted and interacted in and outside the courtroom. The sources of my research were both secular and ecclesiastic. As far as the latter are concerned, I analyze not only the Inquisition sources available in the territory of the Venetian Republic but also in the Vatican archives. My methodology is original when compared to the previous studies, based almost exclusively on Inquisition trials. I devote particular attention to the doctrine of *mixti fori* (namely, those causes in which the competence was both of ecclesiastical and secular courts) and how this was applied to the Venetian Republic.

Firma 

## UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA

DSSOF - Sezione Offerta Formativa, Segreteria Studenti  
e Diritto allo Studio, Post Lauream  
Settore carriere studenti

### Dichiarazione di riproducibilità

(Legge 22 aprile 1941 n. 633, modificata dalla Legge 21 maggio 2004 n. 128, artt. 12-13)

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) **FABIANA VERONESE** matricola 955197  
nato/a a **SAN DONA' DI PIAVE** prov. **VE** il **17/04/1979**  
iscritto alla Scuola/corso di dottorato di ricerca in **STORIA SOCIALE EUROPEA DAL  
MEDIOEVO ALL'ETA' CONTEMPORANEA**

Indirizzo **STORIA MODERNA**

Autore della tesi di dottorato dal titolo:

**«TERRA DI NESSUNO». MISTO FORO E CONFLITTI TRA INQUISIZIONE E  
MAGISTRATURE SECOLARI NELLA REPUBBLICA DI VENEZIA**

consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi  
degli artt. 75 e 76

del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

#### Dichiara che la propria tesi è:

riproducibile totalmente per motivi di studio

riproducibile parzialmente, per motivi di studio, per le seguenti parti:

non riproducibile

Autorizza la pubblicazione della versione digitale della tesi sui siti dell'Ateneo e delle  
Biblioteche Nazionali:

sì

no

#### Dichiara inoltre:

1. la completa corrispondenza tra la versione elettronica della tesi consegnata e la tesi in  
formato cartaceo;

2. di essere a conoscenza che l'Ateneo si riserva i diritti di riproduzione per scopi di  
ricerca e didattici, con  
citazione della fonte;

3. che il contenuto e l'organizzazione della tesi è opera originale da me realizzata e non  
compromette in

alcun modo i diritti di terzi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza dei dati personali;

4. che pertanto l'Ateneo è in ogni caso esente da responsabilità di qualsivoglia natura  
civile, amministrativa

o penale, e sarà da me tenuta indenne a qualsiasi richiesta o rivendicazione da parte di  
terzi;

5. che la tesi di dottorato non è il risultato di attività rientranti nella normativa sulla  
proprietà industriale, non

è stata prodotta nell'ambito di progetti finanziati da soggetti pubblici o privati con vincoli  
alla divulgazione

dei risultati, non è oggetto di eventuale registrazioni di tipo brevettale o di tutela.

Venezia, 08-01-2010

(firma del richiedente)

L'Università Ca' Foscari Venezia, in attuazione del Decreto Legislativo 196/03 ("Codice in materia di protezione  
dei dati personali") si

impegna a utilizzare i dati personali forniti esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la  
presentazione viene resa;